

(a cura di)
FABIO LADELUCA

STRAGISMO IN ITALIA

Parte prima

LE ISTITUZIONI CONTRO LE MAFIE

Storie di sangue

VOLUME III - TOMO II



**Pontificia Academia
Mariana Internationalis**

Città del Vaticano



Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e
monitoraggio dei fenomeni
criminali e mafiosi

Dipartimento di analisi, studi e
monitoraggio dei delitti ambientali,
dell'ecomafia, della tratta degli esseri
umani, del caporalato e di ogni altra forma
di schiavitù

LA STRAGE DI CAPACI

Processo bis

PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS
CITTÀ DEL VATICANO

Elenco autori

Il presente volume è stato realizzato da:

- Prof. P. Stefano Cecchin, Presidente della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede;
- Fr. Marco Mendoza, Segretario della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio;
- Prof. Gian Matteo Roggio, Direttore dei Dipartimenti e degli Osservatori della Pontificia per l'analisi, lo studio e il monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi, Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio;
- Gianfranco Calandra, Accademico Pontificio;
- Prof. Fabio Iadeluca, Coordinatore dei Dipartimenti e degli Osservatori per l'analisi, lo studio e il monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi, la Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio.

AVVERTENZA

Nella presente opera vengono rievocate diverse inchieste giudiziarie, alcune concluse ed altre non ancora. Tutte le persone coinvolte e/o citate a vario titolo, anche se condannate nei primi gradi di giudizio, sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.

Nota tecnica

I quarantadue volumi dell'opera "Stragismo in Italia" sono disponibili online e liberamente scaricabili, come da licenza CC BY-NC-SA 4.0 International, presso il sito della PAMI, Pontificia Academia Mariana Internationalis - <https://www.pami.info> - alla voce "Pubblicazioni del Dipartimento di analisi, studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi" - <https://www.pami.info/dipartimento-di-analisi-studio-e-monitoraggio-dei-fenomeni-criminali-e-mafiosi/#pubblicazioni> . Nella stessa pagina potete consultare e liberamente scaricare anche tutte le altre pubblicazioni della PAMI.

 **CC BY-NC-SA 4.0**



© Edizioni della
Pontificia Academia Mariana Internationalis
00120 - Città del Vaticano - 2024

ISBN 978-88-89681-55-8



9 788889 681558

A Papa Francesco luce della nostra speranza

Sommario

Introduzione	VII
Corte Assise Appello Caltanissetta, 21 luglio 2020	1
Corte d'assise appello Caltanissetta, n. 3 del 19 luglio 2023. II grado	583



Introduzione

Il 23 maggio è una data incancellabile per gli italiani. La memoria della strage di Capaci - a cui seguì la barbarie di via D'Amelio in una rapida quanto disumana sequela criminale - è iscritta con tratti forti nella storia della Repubblica e fa parte del nostro stesso senso civico. Un assassinio, a un tempo, che ha segnato la morte di valorosi servitori dello Stato, e l'avvio di una riscossa morale, l'apertura di un nuovo orizzonte di impegno grazie a ciò che si è mosso nel Paese a partire da Palermo e dalla Sicilia, grazie alla risposta di uomini delle istituzioni, grazie al protagonismo di associazioni, di giovani, di appassionati educatori e testimoni». Lo ha scritto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato alla prof.ssa Maria Falcone, Presidente della Fondazione Giovanni e Francesca Falcone.


«In questa giornata altamente simbolica - ha aggiunto Mattarella - desidero esprimere la mia vicinanza e la mia gratitudine a tutti voi presenti nell'aula bunker, a chi non si è mai scoraggiato nella battaglia contro le mafie, contro l'illegalità e contro la corruzione, a chi lo ha fatto a costo di sacrificio personale e a chi ha compreso il valore della cultura della legalità, che vive anzitutto nell'agire quotidiano.

Ringrazio, in particolare, Maria Falcone, dalla cui passione è scaturita una grande energia positiva, che contribuisce a sostenere reti di cittadinanza attiva e prosciugare così quel retroterra in cui la criminalità e il malaffare cercano di piantare le proprie radici».

Roma, 23 maggio 2016

Sergio Mattarella
Presidente della Repubblica





CORTE ASSISE APPELLO CALTANISSETTA

21 luglio 2020



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta

Composta dai Sigg. Magistrati:

1. Dott.ssa Andreina Occhipinti _____ Presidente
2. Dott.ssa Gabriella Natale _____ Consigliere
3. Sig. Giuseppe Corrado Consiglio _____ Giudice Popolare
4. Sig. Giuseppe Falzone _____ Giudice Popolare
5. Sig. Sergio Alessandro Alfredo Curione _____ Giudice Popolare
6. Sig. Alberto Maira _____ Giudice Popolare
7. Sig. Michele Giglia _____ Giudice Popolare
8. Sig.ra Ivonne Collesano _____ Giudice Popolare

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Procuratore Generale Dott.ssa Lia Sava e dai Sost. Proc. Dott. Antonino Patti, Dott. Carlo Lenzi; con l'assistenza del Cancelliere Sig. Guido Michele Giambra, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

CONTRO

L. MADONIA Salvatore Mario, nato a Palermo il 16.8.1956.
 Detenuto per altra causa presso la Casa Circondariale di Sassari.
 Assente per rinuncia.

Difeso di fiducia dall'avv. Flavio Sinutra del Foro di Gela e dall'avv. Piera Farina del Foro de L'Aquila.

N.4/2020 Reg. Sent.

N. 1/2018 R.G.

N. 2006/08 R.G. N.R.

SENTENZA

In data 21.7.2020

Depositata in Cancelleria il

5 AGO 2021

Il Cancelliere

Addi

Redatt. _____ sched

N. _____

Art. Camp. Pen.

1

2. LO NIGRO Cosimo, nato a Palermo l'8.9.1968.

Detenuto per altra causa presso la Casa di Reclusione di Sulmona.

Presente in collegamento audiovisivo.

Difeso di fiducia dall' avv. Vincenzo Vitello del Foro di Caltanissetta e dall'avv. Giovanna Beatrice Araniti del Foro di Reggio Calabria.

3. PIZZO Giorgio, nato a Palermo il 28.3.1962.

Detenuto per altra causa presso la Casa di Circondariale di Sassari.

Presente in collegamento audiovisivo.

Difeso di fiducia dall' avv. Enrico Tignini, del Foro di Palermo.

4. TUTINO Vittorio, nato a Palermo il 13.4.1966.

Detenuto per altra causa presso la Casa di Circondariale de L'Aquila.

Presente in collegamento audiovisivo.

Difeso di fiducia dall' avv. Flavio Sinatra, del Foro di Gela.

5. TINNIRELLO Lorenzo, nato a Palermo il 28.1.1960.

Detenuto per altra causa presso la Casa di Reclusione di Milano Opera.

Presente in collegamento audiovisivo.

Difeso di fiducia dall' avv. Salvatore Petronio, del Foro di Palermo.

APPELLANTI:

avverso la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta emessa in

data 26.7.2016, con la quale, visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

DICHIARAVA

Madonia Salvatore Mario, Lo Nigro Cosimo, Pizzo Giorgio e Tinnirello

Lorenzo colpevoli dei reati loro ascritti, unificati sotto il vincolo della

continuazione, e

CONDANNAVA

II

ciascuno dei predetti imputati alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di diciotto mesi, nonché al pagamento delle rispettive spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Visti gli art. 28, 29, 32, 36 c.p.

DICHIARAVA

tutti i predetti imputati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, interdetti legalmente e decaduti dalla potestà dei genitori.

Disponeva che la sentenza di condanna venisse pubblicata mediante affissione nei Comuni di Caltanissetta, Capaci, Isola delle Femmine e Palermo, nonché pubblicata, per intero e per trenta giorni, a spese dei condannati, nel sito internet del Ministero della giustizia.

Visti gli artt. 538 e segg. c.p.p.,

CONDANNAVA

tutti i predetti imputati, in solido tra loro:

a) al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio civile, in favore di tutte le parti civili costituite;

b) al pagamento di una provvisoria:

- dell'importo di euro 500.000,00 (cinquecentomila) in favore di ciascuna delle parti civili Maria Falcione Di Fresco, Vincenzo Di Fresco, Lucia Di Fresco, Luisa Di Fresco, Claudio Di Fresco, Anna Maria Falcone Cambiano, Giorgio Cambiano, Marina Cambiano, Dario Cambiano, Piamma Cambiano, Alfredo Morvillo, Concetta Mauro Martinez, Giovanni Montinaro, Gaetano Montinaro, Brizio Montinaro, Brizia Donata Montinaro, Matilde Montinaro, Luigia

III

Montinaro, Anna Maria Montinaro, Luisa Affatato, Michele Dicillo, Alba Terrasi, Rosaria Romano, Rosaria Schifani, Maria Rosaria Costa, Emanuele Schifani, Concetta Schifani, Rosalia Amico, Antonino Amico, Calogero Amico, Michele Amico, Giuseppe Costanza;

- dell'importo di euro 300.000,00 (trecentomila) in favore di ciascuna delle parti civili Paolo Capuzza, Giovanna Filippone, Clarissa Capuzza, Gaspare Cervello, Maria Di Miceli, Emanuele Cervello, Cristina Cervello, Angelo Corbo, Provvidenza Mazza, Manuel Corbo, Chantal Corbo;

c) alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano:

- in euro 5.700, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per il difensore della parte civile Associazione Nazionale per la lotta contro le illegalità e le mafie Antonino Caponnetto;
- in euro 6.700, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per il difensore della parte civile Confindustria Sicilia;
- in euro 11.232, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per il difensore delle parti civili Concetta Mauro Martinez, Giovanni Montinaro, Gaetano Montinaro, Matilde Montinaro, disponendone la distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore medesimo;
- in euro 12.636, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per il difensore delle parti civili Vincenzo Geraci, Santo Seminara, Domenico Lo Cascio, Giuseppe Panino e Francesca Costa;
- in euro 20.007, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché spese di trasferta pari a euro 2.437,08, per il difensore delle

IV

parti civili Maria Falcone Di Fresco, Vincenzo Di Fresco, Lucia Di Fresco, Luisa Di Fresco, Claudio Di Fresco, Anna Maria Falcone Cambiano, Giorgio Cambiano, Marina Cambiano, Dario Cambiano, Fiamma Cambiano, Alfredo Morvillo;

- in euro 20.358, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per il difensore delle parti civili Luisa Affatato, Michele Dicillo, Alba Terrasi, Rosaria Romano, Rosaria Schifani, Maria Rosaria Costa, Emanuele Schifani, Giuseppe Costanza, Angelo Corbo, Provvidenza Mazza, Manuel Corbo, Chantal Corbo;

- in euro 20.358, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per il difensore delle parti civili Gaspare Cervello, Maria Di Miceli, Emanuele Cervello, Cristina Cervello, Paolo Capuzza, Giovanna Filippone, Clarissa Capuzza, Concetta Schifani, Rosalia Amico, Antonino Amico, Calogero Amico, Michele Amico;

- in euro 7.020, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per ciascun difensore delle altre parti civili, disponendo la distrazione della suddetta somma, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore dell'organizzazione sindacale SIUI.P - Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia.

Visto l'art. 530 c.p.p.

Assolveva Tutino Vittorio dalle imputazioni ascrittegli per non avere commesso il fatto.

Visti gli art. 544 e 304 comma 1 lett. c) c.p.p.

Fissava il termine di giorni novanta per il deposito della sentenza e disponeva che, durante la pendenza del suddetto termine, restassero sospesi i termini di durata massima di custodia cautelare nei confronti

v

degli imputati sottoposti a tale misura.

IMPUTATI

MADONIA Salvatore Mario:

a) *per il delitto di strage aggravata e continuata in concorso*: previsto e punito dagli artt. 61 nn. 6 e 10, 81, 110, 112 n.l., 422 c.p., 7 d.l. n. 152/91, convertito in legge n. 203/91, 1 legge n. 15/80, perché, quale mandante, in ragione del suo ruolo di reggente del mandamento di Resuttana e della sua consequenziale appartenenza alla commissione provinciale di cosa nostra, organo di governo del predetto sodalizio criminale, in concorso con: RLINA Salvatore e PROVENZANO Bernardo (rispettivamente capo e sostituto capo del mandamento di Corleone);

GAMBINO Giacomo Lorenzo (deceduto) e BIONDINO Salvatore (rispettivamente capo e sostituto capo del mandamento di San Lorenzo);

AGLIERI Pietro e GRECO Carlo (rispettivamente capo e sostituto capo del mandamento di Santa Maria di Gesù);

BUSCEMI Salvatore e LA BARBERA Michelangelo (rispettivamente capo e sostituto capo del mandamento di Passo di Rigano-Boccadifalco);

MADONIA Francesco (capo del mandamento di Resuttana);

MOTISI Matteo (capo del mandamento di Pagliarelli)

CALO' Giuseppe e CANCEMI Salvatore (rispettivamente capo mandamento e reggente del mandamento di Porta Nuova);

GANCI Raffaele (capo del mandamento della Noce);

BRUSCA Bernardo (deceduto) e BRUSCA Giovanni (rispettivamente capo mandamento e reggente del mandamento di San Giuseppe Jato);

GERACI Antonino (capo del mandamento di Partinico);

SPERA Benedetto (capo del mandamento di Belmonte Mezzagno);

FARINELLA Giuseppe (capo del mandamento di Gangi, San Mauro [Castelverde]);

VI

GIUFFRÈ Antonino (capo del mandamento di Caccamo);

GRAVIANO Giuseppe e GRAVIANO Filippo (rispettivamente capo e sostituto capo del mandamento di Brancaccio);

MONTALTO Salvatore e MONTALTO Giuseppe (rispettivamente capo e sostituto capo del mandamento di Villabate)

tutti pure appartenenti alla predetta commissione provinciale, presieduta da RINA Salvatore e tutti già giudicati, nonché in concorso con i componenti della commissione regionale di cosa nostra (ossia AGATE Mariano, rappresentante della provincia di Trapani, MADONIA Giuseppe, rappresentante della provincia di Caltanissetta, SANTAPAOLA Benedetto, rappresentante della provincia di Catania, tutti già giudicati e FERRO Antonio, rappresentante della provincia di Agrigento, deceduto), di cui lo stesso RINA era il capo ed altresì con altri soggetti che curarono l'attività preparatoria ed esecutiva della strage di Capaci:

- partecipava a varie riunioni della commissione provinciale di cosa nostra dal 1989 sino al 1991, ed in specie a quella tenutasi in Palermo in data anteriore e prossima al 13 dicembre dell'anno 1991 (giorno del suo arresto), in cui veniva deliberata l'esecuzione di un programma stragista che prevedeva, fra l'altro, l'uccisione del dott. Giovanni Falcone, per essere stato il magistrato che aveva con la sua attività giudiziaria presso il Tribunale di Palermo e successivamente come Direttore Generale dell'Ufficio Affari Penali del Ministero di Grazia e Giustizia, posto in concreto pericolo la sopravvivenza dell'organizzazione criminale.
- così aderendo e dando il proprio assenso sia al piano stragista sia al progetto di uccisione del magistrato che prendeva concretezza tra l'aprile ed il successivo maggio 1992 con l'attività preparativa ed esecutiva, da realizzarsi mediante l'uso di esplosivo, affidata a BRUSCA Giovanni, DI MATTEO Mario

VII

Santo, GIOE' Antonino, LA BARBERA Gioacchino (tutti del mandamento di San Giuseppe Jato), AGRIGENTO Giuseppe (della famiglia mafiosa di San Cipirello), BAGARELLA Leoluca (del mandamento di Corleone) RAMPULLA Pietro (della famiglia mafiosa di Mistretta), BIONDINO Salvatore, BIONDO Salvatore, FERRANTE Giovan Battista (tutti del mandamento di San Lorenzo), GANCI Raffaele, GANCI Calogero, GANCI Domenico, GALLIANO Antonino (tutti del mandamento della Noce), CANCEMI Salvatore (del mandamento di Porta Nuova), TROJA Antonino (della famiglia mafiosa di Capaci), BATTAGLIA Giovanni, nonché GRAVIANO Giuseppe, SPATUZZA Gaspare, CANNELLA Cristofaro, TUTINO Vittorio, TINNIRELLO Lorenzo, LO NIGRO Costino, BARRANCA Giuseppe, PIZZO Giorgio (tutti del mandamento di Brancaccio) i quali, anche dividendosi i ruoli e pure disgiuntamente, partecipavano a riunioni operative per la elaborazione dei particolari del piano criminoso, sottoponevano ad osservazione la vittima predestinata nei suoi spostamenti, sceglievano il posto più adatto all'agguato da eseguirsi con sostanza esplosiva, effettuavano le prove del caso, acquisivano da Cosimo D'AMATO e dal responsabile della cava INCO gli esplosivi necessari, li trasportavano, li confezionavano e li collocavano in un cunicolo sottostante la corsia lato - monte del tratto autostradale A29 Punta Raisi - Palermo, località Capaci, infine facendoli brillare, mediante un dispositivo telecomandato, al passaggio del corteo delle autovetture blindate in servizio al dr. Giovanni FALCONE ed alla sua scorta.

Così compiendo atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, nonché concorrendo a determinare la morte del dott. Giovanni

VIII

FALCONE, della dr.ssa **Francesca MORVILLO**, magistrato in servizio presso il distretto della Corte di Appello di Palermo e di **Antonio MONTINARO**, **Rocco DI CILLO**, **Vito SCHIFANI**, pubblici ufficiali della p.s. di scorta al magistrato, nonché lesioni personali di varia entità in danno di altre persone e conseguente devastazione dei luoghi.

Con le aggravanti: di aver commesso il reato in concorso con più di cinque persone, nel tempo in cui si sottraeva all'esecuzione di un provvedimento restrittivo, in danno di Pubblici Ufficiali, al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso denominata *cosa nostra*, nonché per fini terroristici.

In Palermo, da data anteriore e prossima al 13 dicembre 1991 e fino al 23 maggio 1992

b) per il delitto di devastazione in concorso: previsto e punito dagli artt. 61 n.2 e 6, 110, 112 n.1, 419 c.p., art. 7 d.l. n. 152/91, convertito in legge n.203/91, l legge n.15/80,

per avere, nella qualità indicata nel capo di contestazione a), agendo in concorso con le persone indicate nel medesimo capo di contestazione e con le condotte descritte nello stesso capo, facendo uso di sostanze esplosive, compiuto fatti di devastazione, consistenti nell'avere:

- distrutto il tratto di carreggiata autostradale A29, in corrispondenza del km. 4+ 790 del tratto Punta Raisi - Palermo, con formazione di un cratere a forma d'ellisse, profondo oltre un metro rispetto al piano di campagna, con l'asse maggiore trasversale lungo 14,30 metri e quello inferiore longitudinale di 12,30 metri, nonché con distruzione, sulla stessa linea del cratere e nella corsia lato mare, dell'asfalto e con sopraelevazione dello stesso per un metro di altezza, lungo i primi 4,7 metri, per 60 centimetri circa per i restanti 7,40 metri e, sul terreno adiacente il tratto

autostradale interessato dall'esplosione, con squassamento del manto stradale per un'estensione in lunghezza di altri 13,10 metri e in larghezza di 1,50 metri, cui si accompagnava un avvallamento di circa 50 centimetri di profondità;

■ distrutto e reso inservibile le autovetture Fiat Croma, tg. Roma OF4837, di proprietà del Ministero della Giustizia, Fiat Croma, tg. PA-889982, di proprietà del Ministero dell'Interno, Lancia Thema, tg. PA 931166 di proprietà di Ferro Vincenzo, Opel Corsa tg. PA A53642, di proprietà della "Sicily By Car Srl", Fiat Uno, tg. PA 718283, di proprietà di Mastroioli Orbenzo, Fiat Uno, tg. PA 702416, di proprietà di Licandro Francesco, Alfa Romeo 33, tg. PA A32829, di proprietà di Bruno Stefano, la roulotte, tg. PA 7828, di Geraci Vincenzo, la roulotte, tg. PA 4744, di Lo Coscio Domenico

■ distrutto, deteriorato o reso, comunque, in tutto o in parte inservibili, le strutture murarie, gli infissi e le altre parti ed altro degli immobili appartenenti a Parrino Giuseppe (proprietario di un villino sito in Isola delle Femmine, Passaggio della Lepre n. 3), Seminara Antonino (proprietario di un villino sito in Isola delle Femmine, Passaggio della Lepre n. 3), Costa Francesca (proprietaria di un immobile sito in Isola delle Femmine, Passaggio della Lepre n. 3), Seminara Domenico (proprietario di un immobile sito in Isola delle Femmine, Passaggio della Lepre n. 1), Maniscalco Salvatore (proprietario di un immobile sito in Isola delle Femmine, Passaggio della Lepre n. 3), Crivello Erasmo (proprietario del terreno e del villino insistenti in Isola delle Femmine, Passaggio della Lepre n. 1); S.I.A. Sicula Industriale Avicola S.r.l. (proprietaria degli immobili dell'azienda sita in Isola

x

delle Femmine, c/da Quattro Vanelle ss 113 km. 277).

Con le aggravanti: di aver commesso il reato in concorso con più di cinque persone, al fine di eseguire il delitto di strage di cui al capo a) di contestazione, nel tempo in cui si sottraeva all'esecuzione di un provvedimento restrittivo, al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso denominata cosa nostra, nonché per fini terroristici.

In Palermo, località Capaci il 23/5/1992.

c) *per il delitto di detenzione, fabbricazione e porto di esplosivi continuato ed concorso:* previsto e punito dagli art. 61 nn. 2 e 6, 81 cpv., 110, 112 n.l c.p., 1, 2 e 4, primo e secondo comma lett a) legge, n. 895/67, 7 d.l. n.152/91, convertito in legge n.203/91, l legge n. 15/80, perché, nella qualità indicata nel capo di contestazione a), agendo in concorso con le persone indicate nel medesimo capo di contestazione e con le condotte descritte nello stesso capo, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di commettere il delitto di cui ai capi a) e b) di contestazione, concorreva nell'illegale detenzione, porto, fabbricazione ed uso di circa 500 kg. di sostanze esplosive e del congegno micidiale utilizzato per la consumazione della strage di Capaci da parte di coloro che dovevano curare le fasi esecutive della strage.

Commettendo il reato in concorso con più di cinque persone, al fine di eseguire il delitto di strage di cui al capo a) di contestazione, durante il tempo in cui si sottraeva all'esecuzione di un provvedimento restrittivo, nonché al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso ed altresì per fini terroristici.

In Palermo, tra l'aprile ed il 23 maggio 1992

Con la recidiva reiterata e specifica ai sensi dell'art. 99 c.p.

TINNIRELLO Lorenzo, **TUTINO** Vittorio, **LO NIGRO** Cosimo e **PIZZO** Giorgio, in concorso con **CANNELLA** Cristofaro, **BARRANCA** Giuseppe e **SPATUZZA** Gaspare, nei confronti dei quali si procede

XI

separatamente:

d) per il delitto di strage aggravata e continuata in concorso previsto e punito dagli artt. 61 n. 10, 81, 110, 112 n.1, 422 c.p., 7 legge n. 203/91, 1 legge n. 15/80, perché, in concorso tra loro, e con le persone indicate nel capo di contestazione a) le quali agivano con i ruoli descritti nel medesimo capo di contestazione, dopo che gli appartenenti alle commissioni regionale ed a quella provinciale di Palermo dell'associazione di tipo mafioso cosa nostra, a seguito di più riunioni avevano deliberato l'esecuzione di un programma stragista che prevedeva, fra l'altro, l'uccisione del dott. Giovanni FALCONE, essi, unitamente a Gaspare SPATUZZA ed in quanto tutti appartenenti al mandamento mafioso di Brancaccio, aderivano con la loro condotta all'attività preparativa ed esecutiva dell'attentato che prendeva concretezza tra l'aprile ed il successivo maggio 1992, in specie reperendo, lavorando e confezionando la parte preponderante della complessiva carica esplosiva poi usata per la l'attentato di Capaci, ossia:

LO NIGRO prendendo contatto chi era in grado di disporre di ingenti quantitativi di Tritolo, quale componente di ordigni navali residuati bellici ed ottenendone la disponibilità a consegnarli;

LO NIGRO, CANNELLA, BARRANCA e SPATUZZA acquisendo da Cosimo D'AMATO due ordigni navali residuati bellici contenuti almeno circa 200 kg. di Tritolo;

quindi LO NIGRO, BARRANCA, PIZZO, TINNIRELLO, CANNELLA e SPATUZZA provvedendo a estrarre il Tritolo, mediante operazioni di sconfezionamento dei due ordigni, poi a lavorare mediante macinazione la sostanza esplosiva, riducendola in polvere e a confezionarla;

quindi LO NIGRO, CANNELLA, BARRANCA, PIZZO, TINNIRELLO e SPATUZZA provvedendo a recuperare altri due ordigni navali residuati bellici, contenuti almeno circa 200 kg. di Tritolo ed eseguendo nuovamente le operazioni sopra descritte;

XII

infine consegnando l'esplosivo così macinato e confezionato, a ciò provvedendo CANNELLA e TUTINO a Giuseppe GRAVIANO, il quale lo trasportava da coloro che si incaricavano di unire tale sostanza ad altra, così componendo la complessiva carica esplosiva che veniva fatta poi deflagrare per l'esecuzione dell'attentato di Capaci

Così compiendo atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, nonché concorrendo a determinare la morte del dott. Giovanni FALCONE, della dr.ssa Francesca MORVILLO, magistrato in servizio presso il distretto della Corte di Appello di Palermo e di Antonio MONTINARO, Rocco DI CILLO, Vito SCHIFANI, pubblici ufficiali della p.s. di scorta al magistrato, nonché lesioni personali di varia entità in danno di altre persone e conseguente devastazione dei luoghi.

Con le aggravanti di aver commesso il reato in concorso con più di cinque persone, in danno di Pubblici Ufficiali, al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso denominata cosa nostra, nonché per fini terroristici.

In Palermo, tra l'aprile ed il successivo 23 maggio 1992

e) per il delitto di devastazione in concorso: previsto e punito dagli artt. 61 n.2, 110, 112 n.l., 419 c.p., d.l. n. 152/91, convertito in legge n.203/91, 1 legge n. 15/80, per avere, nelle qualità indicate nel capo di contestazione d), agendo in concorso con le persone indicate nel capo di contestazione a) e con le condotte loro proprie descritte nel capo di contestazione d) e quelle di cui al capo a), facendo uso di sostanze esplosive, compiuto fatti di devastazione, consistenti nell'avere:

- distrutto il tratto di carreggiata autostradale A29, in corrispondenza del km. 41 790 del tratto Punta Raisi - Palermo, con formazione di un cratere a forma d'ellisse, profondo oltre un metro rispetto al piano di campagna, con l'asse maggiore trasversale lungo 14,30 metri e quello inferiore longitudinale di 12,30 metri, nonché con distruzione, sulla stessa linea del cratere e nella corsia lato mare,

XIII

dell'asfalto e con sopraelevazione dello stesso per un metro di altezza, lungo i primi 4,7 metri, per 60 centimetri circa per i restanti 7,40 metri e, sul terreno adiacente il tratto autostradale interessato dall'esplosione, con squassamento del manto stradale per un'estensione in lunghezza di altri 13,10 metri e in larghezza di 1,50 metri, cui si accompagnava un avvallamento di circa 50 centimetri di profondità:

■ distrutto e reso inservibile le autovetture Fiat Croma, ig. Roma OF4837, di proprietà del Ministero della Giustizia, Fiat Croma, ig. PA 889982, di proprietà del Ministero dell'Interno, Lancia Thema, ig. PA 931166 di proprietà di Ferro Vincenzo, Opel Corsa ig. PA A53642, di proprietà della "Sicily By Car Srl", Fiat Uno, ig. PA 718283, di proprietà di Mastroioli Oronzo, Fiat Uno, ig. PA 702416, di proprietà di Licandro Francesco, Alfa Romeo 33, ig. PA A32829, di proprietà di Bruno Stefano, la roulotte, ig. PA 7828, di Geraci Vincenzo, la roulotte, ig. PA 4744, di Lo Cascio Domenico.

■ distrutto, deteriorato o reso, comunque, in tutto o in parte inservibili, le strutture murarie, gli infissi e le altre parti ed altro degli immobili appartenenti a Parino Giuseppe (proprietario di un villino sito in Isola delle Femmine, Passaggio della Lepre n. 3), Seminara Antonino (proprietario di un villino sito in Isola delle Femmine, Passaggio della Lepre n. 3), Costa Francesca (proprietaria di un immobile sito in Isola delle Femmine, Passaggio della Lepre n. 3), Seminara Domenico (proprietario di un immobile sito in Isola delle Femmine, Passaggio della Lepre n. 1), Maniscalco Salvatore (proprietario di un immobile sito in Isola delle Femmine, Passaggio della Lepre n. 3), Crivello Erasmo (proprietario del terreno e del villino insistenti in Isola

XIV

delle Femmine, Passaggio della Lepre n. 1); S.I.A. Sicula Industriale Avicola S.r.l. (proprietaria degli immobili dell'azienda sita in Isola delle Femmine, c/da Quattro Vanelle ss 113 km. 277).

Con le aggravanti: di aver commesso il reato in concorso con più di cinque persone, al fine di commettere il reato di cui al capo di contestazione a), al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso denominata cosa nostra, nonché per fini terroristici.

In Palermo, località Capaci il 23/5/1992.

f) per il delitto di detenzione, fabbricazione e porto di esplosivi continuato ed concorso: previsto e punito dagli art. 61 n. 2, 81 cpv., 110, 112 n.l c.p., 1, 2 e 4, primo e secondo comma lett a) legge, n. 895/67, d.l n.152/91, convertito in legge n.203/91, l. legge n. 15/80, perché, nella qualità indicata nel capo di contestazione d) o con le condotte descritte nello stesso capo, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di commettere il delitto di cui al capo a) di contestazione, concorrevano (con Spatuzza Gaspare per cui si procede separatamente) nell'illegale detenzione, porto, fabbricazione ed uso di circa 400 kg. di esplosivo, in specie Tritolo, utilizzato per la consumazione della strage di Capaci da parte di coloro che dovevano curare le fasi esecutive della strage, in specie:

Commettendo il reato in concorso con più di cinque persone, al fine di commettere il delitto di cui al capo a) di contestazione, nonché al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso ed altresì per fini terroristici.

In Palermo, tra l'aprile ed il 23 maggio 1992.

PARTI CIVILI

- 1) Maria FALCONE DI FRESCO, nata a Palermo il 30/4/1936.
- 2) Anna Maria FALCONE CAMBIANO, nata a Palermo il 3/8/1930.

3) **Alfredo MORVILLO**, nato a Palermo il 26/11/1950.

Tutti rappresentati e difesi dal loro procuratore speciale e difensore Avv. Giuseppe CRESCIMANNO, del Foro di Palermo.

4) **Vincenzo DI FRESCO**, nato a Palermo il 17/12/1960.

5) **Lucia DI FRESCO**, nata a Palermo il 9/2/1962.

6) **Luisa DI FRESCO**, nata a Palermo il 1/3/1965.

7) **Claudio DI FRESCO**, nato a Palermo il 21/10/1967.

8) **Giorgio CAMBIANO**, nato a Palermo il 9/1/1985.

9) **Maria CAMBIANO**, nata a Palermo il 4/11/1962.

10) **Dario CAMBIANO**, nato a Palermo il 27/9/1968.

11) **Fiamma CAMBIANO**, nata a Palermo il 14/11/1971.

Tutti rappresentati e difesi dal loro procuratore speciale e difensore Avv. Giuseppe CRESCIMANNO, del Foro di Palermo.

12) **Concetta MAURO MARTINEZ**, nata a Napoli il 22/5/1960.

13) **Giovanini MONTINARO**, nato a Palermo il 7/11/1990.

14) **Gaetano MONTINARO**, nato a Lecce il 30/11/1987.

15) **Matilde MONTINARO**, nata a Calimera (T.E) il 23/11/1965.

Tutti rappresentati e difesi dal loro procuratore speciale e difensore Avv. Gabriele VANCHERI, del Foro di Palermo.

16) **Luisa AFFATATO**, nata a Triggiano (BA) il 18/7/1940.

17) **Michele DICILLO**, nato a Triggiano (BA) il 20/01/1966.

18) **Rosalba TERRASI**, nata a Palermo il 27/2/1970.

19) **Rosaria ROMANO**, nata a Palermo il 14/7/1929.

20) **Rosaria SCHIFANI**, nata a Palermo il 5/12/1949.

21) **Maria Rosaria COSTA**, nata a Palermo il 10/2/1970.

22) **Antonino Emanuele SCHIFANI**, nato a Palermo il 17/1/1992.

23) **Angelo CORBO**, nato a Palermo il 3/7/1965.

24) **Provvidenza MAZZA**, nata a Palermo il 12/7/1965.

25) **Manuel CORBO**, nato a Palermo il 2/10/1991.

26) **Chantal CORBO**, nata a Firenze il 2/11/1994.

27) **Giuseppe COSTANZA**, nato a Villabate (PA) il 14/3/1947.

Tutti rappresentati e difesi dal loro procuratore speciale e difensore Avv. Roberto AVELLONE, del Foro di Palermo.

28) **Concetta SCHIFANI**, nata a Palermo il 11/2/1953.

29) **Rosalba AMICO**, nata a Palermo il 17/8/1980.

30) **Antonino AMICO**, nato a Palermo il 27/9/1973.

31) **Calogero AMICO**, nato a Palermo il 8/7/1969.

32) **Michele AMICO**, nato a Palermo il 7/3/1946.

XVI

- 33) Paolo CAPUZZA, nato a Pescina (AQ) il 28/2/1960.
- 34) Giovanna FILIPPONE, nata a Palermo il 22/8/1968.
- 35) Clarissa CAPUZZA, nata a Palermo il 2/6/1991.
- 36) Gaspare CERVELLO, nato a Palermo il 22/8/1961.
- 37) Maria DI MICELI, nata a Palermo il 16/10/1969.
- 38) Emanuele CERVELLO, nato a Palermo il 28/10/1989.
- 39) Cristina CERVELLO, nata a Palermo il 22/1/1991.

Tutti rappresentati e difesi dal loro procuratore speciale e difensore Avv. Felice CENTINEO CAVARRETTA MAZZOLENI, del Foro di Palermo.

- 40) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente in carica.
- 41) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica.
- 42) MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica.
- 43) PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIA, in persona del Presidente in carica.
- 44) ENTE NAZIONALE PER LE STRADE S.P.A. (già ANAS) - in persona del legale rappresentante in carica.

Tutti rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CALTANISSETTA.

45) PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO oggi Libero Consorzio Comunale di Palermo, in persona del Commissario Straordinario e Legale Rappresentante pro tempore - rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe GRECO, interno all'Avvocatura dell'Ente ed iscritto all'albo speciale degli avvocati del Foro di Palermo.

46) COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore - rappresentato e difeso dal suo procuratore speciale e difensore Avv. Giovanni AIRO' FARULLA, del Foro di Palermo.

47) COMUNE DI CAPACI, in persona del Sindaco pro tempore - rappresentato e difeso dal suo procuratore speciale Avv. Gianni PALAZZOLO, del Foro di Palermo.

48) CENTRO STUDI ED INIZIATIVE CULTURALI PIO LA TORRE ONUS DI PALERMO, in persona del Presidente pro tempore e legale rappresentante, rappresentato e difeso dal suo procuratore speciale Avv. Ettore BARCELLONA, del Foro di Palermo.

ly

Q

XVII

- 49) Vincenzo GERACI, nato il 16.2.1932 a Caltagirone.
50) Domenico LO CASCIO, nato il 28.10.1936 a Palermo.
51) Giuseppe PARRINO, nato il 23.4.1935 a Palazzo Adriano.
52) Francesca COSTA, nata il 30.12.1937 a Palazzo Adriano.
53) Santo SEMINARA, nato il 9.6.1962 a Palermo, n.q. di erede di Seminara Antonino, nato a Gangi il 5/1/1924.
Tutti rappresentati e difesi dal loro procuratore speciale e difensore Avv. Michele CALANTROPO, del Foro di Palermo.
- 54) CONFINDUSTRIA SICILIA, in persona del presidente pro-tempore.
Rappresentata e difesa dal suo procuratore speciale e difensore Avv. Alfredo GALASSO, del Foro di Palermo.
- 55) Brizio MONTINARO, nato a Calimera (LE) il 26/5/1957.
Rappresentato e difeso dal suo procuratore speciale e difensore Avv. Fausto Maria AMATO, del Foro di Palermo.
- 56) Brizia Donata MONTINARO, nata a Calimera (LE) il 5/8/1947.
Rappresentata e difesa dal suo procuratore speciale e difensore Avv. Maria Luisa MARTORANA, del Foro di Palermo.
- 57) ASSOCIAZIONE NAZIONALE per la Lotta contro le Illegalità e Le Maffie "Antonino Caponnetto" in persona del legale rappresentante.
Rappresentata e difesa dal suo procuratore speciale e difensore Avv. Felicia D'AMICO, del Foro di Roma.
- 58) Luigia MONTINARO, nata a Calimera (LE) il 30/7/1950.
Rappresentata e difesa dal suo procuratore speciale e difensore Avv. Gabriele VANCHERI, del Foro di Palermo.
- 59) Anna Maria MONTINARO, nata a Calimera (LE) il 26/5/1954.
Rappresentata e difesa dal suo procuratore speciale e difensore Avv. Carmelo MICELI, del Foro di Palermo.
- 60) S.I.U.I.P., Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia, in persona del legale rappresentante, Segretario Generale Nazionale pro tempore.
Rappresentato e difeso dal suo procuratore speciale e difensore Avv. Maria Anna SANTANGELO, del Foro di Palermo.

XVIII

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il P.G. conclude come da verbale in atti.

I difensori di parte civile concludono come da verbale in atti.

I difensori degli imputati concludono come da verbale in atti.



XIX

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 6/16 emessa, in data 26.7.2016, dalla Corte di Assise di Caltanissetta, **Madonia Salvatore Mario, Lo Nigro Cosimo, Pizzo Giorgio e Tinnirello Lorenzo** venivano dichiarati responsabili dei reati loro ascritti, unificati sotto il vincolo della continuazione, e condannati ciascuno alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi diciotto, oltre che alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale e decadenza dalla potestà genitoriale, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili e al pagamento di una provvisoria liquidata, per alcune di esse, in euro 500.000,00 e, per altre, in euro 300.000,00, e alla refusione delle spese processuali.

Con la medesima sentenza l'imputato **Tutino Vittorio** veniva assolto da ogni imputazione a suo carico per non avere commesso il fatto.

In particolare risultavano contestati a **Madonia Salvatore Mario** il reato di concorso in strage aggravata dalla circostanza di cui all'art.7 legge 203/91 per avere, quale mandante, in qualità di reggente del mandamento mafioso di Resuttana, concorso a deliberare (insieme a **Riina Salvatore, Provenzano Bernardo, Biondino Salvatore, Aglieri Pietro** ed altri) l'esecuzione di un programma stragista, partecipando ad una apposita riunione della commissione provinciale di Cosa Nostra tenutasi in epoca anteriore e prossima al 13 dicembre 1991, concorrendo a determinare la morte di **Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, di Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo, Vito Schifani**; il concorso nel reato di devastazione aggravata dalla circostanza di cui all'art. 7 legge 203/91 per avere, agendo in concorso con le medesime persone di cui sopra, compiuto atti di devastazione, attraverso l'uso di sostanze esplosive, distruggendo il tratto di carreggiata stradale A29, in corrispondenza del luogo dell'attentato,

Lu

14

nonché le autovetture di servizio in uso al dott. Falcone e alla sua scorta di proprietà del Ministero dell'Interno oltre che altri autoveicoli di proprietà privata che si trovavano a transitare sull'autostrada al momento dell'esplosione, ed infine alcuni immobili siti nelle vicinanze dell'autostrada all'altezza dell'esplosione; il reato di detenzione, porto, fabbricazione ed uso di circa kg. 500 di esplosivo utilizzato per compiere la strage. Fatti commessi in Palermo fra l'aprile ed il maggio 1992.

Agli imputati *Lo Nigro Cosimo, Pizzo Giorgio e Tinnirello Lorenzo* (e *Tutino Vittorio*) veniva contestato il reato di strage aggravata dalla circostanza aggravata di cui all'art. 7 L.203/91 per avere, in concorso fra di loro e con le altre persone indicate nel capo a), unitamente a Gaspare Spatuzza e ad altri appartenenti al mandamento mafioso di Brancaccio, collaborato nella lavorazione, confezionamento e trasporto della carica esplosiva utilizzata, insieme ad altra sostanza, per l'attentato a Capaci, in particolare attraverso la macinazione della sostanza esplosiva (tritolo) contenuta in quattro ordigni navali residuati bellici recuperati dal mare; il concorso nel reato di devastazione aggravata dalla circostanza di cui all'art. 7 legge 203/91 per avere, agendo in concorso con le medesime suindicate, ^{perme} compiuto atti di devastazione, attraverso l'uso di sostanze esplosive, distruggendo il tratto di carreggiata stradale A29, in corrispondenza del luogo dell'attentato, nonché le autovetture di servizio in uso al dott. Falcone e alla sua scorta, di proprietà del Ministero dell'Interno oltre che altri autoveicoli di proprietà privata che si trovavano a transitare sull'autostrada al momento dell'esplosione, ed infine alcuni immobili siti nelle vicinanze dell'autostrada all'altezza dell'esplosione; il reato di detenzione, porto, fabbricazione ed uso di circa kg 500 di esplosivo utilizzato per compiere la strage. Fatti commessi in Palermo fra l'aprile ed il maggio 1992.

Dalla ricostruzione dei fatti effettuata in sentenza emergeva che, in data 23 maggio 1992, alle ore 17,56, veniva compiuto un gravissimo attentato ai danni dei magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, e degli uomini della scorta, attraverso l'esplosione di una devastante carica di esplosivo che risultava collocata sotto il manto dell'autostrada A/29 che dall'aeroporto Punta Raisi di Palermo conduceva alla città di Palermo.

L'attentato veniva portato a compimento mentre le autovetture di servizio percorrevano il km 4+773 dell'autostrada.

In conseguenza dell'attentato Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo, Vito Schifani rimanevano colpiti a morte.

Rimanevano feriti l'autista Giuseppe Costanza (che occupava il sedile posteriore dell'autovettura nella quale viaggiavano i due magistrati, avendo il dott. Falcone assunto la guida dell'autovettura) gli agenti di scorta Paolo Capuzza, Gaspare Cervello, Angelo Corbo (i quali si trovavano a viaggiare sull'autovettura che chiudeva il corteo di sicurezza) nonché altri automobilisti che si trovavano a passare a bordo delle loro autovetture, in particolare Vincenzo Ferro, Eberhard e Eva Gabriel e Oronzo Mastrolia. Francesca Morvillo e Giuseppe Costanza venivano, nell'immediatezza, estratti dall'autovettura nella quale viaggiavano grazie all'intervento degli agenti rimasti feriti e dei primi soccorritori.

Per estrarre il giudice Falcone veniva, invece, atteso l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Dal racconto dei primi soccorritori emergeva che Francesca Morvillo subito dopo l'esplosione respirava ancora, anche se priva di conoscenza, mentre Giovanni Falcone riceveva con gli occhi le sollecitazioni che provenivano dai soccorritori.



Entrambi i magistrati spiravano in serata.

La prognosi per l'autista Giuseppe Costanza veniva sciolta dopo trenta giorni.

La prima autovettura che si trovava in testa al corteo non veniva trovata subito ma solo nel corso della serata, in un terreno adiacente al tratto autostradale con il corpo dei tre agenti rimasti senza vita, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani, deceduti a causa delle gravissimi lesioni encefaliche riportate.

Gli effetti della gravissima esplosione venivano misurati fino ad una distanza dal cratere di 142 metri in direzione di Palermo e di 156 metri in direzione di Trapani.

Verso il mare, il punto di maggiore gittata era rappresentato dalla linea ferroviaria dove venivano ritrovati molti frammenti di asfalto.

Gli inquirenti ritenevano, fin da subito, che gli autori della strage avessero fatto uso di un telecomando considerata l'eccezionale vastità della voragine provocata dallo scoppio.

A seguito di perlustrazioni, veniva individuato, quale possibile punto di osservazione utilizzato dagli esecutori dell'attentato, una zona in cui cresceva un albero al quale erano stati tagliati i rami dal lato destro. Ritenevano gli inquirenti che i rami fossero stati tagliati perché ostruivano la visuale del tratto autostradale, consentendo di avere una visione panoramica dell'autostrada.

Nelle vicinanze dell'albero venivano rinvenuti diversi mozziconi di sigaretta e attraverso le tracce di DNA gli inquirenti potevano stabilire che si trattava di sigarette fumate da un minimo di tre differenti individui.

Venivano successivamente eseguiti esami comparativi con il DNA di Mario Santo Di Matteo e Gioacchino La Barbera, i quali avevano nel frattempo confessato la loro responsabilità, con esito positivo.

Gli esami davano invece esito negativo per Antonino Gioè.

Gli effetti devastanti dell'esplosione evidenziavano fin da subito la matrice mafiosa della strage.

Le indagini successive trovano alimento dalle dichiarazioni rese da Giuseppe Marchese, nel settembre 1992, divenuto collaboratore di giustizia, il quale indicava quali responsabili Antonino Gioè, Gioacchino La Barbera e Mario Santo Di Matteo: tali propalazioni trovavano conferma nell'esito delle prime attività captative disposte (conversazione del 8 marzo 1992 fra La Barbera e Gioè).

Anche l'acquisizione dei tabulati telefonici delle utenze in uso a Gioacchino La Barbera e Mario Santo Di Matteo sembrava corroborare la prima ipotesi investigativa su un coinvolgimento dei medesimi nella fase esecutiva dell'attentato.

Una svolta decisiva veniva fornita dalla collaborazione di Mario Santo Di Matteo il quale forniva una ricostruzione della fase preparatoria ed esecutiva dell'attentato. A tali dichiarazioni seguivano quelle rese dai collaboratori Salvatore Cancemi e Gioacchino La Barbera.

Le convergenti dichiarazioni dei tre suddetti collaboratori, ed i numerosi riscontri estrinseci acquisiti, consentivano di ricostruire la dinamica della strage e di individuare i diversi soggetti a vario titolo coinvolti.

Venivano emesse tre distinte ordinanze di custodia cautelare e, in data 30.9.1994, il GIP del Tribunale di Caltanissetta rinviava a giudizio Aglieri Pietro + 36. Seguivano altri rinvii a giudizio negli anni successivi.

I primi Giudici ricostruivano il movente della strage di Capaci - anche richiamando le risultanze acquisite attraverso le precedenti pronunce passate in giudicato - rilevando che Cosa Nostra aveva da tempo individuato nel magistrato Giovanni Falcone un obiettivo da eliminare.

Il fallito attentato dell'Addaura - compiuto il 21 giugno 1989, mentre si trovava in Palermo una delegazione di magistrati e funzionari di polizia elvetici, fra i quali la dott.ssa Carla Del Ponte - ne forniva conferma.

L'attentato all'Addaura e gli altri progetti di attentato in danno del magistrato, sui quale avevano riferito nel corso del tempo vari collaboratori di giustizia, avevano la loro causa nell'attività giudiziaria svolta dal dott. Falcone e nel suo risalente impegno nella lotta alla mafia.

Il collaboratore *Giovanni Brusca* riferiva che il proposito di eliminare il magistrato Falcone si inseriva in un più vasto progetto criminale che si proponeva di riequilibrare i rapporti con lo Stato attraverso nuovi referenti da individuare nei tradizionali settori della vita politica ed economica.

Nella medesima direzione conducevano le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia *Angelo Simo*.

La strategia stragista di Cosa Nostra- deliberata a fine 1991- culminava in una serie sconcertante di atti intimidatori e stragi compiuti in rapida successione, considerati come singoli tasselli di un movente unitario.

Il 12 marzo 1992 veniva ucciso Salvatore Lima.

Il 23 maggio 1992 i giudici Giovanni Falcone e Fancesca Morvillo e gli uomini della scorta.

Il 14 maggio 1993 veniva compiuto in Roma, in via Fauro, un attentato diretto contro il giornalista Maurizio Costanzo.

Il 27 maggio 1993 l'attentato di via dei Georgofili di Firenze (nel quale perdevano la vita cinque persone).

Il 27 luglio 1993 l'attentato di via Palestro a Milano.

Il 28 luglio 1993 gli attentati a Roma di via del Velabro e Piazza San Giovanni.

6

La strategia stragista inaugurata fin dal 1991 mirava ad un effetto destabilizzante delle istituzioni dello Stato attraverso azioni terroristiche ed eversive.

I primi Giudici richiamavano il contenuto della sentenza n. 24/2006 emessa dalla Corte di Assise di Appello di Catania, in data 22.4.2006, nella quale, anche alla luce delle dichiarazioni rese dal collaboratore Giuffrè Antonino, veniva posto l'accento sull'interesse del Riina, e di Cosa Nostra in generale, a che la sentenza sul "maxi-processo" non venisse confermata, in particolare che venisse smentita l'impostazione data dal giudice Falcone fondata sul presupposto del carattere unitario dell'organizzazione, ispirata da principi gerarchici, e sulla tesi della condivisione degli "omicidi eccellenti" da parte dell'organismo di vertice della medesima organizzazione criminale (impostazione per la tenuta della quale il magistrato si era dato da fare da quando aveva ricevuto un incarico ministeriale a Roma).

Il superiore assunto aveva trovato conferma anche attraverso le fonti probatorie acquisite nel presente procedimento, e venivano richiamate, in particolare, le dichiarazioni rese nel corso del dibattimento di primo grado dai collaboratori di giustizia Giuffrè Antonino, Francesco Onorato, Giovan Battista Ferrante.

I primi Giudici ricostruivano, inoltre, i tentativi di delegittimazione subiti dal magistrato, non solo ad opera di Cosa Nostra, considerando, alla luce degli elementi acquisiti, come il medesimo fosse ritenuto "pericoloso" anche al di fuori della stessa organizzazione criminale.

Richiamavano, a tal proposito, le dichiarazioni rese dal collaboratore Giuffrè su un "intreccio tra Cosa Nostra, politica, e imprenditoria di un certo livello" e come, secondo il medesimo collaboratore, anche il fallito attentato dell'Addaura dovesse essere attribuito "a menti raffinatissime"

ⓐ

alludendo a una regia non esclusivamente mafiosa, secondo quanto aveva ritenuto il medesimo magistrato.

Il medesimo collaboratore aveva riferito in ordine ai tentativi di Cosa di condizionare l'esito del "maxiprocesso" e alla delusione delle aspettative della medesima organizzazione criminale. Nel medesimo senso anche il collaboratore *Francesco Paolo Anzelmò*, nel procedimento concluso con sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del 26 settembre 1997, aveva riferito in relazione ai tentativi di Cosa Nostra di condizionare l'esito del "maxiprocesso", in particolare in ordine alle aspettative riposte nel presidente della prima sezione della Corte di Cassazione, dott. Corrado Carnevale il quale, peraltro, non aveva fatto mistero in ordine ai suoi dubbi sulla validità della tesi del carattere unitario di Cosa Nostra, ritenuta erronea, e sostenuta invece dal giudice dott. Giovanni Falcone.

Il "maxiprocesso" - definito dalla Suprema Corte, sotto la presidenza del dott. Valente (e non del dott. Carnevale) con sentenza del 30.1.1992 n. 80- aveva accolto il "teorema Buscetta" sul carattere unitario e verticistico di Cosa Nostra accreditando la tesi secondo la quale i delitti < eccellenti >, riconducibili ad un interesse strategico comune all'intera organizzazione mafiosa, dovessero ritenersi di competenza della Commissione Provinciale.

Sotto il profilo, inoltre, del concorso morale la Suprema Corte riteneva rilevante il consenso preventivo anche se espresso nella forma del consenso tacito.

A seguito di tale sentenza, o meglio a causa dell'esito infausto già previsto in anticipo (considerata l'inutilità dei tentativi compiuti di pervenire ad un condizionamento dello stesso processo), Salvatore Riina -secondo quanto riferito dai collaboratori di giustizia Giuffrè ed Onorato- avviava, con il consenso della "Commissione" di Cosa Nostra, una nuova fase della

8

strategia mafiosa che includeva l'eliminazione del dott. Falcone fra i suoi obiettivi primari.

Il collaboratore di giustizia Giuffrè riferiva, in particolare, che "il maxi processo" rappresentava "la goccia che aveva fatto traboccare il vaso" e che la decisione di eliminare il dott. Falcone interveniva anche in un momento in cui Cosa Nostra cercava di individuare nuovi referenti politici.

Con specifico riferimento alla posizione dell'imputato Salvatore Madonia consideravano i primi Giudici come lo stesso fosse stato indicato da diversi collaboratori quale "reggente" del "mandamento" di Resuttana, in quanto facente le veci del padre (Francesco) e del fratello (Antonino) entrambi detenuti.

Sottolineavano, peraltro, che Antonino Madonia era stato condannato in via definitiva per l'attentato all'Addaura (in danno del medesimo magistrato) ed era considerato uno tra i maggiori protagonisti dei progetti omicidiari che avrebbero dovuto consumarsi in danno dello stesso dott. Falcone a Valdesi e alla Favorita.

Le emergenze probatorie indicavano che la deliberazione della strage di Capaci era da ricondurre alla *Commissione Provinciale* di Cosa Nostra (e quindi alla "commissione regionale") e in tal senso deponevano anche le acquisizioni desumibili dalle sentenze passate in giudicato.

Venivano ricordati, in particolare, gli approdi rilevati attraverso la sentenza n. 24/2006 del 22.4.2006 della Corte di Assise di Appello di Catania, emessa in sede di rinvio nell'ambito dei procedimenti riuniti "Capaci-Borsellino ter" a seguito di annullamento da parte della Suprema Corte e divenuta definitiva, fondata sulle concordi dichiarazioni rese in proposito dai collaboratori di giustizia Giuffrè Antonino, Giovanni Brusca e Salvatore Cancemi.

Le emergenze probatorie acquisite nel corso dei precedenti processi - e cristallizzate attraverso la sopra indicata sentenza dei giudici etnei - conducevano ad escludere che per la stessa strage potesse essersi verificata una eccezione alla regola dell'assenso preventivo della commissione provinciale (così come già considerato dalla sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del 26 settembre 1997), non sussistendo peraltro più *"nella commissione di Palermo soggetti titolari di interessi precostituiti e contrapposti rispetto a quelli dei corleonesi, persone quindi da tenere all'oscuro del progetto di eliminazione di Giovanni Falcone"* e intaccando *"al contrario l'attività giudiziaria fino ad allora svolta dal magistratoin modo sensibile e diretto proprio gli interessi di tutti i vertici di Cosa Nostra"*.

In particolare la sentenza suddetta aveva accertato che *"la regola"* della competenza della Commissione Provinciale, a decidere in materia di delitti eccellenti, fosse in pieno vigore, senza deroghe, anche con riferimento al momento in cui venne adottata la decisione di morte del giudice Falcone. Le conclusioni della Corte di Assise di Appello di Catania apparivano, peraltro, in sintonia con le emergenze probatorie acquisite nel corso del dibattimento di primo grado nel presente giudizio, in particolare con le dichiarazioni rese sul punto dai collaboratori di giustizia Antonino Giuffrè e Salvatore Cancemi.

Dalle dichiarazioni del collaboratore Giuffrè, in particolare, emergeva non solo la conferma che, nel 1991, era pienamente vigente la regola interna a Cosa Nostra sulla competenza della *"commissione provinciale"* a deliberare i delitti *"eccellenti"* (o comunque strategici) ma anche che la deliberazione di uccidere il giudice Falcone era stata assunta nel corso di una riunione tenuta nel novembre-dicembre 1991, alla quale il medesimo

lh

(u)

10

collaborante aveva preso parte in rappresentanza del "mandamento" di Caccamo.

Il medesimo collaborante riferiva di ricordare con assoluta precisione la presenza di Salvatore Madonia alla predetta riunione soggiungendo che, dopo pochi giorni dalla stessa, lo stesso imputato era stato tratto in arresto. Aveva successivamente appreso che vi erano state, anche dopo, altre riunioni ristrette fra Salvatore Riina e gli esponenti delle articolazioni di Cosa Nostra operanti nelle zone nelle quali avrebbero dovuto essere eseguiti i delitti programmati.

Pertanto, l'uccisione di Giovanni Falcone non poteva che essere decisa in una riunione plenaria e la "causa prossima" era da individuare nella prognosi sfavorevole sull'esito del "maxiprocesso", prognosi che smentiva le pregresse certezze espresse dal medesimo Riina sulla capacità di orientarne le sorti.

In ordine alla medesima riunione, ancora, il collaborante riferiva che nel corso della stessa era stata affrontata anche la questione ulteriore dello spostamento del "mandamento" da Misilmeri a Belmonte Mezzagno, dopo l'uccisione di Pietro Ocello, e la sostituzione del medesimo con Benedetto Spira nella posizione di vertice.

Nessuno dei componenti della "commissione" aveva manifestato dissenso rispetto alla risoluzione del Riina e alla stessa aveva partecipato Salvatore Madonia, nella qualità di "reggente" del "mandamento" di Resuttana.

Anche il collaboratore di giustizia *Salvatore Cancemi* aveva riferito, nel corso del giudizio di rinvio dinanzi la Corte di Assise di Appello di Catania, in ordine alla riunione degli "auguri" in prossimità del Natale del 1991, pur avendone ricevuto una "impressione" più modesta di quella registrata dal Giuffrè, confermando che nel corso della stessa si era discusso in merito all'uccisione dell'onorevole Lima e del dott. Falcone. Il medesimo



11

collaboratore aveva indicato, quali presenti, le stesse persone menzionate dal Giuffrè, ma in numero minore (Rina, Biondino, Brusca, Raffale Ganci), pur precisando che vi erano altri presenti che non era in grado tuttavia di ricordare con precisione.

Precisava che, in ogni caso, comunque, nel corso della riunione prenatalizia del 1991 si era parlato "dell'omicidio Lima" con il proposito, una volta eseguito quest'ultimo, di passare all'uccisione di Giovanni Falcone.

Il medesimo collaboratore, inoltre, in epoca successiva alla celebrazione del suddetto giudizio di rinvio - nel corso di un successivo interrogatorio al P.M. in data 22 gennaio 2009, acquisito in atti in quanto divenuto atto irripetibile essendo nelle more il collaboratore deceduto - che l'imputato Salvatore Madonia aveva assunto la reggenza del mandamento di Resuttana, dopo l'arresto del fratello Antonino dal 1989, e che in tale veste aveva preso parte alle riunioni della "commissione".

In particolare, ricordava che il medesimo era stato presente alla riunione nella quale era stata discussa la questione dell'uccisione di Pietro Ocello pur non ricordando se la decisione di eliminare il giudice Giovanni Falcone fosse stata adottata nel corso di quella medesima riunione, aggiungendo comunque che si trattava di un argomento che periodicamente ricorreva nei discorsi di Salvatore Rina e che non costituiva una novità assoluta.

I primi Giudici pervenivano, pertanto, alla conclusione di ritenere che la riunione "allargata", nel periodo successivo all'uccisione di Pietro Ocello e temporalmente coincidente con quella di fine anno, fosse stata "una" e che durante la stessa si fosse discusso sia della questione relativa all'uccisione del predetto Ocello sia del progetto di eliminare i giudici Falcone e Borsellino, oltre che l'onorevole Lima e altri.



Escludevano, pertanto, che vi fosse contrasto fra le dichiarazioni rese dal collaboratore Cancemi nel giudizio di rinvio sopra indicato (nell'anno 2004) e quelle rese nel corso dell'interrogatorio del 2009.

Inoltre, i ricordi dei due collaboratori, Giuffrè e Cancemi, erano sovrapponibili, avendo i medesimi seguito *"percorsi mnemonici che si integravano a vicenda"*, non essendovi dubbio che la riunione prenatalizia cui aveva fatto riferimento Cancemi fosse la stessa della quale aveva parlato Giuffrè, in quanto coincidenti dovevano ritenersi le dichiarazioni sul tempo, sull'occasione, sul luogo, sull'estesa partecipazione dei capi-mandamento, sugli argomenti trattati (il già consumato omicidio di Pietro Ocello, con le sue conseguenze sul piano associativo, nonché gli omicidi eccellenti contro l'on. Lima e i magistrati) e infine sulla presenza di Salvatore Madonia.

Non vi era stato alcun tentativo di allineamento da parte di Cancemi alle dichiarazioni rese dal Giuffrè.

Era influente il fatto che solo il collaboratore Cancemi, e non anche Giuffrè, avesse parlato della partecipazione alla riunione da parte di Benedetto Spera, trattandosi di elemento comunque superabile in considerazione del fatto che entrambi avevano fatto riferimento al dato fondamentale costituito dalla successione di Benedetto Spera a Pietro Ocello.

Consideravano, altresì, i primi Giudici neutra l'affermazione fatta dal Cancemi secondo cui la *"decisione di uccidere Falcone maturò nell'altra riunione in cui non era presente il Madonia Salvò"* dovendo tale affermazione doveva essere intesa -secondo una interpretazione coerente di tutti i dati forniti- nel senso che il collaborante faceva coincidere "la decisione" di uccidere taluno con la concreta progettazione esecutiva.

Con riferimento alle dichiarazioni rese dal collaboratore *Giovanni Brusca* consideravano i primi Giudici che anche quest'ultimo aveva riferito della riunione prenatalizia per gli auguri, e in particolare dei propositi di vendetta manifestati da Rita Salvatore nei confronti di Ignazio Salvo e Salvatore Lima, i quali non avevano risolto il problema del "maxiprocesso", aggiungendo che comunque *"l'oggetto Giovanni Falcone era il numero uno"*.

Riferiva di non essere in grado di ricordare se Salvatore Madonia avesse partecipato alle riunioni nelle quali si era deciso di uccidere Giovanni Falcone e che il medesimo Madonia era stato presente alla riunione prenatalizia del 1991 nella quale era stato raggiunto *"l'apice del malumore delle risultanze del maxiprocesso"*.

Consideravano, tuttavia, i Giudici di prime cure che vi erano insanabili contrasti nelle dichiarazioni del collaboratore avendo il medesimo fornito spiegazioni mutevoli circa la sua personale rievocazione degli eventi di fine 1991, ora sostenendo che la mancanza di ricordo poteva essere dovuta alla *"mancanza di novità della deliberazione omicidiaria"*, ora invece che non fosse necessario esplicitare i nomi delle vittime designate *"per la notorietà degli obiettivi da colpire"*.

I Giudici di prime cure ritenevano invece di potere trarre elementi significativi di riscontro alle dichiarazioni del collaboratore Antonino Giuffrè dalle dichiarazioni rese dal collaboratore *Vincenzo Sinacori*, esponente di vertice dell'organizzazione mafiosa trapanese e molto vicino alla famiglia dei corleonesi (divenuto dopo l'arresto di Mariano Agate capo del mandamento di Mazara del Vallo), il quale riferiva di avere partecipato, al seguito di Mariano Agate, ad un incontro negli ultimi mesi



del 1991 con il boss corleonese Salvatore Riina e con i fratelli Graviano, nel corso del quale Salvatore Riina lo aveva investito del compito di eliminare Giovanni Falcone a Roma.

Tramontata ogni speranza di condizionare l'esito del "maxiprocesso" si era passati a una fase più progettuale del proposito di vendetta attraverso una "spedizione romana".

Vi erano state più riunioni fra vertici mafiosi trapanesi e vertici mafiosi palermitani, da collocarsi certamente prima del 1° febbraio 1992 quando Mariano Agate veniva arrestato.

Tra i partecipanti alle riunioni il collaborante indicava i fratelli Graviano (Giuseppe e Filippo), e come partecipanti all'ultima riunione Lorenzo Timirello, Fifetto Cannella e Francesco Geraci (avvicinato del trapanese).

Aveva ricevuto istruzioni per tale "spedizione romana", con l'indicazione dei possibili luoghi di incontro del giudice Falcone o del Ministro della Giustizia Claudio Martelli. Fra gli obiettivi indicati anche il giornalista Maurizio Costanzo.

In particolare *"Salvatore Riina aveva designato una lista di vittime, tra le quali, oltre a Giovanni Falcone, da considerarsi l'obiettivo principale, vi erano i giornalisti Maurizio Costanzo e Andrea Barbato e il Ministro Claudio Martelli, trattandosi di personaggi scomodi, che, ognuno, nell'esercizio delle proprie funzioni o della propria attività professionale, aveva attentato agli interessi di Cosa Nostra"* (pag. 468)

Secondo il dichiarante, inoltre, *"la risoluzione omicidiaria di Salvatore Riina aveva preceduto la sentenza conclusiva del "maxiprocesso" ed era collegata alla previsione circa il suo esito negativo, sebbene la concreta esecuzione della "missione romana" fosse stata rinviata all'emanazione della suddetta pronuncia giudiziaria, coltivandosi ancora una residua speranza circa un epilogo positivo per Cosa Nostra"* (pag. 468).

Durante la fase organizzativa Vincenzo Sinacori riceveva delle istruzioni per intercettare Giovanni Falcone e Claudio Martelli per le vie di Roma; gli attentati, inoltre, avrebbero dovuto essere eseguiti, preferibilmente, con le armi in possesso del gruppo inviato a Roma, e, in caso di necessità di utilizzo di armi più potenti, o di esplosivo, si sarebbe dovuto richiedere l'autorizzazione di Salvatore Riina.

Il dichiarante riferiva sui sopralluoghi compiuti con Francesco Geraci nei pressi del Ministero, nel tentativo di intercettare Claudio Martelli, sulle perlustrazioni fatte dagli altri correi allo scopo di avvistare Giovanni Falcone o Maurizio Costanzo, pervenendo alla conclusione che l'unico obiettivo agevolmente accessibile fosse quest'ultimo, in ragione della maggiore abitudine negli spostamenti. Era, per tale motivo, rientrato a Palermo in aereo per comunicare il bilancio dell'attività svolta a Salvatore Riina, in un incontro procurato da Salvatore Biondino, ricevendo, tuttavia, da quest'ultimo l'ordine *«di sospendere tutto e di scendere giù perché aveva altre cose più grosse per le mani»*.

A riscontro delle dichiarazioni del collaboratore Sinacori Vincenzo venivano richiamate le dichiarazioni del collaboratore Antonio Scarano (rese dinanzi la Corte di Assise di Appello di Firenze nel processo sulle "stragi del continente", definito con sentenza del 6.6.1998) il quale aveva riferito in ordine al supporto logistico fornito ai siciliani in trasferta a Roma. Il medesimo riferiva, inoltre, di avere visto il camion, utilizzato per il trasporto delle armi, con l'intercapedine descritta da Sinacori, sia le stesse armi trasportate.

Altro elemento di conferma alle dichiarazioni del Sinacori veniva ritenuto costituito dalle dichiarazioni di Francesco Geraci, sentito nel medesimo processo di Firenze (udienza del 9 giugno 1997). Quest'ultimo, quale

CP

16

imputato di reato connesso, aveva ammesso il proprio coinvolgimento nella "missione romana" - dalla partecipazione ad una delle riunioni organizzative a Palermo al volo a Roma con Vincenzo Sinacori nonché ai sopralluoghi, con quest'ultimo, per tentare di avvistare le vittime designate - con una dovizia di particolari, largamente coincidenti con quelli forniti dal Sinacori, ritenuti sintomatici di una sua effettiva partecipazione alla trasferta.

Consideravano i primi Giudici che le dichiarazioni del collaboratore Sinacori corroboravano l'autenticità del racconto fornito dai collaboratori Giuffrè e Cancemi in quanto il Riina non poteva avere condiviso una decisione strategica, come quella della "guerra allo Stato" pretermettendo ogni decisione con il livello provinciale di Cosa Nostra, peraltro più direttamente colpito ed esasperato le decisioni del "maxiprocesso".

Ritenevano, inoltre, che le dichiarazioni dei collaboratori Giuffrè, Cancemi e Sinacori fornissero "la dimostrazione della operatività della Commissione provinciale di Cosa Nostra nel 1991, della sua competenza in materia di delitti "eccellenti", e della effettuazione (tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre del 1991) della riunione in cui si discusse dell'eliminazione di Giovanni Falcone" (pag. 484).

In ordine all'ulteriore dato dell'appartenenza dell'imputato alla Commissione provinciale di Cosa Nostra, sottolineavano come le dichiarazioni dei medesimi collaboratori Giuffrè e Cancemi fossero riscontrate, sul punto, dalle dichiarazioni rese dai collaboratori Mario Santo Di Matteo, Calogero Ganci e Marco Favaloro.

Il collaboratore Di Matteo (sentito all'udienza del 26 novembre 2014) riferiva che Salvatore Madonia, prima di essere arrestato, "reggeva" il mandamento di Resuttana, essendo stati tratti in arresto il padre Francesco



17

e i fratelli Antonino e Giuseppe, sottolineando la particolare vicinanza della famiglia Madonia a Salvatore Riina, con il quale aveva condiviso "tutte le guerre". In particolare, il rapporto di vicinanza a Salvatore Riina della famiglia Madonia, nato intorno al 1962-63, era divenuto sempre più stretto e si era sviluppato, oltre che con Francesco Madonia, anche con tre dei suoi figli: precisamente con quello tratto in arresto nel 1980 per l'omicidio del capitano Basile (identificabile senza dubbio in Giuseppe), oltre che con Antonino e Salvatore.

Il collaboratore indicava senza esitazioni Salvatore Madonia come reggente del "mandamento" nel periodo immediatamente antecedente al suo arresto, avvenuto il 13 dicembre 1991, precisando di averlo incontrato presso la sua abitazione proprio qualche giorno prima della suddetta data. Le dichiarazioni del collaboratore Di Matteo venivano ritenute del tutto autonome rispetto a quelle di Antonino Giuffrè, nonché idonee a offrire un preciso riscontro su un dato di fondamentale importanza, come l'appartenenza di Salvatore Madonia alla Commissione provinciale, nella qualità di "reggente" del "mandamento" di Rosuttana, proprio nel periodo immediatamente anteriore al suo arresto, avvenuto il 13 dicembre 1991" (pag. 498).

La sentenza impugnata richiamava, quindi, le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia *Calogero Ganci* (all'udienza del 27 novembre 2014), a proposito dell'operatività della Commissione provinciale fino al 1992. Il collaboratore, figlio di Raffaele Ganci (capo della "famiglia" della Noce e fedelissimo di Riina) pur non autorizzato a presenziare alle riunioni, insieme al fratello vi accompagnava il padre e talora anche altri partecipanti. Le dichiarazioni del Ganci venivano ritenute altamente


attendibili in quanto frutto di una conoscenza diretta sviluppatasi nell'ambito di un contesto associativo nel quale il dichiarante era profondamente inserito.

Il predetto ricordava che Salvatore Madonia era stato "reggente" del "mandamento" di Resuttana dal 1990 e fino al suo arresto (*«Per Resuttana era Francesco Madonia, ma chi sostituiva il padre era Antonino Madonia; quando poi Antonino Madonia è stato un periodo in carcere, c'era il fratello Salvuccio Madonia»*).

Il collaboratore, pur dichiarando di non avere visto Salvatore Madonia in occasione delle riunioni della "commissione", affermava con sicurezza che il medesimo imputato, dal 1990 fino alla data del suo arresto, era "reggente" del "mandamento" di Resuttana, ed ha chiarito che tale conoscenza gli derivava dalla *«frequenza attiva»* di incontri con lo stesso Madonia (*«dopo l'arresto del fratello Antonino era con lui che ci incontravamo»*), mostrando incertezze solo sull'assunzione successiva del medesimo ruolo da parte di Francesco Di Trapani, cognato dello stesso Madonia).

Nella medesima direzione conducevano anche le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Marco Favalaro (all'udienza del 23 febbraio 2015) il quale riferiva sulle sue frequentazioni avute con l'imputato proprio nel corso dell'anno 1991 (periodo rilevante ai fini del processo) e sulla partecipazione di entrambi all'omicidio in danno di Libero Grassi, avvenuto il 29 agosto 1991.

Da tali dichiarazioni emergeva come l'imputato non avesse alcun superiore gerarchico all'interno del mandamento, ad eccezione del padre (Francesco Madonia).



Anche le dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia, quali *Giuseppe Marchese* e *Francesco Onorato*, riscontravano il dato della reggenza del mandamento di Resuttana da parte di Salvatore Madonia nel periodo di riferimento.

Il collaboratore *Giuseppe Marchese*, all'udienza del 27 aprile 2015, riferiva che Salvatore Madonia, dopo l'arresto dei fratelli Giuseppe e Antonino, «*tirava i fili nel mandamento*» di Resuttana pur trovandosi in stato di latitanza, dopo avere manifestato, tuttavia, qualche incertezze sulla esatta collocazione cronologica della "reggenza" del "mandamento" da parte dell'imputato, anche in rapporto al periodo in cui era subentrato nella medesima posizione Francesco Di Trapani.

Le dichiarazioni del collaboratore *Francesco Onorato* (sentito all'udienza del 28 aprile 2015) apparivano utili a delineare i termini dell'avvicendamento fra Salvatore Madonia e Francesco Di Trapani nella reggenza del mandamento di Resuttana; avendo il collaboratore riferito che Salvatore Madonia aveva retto il mandamento anche nel periodo in cui era latitante, ovvero negli anni 1990-1991. Il medesimo collaboratore riferiva, inoltre, che «*che i periodi in cui Francesco Di Trapani ha svolto il compito di <reggente> del <mandamento>*» di Resuttana erano due: il primo, di breve durata (un paio di mesi), è stato immediatamente successivo all'uccisione di Armando Bonanno, avvenuta in epoca prossima al 1987; il secondo, invece, era stato da lui collocato intorno al 1992, quando «*tutti i Madonia sono in carcere*» (pag. 537).

Consideravano, altresì, i primi Giudici che il dato dell'appartenenza di Salvatore Madonia alla Commissione provinciale di Cosa Nostra nei mesi immediatamente precedenti il suo arresto era, altresì, desumibile dalla condanna definitiva riportata dal medesimo imputato, quale mandante per



20

gli omicidi di Salvatore, Giuseppe e Andrea Savoca (compiuti fra il 24 ed il 26 luglio 1991), per avere preso parte alla relativa riunione deliberativa. Richiamavano la sentenza n. 3822/06, emessa all'udienza del 18 novembre 2005 dalla II Sezione della Corte di Cassazione, che aveva rigettato i ricorsi proposti da Salvatore Madonia e dagli altri imputati avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di Appello di Palermo in data 8 novembre 2004, la quale aveva confermato la sentenza di primo grado resa dalla Corte di Assise di Palermo il 6 dicembre 2002, sulla base delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori Brusca Giovanni, Cancemi Salvatore e Giuffrè Antonino.

La superiore sentenza, in particolare, aveva accertato che *"la soppressione dei due fratelli Savoca era stata oggetto di una riunione della Commissione provinciale che era stata convocata per discutere di svariati argomenti ("vicenda Puccio" ...)"* compresa la questione delle *"rapine ai TIR, questione che era diventata di particolare importanza per l'elevato numero degli episodi che, da un lato, metteva in crisi le ditte che si occupavano del trasporto merci e, dall'altro, metteva in cattiva luce l'organizzazione nei confronti delle ditte che versavano regolarmente il <pizzo> per ottenere la "protezione"; l'argomento delle <rapine ai TIR> era stato affrontato in commissione perché a tale questione erano interessati, direttamente o indirettamente, buona parte dei mandamenti nel senso che le rapine avevano luogo in diverse zone della città di Palermo"*. Alla riunione, fissata in sede plenaria, aveva partecipato anche Salvatore Madonia, ex il mandamento di Resuttana, a cavallo degli anni '90, e nel corso della stessa si era parlato in particolare dei fratelli Savoca come di soggetti che erano già stati ritenuti tra i principali autori delle rapine ai TIR e che, malgrado fossero già stati in precedenza ammoniti, si erano dimostrati sordi a qualsiasi richiamo, e ciò imponeva la loro soppressione.

Particolarmente interessati alla soluzione del problema delle rapine si erano mostrati Salvatore Cancemi, Salvatore Madonia e Giuseppe Graviano.

Salvatore Madonia, inoltre, si era assunto il compito di eseguire personalmente l'omicidio ed aveva declinato una offerta di aiuto del Brusca, riferendogli che si sarebbe avvalso della collaborazione di "uomini d'onore" di Brancaccio, luogo dove l'omicidio sarebbe stato poi commesso.

Ma dopo i fatti, era stato lo stesso Madonia a riferire che "era successa una disgrazia" nel senso che oltre alla vittima predestinata, era rimasto ucciso anche un bambino e cioè il figlio del Savoca.

Segnalavano i primi Giudici come *"con la sentenza della Suprema Corte si è riconosciuto che i giudici di merito avevano congiuntamente motivato con riferimento alla data della riunione nel corso della quale erano stati deliberati gli omicidi in questione, data che, conformemente alle dichiarazioni dei collaboratori, correttamente interpretate, era stata collocata in prossimità degli omicidi medesimi. Si è sottolineato che la qualità di "capi-mandamento" e la sicura partecipazione di essi all'organismo di vertice investito delle scelte adottate, e alla specifica riunione in questione, nella quale si deliberò l'esecuzione dei fratelli Savoca, esaurivano il necessario quadro indiziano di responsabilità, come desunto dalla perspicua ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito con completa e corretta valutazione di tutti gli elementi del complesso materiale probatorio acquisito. Si è condivisa la valutazione della Corte territoriale secondo cui il ruolo di componenti della "commissione" da parte degli imputati doveva ritenersi ormai definitivamente accertato, parimenti accertata doveva ritenersi la partecipazione degli stessi alla riunione de qua, e in tale riunione non ci si era limitati a una generica presa d'atto dell'esistenza del problema dei rapinatori dei TIR, ma si era deliberato un vero e proprio programma di*



esecuzione di alcuni rapinatori già individuati, e degli eventuali altri che potevano essere individuati in un secondo momento. (pag. 557).

Il giudizio di condanna, nei confronti dei componenti della "commissione", si fondava non solo sul ruolo di ciascuno, ormai definitivamente accertato anche con sentenze passate in giudicato, ma anche e soprattutto sulle prove rappresentative attestanti, per tutti, la effettiva partecipazione di tali soggetti alla specifica riunione in cui i delitti erano stati deliberati e, per alcuni, il contributo ulteriore prestato alla adozione (e all'esecuzione) di tale delibera omicidiaria.

Ritenevano, in definitiva, i primi Giudici che la valutazione complessiva di tutte le emergenze dichiarazioni acquisite in merito alla reggenza del mandamento di Resuttana, da parte dell'imputato Salvatore Madonia - durante la detenzione di Francesco e Antonino Madonia - nel periodo in contestazione costituisca un ulteriore riscontro alle dichiarazioni di Antonino Giuffrè che indicavano Salvatore Madonia quale partecipe, per il mandamento di Resuttana, alla riunione plenaria della Commissione provinciale del novembre-dicembre del 1991, in cui era stata "ri"confermata la delibera di morte nei confronti del giudice Giovanni Falcone.

L'imputato, dal canto suo, aveva negato la sua presenza alla riunione prenatalizia, avvenuta precedentemente al suo arresto, senza tuttavia indicare l'identità del soggetto intervenuto in sua vece, ovvero prospettando una ricostruzione alternativa sulla partecipazione di altri soggetti.

Inoltre, consideravano i primi Giudici che anche la sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta del 7.4.2000 (nel primo procedimento Capaci), nell'esaminare il ruolo di Francesco Di Trapani, deceduto il 14



23



novembre 1992, aveva dato atto che la reggenza del mandamento di Resuttana da parte di quest'ultimo si era svolta a partire dal 13 dicembre 1991 (data dell'arresto di Salvatore Madonia) e fino appunto al 14 novembre 1992.

Peraltro, l'ipotesi che altri potessero avere partecipato alla suddetta riunione era rimasta priva di ogni preciso riscontro probatorio, non potendo trovare un valido supporto neppure nelle dichiarazioni di *Giovan Battista Ferrante* (esaminato all'udienza del 29 novembre 2014) ritenute sul punto dai Giudici di prime cure inesatte e prive di fondamentali punti di riferimento. In particolare, rilevavano che l'affermazione, incerta, del Ferrante secondo cui che la reggenza del mandamento sarebbe stata assunta da Salvatore Madonia "dopo" la morte di Francesco Di Trapani fosse da ritenere in contrasto con il fatto che la data dell'arresto di Salvatore Madonia (13 dicembre 1991) risultava di molto anteriore a quella della morte di Francesco Di Trapani (14 novembre 1992).

Con riferimento alla natura della decisione assunta nella riunione della Commissione provinciale di Cosa Nostra consideravano i primi Giudici - di fronte all'interrogativo se *"l'epilogo della riunione fosse costituito da una mera decisione strategica, volta a definire, in via indicativa, le linee programmatiche dei successivi mesi o anni di attività associativa, in cui avrebbe dovuto realizzarsi una serie indeterminata di reati, o piuttosto quello di formare una volontà collegiale avente ad oggetto delitti specificamente individuabili nella loro componente oggettiva e soggettiva, come, appunto, la strage in cui fu ucciso Giovanni Falcone"* (pag.584) e di fronte, altresì, all'interrogativo se *" il silenzio mantenuto dai componenti della Commissione possa interpretarsi come atto di assenso, come atto di dissenso o, più semplicemente, come atto privo di contenuto dispositivo,*

positivo o negativo, assimilabile alla mera conoscenza di una decisione assunta per atto unilaterale del boss di Corleone" - che "Cosa Nostra, al momento della realizzazione della strage di Capaci, non aveva una struttura parcellizzata ed atomistica, ma, pur nelle sue articolazioni interne, volte a garantirne il radicamento e la operatività nelle diverse aree del territorio, vantava certamente una struttura gerarchica, nella quale si riconoscevano la Commissione regionale, la Commissione provinciale, i capi dei vari <mandamenti> e i capi delle singole <famiglie> che componevano ciascun <mandamento>" (pag. 590), anche sulla scorta delle plurime sentenze passate in giudicato per fatti criminosi riconducibili al periodo di riferimento.

Ritenevano dimostrata l'esistenza, nell'ambito del contesto associativo di riferimento, di un organismo collettivo di vertice deputato a deliberare, tra l'altro, omicidi di particolare importanza. Ricordavano, inoltre, come fosse stata confutata a beneficio dei componenti la Commissione, proprio nell'ambito del primo procedimento sulla strage di Capaci, la rilevanza, quale causa di giustificazione, dello stato di necessità di cui all'art. 54 c.p. collegato al rischio di ritorsioni in caso di manifestazione del dissenso alla proposta del vertice di "Cosa Nostra", essendo stata tale situazione volontariamente causata dall'accettazione di un ruolo direttivo e deliberativo nel sodalizio (Cass., Sez. II, n. 5291 dell'1/12/1994, dep. 2/3/1995, Graviano, Rv. 200566).

Richiamavano, quindi, i plurimi insegnamenti dei giudici di legittimità in punto di ulteriori presupposti che fondano la responsabilità dei vertici associativi per i delitti "eccellenti" decisi in seno alla "commissione".

Ricordavano che "nel procedimento relativo agli omicidi di Salvatore, Giuseppe e Andrea Savoca, muovendo dalla premessa che «l'appartenenza dell'imputato all'organismo centrale di un'organizzazione criminale di

25

stampo mafioso "Cosa nostra"), titolare del potere di deliberazione in merito alla realizzazione di singoli e specifici fatti criminosi, non è di per sé elemento sufficiente per la configurazione del concorso morale nel delitto di omicidio, essendo necessario che i singoli componenti, informati in ordine alla delibera da assumere, prestino il proprio consenso, anche tacito, fornendo così il proprio contributo alla specifico reato», si è precisato che è sufficiente ad integrare il concorso anche il comportamento silente eventualmente tenuto nel corso di una riunione di tale organismo deliberativo, nel corso della quale è stato conferito il mandato omicidiario, in quanto anche la sola presenza può significativamente rafforzare l'altrui proposito criminoso (Cass, Sez. II, n. 3822 del 18/11/2005, dep. 31/1/2006, Aglieri ed altri, Rv. 233327)" ed inoltre che anche "la sentenza conclusiva emessa dalla Corte di Cassazione nel primo procedimento relativo alla strage di Capaci ha specificato che «la sola appartenenza all'organismo centrale di un'organizzazione criminale di stampo mafioso (nella specie "Cosa nostra"), investita del potere di deliberare in ordine alla commissione dei cosiddetti "omicidi eccellenti", pur costituendo un indizio rilevante, non ha, tuttavia, valenza dimostrativa univoca circa il contributo di ciascuno dei suoi componenti alla realizzazione del reato-fine, essendo necessario che i singoli componenti, informati in ordine alla delibera da assumere, prestino il proprio consenso, anche tacito, fornendo così il loro contributo allo specifico reato» (Cass, Sez. I, n. 42990 del 18/9/2008, Montalto e altri, Rv. 241820) (pag. 603).

In definitiva, operando un bilancio complessivo dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ritenevano che i presupposti fondanti la responsabilità dei vertici associativi per i delitti "eccellenti" decisi in seno alla "commissione" dovessero essere quelli:



26

- dell'attualità - al momento del fatto per cui si procede - della competenza del suddetto organismo direttivo a deliberare i delitti "eccellenti";
- dell'effettiva appartenenza dell'imputato alla "commissione";
- della partecipazione dell'imputato alla riunione deliberativa del delitto, eventualmente surrogabile da una specifica informazione doverosamente fornita al medesimo soggetto da parte di un altro componente del sodalizio criminale sulla decisione da assumere;
- della prestazione, ad opera dello stesso imputato, di un esplicito assenso o di un consenso tacito, desumibile anche dal comportamento silente da lui tenuto in una delle predette occasioni nelle quali si fosse realizzata la conoscenza preventiva del progetto delittuoso.

Ritenevano, in definitiva, i primi Giudici acquisita la prova che:

- vi fosse una competenza della Commissione Provinciale di Cosa Nostra a deliberare sui delitti eccellenti;
- l'omicidio di Giovanni Falcone dovesse essere considerato come delitto "eccellente";
- Salvatore Madonia in quanto reggente del mandamento di Resuttana facesse parte della Commissione Provinciale;
- il medesimo imputato avesse preso parte alla riunione deliberativa avente ad oggetto la decisione di uccidere il dott. Falcone;
- l'imputato avesse prestato "un consenso tacito" desumibile dal comportamento silente tenuto.

Non poteva dubitarsi invero che *"l'assassinio di Giovanni Falcone, un magistrato che è stato tra i più importanti protagonisti della storia italiana"* non poteva non essere annoverato fra gli "omicidi eccellenti",




tanto più se si considerava che *"non doveva trattarsi, e in effetti non si trattò, di un crimine isolato, ma, nell'ottica di una progettualità terroristicomafiosa ad ampio spettro, di un attentato inserito in una strategia di attacco allo Stato"* (pag. 606).

Aggiungevano, inoltre, a proposito del valore da attribuire al "silenzio", che le dichiarazioni del Giuffrè evidenziavano, oltre alla partecipazione di Salvatore Madonia, nella qualità di "reggente" del "mandamento" di Resuttana, alla riunione tenutasi in prossimità del Natale del 1991, *"il comportamento silente tenuto dall'imputato che, unito al silenzio di tutti gli altri capi-mandamento o reggenti presenti, ebbe il significato di una approvazione della proposta di Salvatore Riina"* in quanto *"la mancanza di veti o resistenze dei partecipanti alla riunione, infatti, rafforzò senza dubbio il proposito criminoso di procedere nella direzione tracciata dal boss corleonese"*.

In particolare, ancora consideravano che *"l'equivalenza silenzio-assenso non costituisce un mero assunto assiomatico, frutto della conversione giuridica di una condotta naturalisticamente omissiva in una condotta attiva, ma la attribuzione al fatto del reale significato che discende inequivocabilmente dalle dichiarazioni dei collaboratori"* aggiungendo che *"se il Riina, come dichiarato dal Giuffrè, chiamò a raccolta i capi-mandamento esortandoli ad una assunzione di responsabilità, lo fece perché gli associati condividessero il suo piano criminoso, e non per mera finalità di esposizione delle proprie idee"* (pag. 610-611).

Ritenevano, inoltre, che l'affermazione di responsabilità di Francesco Madonia (padre dell'imputato) per lo stesso fatto di reato non potesse valere ad escludere la responsabilità del figlio non sussistendo alcuna incompatibilità logica nell'affermazione del concorso morale, in un delitto,



28

di più esponenti di un medesimo "mandamento". Evidenziavano, peraltro, che il compito assunto da parte di Salvatore Riina di "comunicare con gli assenti" ("ai detenuti ci penso io") era riferito ai soli capi-mandamento detenuti privi di figure sostitutive o vicarie.

In definitiva, anche la condivisione, in sede collegiale, da parte del "sostituto" della decisione da riferire al "reggente" implicava un cumulo di responsabilità concorrendo alla formazione della volontà del mandamento. A sostegno di tale ultima conclusione richiamavano le considerazioni espresse dal Supremo Collegio – con la sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 18.9.2008 n. 42990 con la quale veniva respinto il ricorso degli imputati avverso la più volte richiamata sentenza della Corte di Assisi ed Appello di Catania del 22 aprile 2006, emessa in sede di rinvio nei giudici riuniti Capaci-Borsellino tra- che aveva confermato la concorrente affermazione di penale responsabilità di *Salvatore Montalto* e *Giuseppe Montalto* (rispettivamente padre e figlio) entrambi ritenuti responsabili per la strage di Capaci (essendosi ritenuto che il consenso del primo fosse intervenuto attraverso il figlio), poiché, all'interno di ogni singolo "mandamento", la condivisione della decisione da riferire in sede collegiale implicava, di per sé, il cumulo delle responsabilità in relazione al numero dei soggetti che concorrevano alla formazione della volontà mandamentale. Infine, i primi Giudici – ribadito che la volontà collegiale espressa nel corso della riunione degli auguri del 1991 aveva avuto effettiva natura deliberativa- esaminavano il tema dei rapporti tra la deliberazione assunta nella riunione del 1991, quelle antecedenti e quelle successive in ordine alla strage di Capaci.

Anche con particolare riferimento al rapporto fra la deliberazione assunta nella riunione del 1991 e l'attentato dell'*Addaura* nei confronti del giudice Giovanni Falcone, eseguito il 21 giugno 1989, sottolineavano che si

imponessa la necessità di una rinnovazione della decisione omicidiaria, da parte dell'organo "direttivo" di Cosa Nostra, per il trascorrere del tempo e l'affacciarsi sul proscenio del crimine organizzato di altri soggetti nei vari mandamenti, in ragione degli arresti *medio tempore* intervenuti, e delle dinamiche endoassociative successive.

Evidenziavano, peraltro, una differenza fondamentale fra l'attentato all'Addaura e quello di Capaci, considerato che soltanto la strage di Capaci aveva avuto il senso di un attacco terroristico diretto a piegare lo Stato in quanto inserito - come anche le stragi successive - in una logica più ampia di *declaratio belli* contro lo Stato.

La reazione dello Stato - in relazione al progetto eversivo ideato e proposto da Riina, e condiviso in sede plenaria - era, peraltro, imprevedibile e proprio per tale ragione ogni capo mandamento era stato chiamato da Salvatore Riina ad assumersi la responsabilità all'interno di Cosa Nostra, in modo da evitare che gli altri associati potessero additarlo, nei rapporti interni, come unico ed esclusivo responsabile di una scelta eventualmente rivelatasi "suicida".

Le emergenze acquisite dovevano indurre a ritenere che la riunione "degli auguri" del 1991 non fosse servita ad esprimere un mero indirizzo operativo ma che avesse assunto un valore deliberativo vero e proprio - essendo stata in essa decisa l'uccisione del dott. Giovanni Falcone dopo quella dell'omicidio di Salvatore Lima, secondo quanto riferito dai collaboratori Giuffrè e Cancemi - e che la stessa fosse stata seguita da altre più ristrette riunioni operative nei primi mesi del 1992 aventi ad oggetto la ricerca e predisposizione delle modalità esecutive.

Anche il collaboratore Vincenzo Sinacori confermava la designazione del giudice Giovanni Falcone, quale vittima dell'attacco allo Stato, insieme ad

altre, nel corso delle riunioni fra vertici mafiosi trapanesi e palermitani, fra l'ottobre ed il novembre del 1991.

Né, peraltro, poteva ritenersi - così come sostenuto dalla difesa - che l'imputato si fosse limitato ad approvare la sola strategia terroristica, considerando i Giudici di prime cure che il medesimo avesse manifestato il proprio assenso rispetto al compimento di alcuni specifici delitti che ne dovevano costituire la prima concreta attuazione.

Del resto, già nella sentenza n. 24/2006 della Corte di Assise di Appello di Catania, del 22.4.2006, la decisione assunta nella riunione della "commissione" in prossimità del Natale del 1991 era stata considerata come una *"delibera intrinsecamente perfetta e soggetta a condizione sospensiva"*, nella quale l'evento condizionante era ravvisato nella definizione formale del "maxiprocesso" attesa (o presagita) in senso sfavorevole.

Una volta raggiunta la prova dell'accordo criminoso, su tutti gli elementi costitutivi del reato, era da ritenere irrilevante la mancata definizione in quella stessa sede delle modalità esecutive del reato.

Infine i primi Giudici esaminavano anche le risultanze acquisite in ordine ad un ulteriore filone di prova introdotto dall'accusa sul tema dei "mandanti occulti", volto a verificare la possibile valenza della tesi che indicava, dietro la strage di Capaci, l'esistenza di una strategia del terrore non già di marca prettamente mafiosa ma "meta-mafiosa", imputabile a pezzi deviati delle istituzioni.

Consideravano, a tale proposito, che, su un piano logico, l'ipotetica configurabilità di una ideazione, da parte di poteri occulti, della stagione stragista non doveva necessariamente porsi come contrapposta ed alternativa all'ideazione del medesimo piano in ambito mafioso. Tuttavia,



la suddetta tesi non aveva trovato un sufficiente riscontro probatorio, essendo al più ipotizzabile (ma non dimostrato) che l'attuazione della strage da parte della consorteria mafiosa avesse potuto formare oggetto di una convergenza di interessi con centri di potere esterni ma collegati a Cosa Nostra. Richiamavano a tal proposito le dichiarazioni del dott. Gioacchino Genchi (consulente della Procura di Caltanissetta) il quale riferiva che dopo l'uccisione del giudice Falcone erano stati manomessi due supporti informatici, il personal computer Olivetti che si trovava presso il suo ufficio del Ministero e l'agenda elettronica Casio del medesimo magistrato. Esaminavano, inoltre, le acquisizioni probatorie relative al dott. Arnaldo La Barbera, allora capo della Squadra Mobile di Palermo, ritenuto essere "soggetto ambiguo" se non addirittura "disposto a raggiungere un accordo con esponenti mafiosi", pervenendo tuttavia alla conclusione che gli elementi di prova acquisiti potessero fare sostenere una certa opacità della figura ed ambiguità dei rapporti fra il medesimo dott. La Barbera e determinati esponenti della "famiglia" di Resuttana. Ma null'altro.

In ogni caso le condotte del dott. La Barbera non potevano avere intaccato il ruolo svolto dall'imputato nella fase deliberativa della strage né quello degli altri imputati.

Ad analoghe conclusioni pervenivano relativamente alle acquisizioni concernenti la figura di Giovanni Aiello ("faccia di mostro"), il quale aveva lavorato presso la Squadra mobile del capoluogo siciliano nel periodo in cui la stessa era diretta dal dott. Bruno Contrada e che plurime fonti indicavano come vicino ai servizi segreti. Richiamavano, a tal proposito, le dichiarazioni rese dalla collaboratrice di giustizia Giovanna Galatolo sulla frequentazione, da parte del medesimo Aiello, della famiglia mafiosa dell'Acquasanta, nei primi anni '80, e sul compimento, in quegli anni, di



32



più viaggi a Milano da parte dello stesso Aiello insieme ad Angelo Galatolo (esponente della "famiglia" dell'Acquasanta).

Ricordavano, inoltre, il contenuto della testimonianza resa (all'udienza del 21 dicembre 2015) dal teste Vincenzo Agostino, padre di Antonino Agostino ucciso pochi giorni dopo l'attentato all'Addaura, il quale riconosceva fotograficamente in Giovanni Aiello uno dei due soggetti che, durante il viaggio di nozze del figlio (il quale fu ucciso proprio al rientro da tale viaggio), lo avevano cercato nella casa paterna. Richiamavano, ancora, il contenuto della conversazione telefonica, intercorsa il 26 maggio 2010 tra Giovanni Aiello e il suo conoscente Giovanni Carrara, e vertente sull'ultimo numero del settimanale *L'Espresso*, in cui era contenuto un articolo di Lirio Abbate dal titolo: "*Gli 007 delle Stragi*", nel corso della quale lo stesso Aiello mostrava di considerare le stragi di mafia come qualcosa di "*personale*".

Rilevavano che, comunque, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, con decreto del 23 novembre 2012, aveva disposto l'archiviazione del procedimento iscritto nei confronti del medesimo Aiello per concorso nell'attentato dell'Addaura e per la strage di Capaci, sulla base delle dichiarazioni rese da Vito Lo Forte e Francesco Marullo.

Infine, i primi Giudici ricordavano anche i misteri che ancora avvolgevano la scomparsa di Emanuele Piazza, ex agente di polizia passato ai servizi segreti, avvenuta il 16 marzo 1990, e la circostanza riferita dal padre avv. Giustino Piazza, padre di Emanuele, all'udienza dell'11 novembre 2015, secondo la quale il figlio stava indagando sulla morte di Antonino Agostino. Il medesimo aveva aggiunto che vi era stata una forte resistenza da parte del SISDE ad ammettere che Emanuele Piazza vi collaborasse.

Consideravano, in conclusione, che fossero emersi "*alcuni elementi*"

suggestivi di una possibile correlazione tra l'attentato all'Addaura, l'omicidio di Antonino Agostino e della moglie Ida Castelluccio, e l'omicidio di Emanuele Piazza, tutti commessi in un breve arco di tempo: rispettivamente il 21 giugno 1989, il 5 agosto 1989 e il 16 marzo 1990" (pag. 776).

Individuavano tali elementi nella "collaborazione con i servizi segreti di Emanuele Piazza e verosimilmente anche di Antonino Agostino" nonché nella "circostanza che Emanuele Piazza indagasse proprio sulla morte di Antonino Agostino", richiamando, inoltre, "il convincimento lucidamente espresso da Giovanni Falcone, il quale aveva attribuito l'attentato dell'Addaura a <menti raffinatissime> ed aveva visto nell'omicidio di Antonino Agostino un attacco rivolto contro lui stesso e contro il Dott. Saverio Montalbano, Dirigente del Commissariato di P.S. "San Lorenzo", presso cui avevano prestato servizio sia Antonino Agostino, sia Emanuele Piazza." (pag. 776).

Non mancavano, al tempo stesso, tuttavia, di considerare che il collaboratore di giustizia Francesco Onorato, il quale aveva preso parte personalmente sia all'attentato dell'Addaura sia all'omicidio di Emanuele Piazza, (sentito all'udienza del 28 aprile 2015) avesse invece ricondotto le motivazioni della decisione di assassinare Emanuele Piazza all'attività che quest'ultimo svolgeva per la ricerca dei latitanti per conto del SISDE.

In definitiva consideravano i primi Giudici che si trattava di una tematica aperta ad ulteriori sviluppi investigativi e che l'ipotesi che anche dietro l'attentato all'Addaura potessero esservi "menti raffinatissime" non si poneva in contrasto all'affermazione della penale responsabilità di Salvatore Madonia, evidenziando "l'importanza di un continuo impegno nella ricerca della verità su un evento che ha segnato drammaticamente la vita del Paese" compiuto dalla Procura della Repubblica.

34

Nel capitolo VIII, e nei successivi, la sentenza di primo grado ricostruiva le condotte contestate agli imputati Cosimo Lo Nigro, Giorgio Pizzo, Lorenzo Tinnirello e Vittorio Tutino inerenti la fase preparatoria della strage di Capaci, più esattamente quelle del reperimento, lavorazione, confezionamento e trasporto della carica esplosiva poi usata per l'attentato. Secondo la ricostruzione riportata in sentenza — siccome emergente dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Gaspare Spatuzza — l'esplosivo ricavato dagli ordigni bellici, recuperati dal mare — ridotto in polvere e collocato in sacchetti — era stato consegnato a Giuseppe Graviano il quale lo aveva trasportato a Capaci, così da comporre la successiva carica esplosiva che era stata effettivamente fatta esplodere.

Fondamentale rilievo — per la ricostruzione di tale segmento esecutivo — veniva attribuito dai primi Giudici alle dichiarazioni rese dal collaboratore *Gaspare Spatuzza* il quale riferiva:

- di essere stato contattato, tra il marzo e l'aprile del 1992, da Cristofaro (detto "Fifetto") Cannella, con il quale era cresciuto assieme, anch'egli appartenente alla "famiglia" di Brancaccio, uomo di fiducia di Giuseppe Graviano. Cannella gli aveva detto di procurare una autovettura con un bagagliaio di grandi dimensioni, dovendo recarsi a recuperare "alcune cose" che avrebbero in seguito dovuto custodire presso l'abitazione della zia del collaborante;
- di avere chiesto in prestito al fratello la sua auto e di essersi successivamente recato nella piazza Sant'Erasmo, seguendo il Cannella che si trovava a bordo della sua autovettura;
- da piazza Sant'Erasmo, dopo avere atteso invano il Tinnirello, si erano diretti verso Villabate (un corteo composto dall'autovettura Fiat Panda, colore carta di zucchero, del Barranca, con a bordo anche Cosimo Lo

35

- Nigro, dall'autoveicolo del Cannella, e, infine, dall'autovettura condotta dallo stesso Spatuzza, che si trovava dietro le altre due):
- era la prima volta che vedeva Cosimo Lo Nigro, e ne aveva appreso solo successivamente il nome. Erano, quindi, giunti nella piazzetta di Porticello all'imbrunire, mentre iniziava a far buio, intorno alle ore 18-19 (arrivando a tale conclusione, attraverso una ricostruzione ex post considerando che si trattava "di marzo o aprile");
 - doveva, inoltre, trattarsi di un sabato (traendo tale conclusione dalla collocazione in una giornata di domenica del successivo spostamento presso i locali della ditta Valtrans, avvenuto l'indomani);
 - arrivati presso la piazzetta di Porticello, dall'autovettura Fiat Panda era sceso Cosimo Lo Nigro, il quale era andato incontro a un giovane pescatore di Porticello, di nome Cosimo, della stessa età, all'incirca, del dichiarante (all'epoca dei fatti ventottenne). Cosimo Lo Nigro e il pescatore di Porticello di nome Cosimo avevano iniziato a parlare e ad essi si era avvicinato il Cannella, mentre lo Spatuzza li osservava da lontano;
 - quindi, dietro indicazione del pescatore di Porticello di nome Cosimo, il Cannella gli aveva detto di posteggiare l'autovettura lungo la banchina del molo, sul lato destro del porticciolo, cosa che egli fece;
 - a questo punto, insieme a Cosimo Lo Nigro, Giuseppe Barranca, Fifetto Cannella e al suddetto Cosimo erano saliti su una imbarcazione piuttosto grande, il cui fianco toccava la banchina, ed avevano iniziato, a fatica, a tirare una fune per sollevare un oggetto immerso nell'acqua, su indicazione dello stesso Cosimo;
 - era quindi emerso dall'acqua un fusto di natura metallica, con forma cilindrica, che era stato caricato sulla barca e, successivamente, trasportato sull'autovettura Renault 9 del fratello del dichiarante;

Ms

(C)

- così era avvenuto anche per un altro successivo fusto;
- dopo il recupero dal mare dei due fusti, si erano, quindi diretti verso un immobile diroccato sito a Palermo in Vicolo Castellaccio n. 29, di proprietà della zia del dichiarante, che lo aveva messo a disposizione preventivamente, quando aveva discusso con il Cannella dell'incarico da svolgere;
- l'immobile in questione si trovava presso un baglio dove abitavano pochissime famiglie, in corrispondenza dell'arco di ingresso al castello di Maredolce, all'angolo tra via Giafar e via Conte Federico;
- una volta giunti in Vicolo Castellaccio, avevano sceso i fusti e li avevano collocati all'interno dell'immobile diroccato. Insieme al Cannella, avevano concordato, quindi, un incontro con Lo Nigro per l'indomani;
- dopo che Lo Nigro si era allontanato, aveva chiesto al Cannella di cosa si trattasse (*"Ma di che cosa stiamo trattando?"*) e questi gli aveva detto che quei due fusti erano delle bombe, rassicurandolo, tuttavia, sulla mancanza di pericolo di scoppio (*"No, Cosimo è bravo per fare tutto quello che c'è da fare"*);
- il giorno successivo, Lo Nigro era ritornato in Vicolo Castellaccio con la sua Motoape, di colore verde, di solito utilizzata per sbarcare le reti dal peschereccio di suo padre. Insieme a Lo Nigro, avevano caricato i due fusti sul cassone della Motoape, coprendoli con una rete da pesca utilizzata nel suddetto peschereccio;
- si erano successivamente recati, Lo Nigro a bordo della Motoape e lo stesso dichiarante a bordo di un motociclo Honda SK 50, presso uno scantinato, sito all'interno di uno stabile costruito a Brancaccio da Domenico Sanseverino (imprenditore edile cugino dello Spatuzza), e sottoposto a sequestro giudiziario, in precedenza adattato dal medesimo dichiarante, tra la fine del 1990 e l'inizio del 1991, per potere essere

gn

Q

- adibito a "covo volante" per il soggiorno di qualche notte;
- avevano, quindi, trasportato uno degli ordigni all'interno del suddetto box e Lo Nigro aveva iniziato ad effettuare un taglio verticale (cioè da una punta all'altra) nel fianco del fusto, provocando, tuttavia, un rumore assordante. Il dichiarante, questo punto, aveva detto a Lo Nigro di fermarsi, per il rischio che qualcuno dei condomini scendesse nello scantinato per capire cosa stava succedendo;
 - avevano deciso, pertanto, di caricare nuovamente l'ordigno sul cassone della Motoape e si erano recati presso i locali della ditta Valtrans, sita in prossimità della zona industriale di Brancaccio, delle cui chiavi il dichiarante medesimo era in possesso in quanto dipendente come guardiano notturno;
 - tale operazione era stata effettuata, peraltro, di domenica e, per tale ragione, la ditta era chiusa e, insieme a Lo Nigro, aveva potuto agire indisturbato;
 - alle spalle degli uffici, in corrispondenza della banchina utilizzata per lo scarico delle merci, avevano operato un taglio nei due fusti (sul fianco dell'ordigno in linea verticale e altri due in senso orizzontale al limite dei coperchi ripiegando i due bordi della lamiera su se stessi verso l'esterno) avvalendosi di "mazzuolo e scalpello";
 - l'esplosivo, all'interno dei fusti, era allo stato solido, asciutto, con una consistenza pietrosa. Una volta frantumato e tirato fuori dal fusto, era stato collocato all'interno di secchielli di plastica in uso nell'edilizia venendo quindi frantumato e macinato con l'uso di mazzuoli e scalpelli e portato allo stato sabbioso;
 - era stato quindi setacciato con l'impiego di scolapasta, strumenti tutti in uso a Lo Nigro, il quale era aduso alla pesca di frodo e abituato all'utilizzo di simili attrezzi;



- avevano proseguito nelle operazioni dalle ore 8 fino alle ore 17 (o 17,30), quando, ormai stanchi ed avendo ottenuto dalla macinazione circa 20 kg di esplosivo ridotto in polvere avevano caricato sulla Motoape del Lo Nigro gli ordigni e il materiale ottenuto (collocato nei secchielli o in qualche sacco di spazzatura), trasportandoli presso l'immobile di vicolo Castellaccio;
- avevano deciso di proseguire la mattina successiva, confidando sul fatto che si sarebbe aggiunto qualcun altro: in effetti erano arrivati, "alla spicciolata" Cannella, il Barranca, il Lo Nigro e il Tinnirello;
- avendo constatato che con la prima giornata di lavorazione era stato possibile ottenere una ridotta quantità di materiale, Cannella e Tinnirello avevano segnalato la necessità di macinare il più presto possibile tutto l'esplosivo che avevano a disposizione ed era stato fatto un «piano di macinatura», nel quale era stato inserito anche Giorgio Pizzo (un giovane cresciuto nel quartiere di Brancaccio ed avvicinato negli anni '90, attraverso Pietro Salerno, stabilendo un profondo rapporto con Giuseppe Graviano, tanto da arrivare a gestire nel 1993 la cassa della cosca mafiosa con l'incarico di rifornire di liquidità il gruppo incaricato di eseguire le stragi a Firenze, Roma e Milano);
- l'attività di macinatura era proseguita nell'immobile della zia del collaborante, al riparo da occhi indiscreti;
- gli addetti alla macinatura erano stati, con maggiore assiduità, lo stesso dichiarante e Lo Nigro, dallo Spatuzza; con minore frequenza anche il Pizzo aveva collaborato, in quanto lavorando alle dipendenze dell'AMAP, non era vincolato alla presenza in ufficio, potendo spostarsi a bordo dell'autovettura di servizio a lui assegnata per segnalare gli interventi da eseguire sulla rete fognari, ed anche Barranca aveva collaborato;

- Cannella e Tinnirello avevano, invece il compito di visionare, passando di volta in volta, verificando, con l'uso di una stadera, il peso dell'esplosivo ottenuto via via dalla macinatura, ben sapendo che sarebbe stato necessario raggiungere un preciso livello quantitativo, per il cui calcolo si teneva, comunque, conto del peso dell'esplosivo che doveva arrivare da altre località della Sicilia (verosimilmente Catania o Messina);
- tanto aveva potuto capire ed afferrare sentendo alcuni colloqui intercorsi tra Cannella, Tinnirello e Lo Nigro sulla "quadratura" che doveva essere a tal fine effettuata;
- in particolare, era Tinnirello il soggetto che in quel contesto stava «dirigendo tutto in linea gerarchica» e «dettava i comandi»;
- le direttive che riguardavano il trasporto dei fusti, il prelievo e la consegna dell'esplosivo erano state invece impartite dal Cannella, in nome e per conto di Giuseppe Graviano;
- quando la macinatura dell'esplosivo, estratto dai due ordigni prelevati a Porticello era stata quasi completata, era stato programmato un ulteriore prelievo di esplosivo presso la Cala (cioè l'antico porto) di Palermo: ciò era stato discusso nel corso di un incontro con la presenza dello stesso dichiarante, del Pizzo, del Barranca, del Cannella, del Tinnirello e del Lo Nigro;
- si erano, dunque, recati alla Cala, utilizzando almeno due autovetture (tra cui quella condotta dal Cannella, dove aveva preso posto lo Spatuzza), oltre alla Motoape del Lo Nigro e quest'ultimo aveva diretto le relative operazioni. Giunti sul luogo a sera inoltrata, erano saliti a bordo di una imbarcazione piuttosto grande, tirando attraverso le funi due ordigni collocati sott'acqua e caricandoli sulla Motoape del Lo Nigro, facendo infine rientro nell'immobile di vicolo Castellaccio;



- anche questi ultimi ordigni erano di forma cilindrica ed avevano dimensioni di m. 1 x 0,50, mentre il peso era intorno ai 50 kg: si presentavano parzialmente arrugginiti, avevano un colore nero o grigio scuro, e presentavano numerose incrostazioni, tanto che, pur essendo percepibile qualcosa di sporgente, appariva difficile precisare se si trattasse di uno sportellino;
- parlando con Lo Nigro, aveva saputo che si trattava di ordigni molto diffusi su tutta la costa palermitana, in quanto lasciati nel corso dei bombardamenti della seconda guerra mondiale e recuperati dai pescatori quando facevano la pesca con le reti a strascico. L'esplosivo da essi ricavato veniva utilizzato per effettuare la pesca di frodo. Nel corso dell'esame riconosceva gli ordigni da lui prelevati nelle fotografie recanti il n. 6 e il n. 8;
- all'interno di ciascuno dei fusti vi era un asse centrale rotondo, ovvero un tubo in ferro, che collegava le due estremità (i "tappi") del cilindro, e ciò creava problemi per l'attività di recupero dell'esplosivo mediante l'uso di scalpelli;
- all'interno degli stessi ordigni si trovava un esplosivo di consistenza pietrosa («pietrificato») e di colore «giallo canarino», cioè molto chiaro e spento, che quando veniva bagnato dall'acqua diventava più acceso, avvicinandosi al colore ruggine; inoltre, durante la lavorazione, l'urina delle persone impegnate in questa attività aveva assunto un colore rossiccio o ruggine. Per questo motivo avevano pensato di usare alcune mascherine, che si erano tuttavia rivelate inutili;
- non vi era stato, invece, alcun problema sul piano della sicurezza ed erano stati, anzi, rassicurati sulla mancanza di un rischio di esplosione durante la lavorazione;
- il collaboratore riferiva, inoltre, che si era trattato del medesimo



esplosivo che in seguito era stato sottoposto a sequestro, venendo fatto ritrovare dal collaboratore di giustizia Pietro Romeo; e dello stesso tipo di esplosivo utilizzato per il fallito attentato allo stadio Olimpico di Roma; mentre per l'attentato ai danni di Salvatore Contorno, nell'aprile 1994, era stato utilizzato un esplosivo di tipo diverso, per non fare ricollegare anche tale ultimo episodio alla medesima strategia stragista degli anni precedenti;

- per conservare l'esplosivo ottenuto dalle operazioni di macinatura, Spatuzza aveva pensato di utilizzare dei sacchi di iuta, considerati più resistenti, ed aveva acquistato, presso la Standa di Brancaccio, alcune federe di cuscino, dai colori tenui (azzurro o nocciola chiaro). Aveva riempito una decina di federe, riempiendole per poco più della metà, a causa del peso del materiale: le federe erano state, a loro volta, inserite in alcuni grandi sacchi per spazzatura, lasciati nell'immobile diroccato della zia dello Spatuzza e nel magazzino annesso;
- nel corso delle operazioni di macinatura, Cannella aveva ordinato allo Spatuzza di preparare dieci chilogrammi esatti di esplosivo, di confezionarlo e di consegnarlo a Giuseppe Graviano, in un incontro programmato presso il Motel Agip di domenica mattina: così, dopo avere confezionato il quantitativo, nella prima mattinata, intorno alle ore 7, il dichiarante si era recato con la propria autovettura all'ingresso della concessionaria Indomar, in via Regione Siciliana, in corrispondenza del Motel Agip, consegnando il sacchetto con l'esplosivo a Graviano, in persona, il quale era sopraggiunto a bordo di una vettura Renault 19 di colore verde;
- le operazioni di macinatura si erano protratte "due-tre settimane prima della strage". Durante tale periodo aveva mantenuto spento il cellulare, come sua abitudine quando era impegnato in attività delittuose e



confermava che il periodo 11-22 aprile, nel quale non risultava alcun contatto, fosse corrispondente al periodo di lavorazione del primo esplosivo recuperato a Porticello (pag. 925 della sentenza di primo grado);

- dopo la consegna dei primi 10 Kg al Graviano Giuseppe, un giorno Cannella gli aveva detto che avrebbe dovuto recuperare il resto dell'esplosivo. Nel pomeriggio di quello stesso giorno, il Cannella si era, a tal fine, recato presso l'immobile di via Castellaccio con la sua autovettura; mentre Cannella stava eseguendo l'inversione di marcia, andando a girare in fondo al vicolo, era sopraggiunto anche Vittorio Tutino. Insieme a quest'ultimo aveva caricato l'esplosivo riposto all'interno di due sacchi da spazzatura nel cofano dell'autovettura del Cannella;
- Cannella aveva ordinato allo Spatuzza di "battere la strada" fino a via Ernesto Basile, e al Tutino di fare da "battistrada" fino all'altezza del Motel Agip;
- Tutino si era avviato per primo, seguito dall'autoveicolo condotto dallo Spatuzza e, quindi, da quello condotto dal Cannella: lo stesso collaborante, una volta giunto in corrispondenza di via Ernesto Basile aveva effettuato un'inversione di marcia, facendo ritorno a casa, nel quartiere di Brancaccio.

Il collaboratore aggiungeva che, durante le operazioni di macinatura, nessuno aveva parlato della destinazione che avrebbe dovuto avere l'esplosivo e che, comunque, all'interno della famiglia di Brancaccio, non si era soliti fare domande.

Immediatamente dopo la strage, aveva ricevuto la comunicazione di *«devare da attorno tutto quello che c'è da levare»*, senza ulteriori

specificazioni né riferimenti all'esplosivo. In quel periodo, egli conservava ancora nell'immobile di sua zia un quantitativo di dieci o venti Kg di esplosivo.

Si era recato in piazza Sant'Erasmo, alla ricerca di qualcuno che potesse aiutarlo. Intorno alle ore 20 aveva incontrato Lo Nigro e Barranca. Barranca aveva obiettato che per fare tale "operazione" avrebbero dovuto chiedere l'autorizzazione a Graviano ma lo stesso dichiarante aveva insistito, per la necessità e fretta che aveva "di liberare la casa", chiedendo in particolare che qualcuno lo "scortasse" ("battesse la strada") fino ai locali della ditta "Valtrans".

Arrivato presso la ditta Valtrans aveva occultato l'esplosivo coprendolo con brecciolino e, successivamente, lo aveva spostato in altro luogo che non riusciva, tuttavia, ad indicare con esattezza, pur confermando a seguito di contestazione, la precedente dichiarazione resa al P.M. in data 3.7.2008, secondo la quale l'esplosivo rimasto era stato consegnato a Cannella.

Il collaboratore riferiva inoltre che, insieme al Lo Nigro e al Pizzo, aveva partecipato anche alle fasi preparatorie ed esecutive delle stragi del 1993, alle quali era invece rimasto estraneo il Tinnirello (a causa di successivi contrasti insorti fra quest'ultimo e Giuseppe Graviano). In particolare, Barranca Giuseppe aveva riferito a Giuseppe Graviano che Tinnirello si era lamentato sul conto dello stesso Graviano dicendo che questi gli doveva una grande quantità di denaro (*«due sacchi di soldi»*), manifestando un certo risentimento per il modo in cui il capo del "mandamento" di Brancaccio provvedeva alla spartizione dei proventi del traffico di sostanze stupefacenti. Giuseppe Graviano, dal canto suo, si era risentito per tale sfogo e aveva deciso, dopo il fallito attentato di via Fauro ai danni di Maurizio Costanzo, anche di esonerare il Tinnirello dalla gestione delle

ulteriori attività inerenti la prosecuzione della strategia stragista, facendo peraltro anche leva sul fatto che lo stesso Tinnirello era stato legato da tempo da una particolare alleanza - fondata su risalenti rapporti di amicizia - alla "famiglia" della Guadagna che aveva creato in passato «difficoltà di comunicazione» con la "famiglia" di Brancaccio.

Per gli attentati successivi a quello di Capaci era stato informato preventivamente degli obiettivi da colpire.

Il medesimo collaborante aggiungeva, inoltre, che i prelievi di ordigni inesplosi dal mare erano proseguiti anche successivamente per le stragi del 1993, e che il canale di rifornimento era sempre stato lo stesso, rappresentato dai rapporti intercorrenti tra il Lo Nigro e il pescatore di Porticello di nome Cosimo.

Alla macinatura successiva, per le stragi del 1993, avevano partecipato, oltre a lui, Cosimo Lo Nigro, Francesco Giuliano (detto *Olivetti*), Salvatore Grigoli, Giacalone Luigi, e, più raramente, Giorgio Pizzo.

Lo stesso dichiarante, insieme a Lo Nigro, si era recato con grande frequenza a Porticello per cercare di recuperare esplosivo, tenendo conto di una prassi allora diffusa presso i pescatori, di utilizzare gli ordigni rimasti impigliati nelle reti *"per la pesca di frodo, quella con la bomba"*.

Lo Nigro Cosimo aveva, in un primo momento, acquistato la necessaria attrezzatura da pesca subacquea (bombola e maschera) nel tentativo di rinvenire da sé tali ordigni, procurandosi anche un piccolo gommoni: tali tentativi erano rimasti, tuttavia, infruttuosi ed il medesimo si era rivolto nuovamente al pescatore di nome Cosimo per ottenere l'esplosivo. I contatti con quest'ultimo era tenuti da Lo Nigro, interpellando con insistenza (*"martellava"*), mentre lo stesso dichiarante non aveva avuto contatti diretti, ad eccezione di uno *"a breve distanza"*.

Anche quando non trovavano il suddetto Cosimo nella piazza di Porticello,

il Lo Nigro e lo Spatuzza andavano a cercarlo presso la sua abitazione e Lo Nigro chiamava "zia" la signora che apriva loro la porta.

Il dichiarante ricordava, inoltre, che si era recato con Lo Nigro due volte presso la spiaggia di Sant'Elia, nelle vicinanze di Porticello: in una occasione, si erano recati a Sant'Elia - a bordo di una piccola imbarcazione che il Lo Nigro aveva preso in prestito alla Cala - dove il suddetto Cosimo aveva consegnato loro un ordigno, che avevano agganciato in modo che pendesse fuori dall'imbarcazione; l'ordigno, una volta arrivati alla Cala, era stato collocato, sommerso, sotto la banchina; avevano previsto che, in caso di intervento della Capitaneria e della Guardia di Finanza, lo stesso Spatuzza avrebbe dovuto tagliare la fune, così da fare cadere l'ordigno sul fondale all'ingresso della Cala; la seconda volta, insieme a Lo Nigro aveva recuperato, sempre presso la spiaggia di Sant'Elia, un altro quantitativo di esplosivo che si presentava "sconfezionato", bagnato e messo in sacchi di juta anche se, in questa seconda occasione, il suddetto Cosimo non era risultato presente, pur ritenendo il dichiarante che avesse dato *«sicuramente indicazioni»*.

Le modalità di lavorazione dell'esplosivo avevano subito un cambiamento soltanto prima della esecuzione degli attentati nella notte del 27 luglio 1993 a Roma (presso San Giorgio in Velabro e San Giovanni in Laterano) e Milano (in via Palestro), quando era stata procurata una "molazza" per accelerare le operazioni di macinazione dell'esplosivo.

Il collaboratore indicava anche i diversi luoghi in cui si erano svolte le operazioni di macinatura dell'esplosivo, precisando che, in un primo momento, era stato utilizzato un casolare abbandonato vicino all'abitazione di Antonino Mangano; successivamente le operazioni erano proseguite in aperta campagna nei pressi di Roccella, quindi in un capannone preso in affitto da Salvatore Grigoli, e infine, con la molazza, in un terreno di

46

proprietà del Mangano, nei pressi di Villabate.

Per gli attentati eseguiti nel 1993 a Firenze, Roma e Milano lo Spatuzza era stato sempre informato preventivamente degli obiettivi da colpire, a differenza di quanto avvenuto per la strage di Capaci. Peraltro, dopo il fallito attentato di Via Fauto contro Maurizio Costanzo - e conseguente estromissione del Cannella, il quale aveva diretto le operazioni del gruppo di fuoco- lo stesso dichiarante aveva assunto *«responsabilità ancora più dirette»*, venendo inserito nel gruppo con potere quasi *“decisionale”* (*«avevo la parola (...) la voce in capitolo e potevo un po' amministrare»*).

Il medesimo collaboratore aggiungeva, inoltre, che fra il 1993 ed il 1994 aveva avuto due incontri con Giuseppe Graviano a Campofelice di Roccella e a Roma, nel corso dei quali aveva avuto uno scambio di battute con il medesimo sugli obiettivi della strategia stragista di "Cosa Nostra". In particolare, il primo di tali incontri aveva avuto luogo in una villetta, nei pressi del villaggio "Euromare" lungo l'autostrada Palermo-Messina, ove si era recato insieme a Lo Nigro: in tale occasione Graviano aveva loro detto che si trovavano lì per pianificare un attentato contro un consistente numero di Carabinieri, da effettuare a Roma. Lo Spatuzza a questo punto aveva esternato delle perplessità, dicendo: *"con (...) tutto quello che abbiamo fatto ci stiamo portando dietro dei morti che a noi non ci appartengono"*, con ciò intendendo alludere alla sensazione che fossero *"usciti in una maniera sproporzionata in un terreno che non apparteneva a Cosa Nostra"*; ma a tale affermazione Graviano aveva risposto che era un *"bene"* che portassero *"un po' di morti dietro (...) così chi si deve muovere si dà una smossa"*; aveva quindi chiesto se si intendessero di politica, aggiungendo che era *"in piedi una cosa"* dalla quale tutti avrebbero potuto trarre benefici *"iniziando dai carcerati"*; lì aveva,



per tanto, a questo punto incaricati di realizzare un attentato contro i Carabinieri da effettuarsi su Roma; il secondo incontro aveva avuto luogo a Roma, all'interno del Bar Doney di Via Veneto, in un momento antecedente l'attentato programmato presso lo Stadio Olimpico, quando si attendeva il via da Giuseppe Graviano; in tale seconda occasione Graviano aveva detto "che avevano chiuso tutto e ottenuto quello che cercavamo". Il dichiarante aveva chiesto perché non eseguire a questo punto l'attentato a Salvatore Contorno ma Graviano aveva detto che tale attentato non avrebbe dovuto essere portato a compimento, perché vi erano progetti più importanti da realizzare (riferendosi ad iniziative per le quali si erano « mossi i calabresi », ed « erano stati uccisi due Carabinieri »), aggiungendo che Salvatore Contorno non poteva essere assassinato con lo stesso esplosivo utilizzato per le altre stragi, altrimenti si sarebbe consentito di individuare in modo inequivocabile la matrice dei delitti.

Aveva aggiunto, infine, che, finita la stagione stragista, durante un periodo comune detenzione nel carcere di Tolmezzo, Cosimo LO Nigro si era lamentato, con lui, del fatto che fossero stati *trattati "come carne da macello"*, raccontando che, quando era stato arrestato suo fratello, aveva chiesto 50 milioni di lire a Filippo Graviano, ma inutilmente.

Nel capitolo IX della sentenza, i Giudici di prime cure indicavano le ragioni sulle quali fondavano il giudizio di attendibilità sulle dichiarazioni del collaboratore.

Consideravano, in primo luogo, che la responsabilità del medesimo per la partecipazione all'intera strategia stragista portata avanti da Cosa Nostra negli anni 1993-1994 era stata accertata in via definitiva con sentenza della



Corte di Assise di Appello di Firenze del 13.2.2001, irrevocabile dal 6.5.2002.

A tal proposito consideravano che gli elementi desumibili dalla suddetta sentenza evidenziavano *<un coinvolgimento di portata e stabilità tali da poter essere richiesto, e prestato, solo da una persona inserita nella cerchia dei più fidati collaboratori dei vertici di "Cosa Nostra" impegnati in un attacco contro lo Stato di inaudita gravità>* (pag.957).

Il medesimo collaboratore aveva ricostruito in modo lineare le tappe del proprio percorso criminale e le motivazioni che lo avevano inizialmente spinto sulla strada del crimine, dal momento della sua affiliazione fino a quando aveva assunto la "reggenza" del mandamento di Brancaccio nel 1995 (come anchè confermato da altre fonti) e i primi Giudici consideravano che *"nei quindici anni in cui egli prese parte alle attività dell'associazione mafiosa, Gaspare Spatuzza ebbe, senza alcun dubbio, la possibilità di conoscere a fondo le strategie criminali del <mandamento> di Brancaccio, protagonista di una strategia terroristica che comprendeva non solo episodi di strage, ma anche azioni come l'omicidio di Padre Giuseppe Puglisi (commesso il 15 settembre 1993 con l'attiva partecipazione dello stesso Spatuzza)"* (pag. 969).

Il collaboratore aveva anche ricostruito le tappe del percorso interiore che avevano indotto in lui la scelta di collaborare già intorno al 1993-1994, quando egli, nel corso di un incontro svoltosi in una villetta nei pressi di Campofelice di Roccella, aveva detto a Giuseppe Graviano: *«ci stiamo portando dietro dei morti che a noi non ci appartengono»*. In particolare, però il periodo di isolamento diurno seguito al passaggio in giudicato della sentenza di condanna per l'omicidio di Padre Puglisi, nel 2001, aveva segnato un momento di svolta nella sua esistenza.



49

Ancora, l'esame dei rapporti del collaboratore con gli odicini imputati non lasciava trasparire, neppure lontanamente, alcun movente idoneo a far ipotizzare un disegno calunniatorio da parte del collaboratore di giustizia, non essendo emerse ragioni di risentimento o altre circostanze che potevano averlo indotto ad accusare falsamente i soggetti che egli ha indicato come partecipi della fase preparatoria della strage di Capaci.

Consideravano, ancora, che il dichiarante avesse impiegato *"il massimo scrupolo nel descrivere, con particolare accuratezza, i ruoli e le condotte di ciascuno dei partecipi dell'impresa criminosa, senza mai appiattirsi su altre risultanze istruttorie e senza assumere alcun atteggiamento di passiva accondiscendenza rispetto alle impostazioni investigative, che, peraltro, si sono tradotte in un leale ed autentico confronto con il patrimonio conoscitivo di cui il collaborante era in possesso"* (pag.974).

Le dichiarazioni del collaboratore, ancora, dovevano ritenersi lineari, coerenti, costanti e spontanee ed avevano trovato numerosi riscontri oggettivi.

Si riportavano, inoltre, alle conclusioni espresse dai consulenti tecnici del P.M. in merito agli accertamenti eseguiti sull'esplosivo impiegato nell'attentato di Capaci e sull'esplosivo fatto ritrovare da Pietro Romeo, in data 15 novembre 1995, subito dopo il suo arresto, in un deposito di Brancaccio nella disponibilità del Lo Nigro. In particolare evidenziavano che, nella consulenza tecnica del 21 novembre 1995, i consulenti avevano considerato che *«la particolare morfologia dei pezzi in reperto (forma irregolare, dimensioni e pesi estremamente variabili, superfici di vario tipo e presenza di camolature) denuncia che gli stessi hanno avuto origine da rottura artigianale di una carica o di più cariche preparate*

30

industrialmente per fusione», ed inoltre che «tutto il materiale in reperto è costituito da Tritolo di ottimo livello di purezza e di regolare funzionalità». Non mancavano, peraltro, i primi Giudici di considerare come il collaboratore Spatuzza non si fosse appiattito su tali risultanze, fabbricando su di esse il contenuto delle sue dichiarazioni, tanto è vero che aveva dato una descrizione degli ordigni diversa da quella delle mine ad urto antinave di produzione italiana (ipotizzate dai consulenti tecnici nella suddetta consulenza del 21 novembre 1995), e rispondente ad altra tipologia di ordigni militari (quella delle bombe di profondità utilizzate dagli Alleati durante il secondo conflitto mondiale).

Si riportavano alle conclusioni espresse dai consulenti tecnici, nella relazione di consulenza del 2 luglio 2013, i quali avevano rilevato che «la presenza contemporanea di tracce di tritolo ed RDX (T4) nei reperti collezionati a Capaci è perfettamente compatibile con l'ipotesi che uno o più ordigni, fra i quattro recuperati per estrarne l'esplosivo utilizzato a Capaci, contenesse "Compound B" (miscela di tritolo e T4 in rapporto 60:40), anziché tritolo puro, anche se i successivi rinvenimenti e sequestri di materiale esplosivo, di analoga provenienza contenessero casualmente soltanto tritolo» I medesimi consulenti, inoltre, avevano considerato – così confutando l'ipotesi che per fare esplodere la carica di Capaci fosse stato aggiunto altro esplosivo al plastico- come « non sia necessario ipotizzare che le tracce di RDX (T4) rinvenute in alcuni reperti di Capaci debbano avere una origine distinta dal tritolo, quale per esempio l'aggiunta di un esplosivo al plastico, ma che invece sia logico immaginare che il T4 rinvenuto derivi da una carica singola o molteplice di "Compound B", contenuta nel materiale complessivamente procurato dal mandamento di Brancaccio. Questo scenario, il più semplice e attendibile fra quelli finora proposti, è altresì compatibile con il ritrovamento di T4 in tutti gli attentati



51

perpetrati sul continente, dove esiste testimonianza dell'innescò della carica mediante aggiunta di un gelatinato, non di un plastico, ciò che altrimenti lascerebbe priva di spiegazione la presenza di T4 anche in questi attentati" (pag. 991).

Ritenevano quindi, alla luce delle indicazioni contenute nella relazione di consulenza tecnica suddetta del 2 Luglio 2013, "plausibile la tesi del pubblico ministero, secondo cui l'aliquota di esplosivo procurata dal mandamento di Brancaccio e che andò a comporre la maggior quota della complessiva carica usata per l'attentato di Capaci, proveniva dallo sconfezionamento di ordigni residuati bellici di diversa fabbricazione, origine e dimensione, i quali erano, con ogni probabilità, bombe di profondità o mine antinave, di nazionalità sia italiana che anglosassone che americana; inoltre, la presenza contemporanea di tracce di Tritolo e di T4 (RDX) nei reperti raccolti a Capaci è compatibile con l'ipotesi che uno o più ordigni, fra i quattro recuperati (due a Porticello e due alla Cala di Palermo) per estrarne l'esplosivo utilizzato per la strage, contenesse "Compound B" (miscela di Tritolo e T4 in rapporto 60:40), anziché Tritolo puro" (pag. 991-992).

Consideravano, inoltre, che la provenienza dell'esplosivo da ordigni bellici collocati sul fondale marino trovava conferma anche nelle dichiarazioni di Cosimo D'Amato (condannato in primo e secondo grado nel procedimento abbreviato parallelo al presente e deceduto nello more del giudizio davanti la Suprema Corte) oltre che attraverso il tenore di una conversazione ambientale intercettata in carcere, intercorsa fra Salvatore Riina e Alberto Lorusso in data 6 agosto 2013, dalla quale risultava con chiarezza la consapevolezza del Riina che, nell'esplosivo utilizzato per la



strage di Capaci, vi fosse materiale bellico comprensivo di T4, proveniente dal mare.

Ancora, aveva trovato riscontri oggettivi la ricostruzione dei fatti fornita dal collaboratore Spatuzza in ordine allo scantinato nel quale, secondo il racconto del collaboratore, erano stati inizialmente condotti gli ordigni recuperati dal mare, identificato in un garage sito al civico n. 19 di via Gaspare Cipri (nel quale il collaborante riconosceva i segni delle modifiche a suo tempo apportate per consentire a Giuseppe Graviano di soggiornarvi qualche notte).

Significativa conferma le dichiarazioni dello Spatuzza ricevevano anche in ordine alla indicazione della Motoape di colore verde del Lo Nigro, utilizzata per il trasporto dei due ordigni bellici (prima nello scantinato di via Gaspare Cipri; quindi nei locali della ditta Valtrans e infine presso l'immobile di proprietà della zia del collaborante, in vicolo Castellaccio) considerato che effettivamente il suddetto veicolo era risultato pieno di tracce di tritolo nelle parti laterali del cassone, oltre che all'interno dell'abitacolo. In particolare, a tal fine, consideravano che dalla sentenza del 13 febbraio 2001 della Corte di Assise di Appello di Firenze risultava che l'Ape Piaggio targata PA-118238, intestata al Lo Nigro- fatta rinvenire agli investigatori dal collaboratore Pietro Romeo all'interno di un box sito a Palermo, in via Salvatore Cappello, n. 26, in uso appunto al Lo Nigro- era stata sottoposta ad analisi chimica dai consulenti del Pubblico Ministero e trovata *"piena di tracce di tritolo nelle parti laterali del cassone, presso le sponde, e nell'abitacolo, con manubrio, cruscotto, e sedili"*. lo stesso veicolo, inoltre, era risultato prima di colore verde e successivamente di colore di celeste.

Anche la descrizione dell'immobile diroccato sito in Palermo ed appartenente alla zia del collaborante (sito in Vicolo Castellaccio n. 29) era



53

risultata coerente con gli elementi oggettivi acquisiti nel corso dell'istruttoria.

AAA

Ritenevano, inoltre, i primi Giudici che le dichiarazioni del collaboratore Spatuzza avessero trovato oggettivi riscontri anche sul tema destinazione dell'esplosivo e della utilizzazione dello stesso per la strage di Capaci.

Consideravano, in primo luogo, che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia secondo cui, mentre era in corso la macinatura, Cristofaro Cannella gli aveva ordinato di preparare dieci chilogrammi esatti di esplosivo, di confezionarlo e di consegnarlo a Giuseppe Graviano, in un incontro programmato presso il Motel Agip di domenica mattina avevano trovato riscontro nelle dichiarazioni rese, all'udienza del 24 novembre 2014, dal collaboratore di giustizia Giovanni Brusca. Quest'ultimo aveva riferito che, nell'aprile 1992, mentre egli si trovava nell'immobile di proprietà di Mario Santo Di Matteo, in Contrada Robottonie di Altofonte, impegnato nella organizzazione dell'attentato di Capaci, Salvatore Biondino gli aveva fatto avere un piccolo sacchetto di colore nocciola, contenente 5 o 10 kg. di esplosivo, per provarlo. Il medesimo aveva precisato trattarsi di un materiale farinoso, di colore nocciola, di tipo diverso rispetto a quello proveniente dalla cava IMCO, e perfettamente uguale a quello che sarebbe poi stato impiegato sia per comporre una parte della carica esplosiva utilizzata nella strage di Capaci, sia in occasione del progetto di attentato nei confronti del Dott. Pietro Grasso (successivamente rinvenuto e sottoposto a sequestro nel deposito di contrada Giambascio nel 1996).

La prova era stata effettuata, unendo il suddetto esplosivo a quello procurato dal medesimo Brusca, e "l'esplosione così prodotta fu

54

estremamente forte” tanto che Pietro Rampulla aveva sottolineato l'efficacia dell'esplosivo fornito dal Biondino, spiegando che *«proveniva da bombe, una cosa del genere, che era stato a sua volta macinato e polverizzato, perché prelevato a pezzo»*.

Il medesimo dichiarante aveva successivamente appreso quale fosse l'origine di questo materiale; in quanto Salvatore Riina gli aveva riferito che si trattava di *«residui bellici che gli venivano dai piccioni, cioè dai fratelli Graviano»* aggiungendo di avere la disponibilità di un quantitativo di esplosivo tanto elevato che *«poteva fare la guerra allo Stato»*.

Consideravano, i primi Giudici, che al di là di qualche divergenza, le due dichiarazioni, frutto di patrimoni cognitivi autonomi, confermassero *“ che l'esplosivo utilizzato per la <prova> effettuata in Contrada Rebottone era quello che Gaspare Spatuzza aveva consegnato a Giuseppe Graviano e che poi, per il tramite di Salvatore Biondino, era stato recapitato a Giovanni Brusca”* (pag. 1090).

Anche i collaboratori Mario Santo Di Matteo (all'udienza del 26 novembre 2014) e Gioacchino La Barbera (nell'interrogatorio del 11 luglio 2013) avevano confermato la prova di esplosione cui aveva fatto riferimento il Brusca.

Ancora le dichiarazioni rese dal collaboratore Spatuzza - in ordine alle operazioni di caricamento e trasporto dell'esplosivo ad opera del Cannella e al successivo arrivo della medesima sostanza al Motel Agip - avevano trovato riscontro, sia pure per segmenti diversi, nelle dichiarazioni del collaboratore *Fabio Tranchina*.

Il collaboratore Spatuzza aveva riferito che, dopo il caricamento dell'esplosivo sulla macchina del Cannella, aveva fatto da “battistrada” fino all'altezza della via Ernesto Basile (quando effettuava un'inversione di marcia per tornare a casa nel quartiere Brancaccio). Aveva aggiunto di



55

non essere in grado, tuttavia, di riferire se Cannella e Tutino avessero effettivamente proseguito la loro marcia in direzione Motel Agip e non aveva sentito dire che altri avessero dovuto "battere la strada" successivamente.

A questo punto le dichiarazioni dello Spatuzza risultavano saldarsi con quelle rese dal collaboratore Fabio Tranchina il quale aveva riferito, che circa 10-14 giorni prima dell'attentato, mentre si trovava insieme a Giuseppe Graviano, "all'altezza della rotonda di via Oreto" avevano incontrato Cristofaro Cannella e Graviano gli aveva detto di seguirlo fino al Motel Agip, fermandosi a questo punto dopo avere accostato la propria autovettura dietro a quella del Cannella; Graviano era sceso dall'autovettura, mentre il dichiarante era rimasto seduto al posto di guida; da tale posizione aveva visto che il Cannella aveva aperto il cofano della sua autovettura per mostrargli il contenuto al Graviano, ed aveva avuto modo di notare "un sacco nero grande, del tipo di quelli utilizzati per la spazzatura e ripiegato su se stesso"; il Graviano era salito quindi sull'autovettura del Cannella e si era allontanato in direzione di Trapani, mentre il Cannella aveva preso posto sull'autovettura del Tranchina e il dichiarante medesimo lo aveva accompagnato in via Oreto, lasciandolo presso il suo negozio gestito insieme alla fidanzata ("Tentazioni Moda"); Graviano non gli aveva detto dove fosse diretto e non aveva, neppure, potuto vedere, né saputo in altro modo, quale fosse il contenuto del predetto sacco di colore nero.

I primi Giudici- dopo avere svolto alcune considerazioni sull'attendibilità intrinseca di Tranchina, ricordando il ruolo "riservato" svolto dal medesimo al servizio di Giuseppe Graviano e sottolineando il fatto che avesse iniziato a collaborare da libero il 16 aprile del 2011- escludevano che il racconto dei due collaboratori di giustizia fosse frutto di

56

reciproche influenze o collusioni.

Sotto il profilo della convergenza, inoltre, consideravano che ciascuno dei collaboratori aveva ricordato l'esperienza vissuta in prima persona, da un diverso angolo visuale, e che minime discordanze erano da ricondurre appunto a ciò.

Secondo i primi Giudici, ancora, i due collaboratori avevano indicato *"in termini perfettamente identici il momento della giornata in cui si erano verificati i fatti (primo pomeriggio); il percorso seguito dall'autovettura del Cannella (che, dopo avere raggiunto la rotonda di Via Oreto, aveva continuato la propria marcia su Viale della Regione Siciliana, in direzione del Motel Agip); la marca e il colore della stessa autovettura (una Volkswagen di colore blu scuro); le caratteristiche dell'involucro che era possibile vedere all'interno del bagagliaio del veicolo (un grande sacco per spazzatura)"* (pag. 1076-1077).

Consideravano che, di contro, minime divergenze nella ricostruzione dei due collaboratori (come quella relativa al numero dei sacchi trasportati) dovessero essere colte come segno di genuinità e di reciproca autonomia dei contributi dichiarativi resi, e non già come indice di insanabile contraddizione: in particolare il fatto che Tranchina avesse riferito di avere visto all'interno del bagagliaio dell'autovettura *"un sacco nero grande, del tipo di quelli utilizzati dall'AMIA per la spazzatura.. ripiegato su se stesso ... e dalle dimensioni approssimative di 50 x 30-40 cm"* mentre Spaluzza avesse detto di avere collocato all'interno del bagagliaio dell'autovettura del Cannella *"due grandi sacchi per spazzatura, recanti all'interno le federe contenenti l'esplosivo"*, veniva ritenuto comprensibile essendo logico ritenere che *"i due sacchi per spazzatura, proprio perché contenevano alcune federe ripiene di esplosivo, fossero ripiegati all'interno del bagagliaio"* e che *"la ripiegatura, a sua volta, implicava la visibilità - per*

chi osservava il suddetto bagagliaio dal posto di guida di un altro autoveicolo - soltanto di una parte del sacco collocato nella parte superiore del carico, mentre la restante parte, e l'altro sacco, rimanevano fuori dal campo visivo di tale soggetto".

Ritenevano, inoltre, comprensibile l'incertezza manifestata dallo Spatuzza sullo specifico modello (Polo o Golf) dell'autovettura utilizzata dal Cannella, trattandosi di "automobili che in quel periodo storico erano particolarmente diffuse" e che presentavano "caratteristiche esteriori molto simili, sia nella parte frontale sia nel resto della carrozzeria".

Ancora, secondo i primi Giudici, le dichiarazioni del Tranchina si saldavano con quelle rese dal collaboratore *Giovan Battista Ferrante* (all'udienza del 3.10.2014) il quale aveva riferito che :

- "a distanza di qualche giorno rispetto all'effettuazione delle prove di velocità sull'autostrada", si trovava presso l'abitazione di campagna di Antonino Troia, a Capaci, insieme a Salvatore Biondo "il corto", su incarico di Salvatore Biondino il quale gli aveva comunicato che sarebbe dovuto arrivare Giuseppe Graviano per portare un quantitativo di esplosivo;
- aveva quindi visto effettivamente arrivare Giuseppe Graviano sul luogo, a bordo di un'autovettura Volkswagen Polo di colore blu scuro, nel cui portabagagli vi erano alcuni sacchi di tela di iuta, contenenti l'esplosivo;
- aveva, quindi, provveduto, insieme a Salvatore Biondo, al trasporto di sacchi di iuta di colore chiaro, contenenti l'esplosivo, dal bagagliaio della vettura all'interno del casolare;
- successivamente i sacchi erano stati trasportati presso altra abitazione del Troia, nella parte opposta del paese di Capaci, nella quale alcuni "uomini di Altosfonte" avevano portato in seguito altro esplosivo.

Q

Q

Consideravano i primi Giudici che le dichiarazioni rese nel corso del dibattimento dal collaboratore Ferrante erano sovrapponibili a quelle rese anche nel corso del primo giudizio per la strage di Capaci, dinanzi la Corte di Assise di Caltanissetta all'udienza del 24.10.1996. Inoltre, il collaborante, nel corso di un successivo interrogatorio reso il 3 novembre 2011 davanti al P.M. aveva spontaneamente specificato che l'autovettura condotta dal Graviano presentava, secondo il suo ricordo, un colore scuro (forse blu) , aveva confermato che i sacchi erano di colore chiaro, aggiungendo di non ricordare se, in tale occasione, i sacchi risultassero coperti da altro sacco di plastica "del tipo di quelli usati per la spazzatura", ricordando, a tale proposito, l'abitudine di usare questo genere di sacchi di plastica, di grandi dimensioni, per coprire il materiale illecito trasportato, per impedire la visibilità.

Sottolineavano, inoltre, i primi Giudici che, sulla credibilità del Ferrante si era pronunciata la Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, con sentenza del 7.4.2000, mettendo in rilievo come le dichiarazioni del collaboratore (il quale risultava essere stato condannato per altri omicidi "eccellenti", come quelli del Consigliere Istruttore Rocco Chinnici, del Commissario della P.S. Cassarà, del Capitano dei Carabinieri D'Aleo e dell'europarlamentare Salvo Lima) apparissero convergenti rispetto a quelle rese, nel primo procedimento per la strage di Capaci, dai collaboratori La Barbera Gioacchino e Brusca Giovanni ed avessero consentito di ricostruire proprio la parte centrale dell'attività preparatoria ed esecutiva della strage.

In particolare, le dichiarazioni del Ferrante erano risultate di particolare rilievo in ordine al momento del caricamento del condotto, essendosi occupato del trasporto dei bidoni; alla ricostruzione delle precedenti prove di velocità, che aveva descritto quale conducente dell'autovettura, oltre che relativamente all'appostamento effettuato nei pressi dell'aeroporto il giorno

59

della strage. Il medesimo Ferrante era risultato presente al momento del travaso dell'esplosivo confluente nella villetta del Troja (sia di quello proveniente da Altofonte che di quello procurato da Giuseppe Graviano) negli appositi bidoncini che erano stati collocati nel cunicolo sottostante l'autostrada; era stato, altresì, presente alla riunione tenutasi al casolare il mattino successivo al caricamento del condotto per la suddivisione dei compiti.

Le dichiarazioni del medesimo collaboratore, in ordine ai superiori punti, erano risultate peraltro riscontrate attraverso le dichiarazioni del collaboratore Giovanni Brusca il quale aveva parlato delle prove di velocità svoltesi al torrente Ciachea, oltre che dei sopralluoghi eseguiti per il reperimento del sito ove avrebbe dovuto essere collocata la carica esplosiva: compiti affidati da Salvatore Biondino proprio a Giovanbattista Ferrante, considerata la sua conoscenza dei luoghi. Infine, risultava confermata anche la rivelazione dell'incontro, prima alla macelleria e poi all'aeroporto, con Domenico Ganci il quale gli aveva indicato il luogo ove era parcheggiata la vettura blindata, adibita agli spostamenti del Dott. Falcone, e dove sistemarsi per verificare la presenza del magistrato una volta che questi fosse giunto all'aerostazione di Punta Raisi.

In conclusione, le dichiarazioni dei tre collaboratori Spatuzza, Tranchina e Ferrante, secondo i primi Giudici, dovevano ritenersi convergenti e reciprocamente saldate nella ricostruzione del medesimo episodio, sia pure descritto da ciascuno di essi in maniera autonoma l'uno dall'altro.

Il fatto che Ferrante avesse parlato solo di "sacchi di iuta di colore chiaro", e non di sacchi di spazzatura neri, era comprensibile e dovuto al fatto che la sua attenzione si era focalizzata sui sacchi di iuta, nei quali era stato riposto l'esplosivo, e che egli stesso aveva aiutato ad uscire dal bagaglio e a

60

trasportare all'interno del casolare, anche in considerazione del fatto che, ragionevolmente, i sacchi dovevano essere stati prelevati dal bagagliaio singolarmente e non ancora all'interno dei sacchi di spazzatura che li contenevano.

Ancora, secondo i primi Giudici *"con ogni probabilità, non ha prestato una particolare attenzione ai due grandi sacchi per spazzatura, rimasti all'interno del bagagliaio, perché l'impiego di simili contenitori era del tutto abituale, mentre l'utilizzazione dei sacchi di iuta di colore chiaro costituiva una effettiva peculiarità, che si è quindi fissata precisamente nella sua memoria"* (pag. 1141).

Piuttosto, consideravano i primi Giudici che la descrizione dei sacchi trasportati, compiuta dal Ferrante, coincideva con quella operata dallo Spatuzza, il quale pure aveva fatto riferimento a "sacchi di iuta" e di avere acquistato "federe di cuscino", di colori tenui (azzurro o nocciola chiaro).

Irrelevante veniva ritenuto il fatto che Spatuzza avesse parlato di "dieci" sacchi e Ferrante di "quattro" sacchi rilevando come nessuno dei collaboratori avesse avuto un ricordo chiaro sul punto e che il Ferrante risultava essersi più focalizzato sul peso dei sacchi trasportati.

Anche l'apparente discrasia sul colore dei sacchi (avendo il Tranchina fatto riferimento a sacchi di colore nero e il Ferrante a sacchi di colore iuta) poteva essere spiegata alla luce della prassi di utilizzare sacchi di plastica grandi, del tipo di quelli utilizzati per la spazzatura, allo scopo di coprire il materiale illecito trasportato.

In definitiva, dunque, le dichiarazioni dei tre collaboratori - Spatuzza, Tranchina e Ferrante- apparivano assolutamente concordanti rispetto a punti focali della vicenda, dovendosi avere riguardo alla identica collocazione cronologica (individuata da tutti nel primo pomeriggio), alle



identiche caratteristiche dell'autovettura utilizzata per il trasporto, alla concatenazione, senza alcuna soluzione di continuità, tra le rispettive indicazioni sul percorso seguito e sui soggetti (identici) che avevano condotto il veicolo, con particolare riferimento al ruolo svolto dal Graviano.

Anche le indicazioni temporali date dai tre collaboratori rispetto agli eventi narrati inducevano a formulare un giudizio in termini di convergenza dovendo considerarsi che *"la breve distanza di tempo intercorrente tra il trasporto dell'esplosivo presso l'abitazione di campagna del Troia e le prove di velocità sull'autostrada appare compatibile con le dichiarazioni rese dallo Spatuzza a proposito dei tempi impiegati per la lavorazione del materiale, e dal Franchina in ordine al tempo intercorso tra l'episodio cui egli assistette e la strage di Capaci"* (pag. 1141).

Consideravano, inoltre, i primi Giudici che dalla sentenza della Corte di Assise di Appello Calatnissetta, emessa il 7 aprile 2000 a conclusione del giudizio di appello nel primo processo sulla strage di Capaci, risultava in modo inoppugnabile che le cd. prove di velocità delle quali avevano parlato i collaboratori, si erano svolte in data 8 maggio 1992, in base all'analisi dei dati ricavabili dall'analisi dei tabulati telefonici delle utenze dei soggetti che vi avevano preso parte (Brusca, I.a Barbera e Ferrante).

In particolare, ancora, secondo la ricostruzione formulata nella suddetta sentenza della Corte di Assise di Appello, si era ritenuto che il caricamento del cunicolo fosse avvenuto nella stessa serata delle prove di velocità, essendosi pervenuti a tale conclusione sulla base delle prime dichiarazioni rese dal collaboratore Ferrante secondo le quali il caricamento del cunicolo era avvenuto "nella stessa sera" delle prove di velocità.

La conseguenza era stata quella di ritenere che il travaso dell'esplosivo doveva essersi verificato "uno o due giorni prima dello svolgimento delle

stesse" e il trasporto dello stesso fino a Capaci qualche giorno prima, il 6 o il 7 maggio 1992.

Considerato che, nell'udienza del 3 ottobre 2014, il Ferrante aveva, invece, ricordato che il travaso dell'esplosivo era avvenuto "nei giorni successivi" alle prove di velocità, i primi Giudici pervenivano alla conclusione che si sarebbe dovuto considerare di spostare in avanti il trasporto dell'esplosivo effettuato dal Graviano per condurlo a Capaci, e consegnarlo al Ferrante, collocando tale evento intorno al 9 maggio 1992.

In ogni caso, comunque, la ricostruzione temporale sarebbe risultata "compatibile sia con le dichiarazioni del Tranchina (che ha collocato il fatto da lui descritto in un arco di tempo tra dieci e venti giorni prima della strage di Capaci), sia con quelle dello Spatuzza (in quanto la lavorazione dell'esplosivo, iniziata verosimilmente il 12 aprile 1992 e protrattasi, secondo i suoi ricordi, per un paio di settimane circa, doveva certamente essere già stata completata il 6 maggio 1992, con la conseguenza che in tale data, o in una successiva, il Cannella ben poteva provvedere al trasporto dello stesso)" (pag. 1145).

~~~~~

Ciò premesso, passando ad esaminare gli elementi a carico dei singoli imputati, la sentenza di primo, con riferimento alla posizione dell'imputato *Giorgio Pizzo*, considerava che il medesimo, già con sentenza della Corte di Assise di Appello di Firenze del 13 febbraio 2001, irrevocabile dal 6.5.2002, era stato ritenuto responsabile della strage di via dei Georgofili di Firenze del 27.5.1993 e della strage di Formello del 1.4.1994. Rilevava che gli elementi di fatto accertati nell'ambito di tale procedimento uniti a quelli desumibili dalle dichiarazioni di Spatuzza confermavano il continuativo coinvolgimento del Pizzo nella strategia stragista di Cosa Nostra, in quanto



63

ritenuto persona di massima fiducia dai vertici dell'associazione mafiosa, tanto da "tenere la cassa" della cosca di Brancaccio.

Relativamente all'imputato *Cosimo Lo Nigro* parimenti consideravano i primi Giudici che il medesimo già con sentenza della Corte di Assise di Appello di Firenze del 13 febbraio 2001, irrevocabile dal 6.5.2002, era stato ritenuto responsabile:

- dell'attentato di via Fauro in Roma, il 14.5.1993, diretto contro il giornalista Maurizio Costanzo che aveva provocato il ferimento di numerose persone;
- della strage di via dei Georgofili di Firenze del 27.5.1993, nella quale avevano perso la vita cinque persone con il ferimento di altre trentacinque;
- della strage a Milano di via Palestro, il 27 luglio 1993, nella quale erano rimaste uccise cinque persone e ferite altre dodici;
- dei due attentati a Roma, nella stessa notte, a distanza di quaranta minuti dall'esplosione di via Palestro a Milano, in piazza S.Giovanni in Laterano e via del Velabro con il ferimento di ventidue persone;
- dell'attentato allo Stadio Olimpico di Roma, e nei pressi di una caserma dei carabinieri, con la collocazione di un'autobomba non esplosa a causa di un difettoso funzionamento del congegno di attivazione della carica;
- dell'attentato di Formello del 1.4.1994, diretto contro il collaboratore di giustizia Salvatore Contorno.

I superiori episodi delittuosi dovevano ritenersi, inoltre, inseriti in un piano stragista unitario nel quale il Lo Nigro aveva assunto un ruolo da protagonista anche per la sua abilità riconosciutagli nell'uso degli esplosivi.

I suddetti episodi costituivano un elemento di riscontro estrinseco alla chiamata in correità dello Spatuzza, fornendo sul piano logico la necessaria integrazione probatoria anche in ordine alla strage di Capaci.

Peraltro, le circostanze dedotte dall'imputato ( sul fatto di essere stato multato a bordo di un peschereccio proprio il giorno 23 maggio 1992 o sulla esistenza di un divieto di accesso sul molo descritto dallo Spatuzza con le autovetture) dovevano ritenersi non provate o non determinanti.

Infine, a riscontro ulteriore delle dichiarazioni del collaboratore Gaspare Spatuzza venivano richiamate quelle rese da *Cosimo D'Amato*, il cui percorso collaborativo con la giustizia era iniziato nel dicembre del 2014. Quest'ultimo aveva riferito ampiamente sulle operazioni di prelievo effettuate da Cosimo Lo Nigro ( cugino del medesimo dichiarante), insieme allo stesso Spatuzza e ad altri due soggetti, dal mare di Porticello, oltre che su altra operazione di prelievo compiuta nel mare antistante l'hotel Kafara.

Le dichiarazioni del D'Amato venivano ritenute credibili, venendo considerata la genuinità e spontaneità del suo contributo dichiarativo, trattandosi di fonte non inquinata da manipolazioni altrui, e provvista di un livello intellettuale e culturale palesemente incompatibile con la capacità di elaborare e attuare un articolato disegno calunniatorio, pur con talune difficoltà mnemoniche che potevano determinare una certa imprecisione dei ricordi.

Tali dichiarazioni *"sufficientemente precise, coerenti, costanti ed univoche nella parte che attiene specificamente alla descrizione del ruolo svolto dal Lo Nigro nel prelievo e nel trasporto degli ordigni bellici contenenti l'esplosivo"* riscontravano quelle rese dal collaboratore Spatuzza e le divergenze fra i due contributi narrativi, pur sussistenti, non influivano sulla ricostruzione del nucleo essenziali dei fatti-riferiti.



Con riferimento all'imputato *Lorenzo Timirello* consideravano i primi Giudici che l'imputato era stato ritenuto coinvolto, secondo quanto accertato dalla sentenza della Corte di Assise di Appello di Firenze del 13 febbraio 2001, irrevocabile dal 6.5.2002, nella "spedizione romana" organizzata da Cosa Nostra nel febbraio del 1992 per l'esecuzione di un attentato, a Roma, in danno del giudice Giovanni Falcone, o di altri obiettivi strategici in quanto invisibili a Cosa Nostra, identificati sia nell'allora Ministro di Grazia e Giustizia Claudio Martelli o nel giornalista Maurizio Costanzo. Alla spedizione avevano preso parte Vincenzo Sinacori e Francesco Geraci (sul versante trapanese), giunti in aereo nella capitale, Giuseppe Graviano e Cristoforo Cannella, arrivati in treno e Lorenzo Timirello arrivato a bordo di un'autovettura Fiat Uno di colore azzurro.

La spedizione aveva avuto termine dopo che Sinacori era ritornato in Sicilia per chiedere personalmente a Salvatore Riina l'autorizzazione a fare uso di esplosivo contro il giornalista Maurizio Costanzo, considerata la difficoltà di colpire i primi due obiettivi, ma Riina aveva detto di rientrare tutti in Sicilia in quanto *"avevano cose più importanti giù"*.

La sentenza dei giudici fiorentini si riportava alle dichiarazioni del collaboratore Sinacori Vincenzo evidenziando anche le risultanze dell'attività di indagine eseguita dalla polizia a riscontro.

Contribuivano alla ricostruzione di tale fase anche le dichiarazioni del collaboratore Francesco Geraci il quale aveva riferito che, prima della partenza per Roma, si erano tenute delle riunioni a Palermo, la prima delle quali presso l'abitazione di Salvatore Biondino alla quale avevano partecipato diversi soggetti, fra i quali Sinacori, lo stesso Salvatore Biondino, Lorenzo Timirello, Giuseppe Graviano e Fifetto Cannella.



I medesimi fatti risultavano confermati, inoltre, dalla sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania del 22 aprile 2006.

L'imputato, peraltro, era da tempo organicamente inserito nella "famiglia" di Corso dei Mille, ricompresa nel mandamento di Brancaccio, ed era stato componente del "gruppo di fuoco" di Ciaculli partecipando alla commissione di vari omicidi per i quali aveva riportato condanna definitiva con sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta del 18.3.2001, definitiva.

Ancora il Tinnirello era stato condannato con sentenza del 13.2.1999 della Corte di Assise di Caltanissetta per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso in quanto ritenuto essere "valido killer" di Cosa Nostra, appartenente "all'ala sanguinaria", componente del "gruppo di fuoco di Ciaculli", secondo quanto concordemente dichiarato dai collaboratori Salvatore Cancemi, Pasquale Di Filippo, Giovanni Drago, Francesco Marino Mannoia.

Ritenevano, pertanto, i primi Giudici che le dichiarazioni accusatorie dello Spatuzza circa il concorso del Tinnirello alla strage di Capaci dovessero trovare valido riscontro nel dato della partecipazione dell'imputato ad una fase propedeutica a tale delitto, come quella della "missione romana" accertata sulla base di altre fonti probatorie, avente natura omogenea e commessa in contiguità temporale rispetto alla strage di Capaci, nell'ambito di una strategia unitaria perseguita da Cosa Nostra con il coinvolgimento di protagonisti in larga misura identici ( si pensi a Giuseppe Graviano al quale il Tinnirello era particolarmente legato) e con l'attribuzione di un ruolo centrale proprio al mandamento di Brancaccio al quale l'imputato apparteneva.



Era impossibile, peraltro, ipotizzare l'inserimento della strage di Capaci in uno scenario diverso da quello ricostruibile sulla base delle sentenze passate in giudicato.

La missione romana e la strage di Capaci rappresentavano attuazione di una strategia terroristica alla quale aveva dato impulso, negli ultimi mesi del 1991, Salvatore Riina una volta divenuto consapevole del quasi sicuro fallimento delle aspettative di Cosa Nostra su un annullamento, da parte della Corte di Cassazione, della sentenza di secondo grado sul "maxiprocesso".

A diverse conclusioni i primi Giudici pervenivano riguardo all'imputato *Tutino Vittorio* considerando che il medesimo era stato assolto dall'accusa di partecipazione a tutte le restanti stragi nel processo celebratosi dinanzi l'autorità giudiziaria di Firenze e che la condanna riportata dall'imputato - sempre con sentenza della Corte di Assise di Appello di Firenze del 13.2.2001 - per la sola strage di Formello, del 14 aprile 1994, non potesse costituire riscontro alle dichiarazioni dello Spatuzza, trattandosi di attentato risalente al 1994, in mancanza di prova di un suo coinvolgimento anche alle "stragi intermedie".

Consideravano, altresì, che anche dalle stesse dichiarazioni del collaborante Spatuzza non poteva trarsi la certezza che l'imputato avesse agito con la consapevolezza della reale natura del carico trasportato sull'autovettura del Cannella, sia per la mancanza di diretta percezione dell'esplosivo contenuto nei sacchi, sia per il rigido sistema di compartimentazione delle informazioni che esistente nell'ambito della "famiglia" di Brancaccio.



**Gli appelli della Procura Generale e della Procura della Repubblica presso il Tribunale nei confronti dell'imputato Tutino Vittorio. Gli appelli degli imputati.**

Avverso tale sentenza proponeva appello la *Procura Generale presso questa Corte* chiedendo la riforma della sentenza impugnata nei confronti dell'imputato *Tutino Vittorio* e la declaratoria di responsabilità dell'imputato in relazione a tutti i reati al medesimo ascritti.

Deducceva l'omessa assunzione di prove ritualmente richieste nel giudizio di primo grado, l'omessa valutazione di prove ritualmente acquisite al dibattimento e lamentava l'erronea valutazione per travisamento dei fatti o per illogicità del ragionamento seguito dal primo Giudice.

In particolare, riteneva erronea la conclusione cui era pervenuta la Corte di primo grado di ritenere che le dichiarazioni rese dal collaboratore Spatuzza sul conto di Tutino fossero rimaste prive di riscontri. La Corte di primo grado aveva ritenuto che non potesse valere come riscontro il coinvolgimento dell'imputato nel fallito attentato a Salvatore Contorno (strage di "Formello"), accertato con sentenza passata in cosa giudicata, in quanto di quasi due anni successivo rispetto alla strage di Capaci. Aveva, inoltre, erroneamente escluso che potessero essere valorizzate le emergenze probatorie a carico del Tutino relative alla strage di Via D'Amelio, sul presupposto che le stesse erano oggetto di separato procedimento, ancora sub iudice. Erroneamente, ancora, non aveva considerato che la strage di Capaci si iscriva in un "progetto stragista unitario" e si era limitato a prendere atto dell'assoluzione di Tutino per le stragi del 1993 di Roma e Milano, senza neanche chiedersi se tale assoluzione possa ritenersi ancora "attuale", alla luce delle successive dichiarazioni di Gaspare Spatuzza.



Rilevava, pertanto, la necessità di procedere ad un approccio critico alla ricostruzione del protagonismo del Tutino per le stragi del 1993, oggetto di accertamento nel separato procedimento definito dalla Corte di Assise di Appello di Firenze del 13.2.2001.

Sotto il profilo soggettivo contestava la conclusione cui erano pervenuti i primi Giudici di escludere che il Tutino potesse avere avuto cognizione della reale natura del materiale da lui caricato sulla vettura del Cannella, successivamente "accompagnato", facendo da battistrada, durante il transito in Viale della Regione Siciliana.

I primi Giudici erano pervenuti ad una pronunzia assolutoria senza considerare chi realmente fosse Vittorio Tutino; quali fossero i suoi rapporti con Gaspare Spatuzza, suo principale accusatore; quali i suoi rapporti con Giuseppe e Filippo Graviano, capi del mandamento di Brancaccio; quale la sua posizione all'interno del sodalizio mafioso e quali le sue "mansioni" nel periodo delle stragi ed i suoi protagonismi per ciascuno dei singoli episodi.

Le dichiarazioni del collaboratore Spatuzza Gaspare – ritenute prive di riscontri con riferimento all'imputato Tutino Vittorio – erano state valutate in modo contraddittorio rispetto ad altri imputati, attraverso la valorizzazione delle emergenze dei processi concernenti la stagione stragista.

Inoltre, da un attento esame della motivazione della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Firenze del 13 febbraio 2001 doveva desumersi che, anche in quella sede, nei confronti di Tutino Vittorio – benchè assolto dal concorso nelle altre stragi del 1993 – erano state acquisite prove dichiarative che pure dimostravano (esattamente come per il PIZZO) *"il costante coinvolgimento dell'imputato nella strategia stragista di cosa nostra"*, in specie rappresentate dalle dichiarazioni rese dai collaboratori



Salvatore Grigoli e Pasquale Di Filippo, pure acquisite, ai sensi dell'art. 238 c.p.p., nel dibattimento di primo grado.

I primi Giudici, ancora, erano partiti dall'assoluzione di Vittorio Tutino nel processo sulle "stragi del continente" - nel quale già alla luce delle considerazioni rese dai predetti Grigoli Salvatore e Di Pasquale Filippo era stato messo comunque in luce il ruolo dell'imputato all'interno del gruppo di fuoco di Brancaccio - senza considerare che il "sospetto" della partecipazione del medesimo imputato si era nel frattempo arricchito di nuovi elementi.

Erano state sottovalutate, inoltre, le numerose altre dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (fra i quali, oltre Gaspere Spatuzza, Pasquale Di Filippo, Giovanni Drago, Spataro Salvatore, Emanuee Di Filippo) i quali avevano riferito sul rapporto di estrema fiducia che intercorreva tra Tutino e i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano fin dagli anni Ottanta (dei quali l'imputato aveva curato la latitanza); sottolineandone il ruolo di manutengolo e portaborse dei due criminali. Peraltro i precedenti giudiziari confermavano l'appartenenza dell'imputato a Cosa Nostra fin dal 1989 ed aveva partecipato anche ad omicidi commessi dalla famiglia di Brancaccio, quali, ad esempio, l'omicidio di Salvatore Caruso (come riferito dal collaboratore Pietro Romco) e l'omicidio di Stefano Casella (di cui aveva parlato il collaboratore Salvatore Grigoli).

Ancora, secondo il PG appellante, tenuto conto di tutti gli elementi sopra indicati, doveva ritenersi che la condanna per strage di Formello potesse costituire "elemento esterno di riscontro alle dichiarazioni di Gaspere Spatuzza sulla responsabilità del Tutino medesimo in merito alla fase esecutiva della strage di Capaci" così come era stato ritenuto per il coimputato Giorgio Pizzo, per il quale era stata operata una "illogica disparità di trattamento nella valutazione del compendio probatorio in atti".

Q

Si doleva, inoltre, il PG appellante della mancata considerazione da parte dei Giudici di prime cure delle prove introdotte nel processo in merito al protagonismo avuto da Vittorio Tutino nella strage di via D'Amelio e alla disparità di trattamento nella valutazione rispetto alla posizione processuale del coimputato Lorenzo Timirello, per il quale l'elemento di riscontro alle dichiarazioni del collaboratore Spatuzza era stato ravvisato nella partecipazione del medesimo imputato alla strage di via D'Amelio (oltre che la partecipazione alla c.d. "missione romana").

La Corte di primo grado avrebbe dovuto valutare le dichiarazioni di Gaspare Spatuzza e Tullio Cannella in merito al coinvolgimento di Vittorio Tutino nella strage di via D'Amelio.

Il fatto che la posizione del Tutino in relazione alla strage di via D'Amelio fosse ancora *sub indice* in altro processo non poteva consentire alla Corte d'Assise di Caltanissetta di omettere la valutazione degli elementi di prova introdotti sul punto nel corso del dibattimento, che andavano, invece, doverosamente esaminati sia pure al diverso fine di appurare se dagli stessi se ne potessero inferire elementi logici di riscontro alle dichiarazioni dello Spatuzza sul conto dell'odierno appellato. Infine, la Corte di primo grado aveva acquisito, con ordinanza del 26-01-2016 ai sensi dell'art. 507 cpcp, le dichiarazioni rese dai collaboratori Galatolo Vito e Raimo Francesco nel processo Borsellino quater ed anche tali dichiarazioni avrebbero dovuto essere valutate, secondo la medesima suindicata prospettiva.

Concludeva il PG appellante considerando che l'imputato era stato condannato dalla Corte d'Assise di Caltanissetta, con sentenza emessa in data 20-04-2017, alla pena dell'ergastolo per concorso nella strage di via D'Amelio.

Peraltro, era "paradossale" ritenere che Giuseppe Gravano avesse ritenuto





di coinvolgere un altro soggetto nell'incarico della scorta, così ampliando il novero dei soggetti che conoscevano "notizie compromettenti" per l'associazione, quando tale compito avrebbe potuto essere assolto da uno di quei soggetti (dei quali aveva parlato Spatuzza) che avevano collaborato alla lavorazione dell'esplosivo.

I vertici del mandamento di Brancaccio (e, secondo logica, non poteva di certo essere diversamente) impiegavano in imprese criminose di quella portata uomini di loro totale fiducia, soggetti che "non erano né potevano essere all'oscuro del contesto in cui si andava ad inserire il loro contributo", incaricati "del compimento di condotte funzionali, nel loro complesso, alla positiva realizzazione di quanto programmato".

Non vi era spazio alcuno, all'interno del mandamento di Brancaccio, per "improvvisazioni" nella preparazione di simili condotte criminose e gli elementi acquisiti nel processo Borsellino quater, oltre che gli elementi acquisiti nel processo definito dalla Corte di Assise di Firenze, sulle stragi del 1993, contribuivano a rafforzare il convincimento che Tutino Vittorio avesse agito con consapevolezza. In caso contrario si sarebbe dovuto ritenere che la strage di Capaci avesse rappresentato un "unicum nella storia criminale di Tutino".

Era impensabile ritenere che Tutino fosse stato chiamato a scortare "sacchetti di spazzatura" senza avere consapevolezza del reale contenuto benchè fosse stato organizzato un corteo di tre macchine per il loro trasporto. La regola della compartimentalizzazione delle notizie era stata erroneamente interpretata dai primi Giudici, in quanto la stessa poteva comportare che i singoli soggetti potessero conoscere il "quadro complessivo derivante dall'unione dei segmenti esecutivi" ma non già che non avessero consapevolezza delle loro stesse condotte, delle relative finalità e rischi che potevano derivarne.

*li*

*Q*

Proponeva, inoltre, appello anche il *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta*.

Lamentava l'erroneità della decisione dei primi Giudici di ritenere prive di riscontri le dichiarazioni del collaboratore Gaspare Spatuzza e la mancata utilizzazione del principio di diritto desumibile dalla pronuncia di legittimità che aveva rigettato il ricorso proposto da Giuseppe Barranca avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Caltanissetta del 9/5/2013 (in particolare Cass. n. 48881 del 2/10/2013, Barranca).

Erroneamente i giudici di prime cure avevano assolto l'imputato ritenendo che le dichiarazioni del collaboratore Spatuzza fossero rimaste prive di adeguato riscontro in quanto il coinvolgimento nel fallito attentato a Salvatore Contorno, accertato con sentenza passata in cosa giudicata, avrebbe fotografato un momento di due anni successivo rispetto alla strage di Capaci con la conseguenza *"di uno lato temporale che, per la sua durata di quasi due anni, impedisce di inquadrare la commissione della strage di Formello in un «rapporto intersoggettivo unico e continuativo» che permette all'elemento di riscontro esterno di integrare la chiamata in correità"*. Inoltre, la Corte di primo grado aveva errato nel ritenere non utilizzabili come riscontro le dichiarazioni ed altri elementi acquisiti sul coinvolgimento di Vittorio Tutino nella strage di via D'Amelio, in quanto *"oggetto di altri procedimenti in corso"*. Infine, altrettanto erroneamente aveva escluso che Tutino avesse avuto diretta percezione del contenuto dei sacchetti utilizzati per trasportare l'esplosivo, richiamando a tal proposito il rigido sistema di "compartimentalizzazione" delle notizie che contrassegnava l'agire del gruppo di Brancaccio ed alimentava il dubbio che l'imputato non avesse ricevuto alcuna informazione sulla reale natura degli oggetti trasportati.

Lamentava, quanto alla ritenuta mancanza di riscontri esterni alle



dichiarazioni del collaboratore Spatuzza, la disparità di trattamento rispetto all'imputato Pizzo Giorgio, per il quale il coinvolgimento nel fallito attentato a Totuccio Contorno (oltre che nella strage di via dei Georgofili) era stato considerato adeguato riscontro esterno alle dichiarazioni dello Spatuzza. Anche con riferimento al Tutino, un attento esame della motivazione della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Firenze del 13 febbraio 2001 avrebbe consentito di rilevare che, in quella sede, l'imputato, benché assolto dal concorso nelle altre stragi del 1993 (per le quali era del pari imputato), avrebbe dovuto ritenersi - esattamente come per il Pizzo - costantemente coinvolto "nella strategia stragista di cosa nostra".

I Giudici di prime cure, ancora, non avevano dato adeguato risalto al fatto che l'imputato Tutino faceva parte del "gruppo di fuoco" di Brancaccio ed era uomo di fiducia dei fratelli Graviano e richiamava il P.M. appellante, a tal proposito, la motivazione della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Firenze nella quale si ricostruiva la carriera criminale dell'imputato.

Sottolineava, altresì, il P.M. appellante nel suo atto di gravame che uno dei segmenti della condotta che, secondo lo Spatuzza, il Tutino aveva tenuto per la la strage di Capaci, cioè l'aver contribuito a collocare i sacchetti di esplosivo nella macchina, era identico alla condotta tenuta dall'odierno imputato per i fatti di Formello, per la quale è stato condannato con sentenza passata in cosa giudicata.

Rispetto alla posizione di altri imputati - del Tinnirello Lorenzo in particolare - erano stati adottati diversi criteri di valutazione in ordine al riscontro delle dichiarazioni del collaboratore Spatuzza Gaspare, ritenendo provata la partecipazione del medesimo Tinnirello alla fase preparatoria della strage di Capaci per avere lo stesso preso parte alla cd. missione romana, organizzata per eliminare il giudice Giovanni Falcone in Roma nel



mele di febbraio del 1992 ( venendo a tale proposito richiamati gli elementi desumibili dalla sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Firenze del 13 febbraio 2001, dalla sentenza della Corte d'Assise di Appello di Caltanissetta emessa il 7 aprile 2000 nel processo di appello relativo alla strage di Capaci, dalla sentenza emessa, in sede di giudizio di rinvio, dalla Corte d'Assise di Appello di Catania in data 22 aprile 2016).

La Corte di primo grado aveva, inoltre, considerato che il medesimo Tiunirello era stato condannato per la strage del 19 luglio 1992 con la sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Appello di Caltanissetta emessa il 18 marzo 2002 e che da tempo lo stesso imputato era risultato inserito nella "famiglia" di Corso dei Mille, del mandamento di Braucaccio, facendo parte del "gruppo di fuoco di Ciaculli".

I medesimi criteri valutativi erano stati, inoltre, adottati con riferimento all'imputato Cristofaro Cannella- imputato condannato nel giudizio abbreviato ordinario- per il quale era stato ritenuto elemento di riscontro alle dichiarazioni in correità di Spatuzza la condanna irrevocabile del medesimo nel giudizio per la strage di via D'Amelio, oltre che l'accertata sua responsabilità per l'attentato in danno del giornalista televisivo Maurizio Costanzo.

Il P.M. lamentava, quindi, la mancata considerazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Gaspare Spatuzza e Tullio Cannella in ordine al coinvolgimento di Tutino Vittorio nella strage di via D'Amelio per la quale l'imputato aveva riportato condanna, ancorchè non definitiva. Assumeva, ancora, il PM appellante la non condivisibilità delle conclusioni cui erano giunti i primi Giudice rilevando che si sarebbe dovuto ammettere che soltanto il Tutino non fosse stato, in quell'occasione, a conoscenza del reale contenuto dei sacchetti ( mentre Spatuzza e Cannella evidentemente

si) e che sarebbe stato illogico, inoltre, ritenere che la regola della "compartimentalizzazione delle notizie" potesse valere per il Tutino, considerato il rapporto di stretta fiducia che lo legava ai Graviano.

La presenza del Tutino in vicolo Castellaccio per adempiere alla funzione di "battistrada" sino alla rotonda del motel Agip doveva costituire "la spia più evidente del pieno coinvolgimento del Tutino nei fatti in trattazione", essendo più che fondato ritenere che allo stesso fossero stati affidati anche ulteriori segmenti della fase esecutiva dell'attentato del 23 maggio 1992, non conoscibili tuttavia per via di quella regola di "compartimentalizzazione delle notizie" che aveva impedito che lo stesso Spatuzza fosse messo a parte dell'intera sequenza degli accadimenti funzionali all'esecuzione dell'attentato.

Il P.M. richiamava, quindi, le motivazioni contenute della sentenza della Corte di Assise di Firenze per replicare ai rilievi della difesa sulla insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo nella condotta attribuita all'imputato Tutino in relazione all'attentato in danno di Contorno "Totuccio".

~~~~~

Proponeva appello l'imputato *Madonia Salvatore Mario* per il tramite del suo difensore deducendo, l'erroneità della decisione dei primi Giudici di ritenere che la deliberazione di morte nei confronti del giudice Giovanni Falcone fosse stata adottata nel corso della riunione augurale del dicembre 1991, essendosi trattato al contrario di una decisione assunta e condivisa in sede plenaria già prima dell'anno 1991, e ratificata dalla Commissione regionale, e che non richiedeva, in assenza di elementi di volontà di contraria natura, una ulteriore conferma, per cui rimanevano da individuare solamente le modalità di esecuzione.

①

lu

In ogni caso, pur volendo fare riferimento alla suddetta riunione, avrebbe dovuto considerarsi che, all'epoca, il padre dell'imputato all'epoca dei fatti (in particolare della riunione del dicembre 1991) non si trovava in carcere bensì ricoverato in ospedale, agli arresti domiciliari, senza piantonamento e con possibilità di dialogare con l'esterno: peraltro, siccome ritenuto anche dai primi Giudici, il mandamento di Resuttana, sin dagli anni Ottanta, aveva manifestato concretamente la volontà di eliminare Giovanni Falcone, tanto è vero che Antonino Madonia, fratello dell'odierno imputato era stato condannato definitivamente per l'attentato e che il medesimo era stato uno dei principali protagonisti di altri progetti omicidiari in danno del medesimo magistrato.

Non era stato considerato che gli stessi collaboratori Giovanni Brusca e Salvatore Cancemi (in altri procedimenti quali "Capaci I, Borsellino ter, omicidio Lima, omicidio Ignazio Salvo") non avevano in effetti assegnato alla riunione suddetta alcun significato deliberativo, sostenendo, al contrario, che affermando, di contro, che la decisione di uccidere il Dott. Falcone fosse stata già presa in Commissione Provinciale prima di quella data (come dimostrato dalla strage dell'Addaura) e che le riunioni "ristrette", aventi carattere deliberativo, fossero state svolte proprio a partire dalla seconda metà dell'anno 1991.

Inoltre, con riferimento alla regola della competenza della Commissione Provinciale il collaboratore Cancemi Salvatore aveva affermato «di aver partecipato a riunioni sia di gruppi di cinque-sei persone, sia di gruppi più allargati e che in queste occasioni il Riina riferiva dell'esito degli incontri con gli altri capi mandamento e la decisione diventava esecutiva solo dopo che erano stati sentiti tutti gli aventi diritto

Il collaboratore Giovanni Brusca, il quale aveva precisato che «sino alla cattura del Riina la Commissione Provinciale di Palermo era "rimasta

78.

integra e funzionante" e che non gli risultava alcun mutamento della regola per cui "gli omicidi eccellenti" dovevano essere deliberati dalla Commissione composta da tutti i capi mandamento di Palermo.

Ancora il collaboratore Cancemi, nel corso del giudizio di merito sulla strage di Capaci, aveva riferito che il Riina era solito ripetere la frase "ai detenuti ci penso io" e tale circostanza, secondo la difesa, "confermava l'assunto difensivo.. che nessuna decisione venne presa dall'odierno appellante detenuti in sostituzione del proprio padre, irrevocabilmente condannato per lo stesso fatto -- reato"

In ogni caso, la stessa sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania, emessa nel corso del giudizio di rinvio in data 22.4.2006, aveva considerato che "la fase deliberativa non si esauriva nell'ambito dei soli presenti alla riunione ristretta appositamente indetta, ma si estendeva anche ai capi mandamento <detenuti>".

In definitiva doveva ritenersi che fosse rimasta vigente, sino all'epoca di esecuzione della strage di Capaci, "la regola per cui tutti i membri della commissione dovevano essere messi in condizione di esprimere il loro parere in ordine alle questioni di interesse dell'intera organizzazione, ed in particolare per gli <omicidi eccellenti>" anche perché tutti i collaboranti cscussi avevano asserito che "le riunioni della commissione per gruppetti non avevano comportato alcun esautoramento dei poteri di tale organo ma rispondevano unicamente ad "esigenze di sicurezza". Pertanto, non era stata modificata dal Riina la regola "ma la sua modalità di attuazione e tale mutamento si collocava nel solco di quella linea di continuità che voleva, sia pur nelle diversità dettata dal succedersi delle varie situazioni, che le responsabilità decisionali per i fatti più importanti dovessero essere condivise dagli esponenti più autorevoli della varie famiglie e non potessero essere assunte da una sola persona".



Ricordava, peraltro, che la sentenza che aveva definito il primo processo per la strage di Capaci, della Corte di Assise di Caltanissetta del 26 settembre 1997, aveva ritenuto che la decisione ultima di morte fosse stata decretata" anche per via dei "reggenti" detenuti, nei mesi di febbraio/marzo 1992, dopo il maxiprocesso"

Le dichiarazioni del collaboratore Giuffrè dovevano ritenersi dissonanti rispetto alle altre emergenze probatorie acquisite e la stessa Corte di primo grado aveva ritenuto che "la decisione di uccidere il magistrato, trattandosi di un omicidio <eccellente>, venne decretata dalla Commissione Provinciale ora agli inizi degli "anni '80", ora nel mese di ottobre del 1991, alla fine dell'anno del 1991, ora nei mesi di febbraio/marzo del 1992, omettendo di considerare, e non solo fattualmente, che essa decisione, proprio perchè presa da tempo, non venne mai messa in discussione".

Anche l'ordinanza di custodia cautelare emessa, in data 21 gennaio 2016, nei confronti di Matteo Messina Denaro, acquisita in primo grado ed ignorata in sentenza, aveva fatto risalire il proposito criminoso stragista all'ottobre del 1991.

Veniva, dunque, da chiedersi quale riunione, fra le tante, avesse avuto effettiva rilevanza causale rispetto alla realizzazione del progetto omicidiario.

Le dichiarazioni del collaboratore Antonino Giuffrè non erano attendibili. I primi Giudici avevano omissso di considerare che, in altri procedimenti, il suddetto collaboratore non aveva riferito nulla a proposito della riunione degli auguri del dicembre 1991 nella quale sarebbe stata deliberata l'uccisione del giudice Giovanni Falcone (in particolare dinanzi il Tribunale di Termini Imerese, in data 6 ottobre 2002, e dinanzi l'autorità

giudiziaria di Palermo, nel procedimento "Tempesta" nei confronti di "Adelfio ed altri" in data 15 maggio 2003)

Non era stato dato rilievo alle dichiarazioni contraddittorie rese dal collaboratore in sede di controesame della stessa difesa, all'udienza del 2.10.2014 (riportandone ampi passi), quando il medesimo non aveva ricordato *"neppure l'esito dei processi a suo carico, ovvero l'oggetto delle decisioni prese nel tempo dalla Commissione Provinciale"*.

Non era stato neppure considerato l'esito del confronto fra l'imputato ed il collaboratore, avvenuto in data 9.1.2016 (atto istruttorio del quale la difesa riportava ampi stralci) dal quale emergeva un dato contraddittorio nelle dichiarazioni del collaboratore Giuffrè sulla indicazione della data di arresto del Madonia Antonino e del medesimo imputato. Inoltre, il ricordo, da parte del medesimo Giuffrè, della presenza del Madonia alla riunione "degli auguri" di fine anno 1991, era legato alla considerazione che *"alcuni mesi dopo l'avrebbe incontrato in libertà"* mentre l'imputato era stato arrestato il 13 dicembre 1991, ed era rimasto da allora recluso fino ad oggi.

La Corte di primo grado aveva erroneamente valutato le dichiarazioni del collaboratore Giuffrè, anche travisandone il contenuto. In particolare: aveva individuato il momento deliberativo nella riunione degli auguri del 1991, senza considerare, invece, che la decisione era stata presa da anni (come anche desumibile dalla suindicata ordinanza cautelare emessa a carico di Matteo Messina Denaro); non aveva considerato che, che per lo stesso fatto, era stato già condannato Francesco Madonia in qualità di reggente del mandamento di Resuttana; non aveva considerato adeguatamente che l'affermazione del collaboratore secondo la quale "nei primi mesi del 1992" aveva incontrato l'imputato Madonia Salvatore era contraddetta dal fatto che quest'ultimo fosse stato arrestato, in realtà, il 13.12.1991; "non era rimasta indimostrata" l'ipotesi per cui vi sarebbe stata



81

una ulteriore riunione della "commissione provinciale" per la discussione sull'omicidio di Pietro Ocello.

Le dichiarazioni del collaboratore Giuffrè sulla presunta natura deliberativa della riunione del dicembre 1991 erano rimaste prive di riscontri.

Anche il collaboratore Cancemi, nel 2004 nel corso del giudizio di rinvio dinanzi la Corte di Assise di Appello di Catania, aveva ricordato la riunione degli auguri del dicembre 1991, senza tuttavia confermare né escludere la presenza del Giuffrè e associando la medesima riunione più alla decisione di uccidere l'on. Lima (*"che poi avrebbero pensato anche per Falcone"*).

Inoltre, Cancemi aveva anzi riferito che l'imputato aveva partecipato alla riunione plenaria nella quale si era discussa l'uccisione di Pietro Ocello, ma non già a quella di "Natale 91", e non aveva ricordato se la questione relativa all'uccisione di Ocello fosse stata decisa congiuntamente alla questione concernente l'eliminazione di Giovanni Falcone.

Dichiarazioni diverse quelle rese dal medesimo Cancemi nel corso dell'interrogatorio al P.M. in data 22 gennaio 2009, acquisite in atti in quanto atto irripetibile ai sensi dell'art. 512 c.p.p., nel corso delle quali il collaboratore ricordava la presenza di *Salvatore Madonna "alla riunione plenaria in cui si discusse della uccisione di Pietro Ocello, ma non già a quella <di natale 91>"*.

Rilevava, tuttavia, la difesa come tali ultime dichiarazioni non potessero costituire il "fulcro dimostrativo della tesi dell'accusa" in quanto "sfuggite al filtro del contraddittorio".

Quanto alle dichiarazioni del collaboratore Sinacori Vincenzo, i primi Giudici non avevano considerato che, in realtà, le stesse mettevano in evidenza il mendacio del Giuffrè avendo il medesimo riferito dell'incarico ricevuto da Riina "di eliminare Giovanni Falcone a Roma ... prima della

riunione degli auguri di natale". In particolare, anzi, il collaboratore aveva riferito che "prima della emanazione della sentenza egli stesso era stato inviato a Roma, presso la Corte di cassazione, per <sistemare> il processo grazie alla compiacenza di un cancelliere, il quale, però, secondo una conclusione rassegnata *ex post*, probabilmente era soltanto un millantatore di credito":

Tale circostanza dimostrata, a detta della difesa, l'inattendibilità della dichiarazione resa da Giuffrè, ed in parte da Cancemi, posto che la riunione di Castelvetrano confermava il fatto che la decisione era stata adottata a prescindere dalla "riunione di natale".

Peraltro, nel corso dell'ultima riunione Riina aveva loro comunicato che il gruppo costituito doveva intendersi come una "Super-cosa" parallela alla "Super-procura" ideata da Giovanni Falcone, in quanto "organo operativo costituito soltanto da sodali scelti dal Riina e che rispondevano esclusivamente a lui, senza il filtro del rispettivo capo-mandamento".

Le dichiarazioni dei suddetti collaboratori - nella parte in cui avevano riferito di una deliberazione omicidiaria retrodatata a settembre-ottobre 1991 - sembravano contrastare quelle rese da Giuffrè Antonino e Cancemi Salvatore.

Del resto la stessa sentenza impugnata, e la sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania del 22 aprile 2006, avevano riconosciuto che il primo a fare cenno alla riunione degli auguri natalizi del 1991 era stato proprio Antonino Giuffrè.

Il collaboratore Salvatore Cancemi aveva avuto un'impressione più "debole" di tale riunione e non aveva ricordato la presenza di Giuffrè e neppure quella dell'imputato.

Non era condivisibile, infine, l'assunto sostenuto in sentenza, secondo il quale la "riunione di Natale" sarebbe stata "rinnovativa mediante



83



conferma di una volontà che era già stata in precedenza espressa", considerato che una condanna a morte nei confronti del giudice Falcone era già stata emessa e che non vi sarebbe stata ragione di confermarla.

L'imputato Madonia non era mai stato imputato come mandante per altri "omicidi eccellenti" ascritti alla "Commissione Provinciale" (come per l'omicidio Lima, l'omicidio dei fratelli Savoca, la strage di Misilmeri, l'omicidio Di Salvo, l'omicidio di Scopelliti): il medesimo imputato, inoltre, era stato condannato, quale esecutore materiale, per l'omicidio di Libero Grassi, alla fine del mese di agosto del 1991, ma non come componente della Commissione Provinciale.

Non vi era equivalenza fra l'essere, in un determinato periodo di tempo, "reggente" di un mandamento ed il partecipare alle riunioni della Commissione Provinciale ed inoltre, nel medesimo periodo, che, in quel periodo, l'altro fratello, Giuseppe, era in stato di libertà.

Ancora la stessa difesa contestava che, in altra udienza dibattimentale, il medesimo collaboratore aveva riferito di avere visto Salvatore Madonia presente in riunione solamente "per la vicenda dei TIR".

Si riportava, infine, alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Brusca, nel corso dell'incidente probatorio in data 6 e 7 giugno 2012, il quale aveva riferito che, solo dopo la sentenza della Cassazione sul Maxiprocesso, Riina aveva deciso di "chiudere i conti", ribadendo che sempre il medesimo collaboratore aveva riferito di riunioni deliberative tenutesi nei mesi di febbraio-marzo 1992.

Infine, nel decreto del GIP del Tribunale di Palermo che aveva disposto il rinvio a giudizio nel processo sulla cd. "trattativa stato-mafia" era dato leggere che "proprio dagli effetti nefasti del maxiprocesso aveva preso avvio la crisi dei rapporti di Cosa Nostra con i referenti politici tradizionali" e che la sentenza della Corte di Cassazione del 31 gennaio



84



1992 aveva rappresentato una "occasione" per aprire una nuova stagione di violenza che aveva anche l'obiettivo "di incidere sul quadro politico italiano". Aggiungeva ancora che "in questo quadro complessivo va inserita la strategia di alleanza che cosa nostra organizzò in quella nebulosa e complessa fase storica di transizione e concepì il piano destabilizzante del quadro politico tradizionale iniziato con l'omicidio Lima, poi sfociato nella logica della "trattativa" per costruire un "nuovo patto politico-mafioso di convivenza fra Stato e mafia".

In definitiva, "l'escalation criminosa degli anni 1992-1993 aveva preso le mosse proprio dalla sentenza sul Maxi-processo, che aveva segnato il dies a quo di una strategia del terrore".

Infine, chiedeva di sentire il Dott. Grasso Pietro (escusso, di contro, in data 11.7.2014, nel processo cd. "trattativa", pendente innanzi la Corte di Assise di Palermo - n. 1/2013 R.G.-) ed il dott. Donadio Gianfranco, già inseriti nella lista testi, sostenendo l'erroneità della decisione dei primi Giudici sul punto, di escludere l'ammissione dei medesimi testi, rilevando come i suddetti non avessero, in realtà, svolto funzioni di Pubblico Ministero "nel presente procedimento".

Chiedeva, inoltre, di sentire il collaborante Pasta Manuel "in ordine alle vicende ("mafiose") legate nel tempo al <mandamento di Resuttana> ed alle relative regole in punto di decisioni omicidiarie".

~~~~~

Proponeva appello l'imputato *Finnirello Lorenzo*, per il tramite del proprio



85

difensore, lamentando con primo motivo la violazione dell'art. 192 c.p.p., l'insussistenza e contraddittorietà delle prove, l'illogicità e omessa motivazione ed il travisamento dei fatti. Rilevava, in particolare, l'inverosimiglianza del racconto sulle operazioni di macinatura dell'esplosivo recuperato dal mare, fornita dallo Spatuzza, e della circostanza secondo cui tali operazioni si sarebbero svolte in un immobile di proprietà di una zia dello Spatuzza, sito in vicolo Castellaccio. Si riportava, in proposito, alle conclusioni della consulenza tecnica a firma del geom. Lo Piccolo da cui risultava non solo che il sito di via Castellaccio era "praticamente inglobato nel castello di Maredolce".

Non si era considerato, pertanto, che tenuto conto della collocazione dell'immobile in un contesto abitato - anche altri soggetti, non abitanti in Brancaccio, avrebbero potuto rendersi conto di quanto si stava effettuando (ad esempio, appartenenti alle forze dell'ordine, turisti, qualsiasi passante a piedi o in auto).

Doveva, inoltre, ritenersi l'inverosimiglianza del racconto di Spatuzza sull'apertura degli ordigni con martello e scalpello in quanto avrebbe potuto provocare l'innescamento e poi la detonazione dell'eventuale TNT contenuto negli stessi.

Inoltre, il collaboratore Spatuzza aveva indicato una tipologia di ordigni che non poteva contenere la tipologia di esplosivo da egli indicato. Aveva, più esattamente, indicato delle bombe di profondità americane, ed un esplosivo dal colore tipico del tritolo (giallino), mentre le bombe americane non contenevano tritolo, come quelle italiane, ma TORPEX, dal colore assolutamente diverso (grigiastro).

Le bombe di profondità contenenti solo tritolo (o TNT) erano solo quelle inglesi, di fabbricazione antecedente al 1941, o quelle italiane, in quanto le bombe inglesi o americane di fabbricazione successiva contenevano

TORPEX. Tuttavia, le bombe italiane erano munite di vistosa torretta del comando di scoppio che invece non era presente nelle BAS descritte dallo Spatuzza.

Sosteneva, inoltre, la difesa appellante la non credibilità dell'affermazione resa dal collaboratore Spatuzza, secondo la quale, nel corso delle operazioni di macinatura, egli stesso e gli altri addetti alla macinatura presentavano tracce di sangue nell'urina in quanto - secondo quanto sostenuto dal consulente di parte Ugolini- gli effetti tossicologici indicati dallo Spatuzza, ossia la presenza di sangue nelle urine, erano da ritenere compatibili con un fenomeno cronico e non acuto. Si trattava di un tema non sufficientemente esplorato in quanto l'attenzione degli esperti era piuttosto volta alla individuazione degli effetti tossici correlati alla "postdetonazione" che non a quelli relativi alla "predetonazione".

Rilevava, quindi, l'assenza di riscontro sul fatto che l'esplosivo macinato da Spatuzza, e altri, con la collaborazione di Tinnirello Lorenzo fosse stato proprio adoperato per la strage di Capaci, ben potendo ritenersi che lo stesso esplosivo fosse stato, in realtà, conservato da Graviano ed utilizzato per altre stragi o delitti esserati.

Né il riscontro, rispetto a tale circostanza, poteva essere rinvenuto nelle provalazioni di Cosimo D'Amato, o in quelle del collaboratore Fabio Tranchina o nelle *"farneticazioni intercettate del Riina, in quanto di per sé stesse non sono dotate del crisma dell'attendibilità intrinseca"*.

Anche la conversazione intercettata in carcere fra Riina e Lo Russo Alberto, dell'agosto 2013, non poteva essere utilizzata come riscontro trattandosi dell'esternazione *"criptica e confusa di un Riina ormai ottantenne, rese a 20 anni di distanza dai fatti, più o meno inconsapevolmente durante l'ora d'aria, ad un compagno di detenzione"*.

Piuttosto, avrebbe dovuto prendersi in considerazione la possibilità che



Riina sapesse di essere intercettato e che avesse voluto depistare.

Le dichiarazioni di Riina non riscontravano Spatuzza in quanto già *"nella prima perizia e nel primo processo si era formulata l'ipotesi che il tritolo fosse tratto da ordigni bellici inesplosi provenienti dal mare"*.

Erano già note al Riina le dichiarazioni del collaboratore di giustizia calabrese Lo Giudice, il quale aveva parlato della fornitura di esplosivo per la strage proveniente dalla Calabria, ripescato dalla LAURA C., e lo stesso Riina non aveva detto che l'esplosivo provenisse da Porticello, piuttosto che dalla costa jonica, avendo soltanto detto che veniva "dal mare".

Lo stesso Spatuzza aveva affermato di non sapere se l'esplosivo estratto dal mare fosse stato effettivamente utilizzato per la strage di Capaci.

La superiore certezza non avrebbe potuto, del resto, essere desunta dalle dichiarazioni dei collaboratori Tranchina e Ferrante considerate le contraddizioni fra le stesse.

Deduceva ancora la difesa l'erroneità della conclusione cui erano pervenuti i primi Giudici in ordine al fatto che il riscontro che l'esplosivo di Spatuzza fosse stato adoperato effettivamente per la strage di CAPACI doveva derivare dalla circostanza che un campione era stato consegnato a Brusca per le cosiddette prove di Rebottone, mancando, in realtà, secondo la difesa riscontro sul fatto che l'esplosivo adoperato da Brusca per le prove di Rebottone appartenesse *"alla stessa partita dell'esplosivo poi adoperato effettivamente per Capaci"*.

Non vi era prova, inoltre, che i sacchi consegnati da Spatuzza fossero stati portati da Graviano Giuseppe a Capaci in quanto tale conclusione non avrebbe potuto essere sostenuta contrariamente a quanto fatto dai primi Giudici sulla base delle dichiarazioni del collaboratore *Ferrante Giovambattista*.

Quest'ultimo, invece, aveva riferito che il caricamento di esplosivo nel



cunicolo sottostante l'autostrada era avvenuto l'8 maggio e che i sacchi di esplosivo erano stati consegnati 1-2 giorni prima, dunque non a fine aprile come invece dichiarato dal collaboratore Spatuzza. Non solo ma la descrizione dei sacchi ricevuti non corrispondeva a quella fornita dal collaboratore Spatuzza, avendo il Ferrante riferito di *"di 4 sacchi di tela juta di plastica, bianchi, grossi e molto pesanti, soprattutto cuciti a macchina, escludendo che fossero contenuti in sacchi neri per la spazzatura"*.

Il collaboratore Ferrante soltanto successivamente, nel corso di un interrogatorio davanti al PM del 3.11.2011, aveva parlato di una copertura con teli in plastica dei sacchetti.

Non era condivisibile, pertanto, la conclusione cui erano pervenuti i primi Giudici di ritenere che coincidessero, sul punto, le dichiarazioni dei collaboratori Spatuzza, Tranchina e Ferrante, essendosi i medesimi focalizzati su aspetti diversi del carico di esplosivo trasportato e delle modalità di confezionamento.

Al contrario, peraltro, sussistevano in atti elementi dai quali desumere che l'esplosivo utilizzato per la strage di Capaci provenisse da Catania.

Alla superiore conclusione dovevano condurre le dichiarazioni rese dal collaboratore Avola Maurizio e le dichiarazioni del collaboratore Malvagna Filippo il quale aveva parlato di una consegna di esplosivo ai palermitani prima della strage di Capaci - al gruppo facente capo a Gioè, La Barbera e Di Matteo - dandone una descrizione compatibile con quella fornita da Ferrante.

Ancora, contestava la difesa appellante la ricostruzione delle modalità esecutive dell'attentato fornita dai Giudici di primo grado in quanto "poco verosimile" sotto un profilo tecnico: la ricostruzione effettuata era incompatibile con il fatto che l'esplosione fosse stata "franca", con



esplosione simultanea di tutte le componenti esplosive e ad altissimo potenziale; gli effetti ottenuti non potevano considerarsi conseguenza dell'esplosione di Nitrato di ammonio ANFO, in quanto esplosivo civile di basso potenziale; i consulenti dei PM non avevano considerato se le tracce minime di nitrato di ammonio, incompatibili con l'utilizzo di 200 kg di nitrato di ammonio, fossero in realtà compatibili con il fatto che sul punto dell'esplosione esistevano terreni agricoli coltivati e, soprattutto, terreni su cui insisteva un allevamento di polli adiacente al punto dell'esplosione, essendo il nitrato di ammonio anche presente nei concimi per coltivazioni agricole e contenuto nelle feci dei polli; ancora, nella prima consulenza tecnica dei Pm - redatta prima delle dichiarazioni dei pentiti - era stata individuata solo la presenza di tritolo c-T4 ma non di nitrato di ammonio; sarebbe stato inutile, inoltre, adoperare il nitrato di ammonio in quanto esplosivo a basso potenziale.

Non solo ma le tracce di pentrite rinvenute avrebbero dovuto fare pensare all'utilizzo di SEMTEX H o plastico, esplosivo notoriamente di origine militare e con molta probabilità usato, a dire della difesa, visti gli effetti dirompenti ottenuti.

Anche gli stessi consulenti tecnici del P.M. avevano dovuto ammettere come l'attivazione dell'esplosione mediante un radiocomando da modellisti, sulla 27 mhz, sarebbe stata "pericolosa" ed "improbabile".

I Giudici di prime cure, inoltre, non avrebbero valutato il dato della presenza sui luoghi di un furgone di colore bianco sui luoghi, e di operai, proprio all'altezza del cunicolo sull'autostrada : dato desumibile, a detta della difesa, dalla testimonianza dell'ing. Giuseppe Fleres e dalla deposizione del teste Di Michele Giuseppe.

In definitiva, secondo la difesa appellante l'intervento di entità estranee a Cosa Nostra, nell'attentato, poteva essere "ben compatibile con il vero





*movente dell'attentato, ben diverso dalla banale interpretazione ufficiale data dalle sentenze ridotto ad una vendetta di Riina per la sentenza del maxi-processo" nonché "compatibile con la funzione di infiltrati in cosa nostra di alcuni dei pentiti, come il GIOE" o addirittura "effettuata persino all'insaputa dei pentiti"*

Anche l'esito della consulenza tecnica sul DNA eseguita sui reperti (guanti, mastice, torcia) rinvenuti nei pressi del punto di ingresso del cunicolo- considerato il risultato di incompatibilità delle tracce con i soggetti condannati e di compatibilità con uomini diversi, addirittura con una donna- doveva suggerire scenari diversi.

Peraltro, il collaboratore La Barbera Gioacchino aveva parlato della presenza di "un estrano a Cosa Nostra" nel corso delle operazioni di travaso degli esplosivi, nella villetta del Troia a Capaci, ed il collaboratore Avola Maurizio aveva parlato di "un forestiero", un americano, esperto di esplosivi di cui aveva sentito parlare prima della strage, escludendo inoltre che potesse trattarsi di Rampulla.

I primi Giudici avevano, inoltre, sottovalutato la rilevanza degli elementi probatori acquisiti in ordine all'esistenza di "un filo rosso" che legava tra loro Di Carlo Francesco, Gioè, La Barbera, Di Matteo tutti di Altofonte. Non era stato dato adeguato rilievo alle dichiarazioni rese da Di Carlo Francesco dalle quali poteva cogliersi il riferimento ad un "mandato indiretto a cosa nostra, nel tempo da parte di esponenti istituzionali e non, e da parte di ambienti internazionali, all'eliminazione prima politica e poi fisica di Falcone".

Non si era, inoltre, considerato che, per attivare senza rischi l'esplosione, sarebbe stato sufficiente collocare "un banalissimo trasponder", sulla macchina del dott. Falcone, come ritenuto anche dal consulente tecnico di parte. Le propalazioni rese da Brusca Giovanni - il quale ha parlato di una



attivazione "primitiva" del radiocomando a modellini, a vista, senza alcun calcolo di anticipo, di una macchina dalla velocità non identificata-dovevano ritenersi "ridicole".

Doveva, in definitiva, ritenersi erronea e "banale" la ricostruzione effettuata dai primi Giudici in ordine al movente, non potendo condividersi la tesi secondo cui dietro la strage di Capaci vi fosse la volontà vendicativa di Riina per la sentenza sul Maxi-processo.

Non poteva essere stato Riina o Graviano ad entrare nell'ufficio del dott. Falcone, al Ministero, a collegarsi con il computer del magistrato, ad "aprire i files su GLADIO ivi contenuti, o a manomettere il databank personale e cancellare tutti gli appuntamenti, fra cui quelli connessi al misterioso viaggio effettuato in America". Non erano stati Riina o Graviano ad indurre il procuratore Charles Rose a mentire sul viaggio di Falcone in America, o sull'incontro con Buscetta, pochi giorni prima dell'attentato, dopo le dichiarazioni rese alla giornalista televisiva Maria Cuffaro nel corso della trasmissione televisiva "Il Rosso e il Nero".

Contribuiva ad alimentare dubbi anche "la strana" uccisione dell'ingegnere Petrini, dopo l'escussione al primo processo per la strage, il quale aveva insieme al dott. Genchi recuperato i dati del data bank del computer del dott. Falcone.

Anche il collaboratore Giuffrè aveva parlato di rapporti fra Cosa Nostra e massoneria deviata, aggiungendo che dietro la strage potesse esserci anche l'interesse di Cosa Nostra americana; per non parlare del fatto che, senza l'uccisione di Salvo Lima e la strage di Capaci, l'onorevole Giulio Andreotti sarebbe stato eletto presidente della "prima" Repubblica, al posto di Scalfaro (eletto presidente della "seconda" Repubblica).

In definitiva, dunque, non poteva dirsi riscontrato che l'esplosivo macinato da Spatuzza fosse stato effettivamente adoperato per la strage di Capaci,



sussistendo al contrario riscontri sul fatto che si fosse trattato "di un attentato ad alta tecnologia e competenza", che aveva comportato "l'impiego di mezzi ed uomini dotati di altissime competenze, e diversi dai soliti pentiti individuati ed interessati".

In ogni caso le dichiarazioni rese dal collaboratore Spatuzza sul conto di Tinnirello erano evanescenti.

Contrariamente a quanto sostenuto dai primi Giudici, il ruolo di supervisore dell'intera operazione, per conto di Graviano, era stato svolto da Cannella "Fifetto" e non da Tinnirello.

Anche la decisione di andare a prelevare alla Cala altro esplosivo era stata una decisione collettiva, sulla quale Tinnirello non aveva influito.

Inoltre, le dichiarazioni di Spatuzza sul conto di Tinnirello erano rimaste prive di riscontri.

Sul piano dei riscontri individualizzanti, era illogica la decisione dei primi Giudici di ritenere riscontrata tale dichiarazione sulla base di altri elementi riferiti, in realtà, ad altri episodi delittuosi, come quello della cd. "missione romana". In particolare era illogica la decisione di utilizzare, come riscontro individualizzante, le dichiarazioni del collaboratore Sinacori il quale aveva riferito su un episodio antecedente alla strage di Capaci, e non successivo.

Peraltro, anche le dichiarazioni del Sinacori, a loro volta, apparivano prive di riscontri.

Non poteva essere utilizzata come riscontro la sentenza resa nel processo a Firenze, né richiamati i verbali di interrogatorio resi da altri collaboratori in quella medesima sede processuale che non aveva visto il Tinnirello quale imputato. Tali ultimi verbali avrebbero dovuto essere considerati inutilizzabili nei confronti dell'imputato. In ogni caso, emergevano comunque delle palesi contraddizioni tra il racconto del Sinacori reso in



tale sede processuale, e di altri testi o collaboranti.

Non era stato dato il dovuto risalto a quanto dichiarato dal collaboratore Sinacori, il quale aveva riferito di avere saputo, dopo la missione romana e "presumibilmente" prima della strage di Capaci, che Tinnirello non era ben visto in Cosa Nostra.

In ogni caso anche le dichiarazioni del Sinacori sulla partecipazione del Tinnirello alla missione romana erano rimaste prive di riscontri, e non avrebbero potuto essere utilizzate neppure le risultanze emerse nel primo procedimento per la strage di Capaci - definito con sentenza del 7 aprile 2000 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta - essendo l'imputato rimasto ad esso estraneo.

Analoghe considerazioni dovevano effettuarsi in ordine alle risultanze indicate nella sentenza di rinvio del 22/4/2006 della Corte di Assise di appello di Catania in quanto non utilizzabili nei confronti dell'imputato.

In particolare non avrebbero potuto essere utilizzate le dichiarazioni rese dal collaboratore Geraci Francesco nella fase di appello del procedimento Capaci e il disposto dell'art. 238 bis c.p.p. non poteva costituire un mezzo attraverso il quale dare ingresso nel procedimento ad quem a verbali di dichiarazioni di altro procedimento penale senza il rispetto delle regole contenute nel precedente art. 238 c.p.p.

Inoltre, "stupiva" il richiamo alla sentenza di condanna subita dall'imputato per la strage di via D'Amelio, dovendosi considerare che la condanna del medesimo era stata determinata dalle dichiarazioni di Scarantino, ritenute successivamente inattendibili da parte della stessa Procura Generale, almeno nei confronti di altri imputati, tanto da presentare istanza di revisione.

Ancora in modo irragionevole i primi Giudici avevano concluso che il periodo in cui Tinnirello aveva goduto di minore considerazione da parte

lu

Q

degli ambienti di Cosa Nostra dovesse essere collocato in un momento successivo alla strage di via D'Amelio, tanto più che doveva considerarsi che nel processo d'appello per la strage di via *D'Amelio* l'imputato era stato condannato sulla base delle sole dichiarazioni rese dal falso pentito Sciarantino che, come detto, erano state sottoposte a rilettura critica da parte della stessa Procura Generale attraverso la richiesta di revisione della pronuncia di condanna omessa nei confronti, però, di altri imputati ( mentre irragionevolmente non era stata presentata per il Tinnirello).

In ogni caso rappresentava una "forzatura" la pretesa di desumere il riscontro alle dichiarazioni di Spatuzza -- e di superare la mancanza di prova sulla consapevolezza di macinare esplosivo destinato alla strage di Capaci- dalle risultanze acquisite in merito alla missione romana. Peraltro, la decisione di uccidere il giudice Falcone, non era una novità, "*ma un progetto costante in cosa nostra, che aveva visto eseguire, da parte di soggetti sempre diversi, missioni più o meno esplorative o esecutive*".

Peraltro "*le cose più grosse*" ( di cui aveva parlato Sinacori) erano già avvenute ed erano rappresentate dall'uccisione di Salvo Lima nel marzo 1992 e, al momento della macinatura ( collocata nell'aprile 1992) non vi era più alcuna "*cosa grossa*" da realizzare. Era incongruo ritenere che il Riina, con il riferimento a cose più grosse implicitamente intendesse l'attentato a Falcone da effettuare in Sicilia, dal momento che sarebbe stato più "eclatante" uccidere il giudice a Roma.

Infine, rilevava la difesa, il riscontro logico doveva ritenersi costituire "*un grave vulnus ad una visione democraticamente orientata del giudizio penale*".

Ancora il giudice di prime cure avrebbe dovuto dimostrare che l'imputato, partecipando alla macinatura, sapeva cosa stesse facendo direttamente o indirettamente, o a cosa servisse l'esplosivo e tale prova non avrebbe potuto

essere desunta dalla partecipazione dell'imputato alla missione romana dal momento che i partecipi alla stessa avrebbero dovuto avere, piuttosto, la certezza che Falcone non andava più ucciso e "nessuno disse che doveva essere ucciso dopo" o che "non si doveva uccidere in Sicilia e non più a Roma" né che "andava ucciso con esplosivo o con una strage".

Peraltro, l'ultima autobomba a Palermo era esplosa, provocando la morte del dott. Chinnici, ben più di 10 anni prima e lo stesso Spatuzza aveva più volte ribadito che "in nessun momento era mai messo al corrente della esistenza di un progetto di attentato a Falcone", al contrario di quanto avvenuto successivamente per la strage di via dei Georgofili e quando erano stati incaricati di individuare altri siti come possibili luoghi di nuovi attentati.

In definitiva, la presunta partecipazione dell'imputato alla cd. missione romana non avrebbe potuto costituire riscontro logico, perché diversi erano i tempi, le modalità omicidiarie concordate e i soggetti che avevano preso parte ai due momenti (coincidendo la sola persona del Cannella).

Inoltre, doveva considerarsi che la missione romana era stata annullata e temporaneamente sospeso il progetto di eliminazione di Falcone a Roma, perché Riina aveva "cose più grosse" per le mani in Sicilia (diverse dalla strage di Capaci).

Il reato di strage richiedeva il dolo specifico ed era incompatibile con il dolo eventuale. Doveva, inoltre, tenersi conto del fatto che, in altro procedimento penale, la Suprema Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza di condanna nei confronti di Tagliavia Francesco per le stragi del 1993, fondata sulle dichiarazioni isolate dello Spatuzza (assistite, secondo le sentenze di merito di condanna, da un mero riscontro logico) (Cass. sentenza n° 1390 del 17/09/2014, sezione VI, in att).





In via preliminare chiedeva l'ammissione della teste Cuffaro Maria, giornalista della trasmissione "Rosso e Nero", in merito al contenuto di un'intervista nel corso della quale il Procuratore Distrettuale di Brooklyn, Charles Rose, in diretta televisiva, aveva dichiarato di avere visto, pochi giorni prima della scomparsa, ed esattamente nel mese di aprile, il dottore Falcone in America e di avere saputo che aveva avuto contatti, addirittura, con Buscetta.

Insisteva, inoltre, nell'acquisizione dei verbali di udienza del 4 gennaio '96 nel processo Aglieri + 40, primo grado, e del 29 aprile '93, s.i.t., con la trascrizione della intervista allegata del 22 aprile '93 del Charles Rose.

Chiedeva perizia collegiale su determinate questioni tecniche afferenti gli aspetti chimici, esplosivistici, ingegneristici e medico legali

~~~~~

Avverso la sentenza proponevano impugnazione anche gli Avvocati Vitello e Araniti, difensori dell'imputato *Lo Nigro Cosimo*, con due distinti atti di appello per i motivi, che si reputa opportuno indicare congiuntamente, essendo in parte sovrapponibili.

L'avv. Araniti censurava preliminarmente la decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto attendibile intrinsecamente il collaboratore Spatuzza nonostante la genesi e l'evoluzione non lineari della sua collaborazione e la sua rituale affiliazione a cosa nostra avvenuta soltanto nel 1995.

Entrambi i difensori lamentavano che era stata attribuita credibilità alle dichiarazioni del predetto collaboratore sulla partecipazione di Lo Nigro alle fasi di prelievo degli ordigni e di lavorazione dell'esplosivo, nonostante l'imputato fosse all'epoca sconosciuto - "un vero fantasma" - nell'ambiente mafioso, avendo cominciato a delinquere solo dal 1993,



come dimostrato dal certificato del casellario giudiziale; nessuna dichiarazione di collaboratori lo aveva infatti riguardato per il periodo antecedente, né era stata dimostrata la sua conoscenza con Spatuzza nel 1992, risalendo i loro rapporti telefonici al settembre 1993 e quelli con Barranca al settembre 1992.

Deducevano, altresì, l'inverosimiglianza della versione sostenuta da Spatuzza sul prelievo delle prime due bombe nel tardo pomeriggio del giorno 11 aprile 1992, sabato di Pasqua, a Porticello, trattandosi di luogo di ritrovo ricco di locali, zona pedonale inserita nel contesto cittadino come riferito dal teste Silvestro, responsabile della locale Guardia Costiera.

Lamentavano, inoltre, che erroneamente i giudici di prime cure avevano ritenuto valido riscontro alle dichiarazioni di Spatuzza la condanna del Lo Nigro per le stragi di Firenze, Roma, Milano e Formello, commesse tra maggio 1993 e aprile 1994, nonostante si trattasse di fatti successivi, slegati, e non individualizzanti rispetto ai fatti del 1992, nonché gli accertamenti tecnici effettuati nell'ambito del medesimo processo svoltosi a Firenze sulla moto Ape dell'imputato, sulla quale erano state rinvenute tracce di tritolo, ignorando che Spatuzza in tale processo essendo imputato, avesse avuto conoscenza dei relativi risultati.

Censuravano, ancora, la positiva valutazione attribuita nella sentenza appellata alle dichiarazioni di Cosimo D'Amato, ritenute riscontro a quelle di Spatuzza, nonostante le profonde e insanabili divergenze tra le rispettive versioni che esaminavano analiticamente.

Con altro motivo lamentavano che nella sentenza era stato ritenuto provato che l'esplosivo descritto da Spatuzza fosse stato utilizzato nell'attentato di Capaci, nonostante il suo limitato quantitativo, residuo dalla decurtazione dal peso indicato da Spatuzza dei dieci chili consegnati a dire dello stesso a Graviano e di quelli sequestrati su indicazione di Romeo nel 1995;

deducevano, altresì, che i giudici di primo grado non avevano tenuto conto, al riguardo, che Spatuzza e altri collaboratori di giustizia avessero fatto cenno ad esplosivo consegnato da catanesi (proveniente dalla ex Jugoslavia come riferito da Avola e Malvagna), o dalle cosche calabresi (come riferito da Villani che lo aveva appreso da Antonino Lo Giudice) e che, comunque, nessun collaboratore di giustizia, né i consulenti tecnici, si fossero mai espressi in tal senso, limitandosi a formulare mere ipotesi.

Censuravano poi la pronuncia di primo grado che aveva disatteso la versione dell'imputato Lo Nigro il quale aveva sostenuto fin dalla fase delle indagini di non essersi trovato il 23 maggio 1992, come invece sostenuto da Spatuzza, a Palermo ad aiutarlo per fare sparire i resti di esplosivo dall'immobile nel quale era avvenuta la macinatura, quanto, piuttosto, imbarcato sul peschereccio del padre denominato "Lupo di San Francesco" dal quale aveva telefonato alla madre e che era stato sottoposto nella stessa data a controllo da forze dell'ordine e sanzionato per una infrazione; in particolare, nonostante la richiesta avanzata dalla difesa, non era stato acquisito il ed. "giornale di bordo o chiusola" nel quale venivano annotate le generalità dell'equipaggio e tutti gli accadimenti, quali controlli ed elevazioni di contravvenzioni, che avrebbe consentito di ritenere provata la versione prospettata dalla difesa.

Lamentavano, altresì, che era stato ritenuto sussistente in capo al loro assistito l'elemento soggettivo dei reati a lui contestati, non potendosi affermare che lo stesso avesse avuto la rappresentazione che la sua condotta avrebbe contribuito a raggiungere un particolare fine ed avesse avuto la coscienza e la volontà di concorrere nel delitto di strage.

L'Avv. Araniti lamentava, altresì con ulteriori motivi:

- che non era stata applicata la riduzione della pena ex art. 442 c.p.p., avendo l'imputato chiesto di essere ammesso al rito abbreviato



- condizionato fin dall'udienza preliminare, rinnovando la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado ed essendo poi state approfondite nell'istruttoria dibattimentale le medesime circostanze alle quali aveva subordinato la propria richiesta;
- che erano state ritenute sussistenti le aggravanti contestate mentre si sarebbero dovute escludere quella di cui all'art. 7 L. 203/91 e quella della finalità di terrorismo, identificabile non una qualsiasi azione politica violenta ma nel sovvertimento del basilare assetto istituzionale con mezzi idonei a mettere in pericolo la vita della democrazia;
 - non era stata riconosciuta d'ufficio la continuazione tra i fatti per i quali si procede e quelli giudicati con la sentenza della Corte di Assise di Appello di Firenze del 13 febbraio 2001.

Sempre l'Avv. Araniti chiedeva la riapertura dell'istruttoria dibattimentale, chiedendo specificatamente :

- che venissero acquisiti i tabulati delle utenze di Lo Nigro e Spatuzza e le relative mappe di zona e che venisse disposta una perizia tecnica al fine di verificare le celle agganciate dai loro cellulari nei giorni deputati al prelievo e alla preparazione dell'esplosivo, asseritamente utilizzato per la strage, nonché *"se e in quali date del 1992 si siano registrati contatti tra l'utenza telefonica di casa Lo Nigro e quella del collaboratore Cosimo D'Amato"*;
- che venisse verificata la conservazione dei supporti riguardanti le telefonate effettuate dai pescherecci attraverso la radio costiera di Trapani al fine di accertare se Lo Nigro, imbarcato sul peschereccio "Lupo di S. Francesco" del padre, il giorno della strage, avesse effettuato una chiamata all'utenza telefonica della madre;



100

- che venisse acquisito il giornale di bordo, c.d. "chiusola" riportante l'elenco dei soggetti imbarcati come equipaggio, nel periodo d'interesse da aprile a maggio del 1992, nonché l'eventuale sottoposizione a controlli o l'elevazione di infrazioni amministrative o penali;
- che venissero accertati i movimenti risultanti dal GPS satellitare del predetto natante;
- che venisse sentito il collaboratore di giustizia Lo Giudice Antonio, fonte di conoscenza di Consolato Villani sulla circostanza della fornitura a cosa nostra palermitana da parte delle cosche calabresi, di esplosivo proveniente da una nave, carica di tritolo, affondata al largo di Saline Joniche nel 1941;
- che venisse disposto l'esame dei direttori di alcune testate giornalistiche su notizie di stampa riguardanti la partecipazione alla strage di Capaci di un uomo e una donna dei servizi segreti emersa da una consulenza genetica;

Gli appellanti chiedevano in conclusione l'assoluzione del L.o Nigro con diverse formule, anche ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p. e, in subordine, l'esclusione delle aggravanti, l'applicazione della continuazione, la riduzione per il rito abbreviato, la concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti o equivalenti sulle contestate aggravanti, in considerazione della giovane età all'epoca dei fatti.

mm

Avverso la sentenza proponeva, altresì, appello il difensore dell'imputato *Pizzo Giorgio*, chiedendo con un primo articolato motivo l'assoluzione, anche ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p., in ordine a tutti i fatti di reato ascritti al suo assistito per non averli commessi.

Lu

Q

In generale, deduceva l'erronea valutazione da parte dei giudici di primo grado delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a suo dire inattendibili, non convergenti e comunque privi di riscontri esterni ed individualizzanti idonei a supportare la pronuncia di condanna del suo assistito:

A dire della difesa, nessuno dei collaboratori sentiti aveva mai coinvolto Pizzo nella strage di Capaci e, ciò nonostante, era stata attribuita particolare rilevanza alle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, ritenendole riscontrate dal narrato di Fabio Tranchina e Cosimo D'Amato.

A tale riguardo lamentava che i primi giudici non avevano tenuto conto della inimicizia profonda nutrita da Spatuzza verso i Graviano ed il loro gruppo criminale, sentimento che aveva ispirato la collaborazione, così come avevano ignorato un interesse di tipo accusatorio vantato da Tranchina nei confronti dell'odierno appellante, a seguito della relazione instaurata con Antonella Lo Giudice, ex moglie di Pizzo.

Con particolare riguardo alle dichiarazioni di Spatuzza, in ordine al coinvolgimento del Pizzo nella fase di reperimento e lavorazione della carica esplosiva, deduceva la difesa l'assoluta mancanza di validi elementi esterni e individualizzanti.

Anche il ruolo defilato, che i Graviano avrebbero attribuito all'imputato, unico soggetto c.d. "non malacarnato", rendeva poco attendibile l'accusa di Spatuzza, non essendo il predetto inserito nel gruppo d'azione preposto agli omicidi.

Oltremodo generiche e frammentate erano state, inoltre, le dichiarazioni dello Spatuzza con riguardo al coinvolgimento dell'imputato nella fase di macinatura, in considerazione del suo impegno lavorativo.

Le informazioni relative all'odierno appellante per di più, erano state acquisite dallo Spatuzza nell'ambito di diversi procedimenti in cui i due erano stati coimputati.

L'eventuale contributo di Pizzo, sarebbe stato comunque, a parere della difesa, minimo e connotato dalla mancata conoscenza della destinazione dell'esplosivo.

Con ulteriore motivo il difensore ha censurato la sentenza laddove aveva ritenuto credibili i riferimenti di Spatuzza alla natura ed alla qualità dell'esplosivo, nonostante il contrasto con altre emergenze qualificate, quali le conclusioni del consulente tecnico dell'imputato Tinnirolo, e laddove aveva ritenuto provata l'utilizzazione dell'esplosivo asseritamente lavorato in vicolo Castellaccio, nell'attentato di Capaci.

A tale ultimo proposito, lamentava che la Corte aveva ignorato, immotivatamente, le dichiarazioni del collaboratore Avola, il quale riferiva di una consegna di circa 200 kg di materiale esplosivo, tipo T4, fornito dai catanesi ai palermitani, con l'intervento di un soggetto di nazionalità straniera, nell'aprile del 1992.

Analoghe considerazioni svolgeva con riferimento alle dichiarazioni del collaboratore Malvagna, il quale aveva riferito della consegna di 400 kg di esplosivo ai palermitani, avvenuta nel mese di aprile del 1992.

Parimenti non avrebbe potuto costituire riscontro alla destinazione dell'esplosivo procurato dal mandamento di Brancaccio all'attentato di Capaci, secondo l'appellante, il contenuto delle conversazioni intercettate nella casa di reclusione di Milano tra Salvatore Riina ed un codetenuuto,

Ed ancora, i Giudici di prime cure avrebbero attribuito piena validità al narrato dello Spatuzza con riguardo alla estrazione dell'esplosivo dagli ordigni, nonostante tale procedimento fosse stato qualificato dai consulenti tecnici di parte, come scientificamente inverosimile.



L'apertura degli ordigni, che secondo il collaboratore sarebbe avvenuta con l'ausilio di martello e scalpello, senza previo accertamento della presenza di un detonatore, sarebbe stata causa di un'immediata esplosione, a prescindere dalla tipologia di esplosivo.

La difesa ha poi dedotto che erroneamente i giudici di primo grado avevano ritenuto la convergenza tra le dichiarazioni di Spatuzza e di Tranchina con riferimento alla presunta consegna di materiale esplosivo a Giuseppe Graviano, contenuto in alcuni sacchi comunemente utilizzati per la raccolta della spazzatura.

Proprio Tranchina avrebbe ammesso, all'udienza del 17 novembre 2014, di avere letto un libro scritto al riguardo da Spatuzza e comunque tale ricostruzione sarebbe stata ulteriormente smentita dal collaboratore Giovan Battista Ferrante.

Anche le dichiarazioni del collaboratore D'Amato, utilizzate quale fonte di riscontro a quelle di D'Amato, sarebbero, a dire della difesa, oltremodo distoriche e contrastanti, nonché frutto della conoscenza degli atti processuali, poiché i due soggetti risultavano coimputati nello stesso procedimento pendente innanzi la Corte fiorentina.

Ed ancora, secondo la difesa i Giudici di prime cure avrebbero erroneamente utilizzato quale elemento logico di riscontro alla chiamata in correità effettuata da Gaspare Spatuzza nei confronti di Pizzo Giorgio, le sentenze di condanna, gravanti a carico di quest'ultimo, per le stragi di Firenze del 27 maggio 1993 e di Formello del 14 aprile 1994.

Si era trattato a dire della difesa di un mero automatismo, dovendosi invece escludere il collegamento tra i vari attentati, mancando ogni qualsivoglia elemento di riscontro esterno di tipo logico-fattuale, con la conseguenza che non poteva ritenersi provato il coinvolgimento di Pizzo nella strage di capaci al di là di ogni ragionevole dubbio.

Secondo l'appellante la stessa sentenza con la quale erano state giudicate le cd. stragi del continente aveva escluso l'unitarietà del disegno, essendo stato il fine ultimo di tali attentati quello di ledere il patrimonio artistico-storico dello stato.

Con ulteriore motivo l'appellante ha dedotto l'assoluta mancanza dell'elemento soggettivo relativo ai reati contestati in capo al proprio assistito, richiamando quanto affermato dallo stesso Spatuzza circa la assoluta mancanza di informazioni sulla effettiva destinazione dell'esplosivo e dunque di consapevolezza del contributo apportato con la lavorazione dell'esplosivo.

L'appellante ha poi infine richiamato la tematica dei cosiddetti mandanti occulti, estranei al contesto mafioso che avrebbe dovuto essere approfondita e che ha riguardato alcune richieste di rinnovazione istruttoria (esame del consulente tecnico Dott. Resta, acquisizione della relativa consulenza in materia di DNA al fine di disporre perizia su alcuni reperti rinvenuti in prossimità del cratere formatosi a seguito dell'esplosione della strage per identificare i profili genetici dei soggetti effettivamente coinvolti, perizia balistico-esplosivistica volta a verificare la presenza di sostanze esplosive diverse da quelle considerate in sentenza).

La trattazione del procedimento veniva fissata per l'udienza del 28 marzo 2018 nel corso della quale, dopo la relazione della causa e dopo che i difensori insistevano nelle richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale formulate in appello, la Corte, su richiesta del Procuratore Generale, disponeva la sospensione dei termini di custodia cautelare ai



105



sensi degli artt. 304 comma 2^a e 407 comma 2^a lett. a) epp per tutta la durata del dibattimento, riservandosi sulle richieste di rinnovazione istruttoria illustrate dal solo Procuratore e rinviando all'udienza del 6.4.2018, per l'illustrazione delle ulteriori richieste di rinnovazione formulate dai difensori nei rispettivi atti di gravame.

All'udienza del 6 aprile 2018, l'avv. Petronio per Tinnirello insisteva nella richiesta di sentire come teste Cuffaro Maria, in ordine alla circostanza appresa nel corso di un'intervista rilasciata dal Procuratore statunitense Charle Rose relativamente ad un viaggio effettuato negli Stati Uniti dal dott. Giovanni Falcone nell'aprile del 1992, oltre che nella richiesta di una perizia esplosivistica, in ragione dei profili di contrasto, che assumeva esistenti, fra la consulenza del P.M. e la consulenza di parte già prodotta in primo grado a firma di Antonio Ugolini e Fernando Termentini. Chiedeva, inoltre, di sentire la prof.ssa Nicoletta Resta in merito all'esito degli accertamenti di comparazione effettuati fra le tracce di DNA rinvenute su alcuni reperti in sequestro e quello di altri soggetti, nell'ambito di nuove indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta. L'avv. Tignini nell'interesse del proprio assistito insisteva nelle richieste di una perizia esplosivistica e nella richiesta di sentire la prof.ssa Resta.

L'avv. Vitello insisteva nelle richieste introdotte con l'atto di appello da parte dell'avv. B. Araniti nell'interesse del proprio assistito Cosimo Lo Nigro. L'avv. F. Sinatra nell'interesse dell'imputato Tutino Vittorio rilevava l'insussistenza di un obbligo di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale richiest dalle accuse assumendo che la previsione contenuta nel comma 3 bis dell'art. 603 c.p.p. doveva trovare applicazione solo nei procedimenti successivi al 6.3.2017. Inoltre, ammettendo l'applicabilità delle novità procedurali introdotte dalla riforma Orlando anche ai procedimenti precedenti, come quello in esame, avrebbe dovuto ritenersi

106

inammissibile l'appello del P.G. Insisteva, inoltre, nella richiesta di sentire il senatore Pietro Grasso (sentito nel procedimento pendente dinanzi la Corte di Assise di Palermo, cd.Trattativa Stato-Mafia) ed il dott. Gianfranco Donadio sul tema delle cointeressenze fra Mafia e 'Ndrangheta. Chiedeva, inoltre, di produrre copia del decreto che disponeva il giudizio immediato nei confronti di Filippone Rocco Santo e Graviano Giuseppe emesso dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria in data 29 agosto 2017 e copia dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nell'ambito del medesimo procedimento, a dimostrazione del dato della sussistenza di un procedimento in corso nei confronti di vari soggetti palermitni e calabresi. Il Procuratore Generale chiedeva di esprimere il proprio parere all'udienza successiva e la Corte rinviava all'udienza dell'11.5.2018.

All'udienza del 11 maggio 2018 il Procuratore Generale chiedeva di produrre nota integrativa della Procura della Repubblica di Caltanissetta del 9.5.2018. In particolare chiedeva di produrre un cd. contenente documenti su supporto informatico, in particolare: una nota del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti diretta al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta del 10 novembre 1992; copia del verbale di interrogatorio reso dal dottore Charles Rose, Procuratore Distrettuale di New York ai procuratori Cardella e Boccassini (idoneo a smentire la tesi del viaggio del giudice Giovanni Falcone negli Stati Uniti in epoca successiva all'omicidio dell'onorevole Salvo Lima) e della giornalista Maria Cuffaro, della trasmissione televisiva "Il rosso e il nero". Non si opponeva alla richiesta di sentire la prof.ssa Nicoletta Resta, sull'esito delle analisi eseguite sul campione biologico rinvenuto sui reperti rinvenuti nei pressi del cunicolo esistente sotto il tratto autostradale. Non si opponeva all'acquisizione dei registri della Guardia Costiera di Trapani relativi al presunto controllo effettuato in data 23.5.1992 sul M.P. "Lupo di



107

San Francesco" richiesta nell'interesse dell'imputato Lo Nigro Cosimo. Si opponeva all'audizione del teste Genchi (già sentito nel giudizio di primo grado). Si opponeva alla richiesta di sentire il senatore Grasso per una ragione di ordine tecnico, avendo il dott. Grasso diretto le indagini sui fatti per cui è processo (in quanto all'epoca capo della Direzione Nazionale Antimafia), e ritenendo la stessa richiesta inconducibile.

Su richiesta delle difese che chiedevano di potere esaminare la documentazione della quale i Procuratori chiedevano la produzione, la Corte rinviava all'udienza del 1 giugno 2018.

All'udienza del 1 giugno 2018, le difese insistevano nelle rispettive richieste e l'imputato Lo Nigro Cosimo, sentito in sede di dichiarazioni spontanee, chiedeva che venisse sentito come teste il dr. Giuseppe Ayala per riferire su una dichiarazione pubblicata in un articolo del quotidiano "Giornale di Sicilia" del 24.5.2018. L'avv. Petronio chiedeva di acquisire copia (per estratto) di uno studio effettuato dal governo australiano nell'agosto 2016 sui residui delle detonazioni di esplosivo, con particolare riferimento al nitrato di ammonio. La Corte si pronunciava su talune richieste, sciogliendo la riserva, emettendo ordinanza con la quale ammetteva l'esame dei collaboratori di giustizia Spatuzza Gaspare, Tranchina Fabio, Ferrante Giovanbattista, Raimo Francesco, Galatolo Vito, Di Grigoli Salvatore e Di Filippo Pasquale e del teste Di Giuseppe Fabio, mantenendo la richiesta sulle ulteriori riserve. Il processo veniva rinviato all'udienza del 29 giugno 2018.

All'udienza del 29 giugno 2018, veniva iniziato l'esame del collaboratore Gaspare Spatuzza ma l'udienza veniva successivamente rinviata a causa di problemi tecnici con il sito riservato che di fatto non consentivano la prosecuzione dell'esame. Su richiesta del Procuratore Generale e di tutte le difese che si associavano, la Corte rinviava all'udienza del 20 luglio 2018

per verificare la possibilità di una prosecuzione dell'esame del collaboratore in trasferta.

All'udienza del 20 luglio 2018 venivano comunicate alle parti le udienze già richieste per l'esame in trasferta dei collaboratori ammessi e del teste Di Giuseppe (già sentito nel parallelo procedimento in abbreviato).

All'udienza del 19 settembre 2018, celebrata in trasferta nell'aula Bunker di Firenze, il Procuratore Generale chiedeva di produrre copia dei verbali di dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia ammessi nell'ambito del parallelo procedimento di appello "Capaci bis" celebrato in abbreviato (in data 12.11.2015 e 27.11.2015 dinanzi la Corte di Assise di Appello di Caltanissetta): tutti i difensori si rimettevano alla Corte tranne l'avv. Sinatra che si opponeva e la Corte si riservava. Il Procuratore Generale chiedeva, inoltre, che il teste Di Giuseppe venisse sentito in qualità di consulente tecnico e che le dichiarazioni rese dal medesimo, all'udienza del 6.11.2015, con relativi album fotografici, venissero acquisite come consulenza tecnica. La Corte accoglieva la richiesta e disponeva che Di Giuseppe Fabio venisse sentito come consulente tecnico del P.M. All'esito dell'esame la Corte acquisiva, come consulenza, il verbale delle dichiarazioni rese dal medesimo in data 6.11.2015 e relativi allegati (contenenti foto di autovetture). Si procedeva, quindi, all'esame del collaboratore Tranchina Fabio, come testimone assistito (il quale riconosceva, nella foto n. 15, il modello dell'autovettura utilizzato da Graviano per il recupero dell'esplosivo). Veniva, inoltre, sentito il collaboratore Spatuzza Gaspare. All'udienza del 20 settembre 2018 venivano sentiti i collaboratori Di Filippo Pasquale e Ferrante Giovanbattista, ai sensi dell'art. 197 bis cpp, ed il collaboratore Galatolo Vito, ai sensi dell'art. 210 c.p.p. . L'avv. Sinatra chiedeva l'acquisizione delle dichiarazioni rese dal medesimo Galatolo nel procedimento

109

"Borsellino quater". All'esito di tale esame, l'imputato Madonia Salvatore Mario chiedeva di rendere dichiarazioni spontanee. Veniva, quindi, sentito, come imputato di reato connesso, Raimo Francesco. La Corte, con il consenso delle parti, acquisiva documentazione prodotta dal Procuratore Generale (in particolare copia decreto di sequestro della Procura della Repubblica di Caltanissetta del 20.1.2009 con annessa relata di notifica, copia avviso accertamenti tecnici non ripetibili del 13.2.2009 con annessa relata di notifica, invito a comparire nei confronti di Tutino Vittorio del 29.4.2009 con annessa relata di notifica). L'avv. Vitello chiedeva, all'esito dell'esame di Galatolo Vito che venissero sentiti, ai sensi dell'art. 195 opp, Antonio Lo Nigro e Rampulla e la Corte si riservava di decidere. L'imputato Tutino Vittorio rendeva dichiarazioni spontanee.

All'udienza del 21 settembre 2018 veniva sentito, ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p., il collaboratore Grigoli Salvatore e, all'esito, gli imputati Madonia Salvatore Mario e Lo Nigro Cosimo rendevano dichiarazioni spontanee. Il processo veniva rinviato all'udienza del 19 ottobre 2018.

All'udienza del 19 ottobre 2018 il Procuratore Generale chiedeva di produrre una nota della DIA di Caltanissetta del 31.5.2013 relativa all'imputato Lo Nigro Cosimo. L'avv. Sinatra chiedeva di produrre copia della sentenza della Corte di Cassazione n. 1315/18 dell'11.7.2018 emessa nei confronti di Tutino Filippo Marcello. L'avv. Petronio, nell'interesse dell'imputato Tinnirello, chiedeva di produrre consulenza tecnica, a firma del gcom. Salvatore Lo Piccolo, volta a ricostruire attraverso immagini estrapolate dai rilievi aerofotogrammetrici (rinvenuti su Google Maps) la localizzazione dei luoghi indicati dal collaboratore Spatuzza, nei quali si sarebbero svolti i fatti. L'avv. Tignini si associava. L'avv. Vitello insisteva nella richiesta di acquisizione dei giornali di bordo relativi al motopeschereccio nel quale si trovava imbarcato Lo Nigro e sulla richiesta



110

di acquisizione delle bobine della Guardia Costiera relative alle comunicazioni del 23.5.1992. La Corte si riservava di decidere sulle richieste e disponeva richiedersi informazioni alla Capitaneria di Porto di Palermo al fine di accertare le modalità di tenuta e conservazione dei registri di bordo da parte di imbarcazioni simili, per tipologia e dimensioni, al motopesca "Lupo di San Francesco" in uso al padre dell'imputato Lo Nigro, all'epoca dei fatti. L'imputato Madonia Salvatore rendeva, a questo punto, dichiarazioni spontanee e chiedeva di essere sottoposto ad esame.

La trattazione del processo veniva rinviata all'udienza del 30.10.2018.

All'udienza del 30 ottobre 2018 la Corte, non essendo ancora pervenute le informazioni richieste con precedente ordinanza, disponeva richiedersi ulteriori informazioni alla medesima Capitaneria di Porto di Palermo al fine di verificare l'esistenza di giornali di bordo relativi al motopeschereccio Lupo di San Francesco nonché informazioni in ordine ad un accertamento eventuale compiuto dalla Guardia di Finanza in data 23.5.1992 sul suddetto natante.

All'udienza del 13 novembre 2018 venivano sentiti l'ufficiale di p.g. Mallia Corrado in servizio presso la polizia giudiziaria della Guardia di Finanza di Palermo il quale riferiva in merito alle indagini compiute a seguito della precedente ordinanza della Corte e venivano acquisite, all'esito, note della Capitaneria di Porto di Palermo (del 26.10.2018, 2.11.2018 e 8.11.2018) e dell'INPS di Palermo (del 5.11.2018). All'esito di tale esame, e di successive ulteriori dichiarazioni spontanee rese dall'imputato Lo Nigro, la Corte, su richiesta del Procuratore Generale, disponeva richiedersi informazioni alla Procura della Repubblica di Palermo e di Trapani al fine di accertare l'eventuale iscrizione di procedimenti per violazioni concernenti il codice della



navigazione contestate al padre dell'imputato e commesse nel maggio 1992. La trattazione veniva rinviata all'udienza del 30.11.2018.

All'udienza del 30 novembre 2018, la Corte dava atto che erano pervenute le informazioni richieste alla Procura della Repubblica di Trapani e a quella di Palermo e disponeva chiedersi l'acquisizione di copia degli atti contenuti nel fascicolo indicato dalla procura della Repubblica di Trapani, iscritto a carico di Lo Nigro Cosimo, con rinvio all'udienza del 18 dicembre 2018.

All'udienza del 18 dicembre 2018, la Corte, su concordata richiesta dell'avv. Sinatra e del Procuratore Generale, disponeva l'esame dell'imputato Madonia Salvatore e rinviava all'udienza del 25.1.2019.

All'udienza del 25.1.2019 la Corte rinviava all'udienza dell'1.2.2019, in attesa della decisione sull'istanza di riunione al presente procedimento di quello portante il n. 3/2018, presentata dal difensore degli imputati Madonia e Tutino.

All'udienza del 1.2.2019 la Corte dava lettura dell'ordinanza sulle richieste di rinnovazione istruttoria disponendo ammettersi i seguenti atti: *“ai sensi dell'Articolo 238 C.P.P. il verbale di udienza del 4 gennaio '96 nel processo a carico di Aglieri più quaranta; ai sensi dell'Articolo 234 C.P.P. il dispositivo relativo alla sentenza emessa nel procedimento sulla strage si via D'Amelio, nonché con il consenso delle parti il verbale di sommarie informazioni rese dalla giornalista Cuffaro Maria in data 29 aprile '93 e la relazione di consulenza redatta dalla dottoressa Resta; ai sensi degli Articoli 234 e 238 bis C.P.P. la documentazione richiesta dal P.G. e dal P.M. con gli atti di appello sulla quale non si è ancora provveduta, nonché quella richiesta all'udienza del giorno 11/5/2018 ad eccezione del verbale dichiarazioni rese ad Autorità Giudiziaria Italiana da Charles Rose stante a riguardo il mancato consenso delle parti non trattandosi di documento; ai sensi dell'Articolo 234 C.P.P. l'ordinanza di custodia cautelare, il*



112

decreto di giudizio immediato nei confronti di Filippone più uno del 29/4/2017 relativo come detto al procedimento 3798/ 15 pendente a Reggio Calabria; ai sensi dell'Articolo 234 C.P.P. la sentenza della Corte di Cassazione in data 11 luglio 2018 nei confronti di Tutino Filippo Marcello, la copia prodotta dall'Avvocato Petronio dell'estratto di studio effettuato dal Governo australiano sui residui delle detonazioni stante il consenso delle parti". Venivano respinte "la richiesta di sentire la giornalista Maria Cuffaro e il Procuratore statunitense Charles Rose, la consulente Resta in quanto non necessario ai fini del decidere; la richiesta di sentire quali testimoni l'Onorevole Pietro Grasso e il dottore Donadio, già ritenuto inammissibile dalla prima Corte con l'ordinanza del 10/7/2014 in considerazione delle funzioni giudiziarie di Procuratore Nazionale Antimafia e Sostituto Delegato svolte rispettivamente dei predetti vertendo la prova richiesta su fatti appresi dai predetti nell'esercizio della loro funzioni istituzionali ed è apparente e rilevante che il dottore Grasso sia stato sentito nell'ambito di altro procedimento pendente innanzi la Corte d'Assise di Palermo sulla così detta trattativa Stato/mafia trattandosi di differente giudizio e non risultando se in quel contesto il predetto incorresse nel medesimo divieto in relazione all'oggetto della sua testimonianza; la richiesta di esaminare l'Onorevole Giuseppe Aiala avanzata dall'Avvocato Vitello, perché non necessaria ai fini del decidere; la richiesta di audizione del collaboratore di giustizia Antonino Lo Giudice formulata dall'Avvocato Vitello, in quanto non necessaria ai fini del decidere; la richiesta di esame del collaboratore Pasta Manuel formulata dall'Avvocato Sinatra nell'interesse dell'imputato Madonna, in quanto non necessaria ai fini del decidere, nonché attesa la genericità delle circostanze sulle quali lo stesso dovrebbe deporre; la richiesta di acquisizione di articoli giornalistici avanzata dagli Avvocati Sinatra e



Vitello, in quanto non necessari ai fini del decidere e non trattandosi di documenti così come la richiesta di audizione dei direttori delle testate "Repubblica.it" e "Affaritaliani.it", in quanto non necessari ai fini del decidere; la richiesta dell'Avvocato Petroni di acquisire la trascrizione dell'intervista allegata al 22 aprile del 1993 del predetto Procuratore Rose, in quanto non trattasi di documento; tutte le ulteriori richieste formulate nell'interesse dell'imputato Lo Nigro ad eccezione di quelle che hanno già trovato accoglimento nel corso del dibattimento attraverso le sopraindicate ordinanze istruttorie emesse da questa Corte in quanto non necessarie ai fini del decidere apparendo la tematica introdotta dai (rilievi) difensivi sul punto già ampiamente esplorata; la richiesta di espletamento di perizia genetica finalizzata all'estrazione di tracce di DNA dei reperti ritrovati in prossimità del cratere creatosi a seguito dell'esplosione richiesta dall'Avvocato Tinnini, in quanto meramente esplorativa e non necessaria ai fini del decidere; la richiesta formulata all'udienza del 20 settembre 2018 dall'Avvocato Vitello di sentire quali testi di riferimento rispetto alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Raimo escusso in pari data Pietro Rampulla e Antonio Lo Nigro non trattandosi nel caso di specie di testimonianza de relato, bensì di deposizione avente ad oggetto un dialogo fra i predetti Rampulla e Lo Nigro occasionalmente ascoltato e direttamente percepito dal dichiarante. (Cassazione 41088/12); la richiesta dell'Avvocato Petronio di acquisizione della consulenza a firma del Geometra Salvatore Lo Piccolo alla quale il P.G. si è opposto, in quanto non prova nuova e comunque non necessaria ai fini del decidere; la richiesta di perizia collegiale sugli aspetti balisti ed esplosivistici, ingegneristici e medico-legali specificati negli atti di appello dei difensori Avvocati Petronio e Tinnini, sulla quale si sono associati gli altri difensori, atteso che validi elementi di valutazione possono essere



114

desunti dalla riesamina analitica delle deposizioni rese dai consulenti tecnici delle parti e dagli ampi ed ulteriori... dagli ampi ed approfonditi elaborati tecnici dagli stessi redatti oltre che dagli ulteriori mezzi istruttori già a riguardo assunti". Il processo veniva quindi rinviato all'udienza del 22 febbraio per l'esame dell'imputato Madonia Salvatore.

All'udienza del 22 febbraio 2019 si procedeva all'esame dell'imputato Madonia Salvatore e, su richiesta del Procuratore Generale, l'udienza veniva rinviata per il controesame dell'imputato al 19 marzo 2019.

All'udienza del 19 marzo 2019 la Corte, in accoglimento della richiesta dell'avv. Sinatra, disponeva richiedersi informazioni alla Casa Circondariale di Novara per accertare se, nel periodo compreso fra l'aprile ed il settembre del 2002, l'imputato Madonia Salvatore avesse partecipato a distanza alla celebrazione di un processo nel quale era imputato insieme a Giuffrè Antonino ed altri, trattenendosi nella medesima sala di videoconferenza. Ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p. veniva acquisita la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 1315/18 emessa nei confronti di Tuino Filippo Marcello.

All'udienza del 5 aprile 2019 il Procuratore Generale procedeva al controesame dell'imputato Madonia Salvatore e la trattazione veniva rinviata al 29.4.2019.

All'udienza del 29 aprile 2019 la Procura Generale dichiarava che erano stati depositati i verbali di nuovi interrogatori resi dai collaboratori di giustizia Spatuzza Gaspare, Avola Maurizio, D'Agata Marcello, Riggio Pietro e Giugno Giancarlo, nonché da Peluso Giovanni- trasmessi da parte della Procura presso il Tribunale e inerenti ad ulteriori indagini nelle more effettuate- e la difesa chiedeva un rinvio

per l'esame. La Corte rinviava all'udienza del 14.5.2019.



115

All'udienza del 14 maggio 2019 l'avv. Sinatra chiedeva che i verbali depositati dal Procuratore Generale nella precedente udienza, in quanto inerenti ad aspetti pertinenti ai capi di imputazione, potessero essere acquisiti con il consenso di tutte le parti. Gli altri difensori si associavano. Il Procuratore Generale prestava il consenso, chiedendo, tuttavia, relativamente al verbale di interrogatorio di Spatuzza Gaspare, un nuovo esame dello stesso collaboratore relativamente ad alcune circostanze ulteriori dichiarate. Chiedeva, inoltre, l'esame della prof.ssa genetista Nicoletta Resta, consulente tecnico del P.G., la cui relazione di consulenza risultava già acquisita in atti.

Su richiesta dell'avv. Petronio veniva acquisita copia delle sentenze emesse dalla Corte di Assise di Palermo del 12.4.1997, della Corte di Assise di Appello di Palermo del 4.8.1999 e del 20.7.2001 (relative al procedimento Golden Market). La trattazione del processo veniva rinviata all'udienza del 31 maggio 2019 per l'esame del collaboratore di giustizia Spatuzza Gaspare.

All'udienza del 31 maggio 2019 veniva sentito il collaboratore Spatuzza Gaspare, a chiarimenti in ordine ad alcune circostanze dichiarate sulla cd. "quadratura dell'esplosivo" utilizzato. La Corte si riservava di decidere sulle ulteriori richieste dei difensori, di sentire i collaboratori i cui verbali di interrogatorio erano stati precedentemente acquisiti con il consenso fra le medesime parti, e rinviava all'udienza del 18 giugno 2019.

All'udienza del 18 giugno 2019 la Corte rigettava le richieste dei difensori, ritenendole non assolutamente necessarie ai fini del decidere. L'imputato Lo Nigro Cosimo rendeva dichiarazioni spontanee. L'avv. Petronio chiedeva di produrre verbale dibattimentale del 30.7.1998, relativo alle dichiarazioni rese da Garofalo Giovanni nell'ambito del procedimento



Bagarella +66; insisteva, inoltre, nella richiesta di una perizia esplosivistica e nella richiesta di audizione della prof.ssa Resta. La Corte si riservava.

All'udienza del 12 luglio 2019 la Corte ammetteva il verbale di prova dibattimentale del 30.7.198 acquisito nel procedimento Bagarella + 66 richiesto dall'avv. Petronio e rigettava le ulteriori richieste, sulle quali si era già pronunciata con ordinanza del 1.2.2019, rinviando all'udienza del 29 ottobre 2019.

All'udienza del 29 ottobre 2019 il Procuratore Generale chiedeva di acquisire copia delle sentenze emesse nel procedimento definito con rito abbreviato, nei confronti di Barranca, Cannella e Cosimo D'Amato, in particolare copia della sentenza del GIP di Caltanissetta del 19.11.2014, della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta dell'8.6.2016 e della Corte di Cassazione del 28.9.2017. La Corte, sulla richiesta congiunta delle difese degli imputati e della Procura Generale di sentire i collaboratori Avola Maurizio, D'Agata Marcello, Riggio Pietro e Di Raimondo Natale, nonché la professoressa Nicoletta Resta, ammetteva le stesse prove, rinviando per il loro raccoglimento all'udienza del 19.11.2019.

All'udienza del 19 novembre 2019 l'avv. Sinatra invitava i componenti togati della Corte ad astenersi in considerazione, avendo definito in data 15 novembre il procedimento Borseellino quater nel quale l'imputato Madonia Salvatore risultava essere stato condannato sulla base delle medesime fonti di prova. Il Procuratore Generale chiedeva di sentire gli ufficiali di p.g. Passaretti Massimo e Misiti Vincenzo in ordine agli accertamenti condotti sull'imputato Tinnirello Lorenzo da cui desumere il coinvolgimento del medesimo imputato nella cd. "missione romana". La difesa chiedeva di poter interloquire ad un'udienza successiva. Venivano sentiti, quindi, i collaboratori di giustizia Avola Maurizio e Riggio Pietro. A fine udienza, l'imputato Madonia Salvatore dichiarava di avere presentato istanza di

ricusazione e l'imputato Tutino Vittorio invitava i componenti togati della Corte ad astenersi. La trattazione del procedimento veniva rinviata al 29.11.2019.

All'udienza del 29 novembre 2019 veniva concluso l'esame del collaboratore Riggio Pietro. Venivano sentiti il collaboratore D'Agata Marcello il quale dichiarava di avvalersi della facoltà di non rispondere, il collaboratore Di Raimondo Natale (della famiglia Santapaola). Il processo veniva rinviato al 20.12.2019.

All'udienza del 20 dicembre 2019 veniva dato dell'impedimento della prof.ssa Rcsta ed il Procuratore generale chiedeva di interloquire all'udienza successiva in ordine alle ulteriori richieste di rinnovazione formulate dalla difesa.

All'udienza del 14 gennaio 2020 veniva sentita la prof.ssa Nicoletta Resta sull'esito degli esami compiuti sui campioni di DNA prelevati da alcuni reperti in sequestro e sull'esito della comparazione compiuta con i profili genetici di determinati soggetti indicati dagli inquirenti e, con il consenso delle parti, venivano acquisite le relazioni di consulenza redatte dalla medesima per la Procura della Repubblica.

All'udienza del 28 gennaio 2020 la trattazione del procedimento veniva rinviata stante l'impedimento del consigliere a latere, dr.ssa Gabriella Natale, per gravi motivi di famiglia.

All'udienza del 6 febbraio 2020 il Procuratore Generale chiedeva l'acquisizione delle dichiarazioni rese da Scarano Antonio ai PP.MM. di Firenze in data 14.3.1996, 5.4.1996, 29.4.1996 e 2.5.1996 in ordine alla "missione romana", rappresentando il decesso del medesimo.

Insisteva sulla richiesta di audizione del collaboratore Geraci Francesco e chiedeva l'acquisizione di documentazione inerente l'attività svolta dalla

DIA di Firenze e di Roma (negli anni 96-97) sempre in ordine alle emergenze relative alla cd. missione romana.

Si opponeva, inoltre, a tutte le ulteriori richieste istruttorie formulate dall'avv. Petronio e dalle altre difese all'udienza del 20 dicembre 2019 .La Corte, a scioglimento parziale della riserva espressa, disponeva l'esame del collaboratore Geraci Francesco e di sentire, come teste di riferimento rispetto alle dichiarazioni del collaboratore Riggio Pitero, Peluso Giovanni. All'udienza del 12 febbraio 2020 – dopo che veniva acquisito il verbale di prova del 9.6.1997 relativo all'esame di Geraci Francesco dinanzi la Corte di Assise di Firenze, e dichiarato utilizzabile nei confronti dell'imputato Madonia che aveva prestato il consenso, nonché ai sensi dell'art. 238 cpp il verbale di prova reso all'udienza del 3.4.2019, dinanzi la Corte di Assise di Caltanissetta, richiesto dalla difesa dell'imputato e respinta la richiesta di acquisizione del verbale di interrogatorio del 15.10.1996 stante il mancato consenso delle parti- si procedeva all'esame del collaboratore Geraci Francesco. Veniva, inoltre, acquisita copia La prosecuzione dell'esame veniva rinviata all'udienza del 25 febbraio 2020 anche per l'esame del collaboratore Peluso.

All'udienza del 25 febbraio 2020 veniva sentito Peluso Giovanni il quale, in quanto indagato in reato connesso ai sensi dell'art. 12 lett. a) c.p.p., dichiarava di avvalersi della facoltà di non rispondere. Veniva proseguito l'esame del collaboratore Geraci Francesco e la trattazione, quindi, rinviata all'udienza del 10 marzo 2020.

L'udienza del 10 marzo 2020 veniva rinviata d'ufficio per il sopraggiungere dell'emergenza sanitaria da COVID 19 ai sensi dell'art. 83 D.L. n. 18 del 17.3.2020.

All'udienza del 26 maggio 2020 la Procura Generale chiedeva di produrre documentazione come da indice allegato. L'avv. Petronio chiedeva che la



119

Procura Generale effettuasse una produzione completa dei verbali di prova relativi alle dichiarazioni di Scarano Antonio nell'ambito del procedimento dinanzi la Corte di Assise di Firenze (proc. n. 12/96 a carico di Bagarella +25) e prestava il consenso all'acquisizione della nota della DIA di Caltanissetta del 6.5.2020 richiesta dal P.G. Chiedeva di produrre articolo giornalistico a firma di Salvo Palazzolo del 23.5.2020 pubblicato sul giornale La Repubblica di Palermo .

L'imputato Lo Nigro Cosimo rendeva dichiarazioni spontanee.

All'udienza del 29 maggio 2020 il P.G. dichiarava di essere pronto a consegnare i verbali dibattimentali relativi alle dichiarazioni di Scarano del 12.3.1997 e 17.3.1997 e metteva ulteriormente a disposizione anche i verbali relativi ad altre udienze, già acquisiti in primo grado.

Chiedeva di produrre le dichiarazioni rese al P.M. da Spatuzza in data 3.7.2008 e 4.11.2011 e, sul consenso di tutte le difese, la Corte ammetteva le produzioni.

La Corte decideva, inoltre, come da separata ordinanza su tutte le ulteriori richieste formulate dal P.G. e dalle ulteriori parti disponendo l'acquisizione dei verbali di prova resi da Scarano Antonio dinanzi la Corte di Assise di Firenze in data 12.3.1997 e 17.3.1997 stante il consenso dell'avv. Petronio e ai sensi dell'art. 512 cpp; dei verbali di interrogatorio resi al PM dal medesimo Scarano (indicati nella nota del PG del 26.5.2020 e del 6.2.2020) in quanto atti irripetibili; del verbale di prova del collaboratore Geraci Francesco in data 5.8.1997 nel processo Borsellino bis; della nota della DIA di Caltanissetta dell'11.4.2019 con relativi allegati ai sensi dell'art. 234 cpp; dei certificati del casellario giudiziale allegati alla nota del PG del 26.5.2020 e del certificato del DAP relativo ad Avola Maurizio sensi degli artt. 234 e 236 cpp; della nota della DIA di Caltanissetta del 6.5.2020 con relativi allegati stante il consenso delle parti; del



120



provvedimento di prevenzione emesso dal Tribunale di Palermo nei confronti di Graviano Filippo in data 14.5.1992 e della richiesta di archiviazione nei confronti di Aiello Giovanni ai sensi dell'art. 234 c.p.p. delle sentenze irrevocabili indicate dal PG nella nota del 26.5.2020 ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., del dispositivo di sentenza emessa dalla Corte di Assise di Caltanissetta in 15.11.2019 nel procedimento Borsellino *quater* ai sensi dell'art. 234 c.p.p. dei verbali di dichiarazioni resi al PM dal collaboratore Spatuzza in data 3.7.2008 e 4.11.2011 stante il consenso delle parti; delle sentenze di primo e secondo grado emesse dalla Corte di Assise di Milano, e dalla Corte di Assise di Appello di Milano, nel procedimento a carico di Tutino Marcello (proc. n. 27701/09); della nota della DIA di Caltanissetta del 28.5.2020 e dei relativi allegati ai sensi dell'art. 234 c.p.p. Rigettava ogni ulteriore richiesta delle parti e dichiarava chiuso il dibattimento, dichiarando utilizzabili gli atti originariamente contenuti e quelli legittimamente acquisiti nel corso del dibattimento di secondo grado, dando inizio alla discussione.

Il Procuratore Generale, dr.ssa Lia Sava, e il sostituto procuratore generale dr. Carlo Lenzi concludevano chiedendo la conferma della sentenza impugnata relativamente agli imputati Madonia Salvatore e Lo Nigro Cosimo.

L'imputato Lo Nigro Cosimo rendeva dichiarazioni spontanee.

All'udienza del 5 giugno 2020 la discussione proseguiva con le conclusioni del sostituto procuratore generale dr. Antonino Patti, con prosecuzione dell'udienza del 9 giugno 2020.

All'udienza del 9 giugno 2020 il procuratore generale, a conclusione del suo intervento, chiedeva la conferma della sentenza di primo grado limitatamente agli imputati Madonia Salvatore, Tinnirello Lorenzo, Lo Nigro Cosimo e Pizzo Giorgio nonché, in riforma della medesima



121



sentenza, l'affermazione di penale responsabilità in ordine all'imputato Tutino Vittorio e la condanna del medesimo alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anno uno e mesi sei.

La discussione proseguiva con le conclusioni delle parti civili avvocati Maria Luisa Martorana, Ernesto Pucci Bella e Anna Maria Santangelo, Giuseppe Crescimanno, Gabriele Vancheri e Roberto Avellone.

All'udienza del 12 giugno 2020 concludevano gli avvocati Cavarretta Mazzoleni, Alfredo Galasso e l'avvocato dello Stato Felice Spina. L'avv. Vincenzo Vitello concludeva nell'interesse dell'imputato Lo Nigro Cosimo insistendo nei motivi di appello.

All'udienza del 16 giugno 2020 l'avv. Tignino nell'interesse dell'imputato Pizzo Giorgio concludeva, insistendo nei motivi di appello. L'imputato Lo Nigro Cosimo rendeva dichiarazioni spontanee. L'imputato Lo Nigro Cosimo rendeva dichiarazioni spontanee chiedendo che la pena venisse ridotta di un terzo, in ragione della pregressa richiesta di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato. Chiedeva, inoltre, il riconoscimento del vincolo della continuazione fra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli già giudicati con sentenza della Corte di Appello di Firenze del 14.2.2001.

La Corte acquisiva una memoria scritta di pugno dall'imputato.

All'udienza del 23 giugno 2020 l'imputato Tinnirello Lorenzo rendeva dichiarazioni spontanee e l'avv. Salvatore Petronio concludeva nell'interesse del medesimo, insistendo nei motivi di appello.

All'udienza del 26 giugno 2020 l'avv. Flavio Sinatra concludeva nell'interesse dell'imputato Tutino Vittorio chiedendo la conferma della sentenza impugnata. La Corte - tenuto conto che la discussione per il ricorso per cassazione proposto dalla difesa dell'imputato Madonia Salvatore avverso l'ordinanza della Corte di Appello che aveva respinto



l'istanza di ricusazione proposta nei confronti dei componenti togati della Corte risultava fissata per l'udienza dell'8 luglio 2020- rinviava per le conclusioni del medesimo avvocato Sinatra all'udienza del 10 luglio 2020.

All'udienza del 10 luglio 2020 veniva acquisita copia del dispositivo del provvedimento della Suprema Corte che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato Madonna Salvatore avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ricusazione. L'avv. Sinatra concludeva, quindi, nell'interesse del medesimo imputato, chiedendo l'accoglimento dei motivi di gravame. Il procedimento veniva quindi rinviato per repliche del PG all'udienza del 17 luglio 2020.

All'udienza del 17 luglio 2020 la Procura Generale depositava memoria scritta e replicava sulla posizione di tutti gli imputati. Gli avvocati Sinatra e Tignini controreplicavano. L'avvocato Petronio chiedeva di replicare all'udienza successiva.

All'udienza del 21 luglio 2020 l'avv. Vitello e l'avv. Petronio prendevano la parola controreplicando alle conclusioni del PG. L'avv. Petronio depositava memoria scritta. L'imputato Lo Nigro Cosimo rendeva dichiarazioni spontanee. La Corte si ritirava quindi in camera di consiglio e decideva come da separato dispositivo di cui dava lettura.

Motivi del decidere

1. Ricostruzione del fatto e delle prime indagini

Il giorno 23 maggio 1992, alle ore 17.56, per effetto di una potentissima e devastante carica di esplosivo, collocata sotto la carreggiata dell'autostrada A/29, presso il km 4 +773 del tratto Punta Raisi-Palermo, in prossimità di Capaci, perdevano la vita i giudici Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e tre appartenenti alle forze di polizia, addetti alla scorta del dott. Falcone. Gli effetti dello spostamento d'aria provocato dallo scoppio dell'esplosivo venivano registrati dai sismografi dell'Osservatorio geofisico di Monte Cammarata (Agrigento) che rilevavano un aumento di ampiezza del segnale ad alta frequenza avente la forma tipica dell'esplosione, alle ore 17.56.48 italiane; tale dato consentiva di risalire con esattezza all'orario della deflagrazione, fissato dagli esperti alle ore 17.56.32.

Il corteo che percorreva l'autostrada era composto da tre autovetture: in testa la Fiat Croma di colore marrone su cui viaggiavano gli agenti di Pubblica Sicurezza Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo, Vito Schifani; al centro la Fiat Croma di colore bianco condotta da Giovanni Falcone, con a fianco la moglie Francesca Morvillo, e con l'autista Giuseppe Costanza sul sedile posteriore; infine la Fiat Croma di colore azzurro occupata dagli agenti Angelo Corbo, Paolo Capuzza e Gaspare Cervello.

L'attentato provocava la morte di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo, Vito Schifani, mentre rimanevano feriti l'autista Giuseppe Costanza, gli agenti di scorta Paolo Capuzza, Gaspare Cervello, Angelo Corbo, nonché alcuni automobilisti che si trovavano, in quel momento, a transitare dall'autostrada. Subito dopo

l'esplosione i tre agenti di scorta Paolo Capuzza, Gaspare Cervello, Angelo Corbo, nonostante le ferite, si prodigavano nel tentare di dare aiuto a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Giuseppe Costanza i quali erano rimasti intrappolati nell'autovettura nella quale viaggiavano.

Riuscivano ad estrarre Francesca Morvillo e Giuseppe Costanza mentre il giudice Falcone rimaneva incastrato fra le lamiere, venendo liberato soltanto successivamente con l'arrivo dei soccorsi.

Il giudice Falcone era in vita, anche se bloccato e impossibilitato a muoversi tranne che con la testa, con la quale si era girato verso gli agenti di scorta (il teste Gaspare Cervello all'udienza del 19 settembre 1995 dichiarava *<Niente, l'unica cosa che ho fatto è di chiamare il giudice Falcone: "Giovanni, Giovanni", però lui si è voltato, però era uno sguardo ormai chiuso, abbandonato, perché aveva tutto il blocco della macchina davanti, aveva soltanto la testa diciamo libera; no libera, che muoveva, diciamo, per quegli attimi che io l'ho chiamato>*)

Sia Giovanni Falcone che Francesca Morvillo decedevano in serata a causa delle gravissime lesioni interne provocate dall'onda d'urto dell'esplosione.

L'autovettura sulla quale viaggiavano Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, con l'autista Giuseppe Costanza, presentava la parte anteriore, fino al vano motore, completamente distrutta; il cofano completamente accartocciato, retto dalla sola cerniera destra, ed vetro del parabrezza sbalzato nel cratere. All'interno della vettura, il lunotto si era riversato

Nell'abitacolo, la metà sinistra del cruscotto e degli elementi sottostanti appariva rovinata (squassata) ed arretrata verso la posizione dell'autista.

Soltanto in serata veniva rinvenuta la prima autovettura che guidava il corteo: la Fiat Croma di colore marrone con all'interno i suoi tre occupanti veniva ritrovata completamente distrutta, proiettata in un terreno contiguo all'autostrada, lato mare, a ben 62 metri di distanza dal cratere con i corpi

dei tre agenti privi di vita, deceduti a causa di "squassamento" della scatola cranica e per le gravissime lesioni encefaliche riportate.

L'esplosione determinava la formazione di un cratere a forma ellittica, il cui asse maggiore (trasversale rispetto alla corsia di marcia) appariva lungo 14,30 metri, mentre quello inferiore (in posizione longitudinale rispetto alla stessa) aveva una lunghezza di 12,30 metri: la profondità media del cratere era di 3,50 metri mentre il punto di maggiore profondità raggiungeva in alcuni tratti i 4 metri.

La stessa sera dell'attentato, le forze dell'Ordine prelevavano vari reperti, una zolla di terra e due campioni di sostanze presenti nei pressi dello stesso sito.

Anche il giorno seguente venivano prelevati campioni.

Il successivo 29 maggio, in occasione di una ulteriore perlustrazione sui luoghi, veniva individuata una stradina asfaltata da valle verso monte, sul lato monte dell'autostrada nel tratto interessato dall'esplosione, interrotta da una frana sulla scarpata lato mare.

Gli inquirenti si rendevano conto che si trattava di un possibile punto privilegiato di osservazione per gli autori dell'attentato in quanto avrebbe potuto garantire la visibilità piena della zona interessata dall'esplosione, oltre che la possibilità di avvistamento delle autovetture in arrivo su quel tratto di autostrada.

L'attenzione dei primi investigatori veniva attratta dalla presenza, a circa 150 metri dalla frana suddetta, di un albero al quale erano stati tagliati dei rami: alcuni di recente ed altri circa "30/40" giorni prima.

Veniva intuito che i rami potessero essere stati tagliati in quanto ostruivano la visuale del tratto autostradale.

A dieci metri da tale arbusto (un lentisco selvatico) vi era un mandorlo e fra le due piante venivano ritrovati numerosi mozziconi di sigaretta. Inoltre,



126

da quel punto di osservazione si aveva una visione panoramica dell'autostrada, che consentiva di vedere le autovetture provenienti dall'aeroporto.

La suddetta stradina conduceva ad una casetta dell'AMAP nei pressi della quale si trovava un piccolo spiazzo in corrispondenza del quale, poggiata sul lato superiore del muro di contenimento, vi era una pietra che appariva spostata da poco tempo (come si desuneva dall'alone che essa aveva lasciato) e che ben poteva essere stata collocata lì, fra il mandorlo e l'altro albero, come punto di riferimento per individuare il bersaglio.

Venivano eseguiti prelievi di reperti biologici sulle cicche di sigarette e sui due fili di capello ritrovati, nonché sulla verifica di eventuali impronte papillari. Successivamente, peraltro, a seguito della confessata partecipazione alla fase preparatoria ed esecutiva della strage da parte di Mario Santo Di Matteo e Gioacchino La Barbera, venivano eseguiti esami comparativi sui reperti sequestrati, al fine di accertare l'eventuale compatibilità con il DNA dei predetti indagati e di Antonino Gioé: l'esame dava esito positivo in ordine a Di Matteo e del La Barbera per i genotipi presenti sui tre mozziconi di marca Merit, risultando invece negativo per il DNA del Gioé.

Nei giorni successivi all'attentato le forze dell'ordine reperivano, inoltre, a circa 50 metri dal cratere di scoppio un sacchetto da farmacia contenente una piccola torcia elettrica, un tubetto, parzialmente utilizzato, di mastice per mattonelle, ad effetto "ventosa", ed un paio di guanti monouso in lattice di gomma.

Gli inquirenti ritenevano, fin da subito, che l'esplosione fosse stata determinata a distanza mediante radiosegnale - attraverso onde radio, una messa in corrispondenza dell'ordigno e l'altra collocata nel punto di appostamento - considerando che l'attentatore, per il funzionamento del

②

127

ll

piano criminoso, avrebbe dovuto essere nelle condizioni di sapere quando dare il via all'esplosione individuando il giusto momento di allineamento fra l'obiettivo e il punto in cui era collocata la carica. L'ipotesi dell'utilizzo del telecomando appariva anche legata alla considerazione che gli effetti devastanti dell'esplosione non avrebbero consentito in alcun modo (in caso di attivazione non con telecomando) agli esecutori di allontanarsi tempestivamente dal luogo dell'esplosione.

Se l'attentatore si fosse posizionato vicino alla carica al momento dell'attivazione dello scoppio, non avrebbe avuto modo di sapere quando dare il via al comando, perché, per la posizione dell'esplosivo (collocato sotto il livello stradale), non sarebbe stato in grado di scegliere il giusto momento di allineamento fra l'obiettivo e la carica. Inoltre, non avrebbe mai potuto avere il tempo per mettersi in salvo dall'esplosione.

I primi consulenti - alla luce del rinvenimento nel fondo del cratere di frammenti di cemento anneriti con angoli di curvatura che li facevano ritenere parti di un tubo di 50 cm di diametro - ipotizzavano fin da subito che la carica esplosiva che aveva dato luogo alla deflagrazione potesse essere stata collocata al di sotto del manto stradale e riposta in una condotta sottostante, anche per la presenza di avvallamenti rilevati nel terreno circostante.

Davano corso anche ad un esperimento (in località Sassetta) per tentare di riprodurre gli effetti della deflagrazione e cercare di comprenderne le dinamiche.

Gli inquirenti comprendevano da subito che la quantità di esplosivo utilizzata dovesse essere stata molto elevata e che l'ideazione ed esecuzione dell'attentato dovesse essere stata determinata da una volontà ispiratrice "che aveva accettato l'idea di un massacro".

Appariva evidente, inoltre, che la strage non potesse che essere ricondotta a

128

soggetti gravitanti nell'organizzazione criminali Cosa Nostra, in quanto unici ad avere la possibilità di approvvigionarsi di tanto esplosivo e capaci di muoversi nel territorio con relativa padronanza e di sfuggire ai controlli. Al fine di accertare qualità e quantità di esplosivo utilizzato venivano effettuati numerosi prelievi e, sui reperti prelevati, disposti accertamenti plurimi affidati ad un collegio di consulenti nominati dalla Procura, oltre che a laboratori dell'Fbi e della Dra inglese (Defence Research Agency). In una prima relazione del 6 ottobre 1992, i consulenti rilevavano la presenza di tritolo, T4, Anfo (nitrato di ammonio addizionato a cherosene) e pervenivano alla conclusione che *"la carica fosse costituita non da una sola sostanza esplosiva, ma da diverse aliquote di esplosivo, parte del quale doveva essere costituito senza ombra di dubbio da tritolo e da isomeri del dinitrotoluene"*. Aggiungevano che *"le evidenze di nitroglicerina e nitroglicol potevano giustificarsi attraverso il probabile ricorso all'integrazione della carica con sostanze gelatinate che contengono oltre al dinitrotoluene, nitroglicerina, nitroglicol ed una grossa percentuale di nitrato d'ammonio"*. Infine, *"quanto alla presenza di pentrite, rinvenuta dall'Fbi, in un solo reperto (Q15)"* si escludeva che la stessa sostanza potesse avere avuto un ruolo rilevante, sostenendosi che avrebbe dovuto trovarsi un quantitativo maggiore. In definitiva *"l'aver ritrovato pentrite e T4, e poi in un solo reperto, non autorizzava a ensare che nella carica ci fosse stato del SENTEX in quanto il ritrovamento della pentrite poteva derivare da altre cause"*. Secondo lo stesso tecnico dell'Fbi *"l'impiego più verosimile poteva essere stato a livello di miccia detonante"* (rinviandosi sul punto alla consulenza in atti e alla ricostruzione più completa, anche per i riferimenti alle successive consulenze esplosivistiche disposte negli anni dalla Procura contenuta nella sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Caltanissetta del 19 novembre 2014, nell'ambito del



parallelo procedimento abbreviato nei confronti di Barranca più altri, acquisita in atti perché divenuta irrevocabile).

Le indagini ricevevano un primo impulso a partire dal settembre del 1992 a seguito delle dichiarazioni di informazioni fornite da *Giuseppe Marchese* (divenuto successivamente collaboratore di giustizia) il quale indicava agli inquirenti un gruppo di persone che molto probabilmente potevano avere avuto un ruolo nell'attentato: fra di essi Antonino Gioè, Gioacchino La Barbera e un certo Santino "Mezzanasca", identificato poi per Mario Santo Di Matteo.

Anche a seguito della collaborazione di *Baldassare Di Maggio*, sul finire del 1992 (il quale avrebbe successivamente, peraltro, consentito l'arresto di Salvatore Riina il 15 gennaio 1993) veniva confermato l'interesse investigativo per La Barbera Gioacchino e Gioè Antonino, i quali, a seguito della divulgazione della notizia della collaborazione di Di Maggio, si allontanavano dalla loro abitazione, nelle ore notturne.

In seguito al clamore suscitato dalle dichiarazioni successive rese dal collaboratore *Leonardo Messina* (della "famiglia" mafiosa di Sann Cataldo) i predetti trovavano rifugio in un appartamento sito in Palermo, nella via Ughetti 17, all'interno del quale venivano collocate, dagli inquirenti, delle microspie per un'attività di intercettazione ambientale.

Nella notte tra l'8 e il 9 marzo 1993, veniva intercettata una significativa conversazione tra il La Barbera ed il Gioè nel corso della quale il primo, dovendo spiegare al suo interlocutore dove si trovasse un determinato luogo, faceva riferimento ad un'officina situata a Capaci, dove avevano fatto "l'attentatuni" (*«dducu a Capaci, unni cificinnu l'attentatuni»*).

Dato il riferimento esplicito all'attentato di Capaci, gli inquirenti procedevano, quindi, ad avviare una ulteriore attività captativa anche

130

attraverso il controllo del traffico delle utenze cellulari fra gli apparecchi in uso ai predetti soggetti, al fine di individuare eventuali contatti telefonici utili per le investigazioni in un momento contestuale o comunque prossimo all'esecuzione della strage, ritenendosi in particolare che la stessa strage dovesse essere ricondotta ad un commando costituito da più persone le quali avevano dovuto avere bisogno di essere in contatto per la riuscita del piano criminoso. Inoltre, non si mancava di considerare che il dott. Falcone e la moglie dott.ssa Morvillo erano rientrati da Roma non con un volo di linea, ma con un volo di Stato, oltre che in un orario che non avrebbe dovuto, in teoria, essere conosciuto all'esterno.

Venivano isolate le conversazioni effettuate sulle utenze cellulari fra le ore 17,40 (momento dell'atterraggio) e le ore 17,58 (momento dell'esplosione) ed individuata una lunga conversazione telefonica, della durata di circa 320 - 325 secondi, sulle utenze che successivamente venivano accertate in uso a La Barbera e Gioè in un momento compreso fra l'uscita del corteo dall'aeroporto e l'arrivo sul luogo dell'attentato.

Veniva, inoltre, accertato un intenso traffico sull'apparecchio cellulare intestato ed in uso a Gioacchino La Barbera il 23 maggio del 1992, a partire dalle ore 17.00 in poi, sia in entrata che in uscita con altri apparati cellulari, in particolare con l'utenza in uso a Mario Santo Di Matteo, oltre che con altra utenza intestata a Giovan Battista Ferrante. Proseguiva nel frattempo l'attività captativa anche all'interno dell'appartamento di Via Ughetti nr. 17, nel quale venivano intercettate, nel mese di marzo, alcune conversazioni tra Gioacchino La Barbera e Antonino Gioè che parlavano dell'organigramma di "Cosa Nostra" e si apprendeva della conoscenza del Gioè con Nitto Santapaola.

Nel frattempo il Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) dei Carabinieri iniziava un'attività di pedinamento ed intercettazione nei



131

confronti di Raffaele Ganci, elemento di vertice della famiglia mafiosa della Noce e persona di fiducia di Salvatore Riina e, il 7 ottobre 1992, il figlio di Raffaele Ganci, Domenico, veniva visto recarsi in via Bernini, a 10-15 metri di distanza dal civico n. 54 dal quale il giorno 15 gennaio 1993 sarebbe uscito Salvatore Riina su un'autovettura Citroen ZX condotta da Salvatore Biondino.

Inoltre, veniva accertata la frequentazione da parte del Ganci di un appartamento di Via Margifaraci n. 40, di proprietà di Girolamo Guddo, persona di fiducia di Salvatore Cancemi.

Guddo, pur non essendo affiliato a Cosa Nostra, era cugino dell'omonimo Girolamo Guddo, indicato come uomo d'onore della famiglia di Altarello. La casa di Guddo, alle spalle di Villa Serena, era a disposizione del Cancemi e nella stessa si svolgevano (per come sarebbe stato successivamente accertato) riunioni operative di vertice di Cosa Nostra, presiedute dallo stesso Riina Salvatore alle quali partecipavano lo stesso Cancemi ed altri capi-mandamento.

In esito alle investigazioni svolte, la DIA procedeva al fermo di La Barbera, Gioè e Di Matteo, per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. e veniva effettuata una perquisizione all'interno del predetto appartamento di Via Ughetti nel corso della quale venivano rinvenute delle carte d'identità, alcune delle quali in bianco, con fotografie che ritraevano Gioacchino La Barbera, Antonino Gioè, Leoluca Bagarella e Santino Di Matteo.

A seguito di ciò aveva inizio la collaborazione di *Mario Santo Di Matteo* (nell'ottobre del 1993) il quale confessava la sua personale partecipazione alla fase esecutiva della strage di Capaci chiamando in correità vari personaggi di spicco di "Cosa Nostra".

A partire dal novembre 1993 anche *Salvatore Cancemi* iniziava un percorso collaborativo con la giustizia (dopo essersi costituito nel luglio

132

del 1993 presso la Caserma dei Carabinieri di Piazza Verde a Palermo). Nel 1993 iniziava, altresì, a collaborare *Gioacchino La Barbera*.

La sostanziale convergenza tra le dichiarazioni dei suddetti collaboratori sulla dinamica della strage, già ricostruita dal collegio dei consulenti tecnici del P.M., ed ai soggetti a vario titolo coinvolti, nonché i numerosi e rilevanti riscontri estrinseci acquisiti in esito all'attività di polizia giudiziaria e agli accertamenti tecnici di tipo balistico e chimico-fisico, consentivano di ritenere la complessiva attendibilità intrinseca dei due collaboranti in quanto positivamente riscontrata.

1.1. L'esito del precedente accertament per l'accertamento dei responsabili della strage

A seguito delle concordi dichiarazioni rese dai suddetti collaboratori venivano emesse tre distinte ordinanze cautelari nel novembre del 1993 (nei confronti di Agrigento Giuseppe, Bagarella Leoluca, Battaglia Giovanni, Biondino Salvatore, Brusca Giovanni, Cancemi Salvatore, Di Matteo Mario Santo, Ferrante Giovan Battista, Ganci Calogero, Ganci Domenico, Ganci Raffaele, La Barbera Gioacchino, Rampulla Pietro, Riina Salvatore, Sbeglia Salvatore, Sciarrabba Giusto e Troia Antonino); in data 11 aprile 1994 (nei confronti di Aglieri Pietro, Brusca Bernardo, Buscemi Salvatore, Calò Giuseppe, Farinella Giuseppe, Gambino Giacomo Giuseppe, Geraci Antonio, Giuffrè Antonino, Graviano Filippo, Graviano Giuseppe, Greco Carlo, La Barbera Michelangelo, Lucchese Giuseppe, Madonia Francesco, Montalto Giuseppe, Montalto Salvatore, Motisi Matteo, Provenzano Bernardo e Spera Benedetto; infine, nel settembre 1994 (nei confronti di Agate Mariano, Ferro Antonino, Madonia Giuseppe e Santapaola Benedetto, quali mandanti della strage di Capaci nella loro



133

qualità di componenti degli c.d. Commissione regionale di Cosa Nostra). Aveva, quindi, inizio dinanzi la Corte di Assise di Caltanissetta il procedimento penale n. 2111/93, a carico di Aglieri Pietro + 36, e a tale procedimento veniva successivamente riunito il procedimento penale n. 869/94 a carico di Agate Mariano + 3, nonché, infine, quello a carico di Galliano Antonino con l'accusa, per tutti gli imputati, di concorso nel delitto di strage e reati connessi.

Nel corso del giudizio di primo grado iniziavano a collaborare anche *Ganci Calogero* (figlio di Raffaele Ganci capo "famiglia" della Noce) e poi *Galliano Antonino* (nipote dello stesso Ganci) i quali riferivano sull'attività di pedinamento compiuta sull'autovettura di servizio in uso al dott. Giovanni Falcone al fine di sapere quando il magistrato sarebbe tornato a Palermo, avendo gli organizzatori intuito che, muovendosi la vittima da Roma, anche la vettura si sarebbe mossa dalla città di Palermo verso l'aeroporto di Punta Raisi e che sarebbe stato sufficiente seguire la vettura nei diversi spostamenti per accertare l'arrivo del magistrato all'aeroporto ed avere, pertanto, modo di avvisare gli altri che dovevano materialmente eseguire l'attentato.

Iniziavano, altresì, a collaborare, nel corso dell'anno 1996, *Giovanni Brusca* e *Giovanni Battista Ferrante* i quali ampliavano, con i loro contributi derivati da dirette esperienze e protagonismi di primo piano nell'organizzazione della strage, le conoscenze degli inquirenti e delle Autorità giudiziarie dinanzi alle quali si stava già svolgendo il primo procedimento.

9

Il procedimento di primo grado veniva definito dalla Corte di Assise di Caltanissetta con sentenza del 26 settembre 1997 con la quale veniva esaminata la posizione di plurimi imputati ai quali era stato contestato, a vario titolo, il concorso materiale o morale nella strage.

Quanto alla fase esecutiva, uno dei segmenti veniva ricostruito, attraverso le dichiarazioni dei collaboratori Di Matteo Mario, La Barbera Gioacchino e Brusca Giovanni.

Questi ultimi consentivano, in particolare, di ricostruire l'origine dell'esplosivo (o meglio di una parte di esso utilizzato per compiere l'attentato, proveniente dalla cava Info e portato da Giuseppe Agrigento), il modo in cui lo stesso era stato trasportato sui luoghi (dapprima nella casa di Troja Antonino a Capaci), il modo in cui era avvenuto il caricamento del cunicolo sottostante il manto autostradale nonché il confezionamento dell'ordigno che lo aveva fatto esplodere.

La casa di Mario Santo Di Matteo in C.da Rebottonc aveva costituito il luogo ove gli uomini di Cosa Nostra si erano riuniti nei primi momenti organizzativi gli operatori e vi era concordanza sull'individuazione specifica delle persone che a tali incontri avevano partecipato: Brusca, Gioè, La Barbera, Bagarella, Di Matteo, Rampulla Pietro, quest'ultimo esponente della famiglia catanese chiamato per il confezionamento del radiocomando utilizzato per innescare l'esplosivo.

Tale fase veniva temporalmente collocata tra metà aprile ed i primi di maggio.

I collaboratori La Barbera e Brusca – oltre a riferire sull'origine della quantità di esplosivo "lavorato" ad Altofonte, sul successivo trasporto a Capaci o sul travaso nei bidoncini che erano stati successivamente collocati nel cunicolo sottostante il manto autostradale (circa 13 da 25 litri

ed uno da 50) – riferivano di avere visto nel medesimo villino anche un altro tipo di esplosivo, diverso da quello pervenuto da Altofonte, in quanto di consistenza “farinosa” mentre il loro era “un pochetto granuloso, tipo concime, tipo sale quello che si usa per l'agricoltura”.

Di un altro quantitativo di esplosivo – oltre a quello proveniente da Altofonte- riferiva anche il collaboratore Ferrante Giovanbattista il quale precisava che a portarlo nel villino di Troia era stato Giuseppe Graviano, a bordo di una vettura Volkswagen Polo dalla quale erano stati scaricati, grazie all'aiuto di Salvatore Biondino e di altri (“erano dei sacchi tipo di tela, però era una tela di plastica, abbastanza grossi e molto pesanti, difatti eravamo in due e credo che si chiama tela tuta, questa usata per i sacchi.... i colori erano chiari: erano bianchi, credo proprio che erano bianchi, ...era una chiusura non artigianale, cioè non era chiusa con lo spago, era chiuso, cucito credo proprio a macchina, quindi era una chiusura, diciamo, industriale, non era con il laccio come si chiude generalmente un sacco.i sacchi li abbiamo praticamente scaricati vicino alla prima stanza, perché lì ci sono, diciamo, questo casolare è formato da due stanze, una dove c'è un tavolo....i sacchi erano quattro, però sicuramente più di cinquanta chili, cioè dai cinquanta chili in su, sicuramente, meno di: cinquanta chili no”).

In questa fase assumevano rilievo le figure di Salvatore Biondino e Raffaele Ganci in quanto “coordinavano” i lavori, e la loro presenza era già indice dell'importanza dell'attività svolta.

Quanto all'esplosivo diverso da quello di Altofonte riteneva la Corte di Assise che (pag. 370) “che l'esplosivo che componeva il resto della carica doveva essere costituito da tritolo e T4. Posto che il T4 ha un'elevata sensibilità agli urti a causa della quale si usa mescolarlo con altre sostanze, tra le quali il tritolo, ed in questa forma viene usato per esplosivi

ll

136

da cava e mina, è altamente verosimile che la sostanza da individuare fosse costituita da una miscela dei due materiali: tale ipotesi dal punto di vista tecnico è molto verosimile, perché come si è già visto in precedenza sono numerose le composizioni che vedono insieme tritolo e T4, e segnatamente il tritolital (che contiene però una percentuale di alluminio), la tritolite (di colore rosa), il compound b (color caffelatte), il ptx1 (T4, tetrile e tnt), il ptx2 (pentrite, T4, tnt). Ancora "può concludersi che la miscela esplosiva contenuta nei sacchetti cui ha fatto cenno Giovanni Brusca, e, più in generale, prescindendo dall'apporto di quest'ultimo, traendo spunto dalle sole conclusioni sui reperti, che è più vicina, per componenti e colore, è il compound b"

La sentenza ricostruiva, inoltre, sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia le "prove di velocità" effettuate "prima del posizionamento della carica esplosiva nel cunicolo, per sperimentare, sulla base dell'osservazione, quale poteva essere la successione temporale degli eventi al fine di acquisire la padronanza necessaria per poterli poi gestire con efficacia" e al fine di individuare il luogo dove doveva posizionarsi l'agente delegato ad attivare il telecomando, e, di conseguenza, il cunicolo ove riporre la carica esplosiva.

Attraverso l'analisi dei dati del traffico cellulare relativo ai soggetti che avevano preso parte alle prove, la loro verifica veniva collocata nella data dell'8 maggio.

Alla data del 15 maggio veniva invece fissata la collocazione di segnali convenzionali (la collocazione di un frigorifero e di un segnale rosso sul guard-rail) lungo il percorso.

La sentenza ricostruiva quindi, sempre attraverso l'apporto dei collaboratori (Brusca, La Barbera e Ferrante), la fase relativa al caricamento del cunicolo.



137

Consideravano, altresì, i giudici che l'organizzazione del progetto criminoso non avrebbe potuto prescindere dalla possibilità di conoscere, con un sufficiente anticipo, il momento dell'arrivo in Palermo del giudice Falcone, essendo imprescindibile attivare in tempo tutta la sequela degli atti necessari per poter arrivare all'esplosione.

Consideravano a tal proposito che *"anche se in una prima fase vi era stata l'intenzione degli operatori di ottenere l'informazione relativa all'arrivo del dott. Falcone dalla capitale, tale progetto aveva ceduto, dopo, il passo ad altro"* in quanto ci si era resi conto che *"attraverso il monitoraggio dei percorsi della Croma (l'autovettura in dotazione al magistrato che rimaneva solitamente posteggiata in via Notarbartolo dinanzi l'abitazione del magistrato) si poteva riuscire ad ottenere uno schema degli spostamenti del giudice in Sicilia, una volta accertato che la macchina si muoveva solo per lui"*.

Relativamente a tale fase venivano richiamate le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Ganci Calogero, Antonino Galliano e Cancemi Salvatore i quali riferivano sui pedinamenti effettuati in Palermo relativamente agli spostamenti dell'autovettura di servizio in dotazione al magistrato, e normalmente tenuta posteggiata sotto l'abitazione del medesimo.

Successivamente al caricamento del condotto era iniziata la fase dell'attesa dell'arrivo del dott. Falcone. Tale momento era stato preceduto da una riunione fra il gruppo palermitano e quello che operava invece a Capaci e, nel corso di tale incontro, si era convenuto, in quella riunione, che Domenico Ganci, non appena avesse avuto la consapevolezza che la Fiat Croma a servizio del dott. Falcone si dirigeva verso l'aeroporto, avrebbe dovuto chiamare sia Brusca che Ferrante, mentre quest'ultimo avrebbe stazionato nei pressi dell'aeroporto.



138

La Barbera avrebbe dovuto seguire il corteo da una strada provinciale prima che si avvicinasse al condotto caricato con l'esplosivo.

In ordine alla individuazione dei mandanti ritenevano i Giudici la sicura riconducibilità dell'attentato ad affiliati dell'organizzazione criminale Cosa Nostra e che "l'ideazione e volizione del delitto" dovesse essere ricondotta ai componenti della Commissione provinciale di Palermo ed a quelli della Commissione regionale, individuati quali organi competenti ad esprimere ai massimi livelli la volontà di questo sodalizio criminale.

L'organizzazione mafiosa aveva già da tempo progettato vari attentati ai danni del predetto Magistrato.

In particolare, il collaboratore *Mutolo Gaspare* aveva riferito di un progetto risalente al 1984/85 che prevedeva l'uccisione del Magistrato con dei piccoli lanciamissili del tipo Katiuscia lungo il tratto di strada alberato della Favorita che lo stesso doveva percorrere per raggiungere un villino di Valdesi.

Il collaboratore *Ferrante Giovanbattista* aveva riferito che, nel periodo estivo compreso tra il 1983 ed il 1986, era stato incaricato da Gambino Giuseppe (reggente del mandamento di San Lorenzo) di verificare la possibilità di compiere un attentato al Magistrato mentre soggiornava in una villetta di Piazza Valdesi, nella discesa di Mondello, sita nei pressi del ristorante "La Sirenetta" (con l'uso di un fucile di precisione da un edificio vicino alla villetta del magistrato allorché questi saliva nel terrazzo alle spalle della villetta per fare della ginnastica oppure con l'impiego di due bazooka mentre il Magistrato percorreva la strada della Favorita che collega Palermo alla villetta).

Il collaboratore *Brusca Giovanni* aveva anche riferito di un altro progetto di attentato, precedente a quello di Piazza Valdesi, risalente al 1983, poco

dopo la strage Chinnici: il collaboratore riferiva di avere ricevuto l'incarico da Riina Salvatore e Madonia Antonino di controllare gli spostamenti del dottor Falcone e che si era pensato di ucciderlo collocando dell'esplosivo in un vespone o in un furgoncino posteggiato tra i pilastri all'ingresso del Tribunale, precisando che il progetto era stato, tuttavia, abbandonato implicando il rischio di coinvolgere anche i familiari dei detenuti che frequentavano le aule giudiziarie.

Il collaboratore *Ganci Calogero* aveva dichiarato che, dopo la collaborazione del Buscetta e l'istruzione del "maxiprocesso" di Palermo contro Cosa Nostra da parte del giudice Falcone, si era pensato di uccidere quest'ultimo all'uscita dalla predetta abitazione, appostandosi con dei mitragliatori nella villa Pottino sita all'angolo opposto del portone dello stabile.

Il collaboratore *Anzelma* aveva dichiarato che, nel 1985, dopo l'omicidio del Commissario Cassarà, si era progettato di uccidere con la stessa tecnica il dottor Falcone, colpendolo non appena usciva dall'abitazione di via Notarbartolo e prima che salisse in auto. Tale possibilità era stata esclusa, tuttavia, a causa del fatto che era stata adottata l'ulteriore cautela di fare salire l'auto blindata sul marciapiede antistante il portone d'ingresso.

Infine, i collaboratori riferivano sull'attentato dell'Addaura, compiuto il 21 giugno 1989, quando *"personale della Polizia di Stato rinveniva tra gli scogli, a pochi metri dalla riva, una borsa sportiva, collocata a fianco del passaggio obbligato per la discesa al mare che avrebbe dovuto percorrere il Magistrato dalla villa presa in locazione per il periodo estivo. All'interno del borsone si trovava un ordigno esplosivo, costituito da cinquantotto cartucce, per un presumibile peso complessivo di oltre undici chili, con detonatori collegati ad un'apparecchiatura elettrica azionabile con comando a distanza e forse innescabili anche con dispositivo a contatto"*

St

CP

L'ordigno, fatto brillare poco dopo il rinvenimento, era stato collocato in quel luogo tra le ore 11 e le ore 14 del giorno precedente; era risultato accertato, inoltre, che dal 18 giugno si trovava a Palermo una delegazione di Magistrati e di funzionari di polizia elvetici, condotti dalla dottoressa Carla Del Ponte, per effettuare una rogatoria nell'ambito di indagini sul riciclaggio internazionale di denaro proveniente dal traffico di stupefacenti. La delegazione si era incontrata con il giudice Falcone, che stava conducendo indagini collegate nell'inchiesta denominata "Pizza Connection" (pag. 730).

Tutti i suddetti progetti venivano ricollegati all'attività giudiziaria svolta dal magistrato *"incessantemente volta a contrastare il dilagare del fenomeno mafioso, le cui propaggini si erano estese a vari settori del tessuto politico, economico e sociale non solo a livello regionale"* considerandosi, inoltre, che *"Giovanni Falcone aveva compreso che non operava sul territorio palermitano una molteplicità di autonome organizzazioni criminali più o meno ampie di tipo mafioso, di volta in volta tra loro contrapposte o alleate, ma che, invece, almeno nel momento storico a partire dal quale il Magistrato aveva svolto la propria analisi operativa, esisteva un organismo unitario e strutturato in modo verticistico, alla cui base vi erano le diverse articolazioni territoriali, le "famiglie", che controllavano una porzione di territorio comprendente uno o più quartieri in ambito metropolitano ovvero un paese o una frazione in ambito extraurbano e che poi si raccordavano in organismi più ampi e centralizzati, i mandamenti, costituiti da almeno tre "famiglie" operanti su territori limitrofi, che a loro volta erano rappresentati nella commissione provinciale di Palermo, composta di norma da un esponente (che a partire da un certo momento storico si identificava con il capo) per ogni mandamento"*.

141

Il giudice Giovanni Falcone, stante il carattere unitario e fortemente centralizzato di tale realtà criminale, aveva intuito il rischio della dispersione delle energie investigative negli infiniti rivoli dei diversi procedimenti scaturenti da ogni singola attività illecita posta in essere da Cosa Nostra elaborando un diverso metodo operativo (il "metodo FALCONE" appunto) fondato sull'idea della necessità di un coordinamento delle indagini e che aveva condotto alla costituzione, presso l'Ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, di un "pool" di magistrati, incaricato di seguire tutte le indagini sulla criminalità di stampo mafioso.

Il magistrato, inoltre, aveva attribuito particolare importanza alle indagini di carattere patrimoniale ed economico *"non solo perché convinto del fatto che per intaccare il potere di Cosa Nostra fosse indispensabile <impovertirla>, confiscare cioè le sue enormi disponibilità finanziarie, ma anche perché riteneva fondatamente che da una ricerca tecnicamente corretta fosse più facile rinvenire le ingenti ricchezze accumulate da questa organizzazione nello svolgimento delle sue attività illecite piuttosto che le altre tracce materiali dei reati commessi"* (pag.734).

L'impegno del dott. Falcone nel contrasto alla criminalità organizzata mafiosa non era venuto meno a seguito del suo trasferimento al Ministero di Grazia e Giustizia nel quale aveva assunto la qualifica di Direttore Generale degli Affari penali.

Al contrario, il magistrato, dopo l'assunzione di tale carica a partire dal marzo del 1991, aveva messo a frutto la sua esperienza fornendo al Governo e al ministro Claudio Martelli, che lo aveva voluto quale suo collaboratore, un imprescindibile apporto tecnico contribuendo all'adozione di significativi e preziosi provvedimenti legislativi (ancora oggi punta di diamante negli strumenti di contrasto alla criminalità organizzata mafiosa: basti pensare al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,



recante misure urgenti "per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio", poi convertito con modifiche nella legge 5.7.1991, n. 197 o al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, contenente misure urgenti "in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa, convertito con modifiche nella legge del 12.7.1991 n. 203, o ancora al D.L. 20 novembre 1991 n. 367, convertito con modificazioni nella legge 20.1.1992 n. 8, contenente norme di "coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata", che tra l'altro istituiva la Direzione Nazionale Antimafia (D.N.A.), con il compito di promuovere e coordinare a livello nazionale le indagini per i reati summenzionati, che venivano attribuite in via esclusiva alle Direzioni Distrettuali Antimafia (D.D.A.), una sorta di "pool" riconosciuto dalla legge, istituito presso le Procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto, e numerose altre).

In definitiva, pertanto *"l'inserimento di Giovanni Falcone in una struttura ministeriale pronta a recepire le sue iniziative, traducendole in provvedimenti di portata generale, nonché ad intervenire anche sul piano amministrativo per sostenerne l'intensa attività di impulso e coordinamento, immediatamente produsse un effetto moltiplicatore delle sue già notevoli capacità operative. Il diretto contatto tra l'esperienza tecnica di un addetto ai lavori particolarmente qualificato e l'organo politico che doveva recepire tali istanze dava luogo ad un insolito connubio che rischiava di produrre effetti letali per la sopravvivenza di Cosa Nostra, che vista tramontare l'illusione che il trasferimento di Falcone a Roma potesse comportare il suo allontanamento dai tradizionali interessi, avvertiva sempre più pressante l'esigenza di intervenire drasticamente, tanto più che sussisteva il pericolo che lo stesso potesse*



assumere la direzione della Procura Nazionale Antimafia, e cioè dell'organismo da lui stesso ideato, per risolvere i problemi di coordinamento delle indagini su di un'organizzazione i cui confini operativi andavano ben al di là del territorio di competenza di un singolo ufficio giudiziario. L'esito giudiziario in Cassazione del maxiprocesso aveva per Cosa Nostra due implicazioni pesantemente negative. Al di là, infatti, degli annullamenti delle assoluzioni di vari componenti della commissione di Palermo per omicidi di particolare rilievo, che aprivano la strada alle quasi certe future condanne per tali fatti, tenuto conto dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, la coerente applicazione del criterio dell'unitarietà di tale organizzazione e delle competenze della predetta commissione in relazione agli omicidi di interesse comune esprimeva autorevolmente, data la qualità dell'organo giudiziario da cui promanava e la particolare ampiezza e centralità del "thema decidendum" sottoposto al suo esame, un indirizzo giurisprudenziale che riduceva i margini di impunità dei vertici di Cosa Nostra per i futuri "omicidi eccellenti" che essi avrebbero deliberato" (pag. 772-773).

Ancora attraverso le dichiarazioni dei vari collaboratori di giustizia escussi (già numerosi) emergeva che la morte del giudice Falcone era stata decretata da vari anni - per l'attività investigativa svolta dal magistrato nei confronti di Cosa Nostra - e che uno dei principali obiettivi di questo sodalizio criminale era stato quello di condizionare l'esito del "maxiprocesso" ed in particolare di ottenere una pronuncia giurisdizionale che dichiarasse l'infondatezza del c.d. teorema Buscetta, ma che ogni speranza era andata delusa a seguito della sentenza n. 80 del 30 gennaio 1992.

Dalle dichiarazioni concordi sul punto rese dai collaboratori di giustizia, i Giudici pervenivano alla conclusione di ritenere che l'esito giudiziario del

"maxiprocesso" di Palermo avesse costituito una causa prossima della strage di Capaci.

Veniva, inoltre, rilevato - quanto al "maxiprocesso" - come i collaboratori di giustizia avessero posto l'accento anche sulla constatata incapacità da parte dei tradizionali referenti dell'organizzazione presso gli ambienti politico-istituzionali ad impedire la designazione di persona diversa dal dott. Corrado Carnevale, quale presidente designato alla trattazione del "maxiprocesso" in Cassazione.

I canali attivati in tale direzione non avevano consentito di raggiungere il risultato sperato anche per una resistenza alimentata dallo stesso giudice Falcone, il quale aveva evidenziato l'opportunità di criteri di rotazione che impedissero la concentrazione di tutti i più importanti processi di mafia nelle mani di pochi Giudici, con tutti i rischi di pesante condizionamento che potevano derivarne.

L'organizzazione criminale aveva, pertanto, deciso *"di eliminare da una parte i predetti canali, che si erano ormai rivelati dei rami secchi, non più idonei a svolgere la loro tradizionale funzione di garanzia e copertura dell'attività di questa organizzazione e dall'altra di impedire il consolidamento di un asse contrapposto, che aveva arrecato così gravi pregiudizi all'organizzazione stessa e che ancor più minacciava di produrne in futuro"* (pag.772-773)

Quanto alla individuazione delle competenze veniva rilevato come, attraverso le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, fosse emerso che le decisioni in ordine alle questioni strategiche per l'organizzazione, ivi compresi gli omicidi degli uomini delle istituzioni, che potevano determinare la reazione dello Stato contro l'intera compagine criminale, dovevano essere adottate dagli organi posti al vertice di questa struttura



unitaria, e cioè in primo luogo dai componenti della commissione provinciale di Palermo, soffermandosi sulle acquisizioni relative alla individuazione di nuove modalità esecutive (*a gruppi ristretti e non per riunioni plenarie*) per tali deliberazioni.

Infine, consideravano che, in ragione della prevedibile reazione dello Stato nei confronti di Cosa Nostra, appariva necessario per il Riina munirsi di un consenso preventivo di tutti i capimandamento, in modo da ripartire tra tutti loro le responsabilità per gli eventuali danni che potevano derivare all'organizzazione (pag.810).

In ordine poi al momento temporale in cui la deliberazione di morte era stata adottata consideravano i Giudici che - ancorché *"la decisione da parte di Cosa Nostra di uccidere Giovanni Falcone era stata certamente già adottata quanto meno nel 1984, allorché Buscetta Tommaso iniziò a rendere le sue dichiarazioni al predetto Magistrato, consentendogli di imprimere un importante salto di qualità alle sue indagini"* - tuttavia si era resa necessaria una nuova delibera da parte della Commissione tanto più in quanto era intervenuta nel "maxiprocesso" una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che aveva affermato la validità del criterio dell'attribuzione alla Commissione di Palermo degli "omicidi eccellenti", dovendo questa circostanza essere valutata per i riflessi giudiziari che indirettamente avrebbe potuto avere sui vertici di Cosa Nostra.

In definitiva, pertanto, *"anche se non vi era stata una revoca formale della decisione di uccidere Giovanni Falcone adottata vari anni prima ed anche se nessuno dei componenti della commissione del tempo aveva mai manifestato una volontà successiva di prendere le distanze da tale decisione, la delibera di passare all'esecuzione dell'attentato, dopo che l'emissione della sentenza della Cassazione nel maxiprocesso aveva fatto venir meno qualsiasi ragione di ulteriore rinvio, era tutt'altro che*

superflua ed anzi appariva, per le considerazioni suesposte, assolutamente necessaria" (pag. 817).

Tale momento deliberativo non poteva essere, tuttavia, individuato nelle riunioni che avevano preceduto l'omicidio dell'on. Lima, in mancanza di elementi da cui ritenere che, nel corso delle stesse, fossero state decise, sia pure per linee generali, le modalità della strage.

Piuttosto i primi Giudici ritenevano che la "collegialità" della deliberazione omicidiaria fosse stata attuato attraverso il meccanismo dell'informazione - sul progetto di strage - ricevuta dai singoli capi mandamento attraverso Biondino Salvatore nella qualità di portavoce di Riina.

Dopo che i componenti della Commissione di Palermo erano stati consultati (circa un mese prima la morte di Salvo Lima) sulla complessiva strategia - che prevedeva, da una parte, l'uccisione di coloro che "avevano voltato le spalle a Cosa Nostra" in occasione della trattazione del "maxiprocesso" in Cassazione e, dall'altra, di coloro che rappresentavano con la loro attività un rilevante pericolo per l'organizzazione, primo tra tutti Giovanni Falcone - le consultazioni avviate d Biondino Salvatore su incarico di Riina "rispondevano ad una fondamentale regola di Cosa Nostra, pienamente vigente all'epoca dell'attentato, che attribuiva alla competenza della commissione di Palermo, composta da tutti i rappresentanti dei mandamenti della provincia, la decisione in ordine alle questioni di più rilevante interesse strategico per l'intera organizzazione, compresi gli "omicidi eccellenti", qual era indubbiamente l'uccisione di Giovanni Falcone" (pag.858).

In definitiva, pertanto, la Corte riteneva che, ove fosse stata provata la qualità di capomandamento, o di sostituto del capomandamento detenuto all'epoca della deliberazione della strage di Capaci, si sarebbe dovuto ritenere la responsabilità a titolo di concorso morale - essendo stato

dimostrato il rispetto, all'epoca, della regola della competenza della Commissione Provinciale, a meno che non fossero emersi "elementi idonei a dimostrare l'inapplicabilità per casi determinati dei predetti criteri di attribuzione della responsabilità" (874).

Nel medesimo procedimento veniva affrontato anche il tema della concorrente competenza della Commissione Regionale e, in quanto componenti della stessa venivano raggiunti dalla condanna all'ergastolo Madonia Giuseppe e Santapola Benedetto.

Relativamente al coinvolgimento di Benedetto Santapola consideravano, in particolare, che "l'accertato inserimento del RAMPULLA in una "famiglia" di COSA NOSTRA della provincia etnea ed il ruolo rilevante dallo stesso svolto nell'esecuzione della strage di Capaci dimostrano, altresì, in modo inequivocabile l'assenso prestato dal vertice della provincia catanese all'attuazione dei crimini per cui è processo" non essendo ipotizzabile un coinvolgimento del predetto nel ruolo di artificiere della strage senza il consenso del massimo esponente della predetta provincia, secondo quanto riferito dai collaboratori Calderone e Avola.

In data 7 aprile 2000, a conclusione del giudizio di appello, la sentenza di primo grado veniva in parte riformata dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta con la condanna alla pena dell'ergastolo a Salvatore Buscemi, Francesco Madonia, Antonino Giuffrè, Mariano Agate e Giuseppe Farinella, assolti in primo grado e venivano ridotte le pene per i collaboratori di giustizia.

Innanzitutto consideravano i giudici del gravame che "non meritano alcun apprezzamento le fantasiose ipotesi difensive che dietro la strage, la cui storicità è dato fattuale assolutamente innegabile, hanno visto la mano dei servizi segreti, accreditando altresì le causali più improbabili e disparate



volte ad escludere la responsabilità dei vertici di Cosa Nostra, attesa la rilevanza strategica di tale delitto che, per come gli eventi successivi hanno ampiamente dimostrato, si inserì nella più ampia strategia stragista coltivata in quel particolare periodo della vita repubblicana da detta organizzazione mafiosa, che per tale via cercava nuovi approdi politico-istituzionali, liquidando per converso i vecchi ed ormai logori legami con gli esponenti politici che non avevano voluto e/o saputo mantenere indenni i vertici mafiosi dalle iniziative giudiziarie il cui massimo responsabile era stato individuato nella persona del giudice Falcone" (pag. 78)

Veniva disattesa, altresì, la tesi difensiva secondo cui le scelte decisionali all'interno di Cosa nostra erano state appannaggio esclusivo di un gruppo ristretto e superata la tesi della responsabilità, per la strage di Capaci, di un direttorio; trovava conferma, piuttosto, *"la tesi della responsabilità collegiale della Commissione che, attraverso le riunioni frazionate, aveva riattualizzato la decisione di eliminare il dr Falcone" (pag. 907)*. Ancora veniva ritenuto che *"il progetto di eliminazione dei nemici di Cosa Nostra aveva già preso forma e consistenza sin da epoca antecedente alla riunione del febbraio-marzo del 1992, atteso che nell'ottobre del 1991 si era tenuta una riunione nella proprietà del Giambalvo diretta a costituire due gruppi di fuoco il cui precipuo compito era quello di eliminare il dr Falcone, il ministro Martelli ed altri esponenti del mondo giornalistico. Il progetto originariamente coltivato mediante la trasferta romana era stato momentaneamente accantonato perché Riina decise di agire in Sicilia ponendo in essere l'attentato dinamitardo di Capaci"*.

I giudici confermavano che *"Riina e i componenti della Commissione provinciale di Cosa Nostra deliberarono, attraverso riunioni frazionate di cui hanno ampiamente riferito i collaboranti che vi presero anche parte, la strategia stragista che per la sua evidente portata, atteso che si tradusse in*



un attacco terroristico alle libere Istituzioni repubblicane, coinvolse la cupola mafiosa (...) Tutti i capi mandamento parteciparono a tale deliberazione attraverso le riunioni frazionate della Commissione, mentre per quelli detenuti la loro volontà venne veicolata attraverso i soliti canali costituiti dai colloqui per il tramite dei loro sostituti, per come di norma avveniva, e/o dello stesso Riina. L'ulteriore comunicazione delle modalità esecutive dell'attentato venne data da Salvatore Biondino ai capi mandamento in stato di libertà (..)" (pagg. 792-792).

Aggiungevano che l'assenza di dissociazione dal proposito maturato, di cui non vi era alcuna traccia nelle versioni dei collaboranti, imponeva di ritenere che - a parte l'accertato consenso manifestato da alcuni capi mandamento desumibile dalle prodezze dei collaboranti o dalla loro acclarata partecipazione alla strage - tutti aderirono, esplicitamente o implicitamente, al proposito delittuoso del Riina.

Sul piano del movente, ancora, consideravano i giudici del gravame che al movente della vendetta (che aveva del resto accomunato anche gli "storici" referenti politici di Cosa Nostra accusati di averne tradite le aspettative) dovesse aggiungersi un movente collegato alla "finalità preventiva" di arrestare l'impegno del magistrato sul fronte dell'antimafia, diventato ancora più temibile a seguito dell'incarico al Ministero di Grazia e Giustizia. Tale finalità preventiva aveva riguardato anche il Ministro di Grazia e Giustizia Martelli che appunto aveva chiamato con sé il dott. Falcone a collaborare in ambito ministeriale.

Ritenevano, in particolare che «la causale della strage di Capaci individuata dai primi giudici nella vendetta nei confronti del dr Falcone, nemico storico di Cosa Nostra, in esito alla disposta rinnovazione del dibattimento, si è indubbiamente ampliata essendo stato individuato un altro movente di natura preventiva. ...l'eliminazione del magistrato,

s'inquadrava indubbiamente in una più ampia strategia unitaria dell'organizzazione, nel cui ambito venivano posti in essere e programmati svariati attentati. Tale azione era stata in primo luogo indirizzata nei riguardi dei tradizionali referenti politico-istituzionali che avevano tradito le aspettative di Cosa Nostra in quanto non erano stati in grado di influire sull'esito del maxiprocesso, che financo era stato sottratto al presidente Carnevale, atteso che era rimasto frustrato anche il tentativo volto ad ottenere che quest'ultimo componesse il collegio giudicante, qualora il giudizio fosse stato assegnato alle Sezioni Unite della Suprema Corte".

Peraltro, davano altresì conto— alla stregua delle ulteriori indicazioni fornite da Giovanni Brusca e Angelo Siino, alle quali dovevano aggiungersi anche le indicazioni provenienti da Leonardo Messina— che dovesse essere individuata "quale concausa dell'eliminazione del magistrato" anche la finalità "ulteriore di "evitare le investigazioni nel settore della gestione illecita degli appalti, del tutto prevedibili a cagione dell'attività anteatta del magistrato, soprattutto tenuto conto della elevata probabilità che il medesimo magistrato finisse per ricoprire l'incarico di Procuratore Nazionale Antimafia con il rischio di mettere ulteriormente in un serio pericolo gli interessi vitali di Cosa Nostra".

Non si mancava, a tal proposito, di considerare che "il settore degli appalti pubblici, per la vitalità degli interessi gestiti da Cosa Nostra, era di per sé sufficiente a giustificare tale scelta", richiamandosi, sul punto, le dichiarazioni dei collaboratori Angelo Siino e Giovanni Brusca i quali avevano delineato "l'evolversi dei rapporti tra politica, mafia e settori imprenditoriali, atteso che ormai da tempo erano state dismesse le originarie metodologie parassitarie legate all'esazione del pizzo avendo Cosa Nostra progressivamente assunto un atteggiamento diverso volto a realizzare un controllo diretto del settore degli appalti pubblici attraverso

la loro gestione illecita che vedeva partecipare alla spartizione della lucrosa torta esponenti della politica del mondo imprenditoriale e della mafia".

Il collaboratore Angelo Siino, in particolare aveva riferito del sistema "del tavolino" ovvero di "un perverso meccanismo dove gli interessi dei singoli referenti trovano una soluzione governata da precise regole spartitorie" -- appunto concertate "a tavolino"- attraverso le quali venivano assecondati gli interessi "dei grandi gruppi economico-imprenditoriali e degli esponenti della politica, anche quella di Cosa Nostra che anche attraverso le imprese paramafiose faceva sentire la sua presenza e si poneva come interlocutore istituzionale, se così si può dire, nella lottizzazione delle gare di appalto, da sempre appannaggio esclusivo dei comitati d'affari gestiti dalla politica e dall'imprenditoria".

Particolare rilievo veniva, altresì, dato ad un "disegno eversivo perseguito da Cosa Nostra" », sulla scorta soprattutto delle dichiarazioni rese dal collaboratore Giovanni Brusca, il quale aveva posto in rilievo che "viste frustrate le iniziative intraprese su vari fronti per influenzare l'esito del maxiprocesso, il cui infausto esito era attribuito alle interferenze del di Falcone e del ministro Martelli, nonché alla dimostrata inaffidabilità dei vecchi referenti politico-istituzionali, i vertici di Cosa Nostra, rompendo ogni indugio, decisero di intraprendere lo scontro con lo Stato, nel cui ambito si colloca la strage di Capaci, le cui sottese motivazioni evidenziano il progetto politico perseguito dal predetto sodalizio" aggiungendo che "a far data dal marzo 1992, con l'omicidio dell'on. Lima, ha inizio quella che può definirsi una vera e propria <resa dei conti> attuata con l'eliminazione, od il progetto di eliminazione, da un lato, dei nemici di Cosa Nostra, e, dall'altro, degli esponenti politici, contigui e collusi con l'organizzazione, che ormai erano ritenuti dei <rumi secchi> in

quanto non più in grado di garantire le coperture che avevano assicurato per il passato".

Anche i collaboratori del versante calanese avevano confermato tale "movente politico" affermando il collaboratore Filippo Malvagna che lo stesso Riina era solito dire che bisognava "prima fare la guerra per poi fare la pace". I giudici di appello consideravano che "aveva riferito che tale delitto rientrava certamente nell'ambito di competenza della Commissione regionale, precisando che tra gli ultimi mesi del 1991 ed i primi giorni del 1992 si era tenuta nella provincia di Enna una riunione cui erano intervenuti gli esponenti di vertice di tutte le province siciliane in cui operava Cosa Nostra, e tra questi il Riina ed il Santapaola. Nel corso di tale riunione si era deliberata una strategia con la quale - essendosi preso atto che avevano perso consistenza i precedenti rapporti dell'organizzazione con appartenenti al mondo politicoistituzionale - si abbandonava ogni remora e si muoveva un attacco deciso contro l'apparato statale, che mostrava di volere efficacemente contrastare il fenomeno mafioso, per destabilizzarlo e crearsi nuovi spazi di trattativa" (pag. 191).

Aggiungevano ancora che nella medesima ottica, dovessero essere apprezzate "le dichiarazioni rese da Brusca e Siino sul progetto imprenditoriale perseguito da Riina per creare nuovi legami con gli esponenti della politica, e quella che, saldandosi con quanto riferito da Caneemi, riguardano le trattative che di pari passo venivano coltivate con vari referenti istituzionali e non" (pag. 947).

Pervenivano, infine, alla conclusione di ritenere che "l'escalation di violenza che contrassegna la stagione delle stragi era finalizzata ad indurre alla trattativa lo Stato, ovvero a consentire un ricambio sul piano

politico che, attraverso nuovi rapporti, potesse assicurare come per il passato le necessarie complicità di cui Cosa Nostra aveva beneficiato" (pag. 948) e che, in particolare, Brusca aveva riferito "di una trattativa, a cavallo delle stragi, condotta da Salvatore Riina per ottenere benefici in tema di revisione dei processi, di sequestri di beni, di collaboratori di giustizia, nonché del progetto di attentato nei confronti del giudice Grasso, essendosi inaridite le trattative in corso, dopo la strage di Via D'Amelio" aggiungendo, a tale proposito, che "dell'esistenza di contatti tra Salvatore Riina con rappresentanti istituzionali si trae conferma, come ha ricordato lo stesso Brusca, dalle dichiarazioni rese dal gen. Mori e dal magg. De Donno, nell'ambito del processo relativo agli attentati del continente celebrato dinanzi alla Corte d'Assise di Firenze" (pag. 953).

Consideravano, altresì, i giudici dell'appello nisseni che "tali trattative, nel cui ambito si inserì anche Vito Ciancimino, sfociate nel notissimo "papello", vennero intraprese nel quadro di una serie di iniziative del ROS, volte alla cattura di Riina e Provenzano" precisando inoltre che "i vertici di Cosa Nostra, subito dopo la strage di Capaci, avevano ricevuto un segnale istituzionale che, nella loro prospettiva, convalidava la bontà delle prospettive che si aprivano in concomitanza con le stragi, tant'è che Riina aveva cercato di rivitalizzare, dopo la strage di Via D'Amelio, la trattativa con il progetto di attentato nei confronti del dr Pietro Grasso. Difatti, la trattativa condotta dagli ufficiali del ROS con Ciancimino si era bloccata, avendo quest'ultimo chiesto una pausa di riflessione"

Dopo avere inoltre ricordato che il collaboratore Brusca aveva anche fatto riferimento ad un ulteriore canale di contatto con le Istituzioni "rappresentato da Bellini in contatto con Gioè" e che "tale ultima ipotesi di trattativa prevedeva la cessione di opere d'arte, nella specie quadri, da parte dell'organizzazione, a fronte di migliori trattamenti carcerari, come

arresti domiciliari od ospedalieri, per alcuni uomini d'onore" concludevano infine affermando che risultava "quindi convalidata la tesi che il disegno criminale perseguito doveva condurre a trattare con lo Stato nella prospettiva di ottenere in cambio della cessazione delle stragi dei benefici per l'organizzazione. Tali obiettivi però non venivano conseguiti a cagione della limpida e ferma reazione delle forze politiche" (pag. 954).

Perafro, rispetto alla successiva stagione delle stragi "del continente" consideravano che "dall'esame sinergico delle suddette emergenze probatorie risulta evidente il legame tra le due stagioni stragiste, atteso che tutti gli attentati erano avvinti, a dire di Brusca, da un "fine unico": collegato all'interesse di Cosa Nostra di portare "lo Stato a trattare e a far avere "benefici" all'organizzazione" (pag. 962).

La Suprema Corte di Cassazione si pronunciava con sentenza in data 30 maggio 2002 (n. 18845 del 2003) con la quale sollecitava un nuovo esame relativamente ad alcuni imputati chiamati a rispondere di concorso morale nella strage.

Richiamava, in particolare, i principi espressi in tema di concorso morale e di prova relativa dalla sentenza Lima n. 793/2001 rilevando che la prova del concorso doveva comportare la certezza del coinvolgimento morale dell'imputato che poteva essere desunta "o dalla partecipazione a riunioni delle Commissioni di vertice o ad interventi significativi nella fase preparatoria ed esecutiva" o anche "attraverso adeguati riscontri sull'espletamento del mandato informativo da parte del Biondino".

Veniva sottolineata, in particolare, la necessità di "verificare pregiudizialmente il ruolo di rappresentanza effettivamente rivestito dagli imputati negli organismi associativi di vertice e, consecutivamente, di tenere conto degli elementi ulteriori che ne dimostrino l'adeguato livello di



consultazione-informazione e che, in mancanza di riscontri di dissociazione rilevante, comportino il superamento della soglia dell'atteggiamento psicologico inesigibile" (pag. 116).

La mera appartenenza ai vertici dell'associazione mafiosa – pur rilevante ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. – non poteva integrare la prova della colpevolezza dei capi mandamento in riferimento ai delitti fine commessi dagli altri partecipi, pur se in attuazione di un disegno criminoso riferibile, in via programmatica, all'organizzazione. In particolare, veniva dato risalto al principio di diritto espresso nella sentenza Lima Cass. 27.4.2001 n. 22897 secondo cui *"nell'ambito dell'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata (<<Cosa nostra>>), la semplice appartenenza all'organismo collegiale centrale (denominato <<Commissione>> o <<Cupola>>), composto da un ristretto numero di associati e investito del potere di deliberare in ordine alla commissione di singoli fatti criminosi da considerare di speciale importanza per la vita dell'organizzazione (particolarmente, i cd. omicidi eccellenti), non ha più valenza indiziaria univoca, dimostrativa del contributo di ciascuno dei suoi componenti alla decisione del reato fine (nella specie, l'omicidio di un importante uomo politico di rilievo nazionale, in precedenza legato alla stessa organizzazione criminosa), in considerazione delle mutate condizioni organizzative dell'associazione che, a partire dalla realizzazione di tale <<delitto eccellente>>, vede prevalere, in seno alla medesima, un gruppo egemone e sanguinario che non osserva più la prassi relativa alla collegialità delle decisioni".*

Veniva, pertanto, sottolineata la necessità di dimostrare che la regola della competenza della Commissione Provinciale a deliberare sugli "omicidi eccellenti", attestata in un determinato momento storico di operatività

dell'organizzazione, valesse anche in una diversa fase della vita dell'associazione; che vi fosse stata una preventiva conoscenza delle articolazioni concrete del progetto delittuoso e delle connesse modalità esecutive; che vi fosse stata una conseguente manifestazione di approvazione ovvero una mancanza di manifesto dissenso.

In sede di giudizio di rinvio, la Corte di Assise di Appello di Catania, dopo avere disposto la riunione dei due giudizi pervenuti dalla Suprema Corte "Borsellino ter e Capaci", perveniva, con sentenza del 22 aprile 2006, ad individuare il momento deliberativo di entrambe le stragi nella "riunione degli auguri" di fine anno 1991 della Commissione Provinciale, della quale aveva parlato, per la prima volta, nel corso dello stesso giudizio di rinvio, il collaboratore Giuffrè Antonino, la cui collaborazione aveva avuto inizio nel 2002.

A tale risultato perveniva sulla base di una lettura incrociata e coordinata di tutte le emergenze probatorie acquisite attraverso il progressivo esame dei numerosi collaboratori di giustizia escussi nei precedenti gradi di giudizio, in ordine alle riunioni svolte fra esponenti della Commissione Regionale ed esponenti della Commissione Provinciale di Palermo.

In particolare, la Corte etnea poneva l'accento sulla "perfetta sincronia" con la quale si erano manifestati gli interventi della Commissione Regionale, ed anche di quella Provinciale, *"in funzione degli eventi che hanno contrassegnato le sorti del maxi processo pendente dinanzi la Corte di Cassazione, il cui esito negativo ha inciso in modo determinante sull'adozione del piano stragista che contemplava anche il rinnovo della decisione di morte a carico dei giudici Falcone e Borsellino"*.

Venivano, così, richiamati i seguenti avvenimenti verificatisi in rapida progressione temporale e posto in evidenza che :

- *"già dall'estate del 1991 il Riina aveva il fondato timore di non avere la possibilità di incidere sull'esito del maxi processo, in quanto i tentativi intrapresi tramite i propri referenti erano falliti" (..). In particolare "con nota del 27 giugno 1991 il presidente della Corte di Cassazione (Brancaccio) aveva manifestato l'opportunità di assegnare il maxi processo al presidente Valenti, in sostituzione del presidente Carnevale":*
- *"nei mesi settembre-ottobre la riunione ennese riferita dal collaborante Messina, nel cui corso i vertici provinciali di Cosa Nostra - Riina, Provenzano, Madonia Giuseppe, Saitta Salvatore (che era il rappresentante della provincia di Enna, subentrato in tale carica dopo la morte di Paolo Valvo di cui era il sotto capo), Santapaola Benedetto e tale Barbero Angelo- "erano lì e stavano buttando le basi per un nuovo progetto politico:*
- *"nel mese di ottobre, o poco dopo, la riunione ennese riferita dal collaborante Malvagna ("al massimo la posso collocare dopo il settembre '91, massimo agli inizi del '92") il quale ha saputo dal collaborante Pulvirenti, informato personalmente da Santapaola Benedetto, che in tale riunione, presieduta dal Riina, venne decisa una violenta strategia di attacco allo Stato (essendo venute meno le coperture che sino ad allora erano state assicurate alla consorteria mafiosa dai precedenti rapporti con esponenti del mondo politico-istituzionale) contemplante anche l'uccisione dell'on.le Lima (colpevole di non essersi attivato con sufficienza per condizionare l'esito del su indicato maxi processo) e nel cui ambito dovevano poi ricondursi i successivi attentati stragisti a carico dei giudici Falcone e Borsellino;*
- *"il 23 ottobre 1991 il maxi processo è stato iscritto al registro*

ll

o

generale della Corte di Cassazione, con assegnazione alla prima sezione penale, presieduta dal dott. Valenti e non già dal dott. Carnevale;

- "nei mesi di ottobre/novembre, la riunione in località "Dittaino" di Enna, riferita per la prima volta dal collaborante Pulci, nel cui corso -presenti Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, Benedetto Santapaola, Giuseppe Madonia- venne adottato un vero e proprio piano stragista con cui, con un obiettivo ispirato ad un "regolamento di conti", venne deliberata la morte dei giudici Falcone e Borsellino nonché degli onorevoli Lima, Marinino e Martelli" (...).
- "negli stessi mesi di ottobre/novembre 1991 (comunque fine anno 1991) la riunione di Castelvetro, riferita dai collaboranti Grazioso e Geraci -presenti Riina, Agate Mariano, Messina Denaro-Matteo, ed i fratelli Graviano Giuseppe e Filippo- nel cui corso (...) è stata progettata la c.d. missione romana per studiare i movimenti del giudice Falcone, e pure del ministro Martelli e del giornalista Costanzo, in vista di un futuro attentato nel loro confronti.
- nel corso del 1991 (al massimo inizio 1992) la riunione ennese, analoga a quella riferita dal Pulci, riportata dal collaborante Grazioso, con la partecipazione di Riina, Santapaola ed altri ancora "per decidere in merito alle stragi da compiere e che furono poi compiute";
- il giorno 9 dicembre 1991. Prima udienza del maxi processo.
- a metà dicembre 1991 (è stata tenuta) la riunione palermitana della Commissione Provinciale (che non poteva certo rimanere all'oscuro di quanto avveniva in sede Regionale) in occasione degli "auguri natalizi", riferita per la prima volta dal collaborante Giuffrè, con la partecipazione della quasi totalità dei componenti liberi di tale Commissione; riunione svoltasi in un clima "gelido", stante le

Gu
Gi

preoccupazioni del Riina in merito al prevedibile esito negativo del maxi processo, e nel cui corso venne adottato un vero e proprio piano stragista con cui, con un obiettivo ispirato ad un "regolamento di conti", venne deliberata la morte dei giudici Falcone e Borsellino nonché degli onorevoli Lima, Mannino e Martelli;

- il 23 dicembre 1991 (è avvenuto) l'incontro del collaborante Vara con Madonia Giuseppe, il quale era presente nel palermitano, a Bagheria, nonostante fosse solito trascorrere la sua latitanza nella zona del nord Italia da dove controllava pur sempre la gestione della propria organizzazione. Il Madonia, come riferito dal Vara, aveva un'"espressione preoccupata" poiché prevedeva quello che doveva succedere, che poi è successo "andando male la sentenza della Cassazione, mi parla che aveva impegni importanti, dovevano verificarsi delle riunioni e che la riunione poi è avvenuta per quello che ho appreso dopo".
- nel periodo "a cavallo" tra fine 1991 ed inizio 1992, la riunione nelle campagne ennesi tra villa Priolo e Calascibetta, riferita per la prima volta dal collaborante Pulci, in cui il Riina manifestava le sue perplessità per l'attentato in Roma al giudice Falcone preferendo si attuasce in Sicilia, mentre il Madonia ed il Provenzano (assente il Santapaola), pur se disponibili per l'attentato in Sicilia, rimanevano però propensi per la sua effettuazione a Roma;
- Il giorno 30 gennaio 1992. La Corte di Cassazione ha adottato la decisione sul maxi processo, con una sentenza di contenuto sfavorevole per gli interessi di Cosa Nostra. A questo punto il Riina era già forte del consenso previamente espresso dalla Commissione Regionale sul piano stragista adottato nel corso delle su indicate riunioni del 1991 ed anche del consenso espresso dai componenti

ll
CP

liberi della Commissione Provinciale nella riunione allargata degli "auguri" di fine anno 1991 (riferita dal Giuffrè). Pertanto il Riina, poteva finalmente secondare l'urgenza di dare allo Stato l'immediata risposta di Cosa Nostra all'esito negativo del maxi processo, con l'eclatante uccisione del giudice Falcone rientrando nell'ambito del piano stragista che prevedeva pure l'uccisione di altri personaggi "eccellenti". Nel perseguimento di siffatto obiettivo il Riina non ha lasciato nulla di intentato e con la sollecitudine impostagli da quell'urgenza che lo condizionava, ne sono conseguite, con totale sincronia temporale:

- il giorno 31 gennaio 1992, ovvero il giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Cassazione, la riunione palermitana riferita dai collaboranti Sinacori e Geraci, nel cui corso, presente anche Agate Mariano (rappresentante della provincia di Trapani), è stato dato concreto inizio all'organizzazione esecutiva della c.d. "missione romana" già deliberata nella riunione di Castelvetro (avvenuta negli ultimi mesi del 1991) e sulla cui realizzazione si erano dichiarati "propensi" il Provenzano ed il Madonia; di modo che, circa dieci giorni dopo un commando, composto da uomini della provincia di Trapani, è partito alla volta di Roma con adeguato munizionamento di armi ed esplosivo per attentare alla vita del giudice Falcone;
- il giorno, 1° febbraio 1992, altra riunione nell'ennesi, riferita dal collaborante Messina - con la partecipazione di Riina, Santapaola, Madonia e il rappresentante della provincia di Erma (Salvatore Saitta) - avente ad oggetto l'uccisione del giudice Falcone. Gli esiti processuali consentono di affermare che tale riunione ha avuto natura "esecutiva" poiché concernente l'attentato da effettuarsi in Sicilia come voluto dal Riina, in alternativa alla missione romana cui erano invece "propensi"

il Madonia ed il Provenzano.

- *metà febbraio 1992, revoca della missione romana con invito al gruppo di Trapani di fare ritorno in Sicilia;*
- *da metà febbraio e fino alla prima decade di marzo 1992 (l'omicidio Lima è del 13 marzo), sono state convocate dal Riina le riunioni ristrette della Commissione Provinciale, riferite dai collaboranti Brusca e Cancemi, con cui: 1) viene organizzata la "concreta" esecuzione dell'uccisione del giudice Falcone, da attuarsi con modalità stragista nel palermitano; 1) viene "esteso" il contenuto strategico-deliberativo del piano stragista già deliberato nella*
- *riunione degli auguri di fine anno 1991 (v. amplius infra Capitolo terzo).*

Pervenivano, dunque, alla conclusione di ritenere che da una valutazione congiunta di tutte le superiori emergenze dovesse desumersi una conferma alle dichiarazioni del collaboratore Giuffrè sulla "riunione degli auguri di Natale del 1991" e sul carattere "deliberativo" della relativa decisione che risultava essere stata adottata, in quanto avente ad oggetto la "ri" conferma della decisione di morte già in precedenza adottata nei confronti del giudice Falcone che risultava sottoposta alla "condizione sospensiva" dell'esito negativo del "maxiprocesso" (già ampiamente prefigurato).

La sentenza diventava definitiva a seguito di pronuncia della Suprema Corte di Cassazione del 18 settembre 2008 che respingeva i ricorsi delle difese, con integrale conferma della sentenza impugnata.

1.2. La progressiva ricostruzione degli aspetti esplosivistici della strage

Una lettura coordinata delle sentenze irrevocabili emesse nell'ambito del primo procedimento per l'accertamento dei responsabili della strage di Capaci - oltre che della sentenza della Corte di Assise di Firenze del 6.6.1998 e della Corte di Assise di Appello di Firenze del 13.2.2001 - consente, inoltre, di delineare il modo in cui si è pervenuti alla ricostruzione degli aspetti esplosivistici, sulla composizione e provenienza della carica esplosiva azionata per determinare l'esplosione, per effetto della combinazione sinergica:

- delle conoscenze fornite dai collaboratori di giustizia che, via via, hanno reso dichiarazioni sul punto, per avere preso parte con ruoli di primo piano nella fase organizzativa della strage (si vedano Brusca, Di Matteo, La Barbera, Grigoli, Romeo e altri, e da ultimo Spatuzza);
- degli elementi desumibili dai plurimi rinvenimenti di depositi e materiali esplosivi via via effettuati dagli inquirenti, in epoca successiva alla strage di Capaci;
- delle risultanze delle consulenze tecniche eseguite sui materiali via via rinvenuti.

In particolare, in base alla prima consulenza del 6 ottobre 1992, eseguita dai tecnici Roberto Vassale e Giovanni Delogu, veniva già messo in luce che *"a Capaci erano stati usati esplosivi sia civili che militari"* e con prima approssimazione, nella relazione del 6.10.1992, i consulenti davano indicazioni della presenza di tritolo (che ipotizzavano essere stato usato "in saponette") di T4, in misura più modesta e ritenuto componente di un esplosivo plastico, infine "di nitrato di ammonio, dinitrotoluene, nitroglicerina ed etilenglicoledinitrato", ritenuti riferibili alla presenza di un'aliquota di miscela esplosiva per usi civili della categoria dei gelatinati,

llh
Q

pur già annotandosi che la sostanza era una dei componenti dell'ANFO¹.

Nell'ottobre del 1993 aveva inizio, come sopra detto, la collaborazione di Mario Santo Di Matteo il quale riferiva della consegna effettuata da parte di Agrigento Giuseppe, presso il suo casolare in c.da Rebottonc di Altofonte, di quattro sacchi da 50 kg, ciascuno contenenti "una sostanza granulosa, simile al sale, di colore bianco a pallini piccoli delle stesse dimensioni", che sollevava "una polvere che bruciava il naso" mentre veniva travasato dai sacchi in due bidoni, questi ultimi della capacità di 100 kg ciascuno. Il Di Matteo precisava che, mentre travasavano l'esplosivo nei sacchi, aveva sentito che la sostanza "... alzava un pochettino di polvere" che bruciava il naso aggiungendo che si tratta "di una sostanza granulosa come il sale, con pallini bianchi" (si veda sentenza Corte Assise Caltanissetta del 26.9.1997, pag. 72-79).

Il collaboratore aggiungeva che tale sostanza- dopo essere stata collocata in bidoni di plastica di colore bianco comprati da La Barbera Gioacchino- era stata trasportata dallo stesso (insieme a Brusca, La Barbera, Gioè e Bagarella), a Capaci in un villino messo a disposizione da Antonio Troja. Nel corso del giudizio di primo grado al collaboratore venivano mostrati sei

¹ Le conclusioni erano, in particolare, le seguenti: "La carica era costituita in prevalenza (almeno per 3/4) da tritolo, con una aliquota di Gelatinato, ed anche da T4, nel ruolo di Booster... Si può... affermare che la carica alloggiata nel tubo in cemento sottopassante l'autostrada era costituita in prevalenza da Tritolo (compreso in saponette o blocchi)... Le indicazioni di residui di Nitroglicerina ed Etilenoglicoldinitrato, fanno propendere per la presenza... di alcune sezioni costituite da miscela esplosiva gelatinata per uso civile (in cave, lavori di sbancamento roccia, ecc...). L'impiego del "gelatinato" in una posizione, ancorché minore, della carica, renderebbe conto dei residui degli isomeri di Dimitroluene, delle tracce di Nitroglicerina e Etilenoglicoldinitrato... nonché dell'indicazione di notevole arricchimento in contenuto di Nitrato di Ammonio evidenziato su uno dei pochissimi reperti prelevati il 23.05.92 prima della pioggia... Per quel che riguarda le diffuse tracce di T4, si ritiene che lo stesso possa derivare da una o più aliquote di esplosivo plastico, contenente T4 (tipo il C4 di produzione USA e impiego militare, o simili, ma tutti di produzione estera), impiegate dagli attentatori per meglio innescare la grossa carica (cioè come detonatore secondario - Booster) o per meglio "legare" (dal punto di vista della trasmissione dell'urto esplosivo) ciascuna sezione della carica allungata alle due adiacenti lungo l'asse del tubo di cemento. Il T4, e di conseguenza i plastici che lo contengono, possiede infatti velocità di detonazione superiore a quelle del Tritolo e delle miscele gelatinose...".

campioni appartenenti a varie sostanze di tipo granulare ed il medesimo riconosceva nel "campione n. 1, la sostanza che più si avvicinava, per dimensioni e colore, a quella travasata nel casolare di contrada Rebottone: si trattava di nitrato di ammonio prilled, in palline del diametro di 14-2 mm, porose, di colore bianco latte, utilizzato industrialmente per produrre esplosivi per usi civili della categoria ANFO nonche pulverulenti" (si veda consulenza tecnica del giorno 1 novembre 1993 e sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Caltanissetta nel parallelo procedimento abbreviato pag. 130).

Tale riconoscimento induceva a ritenere che l'esplosivo da questi travasato poteva essere costituito da nitrato di ammonio puro (al 98%), granulare del tipo prilled, in palline bianche porose da 1 o 2 mm ovvero addizionato con cherosene (ANFO).

Sempre nel 1993 iniziava la collaborazione di *Gioacchino La Barbera*. Quest'ultimo confermava le dichiarazioni del collaboratore Di Matteo sugli incontri nel casolare di contrada Rebottone avvenuti nel mese di aprile e nei primi di maggio del 1992, riferendo della partecipazione a tale fase di Bagarella, Giovanni Brusca, Antonino Gioè, Mario Santo Di Matteo e Pietro Rampulla, di quest'ultimo in particolare per la predisposizione della trasmittente, la ricevente ed i detonatori.

Il collaboratore La Barbera confermava il trasporto dell'esplosivo in Capaci, in una villetta di Antonio Troja, aggiungendo che, quando erano arrivati sul posto, con il loro carico, avevano rinvenuto altro quantitativo di esplosivo (in quantità pressochè equivalente a quella dagli stessi procurato).

I "due" tipi di esplosivo erano stati travasati, separatamente, in bidoncini da 20-25 kg che avevano rinvenuto sul posto (circa 12 o 13). Il gruppo di uomini proveniente da Altofonte aveva travasato il proprio esplosivo e le

altre persone rinvenute nel villino avevano travasato il restante esplosivo. Il medesimo dichiarante descriveva l'esplosivo, proveniente da Altofonte, come granuloso, "tipo sale di quello che si usa per concimare nell'agricoltura" simile a palline piccolissime, di forma non sferica ma con scaglie irregolari di dimensioni variabili da uno a tre millimetri, di colore "bianco un po' sporco, bianco panna", sui 100 kg" (udienza del 23 novembre 1996).

Anche sulle dichiarazioni del La Barbera, nel corso delle indagini preliminari, veniva affidato incarico di consulenza tecnica, segnatamente per l'individuazione dell'esplosivo granulare descritto dal collaboratore, dopo che venivano mostrati allo stesso i medesimi campioni che erano stati indicati dal Di Mattèo come simili alla sostanza esplosiva trasportata da Altofonte.

Il collaboratore riconosceva, fra i vari campioni che gli venivano mostrati, quello corrispondente a Nitrato d'Ammonio, di tipo industriale, normalmente impiegato dalle Ditte per la fabbricazione degli esplosivi industriali per uso civile.

I consulenti pervenivano ad una prima conclusione ovvero che, nella carica detonata a Capaci, il nitrato d'ammonio fosse stato commisto con una miscela di idrocarburo, rimanendo in dubbio solamente se si fosse trattato di ANFO industriale (tipo EURANFO 77) ovver di ANFO artigianale, utilizzato aggiungendo al nitrato d'ammonio un 2-4% di miscela idrocarbureica.

Il medesimo La Barbera riferiva, inoltre, che l'altra carica di esplosivo rinvenuta nel villino di Capaci era "farinosa e di colore più scuro rispetto a quello portato dal suo gruppo" precisando che sulla stessa "rimaneva

impressa l'impronta della mano" (si veda la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del 26.9.1997, pagg. 365-369).

Tali dichiarazioni inducevano ad escludere - come originariamente ipotizzato dai primi consulenti - che il tritolo usato nella strage fosse in pezzature, posto che, essendo già pronto all'uso qualora utilizzato in cartucce, saponette e blocchi, non avrebbe avuto alcun senso ridurlo in polvere.

Tali dichiarazioni inducevano a ritenere, altresì, che non fosse peregrina la tesi che l'esplosivo utilizzato derivasse dallo sconfezionamento di ordigni residuati bellici.

Veniva disposta una consulenza tecnica e il collaboratore - al quale venivano mostrati dei campioni di esplosivo farinoso - riconosceva come simile alla carica esplosiva vista nel villino del Troja, al momento del travaso, due distinti campioni: un primo campione (n. 8) contenente Compound B, miscela di T4 al 59,5 %, tritolo al 39,5 %, e cera all'1%; un secondo campione (n. 9) contenente tritolo macinato in polvere finissima di produzione non recente, e per questo di colore più scuro e non del "normale colore giallo chiaro".

A seguito di queste individuazioni, i consulenti annotavano, nella relazione del 3.3.1994, che *"solo questi due esplosivi (ovvero il COMPOUND B ed il tritolo) in polvere finissima possiedono la caratteristica di conservare l'impronta delle mani e di compattarsi come quello di Capaci (quando veniva calcato nei bidoncini) e hanno una corrispondente tonalità gialla"*. Aggiungevano, quanto al COMPOUND B, che la stessa sostanza era reperibile nei manufatti militari, mentre il tritolo poteva essere utilizzato anche *"dalla fabbrica di esplosivi civili che lo utilizzava mediante molazzatura, cioè triturazione fine con mole tipo frantoio"* (si veda, sul punto, la completa ricostruzione effettuata dal GUP del Tribunale

Caltanissetta nella sentenza del 19.11.2014 emessa nell'ambito del procedimento parallelo al presente, relativo agli imputati che hanno scelto il rito abbreviato, pag. 151)

Nel novembre del 1995, grazie alla successiva collaborazione del mafioso *Pietro Romeo* (arrestato in data 14 novembre 1995), prendeva sempre più consistenza l'ipotesi che l'aliquota preponderante dell'esplosivo utilizzato a Capaci derivasse dallo sconfezionamento di ordigni residuati bellici.

Il predetto Romeo, infatti, indicava agli inquirenti il luogo in cui Cosimo Lo Nigro custodiva gli esplosivi.

In particolare in data 15 novembre 1995 ad opera del personale della Squadra Mobile della Questura di Palermo, venivano rinvenuti, nel quartiere di Brancaccio a Palermo, 125,85 kg. di materiale esplodente del tipo trinitrotoluene (TNT, o tritolo) in un terreno incolto sito presso via Roccella Guarnaschelli e Corso dei Mille n. 1317. Il materiale veniva descritto come una "sostanza pietrificata, di colore marrone chiaro tendente al giallo" e rinvenuto in 140 pezzi, oltre ad altro tritolo macinato e ridotto in polvere.

Inoltre, nelle prime ore del mattino del 16 novembre 1995, il personale della Polizia di Stato rinveniva circa 123 kg. di tritolo in un appezzamento di terreno sito in località Le Piane del Comune di Capena (Rm)².

Nella relazione di consulenza tecnica redatta in adempimento dell'incarico conferito dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, in data 21 Novembre 1995 (acquisita in atti e ampiamente richiamata dalla sentenza di primo grado alle pagg. 975-984) i consulenti,

² Come desumibile dalla sentenza della Corte di Assise di Firenze del 6.6.1998 in località Capena furono rinvenuti involucri che si presentavano "di forma quasi cilindrica, dal diametro di circa 60 cm e del peso rispettivamente di kg 62.300 e 60.900; entrambi erano ricoperti di nastro adesivo di colore marrone e che sotto il nastro adesivo vi era una corda bianca di circa 6 millimetri di diametro, che serrava un sacchetto di quelli della nettezza urbana, all'interno vi era tritolo puro con tracce di T4. Il Tritolo si presentava come una massa pulverulenta di color ocra, omogenea, finemente lavorata e associata a grani di varia forma." (pag. 1064)

dopo avere ricomposto i 140 pezzi rinvenuti derivanti da frantumazione artigianale di più grossi ordigni, ritenevano:

- che l'esplosivo usato a Capaci, e che era stato usato anche nelle stragi del biennio successivo, derivava dallo sconfezionamento di più ordigni residuati bellici: *"dalla frantumazione artigianale (probabilmente a mano con l'ausilio di un martello e di uno scalpello) di cariche aventi peso cospicuo ottenute colando Tritolo fuso in contenitori metallici."* aggiungendo che infatti: *"la presenza della vernice bituminosa sulle superfici regolari di molti pezzi indica che le varie cariche erano racchiuse in contenitori metallici e che facevano parte di grossi ordigni. Con vernice bituminosa infatti, vengono ricoperte le superfici interne dei contenitori metallici delle cariche esplosive per evitare reazione non volute fra l'esplosivo ed il metallo"*;
- che *"le cariche dalle quali sono derivati i pezzi in reperto appartenevano sicuramente ad ordigni navali rimasti inesplosi sul fondo marino. Tali ordigni potrebbero essere stati recuperati casualmente da pescherecci nel corso delle loro attività e successivamente "canalizzati" verso ambienti criminali ove sarebbero stati confezionati"*;
- che questi ordigni erano diversi tra loro, per fabbricazione ed origine;
- che la "carica A" corrispondesse al tritolo originariamente contenuto nella mina antinave italiana Bollo (uscita dalla fabbrica con 125 kg. di tritolo) e la "carica B2" a quello immesso nella mina antinave italiana Elia (a sua volta contenente, all'origine, 145 kg. di tritolo);
- che le diverse quote di esplosivo tratte dai diversi ordigni venivano indifferentemente mischiate insieme.

Pervenivano alla conclusione che il tritolo impiegato a Capaci potesse provenire dalla stessa fonte dalla quale aveva tratto origine il tritolo



rinvenuto nel deposito del Lo Nigro.

In data 15 dicembre 1995 (si veda sul punto anche la sentenza della Corte di Assise di Appello di Firenze del 13.2.2001), sempre sulla base delle indicazioni fornite da Pietro Romeo, veniva individuato dagli investigatori un box sito a Palermo, in via Salvatore Cappello, n. 26, in uso a Lo Nigro Cosimo.


All'interno di questo box veniva stata rinvenuta l'Ape Piaggio Ig PA-118238, intestata allo stesso Lo Nigro Cosimo, nonché uno stradario automobilistico del 1993 relativo a tutto il comune di Roma.

Tale mezzo veniva sottoposto ad analisi chimica dai consulenti del Pubblico Ministero mediante l'utilizzo del sistema "Egis" (si veda la consulenza del 29 Aprile 1996) e veniva trovato pieno di tracce di tritolo nelle parti laterali del cassone, presso le sponde, e nell'abitacolo, manubrio, cruscotto, e sedili (pag. 954 della sentenza di primo grado).

Nel febbraio del 1996 venivano rinvenuti, in un deposito di contrada Giambascio di San Giuseppe Jato nella disponibilità della locale famiglia mafiosa, sostanze esplosive, congegni elettrici e bidoncini³.

Venivano sottoposti a sequestro 6 kg. di sostanza bianca che, sottoposta ad accertamento tecnico, risultò *"...essere costituita da Nitrato di Ammonio in pezzetti (da 1 a 3 millimetri) cristallini (vds. foto n. 2 in Allegato n. 2, di*

³ Cfr. verbali di sequestro nelle date 5, 8 ed 11.3.1996 redatti dal personale della D.I.A. di Palermo, il quale sequestrò pure tritolo macinato, tritolo in pezzi, saponette di tritolo, cartucce di esplosivo BRIXIA B5, esplosivo plastico SEMTEX-H, una mina anticarro ed un radiocomando ed alcuni bidoni. Ancora come desumibile dalla sentenza della Corte di Assise di Firenze del 6.6.1998 "fu rinvenuto un vero e proprio arsenale costituito sia da armi pesanti che da armi leggere di vario tipo come lanciagranate, lanciarazzi, lanciamissili, bazooka, Kalashnikov e pistole, nonché dei bidoni di plastica contenenti dell'esplosivo ed in particolare 60 chili di Tritolo e 5 chili di gelatina" Furono rinvenuti anche "chilogrammi 6 circa di polvere bianca, a forma granulata, di materiale allo stato non classificabile" che si accettava essere nitrato di ammonio, ponendosi in evidenza che il nitrato di ammonio aveva caratteristiche simili a quelle di cui aveva parlato il collaboratore Grigoli descrivendolo come una sostanza bianca; senza odori; con la consistenza di un comune detersivo di uso domestico, tanto che veniva chiamato Dash.



*un'aliquota del campione), con buon livello di purezza (superiore al 98%)..
addizionato con., cherosene.."⁴.*

Nel deposito suddetto venivano, altresì, rinvenuti anche decine di chilogrammi di tritolo macinato artigianalmente, un campione del quale (il n. 7) veniva esibita a La Barbera, il quale sosteneva che era del tutto analogo all'esplosivo di tipo farinoso notato durante l'attività di travaso nel villino del TROIA, in particolare rilevando che anche questo materiale mostratogli conservava l'impronta delle dita delle mani, come quello di Capaci.

Il collaboratore riconosceva, inoltre, anche la sostanza di cui ad altro campione (campione n. 11) ricollegandola alla sostanza dal medesimo travasata nella villetta del Troja di Capaci, evidenziando una particolare analogia relativa all'irregolarità dei pezzetti non sferici, e ricordando che gli dava, al tatto, la stessa sensazione di "unto" che aveva avvertito effettuando il travaso, a Capaci, dell'esplosivo granulare⁵.

Veniva disposta ulteriore consulenza tecnica (di cui alla relazione del 26.6.1996) ed i consulenti evidenziavano che *"il riconoscimento, da parte del La Barbera del tritolo macinato artigianalmente, del campione nr. 7 mostratogli (corrispondente alla voce nr. 214 del verbale di sequestro dell'8.3.1996 del materiale di S.Giuseppe Jato) come l'esplosivo farinoso da lui visto è travasato a Capaci"* costituiva ulteriore conferma *"dell'ipotesi, già, avanzata dai C.T.- e sempre più avvalorata da dati di fatto - che il Tritolo di Capaci provenga dalla macinazione artigianale di pezzi di grosse cariche ricavate da ordigni residuati bellici"*.

In tale ultima consulenza del 26.6.1996 si affermava inoltre che *"i rinvenimenti ed i sequestri, nell'autunno 1995, di pezzi di grosse cariche di*

⁴ Cfr. consulenza del 26.6.1996.

Tritolo in zona Brancaccio di Palermo, hanno consentito ai C.T.U. di accertare che i pezzi di Tritolo di cui sopra provenivano dallo sconfezionamento artigianale di cariche di armi navali, nella fattispecie due mine italiane antinave ed una bomba di profondità U.S.A., residuati bellici inesplosi dell'ultimo conflitto mondiale e recuperati, con la connivenza di pescatori, da fondali marini in prossimità della costa nord-occidentale sicula"

A sostegno della validità della conclusione rassegnata, i consulenti medesimi ricordavano l'intercettazione, avvenuta in data 31.3.1993, al largo della costa di Trapani, del peschereccio "Stella Maris" che trainava sacchi contenenti tritolo in polvere ed in pezzi, risultati provenire da sconfezionamento e macinazione artigianale di cariche di ordigni navali, sottolineando la fattibilità di tale operazione anche a bordo degli stessi natanti.

Prendendo atto dei riconoscimenti effettuati dai collaboratori La Barbera e Di Matteo, i consulenti mutavano le precedenti conclusioni ritenendo che l'esplosivo proveniente da Altfonte non fosse un ANFO di produzione industriale prilled quanto, piuttosto, un ANFO artigianale, ossia un nitrato di ammonio al quale era stato addizionato, appunto artigianalmente, del cherosene⁶.

In data 21 luglio 1997, veniva rinvenuto un altro deposito di esplosivi, in Misilmeri, e la consulenza tecnica disposta (del 14.9.1998) consentiva di accertare come anche detto esplosivo fosse simile a quello sequestrato a Brancaccio.

Cfr. verbale del 16.5.1996.

⁶ Corte Assise, Caltanissetta, udienza del 3.1.1997, trascr. pagg. 333 e ss.

In una successiva consulenza del 12 febbraio 1999 - volta a comparare le sostanze rinvenute nel deposito di contrada Giambascio ed in quello di Misilmeri sulla scorta delle dichiarazioni di Giovanni Brusca e di Giocchino La Barbera - i consulenti ritenevano sostenuto che l'esplosivo di tipo farinoso-giallino da usare, con quello granuloso, per l'attentato al dottore Grasso, risultava, *"al di là di ogni ragionevole dubbio, Tritolo proveniente da scaricamenti di ordigni navali (residuati bellici) incocciati con le reti deipescherecci e recuperati...il Tritolo era ricavato in grossi pezzi irregolari dallo sconfezionamento degli ordigni e veniva, successivamente, macinato artigianalmente per poter essere impiegato..."*

Fra il mese di giugno ed mese di luglio del 1996 nel corso del processo di primo grado era nel frattempo iniziata anche la collaborazione di *Culogero Ganci, Antonino Galliano e Giovanni Brusca.*

In particolare, Giovanni Brusca confermava le dichiarazioni del collaboratore La Barbera, in fatto di trasporto e travaso di esplosivo fornito da Giuseppe Agrigento, riferendo anche sulla seconda carica di esplosivo rinvenuta nella villetta del Troja che definiva come "SEMTEX", rinvenuto in *"sacchetti di stoffa ..di colore nocciola"* (si veda la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta, dichiarazioni rese all'udienza del 28.3.1997) aggiungendo di avere saputo che *"la disponibilità era..di Biondino"* (ovvero di Biondino Salvatore).

Riferiva ancora che le due cariche erano state travasate in bidoncini di 25 chili ciascuno separatamente.

Successivamente, nell'ottobre del 1998, il medesimo collaboratore riferiva che, anche quando aveva organizzato l'attentato ai danni del dottore Piro Grasso, aveva predisposto due cariche di esplosivo, una, preponderante, di tritolo ed una costituita dalla parte residua dell'esplosivo proveniente dalla

cava INCO ed usato per l'attentato di Capaci.

La parte preponderante della carica, procuratagli da Salvatore Biondo, consegnata a La Barbera e, infine, trasferita nel deposito di contrada Giambascio, era costituita da esplosivo "farinoso fine", asciutto, di colore "giallino" e appariva come "macinato fine".

Relativamente a questo esplosivo, Brusca aveva supposto, avendone parlato con Salvatore Riina ed il Rampulla, che provenisse dai pescatori "che lo ... tritavano per poi adoperarlo".

Nella medesima occasione Giovanni Brusca riferiva che aveva utilizzato 5 kg di esplosivo, del medesimo tipo di quello che sarebbe stato fatto esplodere in Capaci, nei pressi del casolare del Di Matteo, in c.da Rebottone, per effettuare una prova di scoppio.

Giovan Battista Ferrante, deponendo dinanzi la Corte di Assise di Caltanissetta all'udienza del 24.10.1996, riferiva dell'arrivo di Giuseppe Graviano nel casolare del Troja e della consegna di un'ulteriore carica di esplosivo (" *Salvatore BIONDINO e Salvatore Biondo mi diceva di farmi trovare assieme a Salvatore BIONDO nel casolare di Nino TROIA... perche doveva, dovevano portare dell'esplosivo... nel primopomeriggio e arrivato Giuseppe GRAVIANO con la sua macchina... ha aperto lo sportello posteriore e, abbiamo scaricato... i sacchi di esplosivo... erano dei sacchi tipo di tela, perb era u mi tela di plastica, abbastanza grossi e molto pesanti.. credo che si chiama tela tuta... i sacchi erano quattro. però sicuramente più di cinquanta chili..* " (deposizione resa dinanzi alla Corte d'Assise di Caltanissetta all'udienza del 24.10.1996).

Aggiungeva che era presente anche quando era stato consegnato l'altro esplosivo, trasportato da due autovetture, consegnato dagli uomini di Altofonte.

Non ricordava di avere visto i contenitori dell'esplosivo portato dal gruppo.

di Altofonte, che, però, al pari dell'esplosivo conferito dal GRAVIANO, veniva travasato di sera da Biondino, Troja, Battaglia, Rampulla, Gioè e La Barbera.

Il travaso era stato eseguito, nella prima stanza dell'abitazione, quella adiacente alla veranda, sopra un telo di plastica sul quale si posarono i sacchi contenenti l'esplosivo ed i bidoni in plastica appositamente acquistati.

Per fare tale operazione avevano indossato, per non lasciare impronte, guanti di gomma del tipo di quelli utilizzati dalle "donne per fare le pulizie", avendo cura anche di pulire i bidoni con uno straccio sia nella parte interna che in quella esterna.

Il dichiarante ricordava di avere operato insieme a Biondo e Biondino precisando che operavano in maniera che uno tenesse il bidone e gli altri vi versassero, un po' alla volta, pressandolo, l'esplosivo dal sacco, così riempiendo diversi bidoncini.

Gli altri soggetti provvedevano, del pari, al travaso nella stessa stanza, mentre il Troja e Battaglia controllavano che non giungessero soggetti estranei anche se Ferrante dichiarava di non avere prestato attenzione a quanto veniva fatto dai componenti dell'altro gruppo.

La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta con sentenza del 7 aprile 2000 dava atto che il collaboratore Brusca Giovanni avesse riferito che *"prima di spostarsi da contrada Rebottone avevano fatto diverse altre prove: innanzitutto tramite Gioè o La Barbera, si era fatto dare da Salvatore Biondino 5 kg di esplosivo, che La Barbera avrebbe collocato in un tubo che era stato sotterrato nel giardino della casa, e che era stato collegato al telecomando.*

In effetti l'esplosione si era verificata all'invio del segnale, costringendo i presenti (La Barbera, Bagarella, Gioè e Rampulla che azionò il

telecomando) a ripararsi a circa un centinaio di metri di distanza" (pag. 163 e 375).

Consideravano altresì i giudici di appello nisseni che *"Brusca aveva illustrato quali erano stati i motivi che lo avevano indotto a compiere la verifica empirica: cioè far vedere a Rampulla quali erano gli effetti di quel particolare esplosivo di cui la famiglia di San Lorenzo aveva accumulato scorte, perché, stando alle sue dichiarazioni, Rampulla non lo aveva mai provato prima" (pag. 376), e aggiungevano che "il racconto dava adito a qualche dubbio, perché Brusca non aveva spiegato come questi 5 kg. di esplosivo erano stati messi nel tubo (sfusi nei sacchetti o in un contenitore) e ancora, se il tubo usato era dello stesso diametro di quello del cunicolo - pari a 50 cm. - quale tipo di contenitore era stato eventualmente usato (quello da 25 o più piccolo), se poi vi fosse stato un innescamento con un detonatore, e quale la tecnica scelta per collegare la carica al telecomando" (pag. 376). Veniva considerato, ancora, che il Brusca non avendo ancora visto il condotto (nel quale sarebbe stato caricato l'esplosivo sottostante l'autostrada), quando si trovava in c.da Rebottone, non avrebbe potuto sapere quale sarebbe stato il diametro del cunicolo definitivo prescelto nel luogo destinato all'esplosione.*

Consideravano, inoltre che le dichiarazioni del Brusca collegavano l'esplosivo con *"Salvatore Biondino..indicato come colui che aveva procurato l'altra parte di esplosivo (probabilmente del tritolo in polvere) usato per riempire i bidoncini nella villetta di Capaci, e, tramite il suo gruppo, gli stessi contenitori" e aggiungevano che "la verifica dell'attendibilità della versione di Brusca, se ed in quanto positiva, potrebbe comportare il rovesciamento della tesi di Ferrante, che, solo, aveva attribuito espressamente a Giuseppe Graviano la responsabilità della fornitura di quella parte di esplosivo" (pag. 376).*

St
Q

In definitiva, anche in considerazione del fatto che né Di Matteo, né La Barbera avevano fatto riferimento a prove con cariche di esplosivo effettuate in contrada Rebottone, oltre che sulla base del rilievo che "tutti gli operatori del gruppo di Capaci e di quello palermitano ancora non sapevano quale sarebbe stato il cunicolo da riempire, e quindi era difficile credere che la prova di cui si discute fosse stata realizzata tramite l'utilizzo di un tubo di diametro pari a quello del condotto vero" (pag. 377), pervenivano alla conclusione di ritenere non dipanabile il contrasto insorto su tale tema processuale considerando peraltro l'episodio marginale rispetto alla ricostruzione della fase esecutiva della strage.

Ancora, la Corte di Assise di Appello, con riferimento al tema della individuazione delle cariche esplosive pervenute nel villino del Troja ed utilizzate per l'esplosione - pur dando atto dell'errore nel quale era incorso il collaboratore Ferrante nella descrizione delle caratteristiche morfologiche dell'esplosivo che, a suo parere, era stato portato da Giuseppe Graviano confondendole con quelle dell'esplosivo conferita da Giovanni Brusca - tuttavia, facendo leva sulla descrizione della tipologia dei contenitori del materiale portato dal medesimo Graviano (descritti dal Ferrante come sacchi in juta sintetica chiusi con "cucitura di fabbrica") e, considerato che i consulenti tecnici avevano rilevato che tale cucitura fosse simile a quella usualmente utilizzata per conservare il nitrato di ammonio prilled di provenienza industriale, concludeva che Giuseppe Graviano aveva portato nel villino del Troja tale ultima sostanza, di talchè, in definitiva, si riteneva essere state travasate non due, ma tre tipologie d'esplosivo: quello proveniente da Altofonte, ossia dal Brusca; quello portato dal Graviano, il nitrato di ammonio prilled', e infine quello "farinoso", vale a dire il tritolo.

In particolare rilevavano che "in alcuni dei tredici bidoncini della carica vi

W
G

era ANFO, vale a dire il Nitrato di Ammonio, addizionato di cherosene o di olio Somentor (ovvero l'EURANFO proveniente dalla cava INCO), travasato in contrada Rebottone. Uno o due di tali bidoncini potevano contenere, secondo l'assunto di Brusca, ANFO miscelato con un poco di Tritolo, cioè un pulverulento approntato artigianalmente all'inizio del travaso nella villetta di via Bonomo. In altri bidoncini vi era il Nitrato di Ammonio prilled in sfere regolari, descritto dal Ferrante, che ne fornisce l'elemento identificativo nella cucitura di fabbrica dei sacchi, in juta sintetica, portati dal Graviano al casolare di Capaci; in almeno sei bidoncini, ed in quello maggiore (da 50 litri), v'era il Tritolo macinato (e, horse, misto a poco Compound B) procurato dal Biondino e proveniente dallo sconfezionamento di ordigni incocciati dai pescatori.."

Nel 2008 il pentito Gaspare Spatuzza forniva nuovi spunti per le indagini sia in ordine alla strage di Capaci che per quella di via D'Amelio. (si vedano sul punto i verbali degli interrogatori resi dal medesimo fin dalla prima fase del suo percorso collaborativo, dal 26.6.2008 in poi) .

Con riferimento all'uccisione del giudice Paolo Borsellino, dalle dichiarazioni di Spatuzza - sottoposte a rigoroso vaglio critico da parte degli inquirenti - scaturiva la riscrittura di un segmento esecutivo della strage di via D'Amelio, almeno limitatamente alla fase relativa al furto dell'autovettura (Fiat 126) che sarebbe stata successivamente utilizzata come auto-bomba, ed alla successiva fase della consegna della stessa prima del suo riempimento con esplosivo. Per effetto delle sue dichiarazioni, sottoposte ad un attento vaglio critico da parte degli inquirenti e ad una rigorosa verifica di riscontri anche tecnici, tale segmento esecutivo veniva ricondotto al mandamento di Brancaccio e non più alla "famiglia" della

Guadagna di altro mandamento. Da tali dichiarazioni – che disvelavano la falsità delle precedenti dichiarazioni rese, sul punto, dal pentito Scarantino Vincenzo - traeva impulso una richiesta della Procura Generale di revisione della sentenza di condanna emessa, a conclusione dei procedimenti Borsellino "uno" e "bis", nei confronti di Profeta Salvatore, Murana Gaetano e altri: richiesta che veniva accolta dalla Corte di Appello di Catania, con sentenza del 13 luglio 2017, con conseguente assoluzione dei medesimi condannati per i quali vi era stata richiesta.

Con riferimento alla strage di Capaci il collaboratore Spatuzza riferiva che nell'aprile del 1992, ovvero *"circa un mese, un mese e mezzo prima della strage"* era stato contattato da Fifetto Cannella - portavoce di direttive di Giuseppe Graviano, - per *"caricare delle cose"* per le quali sarebbe stato necessario munirsi di un'autovettura più grande della sua.

Il dichiarante, dopo avere chiesto in prestito al fratello la sua autovettura, si era recato nel luogo convenuto, in Piazza Sant'Erasmus, ove ad attenderli vi erano Giuseppe Barranca, appartenente alla famiglia di Corso dei Mille e Cosimo Lo Nigro, conosciuto dal collaboratore in quell'occasione.

Erano rimasti per un po' in attesa di Renzino Tinnirello, ma poi avevano deciso di avviarsi comunque, visto che lo stesso tardava.

Avevano, quindi, raggiunto la località di Porticello di Palermo, ove ad attenderli vi era un ragazzo di circa 30/35 anni, conosciuto da Cosimo Lo Nigro, di nome Cosimo.

Quest'ultimo li aveva accompagnati al porticciolo e li aveva fatti salire su un peschereccio al quale erano fissate due funi che tenevano legati, alle estremità, altrettanti fusti, di forma cilindrica, della lunghezza di circa un metro per cinquanta centimetri di diametro, occultati sotto il pelo dell'acqua.



Avevano quindi recuperato i fusti e li avevano collocati nel bagagliaio della Renault nella sua disponibilità.

Il collaborante aggiungeva che si trattava di ordigni risalenti al secondo conflitto mondiale, in specie bombe di profondità, e ricorda che Cosimino già le vendeva al padre del Lo Nigro, il quale le acquistava per estrarne l'esplosivo di cui necessitava per la pesca di frodo.

Avevano, quindi, condotto i due fusti nella casa diruta di cui al civico 29 del vicolo Castellaccio, di proprietà della zia del dichiarante, ma nella disponibilità del medesimo e il Cannella aveva, quindi, detto loro che si sarebbero incontrati anche il giorno seguente. Dopo che Lo Nigro e Barranca si erano allontanati, il medesimo Cannella gli aveva detto che i due fusti altro non erano che delle bombe e che il loro compito sarebbe stato quello di aprire l'involucro in lamiera per prelevare l'esplosivo contenuto all'interno. Nell'occasione il Cannella lo aveva rassicurato sulla mancanza di rischi dicendogli che Lo Nigro lo aveva sempre fatto e che *"quindi problemi non ce n'è"*

Il giorno successivo gli ordigni erano stati spostati da vicolo Castellaccio (utilizzando il motocarro Ape del Lo Nigro e occultati con una rete da pescatore) in un garage nel quartiere Brancaccio di cui aveva la disponibilità lo stesso collaboratore, sito in un condominio costruito da Domenico Sansaverino, cugino del collaboratore.

All'interno del garage il collaboratore, insieme a Lo Nigro, aveva iniziato a smantellare gli ordigni praticando una incisione con "scalpello ... e mazzuolo" sul fianco di uno dei fusti in maniera tale da poterne estrarre il contenuto,

Essendosi resi conto dell'eccessivo rumore che provocavano, aveva deciso di proseguire le operazioni nei locali della ditta VAL.TRANS., nella zona industriale di Brancaccio, presso la quale il collaboratore lavorava,

Lu

Q

trattandosi di una domenica, giornata di chiusura dell'azienda.

Lì, nel piazzale della VALTRANS, i due avevano continuato per tutta la giornata, prelevando dall'interno dei fusti l'esplosivo, che si presentava in stato solido, quindi frantumandolo e riducendolo in polvere.

Alla fine della giornata si erano resi conto di avere potuto produrre solo una modesta quantità di esplosivo macinato e dopo avere ricondotto il tutto nella casa diroccata della zia del medesimo dichiarante - si erano rivisti la mattina successiva, anche con "Fifetto" Cannella e con Lorenzo Tinnirello (oltre che lo stesso Lo Nigro).

I suddetti, essendosi resi conto della insufficienza del materiale estratto nel corso della prima giornata di lavorazione, decidevano di aumentare le unità da impiegare in tali lavorazioni, essendovi anche una *"certa ... tipo di premura ... di fare più presto possibile"*.

Nella macinazione dell'esplosivo, al Lo Nigro e Spatuzza si univano Giuseppe Barranca e Giorgio Pizzo.


Cannella e Tinnirello, invece, facevano soltanto qualche visita volta per verificare come procedesse la macinatura del materiale esplodente.

Le operazioni di frantumazione erano durante all'incirca una settimana: in maniera più assidua avevano contribuito il dichiarante ed il Lo Nigro, mentre Pizzo e Barranca si alternavano nei vari momenti della giornata.

Dalle due bombe venivano ricavati circa 100 Kg di esplosivo.

Durante le operazioni di macinatura - nelle quali erano attenti a verificare man mano l'esatta quantità dell'esplosivo che andavano ottenendo, utilizzando un'apposita stadera - "Fifetto" Cannella gli aveva detto che avrebbe dovuto consegnare a Giuseppe Graviano dieci chilogrammi dell'esplosivo già macinato.

Il dichiarante si recava, pertanto, di mattina presto, all'appuntamento fissatogli alla rotonda del Motel Agip con il Graviano al quale consegnava



il materiale esplodente richiesto, collocato in una delle federe di cuscino appositamente comprate per potere contenere l'esplosivo che nel corso della lavorazione veniva man mano ricavato.

Quando la macinatura del materiale contenuto nei primi due ordigni stava quasi per concludersi (o era conclusa), avevano recuperato altri due ordigni, questa volta al porticciolo di Palermo, la "Cala", e a tali operazioni avevano partecipato anche Lo Nigro, Barranca, Pizzo, Tnnirello e Cannella. Gli ordigni venivano fatti emergere dal mare con le medesime modalità e, quindi, caricati sul motocarro Ape del Lo Nigro, e condotti nello stabile di vicolo Castellaccio.

Secondo il ricordo del collaboratore, le due bombe di profondità nella struttura erano identiche a quelle precedente e, forse, di dimensione un poco maggiore; anche l'interno si presentava come quello delle precedenti.

L'attività di macinazione, condotte sempre nell'immobile della zia, durava ancora all'incirca una settimana e complessivamente venivano recuperati circa 200 kg.

L'esplosivo ridotto in polvere veniva collocato all'interno di federe per cuscino, appositamente acquistate, e queste ultime in grossi sacchi della spazzatura di colore nero, rimanendo quindi custodito nello stabile di vicolo Castellaccio.

Nell'insieme, le attività di reperimento e lavorazione dell'esplosivo erano durate al massimo venti giorni, considerando compreso in tale arco di tempo anche l'eventuale intervallo tra la fine della macinatura dei primi ordigni prelevati a Porticello ed il recupero degli altri al porticciolo de la Cala.

Successivamente ("una volta terminato il tutto" interrogatorio del 4.11.2011) veniva contattato da "Fifetto" Cannella, il quale gli

preannunciava che nel pomeriggio dello stesso giorno si sarebbe dovuto organizzare lo spostamento dell'esplosivo che il gruppo di Brancaccio aveva macinato.

Secondo quanto concordato, quel pomeriggio giungeva in vicolo Castellaccio, alla guida di una Volkswagen Golf di colore scuro, Cristofaro Cannella, subito seguito, a piedi, da Vittorio Tutino. Con l'aiuto di quest'ultimo carica nel portabagagli dell'autovettura del Cannella due sacchi della spazzatura - ciascuno contenente più federe da cuscino a loro volta.

Alla fine delle operazioni, Cannella diceva a Spatuzza e Tutino di "battere la strada": a Spatuzza fino all'altezza del carcere Pagliarelli e al Tutino fino alla rotatoria del Motel Agip posta lungo il Viale Regione Siciliana di Palermo.

Le dichiarazioni di Gaspare Spatuzza - sottoposte ad un attento vaglio in punto di attendibilità - fornivano luce sulla provenienza di quella partita di esplosivo, costituita da tritolo, che, fin dalle prime indagini e dalle prime consulenze disposte dai PM, era stata ritenuta utilizzata per l'esplosione, ma rispetto alla quale non era stato possibile, fino a quel momento, fare piena luce, considerato che i primi collaboratori di giustizia (Giovanni Brusca, Mario Santo Di Matteo e Gioacchino La Barbera Giovanni) avevano avuto cognizione diretta soltanto dell'esplosivo da cava, procurato da Giuseppe Agrigento, mentre soltanto il collaboratore Giovan Battista Ferrante aveva parlato di una partita di esplosivo consegnato da Giuseppe Graviano.

Il collaboratore Spatuzza consentiva di ricostruire un "nuovo" segmento esecutivo della strage, che aveva coinvolto vari soggetti appartenenti al mandamento di Brancaccio (fra i quali appunto gli odierni imputati, oltre

che quelli già giudicati, e condannati in via definitiva, in abbreviato), riferendo del recupero dal mare di ordigni esplosivi e della successiva macinazione della sostanza contenuta, ridotta così in polvere, oltre che sulla successiva consegna di tale materiale a Cristofaro ("Fifetto") Cannella, fornendo una versione che appariva, fin da subito coerente con le primissime dichiarazioni rese dal collaboratore Giovan Battista Ferrante, fin dal 1993, in merito alla consegna di una partita di esplosivo (su cui "rimaneva impressa la mano") consegnato da Giuseppe Graviano, nella stessa giornata in cui era stato consegnato l'esplosivo proveniente da Altoforte, in un primo pomeriggio del mese di maggio 1992.

Peraltro, gli inquirenti disponevano indagini tecniche dirette ad accertare la verosimiglianza "scientifica" delle circostanze riferite dal collaboratore - in particolare sulla provenienza dell'esplosivo macinato da residuati bellici inesplosi.

I consulenti nominati dai PM ricostruivano, in modo diacronico, le tappe e gli eventi che avevano dato nuovo impulso agli accertamenti sul punto, dando contezza delle conoscenze via via conseguite nel corso dei precedenti processi che avevano riguardato la "strategia stragista" inaugurata da Cosa Nostra, svolti dinanzi l'autorità giudiziaria nissena (per la strage di Capaci) e fiorentina (per le stragi "del continente") sulla base delle risultanze degli accertamenti tecnici eseguiti sui reperti rinvenuti nel tempo e riconducibili a vere e proprie arsenali scoperti nella disponibilità di Cosa Nostra.

Successivamente all'inizio della collaborazione di Gaspare Spatuzza il collaboratore *Giovanni Brusca*, sentito nuovamente dagli inquirenti in data **8 maggio 2009**, riferiva, in ordine alla provenienza della seconda partita di esplosivo utilizzata per Capaci, di avere saputo da Riina che si trattava di

esplosivo proveniente da Brancaccio, nella disponibilità dei fratelli Gravano e che si trattava di esplosivo ricavato da residuati bellici (" in riferimento all'esplosivo utilizzato per Capaci, in particolare quello che trovai nella casa di Troia [...] devo dire che Riina, nell'arco di tempo compreso tra la strage di Capaci e quella di via D'Amelio, mi disse che lo stesso era nella disponibilità di Brancaccio, e cioè dei fratelli Gravano, e proveniva da bombe recuperate da pescherecci nella pesca a strascico e che veniva anche utilizzato per la pesca di frodo. Fu in quella occasione che, oltre a discutere degli argomenti relativi alla c.d. "trattativa" il Riina mi disse anche che disponeva di tanto di quell'esplosivo che era in grado di fare "guerra allo Stato". Avendomi il Riina menzionato Brancaccio e i pescatori compresi che l'esplosivo potesse provenire da Porticello, che è sempre stato un porto nella disponibilità di Cosa nostra ed in particolar modo della famiglia di Brancaccio> storicamente utilizzato per il contrabbando ed il traffico di stupefacenti" (si veda sul punto sentenza GUP del Tribunale di Catanisetta del 19 novembre 2014).

Il collaboratore *Giovan Battista Ferrante*, nel corso di un successivo interrogatorio da parte degli inquirenti in data 3 novembre 2011, precisava di avere visto due (e non tre) distinte tipologie di sostanza esplosiva, una di colore rosa a forma di piccoli pallini da caccia ed una più bianca, pur non sapendo indicare quale delle due fosse farinosa e di quale specifico colore, dichiarando che una "aveva un colore bianco" e l'altra "un colore rosa, forse causato dal neon della lampada". Confermava di avere provveduto al travaso dell'esplosivo "a pallini" aggiungendo che "si sentiva bruciare". Quanto all'altro tipo di esplosivo ammetteva di avere un ricordo sbiadito e che "era di colore diverso dall'altro" amettendo di non ricordare "visivamente com'era" (pag. 148 sentenza GUP del Tribunale di

Caltanissetta del 19 novembre 2014).

Aggiungeva spontaneamente, in ordine all'autovettura condotta dal Graviano, che la stessa presentava, secondo il suo ricordo, un colore scuro (forse blu), confermando, inoltre, che i sacchi erano di colore chiaro. Aggiungeva di non rammentare se, in quell'occasione, si fosse provveduto ad aprire qualche sacco di plastica del tipo di quelli usati per la spazzatura allo scopo di estrarre i sacchi contenenti l'esplosivo, confermando, comunque, l'esistenza di una prassi abituale che conduceva ad usare questo genere di sacchi di plastica, di grandi dimensioni, per coprire il materiale illecito trasportato, così impedendo che esso fosse visibile (si veda, sul punto, la sentenza impugnata da pag. 1133 a pag. 1139).

Il 16 aprile 2011 iniziava a collaborare *Fabio Tranchina* il quale, nell'interrogatorio del 22 aprile 2011, dopo avere ammesso di essere stato molto vicino a Giuseppe Graviano - avendone curato la latitanza dal 1991 al 1994, facendogli da autista ed occupandosi dei suoi contatti con gli altri esponenti mafiosi e, addirittura, mettendogli a disposizione, per le sue esigenze personali e per gli incontri riconducibili all'attività mafiosa, le abitazioni di Palermo e di Carini dei propri genitori - riferiva che circa "quindici o venti giorni" prima della strage aveva accompagnato Giuseppe Graviano, con l'autovettura che questi gli aveva messo a disposizione in quel periodo, sino alla rotatoria del Motel Agip lungo il Viale della Regione Siciliana, ove erano arrivati preceduti da Fifetto Cannella, al quale in precedenza si erano accordati. Quest'ultimo si trovava a bordo di una Volkswagen Polo di colore azzurro, e, una volta sceso, aveva aperto il bagagliaio della vettura, mostrando al suo interno la presenza di un sacco della spazzatura "di quelli grandi" che gli era sembrato "non picinissimo".

Alla luce di tali nuove emergenze dichiarative veniva avviata un'azione penale nei confronti dei soggetti chiamati in correità da Gaspare Spatuzza (proc. n. 2006/2008 R.G.N.R.).

Alcuni degli imputati chiedevano di essere giudicati con il rito abbreviato, in particolare Barranca Giuseppe, Cannella Cristoforo, D'Amato Cosimo e lo stesso Spatuzza Gaspare.

In data 19 novembre 2014 il GUP del Tribunale di Caltanissetta - ritenendo attendibili le dichiarazioni del collaboratore Spatuzza e riscontrate anche dalle dichiarazioni dei collaboratori Ferrante e Tranchina oltre che da altri dati oggettivi, perveniva ad una pronuncia di penale responsabilità nei confronti di tutti gli imputati condannando, in particolare, **Barranca Giuseppe e Cannella Cristoforo** alla pena dell'ergastolo, **Cosimo D'Amato** alla pena di anni trenta di reclusione e il medesimo suddetto collaboratore, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 8 della legge 203/91 alla pena di anni dodici di reclusione.

Il giudicante si soffermava sul tema della quantità e tipologia di esplosivo utilizzato per la strage - sulla base degli apporti dichiarativi forniti da Gaspare Spatuzza e dei chiarimenti resi da Giovanni Brusca e da Giovan Battista Ferrante - discostandosi dalla precedente conclusione cui era pervenuta la Corte di Assise di Appello di Caltanissetta con la precedente sentenza del 7.4.2000, in punto di ritenuta sussistenza di "tre" diverse partite di esplosivo che sarebbero state utilizzate per provocare l'esplosione. La conclusione erronea cui era pervenuta la Corte di Assise di Appello era dovuta al ricordo confuso del collaboratore Ferrante il quale aveva riferito che i sacchi portati dal Graviano avessero una "cucitura di tipo industriale". Tale affermazione si sarebbe rivelata erronea in quanto i sacchi portati dal Graviano (contenenti tritolo lavorato a mano) non avrebbero potuto avere



una cucitura "industriale", né d'altra parte una simile cucitura avrebbero potuto presentare i sacchi provenienti da Altofonte, in quanto contenenti ANFO artigianale (con aggiunta di cherosene).

Peraltro, nessuno dei collaboratori - né lo stesso Ferrante, né Brusca, né La Barbera - aveva riferito di una terza partita di esplosivo dovendo dalle dichiarazioni dei suddetti desumersi con certezza l'utilizzo di soli due tipi di esplosivo: uno proveniente dalla cava INFO, da Altofonte, e l'altro procurato dal Graviano (per come riferito dallo stesso Ferrante).

Considerava, in particolare, il GUP che *"le dichiarazioni di Ferrante, La Barbera e Brusca dimostrano che le operazioni di travaso riguardarono esclusivamente gli esplosivi portati dal gruppo di Giovanni Brusca e da Giuseppe Graviano, tenendo anche conto che il Ferrante non riferisce della presenza o dell'arrivo di un ulteriore partita d'esplosivo, oltre agli esplosivi portati, appunto, dal Graviano e dal Brusca"*. Aggiungeva che *"il Brusca ha sempre sostenuto che l'altro esplosivo presente nel villino era contenuto in sacchetti di stoffa colore nocciola, non ricordandone la chiusura"* ed inoltre che il medesimo non aveva mai sostenuto che l'esplosivo "farinoso", ossia il tritolo, fosse stato procurato da Salvatore Biondino, al contrario affermando di non sapere chi l'avesse portato nel villino del Troja e più semplicemente ricordando che un esplosivo simile a quello era nella disponibilità di Salvatore Biondino, il quale glielo aveva procurato per le prove di efficacia in contrada Rebottone.

Non mancava di sottolineare che, peraltro, Ferrante aveva palesato un ricordo talora errato, talora carente, nella descrizione del colore dell'esplosivo *"tra l'altro riconoscendo d'essere daltonico"* confermando comunque la circostanza essenziale ovvero che *"nel villino del Troja furono radunate due specie di esplosivo, il tritolo portato dal Graviano e*

lh

Q

piu aliquote di diversa fattura e provenienza contenenti sia ANFO artigianale addizionato con cherosene sia EURANFO 77 di fattura industriale sia residui di BRIXIA, tutte portate dal Brusca".

Dovevano, pertanto, ritenersi superati i dubbi espressi dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, nella precedente sentenza del 7.4.2000, dovendosi, altresì, considerare che "Salvatore Biondino non disponeva, di per se, di tritolo, ma ne disponeva indirettamente per mezzo di Giuseppe Graviano" e che "come riferito da Giovan Battista Ferrante, fu Giuseppe Graviano a portare i sacchi di sostanza esplosiva nel villino del TROIA. Inoltre, lo stesso Ferrante ricorda che proprio Salvatore Biondino l'aveva preavvisato che il Graviano avrebbe portato delle < cose > che, in conseguenza, erano nella diretta disponibilita del medesimo Graviano" (pag.160).

In definitiva, doveva considerarsi "ragionevole ritenere, quindi, sulla base dei predetti assunti, che l'esplosivo procurato a Giovanni Brusca da Salvatore Biondino per la prova di efficacia da effettuarsi in contrada Rebottone fosse sempre il tritolo riferibile a Giuseppe Graviano " (pag. 160)

La medesima sentenza considerava, inoltre, in punto di attendibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore Spatuzza che " proprio in relazione alle dichiarazioni dello Spatuzza sull'esplosivo utilizzato per l'attentato di Capaci, appare opportuno evidenziare che, se è vero che le risultanze delle consulenze tecniche erano antecedenti alla collaborazione dello Spatuzza e contenute in atti pubblici, dunque da lui conoscibili, è anche vero che il narrato del collaboratore si è posto in parziale contrasto con quanto già accertato e ritenuto dal giudice del gravame del processo già celebrato per i fatti di Capaci. Sintomo, quello appena evidenziato, di una genuinità delle provalazioni dello Spatuzza, la cui ricostruzione dei fatti, peraltro,



risulterà molto più congruente e lineare rispetto alle conclusioni in precedenza raggiunte. Ancora rilevava che *“le sue dichiarazioni sulla fase prettamente esecutiva della strage di Capaci presentano un connotato di assoluta novità rispetto a quanto già accertato nelle aule di giustizia per quanto attiene al reperimento ed alle modalità di lavorazione della maggior parte della carica usata per l'esplosione del tratto d'autostrada”* (pag. 184).

Ancora *“i precedenti giudiziari sulla strage di Capaci avevano accertato, come già evidenziato, che l'ordigno non era composto da una sola sostanza, ma da diverse aliquote di esplosivo..... dando così conferma a quell'embrionale indizio rappresentato dalle dichiarazioni di Giovan Battista Ferrante sul coinvolgimento anche del mandamento di Brancaccio nella fase esecutiva della strage di Capaci”* (pag. 186).

Particolare risalto - ai fini della valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore - veniva dato alla circostanza riferita sul prelievo di dieci chilogrammi di sostanza macinata e sulla successiva consegna a Giuseppe Graviano, dopo che veniva riposta in una federa di cuscino non mancandosi di considerare che *“la consegna di 10 kg. di esplosivo nelle mani di Giuseppe Graviano, mentre erano ancora in corso le operazioni di smantellamento degli ordigni e di macinatura del tritolo, richiama la prova dell'efficacia dell'esplosivo durante la fase organizzativa dell'attentato raccontata da Giovanni Brusca”* avendo anche quest'ultimo sostenuto, fin dalla primissima fase della sua collaborazione che *“mentre era in corso la fase prettamente organizzativa dell'attentato e la si stava mettendo a punto nelle riunioni che si svolgevano nel casolare del Di Matteo sito nella contrada Rebottone di Altofonte, Salvatore Biondino gli aveva procurato un modesto quantitativo di esplosivo diverso da quello di*

cui Brusca s'era già approvvigionato, affinché lo provasse e ne valutasse gli effetti" aggiungendo che la prova era stata eseguita e che "sia il Brusca che il Rampulla, l'esperto in materia, rimasero favorevolmente impressionati dall'efficacia devastante di quell'esplosivo" (pag. 224)

Considerava, inoltre, il GUP che *"la riconducibilità a Salvatore Biondino della sostanza esplosiva utilizzata per la prova si lascia ad essere interpretata - stando al narrato dello Spatuzza ed alle precisazioni che verranno poi offerte dallo stesso Brusca una volta compulsato traendo spunto proprio dalle dichiarazioni dello Spatuzza - nel senso che quella sostanza esplosiva altro non fossero che i dieci chilogrammi di tritolo che lo Spatuzza aveva consegnato, proprio in quel periodo, a Giuseppe Graviano"* (pag. 226 considerato il ruolo di primo piano che nell'organizzazione dell'attentato rivestiva appunto il Biondino. Peraltro, anche lo stesso Spatuzza aveva pensato che l'esplosivo consegnato al Graviano potesse essere stato utilizzato per qualche "prova", pag. 224)


La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, con sentenza in data 8 giugno 2016 confermava la sentenza del GUP, ribadiva la valutazione di attendibilità di Gaspare Spatuzza, ricordando la scala gerarchica mafiosa da lui percorsa fino al vertice del mandamento di Brancaccio in sostituzione dei fratelli Graviano e la condanna definitiva per numerosi omicidi, tra cui quelli di don Pino Puglisi e del piccolo Giuseppe Di Matteo, nonché per tutti gli attentati svolti nel continente, da quello di via Fauro (14/5/1993) a quello allo Stadio Olimpico di Roma (31/10/1993).

Dava, altresì, atto dell'intervenuta collaborazione con la giustizia dell'imputato Cosimo D'Amato, a far data dal dicembre 2014, le cui dichiarazioni venivano, tuttavia, considerate ondivaghe e confuse, tali da

non giustificare la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 8 della legge 203/91.

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 28 settembre 2017 (sent.n. 26048) dichiarava estinto il reato nei confronti di D'Amato Cosimo, per intervenuta morte del reo, rigettando i ricorsi di Barranca Giuseppe e Cristofaro Cannella.

Considerava, in particolare, con riferimento ad un motivo di ricorso proposto nell'interesse dell'imputato Barranca come non fosse riferibile in alcun modo all'imputato la conclusione adottata con riferimento all'imputato Tagliavia Francesco - raggiunto da dichiarazioni in correttezza dal medesimo Gaspare Spatuzza e assolto con sentenza della Corte di Assise di Firenze con pronuncia confermata dalla Suprema Corte di Cassazione (con sentenza del 17 settembre 2014 n. 8929) - rilevandosi che l'annullamento senza rinvio nei confronti del Tagliavia era stato pronunciato perché mancava, per le stragi diverse da quella di Via dei Georgofili, una rappresentazione concreta del consenso che Tagliavia, come capo, avrebbe dovuto dare: consenso che era stato desunto dalle regole organizzative dell'associazione mafiosa con un ragionamento ritenuto sostanzialmente congetturale (e, quindi, in violazione dell'art. 192, comma 3 cod. proc. pen., risolvendosi in una responsabilità "da posizione" inammissibile). Peraltro, veniva considerato che il giudice di merito, pur negando una responsabilità "da posizione", di fatto l'avesse applicata all'imputato, rilevandosi che "relativamente ai fatti diversi dalla strage dei Georgofili, il vero nucleo argomentativo della sentenza impugnata, e della relativa motivazione, si incentra sul riferimento alla 'posizione' di Tagliavia Francesco quale capo della famiglia di corso dei Mille. Cioè, sull'elemento



di prova la cui adeguatezza esclusiva era stata negata in premessa dalla stessa Corte territoriale”).


Ciò premesso, prima di procedere nell'esame delle specifiche doglianze difensive formulate dalle difese nell'interesse dei singoli imputati appellanti deve rilevarsi che la struttura giustificativa della odierna sentenza di appello deve ritenersi saldata con quella di primo grado, formando un *unicum* motivazionale e argomentativo (conf. Cass. 16.7.2013 n. 44418), avendo la Corte condiviso i passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione.

Posizione dell'imputato Madonia Salvatore Mario

1: Merita integrale conferma la sentenza impugnata nei confronti dell'imputato Madonia Salvatore Mario.

Il predetto imputato Madonia Salvatore Mario è stato condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anno uno e mesi diciotto perché ritenuto responsabile, in concorso con altri, del reato di concorso in strage, aggravata dalla circostanza di cui all'art.7 legge 203/91, per avere, quale mandante, in qualità di reggente del mandamento mafioso di Resuttana, concorso a deliberare (insieme a Riina Salvatore, Provenzano Bernardo, Biondino Salvatore, Aglieri Pietro ed altri) l'esecuzione di un programma stragista, partecipando ad una apposita riunione della Commissione provinciale di Cosa Nostra tenutasi in epoca anteriore e prossima al 13 dicembre 1991, così concorrendo a determinare la morte di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, di Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo, Vito Schifani, oltre che per il reato di devastazione aggravato dalla circostanza di cui all'art. 7 legge 203/91, e per altri reati connessi all'esplosivo utilizzato.

Il giudizio di condanna, nei confronti dell'imputato - così come in precedenza nei confronti degli altri imputati risultati essere, in qualità di "capo" mandamento o "reggenti" degli stessi, componenti della Commissione Provinciale all'epoca della deliberazione omicidiaria adottata nei confronti del giudice Giovanni Falcone - è stato fondato non solo sul ruolo "da posizione" di ciascuno, accertato anche con sentenze passate in giudicato, ma anche e soprattutto sulle prove rappresentative attestanti, per tutti, la effettiva partecipazione di tali soggetti alla specifica riunione in cui i delitti erano stati deliberati.



In particolare, i Giudici di prime cure hanno individuato il momento deliberativo del progetto stragista nella riunione degli auguri di Natale del 1991 e - sulla scorta delle dichiarazioni rese dal collaboratore Antonino Giuffrè, all'udienza dibattimentale del 1,2 e 3 ottobre 2014 (ritenute coerenti e sovrapponibili rispetto a quelle rese nel corso del più volte ricordato giudizio di rinvio dinanzi la Corte di Assise di Appello Catania, nei procedimenti riuniti "Capaci" e "Borsellino ter"), e delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Cancemi Salvatore, dinanzi la Corte di Assise di Appello di Catania in data 19 marzo 2004 e, nel corso di un successivo interrogatorio dinanzi il P.M., in data 22 gennaio 2009, acquisite al presente procedimento ai sensi dell'art. 512 c.p.p.- hanno ritenuto comprovata la partecipazione dell'imputato in esame.

A riscontro del dato concernente la ritenuta appartenenza di Salvatore Madonia alla Commissione Provinciale , nella qualità di "reggente" del "mandamento" di Resuttana, proprio nel periodo immediatamente anteriore al suo arresto, avvenuto il 13 dicembre 1991 sono state richiamate le numerose convergenti dichiarazioni di collaboratori di giustizia escussi nel dibattimento di primo grado.

Hanno considerato, altresì, i primi Giudici che il dato dell'appartenenza di Salvatore Madonia alla Commissione provinciale di Cosa Nostra nei mesi immediatamente precedenti il suo arresto è confermato dalla condanna definitiva riportata dal medesimo imputato, quale mandante per gli omicidi di Salvatore, Giuseppe e Andrea Savoca (compiuti fra il 24 ed il 26 luglio 1991), per avere preso parte alla relativa riunione deliberativa di poco precedente, richiamando, sul punto, la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 3822/06 del 18 novembre 2005.




2. Sui rilievi difensivi attinenti la ricostruzione del momento deliberativo della strage

La difesa appellante contesta la conclusione cui sono pervenuti i primi Giudici - di ricondurre la decisione di uccidere il giudice Giovanni Falcone alla riunione degli auguri di Natale di cui ha riferito il collaboratore Giuffrè Antonino, e svolta fra la fine di novembre ed i primi giorni del mese di dicembre del 1991 - deducendo che tale conclusione contrasterebbe con le diverse risultanze probatorie acquisite secondo le quali la decisione di morte nei confronti del giudice Falcone sarebbe risalente nel tempo: peraltro anche le evidenze acquisite in relazione all'attentato dell'Addaura in datino del medesimo magistrato confermerebbero il superiore dato.

Trattandosi di una decisione presa già da tempo, fin dagli anni ottanta, non sarebbe comprensibile la ragione per la quale la stessa avrebbe dovuto avere una "(ri)conferma" nel mese di dicembre del 1991.

Inoltre, contesta ancora la difesa che l'imputato sia stato condannato per avere appunto concorso alla delibera di morte, esprimendo il proprio consenso, in qualità di "reggente" del mandamento di Resuttana, senza considerare invece che, all'epoca, Madonia Salvatore era estraneo alla Commissione Provinciale e che, in particolare, nel dicembre 1991, periodo della "riunione degli auguri", il padre dell'imputato non si trovava in carcere bensì agli arresti domiciliari, ricoverato in un ospedale a Palermo, con possibilità di comunicare con l'esterno (secondo quanto ricostruito anche nella sentenza relativa all'omicidio Libero Grassi, acquisita in atti).

Deduce l'erroneità della conclusione cui sono pervenuti i primi Giudici, avendo gli stessi omissis di considerare che i collaboratori Brusca Giovanni e Cancemi Salvatore (nei precedenti procedimenti per la strage di Capaci,



Borsellino ter, per l'omicidio Lima e per l'omicidio Ignazio Salvo) avevano detto altro e non avevano assegnato alla riunione "degli auguri" del 1991 alcuna funzione deliberativa, affermando, peraltro, che la decisione di morte nei confronti del giudice Giovanni Falcone era stata adottata in precedenza.

Anche dall'ordinanza di custodia cautelare successivamente emessa nei confronti di Matteo Messina Denaro, dal G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta, in data 21 gennaio 2016, emergeva una differente individuazione del momento deliberativo della strage, risultando contestato al predetto il concorso nel medesimo progetto criminoso, deliberato secondo l'accusa nell'ottobre del 1991.

Inoltre, avevano omissso i primi Giudici di considerare che la decisione di morte in danno del giudice Falcone non era mai stata revocata .

Nessuno dei superiori rilievi appare cogliere nel segno.

Appare pienamente condivisibile, a giudizio della Corte, l'iter logico argomentativo seguito dai primi Giudici che li ha condotti ad individuare , sulla base di una corretta ed esaustiva disamina di tutti gli elementi confluiti nella piattaforma probatoria del presente procedimento, il momento deliberativo della strage di Capaci nella riunione "degli auguri" di fine anno 1991 quando Salvatore Riina, in previsione dell'esito negativo del "maxiprocesso", aveva detto che si era arrivati "al capolinea" dichiarando "guerra ai nemici" facendo i nomi, fra gli altri, dei giudici Falcone e Borsellino, in quanto "chi doveva pagare avrebbe dovuto pagare" .

All'interno dell'organizzazione criminale era evidente e compresa da tutti l'importanza la rilevanza del "maxiprocesso", di importanza strategica e



vitale per l'organizzazione, in quanto fondato sulle rivelazioni del pentito Tommaso Buscetta e su una visione non più autonoma delle singole cosche, ma sul presupposto della loro unitarietà e sulla esistenza di organismi di vertice: era evidente che la conseguenza dell'accoglimento della tesi dell'accusa sarebbe stata quella di ritenere i singoli componenti dell'organismo deliberativo di vertice responsabili per la deliberazione degli omicidi "eccellenti" rispondenti ad interessi strategici di Cosa Nostra. Dall'esito del "maxiprocesso" -nato dalle intuizioni dei giudici Falcone e Borsellino, a seguito essenzialmente delle rivelazioni del collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta il quale aveva, per primo, riferito in ordine all'organizzazione verticistica interna a Cosa Nostra- dipendevano le sorti di numerosi esponenti apicali della medesima organizzazione criminale chiamati a rispondere, per la prima volta, non soltanto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, bensì di concorso negli omicidi perpetrati attraverso il loro consenso, in ossequio alla regola della "collegialità" delle decisioni concernenti gli "omicidi eccellenti" espresse in seno alla Commissione Provinciale.

I giudici di primo grado avevano condiviso, in quel procedimento, l'assunto accusatorio in ordine alla struttura piramidale di Cosa Nostra e secondo il quale tutti i capi-mandamento dovevano essere chiamati ad assumersi le responsabilità delle decisioni delittuose più gravi, rimesse appunto alla "competenza" della Commissione provinciale per la prevedibilità del rischio di maggiori reazioni da parte dello Stato.

Tale impostazione era stata, tuttavia, parzialmente ridimensionata in appello.

Risultava, pertanto, fondamentale la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione sul punto.



198

La conseguenza di tale differente impostazione non era di poco conto, derivando da essa il rischio di una condanna a pena perpetua e non più temporanea.

Sull'importanza strategica del "maxiprocesso" per le sorti dell'organizzazione criminale si sono soffermati i collaboratori Giuffrè e Brusca. Il primo riferendo (nel processo di rinvio dinanzi la Corte di Assise di Appello di Catania cfr. verbale di dichiarazioni all'udienza del 12 dicembre 2003) che *"il maxi processo era la spina nel fianco di Salvatore Riina, cioè il maxi processo, cioè l'esito positivo del maxi processo era di importanza vitale sia per quanto riguarda il discorso dell'organizzazione di per se stessa, sia per quanto riguarda l'immagine stessa della Commissione e di Salvatore Riina in prima persona, perché nel momento in cui detta immagine veniva offuscata ne veniva compromessa la stessa credibilità e della Commissione e di Salvatore Riina in prima persona, cioè diciamo che è stato un argomento importantissimo e si è giocata, qualcuno diceva addirittura, la testa affinché questo procedimento andava bene"* aggiungendo ancora che *"Salvatore Riina, aveva assunto lo stesso una responsabilità ben precisa nei confronti della Commissione e anche poi il discorso si allargava nei confronti anche di tutti gli esponenti che si trovavano in carcere in questo periodo"*. Ed ancora *"a dimostrazione, come ho detto, che Salvatore Riina era in prima linea in questa battaglia per il buon esito del maxi, del maxi processo, addirittura ebbe ad avanzare un ragionamento che dovrebbe essere datato verso l'88, e con un certo ottimismo dicendo che per quanto riguarda l'associazione mafiosa ci si doveva mettere il cuore in pace, perché non ci sarebbe stato nulla da fare, ragion per cui cinque anni, sette anni, sei anni si dovevano fare, viceversa per quanto riguarda le cose più grandi, le cose più grosse, gli omicidi, cioè gli ergastoli poi in parole povere dovevano essere tutti messi da parte,*

199

annullati, ragion per cui come sto dicendo c'era una presa di posizione diretta del Salvatore Riina nei confronti del maxi processo, affinché andasse bene".

Il medesimo collaboratore anche nell'ambito del presente procedimento ha dichiarato, all'udienza del 1° ottobre 2014, che *«il discorso del maxi processo è stato proprio quello che ha chiuso il cerchio»,* e che *«la goccia che ha fatto traboccare il vaso poi a tutta questa situazione era il maxi processo».*

Il collaboratore Brusca Giovanni ha confermato l'importanza del "maxiprocesso" aggiungendo che il giudice Giovanni Falcone teneva i riflettori puntati su quelle persone che potevano intervenire a favore di Cosa Nostra (*"Eh, sia per il maxiprocesso e per gli impedimenti che avevamo per poter arrivare ad un esito positivo. Cioè, indagava su quelle persone che noi avremmo potuto agganciare nuovamente, cosa che non è stata possibile: i vecchi amici, ripeto, mi riferisco all'onorevole Lima e lui, diciamo, ha fatto in modo che non intervenissero. Cioè, essendo che lui rifletteva, i suoi riflettori erano puntati in Cassazione tramite agganci politici, quindi non potevamo intervenire"*).

Anche altri collaboratori, Onorato Francesco e Sinacori Vincenzo, hanno riferito in ordine ai tentativi di Cosa Nostra di manipolare l'esito del "maxiprocesso" (si vedano in particolare le dichiarazioni di quest'ultimo il quale, all'udienza del 27 maggio 2015, ha riferito di essersi personalmente attivato, recandosi a Roma con Francesco Messina, al fine di influire sull'esito del "maxiprocesso").

Richiamando le valutazioni espresse dalla Corte di Assise di Appello di Catania, con la sentenza del 22 aprile 2006 che aveva definito il giudizio di rinvio nei due procedimenti riuniti (Capaci 1 e Borsellino ter) – retrodatando



rispetto ai primi procedimenti il momento deliberativo in precedenza individuato nelle "riunioni ristrette" che avevano avuto luogo nel febbraio-marzo 1992- i primi Giudici hanno considerato che la condizione che aveva fatto scattare tale proposito di vendetta era stata rappresentata dalla previsione dell'esito negativo del "maxiprocesso".

Peraltro, è dimostrato che il medesimo Riina si era prefigurato il rischio di una possibile conclusione negativa del "maxiprocesso" fin dall'estate del 1991.

Anche secondo il collaboratore di giustizia Brusca Giovanni, già dall'agosto 1991, Salvatore Riina gli aveva comunicato di non avere la possibilità di incidere sull'esito del "maxiprocesso" in quanto ogni suo tentativo in tale direzione era fallito.

Inoltre, già nel corso del giudizio di primo grado del primo procedimento (si veda sul punto la sentenza del 26 settembre 1997 dalla Corte di Assise di Caltanissetta) era emerso che *"le aspettative erano riposte nel Presidente della prima sezione della Corte di Cassazione che avrebbe dovuto trattare il processo, e cioè in Corrado Carnevale"* essendo note *"alcune sentenze che applicando con particolare rigore, ed in senso difforme dall'indirizzo giurisprudenziale prevalente, le norme che disciplinano la composizione dei Collegi giudicanti, in particolare delle Corti d'Assise, e quelle che presiedono allo svolgimento dell'iter procedurale dell'accertamento giudiziario, avevano annullato varie pronunce di merito, a volte decretando la regressione del processo alla fase istruttoria"*. Tale ultima sentenza aveva ricostruito, inoltre, le vicende relative alla scarcerazione *"di circa quaranta imputati di delitti di mafia nel maxiprocesso palermitano, provocando così l'emanazione del decreto legge interpretativo 1.3.1991 n. 60, che aveva ripristinato una situazione normativa che appariva rispondente ad una più corretta interpretazione delle disposizioni*

summenzionate, ma che era stata criticata da più parti come un "inammissibile intervento governativo su una decisione giudiziaria": la medesima sentenza aveva anche ricostruito, sulla scorta delle dichiarazioni rese dal ministro Claudio Martelli, che l'ispiratore di tale modifica era da individuarsi in Giovanni Falcone, avendo il ministro Martelli confermato che all'epoca il Magistrato era stato da lui consultato sull'opportunità di un tale provvedimento legislativo, ricevendone una risposta affermativa, che sottolineava non solo la necessità ma anche l'urgenza del provvedimento per potere addivenire al nuovo arresto degli imputati scarcerati (cfr. verb. del 9.1.1996 pag. 199).

La medesima suddetta sentenza ricostruiva - sulla scorta delle dichiarazioni rese dal ministro Martelli relativamente all'esito di un sondaggio avviato dal precedente ministro Vassalli sulle sentenze del giudice Corrado Carnevale poi proseguito dall'on.le Luciano Violante, che, già con nota del 27 giugno 1991- il presidente della Suprema Corte di Cassazione aveva manifestato l'opportunità di assegnare il "maxiprocesso" al presidente Arnaldo Valenti e non al presidente Corrado Carnevale, considerando, in particolare, che il ministro Martelli "aveva, pertanto, convocato il Primo Presidente della Corte di Cassazione Antonio Brancaccio, informandolo degli esiti di quel monitoraggio, che avevano suscitato <generale turbamento e sconcerto>" e suggerendogli di adottare "dei criteri di rotazione nell'assegnazione dei processi di criminalità organizzata". Tale suggerimento era stato poi recepito dal Primo Presidente, che aveva, infatti, designato il dott. Arnaldo Valenti a presiedere il collegio che doveva trattare il "maxiprocesso". E, dalle dichiarazioni dal dottor Brancaccio in data 12.10.1992, 30.3.94 e il 9.11.1994, acquisite al fascicolo del dibattimento per sopravvenuta impossibilità di ripetizione degli atti per il decesso del teste, nonché dalla

documentazione acquisita presso la Suprema Corte di Cassazione, risulta che, già con nota del 27.6.1991, il Primo Presidente aveva segnalato al dott. Corrado Carnevale la necessità di provvedere alla composizione del collegio in maniera da assicurare la definizione nei tempi previsti del processo. Essendo stata scartata per ragioni di opportunità la candidatura a presiedere il collegio dello stesso Carnevale e dell'altro presidente della sezione dott. Molinari, di cui era prossimo il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, il Presidente Antonio Brancaccio aveva assunto l'iniziativa di assegnare alla prima sezione il dott. Valente, giunto in Cassazione all'inizio dell'autunno del 1991".

Lo stesso giudice dott. Arnaldo Valente aveva confermato, con nota del 10.5.1994, in atti di essere stato officiato qualche mese prima del 9.12.1991, e quindi intorno al mese di ottobre, della presidenza del "maxiprocesso", che venne iscritto al Registro Generale in data 23.10.1991 e la cui prima udienza venne celebrata il 9.12.1991.

Come considerato dai primi Giudici, ancora, era evidente come *"già la stessa designazione del dott. Arnaldo Valente per la presidenza del "maxiprocesso", avvenuta nell'ottobre del 1991, fosse interpretata da "Cosa Nostra" come un segnale estremamente negativo per l'organizzazione mafiosa, confermato, poi, dall'esito del giudizi"*.

Il 30 gennaio 1992 la Suprema Corte (con sentenza n. 80/92) confermava l'impostazione dell'accusa, ovvero "il teorema Buscetta" in ordine alla esistenza di una struttura piramidale e ben compartimentata dell'organizzazione criminale, caratterizzata da rigide regole di competenza territoriale (articolata in province, mandamenti e famiglie) e da una ben precisa struttura organizzativa che prevedeva organismi di vertice



203

rappresentati da una *Commissione Provinciale* e da una *Commissione Regionale*.

La medesima sentenza affermava la responsabilità degli esponenti degli organismi direttivi di Cosa Nostra (della Commissione Provinciale in particolare) per gli omicidi "eccellenti", rilevando come il sopravvento dell'egemonia corleonese, e di Salvatore Riina in particolare, non avesse determinato il venire meno della "regola" della competenza della "Commissione" a deliberare in merito ai suddetti delitti, con conseguente conferma della condanna alla pena dell'ergastolo nei confronti di molti imputati accusati dei suddetti omicidi..


Era logico, pertanto, che la stessa sentenza (il cui esito infausto era già stato ampiamente prefigurato) desse il via ai propositi vendicativi concepiti e manifestati dal Riina anche nei mesi precedenti, indirizzando gli strali di vendetta innanzitutto nei confronti nei giudici Falcone e Borsellino in quanto "nemici storici" di Cosa Nostra, per la pericolosità delle loro indagini, in danno dell'associazione criminale

Tale circostanza veniva ben rappresentata dal collaboratore di giustizia Giuffrè Antonino anche nel corso del presente procedimento, avendo il medesimo dichiarato, all'udienza del 1.10.2014, che con la previsione dell'esito negativo del "maxiprocesso", per effetto della sua assegnazione a giudice diverso dal dott. Corrado Carnevale, Salvatore Riina aveva sentito "scricchiolare", e che egli stesso era stato informato del fatto che il "maxiprocesso" non sarebbe stato trattato dal dott. Carnevale, aggiungendo che Salvatore Riina era convinto dell'esito negativo del giudizio (*"Il primo momento di scricchiolio, diciamo il primo, quando non è stato affidato in Cassazione a Corrado Carnevale il maxi. Nel momento in cui, come io ho detto, nel dicembre del '91, già si sapeva che le cose andavano male e che*

la sentenza sarebbe stata negativa, come poi è stata. Quindi Salvatore Riina non ci ha perso solo la faccia, ma ci ha perso pure qualche altra cosa, a livello di potere, a livello di... principalmente dentro Cosa Nostra. Secondo me... ricordo io una frase di un vecchio mafioso che diceva: "Salvatore Riina sarà costretto sempre a fare guerra, perché solo così può regnare").

Il "maxiprocesso" aveva costituito il movente conclusivo che aveva scatenato l'ira vendicativa di Cosa Nostra contro il dott. Falcone ed il dott. Borsellino, ritenuti pericolosi per le loro capacità professionali di indagine, e "simboli della lotta alla mafia", oltre che contro le istituzioni più in generale ("...erano considerati due nemici che avevano fatto della lotta alla mafia la loro argomentazione principale con fatti reali... se è vero, come è vero che Falcone e Borsellino avevano giurato lotta alla mafia, è altrettanto vero che Cosa Nostra aveva giurato vendetta contro Borsellino e Falcone. Quindi queste argomentazioni un pochino a mezza voce, un pochino sussurrate ... hanno cominciato a prendere piede molto prima delle stragi che si sono il tutto concentrate e poi ci sarà il discorso del maxiprocesso, cioè ci saranno un'infinità di fatti contro Cosa Nostra che porterà a scatenare la guerra contro la politica e i politici per un verso e la magistratura per l'altro verso e il tutto è stato accentrato in quella riunione che sarà fatta nel '91, nel dicembre del '91 che poi nel '92 costerà la vita a Salvo Lima, costerà la vita al dottore Falcone e al dottore Borsellino e via di seguito").

2.1. Sui precedenti progetti omicidiari



205

E' incontestabile che, anche prima dell'esplosione - che devastava un tratto dell'autostrada Palermo-Trapani, all'altezza di Capaci, provocando la morte di cinque persone - Cosa Nostra avesse già manifestato seri e concreti progetti di morte nei confronti del giudice Giovanni Falcone. Basti pensare, peraltro, alle emergenze acquisite in merito all'attentato dell'Addaura eseguito 21 giugno 1989- in occasione della visita a Palermo di una delegazione di magistrati e di funzionari di polizia elvetici, guidati dalla Dott.ssa Carla Del Ponte, per una rogatoria nell'ambito di indagini sul riciclaggio internazionale di denaro proveniente dal traffico di stupefacenti connessa con le indagini che, in quel momento, il dott. Falcone stava svolgendo nell'ambito dell'inchiesta denominata "Pizza Connection".

L'attentato falliva in quanto veniva rinvenuta tra gli scogli una borsa sportiva - con all'interno un ordigno esplosivo del peso di oltre undici chili e alcuni detonatori collegati ad un'apparecchiatura elettrica azionabile a distanza, collocata lungo il percorso che il giudice Falcone avrebbe dovuto seguire per raggiungere il mare dalla villa che aveva preso in affitto durante il periodo estivo.

Nella sentenza impugnata è stato ricostruito in maniera esaustiva tale momento attraverso il richiamo alla sentenza n. 11/2000 del 7 aprile 2000 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta e alle dichiarazioni rese dal collaboratore Giovan Battista Ferrante (il quale aveva riferito che l'esplosivo impiegato nell'attentato era stato richiesto da Antonino Madonia, figlio del capomandamento di Resuttana, nel cui territorio ricadeva l'Addaura) e dal collaboratore Brusca Giovanni (il quale aveva riferito che Salvatore Riina, oltre a rammaricarsi del fallimento dell'attentato, ne aveva rivendicato la paternità a Cosa Nostra). Anche nel presente procedimento, come riferito dal collaboratore di giustizia Antonino Giuffrè, nel corso dell'udienza del 1° ottobre 2014, è emerso che

lo scopo dell'attentato dell'Addaura «non era per farlo spaventare, perché Cosa Nostra è difficile che fa spaventare, tranne minacce», ma approfittare della contestuale presenza di «un Magistrato svizzero che indagava tra un flusso di denaro tra l'America... e siamo sempre là, Palermo, Svizzera. Del Ponte mi pare che si chiamasse» per prendere con «una fava due piccioni».

Anche gli altri precedenti progetti omicidiari nei confronti del giudice Giovanni Falcone sono stati ricostruiti nella sentenza impugnata attraverso le plurime dichiarazioni dei collaboratori di giustizia esaminati anche nel corso del presente procedimento.

Si considerino, a tal proposito, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia *Francesco Onorato*, escusso all'udienza del 28.10.2014, il quale ha riferito di un incarico conferitogli nell'estate del 1984 di uccidere il giudice Falcone a Mondello (località di mare vicino Palermo) o anche le dichiarazioni del collaboratore *GiovanBattista Ferrante*, escusso all'udienza del 3.10.2014, il quale ha riferito in ordine ad un altro progetto di attentato risalente ai primi anni ottanta, in danno del giudice Falcone da eseguire a Valdesi, località nella quale il giudice aveva preso in affitto una villetta, e di altro progetto in cui si era pensato di uccidere il giudice alla Favorita (con l'impiego di due bazooka), con la precisazione che in entrambi i casi l'esecuzione sarebbe toccata a Nino Madonia (fratello dell'odierno imputato). Del resto il medesimo tema risulta essere stato ampiamente esplorato anche dalla sentenza del 26 settembre 1997 della Corte di Assise di Caltanissetta, acquisita in atti, già sopra richiamata, emessa all'esito del processo di primo grado, nel primo procedimento per l'accertamento dei responsabili della strage di Capaci.

E' indubitabile, tuttavia, sulla scorta di tutte le evidenze probatorie acquisite, che il progetto di eliminare il giudice Giovanni Falcone, insieme ad altri personaggi "scomodi" per Cosa Nostra, sia stato "ripreso" fra la fine di novembre e i primi di dicembre dell'anno 1991 nell'ambito di una più generale "strategia" di guerra proposta da Salvatore Riina, deciso a fare "guerra allo Stato", alla luce del fallimento del tentativo perseguito di influire sull'esito del "maxiprocesso", che rivestiva un'importanza fondamentale per Cosa Nostra..

La particolare "qualità" della vittima designata, e l'imponente sistema di misure di sicurezza che risultava predisposto a tutela del magistrato, rendeva altamente prevedibile la necessità di adottare delle modalità esecutive particolarmente efficaci e cruento - che contemplassero l'uso di esplosivo così da consentire di superare lo stesso sistema di sicurezza - e tale circostanza imponeva, di per sé, l'esigenza di una condivisione allargata, da parte degli esponenti del massimo organismo deliberativo, della decisione di morte e delle sue modalità attuative in quanto si era pervenuti "*alla resa dei conti*". Non solo, ma occorreva evidentemente anche che vi fosse un rinnovo della delibera omicidiaria, in considerazione dei mutamenti intervenuti via via nella compagine soggettiva della stessa Commissione provinciale rispetto agli anni precedenti.

Tale rinnovazione della delibera di morte si imponeva - si ribadisce nell'ottica di una condivisione della responsabilità- anche se tali decisioni, una volta adottate, non vengono mai "revocate" siccome riferite da plurimi collaboratori di giustizia.

2.2. La riunione degli auguri di Natale del 1991 quale momento di "ri-conferma" della delibera di morte.

L'istruttoria dibattimentale compiuta nel corso del giudizio di primo grado ha fatto acquisire plurimi elementi che inducono a ritenere - con giudizio che trae indubbio conforto anche dall'esito dei precedenti procedimenti conclusi con le sentenze irrevocabili sopra indicate - che il momento deliberativo del progetto stragista debba essere fatto risalire alla riunione degli auguri di Natale del 1991.

Conducono verso la superiore conclusione le dichiarazioni rese dal collaboratore Antonino Giuffrè, all'udienza dibattimentale del 1,2 e 3 ottobre 2014 (coerenti e sovrapponibili rispetto a quelle rese nel corso del più volte ricordato giudizio di rinvio dinanzi la Corte di Assise di Appello Catania, nei procedimenti riuniti "Capaci" e "Borsellino *ter*"), oltre che le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Cancemi Salvatore, dinanzi la Corte di Assise di Appello di Catania in data 19 marzo 2004 e, nel corso di un successivo interrogatorio dinanzi il P.M., in data 22 gennaio 2009, acquisite al presente procedimento ai sensi dell'art. 512 c.p.p..

Il collaboratore Giuffrè Antonino, all'udienza del dibattimento di primo grado del 1.10.2014, confermava la regola della competenza della Commissione provinciale a deliberare sugli omicidi e riferiva, in particolare, di una riunione della Commissione provinciale svoltasi a Palermo, presso la casa di Guddo, tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre del 1991. A tale riunione "plenaria" avevano partecipato quasi tutti i capi "mandamento" (*"I nomi. Peppino Farinella, mandamento di San Mauro Castelverde. Partito dall'est della provincia, sperando di non dimenticare nessuno. Io per quanto riguarda il mandamento di Caccamo. Partinico mi sembra che non c'era nessuno. San Giuseppe Jato c'era Giovanni Brusca. Villabate, Bagheria, Peppuccio Montalto. Graviano Giuseppe Brancaccio, c'era stato il cambio, il passaggio tra*

Lu



Ciaculli/Brancaccio come mandamento... Michelangelo La Barbera per quanto riguarda Passo di Rigano/Boccadifalco. Salvatore Cangemi per quanto riguarda Palermo centro. Madonia Salvatore per quanto riguarda Resuttana. Salvatore Biondino per quanto riguarda San Lorenzo. Corleone e 'abbiamo a Salvatore Riina... ah, Matteo Motisi per quanto riguarda Pagliarelli. Raffaele Ganci per quanto riguarda Noce. E forse non dimentico più nessuno... Santa Maria di Gesù e 'era Carlo Greco e Pietro Aglieri.) e, sul punto, peraltro, i primi Giudici non mancavano di considerare che le indicazioni fornite dal dichiarante, all'udienza del 1° ottobre 2014, apparivano costanti rispetto a quanto in precedenza dichiarato dal medesimo collaboratore nella sua deposizione del 12 dicembre 2003. Una parziale divergenza è invece riscontrabile con riferimento al luogo della riunione, collocato dal Giuffrè sempre a Palermo, ma con incertezze sulla individuazione dell'abitazione, avendo all'udienza del 1° ottobre 2014 parlato, con un margine di incertezza, dell'abitazione del Guddo, nell'udienza del 12 dicembre 2003 avendo fatto riferimento all'abitazione del Priolo o a un'altra abitazione.

La riunione era stata contenuta nei tempi (*«non è stata una riunione fiume»*) ed era avvenuta in un "clima gelido" (*«c'era il gelo», «regnava il silenzio (...) più assordante»*).

Nel corso di essa Salvatore Riina aveva annunciato che si era arrivati alla "resa dei conti" e che ognuno avrebbe dovuto assumersi le proprie responsabilità (*«oggi è arrivato il momento di ognuno di noi di prendersi le sue responsabilità»*) aggiungendo che avrebbero dovuto "chiudere i conti" con i responsabili di quella situazione (*«dobbiamo chiudere i conti con tutti coloro che ci hanno portato in questa situazione»*).

In questa annunciata "resa dei conti" veniva incluso il giudice Giovanni Falcone, additato quale nemico numero uno di Cosa Nostra, e i politici

«traditori», come Salvo Lima, ai quali veniva rimproverato di avere tradito le aspettative oltre che di non avere fatto nulla per "orientare" in senso favorevole alla consorteria criminale l'esito del "maxiprocesso" («di non avere mantenuto fede alle promesse fatte che appositamente gli hanno fatto perdere (...) la faccia di Salvatore Riina nei confronti della commissione provinciale, della commissione regionale e nei confronti (...) di tutte le persone che poi sono state condannate all'ergastolo», con particolare riguardo al "maxiprocesso").

Rispetto al "maxiprocesso", in particolare, era fallita la speranza di un possibile intervento di Cosa Nostra per condizionarne la conclusione e vi era una prognosi negativa: il medesimo Riina, anche prima, avendo ben compreso le conseguenze nefaste per l'organizzazione che sarebbero derivate dall'accoglimento dell'impostazione dell'accusa, aveva invitato tutti quanti ad attivarsi per "interessarsi" ove possibile («Quando ha avuto l'intuito o altro che le cose si mettevano un pochino male, ma qualche mesetto prima di questa, aveva detto, e mi sembra anche di averne parlato, di coloro che avevano delle persone, familiari o del mandamento in carcere, si potevano interessare per aiutarli, se avevano delle conoscenze lo dovevano fare per aiutare o i familiari o persone del mandamento. Quindi il discorso già era stato di allargare un pochino questi discorsi di aiuto... come non eravamo subito tranquilli noi non era nemmeno tranquillo lui. Diciamo che in un certo qual modo scaricava anche una certa responsabilità sull'intera commissione, cioè <ognuno prendiamoci le nostre responsabilità, ora quello che dobbiamo fare è questo> e come abbiamo detto in precedenza <quello che viene...>, si soleva dire dalle parti di Corleone "n'abbrazzamu u santu e quello che viene ci prendiamo").

Alle parole di Riina aveva fatto seguito un silenzio generale ed il medesimo dichiarante aveva ricevuto un colpo al ginocchio, sotto il tavolo, ad opera di un altro partecipante, quando aveva appena accennato ad un suo proposito di intervenire (*"quando Salvatore Riina ha finito questo discorso, stavo cercando di dire... accanto a me avevo Raffaele Ganci, da sotto il tavolo mi ha dato un colpo di ginocchio e io non ho più parlato completamente... volevo delle delucidazioni sul discorso appositamente sulle valutazioni in questo senso, se era un bene o un male andare a fare questo. Comunque, non ha parlato nessuno, questo è poco ma è sicuro"*).

I partecipanti avevano ben compreso il senso delle parole di Riina e che ci si stava avviando lungo una strada senza ritorno (*"Quando io ho detto e ho parlato di gelo c'è stata una presa di coscienza senza parlare, senza dire niente. Ma una presa di coscienza che ci si avviava su una strada senza ritorno"*).

Nel corso della medesima riunione, inoltre, si era discusso dello spostamento del "mandamento" da Misilmeri a Belmonte Mezzagno in ragione dell'uccisione di Pietro Ocello (che ne era stato a capo) oltre che della sostituzione di quest'ultimo con Benedetto Spera nella posizione di vertice del nuovo mandamento (*"siamo nel dicembre del '91, era stato ucciso Pietro Cello (rectius Ocello: n.d.e.) che era il capo mandamento di Misilmeri e che il posto di Pietro Cello (rectius Ocello: n.d.e.) era stato preso da Benedetto Sfera (rectius Spera: n.d.e.). Vede, come mandamento poi mi sono... ma Benedetto Sfera (rectius Spera: n.d.e.) è in seno alla commissione non c'era e questo discorso mi addolora più i miei ricordi. In quella sede appositamente aveva detto che c'era un cambiamento geografico del mandamento di Misilmeri a quello di Belmonte Mezzagno, e che Benedetto Sfera (rectius Spera: n.d.e.) sarebbe stato il nuovo capo mandamento"*).



212

Il medesimo dichiarante ha aggiunto, inoltre, che la riunione in questione, svoltasi tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre del 1991, era stata l'ultima alla quale aveva personalmente partecipato anche se aveva saputo, con ogni probabilità da Bernardo Provenzano, che in epoca successiva vi erano state alcune riunioni ristrette tra Salvatore Riina e gli esponenti delle articolazioni di "Cosa Nostra" operanti nelle zone dove avrebbero dovuto essere eseguiti i delitti programmati.

Successivamente alla riunione aveva incontrato Salvatore Madonia a seguito di appuntamento concordato con Michelangelo La Barbera per discutere di appalti (*"Io a Salvatore Madonia l'ho visto in seno alla commissione. Poi successivamente, dopo questa riunione, di cui abbiamo parlato, del dicembre del '91, incontrerò fuori da questo ambiente il Salvatore Madonia dietro appuntamento creatomi da Michelangelo La Barbera nelle zone di Boccadifalco, Passo di Rigano, di sera.. Un giorno mi disse che c'era Salvo Madonia che mi voleva parlare, abbiamo fatto un appuntamento. Una sera sono sceso, ci siamo incontrati... ora non ricordo con precisione, abbiamo parlato di appalti, comunque mi sono messo a disposizione di quello che aveva di bisogno. Ricordo che poi lui è stato arrestato e poi sono stato arrestato pure io... Fra Passo di Rigano e Boccadifalco, in quelle zone."*).

Le dichiarazioni rese dal collaboratore Giuffrè Antonino nel presente procedimento non possono, inoltre, non essere ritenute più che coerenti rispetto a quelle rese dal medesimo nel corso del procedimento svolto davanti la Corte di Assise di Appello di Catania (nel giudizio di rinvio sui due procedimenti "Capaci" e "Borsellino ter" riuniti) quando il medesimo propalante, all'udienza del 12 dicembre 2003, aveva riferito di una riunione nella quale Salvatore Riina, in previsione dell'esito infausto del



213

"maxiprocesso", aveva affermato in maniera risoluta che si era arrivati "al capolinea" proclamando la necessità di procedere alla "resa dei conti" nei confronti dei politici, come Salvatore Lima e i cugini Salvo, che avevano deluso le aspettative del sodalizio mafioso, e di Giovanni Falcone, ritenuto principale responsabile del "maxiprocesso" e ideatore del "teorema Buscetta" («la data di cui sto parlando a codesta Corte, del novembre-dicembre del '91 è a mio parere una data importantissima perché sta per chiudersi un ciclo all'interno di Cosa Nostra, cioè ci si avvia alla resa dei conti che per diversi anni erano rimasti in pendenza e intendo riferirmi a quelle persone che durante l'arco degli anni '80, in modo particolare della seconda metà degli anni '80, strada facendo si sono dimostrati inaffidabili ed in questo caso intendo riferirmi a personaggi politici che per diverso tempo avevano avuto un ruolo importante all'interno di Cosa Nostra e vado a riferirmi a Salvo Lima, a Salvo, ai cugini Salvo ed altri uomini politici di quel periodo. In questo periodo vi erano anche delle persone che nell'ambito giuridico non so se il termine sia corretto o meno, avevano condotto una battaglia contro Cosa Nostra ed in modo particolare intendo riferirmi a Giovanni Falcone, cioè gli anni ottanta ed in modo particolare ripeto nella seconda parte degli anni ottanta, si delinea questa strategia di colpire quelle persone che da un lato come ho detto nell'ambito politico si sono dimostrati poi inaffidabili e colpire al cuore quelle persone che giuridicamente, legalmente avevano minato l'esistenza stessa di Cosa Nostra, cioè siccome Giovanni Falcone aveva mirato al cuore stesso di Cosa Nostra, ora in questa data che è il novembre-dicembre del '91, viene ad essere noto che si era arrivato al capolinea, cioè che si sarebbe da lì a poco la resa dei conti per tutte quelle persone»).

Ancora aveva aggiunto che "la resa dei conti" proclamata da Salvatore Riina nel corso della riunione riguardava sia politici che il dott. Falcone



(“quelle persone in modo particolare per quanto riguarda il discorso politico da un verso, dall'altro verso per quel nemico che ormai era un nemico storico, era il dottore Falcone”). Precisava, inoltre, un dato significativo, ovvero che in quel momento *“ancora la sentenza dalla Cassazione non c'era signor Presidente perché la sentenza della Cassazione dovrebbe venire all'inizio del mese del gennaio del '92»* sussistendo tuttavia *“sentori che la sentenza della Cassazione non sarebbe stata per niente positiva nei nostri confronti”.*

Il dichiarante aveva precisato che non era un mistero che Giovanni Falcone, per i suoi meriti professionali ed il suo acume investigativo - soprattutto in indagini trasversali che avevano mirato all'accertamento di collegamenti criminali fra esponenti di Cosa Nostra italiana e Cosa Nostra americana - avesse attirato gli strali di odio di Cosa Nostra (*“è una persona che capisce, intuisce, è onesta ed inizia (...) all'inizio degli anni ottanta una lotta contro Cosa Nostra, ha avuto delle tappe importanti, cioè un fatto che lascerà un marchio indelebile”*).

Aveva fatto particolare riferimento all'indagine c.d. *“Pizza Connection”* nella quale *“per la prima volta un giudice va a braccetto, un giudice italiano porta avanti delle inchieste con la magistratura americana”*», soprattutto con *“un personaggio che poi sarà un personaggio storico americano”* quale Rudolph Giuliani.

Attraverso la superiore indagine il giudice Giovanni Falcone aveva mirato *“al cuore di Cosa Nostra, (...) in modo particolare all'economia di Cosa Nostra”* colpendo *“personaggi di grossissimo spessore italo-americani”*, come i componenti della famiglia Gambino, che avevano *“governato per tanto tempo”*: in definitiva, pertanto, *“Giovanni Falcone era diventato un*




215

nemico non solo della Cosa Nostra italiana, era diventato anche per Cosa Nostra americana, mirando appositamente all'economia di Cosa Nostra".

L'odio di Riina (e di tutto il *ghota* mafioso) nei confronti dello on.le Lima accusato di avere tradito determinate aspettative e nei confronti del giudice Falcone era un "discorso che si trascinava da tempo" ma la sentenza del "maxiprocesso", per la sua importanza strategica nei confronti dell'associazione aveva determinato la ripresa degli stessi discorsi e la decisione di arrivare "ad una resa dei conti" ("Veda, io per quanto riguarda il maxi processo, non ero una persona interessata direttamente, perché io non ero imputato e se ricordo bene nel nostro mandamento non vi erano imputati, ma con ciò non è che sta a significare completamente niente, perché... vi erano molti altri mandamenti che avevano dei discorsi, erano stati colpiti direttamente, cioè che avevano tante persone in carcere e in cui questa sentenza aveva un' importanza vi tale diciamo per molte... per molte persone e per Cosa Nostra stessa nella sua integrità").

La riunione si era svolta "al completo di Cosa Nostra" ed il collaboratore aveva dato, in proposito, indicazioni del tutto coincidenti con quelle rese nel presente procedimento («partecipavano a questa riunione tutti i capi mandamento della provincia di Palermo»), includendo con sicurezza l'odierno imputato Madonia Salvatore, precisando, inoltre, che tale riunione era stata l'ultima alla quale il medesimo dichiarante aveva partecipato prima del suo arresto.

Infine, aveva confermato la vigenza della regola sulla competenza della Commissione provinciale di Cosa Nostra per le decisioni riguardanti omicidi "eccellenti" come quello di Giovanni Falcone («nel momento in cui si tratta di andare ad assumere delle responsabilità di una certa importanza e che il discorso va ad interessare la provincia di Palermo e non solo, perché, diciamo, ha una ripercussione l'omicidio Lima, omicidio» 



Falcone, omicidio Ignazio Salvò che va oltre i confini provinciali, (...) quando ci deve essere un omicidio, cioè un fatto eclatante, un fatto importante, questo veniva deciso dalla commissione provinciale»).

In ordine poi alla collocazione temporale di tale riunione, non aveva avuto dubbi nel collocarla *“nell’approssimarsi delle festività natalizie... tra i primi di dicembre o le ultime di novembre”* ancorando, inoltre, il suo ricordo al fatto che *“dopo pochissimo tempo”* Madonia Salvatore era stato arrestato (*“ In questa circostanza c’è un fatto che vado perfettamente, diciamo, almeno cerco di inquadrarlo perché è un fatto importante, cioè uno dei componenti della commissione provinciale che ha partecipato a questa riunione è stato Salvatore Madonia, Salvo Madonia. Salvo Madonia successivamente, dopo pochissimo tempo, ecco è un fatto che resta ... è stato, è stato arrestato”*).

All’udienza del 18 febbraio 2004 il medesimo Giuffrè aveva dichiarato che si era trattato di una vera e propria *“guerra allo Stato”* finalizzata ad ottenere una *“presa di contatto”* con lo stesso (*«Questa guerra, chiamiamola così, fatta allo Stato mirava semplicemente ad un obiettivo ben preciso, cioè cercare che lo Stato o parte, siano sempre lì, nello Stato, entrasse in contatto con Cosa Nostra. Cioè, che si trovasse un nuovo referente politico perché quelli... quello che c’era in precedenza era ormai inaffidabile»*) soprattutto a seguito di un anno *“il 1991”* in cui erano successi fatti gravi per l’organizzazione criminale (*“mentre nel 1987 Cosa Nostra aveva deciso di appoggiare il Partito Socialista, lo stesso Partito Socialista, siamo nel ’91, avrà un ruolo importantissimo, e parlo dell’Onorevole Martelli, nell’appoggiare Falcone stesso quando è a Roma....«nel ’91 vi sono tanti fatti che succedono che è come se si fosse in preda a una crisi depressiva nell’ambito di Cosa Nostra (...); cioè per alcuni versi ad un tratto sembrava che la situazione stesse per migliorare,*

U.

Q

tutto assieme precipita tutto. Maxi processo, condanna, assoluzione, Cassazione, quel dramma della Cassazione... all'inizio del '91, molti detenuti scarcerati. Eh... un sollievo per Cosa Nostra, dice le cose stanno allentando, coraggio. Passa pochissimo tempo vengono riarrestati e messi in carcere. Cioè si assiste a un travaglio, a un periodo di alti e bassi,").

2.3. Le dichiarazioni del collaboratore Salvatore Cancemi

I giudici di prime cure ritenevano che le dichiarazioni del collaboratore Antonino Giuffrè sulla "riunione degli auguri", sul suo contenuto e sui suoi partecipanti, avessero trovato plurimi riscontri, *in primis*, attraverso le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Salvatore Cancemi.

Quest'ultimo, sentito dinanzi la Corte di Assise di Appello di Catania in sede di giudizio di rinvio, ricordava lo svolgimento di una "riunione degli auguri", "in casa Guddo" soggiungendo che nel corso della stessa si era parlato di uccidere Lima "per poi passare" ai giudici Falcone e Borsellino, pur precisando che per il dottore Borsellino "i discorsi si erano fatti più forti più avanti" ("io mi ricordo che si parlava di più dell'omicidio Lima e poi Riina diceva < Facciamo questo che poi pensiamo per Falcone > e qualche cosa anche per il dottore Borsellino. Però poi i discorsi, specialmente per il dottore Borsellino, sono stati più forti più avanti, credo che è stato poi ... qualche altra riunione c'è stata, ma nel mese di giugno Riina ha incalzato di fare questa strage ... invece prima faceva discorsi così, li faceva e poi lasciava nelle diverse riunioni che si facevano").

Nel corso del successivo interrogatorio del 22 gennaio 2009, acquisito in atti ai sensi dell'art. 512 c.p.p. in quanto divenuto irripetibile per il decesso del medesimo collaboratore, quest'ultimo aggiungeva che Salvatore Riina e "i vertici di Cosa Nostra" avevano deliberato da tempo di uccidere "i

magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino" dagli anni '88-89 anche se "c'erano periodi in cui Totò Riina ne parlava spesso, periodi in cui, invece, non ne discuteva".

Il medesimo collaborante aveva preso parte a riunioni della Commissione Provinciale "fissate" da Salvatore Riina e ricordava che Salvatore Madonia, in rappresentanza del mandamento di Resuttana quale "reggente", aveva partecipato alle medesime riunioni nel periodo 90-91, in sostituzione del fratello Antonino all'epoca detenuto (*"poiché mi si chiede di specificare se, in base ai miei ricordi, se il Salvuccio Madonia abbia preso parte a riunioni della commissione provinciale negli anni 1990-1991, nella qualità di reggente del mandamento di Resuttana, posso rispondere con certezza sì"*).

In particolare, inoltre, il medesimo dichiarante era risultato presente in occasione della riunione "allargata" indetta da Riina "anche" per chiarire le ragioni e circostanze dell'uccisione di Pietro Ocello (*"ricordo altresì la presenza di Salvuccio Madonia in occasione della riunione della Commissione provinciale, indetta da Totò Riina, anche per chiarire le ragioni e le modalità dell'uccisione di Pietro Ocello"*).

A tale riunione avevano preso parte diversi componenti della Commissione Provinciale (*"Salvatore Biondino, Michelangelo La Barbera, Giovanni Brusca, Giuseppe Montalto, i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, Pietro Aglieri, Benedetto Spera, Carlo Greco e altri"*), oltre naturalmente al medesimo dichiarante e "Salvuccio Madonia".

Detta riunione doveva fare chiarire se *"dietro la morte di Pietro Ocello ci fossero, come aveva inizialmente inteso Riina, mire espansionistiche di Benedetto Spera"* e *"pertanto era necessaria la presenza di tutti i capi mandamento e anche dei responsabili delle famiglie"*.



219

Aveva personalmente partecipato a tale riunione in quanto il capo mandamento, "Pippo Calò", era all'epoca detenuto anche se non ricordava, tuttavia, se, nel corso di tale riunione, si fosse discusso dell'eliminazione dei giudici Falcone e Borsellino.

A proposito dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino ricordava che *"vi furono delle riunioni della Commissione provinciale, generalmente ristrette, in cui si discusse dell'eliminazione di Giovanni Falcone"* e che tali riunioni *"per quello che sono i miei ricordi, risalgono a 2/3 mesi prima dell'attentato di Capaci"*, mentre *"dell'eliminazione di Paolo Borsellino si parlò subito dopo la strage di Capaci"*.

2.4. Sulla convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori Giuffrè e Cancemi.

In definitiva, il collaboratore Cancemi ha ricordato lo svolgimento di una riunione plenaria della Commissione provinciale indetta per discutere dell'uccisione di Pietro Ocello (uccisione avvenuta nell'ottobre del 1991) alla quale aveva preso parte l'odierno imputato, indicando i partecipi in modo corrispondente a quelli ricordati dal Giuffrè a proposito della riunione di "Natale" del 1991, pur non ricordando se nel corso della medesima riunione si fosse anche discusso della eliminazione dell'on.le Lima "per poi passare ai giudici Falcone e Borsellino".

Ha, altri, riferito di una riunione degli auguri nel corso della quale si era discusso della eliminazione dell'on.le Lima "per poi passare ai giudici Falcone e Borsellino".



Il collaboratore Giuffrè ha parlato (sia nel presente procedimento che in quello "di rinvio" svolto dinanzi la Corte d'Assise di Appello di Catania) di un'unica riunione, indetta in occasione "degli auguri di Natale" nella quale venne discussa la "resa dei conti" nei confronti dei nemici di Cosa Nostra in vista dell'esito negativo del "mxiprocesso" oltre che la questione dell'uccisione di Pietro Ocello.

Sulla scorta di tale materiale probatorio, va condiviso il ragionamento e il percorso logico-valutativo compiuto dai Giudici di *prime cure*, sulla identità della riunione allargata indicata dai collaboratori Giuffrè Antonino e Cancemi Salvatore, ove si considerino l'identità dei soggetti che hanno preso parte alle riunioni (*rectius* alla riunione) e la medesima collocazione temporale delle medesime riunioni riferite dai collaboratori.

Il collaboratore Cancemi Salvatore ha confermato, come già messo in evidenza dai primi giudici, lo svolgimento di una riunione "allargata", in un contesto temporale coincidente con quello indicato dal collaboratore Giuffrè, indicando come partecipe l'imputato "Salvuccio Madonia", nonché individuando gli altri partecipanti alla riunione in termini sostanzialmente coincidenti con quelli del Giuffrè.

Sovrapponibile risulta, nel racconto dei due collaboratori, anche l'oggetto della riunione, pur con le precisazioni che seguono, avendo entrambi i proponenti fatto riferimento al fatto che si fosse parlato dell'uccisione di Pietro Ocello e della successione di Benedetto Spera al suo posto.

Dal confronto fra le dichiarazioni rese dai due collaboratori, Giuffrè e Cancemi, deve ricavarsi la conclusione che entrambi abbiano fatto riferimento alla medesima riunione, pur essendo innegabile che ognuno dei predetti risulta essersi focalizzato su profili diversi, avendo il Cancemi concentrato il suo ricordo sulla "questione Ocello", ovvero sulla



successione di Benedetto Spira a capo mandamento (presumibilmente anche perché fu quella l'unica riunione nella quale se ne parlò), e risultando il ricordo del collaboratore Giuffrè, piuttosto, essenzialmente fulminato dalla sensazione di "glacialità" che si era respirata nel corso della detta riunione e dalla netta presa di posizione di Salvatore Riina enunciata attraverso l'affermazione di essere arrivati "alla resa dei conti" e che occorreva farla finita con i nemici storici della consorteria criminale con una dichiarazione di "guerra allo Stato".

Come anche evidenziato dai primi Giudici, inoltre, il collaboratore Salvatore Cancemi risulta avere preso parte anche a plurime successive riunioni "ristrette" della Commissione Provinciale, del febbraio 1992, finalizzate alla preparazione esecutiva degli omicidi Lima, Falcone e Borsellino; per il collaboratore Giuffrè Antonino la riunione in questione è stata l'ultima della Commissione Provinciale alla quale ha partecipato, essendo stato arrestato nel marzo 1992, essendo il medesimo risultato estraneo alla fase esecutiva degli attentati.

Tale circostanza - in quanto legata alle successive vicende personali che hanno avuto i due collaboratori - ben giustifica la differenza nel ricordo dei medesimi.

Come già ritenuto dai primi Giudici con argomentazioni logiche condivisibili - deve, pertanto, ritenersi che la riunione di cui hanno parlato i due collaboratori sia la stessa.

Alla medesima conclusione conduce anche la considerazione della cronologia degli eventi che hanno caratterizzato il momento storico antecedente alle stragi, essendo indubitabile che, da un punto di vista temporale, la questione dell'uccisione di Pietro Ocello e della sua successione sia venuta ad intersecarsi cronologicamente con l'altra "vitale" questione rilevante per Cosa Nostra, collegata alle sorti del

“maxiprocesso”: la logica conseguenza di tale sovrapposizione temporale non può che essere quella di ritenere che su tali questioni possa essersi svolta una sola riunione “allargata” della Commissione provinciale.

In particolare, l’uccisione di Pietro Ocello risale al 7 settembre 1991 e la decisione del primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione di assegnare la presidenza del maxi processo al dott. Arnaldo Valente risaliva al giugno del 1991, venendo tuttavia ufficializzata nell’ottobre del 1991 quando il processo perveniva in Cassazione, con la sua assegnazione al presidente dott. Valenti.

Il 30 gennaio 1992 interveniva la decisione “infausta” della Corte di Cassazione, ovvero la sentenza conclusiva del Maxiprocesso, e già il giorno successivo (il 31 gennaio 1992) Salvatore Riina dava il via libera alla “missione romana” avente, quale obiettivo, l’eliminazione del giudice Giovanni Falcone, in Roma.

D’altra parte non deve omettersi di ricordare che proprio tale ultima circostanza - ovvero il fatto che già il giorno successivo alla data della pronuncia della Corte di Cassazione sia stato dato dal Riina l’ordine di procedere con l’eliminazione del giudice Giovanni Falcone - sia univocamente significativa del fatto che il medesimo Riina avesse già acquisito, a tale data, il consenso di entrambi i livelli deliberativi di Cosa Nostra sul “progetto stragista”, ovvero da parte della Commissione Provinciale e della Commissione Regionale.

A proposito della “missione romana”, appare sufficiente, peraltro, richiamare tutti gli elementi probatori - acquisiti nel corso dei precedenti processi e compendati nella più volte richiamata sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania del 22 aprile 2006 (sulla quale è sceso il giudicato) oltre che ulteriormente acquisiti nel presente procedimento - dai quali desumere che parallelamente alle riunioni della Commissione



Provinciale avevano avuto luogo altre riunioni "deliberative" fra i componenti della Commissione Regionale, fin dal settembre 1991.

E' unicamente questa la ragione per la quale, alla data del 31 gennaio, un giorno dopo la conclusione negativa del "maxiprocesso", Cosa Nostra, nella persona di Salvatore Riina, è risultata in grado di dare l'input per l'esecuzione del progetto omicidiario già approvato, attraverso l'autorizzazione alla "missione romana", quando un gruppo di *killers*, fra i quali Sinacori Vincenzo, Geraci Francesco, Timirello Lorenzo e altri si recava a Roma con il mandato specifico di rintracciare il giudice Giovanni Falcone, o anche altri "uomini simbolo", quali il ministro Claudio Martelli o il giornalista Maurizio Costanzo, per dare inizio a quella "resa dei conti" già precedentemente deliberata dagli organismi di Cosa Nostra, e fortemente caldeggiata proprio da Salvatore Riina.

La sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania del 22 aprile 2006, sulla base delle dichiarazioni dei plurimi collaboratori escussi - i quali hanno riferito sullo svolgimento parallelo di più riunioni svolte a livello di Commissione provinciale e di Commissione regionale, gestite da un unico stratega nella persona di Salvatore Riina - ha individuato la data del 31 gennaio 1992 quale momento nel quale è stata "autorizzata dal Riina la missione romana" (pag. 229 della sentenza e da pag.237 a pag.242 sopra riportate) nel corso di una riunione alla quale era presente anche Agate Mariano (rappresentante della provincia di Trapani), il quale verrà arrestato il giorno successivo.

La missione, quindi, effettivamente iniziava in data 24 febbraio, quando lo stesso Sinacori partiva con il volo aereo volo BM 119 per Roma, mentre successivamente (secondo quanto ricostruito in base agli accertamenti sui voli aerei) il 4 Marzo 1992 il medesimo Vincenzo Sinacori faceva rientro a Palermo per incontrare Salvatore Riina (per chiedere di essere autorizzati

ad utilizzare eventualmente esplosivo anche in Roma) ma quest'ultimo gli diceva di fare rientro in Sicilia, ponendo in tal modo fine alla stessa missione.

Peraltro, a proposito della "missione romana", non può omettersi di ricordare che il medesimo collaboratore Sinacori Vincenzo aveva riferito (fin dall'udienza del primo procedimento per la strage del 6.10.1999) di una precedente riunione - svolta a Castelvetro alla quale avevano preso parte, oltre lui stesso ed il Riina, anche Agate Mariano, Matteo Messina Denaro ed i fratelli Graviano (Giuseppe e Filippo) - nel corso della quale si era progettato di recarsi a Roma per studiare i movimenti del giudice Giovanni Falcone, oltre che del ministro Martelli e del giornalista Maurizio Costanzo.

Le dichiarazioni del collaboratore Sinacori - interpretate, come già detto, dalla Corte di Assise di Appello etnea in modo sincronico rispetto a tutte le ulteriori evidenze probatorie acquisite, attraverso le plurime dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, del versante trapanese, palermitano e catanese così da consentire di pervenire ad una ricostruzione coordinata e in logica successione degli eventi e delle iniziative criminali intraprese dai massimi vertici di Cosa Nostra a cavallo fra il 1991 ed 1992- forniscono un forte riscontro alle dichiarazioni rese dal collaboratore Giuffrè sulla riunione degli auguri di Natale del 1991 essendo logico ritenere che Salvatore Riina avesse dovuto rendere partecipi ed acquisire il consenso per il suo sanguinario progetto di strage da parte dei componenti della Commissione provinciale di Palermo, oltre a quelli delle altre "province". L'attivazione del canale deliberativo della Commissione regionale doveva comportare la necessità di compulsare l'ulteriore livello deliberativo espresso dalla Commissione provinciale.



Non solo, ma il fatto che, nei primi di marzo 1992, Salvatore Riina abbia impartito l'ordine inverso a quanti erano partiti per la "missione romana", dicendo di fare immediato rientro in Sicilia, e che, già a partire dalla metà di febbraio del 1992, abbiano avuto luogo le cd "riunioni ristrette" - delle quali hanno parlato i collaboratori Giovanni Brusca e Salvatore Cancemi per l'organizzazione della fase esecutiva vera e propria degli omicidi "eccellenti" già in precedenza deliberati (a partire dall'uccisione di Salvo Lima il 13 marzo 1992) - senza la necessità di procedere ad una ulteriore "riunione allargata" (della quale infatti non vi è la minima traccia nelle dichiarazioni di nessun collaboratore) dà, senza dubbio, conferma del carattere deliberativo della sopraindicata riunione "degli auguri" di fine anno 1991.

Un'interpretazione logica, lineare e coerente di tutti gli elementi dichiarativi acquisiti sul tema impone di ritenere che la "riunione degli auguri", svolta fra la fine di novembre e i primi di dicembre del 1991, sia stata diretta all'acquisizione del consenso di tutti i componenti della Commissione Provinciale sulla "stagione stragista" che Cosa Nostra si accingeva ad intraprendere volendo fare "guerra allo Stato", colpendolo nel cuore delle istituzioni: la medesima riunione ha costituito, al tempo stesso, l'occasione per discutere dei nuovi assetti organizzativi decisi da Riina conseguenti alla uccisione di Pietro Ocello, considerata la stretta concatenazione temporale fra gli eventi in questione - risalendo l'uccisione di Pietro Ocello, come detto, al 7 settembre 1991 e, al mese di ottobre dello stesso anno, la diffusione della notizia che non sarebbe stato il presidente Corrado Carnevale a presiedere il Collegio del Maxiprocesso.

La vicinanza temporale fra gli eventi suindicati, come sopra detto, evidenzia l'illogicità della convocazione di due riunioni plenarie in un così ridotto arco di tempo considerati i rischi relativi.

Il ricordo dei due collaboratori Giuffrè e Cancemi appare, si ribadisce, convergente, come ben messo in luce nella sentenza impugnata, sia nella individuazione della compagine soggettiva della riunione, sia nella indicazione degli argomenti trattati (ad eccezione, come detto, di minime divergenze giustificabili in considerazione del lungo tempo trascorso).

I due narrati si integrano a vicenda dando contezza dello svolgimento di una "sola" riunione del massimo consesso collegiale di Cosa Nostra, svolta con la partecipazione dell'imputato Salvatore Madonia in veste di reggente del mandamento di Resuttana (così come accaduto anche qualche mese prima in occasione della "riunione dei Tir"), nella quale sono state discusse le tematiche inerenti l'uccisione di Pietro Ocello, e il diverso assetto organizzativo che ne doveva derivare, e ribadita, per quel che in questa sede rileva, la questione dell'eliminazione dell'onorevole Lima "per poi passare ai giudici Falcone e Borsellino" (così come ricordato dal medesimo collaboratore Cancemi).

Non appare, peraltro, suscettibile di influire sul giudizio di reciproca convergenza fra i due blocchi narrativi il fatto che soltanto il collaboratore Cancemi abbia ricordato la presenza di Benedetto Spera alla riunione in questione, trattandosi di divergenza minima comprensibile in considerazione del tempo trascorso.

A rilevare è piuttosto il fatto che entrambi i dichiaranti abbiano comunque riferito in modo concorde sull'oggetto della riunione costituito dai propositi omicidiari e stragisti espressi da Riina nei confronti dell'onorevole Lima e del giudice Giovanni Falcone oltre che (come già detto) dalla successione di Benedetto Spera a Pietro Ocello e sullo spostamento del mandamento da Misilmeri a Belmonte Mezzagno.

2.5. La competenza della Commissione provinciale sugli "omicidi eccellenti" e la prova del concorso morale

La sentenza impugnata risulta essersi ampiamente confrontata con il tema della regola della competenza della Commissione Provinciale a deliberare sugli "omicidi eccellenti" perpetrati da Cosa Nostra, pervenendo alla conclusione – integralmente condivisa da questa Corte – di ritenere certamente in vigore la regola in questione nel momento storico di riferimento, nel quale si sono svolti i fatti oggetto del presente procedimento. Trattasi, peraltro, di tematica ampiamente esplorata anche nel corso di altri procedimenti che hanno avuto ad oggetto l'accertamento delle responsabilità connesse alla perpetrazione di "omicidi eccellenti" compiuti in periodi vicini a quello della strage di Capaci: in tal senso va inteso il richiamo delle numerose sentenze irrevocabili, già effettuato dai primi Giudici nel corpo della motivazione della sentenza appellata, nelle quali è stata ampiamente riconosciuta la vigenza della regola in questione nel periodo storico di riferimento.

Basti, sul punto, considerare che la Suprema Corte di Cassazione – proprio attraverso la pronuncia che ha definito il "maxiproccso". ((Cass., Sez. I, n. 6992 del 30/1/1992, Altadonna ed altri, Rv. 190654 e 190655) - ha affermato la responsabilità dei componenti della "Commissione" per i c.d. "omicidi eccellenti", sostenendo la possibilità che il concorso morale dei "capi-mandamento" si riconnetta ad un'approvazione ricavabile anche da un consenso tacito, e non solo manifestata espressamente. A tale conclusione, il Supremo Collegio perveniva dopo avere accertato l'esistenza di un organismo collegiale centrale, investito del potere di esaminare le iniziative criminose capaci, per gli interessi coinvolti, di assumere una particolare importanza per la vita dell'organizzazione.



Peraltro, non può omettersi di considerare che plurime fonti dichiarative hanno riferito, anche con riferimento all'epoca in cui si collocano i fatti oggetto del presente procedimento, sulla necessità di una "condivisione allargata" delle decisioni omicidiarie concernenti personaggi eccellenti, in ragione dei maggiori rischi connessi a tali esecuzioni.

Basti, in questa sede, ricordare le dichiarazioni convergenti rese dal collaboratore Giuffrè Antonino, già nel corso del giudizio di rinvio celebrato dinanzi la Corte di Assise di Appello di Catania concluso con sentenza del 22 aprile 2006, secondo il quale, all'epoca della riunione deliberativa di morte in danno del giudice Giovanni Falcone, era certamente vigente la regola della competenza della Commissione Provinciale per i delitti "eccellenti" (*"Nel momento in cui si tratta, l'idea di andare ad assumere delle responsabilità di una certa importanza e che il discorso va ad interessare la Provincia di Palermo e non solo, perché, diciamo, e non solo, perché ha una ripercussione l'omicidio Lima, l'omicidio Falcone, l'omicidio Ignazio Salvo, che va oltre i confini provinciali, per essere e rispondere secco alla sua domanda dico che quando ci deve essere un omicidio, cioè un fatto eclatante, un fatto importante, questo veniva deciso dalla Commissione Provinciale"* pag. 72, udienza 12 dicembre 2003).

Nell'ambito del medesimo suindicato procedimento anche i collaboratori Brusca Giovanni e Cancemi Salvatore avevano confermato che, fino alla cattura del Riina, la Commissione provinciale di Palermo era "rimasta integra e funzionante" e che non risultava alcun mutamento della regola per cui "gli omicidi eccellenti" dovevano essere deliberati dalla Commissione composta da tutti i capi mandamento di Palermo" (si vedano le dichiarazioni del collaboratore Cancemi Salvatore il quale, in particolare, riferiva "di aver partecipato a riunioni sia di gruppi di cinque-sei persone,



229



sia di gruppi più allargati e che in queste occasioni il Riina riferiva dell'esito degli incontri con gli altri capi mandamento e la decisione diveniva esecutiva solo dopo che erano stati sentiti tutti gli avveni diritto" (cfr., dich. del 17 settembre 1996pp. 352 ss.).

La sentenza della Corte di Assise di Catania del 22.4.2006, più volte richiamata, perveniva alla conclusione di ritenere che "per quanto concerne la strage di Capaci non può dubitarsi, per le considerazioni sopra svolte, che essa rientri nella categoria di quei delitti per i quali la Cassazione nel máxiprocesso aveva ritenuto necessario l'intervento autorizzativo della commissione di Palermo, sia perché l'obiettivo era di interesse comune dell'intera organizzazione, non essendosi di certo Giovanni Falcone limitato nella sua attività professionale a colpire interessi settoriali di alcuni esponenti, sia pure importanti, di Cosa Nostra, sia perché la carica istituzionale della persona da colpire e le modalità attuative stesse dell'attentato, tali da provocare un numero rilevante di vittime, avrebbero sicuramente determinato una forte reazione dell'apparato repressivo statale, che avrebbe potuto colpire gli stessi vertici di Cosa Nostra"⁷.

Ancora affermava che "la <regola> della competenza della Commissione Provinciale di Cosa Nostra, a decidere in materia di delitti eccellenti e di importanza strategica per gli interessi dell'intera organizzazione, era in pieno vigore, senza deroghe, anche con riferimento al momento in cui venne adottata la decisione di morte del giudice Falcone, confluita nel

⁷ La stessa sentenza, peraltro, considerava – a supporto della tesi che la regola della attrazione dei delitti "eccellenti" nella sfera di competenza della Commissione provinciale non fosse in stata derogata a proposito della strage di Capaci – che le eccezioni storicamente accertate (come l'assassinio del capitano Basile) si collocavano in un diverso periodo storico e che, in particolare, "la realizzazione di delitti "eccellenti" effettuata in deroga alla regola della competenza della Commissione (esempio, uccisione del capitano Basile, ecc.), si riferisce ad un periodo diverso da quello qui considerato, precisamente al periodo anteriore alla c.d. seconda guerra di mafia conclusasi con la vittoria della fazione corleonese capeggiata dal Riina" mentre "nel periodo successivo alla su indicata guerra, e che concerne il caso di specie, non risultano delitti eccellenti realizzati in deroga alla regola della competenza".

piano stragista perfezionatosi nella riunione degli <auguri> di fine anno 1991".

I giudici etnei escludevano che fosse intervenuto un mutamento nelle "regole costituzionali" che disciplinavano l'assetto del particolare ordinamento giuridico creato da Cosa Nostra ritenendo che "le riunioni della commissione per gruppetti non avevano comportato alcun esautoramento dei poteri di tale organo ma rispondevano unicamente ad <esigenze di sicurezza>".

Peraltro, anche nell'ambito dell'odierno procedimento, il collaboratore Giuffrè Antonino ha confermato la sussistenza, e piena validità, della regola sulla competenza della Commissione provinciale di Cosa Nostra per le decisioni riguardanti omicidi come quello di Giovanni Falcone ("La commissione provinciale di Cosa Nostra era l'organo appositamente supremo per quanto riguarda la provincia di Palermo di Cosa Nostra, ed era rappresentata da tutti i capi mandamento della provincia di Palermo. Per quanto riguarda la commissione regionale invece era rappresentata dai capi provincia.) e la medesima circostanza veniva confermata ... Al vertice dei due organismi era sempre Salvatore Riina, che era il capo della commissione provinciale e il capo della commissione regionale. Le funzioni: diciamo che per quanto riguarda la provincia erano quelle appositamente di deliberare i fatti più eclatanti, più importanti, principalmente di sangue che avvenivano nel territorio provinciale. Per quanto riguarda la commissione regionale, diciamo che era sempre presieduta da Salvatore Riina, riguardava sempre gli stessi argomenti eclatanti, importanti e che andavano anche ad interessare tutto il territorio regionale per fatti di notevole importanza che si potevano ripercuotere anche non solo su... per quanto riguarda l'assetto di Cosa

Nostra a livello provinciale, ma anche a livello... su tutto il territorio regionale").

Il medesimo collaboratore, inoltre, riferiva di riunioni della Commissione provinciale, precisando che le stesse a volte si svolgevano in forma completa, e a volte in forma ristretta.

La "strategia stragista" portata avanti da Salvatore Riina necessitava del consenso dei capi rappresentanti delle varie articolazioni mafiose (Commissione Provinciale palermitana e Commissione Regionale) per ragioni tattiche e di prudenza, tenuto conto della prevedibile severa reazione dello Stato - in considerazione degli effetti devastanti per Cosa Nostra che il piano stragista avrebbe potuto produrre all' esterno - nonché della necessità di mantenere una *pax mafiosa* e contenere il rischio di una guerra interna della stessa consorte, attraverso una corale approvazione delle azioni criminali più eclatanti.

L'esperienza del passato aveva dimostrato l'insorgenza di aspri contrasti quando gli ideatori di delitti eccellenti (ad esempio dell'omicidio Dalla Chiesa), in violazione di ferree consuetudini mafiose, avevano invaso la sfera territoriale di altri gruppi, i quali, a loro volta, erano stati costretti a subire la dura reazione delle forze dell'ordine, pur non essendo stati partecipi ad alcuna decisione.

Per portare avanti la "strategia stragista" occorreva acquisire il consenso dei componenti la Commissione provinciale - ovvero una collegiale manifestazione di volontà convergente verso i propositi criminali annunciati dal vertice dell'organizzazione mafiosa.

Appare evidente, inoltre, come non si potesse portare avanti un così ambizioso progetto criminale sulla base di una deliberazione adottata in precedenza anche se mai revocata - quantomeno per l'inevitabile

mutamento intervenuto negli anni della relativa compagine soggettiva - e che fosse necessaria una (ri) conferma della decisione di morte con effetti "novativi" della precedente "condanna a morte" già adottata.

Peraltro - fra il momento della prima deliberazione di morte nei confronti del giudice Giovanni Falcone, riferita dai collaboratori di giustizia e risalente agli anni ottanta, e il momento della sua esecuzione risultava trascorso un considerevole intervallo di tempo.

Inoltre, era imprescindibile considerare che ci si trovava di fronte ad una strategia criminale diversa da quella approvata in precedenza in quanto non si trattava più di procedere alla isolata esecuzione di "una condanna a morte", bensì di porre in essere un più ambizioso progetto criminale che avrebbe condotto ad una serie ripetuta di "morti eccellenti" in un arco temporale limitato, per sferrare un "attacco terroristico" al cuore dello Stato, così da metterlo in ginocchio.

Era, pertanto, più che mai necessario che ognuno dei "capi-mandamento" rappresentanti della Commissione provinciale, ovvero gli esponenti di spicco dell'organizzazione criminale, condividesse la "paternità" dell'ambizioso progetto criminale e assumesse la propria responsabilità.

Occorreva che ognuno dei componenti la Commissione "approvasse" il progetto stragista così da assicurare, al tempo stesso, il contributo operativo di tutti gli appartenenti ai mandamenti rappresentati.

2.6. Conclusioni

Sulla scorta di siffatte evidenze probatorie, non possono essere in alcun modo condivisi, pertanto, i rilievi difensivi secondo i quali la decisione di morte nei confronti del giudice Falcone sarebbe stata assunta a metà degli



anni ottanta, con la conseguenza di non potere ravvisare alcuna responsabilità in capo all'imputato Madonia Salvatore in quanto estraneo evidentemente, all'epoca, alla Commissione Provinciale.

Il momento deliberativo della stagione stragista e della strage di Capaci deve essere piuttosto individuato nella riunione degli auguri di fine anno del 1991, della quale ha riferito il collaboratore Giuffrè, rimanendo, sul punto, riscontrato dal collaboratore Cancemi.

Il fatto, peraltro, che in precedenti procedimenti (in particolare nel procedimento Capaci 1) sia stato individuato un diverso momento deliberativo appare irrilevante, nella presente sede, trattandosi di diverse vicende processuali fondate su una diversa piattaforma probatoria costituita essenzialmente dalle dichiarazioni dei soli collaboratori Brusca e Cancemi i quali, per la loro diretta esperienza, risultano avere indubbiamente focalizzato la loro attenzione sulle successive riunioni operative del febbraio 1992.

Come già detto, appare indubbiamente più coerente con una lettura d'insieme di tutti gli atti processuali la conclusione sposata dai primi Giudici, fondata su una piattaforma probatoria arricchita dal contributo narrativo del collaboratore Giuffrè Antonino, le cui dichiarazioni appaiono costanti e prive di contraddizioni, connotate da "prudenza" e mai eccessive, e la cui attendibilità risulta, peraltro, già pienamente accertata in passato attraverso plurime sentenze irrevocabili.

A ciò deve, altresì, aggiungersi che l'individuazione del momento deliberativo della "stagione stragista" all'epoca della suindicata riunione degli auguri di Natale del 1991, riferita da Giuffrè, risulta essere stata posta al centro della più volte richiamata sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania del 22 aprile 2006, sulla quale è sceso il giudicato, essendo stata confermata integralmente dalla Suprema Corte di Cassazione,

Il

Q

previo rigetto di tutte le censure motivazionali formulate sul punto dalle difese.

Si consideri a tale proposito, in particolare, che la Suprema Corte, con la sentenza che ha definito il procedimento riunito "Capaci-Borsellino ter" ha confermato la tenuta logica della motivazione contenuta nella sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania del 22 aprile 2006. Pur non disconoscendo la validità del principio di diritto espresso nella precedente pronuncia di annullamento con rinvio secondo cui *"la semplice appartenenza all'organismo collegiale centrale di Cosa Nostra, investito del potere di deliberare in ordine alla commissione dei cd. <omicidi eccellenti>, pur costituendo un indizio rilevante non ha più valenza indiziaria univoca dimostrativa del contributo di ciascuno dei suoi componenti alla realizzazione del reato fine, essendo invero necessario che i singoli componenti, informati in ordine alla delibera da assumere, prestino il loro consenso anche tacito (Cass. n. 22897 del 27.4.2001, Riina ed altri; Cass. n. 3822 del 2005, Aglieri ed altri; Cass. n. 13349 del 2003, Riina ed altri)"*, considerava il Supremo Collegio che la sentenza di rinvio aveva fondato la pronuncia di condanna su *"più elementi indiziari convergenti di carattere storico e logico"* discendenti, oltre che dalla posizione apicale rivestita da ciascun imputato (anche in veste di reggente), dalla effettiva *"partecipazione alla riunione degli auguri del dicembre 1991 nel corso della quale era stata rinnovata la decisione di morte, fra gli altri del giudice Falcone, già fra l'altro decisa in linea di massima fin dagli anni '80"* (si veda pag. 48 della sentenza) e da altri elementi, diversamente individuati a seconda di ciascun imputato.

Il tema introdotto dalla difesa - in ordine al contrasto (e incompatibilità logica) fra le risultanze acquisite che evidenzerebbero una "condanna a morte" adottata nei confronti del giudice Giovanni Falcone fin dagli anni



ottanta e le diverse risultanze che evidenzerebbero una (ri) conferma novativa della medesima decisione adottata nei confronti del giudice Falcone - risulta, dunque, essere stato superato anche nel corso del precedente procedimento svolto per l'accertamento dei responsabili della strage di Capaci con sentenze irrevocabili acquisite in atti ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., la cui valenza probatoria risulta già ampiamente analizzata dai Giudici di prime attraverso il richiamo di pertinenti precedenti giurisprudenziali.

La sentenza di primo grado emessa dalla Corte di Assise di Caltanissetta, in data 26 settembre 1997, aveva ritenuto che anche per la "strage di Capaci" fosse stata rispettata la regola della collegialità (*"la sicura partecipazione alla fase esecutiva ... dei reggenti di ben quattro importanti mandamenti, come quelli di San Giuseppe Jato, San Lorenzo, Noce e Porta Nuova, nonché di un uomo d'onore di prestigio del mandamento di Corleone, costituiva una dimostrazione ulteriore del consenso collegiale"*); e, trattandosi di progetto di eliminazione del dott. Falcone risalente al 1984, frattanto accantonato, si era evidenziata la necessità di una nuova deliberazione, che si era manifestata, secondo i riferimenti del Cancemi e del Brusca, nella riunione tenutasi circa un mese prima dell'omicidio dell'on. Lima.

La medesima sentenza aveva ritenuto, inoltre, che fosse stato dimostrato, attraverso le dichiarazioni del Cancemi, che successivamente era stato affidato al Biondino il compito di consultare ed informare i capi-mandamento assenti.

Più in particolare la sentenza di primo grado aveva collocato a febbraio 1992 la prima riunione deliberativa della "strategia stragista" contro *"coloro che avevano voltato le spalle a Cosa Nostra"*; nella medesima data era stato attuato il primo omicidio programmato, dell'on. Lima ed era

236

stata predisposta l'iniziativa "informativa" espletata dal Biondino in quanto una nuova specifica deliberazione per la già preventivata eliminazione del dott. Falcone - necessaria solo per acquisire l'assenso dei componenti della Commissione provinciale sulle eclatanti modalità dell'attentato - avrebbe comportato l'assunzione di inutili rischi.

Era stato di conseguenza adottato il seguente criterio di valutazione per cui *"nei casi in cui risulterà provata la qualità di capomandamento o di sostituto del capomandamento detenuto all'epoca della deliberazione della strage di Capaci, dovrà parimenti ritenersi accertata la predetta responsabilità a titolo di concorso morale - essendo stato dimostrato che per i crimini in questione viene osservata la regola di sottoporli alla deliberazione dei componenti della Commissione provinciale di Palermo - salvo che non emergano elementi idonei a dimostrare l'inapplicabilità per casi determinati dei predetti criteri di attribuzione della responsabilità"*.

La medesima sentenza, per il mandamento di Resuttana, aveva assolto Francesco Madonia (padre dell'odierno imputato) considerando il suo risalente stato di detenzione carceraria (iniziata nel 1987) e la mancata prova di un sostituto.

La sentenza che definiva, in appello, il giudizio (sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta del 7 aprile 2000) aveva confermato la necessità dell'acquisizione del consenso dei componenti la Commissione provinciale in quanto il progetto attualizzato di eliminazione del dott. Falcone era stato reso più ampio fino a comprendere anche l'eliminazione dell'on. Lima e di Ignazio Salvo.

In particolare, la sentenza - dopo avere inquadrato il delitto nell'ambito della "strategia della strage" teorizzata da Salvatore Lima, quale reazione alla sentenza n. 80 del 30 gennaio 1992, che prevedeva la realizzazione di

237

un programma stragista di violenta aggressione contro personaggi istituzionali "simbolo" della lotta alla mafia o che, al contrario, rivestendo un ruolo politico e istituzionale non avevano mantenuto, agli occhi della stessa organizzazione criminale, gli impegni assunti in cambio di un appoggio elettorale (quale l'on.le Lima ritenuto responsabile di "tradimento" per avere abbandonato il proscenio della politica italiana in favore di quella europea più lontana e di non avere saputo bloccare le iniziative governative tradotte in misure repressive del fenomeno mafioso) e dopo avere ricordato che la strategia promossa dal Riina prevedeva che occorresse *"fare la guerra per poi fare la pace"* - aveva ritenuto che la concreta attuazione della "strategia stragista" risalisse al febbraio 1992, essendo stata approvata nel corso di riunioni "ristrette" delle quali avevano, fino a quel momento, parlato i collaboratori Brusca Giovanni e Cancemi Salvatore.

Si assumeva, invero, che Riina avesse introdotto il nuovo sistema di incontrarsi in riunioni "frazionate" con i componenti della Commissione Provinciale palermitana (capi mandamento o loro sostituti) e che l'esigenza di tali riunioni fosse duplice, da ricollegare, in particolare, a motivi di sicurezza per gli stessi associati e motivi di precauzione per eventuali casi di futuro pentitismo.

Veniva confermato, dunque, come Riina avesse preservato la regola della collegialità della deliberazione degli "omicidi eccellenti" e delle iniziative strategiche, seppure attuata col rispetto della nuova prassi di sicurezza attraverso l'effettuazione di riunioni ristrette e parziali e di consultazione informativa affidata a Biondino Salvatore.

La sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 30 maggio 2002 n. 18845 considerava che la sentenza impugnata *"con l'operata valorizzazione"*

delle predette dichiarazioni del Canceemi sul compito di tramite tra il Riina e gli altri dirigenti del sodalizio criminale svolto dal Biondino, toglie credibilità anche alle dichiarazioni dei collaboranti concernenti le riunioni 'ristrette' che il Riina avrebbe convocato, per la decisione della strage e dei più gravi delitti di 'Cosa Nostra', con singoli gruppi di esponenti delle 'Commissioni', in luogo delle riunioni plenarie, per fini di riservatezza".

Rilevava ancora che la sentenza impugnata non avesse spiegato "chi (quando e in che modo) avrebbe avvertito i componenti delle 'commissioni' detenuti della decisione di eseguire la strage. Movendo dall'assunto che, secondo la regola vigente di 'Cosa Nostra', i predetti dovevano essere raggiunti dai sostituti ovvero dallo stesso Riina aveva formulato un ragionamento in realtà rimasto confinato nell'ambito di mere congetture di asserite possibilità senza l'indicazione di un solo fatto concreto".

Inoltre, ancora, considerava che "l'appartenenza ai vertici di un'associazione criminale (e, segnatamente, dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra") non integra "ex se" la prova della colpevolezza di tutti i dirigenti del sodalizio criminale in riferimento a tutti i delitti commessi da taluni componenti per incarico di determinati esponenti della "societas sceleris", anche se in attuazione di un programma criminoso riferibile, in via programmatica, al gruppo" aggiungendo che "la colpevolezza dei vertici mafiosi, in mancanza di altri elementi convergenti con il grave indizio costituito dall'appartenenza alla Commissione, finirebbe per fondarsi su una duplice presunzione (per rimanere nell'ambito del concorso rilevante ai sensi dell'art. 110 C.P.): che i componenti siano stati avvertiti preventivamente e che abbiano dato, in qualsiasi modo, il loro consenso. In contrario già deve rilevarsi che il dissenso non può essere equiparato - in via di principio - al consenso (come invece sembra affermare la sentenza impugnata), perché non rafforza il proposito



239

delittuoso e non dà un contributo causale all'evento."

La conclusione era dunque quella di ritenere che *"per quanto la stessa determinazione "egemone" corleone- se impersonata dal Riina includa la necessità di coinvolgimento, in tale livello, degli organi di vertice di Cosa Nostra e dei suoi esponenti, proprio i meccanismi di sicurezza posti in essere postulano che, in fatto, sia specificamente verificata la conoscenza delle previste articolazioni concrete del progetto e delle connesse modalità esecutive, in ciò soltanto potendosi ritrovare, sulla base di rilevanti ed idonei riscontri probatori".* L'annullamento con rinvio risultava, pertanto, disposto al fine di *"verificare pregiudizialmente il ruolo di rappresentanza effettivamente rivestito dagli imputati negli organismi associativi di vertice e, consecutivamente, di tener conto degli elementi ulteriori che ne dimostrino l'adeguato livello di consultazione - informazione e che, in mancanza di riscontri di dissociazione rilevante, comportino il superamento della soglia dell'atteggiamento psicologico inesigibile e realizzino il presupposto della responsabilità per concorso di tipo morale nella commissione dei reati"*.

In parallelo, nell'ambito del procedimento per l'accertamento dei responsabili della *strage di via D'Amelio* (procedimento Borsellino *ter*), a conclusione del giudizio di secondo grado, la Corte di Assise di Appello di Caltanissetta (con sentenza del 6 maggio 2002) aveva individuato per la strage di via D'Amelio un diverso momento deliberativo facendolo *"slittare"* fino ai mesi di maggio-giugno 1992, in riforma della sentenza di primo grado, sul punto, che aveva fatto riferimento ad un momento deliberativo precedente anche per la strage di via D'Amelio, risalente ai mesi di febbraio e marzo 1992.



240

In particolare, la sentenza di appello aveva riconosciuto il valore di deliberazione finale alle riunioni del febbraio - marzo 1992 soltanto per l'omicidio di Salvatore Lima (13 marzo 1992), per la strage di Capaci (23 maggio 1992), per l'omicidio di Ignazio Salvo (17 settembre 1992), per gli attentati dinamitardi del 1993 a Roma, Firenze e Milano, ritenendo, di contro, che relativamente alla strage di via D' Amelio, del 19 luglio 1992, occorresse riferirsi ad una deliberazione "ulteriore", perfezionatasi tra il maggio ed il giugno 1992, con la conseguenza di assolvere tutti coloro i quali non risultassero con certezza avere preso parte alla suddetta fase deliberativa del maggio-giugno 1992.

Ciò sul presupposto che la decisione di uccidere il giudice Borsellino avesse ricevuto una repentina "accelerazione" nel mese di maggio 1992, dopo la strage di Capaci, anche considerando la fretta manifestata dallo stesso Riina il quale si era assunto in proprio la responsabilità (*"Fatuzzo, la responsabilità è mia"*), a prescindere da ogni ulteriore considerazione sulla stessa fretta che sembrava avere contraddistinto gli atti di esecuzione della strage.

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 17 gennaio 2003, aveva, tuttavia, annullato la sentenza dei giudici di appello nisseni rilevando come la stessa non spiegasse *"perché la continuità della strategia stragista, rilevata per i delitti Lima, Falcone e Salvo, sarebbe stata spezzata per la strage di via D' Amelio"* rilevando come si sarebbe dovuto ritenere che *"nelle riunioni tra il febbraio ed il marzo 1992 non si parlò della strage Borsellino o che, se anche se ne parlò, si rimase talmente nel vago e che le deliberazioni prese in quella occasione non avevano un'efficacia causale giuridicamente rilevante rispetto al successivo delitto"*.

La Corte di Assise di Appello di Catania, dinanzi alla quale pervenivano i



241

due procedimenti quale giudice di rinvio, dopo avere proceduto alla riunione degli stessi, decideva, con sentenza del 22 aprile 2006, approdava a diversa conclusione, in punto di individuazione del momento deliberativo di entrambe le stragi (Capaci e via D'Amelio), sulla scorta del materiale probatorio già acquisito e sulla base di "inediti" e ulteriori elementi probatori - in particolare, tenendo conto delle dichiarazioni rese da Giuffrè Antonino divenuto collaboratore di giustizia, nelle more delle sentenze di annullamento della Corte di Cassazione, nonché delle provalazioni di altri collaboratori riesaminati e anche messi a confronto nel giudizio di rinvio.

I giudici etnei, anche interpretando in maniera logica tutti gli elementi probatori fino a quel momento acquisiti in merito alla "deliberazione" del progetto stragista, sia a livello di Commissione Regionale che a livello di Commissione Provinciale- e partendo dalla premessa che non si trattava "di una generica <linea strategica> avulsa da una <decisione collegiale> ma, all'opposto, di un vero e proprio piano di contenuto <decisionale> duplice: decisionale-deliberativo e decisionale-strategico" (pag.122)- pervenivano alla conclusione di ritenere che le stragi fossero state deliberate, in modo compiuto, ben prima dell'inizio della loro esecuzione con l'omicidio Lima e che l'approvazione di un "piano deliberativo perfetto" fosse avvenuta prima in sede di Commissione regionale e poi da parte della Commissione Provinciale allargata, con il coinvolgimento di tutti i vertici mafiosi, anche di quelli detenuti, onde ottenerne il preventivo assenso.

Il momento deliberativo veniva individuato nella riunione degli auguri del dicembre del 1991 - della quale aveva parlato per la prima volta il collaboratore di giustizia Giuffrè Antonino nell'ambito del medesimo giudizio di rinvio - evidenziandosi come nella stessa fosse stata "rinnovata" la decisione di morte per i giudici Falcone e Borsellino o che tutti i presenti



242

alla riunione avevano manifestato un *significativo silenzio* davanti alla proposta stragista di Rima, tanto che, alla fine della riunione, Rima era altamente soddisfatto poiché tutti avevano approvato la proposta *“e finalmente la vendetta incominciava ad abbattersi sui nemici di cosa nostra”*.

In aderenza a quanto richiesto dalla Suprema Corte sulla verifica del momento deliberativo delle stragi (di entrambe, Capaci e via D'Amelio), la Corte di Assise di Appello di Catania individuava il suddetto momento nella riunione degli auguri di Natale del dicembre 1991, considerando *“attuative”* le riunioni del mese di febbraio del medesimo anno.

La Corte di Assise di Appello di Catania escludeva, inoltre, che sussistessero significative discrepanze sulle dichiarazioni rese da parte dei collaboratori Brusca e Cancemi, da una parte, e Giuffrè, dall'altra, considerando come quest'ultimo, in realtà, avesse parlato solo delle riunioni deliberative mentre Brusca e Cancemi di quelle esecutive svolte a partire dal mese di febbraio, prima dell'omicidio Lima.

Rispondendo all'accertamento demandato dalla Corte di Cassazione che chiedeva di individuare il momento *“deliberativo”* e la sua diversificazione da quello *“esecutivo”*, considerava come *“perfetto”* *“il piano stragista adottato nella suindicata riunione degli auguri di dicembre 1991 riferita dal Giuffrè”* ritenendo la volontà delittuosa manifestata in maniera *“completa”* sia pur sottoposta ad una *“condizione sospensiva”*, rappresentata dalla conclusione del *“maxiprocesso”*, per la quale sussistevano inequivocabili pronostici negativi (*“La sentenza < negativa > della Cassazione si pone, dunque, rispetto al piano già perfetto nel suo contenuto deliberativo come < condizione sospensiva > che ne impedisce l'efficacia < esecutiva >”* pag. 139) .

A tale conclusione perveniva sulla base di una valutazione unitaria e in

243

chiave diacronica degli elementi acquisiti in ordine alle varie riunioni della Commissione Regionale e della Commissione Provinciale sulle quali avevano riferito nel tempo i vari collaboratori di giustizia escussi.

Richiamavano le riunioni della Commissione Regionale del settembre-ottobre 1991 nella provincia di Enna, riferite dai collaboratori di giustizia Messina Leonardo, Pulci Calogero, Malvagna e Pulvirenti Giuseppe, aventi ad oggetto l'approvazione di *"un vero e proprio piano stragista prevalentemente strategico e in parte deliberativo"*; la riunione "inedita" della Commissione Regionale in località Dittaino riferita da Pulci Calogero in cui era stato adottato *"un vero e proprio piano stragista avente un contenuto decisionale, sia strategico e sia deliberativo, costituito dall'adozione della decisione di morte nei confronti di ben individuati personaggi istituzionali: i giudici Falcone e Borsellino, gli onorevoli Lima, Mannino e Martelli"*; altre riunioni della Commissione Regionale in Castelvetro, alla presenza di Agate Mariano nell'ottobre-novembre 1991 sulle quali avevano riferito i collaboratori Sinacori e Geraci per l'organizzazione della missione romana; la riunione della Commissione Provinciale dei primi di dicembre del 1991 sulla quale aveva riferito il collaboratore Giuffrè; altra riunione della Commissione Regionale del 23 dicembre 1991 riferita dal collaboratore Ciro Vara (a proposito di un incontro a Palermo con Madonia Giuseppe capo provincia di Caltanissetta il quale gli riferiva che "aveva un impegno importante a Palermo perché alla fine di gennaio c'è la sentenza della Cassazione del Maxiprocesso").

Consideravano, inoltre, i giudici etnei che, il 30 gennaio, la Corte di Cassazione aveva deciso il "maxiprocesso" con una pronuncia del tutto sfavorevole riconoscendo la validità del teorema "Buscetta" e che il 31 gennaio 1992 veniva dato da Riina Salvatore il via libera alla "missione romana" (per eliminare in Roma il giudice Falcone), i cui obiettivi ed

organizzazione erano già stati delineati, in sede di Commissione regionale, sin dai mesi di ottobre-novembre 1991, secondo quanto riferito dai collaboratori Sinacori Vincenzo e Geraci.

In tale data, dunque, veniva avviata concretamente l'esecuzione del piano stragista già deliberato attraverso la consegna delle chiavi di un appartamento di Roma da utilizzare come base logistica.

Il commando partiva qualche giorno dopo con adeguato munizionamento di armi ed esplosivo.

In data 1 febbraio 1992, aveva luogo altra riunione della Commissione Regionale fra Salvatore Riina, Santapaola Benedetto (per la Provincia di Catania), Madonia Giuseppe (per la Provincia di Caltanissetta), e Salvatore Saitta (per la Provincia di Enna), riferita dal collaboratore Leonardo Messina, avente natura "esecutiva" durante la quale si era discusso della possibile esecuzione dell'attentato ai danni del giudice Falcone in Sicilia (secondo quanto voluto da Riina) e non a Roma (secondo quanto auspicato da Madonia e Santapaola).

Nei primi di marzo Riina dava a Sinacori Vincenzo, e al commando partito per la "missione romana", l'ordine di rientrare in Sicilia (come desumibile dal volo di rientro in Sicilia da parte del collaboratore Sinacori Vincenzo effettuato il 4 marzo) e già prima avevano avuto inizio le "riunioni ristrette" di cui avevano parlato i collaboratori Giovanni Brusca e Salvatore Cancemi, per l'organizzazione della "concreta" esecuzione del piano stragista, già deliberato nel corso della riunione degli auguri di fine anno 1991 (quando Riina aveva annunciato "*siamo al capolinea*").

Veniva, pertanto, sottolineata come attraverso la "*scansione cronologica delle riunioni della Commissione Regionale e della Commissione Provinciale*" fosse possibile mettere in luce la "*perfetta sincronia degli interventi*" delle stesse "*in funzione degli eventi che hanno contrassegnato*"

245

le sorti del maxi processo pendente dinanzi la Corte di Cassazione" (pag. 237 della sentenza).

Rilevavano i giudici del rinvio come *"tale intreccio di date e contenuti"* si presentasse armonico e coerente confermando l'attendibilità delle plurime dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia in ordine ai diversi livelli deliberativi intervenuti sulle stragi (sia nel corso dei precedenti giudizi che nel corso del medesimo giudizio di rinvio) in quanto riscontrate a vicenda e intersecate vicendevolmente.

L'adozione del piano stragista aveva assunto *"nei confronti dei giudici Falcone e Borsellino un contenuto <rinnoativo> dell'originaria decisione di morte (risalente agli anni '80 e mai revocata) nel senso di una rinnovazione attuata mediante < conferma> di tale decisione"*, ed il "maxiprocesso" aveva costituito *"la < causa genetica> per l'adozione del piano stragista in cui è venuta a <confluire> l'originaria decisione di morte a carico dei due giudici"*.

La Suprema Corte di Cassazione, con successiva sentenza del 18 settembre 2008, confermava la sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania.

I giudici supremi, respingendo i rilievi di taluni difensori che si dolevano del fatto che le dichiarazioni di Antonino Giuffrè, sulla riunione degli anguri del dicembre del 1991, fossero contraddittorie ed inaffidabili, e smentite dai collaboratori Brusca e Cancemi che non avevano ricordato negli stessi termini del Giuffrè la suddetta riunione, rilevavano come fosse da ritenere "irrilevante" la circostanza *"poiché ... le riunioni erano state diverse ed i ricordi dei singoli soggetti ad anni di distanza non sono mai omogenei"*.

Sotto il profilo della tempistica, rispondendo ad altra doglianza della difesa - in ordine alla confusione fra <piano deliberativo maggiore> e <minore

piano strategico> nella quale sarebbe caduta il giudice di rinvio nel ritenere illogicamente adottata la decisione di morte nel corso della riunione del dicembre del 1991, quando ancora non era stata pronunciata la sentenza della Corte di Cassazione nel "maxiprocesso" e quando Rima non avrebbe avuto ancora motivo per imporre anticipatamente la condanna a morte dei giudici Falcone e Borsellino, potendo sperare sulle ingerenze romane che avrebbero potuto condurre all'annullamento del giudizio - rilevava che non era vero "che al momento della riunione degli auguri del 1991 non esistesse ancora il movente per commettere le stragi poiché la sentenza impugnata aveva considerato che la decisione di cosa nostra di uccidere magistrati scomodi e politici traditori risaliva agli anni '80, ma si era poi concretizzata quando era divenuto pacifico che il maxiprocesso era ormai compromesso (pur residuando fino alla fine un filo di speranza) e cioè ad ottobre del 1991, in cui i brutti presentimenti si erano fatti concreti in quanto si sapeva che i traditori non erano riusciti ad ottenere le aderenze in cassazione che avrebbero potuto portare all'annullamento della sentenza di appello, essendo stato il processo messo a ruolo con un presidente diverso da quello che cosa nostra avrebbe desiderato, e ciò specie per la intercessione del giudice Falcone che era stato chiamato a Roma dal Ministro della Giustizia Martelli, insieme al quale stava operando per mettere Cosa Nostra in ginocchio".

Su tale ricostruzione del fatto, di merito, già ritenuta "non censurabile in sede di legittimità" deve ritenersi sceso il giudicato.

3. Sulla responsabilità dell'imputato Madonia, "reggente" del mandamento di Resuttana e componente della Commissione Provinciale



247

Sulla scorta delle considerazioni che precedono deve ritenersi con certezza infondato l'assunto difensivo con il quale si contesta la condanna dell'imputato Madonia Salvatore Mario - inflitta per avere il medesimo concorso ad adottare la rinnovata delibera di morte nei confronti del giudice Giovanni Falcone, avendo preso parte alla relativa riunione deliberativa ed espresso il suo consenso in qualità di componente della Commissione provinciale, quale "reggente" del mandamento di Resuttana - sostenendosi che il padre ed il fratello (Antonino) dell'imputato avrebbero potuto esprimere comunque il loro consenso, anche se detenuti.

Le risultanze probatorie acquisite indicano che, all'epoca dei fatti, l'odierno imputato era "reggente" del mandamento di Resuttana, dopo l'arresto del padre Francesco e del fratello Antonino, essendo subentrato proprio a quest'ultimo (dopo il suo arresto avvenuto il 29 dicembre 1989): in quanto tale pienamente legittimato a rappresentare il mandamento in seno alla Commissione Provinciale.

La frase che Salvatore Riina era solito pronunciare ("*ai detenuti ci penso io*"), riguardo i capi mandamento detenuti, evocava una prassi destinata ad operare soltanto nel caso in cui il capo mandamento si fosse trovato ristretto in carcere ed il reggente non avesse avuto la possibilità di informarlo.

E' pur vero che la sentenza emessa per l'omicidio di Libero Grassi (ucciso il 29 agosto 1991) ha condannato Madonia Salvatore come esecutore materiale e Madonia Francesco come mandante, sul presupposto che quest'ultimo ("*l'anziano padre Francesco*") dovesse ritenersi ancora capo del "clan" - pur essendo detenuto, all'epoca, in regime di arresti domiciliari presso l'Ospedale Civico di Palermo - sussistendo la possibilità per il figlio

Salvatore di comunicare ed informarlo considerata *"l'aleatorietà dei controlli di polizia rispetto ad un detenuto non punito"*.

Tuttavia, è la stessa superiore sentenza ad individuare l'odierno imputato come "reggente" del mandamento di Resuttana all'epoca dei fatti e, in quanto tale, partecipe delle riunioni della Commissione Provinciale (richiamando sul punto le plurime dichiarazioni dei collaboratori di giustizia rese nel procedimento, in particolare quelle di Cancemi, Brusca e Giuffrè)

Peraltro, nel caso di specie, la prova della responsabilità dell'imputato per concorso nella strage non viene desunta dalla semplice sua qualità soggettiva di componente della Commissione provinciale in quanto sostituto del padre Francesco, e "reggente" del mandamento.

La sentenza impugnata ha ben tenuto conto del principio enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza per l'omicidio Lima (Cass. 27 aprile 2001 n. 22897) secondo la quale, anche in nome di un'esigenza di storicizzazione della regola della competenza della Commissione provinciale a deliberare sugli omicidi eccellenti, *"la semplice appartenenza all'organismo collegiale investito del potere di deliberare in ordine alla commissione di singoli fatti criminosi aventi speciale importanza per la vita dell'associazione non ha più valenza indiziaria univoca, dimostrativa del contributo di ciascuno dei suoi componenti alla decisione del reato fine"*.

Il giudizio di colpevolezza nei confronti dell'odierno imputato- nell'iter logico-giuridico seguito dai Giudici di prime cure -appare piuttosto fondato sulla prova della reale partecipazione del medesimo imputato alla riunione che ha avuto ad oggetto la deliberazione della strage, svolta in veste "plenaria" alla presenza della quasi totalità dei componenti della stessa Commissione, in occasione del rituale degli auguri di fine anno 1991 (la

ln

Q

più volte indicata riunione degli auguri di Natale) e sulla prova del "consenso tacito" prestato dal medesimo imputato.

Ai medesimi criteri risulta, peraltro, essersi attenuta anche la sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania del 22 aprile 2006, nel procedimento riunito "Capaci-Borsellino ter" - venendo, come sopra detto, integralmente confermata dalla Suprema Corte di Cassazione del 18 settembre 2008 n. 42990- ritenendo, sia pure con riferimento a imputati diversi, che la partecipazione di un imputato alla riunione deliberativa della strage, in qualità di componente la Commissione Provinciale, costituisca un indizio idoneo a condurre ad un'affermazione di penale responsabilità, ove confermato da altri convergenti indizi.

La soluzione sopra indicata non può non ritenersi in linea, peraltro, anche con il successivo insegnamento della giurisprudenza di legittimità (sul tema del rapporto tra responsabilità per reati-scopo e responsabilità per reati-associativi) secondo cui l'appartenenza di un soggetto all'organismo di vertice dell'organizzazione criminale di stampo mafioso Cosa Nostra non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per la configurazione del concorso morale nel delitto di omicidio, essendo necessario che i singoli componenti, informati in ordine alla delibera da assumere, prestino il proprio consenso, anche tacito, fornendo così il proprio contributo alla specifico reato (Cass. 18.11.2005 n. 3822; in senso conf. Cass. 30.5.2002 n. 18845; 2.12.2003 n. 13349; 20.4.2005 n. 6221; 26.2.2015 n. 19778).

4. I rilievi della difesa sull'attendibilità delle dichiarazioni di Giuffrè Antonio



Relativamente al dato fondamentale della partecipazione dell'imputato alla riunione deliberativa del "progetto stragista" che includeva, fra gli obiettivi primari, l'eliminazione del giudice Giovanni Falcone - su cui si fonda in definitiva la pronuncia di penale responsabilità nei confronti dell'imputato appellante - non possono condividersi i rilievi della difesa in ordine alla presunta inattendibilità delle dichiarazioni rese nel presente procedimento dal collaboratore di giustizia Giuffrè Antonino.

In particolare, devono ritenersi infondati i rilievi difensivi espressi in ordine alla presunta mancanza di costanza rispetto ad altre precedenti dichiarazioni rese dal medesimo in ambito di diversi procedimenti penali.

La difesa deduce che, in data 6 ottobre 2002, dinanzi il Tribunale di Termini Imerese e, in data 15 maggio 2003, "nel processo Adelfio ed altri dinanzi la Corte di Assise di Appello di Palermo" (procedimento indicato come "Tempesta" a pag. 58 dell'appello) il collaboratore Giuffrè avrebbe omissso di riferire di avere partecipato alla riunione "degli auguri" di fine anno 1991 avente ad oggetto "l'uccisione del dott. Falcone e del dott. Borsellino".

Tale omissione, secondo la difesa, dovrebbe ritenersi indice di inattendibilità essendo le dichiarazioni del collaboratore frutto di "progressione accusatoria".

Attraverso la superiore doglianza la difesa introduce un tema - quello del difetto di costanza nelle dichiarazioni del collaboratore Giuffrè - già oggetto di contestazione nel corso del dibattimento di primo grado, sia pure con riferimento ad altro verbale reso dal medesimo collaboratore, nell'ambito del procedimento n. 24/2000 dinanzi la Corte di Assise di Palermo, in data 29 ottobre 2002, avente ad oggetto il duplice omicidio Savoca (commesso il 24 luglio 1991 per il quale l'imputato Madonia

Salvatore risulta avere riportato condanna definitiva alla pena dell'ergastolo). Invero, anche nell'ambito del suddetto esame, veniva richiesto al Giuffrè di "quantificare" e specificare "quante volte" avesse visto il Madonia in Commissione ed il dichiarante rispondeva di non essere in condizione di farlo, ribadendo, tuttavia, di avere un ricordo preciso della "riunione degli auguri" del 1991 e della partecipazione dell'imputato, essendo stato quest'ultimo arrestato poco dopo ed avendo, peraltro, avuto con il medesimo un incontro prima del suo arresto.

I giudici di primo grado hanno ritenuto del tutto giustificabile che il collaboratore, nell'ambito di quel diverso procedimento penale per l'accertamento dei responsabili di "altro" omicidio, non abbia saputo "quantificare" quante volte avesse visto l'imputato in "Commissione", essendo il suo sforzo proiettato sulla ricostruzione di fatti e circostanze rilevanti per l'accertamento di quei diversi episodi.

Peraltro, in quella stessa sede il collaboratore aveva ricordato comunque che vi erano state, in quel medesimo periodo, anche altre riunioni di Commissione e che il Madonia vi aveva preso parte.

Orbene ad analoghe conclusioni deve pervenirsi rispetto al contenuto del verbale di esame dibattimentale reso dal medesimo collaboratore, in data 6 ottobre 2002, dinanzi il Tribunale di Termini Imerese (quando lo stesso - richiesto di precisare "fino a quando" avesse partecipato alle riunioni della "commissione" - riferiva, in un primo momento, che l'ultima riunione era stata quella del *"dicembre 1991 perché era tradizione scambiarsi gli auguri con Riina e con tutti i componenti della Commissione"* salvo poi aggiungere, immediatamente dopo, che probabilmente (*"penso"*) , *"mettendo a fuoco, cercando di chiarire ulteriormente i ... ricordi"* aveva forse partecipato ad altra riunione, poco prima del suo arresto, a *"fine gennaio, febbraio del '92"* nel corso della quale Riina gli avrebbe dato

comunicazione "che a Misilmeri, dopo l'uccisione di Ocello, Pietro Ocello, non c'era più il mandamento ma che era passato a Belmonte Mezzagno nella persona di Benedetto Spera".

Invero, non pare che il giudizio di attendibilità sulle dichiarazioni rese dal collaboratore Giuffrè possa essere inficiato da tale momentanea incertezza nella ricostruzione del ricordo relativo all'ultima riunione della Commissione ed alla sua collocazione nel tempo, essendo stato manifestato tale ricordo in modo incerto e dubitativo ("penso" "cercando di chiarire ulteriormente i ricordi"). Inoltre, giova piuttosto considerare che in altri contesti il ricordo del collaboratore sul punto è stato netto e preciso, oltre che di segno contrario a quello sopra indicato.

In ogni caso, appare piuttosto rilevante il fatto che, anche nell'ambito del medesimo suddetto procedimento - e in occasione del relativo esame avente ad oggetto, anche in questo caso, la ricostruzione di altri fatti e, in particolare, dei diversi e più generali scenari relativi all'arresto di Riina e al subentro di Provenzano per come desumibile dalla lettura integrale del relativo verbale, acquisito in atti - il collaboratore abbia ricordato senza esitazioni di avere preso parte alla riunione del dicembre 1991 e che l'odierno imputato aveva preso parte alle riunioni della medesima "commissione" fin dall'arresto del fratello Antonino.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi rispetto alle ulteriori doglianze difensive di "progressione accusatoria" fondate sul contenuto del verbale di dichiarazioni che sarebbero state rese dal collaboratore in data 15 maggio 2003 (riportato per sintesi a pag. 58 dell'atto di gravame).

Assume, in particolare, la difesa che, nel corso di tale atto, Giuffrè si sarebbe limitato ad affermare che, durante la più volte richiamata riunione degli auguri, oggetto della discussione sarebbe stata solo la nomina di Benedetto Spera in sostituzione di Pietro Ocello aggiungendo che "Riina



253



era adirato contro i politici" (cfr. pag. 48 e 49), senza aggiungere nulla di specifico.

Anche a tale proposito, tuttavia, non possono che essere respinti tali rilievi apparendo sufficiente, a tal proposito, richiamare, piuttosto, il contenuto dei primi verbali da collaboratore di giustizia resi dal Giuffrè dinanzi il P.M., all'esordio del suo percorso di collaboratore (come quello del 7 ottobre 2002), quando il medesimo faceva già esplicito riferimento alla "resa dei conti" annunciata dal Riina in relazione alla previsione dell'esito negativo del "maxiprocesso" e alla scure di vendetta che si sarebbe abbattuta, fin da quel momento, sui responsabili di tale situazione (e quindi in primo luogo sui giudici Falcone e Borsellino) oltre che sui "traditori".

Tenuto conto di tale esplicita indicazione, appare, pertanto, irrilevante che, in epoca successiva, nell'ambito di altri procedimenti - su altri temi probatori ed aventi ad oggetto la ricostruzione di altri fatti delittuosi - il collaboratore non abbia fatto sempre riferimento a tale riunione di fine anno del 1991 considerato, piuttosto, il chiaro e certo riferimento operato, in altri contesti, alla medesima riunione di fine anno del 1991 ed al suo oggetto.

Del pari non condivisibili appaiono gli ulteriori rilievi della difesa con i quali si assume che il giudizio di inattendibilità sulle dichiarazioni del collaboratore Giuffrè dovrebbe desumersi anche dal contenuto incerto delle "risposte contraddittorie" rese dal medesimo in sede di controesame della difesa, all'udienza del 2 ottobre 2014: in particolare, dovrebbe essere considerato indice di inattendibilità l'incapacità del Giuffrè di riferire in quella sede *"l'esito dei processi a suo carico"* o anche *"l'oggetto delle decisioni prese nel tempo dalla <commissione provinciale>".*



Anche riguardo a tale rilievo critico, e con specifico riferimento al fatto che il collaboratore non abbia saputo dire se nel primo processo Capaci fosse stato condannato o meno, deve considerarsi che lo stesso Giuffrè ha spiegato la ragione dell'incertezza del ricordo, essendo in quel periodo latitante e, peraltro, imputato in due processi che si svolgevano parallelamente – per la strage di Capaci e per quella di via D'Amelio (processo Borsellino *ter*) – nell'ambito dei quali aveva effettivamente riportato sia una condanna che un'assoluzione.

Peraltro, l'incertezza del ricordo su tale specifico punto appare ancor più comprensibile ove si consideri che trattasi di soggetto che aveva già riportato una pluralità di condanne e nei cui confronti erano in corso diversi procedimenti. La mancanza di assoluta precisione nella risposta appare, pertanto, giustificabile dovendosi considerare che, del tutto ragionevolmente, il ricordo del collaboratore risulta piuttosto focalizzato sul fatto che, all'epoca, non avesse ancora riportato condanne definitive alla pena dell'ergastolo.

L'incertezza del collaboratore sull'esito del primo processo Capaci deve essere letta, pertanto, sotto la lente della caratura criminale fino a quel momento rivestita dal medesimo collaboratore e tenuto conto, in particolare, anche del travagliato *iter* del processo in questione, già di per sé idoneo a giustificare un'incertezza nel ricordo, essendo sufficiente, a tale proposito, considerare che (secondo quanto risulta dalla più volte richiamata sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania) Giuffrè Antonino era stato assolto in primo grado (con la sentenza 26 settembre 1997 della Corte di Assise di Caltanissetta), mentre in appello la sentenza era stata riformata (con sentenza del 7 aprile 2000 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta) per essere quindi annullata dalla Suprema Corte



di Cassazione con sentenza del 30 maggio 2002 (ved. pag. 868 della sentenza suddetta).

Né possono essere desunti elementi di intrinseca contraddittorietà, o rivelatori di un difetto di costanza - contrariamente all'ulteriore assunto difensivo sul punto- dalla ulteriore circostanza secondo la quale il collaboratore Giuffrè non avrebbe saputo riferire, nel corso del suddetto controesame, *"l'oggetto delle decisioni prese nel tempo dalla commissione provinciale"*.

Invero, dalla lettura del verbale in questione si deduce soltanto che il collaboratore Giuffrè ha affermato di non avere avuto un ruolo nell'uccisione di diversi uomini, appartenenti alle forze di polizia, o esponenti del mondo politico o giudiziario - Mondo Natale (ucciso il 14.1.1988), Emanuele Piazza (ucciso il 16.3.1990), il giudice Antonino Sactta (ucciso il 25.9.1988) o il dott. Alberto Giacomelli (ucciso il 14.9.1998) o l'ex sindaco Giuseppe Insalaco (ucciso il 12.1.1988) - e di non ricordare se di tali omicidi, se ne discusse in sede di Commissione Provinciale, non essendo pertanto in grado di riferire alcuna circostanza utile in proposito. Ma tale dato non può che apparire certamente neutro in quanto, peraltro, legato ad una doglianza della difesa generica e che non tiene conto dell'onere di specificazione dei motivi di impugnazione sussistente in capo alla medesima, non potendo ritenersi esaustivo il richiamo di un precedente verbale istruttorio se non accompagnato da specifiche deduzioni rispetto al contenuto del medesimo atto o da pertinenti produzioni documentali, idonee quantomeno a disvelare, per ciascuno dei delitti indicati, le relative circostanze di contesto in cui gli stessi risultano essere stati commessi e la relativa causale.

Appare evidente, altresì, che la mancata conoscenza delle dinamiche incrementi i suddetti delitti non può essere intesa come segno di inattendibilità generale del collaboratore, dovendosi considerare che, viceversa, rispetto agli ulteriori dati riferiti dal medesimo, su altre successive vicende delittuose, le dichiarazioni del medesimo hanno trovato significativi riscontri attraverso le convergenti dichiarazioni di altri collaboratori (basti ad esempio, a tal proposito, ricordare le circostanziate dichiarazioni rese relativamente al duplice omicidio Savoca, eseguito in data 26 luglio 1991 e del quale ebbe a parlarsi in sede di Commissione provinciale, per il quale l'odierno imputato risulta avere riportato condanna definitiva nella duplice veste di mandante ed esecutore).

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi relativamente alle ulteriori domande poste dalla difesa in ordine ai soggetti presenti, per il mandamento di Resuttana, alle varie riunioni della Commissione Provinciale svolte in occasione del Natale nel periodo 1988-1990 (*"la mia domanda era diversa. la mia domanda è se lei, al di là di questa successione, ha un ricordo, come dire, spazio-temporale. Dice nell'87 mi ricordo che era seduto lì questo di Resuttana. Nell'88 era seduto lì questo di Resuttana. Nell'89 era seduto lì questo di Resuttana"*). Anche in questo caso l'imprecisione del ricordo non può assumere alcun rilievo ai fini del giudizio di attendibilità sulle dichiarazioni del medesimo collaboratore non risultando le riunioni cui ha fatto riferimento la difesa collegate ad eventi particolari ed apparendo del tutto comprensibile, pertanto, che le suddette riunioni non abbiano lasciato una specifica traccia nella memoria del dichiarante. Al contrario, un ricordo ben più significativo, e scolpito nella memoria, ha lasciato la riunione "degli auguri" del Natale 1991, in quanto collegata alla questione del "maxiprocesso" e per l'annunciata "resa dei conti" effettuata da Salvatore Riina nei confronti di politici e uomini delle



257



istituzioni, avendo il collaboratore Giuffrè, presente alla riunione, ben compreso che si fosse arrivati "ad una strada senza ritorno". Non solo ma lo stesso collaboratore Giuffrè ha anche affermato che il ricordo preciso sulla presenza di Salvatore Madonia alla riunione in questione è collegata alla circostanza che pochi giorni dopo ebbe ad incontrare il medesimo imputato (per questioni legate ad appalti) e che, immediatamente dopo, lo stesso veniva arrestato.

Peraltro, non può in questa sede omettersi di considerare che- secondo quanto risulta dalla lettura integrale anche dei medesimi verbali richiamati dalla difesa - il collaboratore Giuffrè appare piuttosto caratterizzarsi per una certa prudenza nel rispondere alle domande che gli vengono poste dalle parti processuali, non esitando ad arrestarsi di fronte a quelle che esulano dal bagaglio delle sue conoscenze, come quando, ad es. compulsato dalla difesa per conoscere i rapporti fra Commissione Provinciale e Commissione Regionale, e sul loro ordine di importanza, non ha esitato ad affermare di potere essere a conoscenza soltanto "*delle cose vissute*" e di non saper nulla della Commissione Regionale, non avendone fatto parte.

Ancora, il difensore appellante si duole che i giudici di primo grado non abbiano fatto riferimento in sentenza al contenuto del verbale di confronto fra l'imputato appellante ed il medesimo collaboratore, effettuato all'udienza del 9 gennaio 2016.

Dalla lettura del suddetto verbale, secondo l'assunto difensivo, dovrebbe ricavarsi un contrasto fra le dichiarazioni dell'imputato Madonia e quelle del collaboratore Giuffrè relativamente a due specifiche circostanze, concernenti l'epoca di arresto di Madonia Antonino - fratello dell'odierno imputato, avendo quest'ultimo riferito che "nell'87-88 il fratello era libero".



mentre il collaboratore si sarebbe espresso sul punto in termini dubitativi - nonché l'epoca di arresto del medesimo imputato.

Trattasi di circostanze che rivestono una diversa incidenza rispetto al tema decisivo, essendo evidente che non rileva, nel presente procedimento, accertare se il collaboratore Giuffrè sia in grado di ricordare con precisione il momento esatto in cui venne arrestato Madonia Antonino, quanto piuttosto se, all'epoca della riunione degli auguri di Natale del 1991, l'odierno imputato, essendo stato il fratello già arrestato, fosse l'unico legittimato, in quanto a piede libero, a partecipare alla riunione della Commissione provinciale.

Rispetto a tale ultima circostanza, peraltro, l'istruttoria dibattimentale risulta avere fornito plurimi elementi di conferma e, sul punto, i Giudici di prime cure hanno indicato le plurime fonti collaborative che hanno dichiarato che Madonia Salvatore, al momento della deliberazione della "strategia stragista", era reggente del mandamento di Resuttana e partecipava, in tale veste, alle riunioni della Commissione Provinciale, essendo subentrato in tale ruolo al fratello Antonino.

Si considerino, in proposito, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia *Giuseppe Marchese*, escusso all'udienza del 27 aprile 2015, il quale ha affermato che Salvatore Madonia, dopo l'arresto dei fratelli Giuseppe e Antonino, «*tirava i fili nel mandamento*» di Resuttana pur trovandosi in stato di latitanza, nonché le dichiarazioni del collaboratore *Francesco Onorato*, escusso all'udienza del 28 aprile 2015, il quale ha affermato che la reggenza di Di Trapani Francesco doveva essere collocata intorno al 1992, quando «*tutti i Madonia sono in carcere*», aggiungendo che nel 1990-1991 Salvatore Madonia «*reggeva il mandamento di Resuttana*» mentre si trovava in stato di latitanza.

Peraltro, anche nel giudizio dinanzi la Corte di Assise di Appello di Catania

259


il collaboratore *Brusca Giovanni* aveva affermato che (verbale di udienza 2 luglio 1999), in seguito all'arresto di Madonia Francesco il figlio Antonio aveva assunto il ruolo di sostituto e che, dopo l'arresto di quest'ultimo, il medesimo ruolo era stato svolto dal fratello Salvatore e, in seguito all'arresto di quest'ultimo, da Francesco Di Trapani.

Relativamente al secondo punto di "contrasto" relativo all'incontro che il collaboratore ha riferito di avere avuto con l'imputato Madonia, dopo la riunione e prima dell'arresto del medesimo, il confronto non ha consentito di superare la divergenza fra i due, considerata la persistente negazione dello stesso incontro da parte dell'imputato e l'ulteriore sua conferma da parte del Giuffrè.

Peraltro, a nulla rileva che il collaboratore Giuffrè risulti avere indicato, in un primo momento, che l'incontro con il medesimo imputato, avvenuto dopo la riunione degli auguri, si sarebbe verificato nel "gennaio-febbraio 1992", risalendo invece l'arresto dell'imputato al 13 dicembre 1991.

Invero, neppure nel corso del suddetto atto istruttorio il collaboratore ha saputo fornire una collocazione cronologica più precisa rispetto a tale evento, limitandosi a dichiarare che l'incontro con l'imputato avvenne comunque poco tempo dopo la riunione "degli auguri" e prima dell'arresto del medesimo (pochi giorni prima che venisse arrestato), ma di non essere in grado di precisarne, tuttavia, la data.

Ma tale imprecisione del ricordo, sulla collocazione temporale dell'evento, non sembra suscettibile di potere influire sull'attendibilità del medesimo collaboratore, alla luce dei plurimi elementi di riscontro d'altra parte sussistenti.



Assume, ancora, la difesa che non potrebbe ritenersi sussistente una convergenza del molteplice non coincidendo le dichiarazioni del collaboratore Giuffrè Antonino con quelle rese dai collaboratori Cancemi Salvatore e Brusca Giovanni.

In particolare, non potrebbe escludersi che *“vi sarebbe stata una ulteriore riunione plenaria della <commissione> destinata alla discussione sull'omicidio di Pietro Ocello (settembre 1991) in un momento anteriore a quella nella quale venne deliberato l'assassinio di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino”*.

Ancora la difesa - oltre a richiamare il contenuto della motivazione della sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania che aveva, in realtà, fornito una chiave di lettura più modesta rispetto alle dichiarazioni del Cancemi, e non proprio in termini di riscontro alle dichiarazioni del collaboratore Giuffrè in punto di accertamento delle responsabilità individuali dei singoli imputati - ha contestato l'utilizzo delle successive dichiarazioni rese dal collaboratore Cancemi Salvatore, in data 22 gennaio 2009, delle quali la Corte ctnea non disponeva, rilevando, peraltro, come le stesse, in quanto *“sfuggite al filtro del contraddittorio”* non avrebbero potuto *“costituire il fulcro dimostrativo della tesi dell'accusa”*.

Peraltro, il collaboratore Cancemi si sarebbe limitato a riferire in ordine al ruolo di *“reggente”* dell'imputato Madonia Salvatore, in alternativa al fratello Antonino a seconda dei periodi di detenzione del medesimo. Lo stesso Cancemi, ancora, si sarebbe limitato ad affermare che il Madonia aveva preso parte alla riunione nella quale si era discusso dell'uccisione di Pietro Ocello ma non anche a quella successiva.

Anche il superiore assunto non appare, tuttavia, condivisibile.

Rispetto a tali rilievi vanno ribadite le argomentazioni logiche, sopra svolte, che conducono a ritenere che le riunioni della Commissione

261

Provinciale riferite dai due collaboratori Giuffrè e Cancemi (quest'ultimo nell'interrogatorio del 22 gennaio 2009), e collocate alla fine dell'anno 1991, siano le stesse.

Conduce verso la superiore conclusione la considerazione che gli eventi di cui trattasi appaiono strettamente correlati da un punto di vista temporale.

La questione inerente la successione di Pietro Ocello, dalla quale era derivata la necessità di un diverso assetto organizzativo territoriale con spostamento della sede di mandamento da Misilmeri a Belmonte Mezzagno, e la strategia da adottare in vista del prevedibile esito negativo del giudizio del "maxiprocesso" in Cassazione si sono imposte con la stessa impellenza in un medesimo arco temporale e, da tale premessa, non può che discendere la conclusione di ritenere logicamente che delle medesime questioni si sia discusso nell'ambito della medesima riunione plenaria (così come ricordato nitidamente dal collaboratore Giuffrè).

A rafforzare la superiore conclusione deve, inoltre, considerarsi che i due collaboratori Giuffrè e Cancemi risultano avere indicato nei medesimi termini i partecipanti alla riunione e anche tale dato induce al convincimento che i medesimi dichiaranti abbiano fatto riferimento alla medesima riunione, dovendosi vicepiù considerare, peraltro, l'illogicità di una eventuale diversa scelta di indire, in un lasso di tempo così ristretto, due distinte riunioni plenarie della Commissione provinciale (con i medesimi soggetti) considerati i rischi che le stesse comportavano.

Non si ravvisa, inoltre, alcun contrasto rispetto alla valutazione effettuata dai giudici della Corte di Assise di Appello di Catania nel giudizio di rinvio (più volte già richiamato).

Invero, a prescindere dalla considerazione che, comunque, in quel giudizio di rinvio la Corte si era pronunciata soltanto sulle prime dichiarazioni del



Cancemi, rimane comunque - anche alla luce delle successive dichiarazioni rese dal medesimo collaboratore nel corso del successivo interrogatorio del 22 gennaio 2009- la sensazione di una "più modesta impressione" avuta dal Cancemi rispetto alla "riunione degli auguri" rispetto a quella ricevuta dal collaboratore Giuffrè.

E va ribadito - concordandosi sulla considerazione logica svolta dai primi Giudici sul punto- che il diverso rilievo dato alle parole del Riina nell'ambito di tale riunione dal collaboratore Cancemi può essere ragionevolmente collegato alla partecipazione del medesimo collaboratore anche ad altre riunioni della Commissione Provinciale nella quale *"il discorso si era fatto più forte"*.

Non possono neppure condividersi gli ulteriori rilievi difensivi sull'attendibilità del Cancemi Salvatore, per avere il medesimo riferito, soltanto nel corso dell'interrogatorio del 22 gennaio 2009, della partecipazione dell'imputato Madonia Salvatore alla riunione della Commissione Provinciale di fine anno 1991, e non già nel corso dell'udienza del 19 marzo 2004, nel giudizio di rinvio dinanzi la Corte di Assise di Appello di Catania.

Dinanzi i giudici etnei il collaboratore Cancemi aveva comunque dichiarato che vi erano, fra i presenti alla riunione, anche altre persone oltre quelle che stava specificamente menzionando.

Soltanto nel corso del successivo interrogatorio, tuttavia, il tema di indagine proposto dagli inquirenti risultava circoscritto alla posizione dell'imputato Madonia Salvatore (non imputato all'epoca dell'esame dibattimentale del 19 marzo 2004) e ciò appare giustificare il diverso contributivo narrativo reso.

Deve, inoltre, respingersi anche la ulteriore doglianza formulata in ordine alla contestata possibilità di utilizzare le dichiarazioni del collaboratore Cancemi (divenute irripetibili) in quanto risultate costituire "il fulcro dimostrativo della tesi dell'accusa" e non utilizzate come mero elemento di riscontro alle dichiarazioni di Giuffrè Antonino.

Sul punto devono intendersi richiamate le considerazioni svolte dai Giudici di prime cure, attraverso il richiamo di pertinenti arresti giurisprudenziali.

E' incontestabile che le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 della Convenzione - fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale, così come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (con sentenza n. 27918 del 25.11.2010).

Anche successivamente la Suprema Corte ha ribadito il principio confermando che la responsabilità dell'imputato - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 della CEDU - non può basarsi unicamente o in misura significativa su dichiarazioni acquisite, seppure legittimamente, ai sensi dell'art. 512 c.p.p. (Cass., Sez. I, n. 14807 del 4/4/2012; Cass., Sez. I, n. 14243 del 26/11/2015, dep. 8/4/2016).

I primi Giudici, tuttavia, dopo avere ricordato la differenza tra il riscontro e la prova autosufficiente o principale, sono pervenuti alla conclusione di ritenere che "applicando alle peculiarità del sistema processuale italiano i principi fissati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo successivamente alla sentenza emessa il 15 dicembre 2011 nel caso Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito, deve riconoscersi che le dichiarazioni rese al di fuori del contraddittorio possono valere come riscontro rispetto ad

altre prove formatesi con la partecipazione dialettica delle parti processuali, purché sussistano solide garanzie procedurali che rendano possibile un'equa e corretta valutazione dell'attendibilità delle medesime dichiarazioni", precisando che " tali garanzie possono consistere, *in primis*, nel suindicato particolare impegno motivazionale da parte del giudice, ma anche in ulteriori fattori di bilanciamento, attinenti alla raccolta di tutti gli elementi di convincimento capaci di confermare o smentire la deposizione del dichiarante, alla possibilità, per l'imputato, di fornire la propria versione dei fatti e contestare la credibilità del testimone assente, al ricorso a forme anticipate di assunzione della prova o a modalità indirette di attuazione del controesame difensivo, all'utilizzazione di modalità di documentazione come la videoregistrazione".

Sono così pervenuti alla conclusione- condivisa integralmente da questa Corte - di ritenere che l'utilizzazione delle dichiarazioni precedenti rese dal collaboratore di giustizia Cancemi Salvatore, come riscontro alle dichiarazioni del collaboratore Giuffrè Antonino, non determini alcuna lesione dell'art. 6 della CEDU, considerato lo svolgimento di una articolata istruttoria dibattimentale particolarmente ampia durante la quale "l'imputato Madonia ha avuto la più completa possibilità di fornire la propria versione dei fatti e contestare la credibilità del Cancemi, ponendo le dichiarazioni di quest'ultimo a confronto con le ulteriori prove acquisite, indagando sulle eventuali ragioni che potessero indurre il collaborante a mentire, presentando tutti gli elementi di convincimento idonei a suffragare la propria ricostruzione dell'accaduto, e rappresentando senza alcuna limitazione gli argomenti a sostegno della propria tesi nell'ambito della discussione".

4.1. Sugli ulteriori rilievi concernenti la "missione romana".



Non possono neppure condividersi le ulteriori deduzioni difensive secondo le quali le dichiarazioni del collaboratore Sinacori Vincenzo sulla "missione romana" collocata fra "la fine di febbraio e i primi di marzo del 1992" ma decisa "nell'ottobre 1991", allo scopo di "intercettare" il giudice Giovanni Falcone o il giornalista Maurizio Costanzo o l'allora Ministro Claudio Martelli, rappresenterebbero un "profilo di discontinuità" rispetto a quanto riferito dal collaboratore Giuffrè Antonino.

In particolare, deduce la difesa che *"essendo stata deliberata a settembre-ottobre 1991 l'uccisione di Falcone/Borsellino che sarebbe dovuta avvenire con la descritta <missione romana>, non si comprende logicamente l'assunto secondo il quale solo nel mese di dicembre del '91 sarebbe stata (ri)deliberata la loro uccisione"*.

Tuttavia, omette la difesa di considerare che le dichiarazioni dei collaboratori Giuffrè e Sinacori attengono a due diversi livelli deliberativi, in ambito di Commissione Regionale e di Commissione Provinciale, e che la deliberazione di morte dell'ottobre 1991, sulla quale ha riferito il collaboratore Sinacori, riguardava appunto un incontro di vertice fra Riina Salvatore ed esponenti mafiosi della provincia di Trapani, componenti della sola Commissione regionale.

La "missione romana" non ha costituito un "accidente di percorso" e non è in alcun modo ipotizzabile che la stessa si ponga in antitesi rispetto alla individuazione del momento deliberativo della linea stragista in occasione della più volte indicata "riunione degli auguri" dei primi di dicembre del 1991.

Non è in alcun modo sostenibile che la deliberazione della strage di Capaci sia stata successiva al fallimento della missione romana.

Piuttosto, il "via libera" dato da Salvatore Riina alla missione romana già in



data 31 gennaio 1992 (il giorno successivo alla sentenza del "maxiprocesso" resa dalla Corte di Cassazione) costituisce un dato inconfutabile che dimostra come, a quell'epoca, Salvatore Riina avesse comunque già acquisito il consenso della Commissione provinciale, in tal modo confermando sul piano logico il contributo narrativo del collaboratore Giuffrè sulla riunione "degli auguri" svolta nei primi giorni di dicembre del 1991 quando, in un'atmosfera glaciale, lo stesso Riina aveva annunciato di essere arrivati "alla resa dei conti" e che ognuno era chiamato ad assumere le proprie responsabilità.

Non solo ma devono, altresì, considerarsi le dichiarazioni rese dal collaboratore Sinacori Vincenzo, a proposito del richiamo del commando partito per la capitale da parte del Riina il quale intimava il rientro in Sicilia perché vi erano "cose più grosse": Tutto ciò nei primi giorni di marzo: il 4 marzo 1992, data del rientro in aereo in Sicilia del Sinacori per incontrare Riina, quando già risultavano avviate le riunioni esecutive per l'organizzazione in Sicilia dei primi attentati, dell'omicidio Lima, non essendo dubitabile che fra "le cose più grosse" dovesse includersi anche la "plateale" e tragica organizzazione della strage di Capaci e l'uccisione del giudice Giovanni Falcone, considerato nemico "storico" di Cosa Nostra.

Considerata l'esistenza di due diversi livelli deliberativi- nessun profilo di contraddittorietà può essere, altresì, ravvisato rispetto alla pendenza di un successivo procedimento a carico del boss Matteo Messina Denaro- al quale è stata contestata la responsabilità per la medesima strage in relazione ad una condotta posta in essere nel settembre-ottobre 1991 - dovendo considerarsi che il presupposto dell'azione penale esercitata nei confronti del suddetto Matteo Messina Denaro è costituito dall'appartenenza del medesimo alla Commissione Regionale, risultando invece l'odierno imputato collocabile in un diverso livello deliberativo, in



267



quanto componente della Commissione Provinciale.

4.2. Sulle dichiarazioni del collaboratore Brusca Giovanni sul momento deliberativo e su altri rilievi.

Non si ravvisa, inoltre, alcun elemento in grado di sconfiggere l'attendibilità delle dichiarazioni di Giuffrè Antonino nelle dichiarazioni rese dal collaboratore Brusca Giovanni che assumono, in punto di ricostruzione del momento deliberativo del progetto stragista indirizzato contro i giudici Falcone e Borsellino oltre che contro esponenti politici, una valenza essenzialmente neutra, come già, peraltro, ritenuto dai giudici della Corte di Assise di Appello di Catania, nella sentenza n. 24/2006 del 22 aprile 2006 più volte già richiamata.

Il suddetto collaboratore, esaminato nel giudizio di rinvio all'udienza del 19 marzo 2004, riferiva di non avere un ricordo particolare della riunione "degli auguri" di Natale del 1991 nel corso della quale si sarebbe parlato dell'uccisione dei giudici Falcone e Borsellino, aggiungendo che per lui tale "questione" non rappresentava comunque una novità, non escludendo, tuttavia, che potesse anche essersene parlato (*"Guardi, io l'altra volta ho risposto dicendo che sicuramente se ne sarà parlato. Io sarò stato o distratto o non ci ho fatto caso o attenzione più di tanto poiché di questa materia me ne ero occupato da decenni, no da un anno dal... di quel giorno. Quindi possibilmente un altro che non aveva assistito all'argomento ci ha fatto più attenzione, io sicuramente mi ero distratto; per me era un fatto acquisito. Non posso né confermare né smentire. Non ho un ricordo ben preciso"*).

Peraltro, analoga incertezza deve desumersi rispetto alle dichiarazioni rese dal medesimo collaboratore in sede di incidente probatorio all'udienza del

6 giugno 2012, nell'ambito del parallelo procedimento Borsellino *quater*, quando lo stesso mostrava di avere focalizzato la propria attenzione più sulle riunioni ristrette del febbraio 1992, ribadendo di non avere un ricordo preciso della suindicata riunione "degli auguri" (*"Che mi ricordo però non è stato discusso... ripeto, almeno che io mi ricordi, nulla che mi sia rimasto impresso"*).

Nell'odierno procedimento, all'udienza del 29 novembre 2014, il medesimo dichiarante - oltre a confermare la rilevanza della sentenza definitiva del "maxiprocesso" e ad ammettere di avere ricevuto indicazione da Salvatore Riina di intervenire ripetutamente su Ignazio Salvo affinché quest'ultimo, per il tramite dell'On. Lima, contattasse l'On. Andreotti allo scopo di richiedere l'assegnazione del "maxiprocesso" al Dott. Carnevale (ottenendo comunque risposta negativa dal medesimo Salvo)- aveva aggiunto che della "vendetta" si era discusso anche nel corso della riunione della "commissione" per gli auguri natalizi del 1991, pur non ricordando se, nel corso della stessa, Salvatore Riina avesse indicato nominativamente le persone da colpire a seguito del probabile esito infausto del "maxiprocesso", in quanto *«non c'era bisogno di fare i nomi in quel contesto, perché l'oggetto Giovanni Falcone era il numero uno»*, e comunque non escludendo che fosse stato fatto il nome di Giovanni Falcone.

Nel corso dell'esame il collaboratore ricordava di avere partecipato, tra il 1990 e il 1991, a tre riunioni della Commissione provinciale, aventi ad oggetto, segnatamente, la imposizione di una "tangente" dello 0,80% sui lavori pubblici, la questione dei furti in danno degli autotrasportatori dei TIR, e una terza in prossimità del Natale del 1991, nella quale si era parlato della già menzionata vendetta di "Cosa Nostra").



269

Il medesimo collaboratore ricordava anche una riunione in cui si era parlato della vicenda riguardante l'Ocello, senza però essere in grado di precisare se fossero presenti tutti i componenti della "commissione".

Ammetteva di avere rammentato la riunione svoltasi a ridosso del Natale del 1991 soltanto a seguito delle contestazioni mossegli in relazione alla versione fornita dal Giuffrè, in quanto in precedenza non ricordava *«niente di particolare e rilevante»*.

Sulla scorta di tali elementi devono condividersi, pertanto, le valutazioni espresse dai primi Giudici (e prima ancora nella sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania del 22 aprile 2006) sulla valenza neutra delle dichiarazioni del collaboratore Brusca Giovanni, stante il loro contenuto incerto, ed anche mutevole, che le rende inidonee a fornire elementi di conferma (ma anche di smentita) alle dichiarazioni di Giuffrè Antonino.

Non possono neppure desumersi elementi di smentita dal fatto che i collaboratori "Anselmo, Onorato, Galliano, Mutolo" non abbiano riferito in tema di riunione deliberativa di fine anno 1991, dovendosi rilevare che né il collaboratore Giuffrè né il collaboratore Cancemi li hanno indicati come presenti alla riunione più volte indicata, non sussistendo, peraltro, elementi contrari per ritenere che avrebbero dovuto averne conoscenza, trattandosi di soggetti estranei alla Commissione e considerate la prudenza e riservatezza che hanno connotato la circolazione di notizie in Cosa Nostra.

Appare, inoltre, neutro il rilievo difensivo secondo il quale *«pur essendo diversi i processi che avevano visto imputata la <commissione provinciale> per fatti connessi, come l'omicidio Lima, l'omicidio dei fratelli Savoca, la strage di Misilmenri, l'omicidio di Salvo, l'omicidio di*

Scopelliti e via dicendo l'imputato appellante non risulterebbe mai essere stato implicato in nessuno di essi, non sussistendo, invero, alcun automatismo fra l'essere "reggente" di un mandamento e deputato a partecipare alle riunioni della "commissione provinciale" e l'essere ritenuto responsabile per tutti i delitti che possano essere stati discussi all'interno della medesima commissione.

Piuttosto, a tale proposito, non può omettersi di considerare che il medesimo Madonia risulta essere stato condannato per l'omicidio dei fratelli Savoca con sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo del 8.11.2004 (contro Aglieri Pietro più altri, acquisita in atti) e che, dalla lettura della medesima sentenza, risulta che l'imputato è stato condannato come mandante (oltre che come esecutore) per avere partecipato alla riunione della Commissione Provinciale nella quale fu deliberato di dare "un mandato omicidiario in bianco" a tutti i capi mandamento per risolvere il problema delle "rapine ai TIR"

Del tutto fuorviante ancora si ritiene essere il riferimento operato dalla difesa appellante all'omicidio di Libero Grassi - per il quale l'imputato risulta avere riportato condanna come esecutore materiale e non come componente della "commissione provinciale".

Dalla lettura della sentenza di condanna in atti, della Corte di Assise di Palermo dell'11 giugno 2014 (Agato Mariano più altri) si ricava come, in realtà, l'omicidio di Libero Grassi non sia annoverabile fra gli "omicidi eccellenti", al di là delle conseguenze mediatiche negative che detto omicidio risulta avere avuto per l'organizzazione criminale.

Dalla lettura della suindicata sentenza emerge, invero, che, alla base di tale efferato delitto, devono porsi le iniziative concrete di Libero Grassi ed il pubblico risalto dato al suo rifiuto di pagare il pizzo, ritenuto fonte

271

insopportabile di pericolo proprio dal clan Madonia, di cui l'imputato era parte, per il suo interesse alle estorsioni.

Piuttosto, appare opportuno evidenziare che le indagini compiute in merito a tale delitto avevano fatto emergere che le attività estorsive facenti capo ai Madonia non erano affatto cessate a seguito dell'irruzione nel covo di via D'Amelio con il rinvenimento del cd. "libro mastro" e con l'arresto di Madonia Antonino (avvenuto il 29 dicembre 1989) ma erano proseguite proprio sotto la direzione di Salvatore Madonia: ciò ad ulteriore conferma del ruolo di reggente effettivamente svolto dall'imputato nel periodo in contestazione in sostituzione del fratello maggiore (Antonino) e del padre, entrambi detenuti..

Non appare inutile, nemmeno, ricordare che dalla medesima sentenza risulta, altresì, che, in data 7 dicembre 1989, in occasione dell'irruzione in uno stabile della via D'Amelio nel quale si pensava potesse nascondersi proprio l'odierno imputato, venne rinvenuta non solo *"copiosa documentazione contabile relativa agli anni 1988-1989 riguardante non solo la gestione e spaccio di sostanze stupefacenti (..) per un giro complessivo di un miliardo e mezzo in appena undici mesi (...) ma addirittura la tenuta contabile di un <libro mastro> delle estorsioni nel quale erano annotati i commercianti e gli imprenditori estorti e le somme di denaro da ciascuno di essi versate periodicamente"*.

Venne, inoltre, accertato che *"parte della documentazione sequestrata (soprattutto quella che si riferiva al traffico di droga) era riconducibile alla grafia di Madonia Salvatore"*. Al momento dell'arresto di quest'ultimo, inoltre, avvenuto il 13 dicembre 1991, vennero trovati in suo possesso *"alcuni fogli di quaderno che riproducevano la stessa tecnica contabile del cd. libro mastro"*: segno che l'attività estorsiva della famiglia Madonia era proseguita anche dopo l'arresto del fratello Madonia Antonino, sotto la



guida dell'odierno imputato.

Rimangono, infine, a livello astratto ed ipotetico le ulteriori considerazioni difensive espresse relativamente al fatto che, all'epoca in esame, un altro fratello dell'imputato (Giuseppe) si trovasse a piede libero, trattandosi di circostanza non influente e non idonea a smentire la valenza degli acquisiti elementi probatori che comprovano come solo l'odierno imputato, e non il fratello Giuseppe, abbia partecipato, in qualità di reggente del padre, alla riunione di fine anno 1991, quando venne deliberata l'adozione di un piano stragista per "vendicarsi" dei "traditori" e mettere in ginocchio le istituzioni in vista del (già) prevedibile esito negativo del Maxiprocesso. Inoltre, solo l'odierno imputato, e non anche il fratello Giuseppe, risulta avere assunto, nel periodo in contestazione, la qualifica di reggente del mandamento di Resuttana, dopo l'arresto del fratello Antonino (e di quello più risalente del padre Francesco), non avendo nessuna fonte dichiarativa mai fatto riferimento ad una reggenza da parte di Madonia Giuseppe, del resto prospettata dalla medesima difesa in via del tutto ipotetica ed eventuale.

In ogni caso, deve rilevarsi che, dalla documentazione prodotta dalla difesa dell'imputato Madonia all'udienza del 26 gennaio 2016, risulta che il suddetto Madonia Giuseppe si trovasse, nel periodo novembre-dicembre 1991, in Agrigento sottoposto a prescrizioni e limitazioni nei movimenti in quanto sorvegliato speciale, dunque non presente sul territorio e privo della possibilità di garantire quella continuità che la reggenza del mandamento avrebbe dovuto comportare.

Appare privo di pregio, inoltre, l'ulteriore rilievo difensivo secondo il quale la individuazione del momento deliberativo della strage Borsellino nella riunione "degli auguri di Natale" rappresenterebbe una "novità" nel



273



panorama delle decisioni giudiziarie emesse per il medesimo delitto di strage.

Al contrario, sul tema, la sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania, emessa in data 22 aprile 2006, nei due giudizi riuniti, ha individuato la fase deliberativa delle stragi di Capaci e via D'Amelio riconducendola al momento della riunione ed. "degli auguri" di cui aveva, per la prima volta parlato Giuffrè Antonino, la cui collaborazione aveva avuto inizio appena qualche anno prima, comportando la condanna degli appartenenti alla Commissione Provinciale che risultavano indicati come presenti dal medesimo collaboratore (tutti al di fuori dell'odierno imputato nei confronti del quale non era stata iniziata alcuna azione penale).

Il ragionamento seguito dai giudici etnei risulta svolto sulla base di coordinate integralmente condivise da questa Corte – fondate sull'intreccio di diverse fonti probatorie sulle riunioni di Commissione Provinciale e su quelle della Commissione Regionale:

Basti, a tale proposito, ricordare che, come sopra detto, l'autorizzazione data da Salvatore Riina alla cd. missione romana, fin dal 31 gennaio 1992, ovvero il giorno successivo la sentenza negativa del "maxiprocesso", senza la convocazione in tale breve lasso di tempo di una ulteriore riunione della Commissione Provinciale, deve costituire segno che la volontà dei componenti la stessa "Commissione" fosse già stata espressa.

Devono ancora ritenersi frutto di una lettura parcellizzata e strumentale gli ulteriori rilievi difensivi espressi (da pag. 56 a pag. 60 del gravame) in ordine alle dichiarazioni rese dal collaboratore Giuffrè in sede di incidente probatorio (nel parallelo procedimento Borsellino quater), soprattutto in quanto lette in modo segmentato ed estrapolate dal contesto complessivo.

Non può assumere, altresì, il significato che la difesa intende attribuire all'affermazione resa da Giuffrè (a pag. 48 del verbale di incidente probatorio sopra indicato) secondo la quale l'elemento di novità della riunione sarebbe stata quella di passare "all'atto pratico".

Non può condividersi, invero, il significato che la difesa intende attribuirgli - che non si sarebbe trattato, cioè, di una riunione deliberativa - avendo piuttosto il collaboratore inteso dire che la previsione dell'esito negativo del "maxiprocesso" aveva rappresentato "la goccia che aveva fatto traboccare il vaso", così determinando la necessità di una rinnovata e corale decisione di morte nei confronti del giudice Giovanni Falcone, già individuato, come detto, come nemico "storico" dell'organizzazione criminale.

Non si trattava, però, dell'approvazione di una generica linea strategica, per la cui attuazione si rimandava ad un momento successivo, bensì di "un vero e proprio piano di contenuto decisionale duplice: decisionale-deliberativo e decisionale strategico" (si veda sul punto la sentenza irrevocabile della Corte di Assise di Appello di Catania del 22 aprile 2006, pag. 122).

Si trattava di un piano già perfetto nel suo contenuto deliberativo per la cui attuazione non sarebbe stata necessaria una ulteriore deliberazione (è questo il senso evidente dell'espressione utilizzata secondo cui "si passava all'atto pratico").

Nessuna incrinatura del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore può determinare l'ulteriore osservazione della difesa) in ordine al "non ricordo" del Giuffrè opposto alla domanda volta a sapere "quante volte" il medesimo collaboratore ricordasse di avere visto l'imputato Madonia in Commissione Provinciale (oltre alla riunione in cui si deliberò l'uccisione dei rapinatori dei TIR, e dunque dei fratelli Savoca), essendosi già sopra considerato che trattasi di un dato neutro ai fini della



valutazione dell'attendibilità del collaboratore, almeno nei termini la domanda risulta essere stata posta dalla difesa. Non rileva, invero, l'acquisizione di un dato astratto numerico, dovendo il ricordo del collaboratore - sulla partecipazione di un soggetto ad una data riunione - essere necessariamente collegato all'oggetto della riunione medesima, ed avendo lo stesso, peraltro, fornito una spiegazione plausibile dell'incertezza del suo ricordo, legata all'intersecarsi di molte riunioni, allargate e ristrette in quel periodo, e al tempo trascorso.

Nel corso del dibattimento di secondo grado la Corte accogliendo la richiesta dell'imputato Madonia, personalmente in sede di esame, ha disposto, infine, ulteriori accertamenti volti a stabilire se fosse vera la circostanza rappresentata dal medesimo imputato secondo la quale il Giuffrè - mentre si trovava insieme al Madonia Salvatore, detenuto nello stesso carcere, in una stessa "saletta" nel corso di "un'udienza in video collegamento" per partecipare ad un processo che li riguardava dinanzi la Corte di Assise di Palermo - non lo avrebbe neppure riconosciuto.

Nel corso dell'esame, l'imputato ha ribadito di avere avuto modo di incontrare Giuffrè Antonino una volta, mentre si trovava detenuto nel carcere di Novara, durante un'udienza in videocollegamento per un processo dinanzi l'Autorità Giudiziaria di Palermo, nel quale era imputato anche il suddetto Giuffrè. Ha aggiunto che, in tale occasione Giuffrè non lo avrebbe neppure riconosciuto tanto è vero che quest'ultimo, dopo avere richiesto di essere condotto in altra sala idonea ad assicurare il video collegamento, non volendo evidentemente stare con altri detenuti (presumibilmente per avere già tenuto colloqui collaborativi anche se la collaborazione sarebbe stata ufficializzata nel settembre del 2002), aveva fatto "rimostranze" all'ispettore presente in sala in quel momento,



276



lamentandosi della sola presenza di Graviano Giuseppe e di Montalto Giuseppe, senza tuttavia indicare, fra i presenti, lo stesso Madonia.

Tale circostanza, a detta dell'imputato, dovrebbe essere ritenuta dimostrativa del mendacio del Giuffrè nei suoi confronti, non essendo le sue dichiarazioni accusatorie neppure supportate da una conoscenza personale dell'accusato.

Questa Corte, a seguito di tali dichiarazioni, ha disposto richiedersi informazioni alla Casa Circondariale di Novara ma le successive informazioni pervenute hanno escluso la fondatezza delle circostanze addotte dall'imputato, in sede di esame: invece, dalla nota trasmessa dalla suddetta Casa Circondariale, in data 28.3.2019, risulta che i suddetti Madonia Salvatore, Giuffrè Antonino, Montalto Giuseppe e Graviano Giuseppe sono stati ristretti presso il carcere di Novara e che gli stessi, in data 12 giugno 1992, venivano chiamati a partecipare all'udienza dinanzi la Corte di Assise di Palermo nel processo n. 24/2000, nel quale erano tutti imputati. Risulta, tuttavia, ancora che a tale udienza, Madonia Salvatore non partecipava essendo stato tradotto presso l'aula Bunker di Roma Rebibbia.

Corrisponde al vero che Giuffrè, dopo essere stato collocato nella stessa sala di video conferenza insieme a Montalto e Graviano, sia stato dopo poco più di un'ora spostato. Ma trattasi di circostanza estranea all'odierno imputato.

Deve ritenersi, infine, infondata l'ulteriore censura difensiva concernente il fatto che, per il medesimo fatto e sulla scorta del medesimo materiale probatorio, anche Madonia Francesco, padre dell'odierno imputato e all'epoca detenuto, sia stato condannato per la strage di Capaci nell'ambito del procedimento riunito davanti la Corte di Assise di Catania del 22 aprile



2006, pur risultando deceduto al momento della pronuncia definitiva della Corte di Cassazione (essendo già stata confermata, in prima battuta, dalla Corte di Cassazione la condanna per la strage di via D'Amelio nel procedimento Borsellino *ter*).

A tale proposito appare agevole considerare che – come già rilevato dai primi Giudici – la responsabilità dell'odierno imputato si pone come responsabilità "concorrente" rispetto a quella del padre, Madonia Francesco, deceduto nelle more del giudizio, essendo stato l'odierno imputato condannato per una sua condotta "propria", ovvero per avere partecipato da "reggente" alla riunione della Commissione Provinciale nel corso della quale ebbe a deliberarsi la "strategia stragista" che prevedeva, *in primis*, l'eliminazione del giudice Giovanni Falcone.

Non appare superfluo considerare, peraltro, che anche rispetto ad altri imputati in analoga situazione – si consideri in particolare la posizione degli imputati Montalto Salvatore e Montalto Giuseppe (padre e figlio appunto) nel processo di rinvio, nei due procedimenti riuniti Capaci e Borsellino *ter* svolto dinanzi la Corte di Assise di Appello di Catania – la Suprema Corte di Cassazione ha confermato l'impostazione accusatoria sostenuta in ordine alla possibilità di una responsabilità concorrente fra "capo-mandamento" detenuto e "reggente" libero (si veda Cass. 18.8.2008 n. 42990), sostenendo che sia il rappresentante, sia il reggente del mandamento, avessero concorso nell'attività deliberativa dei delitti rictranti nella competenza della Commissione Provinciale (uno per condivisione e l'altro per assunzione diretta di responsabilità, per consenso tacito espresso durante la riunione deliberativa).

Non possono residuare, peraltro, margini di dubbio a proposito dell'espressione utilizzata da Salvatore Riina in ordine all'informazione da dare ai boss detenuti ("ai detenuti ci penso io"), relativa in realtà, come

sopra detto, a casi in cui non fosse risultato possibile garantire, attraverso i colloqui con i familiari, un'informazione ai capi mandamento detenuti (si vedano sul punto anche le dichiarazioni del collaboratore Giuffrè all'udienza del 13 e 18 febbraio 2004 durante le quali chiariva il senso di tale affermazione con la quale Riina finiva con l'assumere in definitiva una propria diretta "responsabilità").

Trattasi di problematica non inerente, evidentemente al caso di specie, in cui l'assunzione di responsabilità in capo all'imputato appellante deriva dall'aver egli partecipato alla riunione deliberativa di morte e dall'aver espresso un proprio tacito consenso.

Né la ulteriore circostanza addotta dalla difesa - relativa al ricovero del padre dell'imputato in ospedale all'epoca della riunione e quindi alla astratta possibilità per il medesimo di comunicare con il mondo esterno - potrebbe essere ritenuta valida ad escludere ogni responsabilità del figlio, odierno imputato (potendosi ipotizzare, secondo la difesa, che essendo il padre in grado di comunicare più facilmente con l'esterno avrebbe ben potuto esprimere lui direttamente il consenso necessario al progetto stragista).

Invero, basti considerare, a tale proposito, che l'imputato Madonna Salvatore è stato presente alla riunione ed ha partecipato con il suo silenzio-assenso alla formazione della volontà di strage e che il giudizio di penale responsabilità nei suoi confronti risulta radicato su tale univoco dato oltre che sugli ulteriori elementi indiziari acquisiti a carico del medesimo imputato.

In particolare, non può omettersi di considerare che - a prescindere dalle dichiarazioni del collaboratore Cancemi Salvatore e dal giudizio di



279



convergenza fra le dichiarazioni del medesimo con quelle rese dal collaboratore Giuffrè- altre autonome fonti collaborative indicano l'imputato appellante come reggente per il mandamento di Resuttana, nel periodo 90 - 91, in qualità di sostituto del padre, sottolineando, peraltro, l'intenso rapporto di fiducia che legava Madonia Francesco, e i figli al boss Salvatore Riina ((cfr. dichiarazioni del collaboratore di Matteo "Francesco Madonia aveva fatto assieme «tutte le guerre», «sia la guerra di mafia e sia (...) quella contro qualunque istituzione»: si vedano in tal senso le dichiarazioni dei collaboratori Francesco Onorato (sentito all'udienza del 28 aprile 2015) e Mario Santo Di Matteo (all'udienza del 26 novembre 2014).

Altro significativo indizio a carico dell'imputato è quello rappresentato dal fatto che il medesimo risulta avere partecipato, come sopra detto, anche ad altra riunione della Commissione provinciale tenutasi poco prima del 13 dicembre 1991, nel corso della quale era stata deliberata l'eliminazione dei fratelli Salvatore e Giuseppe Savoca, assassinati rispettivamente il 24 e il 26 luglio 1991(unitamente al piccolo Andrea di appena quattro anni).

Per tali tragici eventi l'imputato ha riportato condanna definitiva con sentenza emessa dalla Corte di Assise di Palermo il 6 dicembre 2002, definitiva dal 18 novembre 2005 (acquisite in atti), sulla scorta delle convergenti dichiarazioni rese in quel giudizio dai collaboratori di giustizia Cancemi, Brusca e Giuffrè, i quali avevano confermato la partecipazione dell'imputato alla riunione della Commissione Provinciale nel corso della quale si era discusso della questione delle rapine commesse in danno dei conducenti dei Tir (che metteva in cattiva luce l'organizzazione mafiosa nei confronti delle ditte di trasporto merci che versavano regolarmente il "pizzo" per ottenere la "protezione"), ed esitata nella decisione di uccidere



280

alcuni rapinatori già individuati, come appunto i fratelli Savoca.

Non può omettersi di considerare, inoltre, che il mandamento di Resuttana, sin dagli anni Ottanta, avesse manifestato concretamente la volontà di eliminare Giovanni Falcone. A tal proposito, è sufficiente ricordare che Madonia Antonino, fratello dell'odierno imputato, reggente del "mandamento" in sostituzione del padre- è stato condannato definitivamente per l'attentato dell'Addaura, ed è risultato essere anche uno tra i maggiori protagonisti dei progetti omicidiari che avrebbero dovuto consumarsi a Valdesi e alla Favorita in danno dello stesso magistrato, per come riferito anche nel dibattimento di primo grado dal collaboratore di giustizia Giovan Battista Ferrante.

Parimenti va considerato che Francesco Madonia, padre dell'imputato, in quanto "capo" del mandamento di Resuttana, vicinissimo a Salvatore Riina, era stato personalmente sottoposto al "maxiprocesso" e, dopo la temuta pronuncia della Cassazione, ne era uscito completamente soccombente, avendo riportato la massima pena.

Trattasi, invero, di elementi indiziari che impongono la conferma del giudizio di condanna espresso nei confronti dell'imputato, corroborando lo spessore degli altri suindicati elementi, non potendosi, peraltro, sul punto che condividersi la conclusione espressa dai primi Giudici secondo cui *"la verifica della <tenuta> della motivazione del delitto rispetto all'imputato non deve essere condotta, minimalisticamente, avendo riguardo alla sfera degli interessi individuali e personali dell'imputato Salvatore Madonia, ma con riferimento alla sfera degli interessi <collettivi>, riferibili al mandamento, che egli, all'epoca della deliberazione, rappresentava"* (pag. 275-276).



281

5. Sugli ulteriori rilievi concernenti la tesi della esistenza di mandanti occulti dietro la strage di Capaci e l'incidenza della "Trattativa Stato-Mafia".

Relativamente alle ulteriori doglianze espresse relativamente alla possibile esistenza di mandanti esterni, o occulti, dietro l'uccisione del giudice Giovanni Falcone deve rilevarsi la loro infondatezza, rinviando sul tema alle più specifiche considerazioni che risultano svolte in sede di esame della posizione dell'imputato Timirello Lorenzo.

Relativamente all'ulteriore tema "lanciato" dalla difesa - ma neppure approfondito - con riferimento alla c.d. "Trattativa Stato-Mafia" per la quale è in corso un parallelo procedimento dinanzi l'Autorità Giudiziaria di Palermo, deve rilevarsi che non sussiste in atti alcuna evidenza probatoria che consenta di ricollegare la "Trattativa" di cui al diverso suindicato procedimento con la deliberazione della strage di Capaci.

Piuttosto, deve ricordarsi che, sul punto, anche nel corso del primo procedimento per l'accertamento dei responsabili della strage di Capaci (si veda sul punto la sentenza della Corte di Assise di Appello del 7.4.2000) risulta approfondito il tema delle iniziative assunte da Cosa Nostra, nello stesso periodo in cui Cosa Nostra attuava la strategia stragista, alla ricerca di un canale di collegamento con le Istituzioni per ottenere un'attenuazione dell'attività di contrasto alla mafia che, soprattutto nel corso dell'anno 1991, aveva raggiunto superiori livelli di efficacia per effetto dell'adozione di una serie di provvedimenti legislativi che segnavano un significativo mutamento di rotta.

E' dato leggere nella sentenza della Corte di Assise di Appello del 7.4.2000 che *"l'escalation di violenza che contrassegnò la stagione delle stragi era*



282

finalizzata ad indurre alla trattativa lo Stato, ovvero a consentire un ricambio sul piano politico che, attraverso nuovi rapporti, potesse assicurare come per il passato le necessarie complicità di cui Cosa Nostra aveva beneficiato" (pag. 948).

In particolare, venivano ricordate le dichiarazioni del collaboratore Brusca Giovanni il quale aveva "riferito di una trattativa, a cavallo delle stragi, condotta da Salvatore Riina per ottenere benefici in tema di revisione dei processi, di sequestri di beni, di collaboratori di giustizia, nonché del progetto di attentato nei confronti del giudice Grasso, essendosi inaridite le trattative in corso, dopo la strage di Via D'Amelio" aggiungendo inoltre che "dell'esistenza di contatti tra Salvatore Riina con rappresentanti istituzionali si trae conferma, come ha ricordato lo stesso Brusca, dalle dichiarazioni rese dal gen. Mori e dal magg. De Donno, nell'ambito del processo relativo agli attentati del continente celebrato dinanzi alla Corte d'Assise di Firenze" (pag. 953).

Ma al di là di tali richiami – che possono ritenersi unicamente indicativi del fatto che il tema della "Trattativa Stato-mafia" fosse già emerso in nuce anche nel corso del precedente procedimento - deve tuttavia rilevarsi come non sia condivisibile, sulla scorta della piattaforma probatoria acquisita nell'odierno giudizio, la deduzione difensiva secondo cui la "trattativa Stato-mafia" avrebbe aperto "nuovi scenari" in relazione alla "crisi dei rapporti di Cosa Nostra con i referenti politici tradizionali" e al possibile collegamento fra "la stagione degli atti di violenza" e l'occasione di "incidere sul quadro politico italiano" con riferimento a coloro che "si accingevano a completare la guida del paese nella tornata di elezioni politiche del 1992".

Piuttosto, gli elementi acquisiti nel presente procedimento impongono di affermare che l'uccisione del giudice Giovanni Falcone debba ricondursi ad

una sicura matrice mafiosa e che la strage di Capaci sia stata inserita nell'ambito di una più articolata "strategia stragista" unitaria determinata essenzialmente da una finalità di vendetta - per gli indiscutibili meriti professionali del magistrato il quale con il suo acume aveva continuato a rappresentare un "pericolo" per Cosa Nostra sia durante il lavoro svolto come giudice istruttore del "maxiprocesso", e quindi come Procuratore aggiunto di Palermo, ma anche dopo, quando, a seguito di delusioni lavorative, aveva abbandonato l'esercizio delle funzioni giudiziarie andando a rivestire a Roma un ben più incisivo incarico al Ministero di Grazia e Giustizia, in virtù di un rapporto di fiducia nel frattempo instaurato con l'allora ministro di Grazia e Giustizia, Claudio Martelli.

Soprattutto, non può non ricordarsi l'impegno profuso dal dott. Falcone insieme ad altri colleghi dell'Ufficio Istruzione di Palermo nel condurre le indagini esitate infine nel "maxiprocesso", nato dall'idea del carattere unitario e fortemente centralizzato dell'organizzazione criminale Cosa Nostra e che proprio il giudice Falcone, insieme al collega Paolo Borsellino, risulta avere redatto la monumentale ordinanza di rinvio a giudizio che concludeva le indagini, dopo essersi "isolati" all'Asinara insieme ai familiari per potervi dedicare in sicurezza (peraltro con strumenti tecnologici più rudimentali e neppure lontanamente paragonabili a quelli attuali).

Non pare revocabile in dubbio, inoltre, che dietro la strage di Capaci (e di tutte le altre che si sono succedute) sia configurabile anche un "movente politico" identificabile nella ricerca da parte di Cosa Nostra di nuovi "referenti politici" oltre che una contestuale finalità di "destabilizzazione" intesa ad esercitare una pressione sulla compagine politica e governativa che aveva fino a quel momento attuato una drastica politica di contrasto

284

all'espansione del crimine organizzato mafioso.

Ma, tuttavia, nessuna emergenza autorizza a scalfire la conclusione cui sono pervenuti i primi Giudici di ritenere che la strage di Capaci sia stata voluta da Cosa Nostra e decisa dai suoi organismi di vertice e che la stessa non possa essere ascritta ad un contesto deliberativo diverso da quello accertato nel corso del presente procedimento, nel quale si iscrive il protagonismo dell'imputato appellante.

E' possibile che la decisione di morte assunta dai vertici mafiosi nella corale riunione degli auguri di fine anno 1991 della Commissione Provinciale, e nelle precedenti riunioni della Commissione Regionale, abbia intersecato convergenti interessi di altri soggetti o gruppi di potere estranei a Cosa Nostra.

Ma ciò non può equivalere a mettere in ombra la paternità della terribile decisione di morte compiuta da Cosa Nostra né condurre ad escludere la responsabilità penale di coloro che ebbero a partecipare alle riunioni deliberative.

Non meritano accoglimento, infine, le ulteriori doglianze espresse dalla difesa in ordine all'elemento soggettivo del reato e la connessa richiesta di ricondurre la fattispecie nell'alveo dell'art. 116 c.p., rispetto all'evento strage, e all'uccisione degli uomini della scorta del magistrato.

In tema di concorso di persone nel reato, la configurabilità del concorso cosiddetto "anomalo" di cui all'art. 116 cod. pen. è soggetta a due limiti negativi e cioè che l'evento diverso non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale e che l'evento più grave, concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base (Cass. 11.9.2018, n. 44579).

285

L'adesione alla sanguinaria "strategia stragista", proposta da Riina e accettata con silenzio "eloquente" da parte della Commissione Provinciale in cui era seduto anche l'odierno imputato, finalizzata a "mettere in ginocchio lo Stato" - attraverso una impressionante raffica di azioni violente che doveva iniziare dall'uccisione dell'onorevole Lima (in quanto ritenuto "traditore") e dei giudici Falcone e Borsellino, per poi passare ad altre cruente e destabilizzanti azioni criminali al di fuori della Sicilia - doveva comportare anche l'accettazione di modalità esecutive "all'altezza" del piano criminale di vendetta ideato e la messa in conto di azioni di devastazione idonee a mettere in pericolo la pubblica incolumità attraverso l'utilizzo di potenti mezzi esplosivi.

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte *"nel reato di strage il dolo consiste nella coscienza e volontà di porre in essere atti idonei a determinare pericolo per la vita e l'integrità fisica della collettività mediante violenza (evento di pericolo), con la possibilità che dal fatto derivi la morte di una o più persone (evento di danno), al fine (dolo specifico) di cagionare la morte di un numero indeterminato di persone, e va desunto dalla natura del mezzo usato e da tutte le modalità dell'azione. Ne consegue che, al fine di stabilire se l'uccisione di più soggetti integri il delitto di strage ovvero quello d'omicidio volontario plurimo, l'indagine deve essere globale, con speciale riguardo ai mezzi usati, alle modalità esecutive del reato e alle circostanze ambientali che lo caratterizzano"* (Cass. 18.9.2008, n. 42990).

Nel caso di specie, il fatto che gli obiettivi individuati fossero soggetti a misure di tutela rendeva, con certezza, prevedibile la necessità di ricorrere ad esplosivo, come anche l'esperienza di qualche anno prima insegnava, quando per uccidere il giudice Chinnici era stato fatto ricorso ad un'autovettura, anch'essa Fiat 126, imbottita di tritolo.



285

Posizione dell'imputato Tinnirello Lorenzo

1. Le ragioni della condanna

Nei confronti dell'imputato Tinnirello Lorenzo è stata emessa una condanna all'ergastolo con isolamento diurno alla pena di diciotto mesi, avendo i primi Giudici ritenuto dimostrata la partecipazione dell'imputato, uomo d'onore della famiglia di Brancaccio, alla fase di prelievo dal mare di ordigni bellici risalenti alla seconda guerra mondiale, rimasti inesplosi, nonché alla successiva fase di lavorazione e macinatura dell'esplosivo in essi contenuto.

Le dichiarazioni del collaboratore Gaspare Spatuzza, poste a fondamento del giudizio di condanna nei confronti dell'imputato Tinnirello, sono state ritenute riscontrate attraverso le dichiarazioni rese, nel dibattimento di primo grado, dal collaboratore Sinacori Vincenzo sulla cd. "missione romana": il medesimo collaboratore era stato, peraltro, anche sentito sullo stesso tema nell'ambito del procedimento "sulle stragi del continente", definito con sentenza del 13 febbraio 2001 della Corte di Assise di Appello di Firenze, divenuta irrevocabile in data 6 maggio 2002 (e le relative dichiarazioni erano state acquisite anche agli atti del presente procedimento).

Hanno considerato i primi Giudici che, prima dell'esecuzione della strage di Capaci, Salvatore Riina, fin dal 31 gennaio 1992 subito dopo la conclusione negativa del "maxiprocesso", risultava avere dato incarico ad un gruppo ristretto di uomini d'onore - fra i quali appunto l'odierno imputato insieme a Vincenzo Sinacori, Francesco Geraci, Lorenzo Tinnirello, Giuseppe Graviano e Cristofaro Cannella, dopo alcune riunioni operative alle quali aveva sempre preso parte lo stesso Tinnirello - di



287

recarsi a Roma per uccidere il giudice Falcone, il ministro Claudio Martelli o il giornalista televisivo Maurizio Costanzo.

Nel corso del dibattimento di primo grado, Sinacori Vincenzo (sentito come testimone assistito all'udienza del 27 aprile 2015) ha dichiarato di essere partito per Roma con l'aereo, insieme a Francesco Geraci, di avervi incontrato gli altri componenti del gruppo degli attentatori, tra cui Giuseppe Graviano, Lorenzo Timmirolo, Fifetto Cannella, vicino la Fontana di Trevi, e di avere soggiornato insieme agli altri (ad eccezione di Graviano Giuseppe e di altro soggetto che non indicava), in un appartamento messo a disposizione da Scarano Antonio, in quanto il primo appartamento messo a disposizione da tale La Mantia si era rivelato fatiscente.

Il suddetto Sinacori ha, inoltre, riferito sulle attività svolte a Roma, evidenziando che tutti i componenti del commando, divisi in gruppi di due persone, andavano in giro per Roma a «*cercare gli obiettivi*». Il dichiarante, per alcuni giorni insieme al Geraci e poi insieme al Timmirolo, si era recato in Via Arenula, presso il Ministero di Grazia e Giustizia, mentre altri erano andati a cercare il Dott. Falcone nei ristoranti indicati come frequentati dal magistrato.

Alla fine, era risultato che *"l'unico obiettivo fattibile era Costanzo"*, e, per tale ragione, era ritornato appositamente a Palermo per parlare di persona con Salvatore Riina, *"perché la priorità era Falcone"*.

Riina, però, a questo punto gli aveva dato ordine *"di sospendere tutto e di scendere giù perché aveva altre cose più grosse per le mani"*.

Quanto alla collocazione cronologica di tali eventi, il Sinacori ha riferito che le riunioni preparatorie si erano svolte prima della pronuncia della sentenza della Cassazione relativa al "maxiprocesso", intervenuta come noto il 30 gennaio 1992; che, nel corso dell'ultima riunione, Salvatore



Riina aveva dato loro «l'ordine di andare a Roma per fare l'attentato a Falcone» ed aveva detto ad Agate Mariano di consegnare al medesimo dichiarante le chiavi dell'appartamento che avrebbero dovuto utilizzare come base logistica, raccomandando, inoltre, allo stesso Agate di non rientrare a casa per il rischio che venisse arrestato; che l'arresto di Mariano Agate era avvenuto il 1° febbraio 1992, subito dopo la sentenza che aveva definito il maxi-processo e che la partenza per Roma era avvenuta subito dopo la sentenza.

Inoltre, anche nel giudizio di appello del primo procedimento per l'accertamento dei responsabili della strage di Capaci (all'udienza del 6 ottobre 1999) il medesimo collaboratore aveva reso dichiarazioni sovrapponibili a quelle rese nel dibattimento di primo grado del presente giudizio.

Anche nella sentenza emessa, in sede di giudizio di rinvio, il 22 aprile 2006 dalla Corte di Assise di Appello di Catania (passata in giudicato), non si mancava di rilevare che la riunione alla quale aveva fatto riferimento il Sinacori fosse avvenuta il 31 gennaio 1992, giorno antecedente all'arresto dell'Agate e successivo alla decisione della Cassazione sul "maxiprocesso" e che la stessa avesse avuto "un contenuto di <concreta esecuzione>, tanto che il commando di Trapani, pochi giorni dopo il 31 gennaio 1992, è partito, per attentare a Roma alla vita del giudice Falcone, con adeguato approvvigionamento di armi ed esplosivo".

I primi Giudici, inoltre, non hanno avuto esitazioni nel definire la "missione romana" come espressione, e prima manifestazione, del progetto stragista ideato da Riina e condiviso da tutti i componenti della Commissione provinciale, riportandosi sul punto, peraltro, alla qualificazione operata dalla stessa Corte di Cassazione nella sentenza n. 18845/2003 del 30 maggio 2002 che aveva definito la missione «iniziativa



non soltanto propedeutica, ma chiaramente finalizzata all'attuazione di un ampio progetto strategico».

La "missione romana", come la strage di Capaci, aveva già costituito un momento di attuazione della strategia terroristica alla quale aveva dato impulso, negli ultimi mesi del 1991, Salvatore Riina, una volta divenuto consapevole del quasi sicuro fallimento delle aspettative di "Cosa Nostra" su un possibile annullamento, da parte della Corte di Cassazione, della sentenza emessa al termine del giudizio di secondo grado del "maxiprocesso", così come concordemente dichiarato dai collaboratori di giustizia cscussi.

L'obiettivo primo della "missione romana" era il giudice Giovanni Falcone, per come dichiarato espressamente dal collaboratore Sinacori, oltre al giornalista Maurizio Costanzo e al ministro Claudio Martelli (*«Falcone non c'era bisogno di spiegarmi i motivi perché è sempre stato un obiettivo di Cosa Nostra colpirlo, dal maxi processo in poi. Costanzo per dichiarazioni che faceva in Tv contro Cosa Nostra. Martelli perché dicevano che era venuto giù a prendere i voti e poi si era schierato contro Cosa Nostra» pag. 477 della sentenza impugnata).*

Sia la "missione romana" che la strage di Capaci dovevano essere inserite in un rapporto intersoggettivo "unico e continuativo" in considerazione del fatto che i partecipanti alla prima, in quanto appartenenti alle cosche mafiose palermitane, erano risultati poi attivamente coinvolti nella "strage di Capaci" (come Giuseppe Graviano, Cristofaro Cannella, e, appunto, lo stesso Lorenzo Tinnirello) e considerata la strettissima relazione intercorrente tra Salvatore Riina, Giuseppe Graviano, Cristofaro Cannella e Lorenzo Tinnirello negli ultimi mesi del 1991 e primissimi mesi del 1992.

In definitiva, le dichiarazioni del collaboratore Spatuzza - sul coinvolgimento di Tinnirello Lorenzo nelle fasi di lavorazione

llr

G

dell'esplosivo estratto dagli ordigni militari recuperati dal mare - dovevano ritenersi riscontrate logicamente attraverso le specifiche emergenze acquisite rispetto alla "missione romana" - "accertata sulla base di fonti probatorie completamente diverse" nonché avente "una natura del tutto omogenea, commessa in stretta contiguità temporale nell'ambito di una strategia unitaria perseguita da "Cosa Nostra" nel periodo storico che ebbe inizio negli ultimi mesi del 1992, con l'attivo coinvolgimento di protagonisti in larga misura identici (e rientranti tra le persone cui il Tinnirello era particolarmente legato: in particolare, Giuseppe Graviano), e con l'attribuzione di un ruolo centrale proprio all'articolazione territoriale - il "mandamento" di Brancaccio - cui l'imputato apparteneva" (pag. 1275).

Consideravano, inoltre, i primi Giudici che Tinnirello Lorenzo - inserito da tempo nella "famiglia" di Corso dei Mille, compresa nel mandamento di Brancaccio, con funzioni anche direttive - era stato altresì componente del "gruppo di fuoco" di Ciaculli, partecipando alla commissione di vari omicidi.

Inoltre, anche la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Caltanissetta, in data 13 febbraio 1999, nel procedimento per l'accertamento dei responsabili della strage di via D'Amelio (Borsellino bis) aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, per la sua vicinanza con Giuseppe Graviano, richiamando una pluralità di convergenti elementi probatori (segnatamente costituiti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Salvatore Cancemi, Pasquale Di Filippo, Giovanni Drago e Francesco Marino Mannoia³).

³ Ricordando come Salvatore Cancemi ne aveva parlato «come di un valido killer, facente parte dell'ala sanguinaria di cosa nostra, dichiarando altresì di averlo conosciuto direttamente come sottocapo della famiglia di corso dei Mille, e di sapere che era dedito al traffico di stupefacenti con Carlo Greco ed i Graviano, di cui era uomo di fiducia»; Pasquale Di Filippo lo aveva indicato come «persona importante

Nel giudizio di appello del suindicato procedimento, inoltre, il medesimo imputato era stato condannato anche per il delitto di strage, con sentenza emessa il 18 marzo 2002 dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, passata in giudicato e non sottoposta a revisione.

2. Sulle censure di inverosimiglianza della ricostruzione dei fatti fornita dal collaboratore Spatuzza

In via preliminare deve considerarsi - rinviando per tutte le ulteriori distinte richieste di rinnovazione formulate dalla difesa alle motivazioni rese in sede di relativa ordinanza - che la Corte ha respinto la richiesta di perizia esplosivistica più volte reiterata dalla difesa ritenendo che la ricostruzione degli aspetti esplosivistici effettuata dai consulenti nominati dal p.m. risulti esaustiva ed ispirata ad adeguate conoscenze specialistiche della materia.

I consulenti hanno, peraltro, ricostruito tutti i passaggi fondamentali che, nel tempo, hanno contribuito a fare luce sulla tipologia e provenienza dell'esplosivo utilizzato per la strage di Capaci prendendo in considerazione non solo l'esito delle prime indagini di laboratorio eseguite sui reperti prelevati dal luogo dell'attentato da parte di un gruppo interforze (formato da esperti italiani, inglesi e dell'fbi americana) ma anche gli ulteriori sviluppi legati ai successivi rinvenimenti di esplosivi

in cosa nostra, vicina ai Graviano e in rapporti di affari con Pietro Aglieri, facente parte del gruppo di fuoco di Cicculi»; Giovanni Drago lo aveva indicato «come facente parte insieme a lui del gruppo di fuoco di Cicculi e quindi autore degli omicidi del Barone d'Onofrio, dei familiari del Mannoia, di Di Marco Francesco, di Pietro Greco ecc..., come reggente insieme a Tagliavia della famiglia di corso dei Mille dopo che Gaetano Tinnirello era stato messo da parte, come dedito al traffico degli stupefacenti ed al contrabbando di sigarette, come presente alla riunione con Rina Salvatore avvenuta dopo la scomparsa di Agostino Marino Mannoia presso la villa (dietro villa Serenas), e Francesco-Marino Mannoia lo aveva indicato «come sottocapo della famiglia di Corso dei Mille già a partire dal 1984-1985», precisando di avere saputo dal fratello Agostino «che il Tinnirello detto anche "u turchiceddu" faceva da tramite tra Carlo Greco e Giuseppe Graviano nel traffico di stupefacenti».

effettuati in vari depositi a disposizione di Cosa Nostra.

Hanno dato conto, inoltre, delle analogie esistenti fra la composizione della miscela di esplosivo utilizzata per la strage di Capaci e di quella delle altre miscele utilizzate per compiere le "stragi del continente". Pertinente ed utile è risultata anche la ricostruzione in senso diacronico delle precedenti consulenze tecniche disposte nel tempo dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta e dalla Procura di Firenze oltre che la sottolineatura del fatto che, nella ricostruzione degli aspetti attinenti la provenienza, qualità e quantità degli esplosivi utilizzati da Cosa Nostra, si è sempre proceduto sulla base anche delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Sulla scorta delle complete conclusioni rassegnate dai consulenti tecnici - in ottemperanza all'incarico ricevuto nel luglio 2013- la Corte non ha ravvisato, pertanto, la necessità di procedere ad una perizia esplosivistica non risultando, peraltro, formulati rilievi tali da mettere in luce profili di criticità nel lavoro dei consulenti- che deve ritenersi svolto in modo esente da censure e rilievi sotto il profilo del metodo e delle conoscenze scientifiche applicate.

Ciò premesso, passando all'esame delle censure di merito, non può essere condivisa la doglianza difensiva secondo cui il giudizio di condanna nei confronti dell'imputato sarebbe stato emesso in violazione della regola di cui all'art. 192 c.p.p., in quanto fondato su prove inesistenti e contraddittorie.

La difesa formula diversi profili di inverosimiglianza della ricostruzione fornita dal collaboratore Spatuzza, assumendo, in primo luogo, che non sarebbe verosimile il racconto reso sulla macinatura dell'esplosivo recuperato dal mare- effettuata secondo il collaboratore all'interno di un



293

immobile di proprietà di una zia dello stesso, sito in vicolo Castellaccio- in considerazione dello stato dei luoghi e dell'inserimento dello stesso immobile in un contesto urbano abitato.

A fondamento di tale assunto si riporta alle conclusioni espresse nella consulenza tecnica di parte a firma del geom. Lo Piccolo (acquisita in atti con il consenso del P.G. all'udienza del 19 gennaio 2016) da cui risulterebbe che il sito di via Castellaccio era " praticamente inglobato nel castello di Maredolce", che l'immobile in questione era ben visibile dalle abitazioni più alte site a breve distanza, con il rischio che si potessero vedere le attività che si svolgevano all'interno del predetto immobile e che lo stesso si trovava nella prossimità di una strada ad elevato transito di autovetture.

L'assunto difensivo non appare, tuttavia, condivisibile.

La difesa tende a dare una rappresentazione non condivisibile in quanto fondata su mere supposizioni e, peraltro, contraddetta dalle stesse condizioni obiettive dei luoghi rilevate dal medesimo consulente di parte: basti, ad esempio, avere riguardo alla distanza esistente fra l'immobile di via Castellaccio e gli altri immobili cui ha fatto riferimento lo stesso consulente di parte.

Sul punto giova richiamare quanto considerato dai primi Giudici secondo cui *"le stesse immagini fotografiche allegate dal consulente tecnico alla sua relazione lasciano comprendere con chiarezza che si tratta di edifici posti a una certa distanza rispetto all'immobile di Vicolo Castellaccio n. 29" (pag. 1024).*

I primi Giudici hanno, inoltre, in maniera condivisibile considerato che *"Oltre alla difficoltà di percepire con chiarezza quanto avveniva in quest'ultimo immobile, occorre tenere presente la pesantissima situazione di omertà, generata dal timore estremamente diffuso nella popolazione, che*



294

nel 1992 era, senza alcun dubbio, riscontrabile a Brancaccio, quartiere allora caratterizzato da un capillare controllo del territorio da parte della cosca mafiosa facente capo ai Graviano, i quali non esitavano ad eliminare chiunque si opponesse al loro dominio", ricordando opportunamente, a conferma dello strapotere dei fratelli Graviano, la barbara uccisione di padre Giuseppe Puglisi perpetrata in data 15 settembre 1993, su ordine appunto dei fratelli Graviano.

Non solo ma, a ben considerare, sotto il profilo delle emissioni rumorose che l'attività di macinatura descritta dal collaboratore Spatuzza deve avere prodotto, in aggiunta alle considerazioni logiche espresse sul punto dai primi Giudici (ampiamente condivise da questa Corte)- secondo le quali nessun "sospetto" e certamente nessuna "reazione" avrebbero potuto indurre le attività in questione da parte di eventuali terzi soggetti che avessero potuto rendersi conto di "strane e rumorose" attività svolte nell'immobile della zia del collaboratore - non vi è dubbio, inoltre, che non tutta l'attività descritta deve avere prodotto il medesimo rumore e che il momento di maggiore picco deve essere stato limitato nel tempo, in quanto riferibile alla rottura dell'involucro esterno degli ordigni e alla frantumazione del materiale estratto in pezzi più piccoli ma non alla successiva macinatura dello stesso materiale compiuta per ridurlo allo stato di polvere (attività questa che, peraltro, il collaboratore Spatuzza almeno con riferimento ai primi due ordigni recuperati dal mare riferisce essere stata compiuta in altro luogo, nei locali della ditta Valtrans).

Peraltro, l'assunto difensivo che tende a presentare il sito in cui l'immobile in questione era collocato (in posizione di contiguità rispetto al cd, castello di Maredolce) come "ad elevato interesse anche turistico" non tiene conto del fatto che, all'epoca dei fatti, il castello di Maredolce viene descritto, dalla stessa consulenza di parte, in condizioni di abbandono, risalendo la

JS

Q

sua maggiore fortuna ad epoca successiva al 1992, quando venivano iniziati i lavori di risanamento e recupero.

Non appare condivisibile neppure l'ulteriore profilo di inverosimiglianza del racconto di Spatuzza, sostenuto in ordine alla asserita improbabilità che l'apertura degli ordigni con martello e scalpello possa essere stata effettuata senza provocare l'innescamento e poi la detonazione del tritolo contenuto negli stessi.

A tal proposito, deve considerarsi, così come già rilevato dai primi Giudici, che anche nella prima relazione di consulenza tecnica del 21 novembre 1995 (acquisita in atti)⁹ la medesima questione era stata affrontata dai consulenti del P.M. ed era stata espressa l'ipotesi che i pezzi di tritolo rinvenuti provenissero dalla frantumazione di ordigni militari recuperati dal mare, senza che venisse individuato alcun elemento di carattere scientifico tale da fare ritenere l'impossibilità della ipotesi che già allora si veniva delineando sulla macinatura in polvere di tritolo estratto da ordigni marini militari non esplosi (si richiamano sul punto le conclusioni espresse dai consulenti riportate ampiamente da pag. 977 a pag. 983 della sentenza di primo grado).

Inoltre, neppure dalla consulenza tecnica eseguita dai professori Trifirò, Minero e Vincenti nel presente procedimento (né dalle dichiarazioni rese dai medesimi nel corso delle udienze del 21 e 23 gennaio 2015) sono emersi dati obiettivi, di carattere scientifico, dai quali potere desumere l'inverosimiglianza delle operazioni di macinatura siccome riferite dal

⁹ Eseguita sul materiale esplosivo fatto rinvenire da Pietro Roman, subito dopo il suo arresto, in data 15 novembre 1995 su 125,85 kg. di materiale esplodente del tipo trinitrotoluene TNT, tritolo, descritto come "sostanza pietrificata, di colore marrone chiaro tendente al giallo", nella quale i consulenti ritenevano che *che* «la presenza della vernice bituminosa sulle superfici regolari di molti pezzi indica che le varie cariche erano racchiuse in contenitori metallici e che facevano parte di grossi ordigni» ed inoltre che le stesse «dovessero appartenere o ad ordigni navali o a bombe d'aereo», pervenendo infine alla conclusione *che* vi fosse «una fondata correlazione fra il Tritolo impiegato a "Capaci" e quello in esame».

collaboratore Spatuzza, in quanto nessuno dei consulenti ha fatto riferimento al rischio che la frantumazione del tritolo pietrificato e la sua riduzione in polvere con metodo artigianale potesse determinare un'esplosione, per la mancanza, evidentemente, di sicure evidenze scientifiche in tal senso.

Piuttosto i medesimi consulenti, all'udienza del 23 gennaio 2015, hanno precisato che il tritolo è "stabile" e che lo stesso RDX, di per sé più potente, viene desensibilizzato quando viene usato in miscela (*"Sì, che però viene... in miscela viene desensibilizzato. Il miscela con il tritolo... per questo si mette in miscela con il tritolo... Perché l'RDX da solo è più sensibile, circa tre volte tanto, però in miscela con il tritolo viene desensibilizzato, è per questo che non si usà mai puro"* pag. 25)

Non solo anche gli accertamenti tecnici successivi eseguiti sul materiale esplosivo, rinvenuto in data 2 dicembre 1997, in un magazzino di Corso dei Mille (1419/D) in Palermo, su indicazioni del collaboratore Grigoli Salvatore- ricostruiti attraverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Firenze del 13 febbraio 2001 - danno contezza dell'ipotesi effettuata, già a quell'epoca dai periti, del possibile utilizzo di una "molazza" da parte degli stessi componenti del gruppo di Brancaccio per accelerare la macinatura dell'esplosivo proveniente dal mare, considerato il rinvenimento di diffusa "polvere fine" di tritolo.

Anche tale risultanza, a giudizio della Corte, contribuisce vieppiù a fare ritenere infondato l'assunto della difesa, in quanto non collegato ad evidenze scientifiche e smentito dai fatti.

Anche l'ulteriore assunto difensivo sostenuto- secondo cui il detonatore degli ordigni ripescati dal mare sarebbe stato "integro"- non appare supportato da alcun dato oggettivo dovendo sul punto richiamarsi il diverso parere dei consulenti secondo cui il detonatore era la "parte più debole" u

Q

(pag. 26 ud. 23.1.2015 "lasciamo perdere il detonatore, perché quello può essere perso, può essere stato consumato, era quello che ha la parte di... di innesco a tempo o a pressione e che è, quindi, la parte più debole di tutto l'oggetto. Dopo cinquant'anni in mare questa parte qua potrebbe essere arrugginita, fusa, etc., etc. Quello che rimane è il fusto") e secondo cui, ancora, "l'apertura di questi fusti con martello e scalpello è un'operazione fattibile" (ud. 23.1.2015 pag. 26). Appare del tutto convincente, inoltre, il riferimento effettuato dai consulenti al rinvenimento, effettuato nel 1993, al largo di San Vito Lo Capo, a Trapani, di diciotto chili di esplosivo in quattordici sacchetti di plastica, inseriti in un sacco di juta, trasportati a traino, semi-sommersi nelle acque del mare, indicativo del fatto che la frantumazione del tritolo contenuto negli ordigni recuperati dal mare venisse effettuato a bordo dei medesimi pescherecci ("Prova ne sia che, dicevo prima, il ritrovamento sulla Stella Maris, probabilmente queste operazioni venivano fatte dai pescatori a largo: tiro su un fusto, non me lo porto a riva tal quale, ma lo apro e mi porto a riva solo la parte solida di esplosivo che all'interno era presente. Ecco, il sequestro della Stella Maris indica proprio questo, che probabilmente l'operazione normalmente si faceva già sullo stesso peschereccio dopo il recupero della bomba di profondità" ud. 23.1.2015 pag. 26).

Assume, ancora, la difesa che il collaboratore Spatuzza avrebbe fornito la descrizione di una tipologia di ordigni – corrispondente a quella delle bombe di profondità di fabbricazione USA o inglese - che non poteva contenere la tipologia di esplosivo dal medesimo indicato in quanto, a suo dire, le bombe di profondità americane non avrebbero contenuto TRITOLO (di colore giallino) ma TORPEX (di colore grigiastro).

Anche tale assunto non può essere condiviso.

Come già anche bene evidenziato nella motivazione della sentenza impugnata, i consulenti tecnici del P.M. nella loro relazione hanno chiaramente rilevato che *“il tipo di bombe di profondità individuato nelle fotografie mostrate a Spatuzza è compatibile con le bombe di profondità di fabbricazione USA o inglese, che erano armate con tritolo, Torpex, Amatol, Compound B. Anche la Regia Marina italiana usava bombe torpedine a getto ma armate con solo tritolo. Sono anche compatibili con quanto descritto da Spatuzza alcune mine antinave italiane”* (pag. 48 della relazione di consulenza in atti del marzo 2014 giusta incarico del 2.7.2013).

I medesimi hanno inoltre considerato che *“ è assai verosimile che la carica di Capaci, così come quella degli attentati sul continente, derivasse dalla combinazione più o meno casuale dell'esplosivo tratto da diversi ordigni, con origine e carica primaria differenti”* (pag.47).

Hanno, infine, considerato che *“ visto che i due fusti recuperati alla Cala erano di dimensioni leggermente maggiori rispetto a quelli recuperati a Porticello, si può certamente affermare che gli ordigni via via recuperati in mare fossero differenti, ma difficilmente riconoscibili uno dall'altro. Ciò comporta che il materiale esplodente fosse quasi sempre diverso, per fabbricazione e/o provenienza geografica, e che potesse contenere formulazioni comprendenti RDX (T4), se estratto da ordigni già utilizzati dalla marina inglese e americana”* (pag.49).

In definitiva, la carica esplosiva (diversa da quella, “da cava”, procurata da Giovanni Brusca per il tramite di Giuseppe Agrigento) fu ricavata macinando finemente *“ il contenuto di quattro ordigni di grosse dimensioni, verosimilmente dissimili fra loro, e la cui composizione era data o da tritolo a sé stante oppure da Compound B - una miscela al 60% di tritolo e al 40% di RDX (T4). Almeno uno dei quattro ordigni da cui*

era stato tratto l'esplosivo doveva essere caricato con "Compound B" e ciò giustifica la presenza, fra le tracce, di RDX."

Inoltre, ancora "le diverse forme isomeriche del dinitrotoluene (DNT), altresì ritrovate sui reperti, sono ascrivibili a impurezze del tritolo, e sono risultate differenti nei diversi ritrovamenti, indicando una diversa origine del tritolo stesso tratto dagli ordigni bellici recuperati in mare".

I consulenti tecnici dei P.M. hanno ritenuto certamente credibile la versione dei fatti rappresentata dal collaboratore Spatuzza rilevando, anzi, che proprio il recupero delle sostanze contenute negli stessi ordigni fosse compatibile con le tracce di esplosivo rinvenute, all'epoca, sui luoghi dell'attentato (tritolo e tracce di RDX ma non TORPEX).

Hanno aggiunto che la descrizione dei suddetti ordigni fornita dal collaboratore Spatuzza debba ritenersi compatibile, per la forma, con l'aspetto esteriore delle bombe di profondità americane o di alcune mine antinave italiane, anche se le dimensioni riferite, oltre che il peso, farebbero pensare più alle bombe di profondità americane che alle mine antinave italiane (in quanto di peso più consistente).

Nessun dubbio hanno, inoltre espresso i consulenti in ordine al mancato reperimento di tracce di "TORPEX" rilevando che tale sostanza non era, in realtà, contenuta nelle bombe di profondità ma soltanto nei siluri.

In particolare, i medesimi, sentiti all'udienza del 25 febbraio 2015- compulsati sul punto dalla stessa difesa dell'imputato in esame - hanno con certezza affermato che il TORPEX veniva utilizzato solo nei siluri, e non nelle bombe di profondità (pag. 113 e pag. 118 "*il Torpex contiene dell'alluminio, il Torpex sta nei siluri, non sta nelle bombe di profondità*").

Peraltro, vale la pena evidenziare che la tesi sostenuta, nel presente

300

procedimento, dai consulenti tecnici alle udienze del 21 gennaio, 1° e 25 febbraio 2015 - sulla possibile provenienza dell'esplosivo da ordigni militari americani e/o inglesi della seconda guerra mondiale - era stata sostenuta anche dai primi consulenti tecnici, nella consulenza del 21 novembre 1995, dunque ben prima delle dichiarazioni del collaboratore Spatuzza, quando appunto era stata ipotizzata la provenienza del tritolo da "bombe antisommergibili Mk6 o Mk7" senza che venisse evidenziata, neppure in quella sede, alcuna debolezza della tesi avanzata in relazione al mancato rinvenimento, sui luoghi della strage, di TORPEX, a conclusione evidentemente del fatto che tale sostanza non costituiva una componente sempre, e necessariamente, presente in tali tipi di ordigni.

Non appare neppure condivisibile l'ulteriore deduzione difensiva - svolta per sostenere la tesi della non credibilità della ricostruzione fornita dal collaboratore Spatuzza- secondo cui sarebbe inverosimile quanto riferito da quest'ultimo in ordine alla presenza di tracce di sangue nell'urina agli addetti alla lavorazione dell'esplosivo, nei primi giorni della macinatura. Deduce la difesa, in particolare, che gli effetti tossicologici indicati dal collaboratore, ossia la presenza di sangue nelle urine, possono essere ritenuti compatibili con un fenomeno cronico e non acuto in quanto collegabili solo ad una lunga esposizione alla inalazione di polveri di tritolo.

Anche tale doglianza deve ritenersi, tuttavia, priva di fondamento scientifico dovendo rilevarsi che - come già ritenuto dai primi Giudici- il sintomo descritto dal collaboratore di giustizia non è ricollegabile ad alcuna patologia, né acuta, né grave "necessitante ospedalizzazione per non divenire cronica e trasformarsi in effetti letiferi ritardati".

Il collaboratore ha parlato di una passeggera colorazione delle urine- che



può anche non essere associata alla presenza di sangue.

Inoltre, la tesi sostenuta dalla difesa secondo cui la colorazione dell'urina indicata dal collaboratore sarebbe dimostrativa "di una grave nefropatia ed epatopatia da tossicosi di grado ormai avanzato" appare congetturale e priva di un benchè minimo fondamento scientifico.

E non risulta che nessuno - fra i collaboratori che, nell'ambito del presente procedimento o anche nel processo svolto dinanzi alla Corte di Assise di Firenze, hanno avuto occasione di rimanere esposti al tritolo, abbia avuto conseguenze patologiche croniche come quelle descritte dal difensore.

3. Sulla mancanza di prova che l'esplosivo macinato da Spatuzza sarebbe stato effettivamente utilizzato per la strage di Capaci

Non può neppure condividersi - alla luce delle solide evidenze probatorie acquisite nel corso del dibattimento di primo grado - l'ulteriore assunto difensivo secondo cui mancherebbe, in ogni caso, il riscontro sul fatto che l'esplosivo macinato da Spatuzza, e altri, con la collaborazione di Timirello Lorenzo - secondo il racconto fornito dal medesimo Spatuzza - sarebbe stato proprio adoperato per la strage di Capaci, ben potendo ritenersi che lo stesso esplosivo fosse stato, in realtà, conservato da Graviano ed utilizzato per altre stragi o delitti efferati.

A tale proposito devono condividersi le considerazioni espresse dai primi Giudici secondo cui, in primo luogo, la conferma che l'esplosivo macinato da Spatuzza nell'immobile di vicolo Castellaccio sia proprio quello consegnato da Graviano nella villetta di Troja in Capaci, poche settimane

prima della strage, debba ricavarsi dalla circostanza che un quantitativo ridotto della medesima sostanza- mentre erano in corso le operazioni di macinazione, più esattamente fra la lavorazione dell'esplosivo estratto dai primi due ordigni e quello estratto dai secondi ordigni recuperati alla Calarivolta risulta essere stato consegnato personalmente dallo Spatuzza a Graviano ed utilizzato successivamente da Giovanni Brusca (il quale lo miscelava all'altro tipo di esplosivo proveniente dalla cava INCO) per effettuare delle prove in quel di Rebottono.

Sul punto si richiama quanto considerato dai primi Giudici, sulla base delle dichiarazioni del collaboratore Brusca rese nel presente procedimento (perfettamente corrispondenti del resto, nel nucleo essenziale, a quelle rese anche nel corso del primo procedimento per la strage di Capaci) condividendosi la conclusione secondo cui le due dichiarazioni dello Spatuzza e quella del Brusca , frutto di patrimoni cognitivi autonomi, confermino " *che l'esplosivo utilizzato per la <prova> effettuata in Contrada Rebottono era quello che Gaspare Spatuzza aveva consegnato a Giuseppe Graviano e che poi, per il tramite di Salvatore Biondino, era stato recapitato a Giovanni Brusca*" (pag. 1090).

Peraltro, con riferimento alla provenienza di tale limitato quantitativo di esplosivo, il collaboratore Brusca ha modificato l'indicazione iniziale fornita secondo cui l'esplosivo utilizzato era stato fornito dal Biondino Salvatore, avendo specificato di avere in seguito saputo che l'esplosivo in parola era stato fornito da Graviano¹⁰.

¹⁰ Sulle prove di Rebottono il collaboratore Brusca Giovanni, sentito all'udienza del 24 novembre 2014, ha riferito che, nell'aprile 1992, mentre egli si trovava in un immobile di proprietà di Mario Santo Di Matteo sito in Contrada Rebottono di Altofonte, impegnato nella organizzazione dell'attentato di Capaci, Salvatore Biondino gli aveva fatto avere un piccolo sacchetto di colore nocciola, contenente 5 o 10 kg. di esplosivo, per provarlo e che si trattava di un materiale farinoso, di colore nocciola, di tipo diverso rispetto a quello proveniente dalla cava IMCO, e perfettamente uguale a quello che sarebbe poi stato impiegato sia per comporre una parte della carica esplosiva utilizzata nella strage di Capaci, per poi essere, infine, rinvenuto e sottoposto a sequestro nel deposito di contrada Giambascio.

Il Brusca aveva appreso quale fosse l'origine di questo materiale, attraverso le circostanze

U

U

Biondino Salvatore, in quanto, preposto all'organizzazione della strage aveva fatto soltanto da intermediario.

Del resto la conferma che l'esplosivo ricevuto dal Brusca dovesse essere proprio quello fornito dal Graviano deve desumersi anche dalla considerazione logica che a Capaci pervennero soltanto due tipi di esplosivo, quello da cava proveniente da Altòfonte e quello consegnato da Graviano, secondo quanto dichiarato da Ferrante Giovan Battista, fin dall'inizio della sua collaborazione. E non v'è dubbio che la prova di Rebottone, per avere un senso come "prova", dovesse appunto essere effettuata utilizzando, su scala ridotta, quei medesimi tipi di esplosivo che sarebbero stati successivamente utilizzati sui luoghi della strage.

Alle medesime conclusioni, peraltro, risulta pervenuto anche il GUP del Tribunale di Caltanissetta nella sentenza, del 19 novembre 2014, che ha definito il parallelo procedimento nei confronti degli imputati che hanno scelto il rito abbreviato (si veda quanto considerato a pag. 224, sopra già riportato).

In aggiunta alle superiori considerazioni, deve, peraltro, rilevarsi che le dichiarazioni rese dal collaboratore Spatuzza - sulla consegna e

comunicategli da Salvatore Rina, il quale gli aveva riferito che si trattava di *«restidotti bellici che gli venivano dai picciotti, cioè dai fratelli Graviano»* e aggiunse di avere la disponibilità di un quantitativo di esplosivo tanto elevato che *«poteva fare la guerra allo Stato»*.

Con il suddetto esplosivo aveva effettuato, in Contrada Rebottone, una simulazione di attentato, impiegando congegni analoghi a quelli poi utilizzati per la strage di Capaci. L'esplosione così prodotta fu estremamente forte. Pietro Rampulla sottolineò l'efficacia dell'esplosivo fornito da Biondino, spiegando che *«proveniva da bombe, uno cosa del genere, che era stato a suo volta macinato e polverizzato, perché prelevato a pezzo»*. Il medesimo collaboratore ha aggiunto che nel momento in cui era stata effettuata la prova dell'esplosivo in contrada Rebottone, era già stato individuato il luogo ove poi avvenne l'attentato di Capaci e che l'esito della prova era stato del tutto efficace (*«Io di quello che ho visto là, è stata un'esplosione no forte, fortissima, cioè ha fatto volare i pezzi non so a quanti metri, due tombini con il cemento li ha polverizzati, il pezzo più grosso era tipo un... tipo un secchio, quindi... è rimasto solo quello... quello sotto integro perché non poteva scendere di più, però quello di sopra si è proprio quasi polverizzato tutto, quindi abbiamo visto che era molto efficace»*).

Inoltre sulle prove di Rebottone hanno riferito i collaboratori Mario Santo Di Matteo (all'udienza del 26.11.2014) e Gioacchino La Barbera (nell'interrogatorio dell'11 luglio 2013).

caricamento dell'esplosivo macinato nell'autovettura di Fifetto Cannella e sul successivo trasporto della medesima sostanza fino al Motel Agip di Palermo, lungo il viale Regione Siciliana – si intersecano e trovano solido riscontro attraverso le dichiarazioni dei collaboratori Tranchina Fabio e Ferrante Giovanbattista, con il risultato, non revocabile in dubbio, di fare ritenere provato che l'esplosivo partito dal vicolo Castellaccio e consegnato da Spatuzza sia poco dopo pervenuto nella villetta di Troia in Capaci, dove è stato preso in consegna da Ferrante Giovanbattista.

Né bisogna omettere, peraltro, di considerare che anche le dichiarazioni rese dai collaboratori Brusca Giovanni e La Barbera Gioacchino, fin dal primo procedimento sulla strage, sulla presenza nella villetta di Troia anche di un tipo di esplosivo diverso da quello fornito dal loro mandamento e sulla successiva fase di travaso di tutto l'esplosivo in bidoncini, sotto la direzione del Rampulla, forniscono elementi ulteriori di conferma della veridicità del racconto del collaboratore Spatuzza.

Ciò senza considerare, peraltro, che proprio le iniziali dichiarazioni del collaboratore La Barbera, e la descrizione dell'esplosivo rinvenuto (diverso da quello di Altofonte) come di "consistenza farinosa", sul quale "rimaneva impressa la mano" rendeva sempre più consistente appunto l'ipotesi dell'utilizzo di tritolo.

Il collaboratore Spatuzza ha dichiarato che:

- aveva utilizzato, per conservare l'esplosivo risultante dalle operazioni di macinatura, alcuni sacchi di iuta, in quanto più resistenti;
- aveva, pertanto, acquistato presso il negozio della Standa di Brancaccio alcune federe di cuscino, dai colori tenui (azzurro o nocciola chiaro);
- l'esplosivo in polvere era stato collocato in una decina di federe,



305

- riempite per poco più della metà, a causa del peso del materiale;
- dette federe erano state, a loro volta, inserite in alcuni grandi sacchi per spazzatura;
 - un giorno, nel corso della macinazione, aveva consegnato a Giuseppe "dieci chilogrammi" della sostanza ottenuta dalla macinatura;
 - successivamente, un giorno, Fifetto Cannella era giunto presso l'immobile della zia del collaborante, a bordo della propria autovettura Volkswagen Polo (o Golf) di colore blu scuro metallizzato, dicendogli che avrebbe dovuto prendere l'esplosivo;
 - dopo che Cannella aveva posizionato la macchina e aperto il cofano era sopraggiunto anche Vittorio Tutino, insieme al quale quindi avevano aperto il piccolo magazzino in cui i sacchi si trovavano;
 - avevano preso i due sacchi da spazzatura con all'interno le federe contenenti l'esplosivo, e li avevano collocati nel cofano della suddetta autovettura;
 - Cannella aveva detto a Spatuzza di "battere la strada" fino a via Ernesto Basile, in corrispondenza dello svincolo per Pagliarelli, ed aveva incaricato il Tutino di fare da "battistrada" fino all'altezza del Motel Agip;
 - era quindi, partito per primo Tutino, a bordo della propria autovettura Renault Clio di colore verde bottiglia;
 - quindi era partito il collaboratore e, infine, l'autovettura condotta da Cannella;
 - il dichiarante, arrivato all'altezza dello svincolo per il carcere Pagliarelli in corrispondenza di via Ernesto Basile, aveva invertito il proprio senso di marcia rientrando in via Regione Siciliana, e giunto a Brancaccio, aveva fatto rientro a casa;
 - non aveva saputo in seguito se Cannella e Tutino fossero effettivamente

306

arrivati al Motel Agip.

Il collaboratore *Fabio Tranchina* (sentito all'udienza del 27 novembre 2014) ha riferito che:

- circa 10-14 giorni prima della strage di Capaci, "nel primo pomeriggio", mentre lui e Giuseppe Graviano facevano ritorno da un appuntamento e si trovavano, a bordo della autovettura del collaborante, all'altezza della rotonda della via Oreto, Graviano gli aveva detto che di lì a poco avrebbero incrociato Cristofaro Cannella in quella zona e che avrebbe dovuto seguirlo con la sua autovettura;
- giunti all'altezza della rotonda per via Oreto, avendo incrociato il Cannella alla guida di un'autovettura Volkswagen Polo di colore blu scuro, lo aveva effettivamente seguito;
- avevano percorso il Viale Regione Siciliana, e, all'altezza del motel Agip, aveva accostato il proprio autoveicolo sul lato destro, al pari del Cannella;
- Graviano era sceso dall'autovettura andando incontro al Cannella e quest'ultimo aveva aperto il bagagliaio della sua;
- il dichiarante aveva modo di notare che, all'interno del bagagliaio dell'autovettura del Cannella, vi era un sacco nero grande, del tipo di quelli utilizzati dall'AMIA per la spazzatura, ripiegato su se stesso e dalle dimensioni approssimative di 50 x 30-40 cm.;
- Graviano aveva chiesto se fosse tutto a posto ricevendo una risposta affermativa;
- avevano, quindi, richiuso il bagagliaio della Volkswagen Polo, e Graviano si era incamminato, alla guida di tale ultima autovettura, in direzione dell'autostrada per Trapani;
- Fifetto Cannella era, invece, salito, sull'autovettura del Tranchina,



307

venendo da questi accompagnato fino alla via Oreto.

A tali dichiarazioni devono, inoltre, aggiungersi quello rese dal collaboratore *Giovanbattista Ferrante* il quale (sentito all'udienza del 3 ottobre 2014), ha riferito che:

- a distanza di qualche giorno rispetto all'effettuazione delle prove di velocità sull'autostrada, si era recato, insieme a Salvatore Biondo, in una casa di campagna nella disponibilità di Antonino Troia, sita all'ingresso del paese di Capaci, essendo stato incaricato di recarvisi da Salvatore Biondo il quale gli aveva comunicato che sarebbe dovuto arrivare Giuseppe Graviano per portare un quantitativo di esplosivo;
- Graviano era effettivamente giunto nel pomeriggio, a bordo di un'autovettura Volkswagen Polo di colore blu scuro, nel cui portabagagli vi erano alcuni sacchi di tela di juta, contenenti l'esplosivo;
- i sacchi erano stati inizialmente sistemati nella prima stanza del casolare e, dopo che il Graviano si era allontanato, erano stati spostati presso un'altra abitazione di Antonino Troia, sita nella parte opposta del paese di Capaci, vicino a un passaggio a livello, nella quale poi alcuni "uomini d'onore" provenienti da Altofonte avevano portato altro esplosivo.

Rispetto alle superiori dichiarazioni non può che condividersi la conclusione cui sono pervenuti i giudici di prime cure, di ritenere le stesse credibili in quanto espressione di patrimoni conoscitivi autonomi, coerenti, oltre che spontanee e non riconducibili a ragioni di rancore personale nei confronti dei soggetti chiamati in correità.

Con particolare riferimento, peraltro, alle dichiarazioni del collaboratore Ferrante Giovanbattista vale la pena ricordare come tali provalazioni fossero state già rese dal dichiarante anche nella primissima fase delle



308

indagini e nel corso del primo processo celebrato per la strage di Capaci, quando le stesse – pur fornendo prova della esistenza di una carica di esplosivo confluita a Capaci, diversa anche qualitativamente da quella proveniente da Altofonte e procurata da Brusca, in sintonia peraltro con i rilievi eseguiti dai consulenti tecnici dell'epoca sulle diverse tracce di esplosivo rinvenute sui luoghi – venivano ritenute, tuttavia, non riscontrate e inidonee a giustificare la condanna di Giuseppe Graviano per concorso nell'esecuzione della strage (rimanendo invece su un diverso piano valutativo ogni altra considerazione inerente al concorso morale del medesimo nella stessa strage).

Le collaborazioni successive di Gaspare Spatuzza e di Fabio Tranchina (a partire, per quest'ultimo, dal 16.2.2011) hanno, pertanto, contribuito a colmare tale vuoto, completando il senso delle prime dichiarazioni del Ferrante il quale aveva, per primo, riferito della confluenza a Capaci di una partita di esplosivo procurata da Giuseppe Graviano.

Sotto il profilo della convergenza, inoltre, in sintonia con le conclusioni espresse dai primi Giudici, non può non rilevarsi come una lettura coordinata, ed in successione, delle dichiarazioni dei tre collaboratori imponga di ritenere le stesse riferibili ai medesimi avvenimenti, sia pure ricostruiti per singoli segmenti, svolti in uno stesso contesto temporale, in rapida successione l'uno rispetto all'altro.

La ricostruzione resa dal collaboratore Spatuzza e quella del collaboratore Tranchina appaiono incastonarsi come tasselli di un unico mosaico avendo i due collaboratori riferito eventi che coincidono in ordine alla indicazione dell'orario della giornata in cui l'operazione di trasporto risulta essere avvenuta (nel primo pomeriggio), alla indicazione della destinazione del



309

Cannella (il Motel Agip lungo la circonvallazione), alla indicazione dell'autovettura utilizzata (una Volkswagen Polo di colore blu) e al carico del bagagliaio (pur avendo potuto scorgere il Tranchina, dal suo limitato angolo visuale, solamente la parte superiore dello stesso, ovvero un sacco di spazzatura nero e ripiegato).

D'altra parte le dichiarazioni del collaboratore Tranchina appaiono collegate a quelle rese dal collaboratore Ferrante (già, si ribadisce, dalla metà degli anni novanta) in ordine all'arrivo a Capaci di Giuseppe Graviano, in un orario corrispondente a quello indicato da Tranchina, alla guida della medesima autovettura indicata da Tranchina (una Polo di colore blu), con un carico corrispondente a quello descritto dai primi due collaboratori.

In ordine alle minime divergenze individuabili nel narrato dei suddetti collaboratori reputa la Corte trattarsi di dettagli marginali nell'economia del racconto e di discrasie che possono essere ricollegate ad un cattivo, e comprensibile, ricordo dovuto al trascorrere del tempo.

In ordine, alla indicazione, da parte del Ferrante, di una chiusura "di tipo industriale" dei sacchetti ricevuti da parte del Graviano, contenenti - a detta di tutti i collaboratori, Brusca compreso - esplosivo confezionato artigianalmente, di consistenza "farinosa" (tanto che la mano che vi si appoggiava rimaneva impressa) - appare quantomeno improbabile che gli stessi sacchetti presentassero effettivamente una cucitura di tipo "industriale" (considerato che contenevano tritolo macinato artigianalmente).

Relativamente alla asserita "divergenza" fra le dichiarazioni rese dal collaboratore Spatuzza, il quale ha dichiarato di avere caricato i sacchetti contenenti l'esplosivo riposti all'interno di "due sacchi neri di spazzatura" e quelle rese dal collaboratore Tranchina il quale ha riferito di avere visto

“un” sacco di spazzatura , appare del tutto convincente la spiegazione ipotizzata dai primi Giudici che il Tranchina abbia potuto vedere soltanto uno dei due sacchi- avendo avuto una visuale limitata (per essere rimasto seduto all'interno dell'autovettura che era stata, peraltro, fermata in sosta allineata dietro quella del Cannella) .

A tale proposito giova considerare che, rispetto ad analoghi rilievi difensivi, sollevati dalle difese nel parallelo procedimento in abbreviato, la Suprema Corte ha considerato che *“la descrizione della posizione delle due autovetture durante la sosta (incolonnate a distanza di un metro l'una dall'altra) e della condotta tenuta da Cannella e Graviano (entrambi scesi dalle due autovetture, aprivano il cofano della autovettura di Cannella) fornisce certezza che le persone di Cannella e Graviano ostacolarono parzialmente la vista di Tranchina, che era rimasto seduto al posto di guida. La deduzione della sentenza non è, quindi, affatto arbitraria né, tanto meno, stravolge il dato fattuale”* (Cass. 28.9.2017, n. 26048) .

Quanto all'ulteriore “divergenza” esistente fra le dichiarazioni dei collaboratori Spatuzza e Tranchina, per avere i medesimi parlato di “sacchi neri di spazzatura”, e quelle del collaboratore Ferrante, per avere il predetto parlato di “sacchi di iuta” , anche in questo caso appare senza dubbio condivisibile la spiegazione fornita dai primi Giudici secondo i quali il ricordo del collaboratore risulta essersi focalizzato sui singoli sacchi, e non sui sacchi grandi che li contenevano, considerato che appunto i sacchi in questione, per il loro peso, dovevano essere scesi singolarmente.

Appare, pertanto, pienamente condivisibile sul punto la conclusione dei primi Giudici di ritenere che *“con ogni probabilità, non ha prestato una particolare attenzione ai due grandi sacchi per spazzatura, rimasti*



311

all'interno del bagagliaio, perché l'impiego di simili contenitori era del tutto abituale, mentre l'utilizzazione dei sacchi di iuta di colore chiaro costituiva una effettiva peculiarità, che si è quindi fissata precisamente nella sua memoria" (pag. 1141).

Il dato che, piuttosto, appare significativo è legato alla corrispondenza della descrizione fornita da Ferrante e da Spatuzza rispetto ai singoli sacchi trasportati, avendo anche Spatuzza parlato di "sacchi di iuta" (o "federe di cuscino"), dai colori tenui (azzurro o nocciola chiaro).

Peraltro, non deve omettersi di considerare che proprio nel corso dell'interrogatorio reso ai P.M. il 3 novembre 2011, il medesimo Ferrante ha aggiunto spontaneamente due dettagli, relativi al colore blu scuro dell'autovettura Volkswagen Polo guidata dal Graviano, oltre che sulla prassi abituale di utilizzare sacchi di plastica di grandi dimensioni, del tipo di quelli usati per la spazzatura, per ragioni di prudenza e per coprire il materiale illecito trasportato, così intrecciandosi ancor più di più alle dichiarazioni rese dai collaboratori Spatuzza e Tranchina.

Non può revocarsi in dubbio, pertanto - secondo la ricostruzione fornita dai tre suddetti collaboratori in tempi, peraltro, diversi fra loro - che l'esplosivo macinato dal collaboratore Spatuzza insieme ad altri "uomini" di Brancaccio sia stato consegnato da quest'ultimo a Fifetto Cannella, in vicolo Castellaccio, trasportato quindi all'altezza del Motel Agip, ove è stato preso in carico dal medesimo Graviano Giuseppe e da quest'ultimo trasportato fino a Capaci, nella casa del Troia (prescelta dagli organizzatori della strage come base logistica delle operazioni preliminari) ove è stato scaricato e sistemato provvisoriamente da Ferrante Giovanbattista in attesa del successivo travaso nei bidoncini, che sarebbero stati successivamente, infine, collocati nel cunicolo sottostante il piano autostradale.

Le minime discrasie, nella ricostruzione degli accadimenti, non appaiono

312

idonee ad inficiare la validità della superiore conclusione secondo la quale i tre suddetti collaboratori (Spatuzza, Tranchina e Ferrante) abbiano riferito, per segmenti, su di un fatto storico "unico", per quelle circostanze cadute sotto la loro rispettiva e limitata cognizione.

Tutte le evidenze probatorie acquisite in ordine alla collocazione cronologica degli eventi riferiti dai collaboratori appaiono confluire, in modo convergente, verso la superiore conclusione.

Non è dato ravvisare alcun profilo di incompatibilità "temporale" fra le medesime dichiarazioni, in ordine alla collocazione cronologica degli eventi narrati da ciascuno dei collaboratori, contrariamente a quanto assunto dalla difesa, dovendosi considerare, in ordine a tale profilo che :

- il collaboratore Gaspare Spatuzza ha collocato le operazioni di macinatura nelle "due-tre settimane" precedenti la strage, collocando la consegna dei primi 10 kg di esplosivo al Graviano "nel corso della macinazione", apparendo peraltro ragionevole la ricostruzione fatta propria dai primi Giudici secondo cui le operazioni riferite dallo Spatuzza avrebbero avuto inizio dopo l' 11.4.1992, considerata l'abitudine riferita dal collaboratore Spatuzza di staccare il cellulare e tenuto conto del fatto che, da tale momento e fino al 22 aprile, non sono stati registrati contatti telefonici. Peraltro, come sopra ricordato, il collaboratore ha ricordato che tale periodo (dall'11 al 22 aprile) corrisponde alla lavorazione dei primi ordigni recuperati a Porticello;
- il collaboratore Fabio Tranchina ha collocato i fatti in un periodo corrispondente a circa "10-14 giorni" prima della strage (dunque fra l'8 ed il 13 maggio);
- il collaboratore Ferrante, all'udienza del 3.10.2014 ha collocato il caricamento del cunicolo " a distanza di qualche giorno" dalle prove di velocità;



- le prove di velocità, eseguite dagli attentatori per cronometrare i tempi necessari e individuare il momento esatto in cui azionare il telecomando al momento del passaggio del corteo che accompagnava il giudice Giovanni Falcone (tema ampiamente esplorato nel corso del primo processo Capaci, per il quale si rinvia alle conclusioni espresse nella sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del 26.9.1997 oltre che nella sentenza di appello del 7 aprile 2000), si sono svolte sicuramente in data 8 maggio 1992, siccome ricavato dall'incrocio dei dati desumibili dai tabulati telefonici di tutti i correi coinvolti nelle stesse;

- il collaboratore Ferrante Giovanbattista (all'udienza de 3.10.2014) ha dichiarato che il caricamento del cunicolo è avvenuto "successivamente" alle prove di velocità (mentre all'udienza del 24.10.1996 dinanzi la Corte di Assise di Caltanissetta, nel primo procedimento, aveva affermato che il caricamento era avvenuto "la stessa sera" delle prove di velocità).

In ogni caso, siccome ben considerato dai primi Giudici: sia che si voglia ritenere che il caricamento del cunicolo (e dunque precedentemente il trasporto dell'esplosivo e travaso nei bidoncini) sia avvenuto la stessa sera delle prove di velocità, così come ritenuto dalla sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta del 7 aprile 2000 (e in tal caso il travaso dell'esplosivo sarebbe collocabile temporalmente uno o due giorni prima dello svolgimento delle stesse, ovvero il 6 o il 7 maggio 1992); sia che si voglia ritenere - sulla base del ricordo successivo del Ferrante - che il travaso dell'esplosivo sia avvenuto nei giorni successivi alle prove di velocità, con la conseguenza di dovere collocare il trasporto dell'esplosivo fino a Capaci intorno al 9 maggio 1992; in entrambi i casi, si tratterebbe di un periodo di tempo compatibile sia con le dichiarazioni del Tranchina

(che ha collocato il fatto da lui descritto in un arco di tempo tra dieci/quattordici giorni prima della strage di Capaci), sia con quelle dello Spatuzza (in quanto la lavorazione dell'esplosivo, iniziata verosimilmente il 12 aprile 1992 e protrattasi, secondo i suoi ricordi, per "due-tre settimane" (o anche "una-due settimane" per come dichiarato in altri passaggi della sua deposizione) circa, doveva certamente essere già stata completata il 6 maggio 1992, con la conseguenza che in tale data, o in una successiva, il Camella avrebbe potuto provvedere al trasporto dello stesso). In definitiva, così come considerato dai primi Giudici deve ritenersi che *"la breve distanza di tempo intercorrente tra il trasporto dell'esplosivo presso l'abitazione di campagna del Troia e le prove di velocità sull'autostrada appare compatibile con le dichiarazioni rese dallo Spatuzza a proposito dei tempi impiegati per la lavorazione del materiale, e dal Tranchina in ordine al tempo intercorso tra l'episodio cui egli assistette e la strage di Capaci"*

Non possono condividersi, ancora, i rilievi della difesa secondo cui le dichiarazioni di Tranchina non potrebbero riscontrare quelle di Spatuzza in quanto quest'ultimo aveva parlato di *"due sacchi neri di immondizia, colmi di circa un 20 di federe di cuscino riempite per metà, pari da quantitativo di esplosivo derivante da 4 bombe di profondità, ossia almeno 400 kg circa"* mentre Tranchina *"di un involucro nero ripiegato e dalle dimensioni approssimative di 50 per 30 - 40 cm"*, essendosi osservato peraltro che le dimensioni indicate dal collaboratore Tranchina sarebbero *"assolutamente incompatibile con 20 federe di cuscino contenenti 400 kg di tritolo macinato"*.

A tal proposito, deve considerarsi, invero, che appare immanzitutto erronea l'indicazione del dato quantitativo di esplosivo macinato consegnato da



315



Spatuzza a Cannella, avendo il primo riferito, in realtà, di dieci sacchi contenenti, al massimo, circa complessivi 200 chilogrammi di sostanza esplosiva (e non di 400 Kg per come sostenuto dalla difesa), corrispondente, in realtà, al peso complessivo dell'esplosivo utilizzato.

Peraltro, non appare neppure condivisibile l'ulteriore rilievo difensivo secondo cui né dalle dichiarazioni di Spatuzza, né da quelle di Tranchina potrebbe desumersi la certezza che Graviano si sia recato, successivamente, a Capaci. A tal proposito non può omettersi di considerare, al contrario, che il collaboratore Tranchina ha riferito di avere visto proseguire Graviano in direzione Trapani, lungo l'autostrada e, sotto tale profilo, la dichiarazione in esame si interseca perfettamente con quella resa dal collaboratore Ferrante, il quale ha riferito di avere visto arrivare il medesimo Graviano, a bordo della stessa autovettura indicata da Tranchina (una Polo di colore blu) e con un carico coincidente a quello descritto dal collaboratore Spatuzza come partito dal vicolo Castellaccio.

Nessun dubbio, pertanto, può residuare in ordine al fatto che l'esplosivo ricevuto da Graviano sia stato utilizzato per la strage di Capaci e nessuna influenza, ai fini del decidere, può assumere la circostanza che il collaboratore Tranchina non abbia riferito certezze in tal senso, non avendo potuto il medesimo evidentemente confermare l'arrivo del Graviano a Capaci, trattandosi di circostanza non caduta sotto la sua diretta percezione e stante il regime di compartimentazione delle notizie che regnava in Cosa Nostra, tanto più in occasione dei preparativi di un evento criminale di simile portata.

Peraltro, come già considerato dai Giudici di prime cure, il collaboratore Ferrante risulta avere riferito sulla consegna di esplosivo da parte del

Graviano fin dalla data del 24.10.1996 e, nel complesso, il medesimo collaboratore (del mandamento di San Lorenzo retto da Salvatore Biondino, uomo di stretta fiducia di Salvatore Riina) ha reso dichiarazioni altamente attendibili sulle principali attività organizzative dell'attentato, ammettendo un suo ruolo di primo piano (non soltanto in relazione al limitato segmento esecutivo di cui si discute) ed avendo trovato le sue dichiarazioni riscontro in quelle di altri collaboratori, quali Brusca Giovanni e La Barbera.

In definitiva, dunque, non può in alcun modo condividersi l'assunto difensivo secondo cui la prova che i sacchi consegnati da Spatuzza furono portati da Graviano Giuseppe a Capaci non potrebbe essere desunta dalle dichiarazioni del collaboratore *Ferrante Giovambattista*, sussistendo delle discrasie sia sulla collocazione cronologica degli eventi riferiti che sulla descrizione delle modalità di confezionamento dei sacchi.

Come già detto, sulla data di caricamento del cunicolo il collaboratore Ferrante ha riferito all'udienza del 3.10.2014 che tale operazione sarebbe stata effettuata "dopo" le prove di velocità (mentre la sentenza di Assise di Appello nel primo procedimento colloca tale operazione "nella stessa sera" delle prove di velocità avvenute certamente in data 8 maggio). Il collaboratore Tranchina, come sopra detto, ha collocato l'episodio riferito a circa 10-14 giorni prima la strage di Capaci.

Dalle dichiarazioni del collaboratore Spatuzza - il quale ha, sul punto, fatto riferimento alla sua abitudine di staccare il cellulare quando era intento ad attività illecite e considerato che la sua utenza è risultata inattiva dal 12 aprile e fino al 22 aprile, nonché dal 25 aprile fino a luglio - deve desumersi che la lavorazione dell'esplosivo, iniziata verosimilmente il 12

Pl

Q

aprile 1992 e protrattasi, secondo il racconto del medesimo, per "due-tre settimane" circa, doveva certamente essere già stata completata nei primi giorni del mese di maggio 1992. Nessun contrasto è dato ravvisare, pertanto, rispetto alle dichiarazioni del collaboratore Ferrante, e del collaboratore Tranchina, dovendo ritenersi che, sul punto, vi sia perfetta compatibilità fra le dichiarazioni dei tre suddetti collaboratori.

Nessun contrasto insanabile può ritenersi, inoltre, in ordine alla descrizione esteriore delle modalità di confezionamento dei sacchi.

Anche rispetto a tale circostanza, come rilevato dai primi Giudici, non può essere individuata nessuna contraddizione - tale da essere assunta come indice di inverosimiglianza del racconto - dovendo piuttosto ritenersi come ognuno dei tre collaboratori si sia in realtà focalizzato su aspetti diversi: avendo il collaboratore Spatuzza descritto sia il confezionamento dei singoli sacchi (effettuato utilizzando federe di cuscino-colore chiaro) sia i due sacchi neri (del tipo di quelli utilizzati per la spazzatura) adoperati per coprirli; avendo il collaboratore Tranchina descritto solo uno dei sacchi di spazzatura di colore nero, tenuto conto, come sopra detto, della visuale limitata che doveva avere dalla sua postazione (in quanto rimasto seduto sul lato guida dell'autovetture); il collaboratore Ferrante focalizzato la propria attenzione soltanto sui sacchi di juta, di colore chiaro, nei quali era direttamente incluso l'esplosivo, trasportati dalla predetta autovettura Volkswagen all'interno dell'abitazione di campagna del Troia (non mancando di fare riferimento, peraltro, nella parte finale del suo esame, a "due sacchi di spazzatura, quelli neri" con riferimento però ai sacchi portati da Brusca).

Minime divergenze nel narrato dei tre collaboratori non possono influire sulla valutazione complessiva dell'apporto dichiarativo dato da ciascuno di

essi, in quanto inerenti comunque a circostanze marginali ed indicative semmai dell'originalità del racconto reso, certamente inidonee ad influire sul nucleo essenziale dei fatti.

Non possono neppure condividersi gli ulteriori rilievi difensivi secondo i quali il riscontro alle profezioni del collaboratore Spatuzza non potrebbe essere individuato nelle dichiarazioni rese da Cosimo D'Amato o nelle *"farneticazioni intercettate del Rina, in quanto di per sé stesse non sono dotate del crisma dell'attendibilità intrinseca"*.

Relativamente alle dichiarazioni di Cosimo D'Amato (all'udienza del 29.10.2015) la difesa individua invece molteplici profili di incoerenza e genericità.

In particolare, rileva la difesa che il suddetto D'Amato avrebbe dapprima parlato di un reperimento causale di ordigni, avvenuto dopo tanti anni dalla richiesta generica formulatagli dallo zio; successivamente di una richiesta ricevuta dal cugino Cosimo Lo Nigro solamente 20-25 giorni prima, aggiungendo infine che era stato *"contattato da un pescatore - che aveva parlato con lo zio o il cugino tempo prima - per avvertire lo zio che aveva trovato dell'esplosivo"* e che che lo stesso zio aveva concordato autonomamente con il pescatore, se avesse trovato dell'esplosivo, di avvertire il nipote.

Ancora la difesa ha puntato il dito su altre divergenze fra le dichiarazioni rese da Spatuzza e da Cosimo D'Amato in ordine alla data e orario del prelievo, sulle modalità di trasporto delle bombe (avendo solo il D'Amato parlato della presenza di un "capitano" a bordo del peschereccio, dell'utilizzo di un verricello elettrico per sollevare le bombe dall'acqua nonché del fatto che Spatuzza sarebbe salito a bordo del peschereccio e su altre circostanze).

In definitiva, secondo la difesa, le dichiarazioni del suddetto Cosimo D'Amato - il quale peraltro aveva iniziato a collaborare solo dopo essere stato condannato per strage- non avrebbero mai potuto confermare l'utilizzo dell'esplosivo estratto dal mare per l'esecuzione della strage di Capaci.

Anche tali rilievi non appaiono, tuttavia, condivisibili.

A tale proposito deve rilevarsi che anche i Giudici di prime cure hanno rilevato la presenza di molteplici profili di incoerenza nella ricostruzione dei fatti fornita da Cosimo D'Amato - evidenziando ad esempio (a pag. 1581 delle motivazioni della sentenza l'esistenza di contrasti in ordine alla *"tipologia degli automezzi usati da Cosimo Lo Nigro e dagli altri complici in occasione del prelievo dell'esplosivo a Porticello"* nonché alla *"indicazione delle persone presenti a bordo di ciascuno di essi, gli strumenti utilizzati per il sollevamento degli ordigni"*- senza tuttavia che tali elementi abbiano avuto come risultato quello di ritenere l'inattendibilità *tout court* delle dichiarazioni medesime essendosi ragionevolmente considerato che *"la mutevolezza delle indicazioni fornite dal D'Amato su questi temi induce a ritenere che egli manchi di un preciso ricordo in ordine a tali aspetti, i quali possono essere stati da lui ricostruiti sovrapponendo una pluralità di conoscenze risalenti a diversi momenti degli anni 1992-1994"*.

A. favore, del resto, della attendibilità del D'Amato è della mancanza di intenti calunniatori nei confronti, in particolare, di Cosimo Lo Nigro deve considerarsi che D'Amato ha iniziato a collaborare con la giustizia nel mese di dicembre 2014, prima che la condanna per la strage di Capaci venisse affermata in modo irrevocabile così rinunciando a qualsiasi possibilità di assoluzione per insussistenza del fatto e rafforzando, con la sua confessione, gli elementi a suo carico.

In mancanza di prove su ragioni di rancore che D'Amato avrebbe potuto nutrire nei confronti del cugino Lo Nigro Cosimo, o degli altri imputati coinvolti in tale operazione anche attraverso le sue dichiarazioni, appare del tutto irragionevole ritenere che la sua ricostruzione ed ammissione dei fatti possa essere stata ispirata da intenti calunniatori.

Peraltro, ancora sotto il profilo personale, deve considerarsi che la collaborazione del medesimo D'Amato è stata ostacolata da parte dei familiari: l'aver perseverato nonostante i tentativi di dissuasione spiegati dai familiari contribuisce a rafforzare il giudizio di attendibilità delle sue dichiarazioni.

Ancora, così come rilevato dai primi Giudici, deve ritenersi che *"le dichiarazioni del D'Amato, nella parte in cui non convergono con le dichiarazioni dello Spatuzza, presentano una tale carenza di costanza e univocità da non potere porre, in alcun modo, in dubbio la credibilità di quest'ultimo collaborante, il quale ha manifestato, sui punti controversi, un ricordo assai più preciso, coerente, stabile e completo rispetto a quello mostrato dal primo"*.

Non può neppure condividersi l'ulteriore rilievo difensivo secondo cui nessuna valenza di riscontro – sulla circostanza riferita dal collaboratore Spatuzza relativa al recupero dell'esplosivo da ordigni militare della seconda guerra mondiale recuperati dal mare- potrebbe attribuirsi alla conversazione intercettata in carcere in data 6 agosto 2013, relativa ad un colloquio avvenuto fra Salvatore Riina e tale Lo Russo, in quanto, a detta della difesa, *"criptica e confusa"* resa da *"un Riina ormai ottantenne, a 20 anni di distanza dai fatti, più o meno inconsapevolmente durante l'ora d'aria, ad un compagno di detenzione"*.

Al contrario, a tale proposito - rimandando per la lettura integrale della conversazione alla motivazione della sentenza di primo grado (nella quale viene riportata integralmente da pag. 926 a pag.940 congiuntamente alla successiva conversazione del 18 agosto 2013 fra i medesimi interlocutori)- deve rilevarsi che la conversazione in esame, lungi dall'apparire frutto di faticazioni di un ottantenne, costituisce espressione di una conoscenza "qualificata" degli accadimenti dando contezza anche delle difficoltà organizzative incontrate da Cosa Nostra nell'esecuzione della delibera di morte adottata nei confronti del giudice Falcone, fortemente auspicata proprio dallo stesso Riina.

In tal senso rilevano i riferimenti ai pedinamenti posti in essere nella capitale, dapprima, e quindi anche a Palermo quando era stato programmato di ricostruire gli spostamenti del medesimo dott. Falcone attraverso i tragitti dell'autovettura di servizio destinata al suo trasporto che rimaneva, durante i periodi di sua assenza, posteggiata sotto la sua abitazione (" Abbiamo incominciato a sorvegliare, andare e venire da lì, aeroporto, cose ... ine. ... abbiamo provato a tinghiti, siamo andati a Roma, non ci andava nessuno ... ine. ... non è a Palermo ... ine. ... fammi sapere quando può arrivare ine. ... in questi giorni qua. Andammo a tentoni, come si dice, tentoni... fammi sapere quando prende l'aereo; LORUSSO = Sì, sì; RIINA = Era imprevedibile, disgraziato. La Pomodoro, dice: ma come hanno fatto, dice, a sapere, che io non sapevo niente, non so niente che io gli facevo gli aerei e gli facevo le cose e non sapevo mai quando lui partiva? All'ultimo minuto mi diceva fammi l'aereo per quello, per cosa ... ine... si arrabbiava perché diceva: ma come hanno fatto ... , invece noi altri che eravamo ... , lui si vedeva, si vedeva, si vedeva... ine., allora noi abbiamo capito che doveva andare a prendere l'aereo ine. l'aereo (abbassa volutamente il tono della voce) ammazzare

ine. sempre con questa macchina, tutto il giorno con questa macchina. Perciò, quando ci siamo messi appresso alla macchina che parte, ci siamo andati appresso ... eh ... , lo seguivano ... e certe volte ... quando abbiamo visto che dritto, dritto andava verso là ... , verso l'aeroporto, sulla strada che portava là: LORUSSO = L'aeroporto ... , vuole dire che RIINA = Allora, allora, allora ... , dietro, dietro, dietro. Allora la conferma c'era esperienze, queste ... , lui stesso, cioè l'intelligenza nostra ci ha portata al punto cioè, dice, come l'avete fatto, così professionisti, così potentosi, lui ci ha fatto LORUSSO = Certo, l'indicazione stava nel meccanismo suo, nel movimento; RIINA = Il suo cervello ci ha portato ...").

Colpisce, inoltre, a distanza di tanto tempo il palpabile sentimento di odio che trasuda dalle parole dello stesso Riina (compiaciuto per avere fatto fare "la fine del tonno" al giudice Falcone, nemico numero uno di Cosa Nostra) e la ricostruzione passo passo della sua reazione nonché la rievocazione della evidente preoccupazione provata quando aveva scintito dell'attentato, seguendo il telegiornale, ricevendo le prime informazioni diffuse secondo le quali il magistrato e la moglie erano rimasti vivi ("doveva venire la sera, la sera non hanno potuto prendere l'aereo, lo prendiamo domani, poi domani andiamo là, andiamo a vedere la mattanza a Favignana dei tonni ... ed è andato a vedere la mattanza. E meschino è morto per andare a vedere la mattanza. Minchia, quando la sera, quando la sera sento, la sera, quando ho incominciato a sentire le sirene, le sirene..., uh ..., uh ... minchia!; LORUSSO = Dopo il fatto, dopo i fatti, no?;

RIINA = Sì. Gli dico a mio figlio ... , Giovanni vai a prendere un giornale, L'Ora ... ine ... autostrada, autostrada ... ine ... dice ci sono un sacco di sbirri, c'è un bordello. Mentre era al telegiornale De Gemaro... sono



feriti lui, la moglie. Minchia feriti,(...). Nel mentre il telegiornale: è morto Falcone, la moglie ... (ride). Ti metti là minuto per minuto, no? LORUSSO = Certo, certo ... (RIDE) RIINA = Ci siamo!, ci siamo! minchia! prima dettero questa notizia; LORUSSO = Feriti dissero, no? RIINA = Minchia ho detto ma guarda, ma guarda che bordello. La moglie è viva, la moglie è viva ... ine. la moglie è viva. Dopo dieci minuti dici l'hanno ammazzata pure. Mia moglie dice: ma cosa è successo, ma che disgrazie della vita, mischineddu, mischineddu ... ine ... c'era una macchina, c'era un aereo nell'aria, cose, lo hanno bombardato. C'era questo aereo nell'aria, che poi cercano l'aereo e questo aereo non si è potuto trovare più, chissà di chi era, di chi non era; LORUSSO = Cercano l'aereo che aveva bombardato da sopra; RIINA = Sì, sì. Gli ho detto ... , hanno bombardato, uh ... , sembrava che avevano bombardato (RIDE); L'aereo ... , l'aereo, cercavano un altro aereo che poi non si è trovato più, di chi era e di chi non era. L'aereo non si è trovato più. L'aereo c'era nell'aria, però, perché lo hanno visto tutti (...) tutti quei fusti, tutti quei fusti, se lo immagina quanto erano... quanto... minchia le persone, le persone erano morte, erano ... tramortite ... ma minchia tutta questa cosa, questo, dove la va a prendere, dove? Dove sono andato a prenderla ... , a mare, a mare ... certe volte la vita ah? Minchia che hanno fatto questi... ine, LORUSSO = E' quella ... , materiale da guerra, da guerra; RIINA = Sì, sì; LORUSSO = Materiale da guerra non è materiale civile; RIINA = Materiale da guerra risultato ... T4.. ; (...)"

Non pare proprio, dunque, che la conversazione in esame possa essere ritenuta frutto di farneticazioni, colpendo anzi per la lucida freddezza e malvagità nella rievocazione dell'attentato: Riina non esita a confessare la sua determinazione che sarebbe andato fin "sulla luna" a cercare il suo nemico, ritenuto responsabile di essere andato "cinque mesi all'Asinara a

scrivere la sentenza del <maxiprocesso>" ("Ma ci andavo sulla luna, ci andavo, io là ... , lo andavo a trovare là , tranquillo. No, ero così infernale, ero così imbestialito che lo cerca , dove doveva, dove andava, cioè, là so, mi conosco io. io mi conosco io. Certo, mi sarei, mi sarei seccato ine. ... Quando sono stati cinque mesi all' Asinara, cinque mesi se ne sono andati all' Asinara ... ine. ... per scrivere la Sentenza del maxi-processo ... ine. ... giudizio, se ne sono andati all'Asinara e non sono tornati più, se ne sono stati tutta l'estate ... ine. ... io aspettavo ... ine. ... comandava, comandava a tutti non è che ...Se n'è andato là a Roma e si è preso il posto ... ine. ... tutti, l'ufficio al Ministero ... ine... e in quel posto lui è arrivato dove doveva arrivare. Lui era convinto che era arrivato dove doveva arrivare").

Non sussistono, peraltro, elementi da cui desumere, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, che Riina sapesse di essere intercettato e che avesse voluto depistare.

Piuttosto, appare evidente che Riina non facesse riferimento a conoscenze apprese attraverso il primo processo, quando già dai primi consulenti era stato ipotizzato il recupero di "ordigni bellici inesplosi provenienti dal mare", mancando ogni riferimento che possa supportare tale conclusione e comunque inducendo il tenore letterale della conversazione il sicuro convincimento che Riina in realtà si riferisse ad un "suo" patrimonio conoscitivo, e non attingesse a "verità" processuali..

Analogamente, non può ritenersi che Riina sia stato influenzato, nel corso del colloquio con il suddetto Lorusso, dalla conoscenza delle dichiarazioni rese da altro collaboratore di giustizia, il calabrese Lo Giudice, il quale aveva parlato della fornitura di esplosivo per la strage proveniente dalla Calabria, ripescato dalla LAURA C., dovendo ribadirsi che, anche in

Q

325

questo caso, nessun elemento autorizza a ritenere plausibile tale conclusione.

Peraltro, nessun elemento autorizza oggettivamente a collegare l'esplosivo utilizzato per la strage di Capaci a quello trasportato dalla nave "Laura C." naufrata nelle acque del mare Ionio nel 1941, non avendo nessuno dei collaboratori escussi - che hanno avuto un ruolo di primo piano nell'organizzazione ed esecuzione della strage di Capaci, Brusca Giovanni, La Barbera Gioacchino, Ferrante e altri - riferito di un approvvigionamento di esplosivo proveniente dalla suddetta nave.

Non solo, ma la superiore ipotesi è stata esclusa espressamente dai consulenti tecnici dei P.M. i quali hanno precisato che il tritolo trasportato sulla suddetta nave era "a saponette" mentre quello travasato nei bidoni, nella più volte richiamata villetta di Troia a Capaci" era di consistenza "farinosa", come riferito da tutti i collaboratori (anche da Gioacchino La Barbera nelle primissime fasi dell'indagine).

Sul punto i consulenti hanno sottolineato, in modo del tutto logico, che sarebbe stato evidentemente del tutto inutile macinare un esplosivo già "a saponette", dunque pronto per essere agevolmente utilizzato, in polvere.

Infine, ancora, nessun rilievo assume la mancata indicazione, da parte del Riina, del fatto che *"l'esplosivo provenisse da Porticello, piuttosto che dalla costa jonica"*, avendo soltanto detto che veniva "dal mare", dovendo evidentemente il contenuto di tale conversazione essere valutato in modo sinergico rispetto a tutte le ulteriori evidenze probatorie acquisite sul punto

Deduceva ancora la difesa l'erroneità della conclusione cui erano pervenuti i primi Giudici in ordine al fatto che il riscontro che l'esplosivo di Spatuzza fosse stato adoperato effettivamente per la strage di Capaci-



326

fondata sulla considerazione che un campione di tale esplosivo derivante dalla macinatura era stato consegnato a Brusca per le cosiddette prove di Rebottonc, e che si trattava dello stesso tipo di esplosivo - dovendo, in realtà, ritenersi che non vi fosse *"riscontro sul fatto che l'esplosivo adoperato da BRUSCA per le prove di REBOTTONE, appartenga alla stessa partita dell'esplosivo poi adoperato effettivamente per Capaci"*.

In realtà, a tale proposito, non può non concordarsi con le conclusioni cui sono pervenuti i primi Giudici di ritenere che le dichiarazioni del collaboratore Spatuzza Gaspare - sulla consegna di 10 Kg esatti di esplosivo a Giuseppe Graviano, una domenica mattina, dinanzi la concessionaria INDOMAR lungo la via Regione Siciliana all'altezza del Motel Agip- abbiano trovato oggettivo riscontro nelle dichiarazioni rese dal collaboratore Brusca Giovanni, e si richiamano le considerazioni sul punto sopra espresse.

Brusca Giovanni, in particolare, all'udienza del 24. 11.2014, riferiva che, nell'aprile 1992, mentre si trovava impegnato nell'organizzazione della strage di Capaci, nella casa di Mario Santo Di Matteo, in c.da Rebottone, Salvatore Biondino gli aveva consegnato un piccolo sacchetto di colore nocciola, contenente 5 o 10 kg. di esplosivo, per provarlo, di consistenza farinosa, di tipo diverso rispetto a quello proveniente dalla cava IMCO (*"Mi arriva questo esplosivo per provarlo in un sacchetto di... di juta, comunque nocciola, piccolino, un sacchetto piccolino."*). Aggiungeva che lo stesso materiale era stato utilizzato per la strage di Capaci nonché per riparare l'attentato nei confronti del Dott. Pietro Grasso. Si trattava, inoltre, , per poi essere, infine, rinvenuto e sottoposto a sequestro nel deposito di contrada Giambascio.

Soltanto successivamente aveva saputo da Salvatore Riina che l'esplosivo proveniva dai Graviano e, in particolare, da «residui bellici che gli



327



venivano dai picciotti, cioè dai fratelli Graviano»: lo stesso Riina aveva affermato che ne avevano un quantitativo così elevato che «poteva fare la guerra allo Stato».

Sostiene, inoltre, la difesa che non sarebbe pervenire alla superiore conclusione sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori La Barbera e Brusca Giovanni: in particolare, avendo il collaboratore La Barbera riferito di un esplosivo "farinoso, beige/tipo farina di latte" ed aggiunto che l'esplosivo rinvenuto in c.da Giambascio (fatto rinvenire da Romeo Pietro) era diverso da quello utilizzato per la strage di Capaci; avendo, invece, il collaboratore Brusca affermato che l'esplosivo utilizzato per le prove di Rebottono era uguale a quello utilizzato per la strage di Capaci e che entrambi erano uguali a quello rinvenuto in c.da Giambascio.

Reputa al contrario la Corte che la prova che l'esplosivo utilizzato (per la prova di esplosione) da Brusca in c.da Rebottono sia dello stesso tipo di quello utilizzato per la strage di Capaci derivi, oltre che da una considerazione di carattere logico (essendo evidente che per saggiare l'efficacia di un determinato tipo di esplosivo in vista di un determinato attentato sia necessario "saggiare" appunto lo stesso tipo di esplosivo) anche in maniera inequivoca dalle dichiarazioni del medesimo collaboratore Brusca Giovanni, il cui ruolo di primo piano nell'organizzazione materiale dell'attentato è emerso fin dal primo processo Capaci. Né, d'altra parte è dato rinvenire alcun elemento di incompatibilità fra le dichiarazioni dei due collaboratori, avendo fornito una descrizione dell'esplosivo del tutto compatibile con la ricostruzione dei fatti fornita dal collaboratore Spatuzza, tanto da parlare di una sostanza di consistenza "farinosa", mentre l'indicazione da parte del Ferrante di un colore diverso non sembra potere avere alcuna influenza avendo il



328

medesimo collaboratore, peraltro, ammesso di essere daltonico. Quanto al riferimento all'esplosivo rinvenuto in c.da Giambascio, la lamentata divergenza nel narrato dei due collaboratori, nei termini sopra rappresentati, appare generica e del tutto inidonea ad inficiare il giudizio di attendibilità già espresso, fondato su altre ben più consistenti ragioni.

Ancora il rilievo difensivo secondo cui la prova che l'esplosivo utilizzato per la strage di Capaci sarebbe eguale a quello rinvenuto in c.da Giambascio non potrebbe derivare dalla consulenza tecnica dei P.M. del 21.11.1995 (eseguita nell'ambito del primo processo per la strage di Capaci) - avendo tali consulenti ritenuto che l'esplosivo utilizzato potesse derivare dallo sconfezionamento di ordigni della seconda guerra mondiale, tipo "mine antinave" e non "bombe di profondità" - non tiene conto del fatto che alla medesima conclusione sono pervenuti i consulenti nominati nel presente procedimento, pur avendo questi ultimi, in realtà, indicato come più probabile il riferimento alle bombe di profondità americane sulla base della descrizione esteriore e dimensione degli ordigni recuperati dal mare, fornita dal collaboratore Spatuzza.

A ciò aggiungasi che i medesimi consulenti non hanno escluso la provenienza da mine antinave e comunque hanno posto in evidenza che l'esplosivo accumulato nel tempo aveva una provenienza mista, ovvero sia da bombe di profondità che da mine antinave, in quanto frutto di un'attività di recupero ripetuta e protratta nel tempo.

2.2. Sulla tesi difensiva relativa alla provenienza dell'esplosivo da Catania e sulla ulteriore tesi relativa alla esistenza di mandanti

occulti dietro la strage

Non condivisibili appaiono, inoltre, le ulteriori censure difensive con le quali si sostiene la sussistenza di elementi dai quali desumere che l'esplosivo utilizzato per la strage di Capaci provenisse da Catania.

Alla superiore conclusione dovrebbero condurre, secondo la difesa, le dichiarazioni rese dal collaboratore Avola Maurizio (all'udienza del 10 dicembre 2015), ex appartenente alla famiglia mafiosa di Santapaola, il quale aveva riferito di avere consegnato ai palermitani, nei primi giorni del mese di maggio, una partita di esplosivo-tritolo e di essersi recato a Firenze, prima della strage di Capaci, per individuare degli obiettivi da colpire.

Anche il collaboratore Malvagna Filippo aveva parlato (all'udienza del 10.12.2015) di una consegna di esplosivo ai palermitani prima della strage di Capaci - al gruppo facente capo a Gioè, La Barbera e Di Matteo - dandone una descrizione compatibile con quella fornita da Ferrante (*"contenuto in sacchi di plastica, granulare, di colore beige, giallo paglierino, di provenienza militare ed in particolare dall'ex JUGOSLAVIA, la cui potenza era "una cosa impressionante, cinque volte, sei volte più potente di un... dell'esplosivo normale, del tritolo o della dinamite"*).

Il collaboratore Avola Maurizio aveva riferito, inoltre, che aveva saputo da Aldo Ercolano che "si dovevano organizzare delle stragi e se voleva partecipare" e che *"c'era un forestiero che capiva bene di esplosivo e se mi interessava come... come tecnica... Non palermitano, può essere anche un forestiero, un americano"*. Lo stesso Ercolano gli aveva parlato della strage di Capaci e lo aveva mandato a Firenze *"per fare una ricognizione"* perché dopo la strage di Capaci avrebbero dovuto effettuarsi altre stragi.



Inoltre aveva riferito del trasporto a Termini Imerese di un carico di esplosivo di tipo militare proveniente dalla ex Jugoslavia, del peso di circa 200 kg, avente colore "senape" e suddiviso in panetti del peso di circa 2 kg ciascuno, recanti la scritta "T4".

Le medesime circostanze venivano, inoltre, rappresentate alla Corte, nel corso del dibattimento di secondo grado, essendo il collaboratore stato sentito, su concorde richiesta di tutte le difese e della Procura Generale, all'udienza del 19.11.2019 in merito ad ulteriori indagini svolte *medio tempore* dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta sui medesimi fatti per cui è processo.

Orbene, merita condivisione il giudizio di inattendibilità espresso dai primi Giudici sulle dichiarazioni del collaboratore Avola Maurizio, dovendo peraltro considerarsi che anche l'ulteriore integrazione probatoria disposta nel presente grado di giudizio ha fatto acquisire elementi di smentita alle dichiarazioni del suddetto collaboratore, a prescindere, peraltro, da un giudizio di generale inverosimiglianza sul tenore complessivo delle medesime dichiarazioni. Basti pensare a quanto riferito sulla confidenza ricevuta da Aldo Hrcolano sul fatto che si doveva organizzare la strage di Capaci, e "se voleva partecipare", e sul fatto che avrebbe potuto recarsi a Palermo dove c'era un "forestiero" che avrebbe potuto insegnargli una nuova "tecnica", dovendo tali rivelazioni ritenersi in modo evidente, oltre che generiche, inverosimili considerata l'assoluta riservatezza e rigida "compartimentazione" delle notizie che regnava sull'organizzazione della strage.

Ciò a prescindere dalla considerazione del fatto che tali affermazioni sono rimaste del tutto isolate non avendo nessuno dei collaboratori (pur numerosi che hanno riferito sull'organizzazione ed esecuzione dell'attentato di Capaci) parlato di un intervento di "forestieri" - se si

eccettuava l'intervento di Pietro Rampulla, come esperto di esplosivi, non proveniente dalle "famiglie" palermitane ma dal versante catanese- il quale secondo le propalazioni del collaboratore Giovanni Brusca e di La Barbera, aveva preparato il radiocomando poi utilizzato per fare esplodere la carica collocata riposta nel cunicolo sotto l'autostrada, siccome accertato nel primo procedimento per la strage con la sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta del 7.4.2000- né su "tecniche" particolari.

Ad analoga conclusione deve pervenirsi rispetto alle dichiarazioni dell'altro collaboratore di estrazione catanese, Malvagna Filippo, sentito all'udienza del 10.12.2015.

Invero, se pure quest'ultimo, portatore di un patrimonio cognitivo più qualificato e preciso rispetto a quello del collaboratore Avola, ha riferito della consegna ai palermitani di armi ed anche di esplosivo fatta "nel marzo 1992" (armi ed esplosivo, di cui dava una descrizione compatibile con esplosivo al plastico, tipo "pongo" precisando che si "impastava con l'acqua"), tuttavia il medesimo ha precisato di non avere mai saputo se detto esplosivo fosse stato poi utilizzato effettivamente per la strage di Capaci e non sono stati acquisiti, *altronde*, elementi tali da consentire di "tracciare" il percorso del materiale o di identificarne precisamente l'effettivo momento di utilizzazione.

Non appaiono neppure convincenti gli ulteriori rilievi difensivi secondo i quali l'inattendibilità della ricostruzione fornita dal collaboratore Spatuzza- e prima ancora dai primi collaboratori La Barbera Gioacchino, Di Matteo Mario e Brusca Giovanni- dovrebbe evincersi dall'impossibilità tecnica che l'esplosione possa essersi effettivamente verificata con *"un solo detonatore elettrico inserito all'interno di uno solo dei bidoncini laterali"*. Peraltro, l'impiego di un solo detonatore non avrebbe potuto fare ottenere, secondo



332



la difesa, una "esplosione franca" e l'elevato impiego di nitrato di ammonio (calcolato dai primi Giudici in circa 200 kg, avendo considerato che l'esplosione era stata effetto di una carica composta di 400 kg circa di esplosivo, costituita da un 50 % di nitrato di ammonio ANFO, ed un 50 % di tritolo puro) avrebbe dovuto richiedere l'utilizzo di un maggior numero di detonatori.

A tale proposito deve innanzitutto, tuttavia, rilevarsi che, l'esplosione di Capaci non è stata un'esplosione "franca" (come sostenuto dai consulenti dei P.M. all'udienza del 25.2.2015, pag. 74, considerato il rinvenimento di plurime tracce di esplosivo "in misurazioni non infinitesimali").

I medesimi consulenti tecnici hanno affrontato la tematica sollevata dalla difesa, pervenendo a risultato di escludere la necessità di una seconda sorgente di detonazione ed esprimendo sul punto un parere condivisibile perché frutto di una conoscenza scientifica adeguata ed immune da vizi logici, in particolare considerando che:

- l'esplosione di Capaci non era stata una "esplosione franca", considerato il ritrovamento di residui di esplosione anche sui reperti raccolti due giorni dopo l'attentato e nonostante la pioggia nel frattempo caduta, la disposizione casuale dei bidoncini nel condotto sottostante l'autostrada, l'utilizzo combinato di un esplosivo abbastanza < sordo > quale il nitrato d'ammonio, e la non perfetta occlusione del condotto ai due estremi" (pag. 58 della relazione di consulenza tecnica in atti);
- *"la grande quantità di esplosivo impiegato, la presenza di RDX (14) commisto al tritolo nella carica esplosiva, da cui deriva un più efficace innesco del nitrato d'ammonio, e l'efficace disposizione della carica entro un condotto di diametro limitato hanno creato le condizioni idonee alla realizzazione di un'esplosione non franca ma di notevole potenza di tutta la carica complessiva"* (pag. 58 della relazione di consulenza in

- atti);
- il vantaggio che sarebbe potuto derivare dall'introduzione di una seconda sorgente di detonazione "posta sul primo bidoncino lato monte (l'unico accessibile dopo il riempimento del condotto)" sarebbe consistita "nel creare un'onda d'urto secondaria che, parzialmente propagandosi in direzione opposta a quella principale" avrebbe innescato l'esplosivo a monte. Tuttavia, i consulenti hanno ritenuto "questo effetto assai limitato, perché collocato in un punto assai prossimo all'ingresso del condotto (dove la dispersione dell'onda d'urto secondaria è verosimilmente assai rapida) sia perché predisposto su un solo lato del punto di detonazione principale". In conclusione "l'effetto risultante da tale effetto sarebbe stato modesto" e ciò rende più "debole" la motivazione;
 - l'ipotesi di un secondo detonatore, astrattamente ipotizzata dai consulenti tecnici in una prima consulenza del 15.1.1994 quando non erano apparse convincenti le dichiarazioni rese allora sul punto dal collaboratore La Barbera (il quale peraltro non aveva riconosciuto i colori dei fili elettrici del detonatore) era stata ampiamente superata attraverso le dichiarazioni del collaboratore Brusca Giovanni il quale aveva descritto con ricchezza di dettagli tale fase organizzativa, della quale era stato chiamato da Riina in persona ad assumersi la responsabilità.

Anche l'ulteriore deduzione difensiva - secondo la quale sarebbe impossibile che gli effetti ottenuti possano essere ritenuti conseguenza dell'esplosione di nitrato di ammonio ANFO, in quanto esplosivo civile di basso potenziale e secondo la quale i consulenti dei PM non avevano considerato "se le tracce minime di nitrato di ammonio, incompatibili con l'utilizzo di 200 kg di nitrato di ammonio, fossero in realtà compatibili con il fatto che sul punto dell'esplosione esistevano terreni agricoli coltivati e,

lu

G

soprattutto, terreni su cui insisteva un allevamento di polli adiacente al punto dell'esplosione, essendo il nitrato di ammonio anche presente nei concimi per coltivazioni agricole e contenuto nelle feci dei polli" - non trova riscontro oggettivo negli elementi acquisiti nel corso delle indagini, non avendo nessuno dei numerosi tecnici intervenuti dapprima sui luoghi teatro degli eventi, e neppure nessuno dei consulenti tecnici succeduti nel tempo, preso mai in considerazione siffatta ipotesi (di "un falso positivo" del nitrato di ammonio e di una diversa provenienza, da un allevamento di polli, di detta sostanza).

Al contrario, si ribadisce, non può farsi a meno di considerare che anche nel corso del precedente procedimento sulla strage di Capaci era stato accertato che la "carica esplosiva procurata, per tramite di Giuseppe Agrigento, da Francesco Piediscalzi, parente di Giovanni Brusca, che lavorava presso la cava INCO di Roccamena-Camporeale (PA)... era costituita essenzialmente da nitrato d'ammonio, commisto con un 24% di miscela idrocarburica (olio minerale o gasolio o cherosene)". E non è revocabile in dubbio, secondo le convergenti dichiarazioni rese sul punto dai collaboratori Brusca, Di Matteo e La Barbera - si ribadisce fin dagli anni novanta all'inizio della loro collaborazione- che una parte dell'esplosivo utilizzato per realizzare la strage di Capaci fosse esplosivo per uso civile.

Anche successivamente, inoltre, lo stesso tipo di esplosivo era stato rinvenuto nel deposito bunker di San Giuseppe Jato, sequestrato nel 1996 in c.da Giambascio, e nel deposito di Misilmeri, sequestrato il 21.7.1997 (ved. Consulenza tecnica in atti a pag. 19)

Ancora, assume la difesa, richiamando sul punto il parere espresso nella consulenza tecnica di parte a firma di Fernando Tormentini e di Antonio



333

Ugolini, che l'esplosione di Capaci dovrebbe considerarsi frutto di una tecnica "militare" e di una esperienza esplosiva di alto livello, e non potrebbe essere ritenuta frutto dell'ideazione e realizzazione di un "comune fuochino da cava".

Anche tale assunto risulta formulato infondatamente e volto unicamente ad evocare altri scenari dietro la strage di Capaci, in contrasto con tutte le evidenze probatorie fino a questo momento acquisite, cristallizzate, per quanto attiene alla ricostruzione esecutiva dell'attentato, nelle precedenti sentenze irrevocabili in atti, e definite - oltre che sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia rese sul punto, il cui vaglio di attendibilità è stato superato positivamente anche in considerazione del ruolo di primo piano dai medesimi assunto proprio nella fase organizzativa materiale dell'attentato - anche sulla base del qualificato apporto dei vari consulenti tecnici che hanno espresso, negli anni, il loro parere non solo sui reperti esplosivi rinvenuti sul cratere dell'esplosione in Capaci ma anche sulle ulteriori tracce rinvenute in occasione delle altre successive stragi nonché sulle ingenti quantità di esplosivo, via via, rinvenute nei vari depositi sottoposti a sequestro nelle disponibilità di Cosa Nostra.

Appaiono infondati anche gli ulteriori rilievi difensivi secondo i quali la presenza di tracce di pentrite rinvenute avrebbe dovuto far pensare all'utilizzo di SEMTEX o plastico, esplosivo notoriamente di origine militare e con molta probabilità usato, a dire della difesa, visti gli effetti dirompenti ottenuti.

Sul punto, appare sufficiente tuttavia richiamare quanto considerato dai consulenti tecnici del P.M. i quali hanno ritenuto che se fosse stato usato del semtex, il ritrovamento delle pentrite sarebbe stato "importante" rispetto a quella labile traccia rinvenuta su un solo reperto (Q15) e soltanto

②

336

dai tecnici dell'FBI (*"non poteva essere semtex o avremmo trovato la pentrite in maggioranza, visto che il semtex ce ne ha sessanta, quaranta, e la pentrite non è stata utilizzata, trovata se non in una traccia; quindi non è stato usato"* udienza del 23.1.2015, pag. 37).

Ancora, deduce la difesa che anche gli stessi consulenti tecnici del P.M. avevano dovuto ammettere come l'attivazione dell'esplosione mediante un radiocomando da modellisti, sulla 27 mhz, sarebbe stata "pericolosa" ed "improbabile": pericolosa per la estrema possibilità di interferenze (anche tenuto conto della presenza di una cabina elettrica ENEL nelle vicinanze); improbabile per la estrema difficoltà di dare l'impulso proprio nel momento esatto del passaggio dell'autovettura sulla quale viaggiava il giudice Falcone ad alta velocità (per il rischio di un errore di "parallasse") tenuto conto della distanza fra l'attentatore ed il bersaglio, peraltro in movimento e ad alta velocità, e della collocazione dell'attentatore su un piano diverso, una collina.

In effetti i consulenti del P.M. hanno ammesso la possibilità di un errore di parallasse, sottolineando l'effettiva difficoltà dell'operazione e l'elevato rischio di errore (*"Perché se do, con una distanza, un errore di parallasse, non ho dei riferimenti, se poi scopro leggendo che la cosa viene fatta con l'attivazione con un motorino che gira e che quindi c'ha un tempo di ritardo, combinare tutti gli elementi insieme per fare avvenire l'esplosione nel momento esatto in cui un'automobile ad alta velocità passa sul punto, non è un'operazione molto semplice... questo è insito proprio nel modo con cui è stato fatto tutto il sistema di innesco, perché se sbaglio mezzo secondo, sbaglio di quaranta metri, di cinquanta metri, no? E quindi, dico, se il sistema di innesco fosse stato fatto in maniera più professionale, la*



probabilità di errore certamente sarebbe stata più bassa" udienza del 23.1.2015, pag. 46)

Tuttavia, nessuna evidenza scientifica conferma l'assunto della difesa, facendo emergere l'insostenibilità della tesi che per attivare l'esplosione sia stato utilizzato un radiocomando.

Sul tema in esame sono stati effettuati approfondimenti anche nel corso del precedente processo e giova ricordare che la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta del 7.4.2000 ha ritenuto provato, sulla scorta delle convergenti dichiarazioni rese dai collaboratori Mario Santo Di Matteo, l'utilizzo di un radiocomando¹¹. Particolarmente significative sul punto sono state le dichiarazioni del collaboratore Brusca Giovanni il quale ha ricordato *"che in contrada Rebottone si eseguirono ulteriori prove per saggiare l'efficacia del congegno: una con l'esplosivo procuratogli da Salvatore BIONDINO e l'altra relativa alle "prove di velocità", consistenti nel far passare a velocità sostenuta una vettura davanti ad un determinato punto, onde verificare se, al passaggio, e dato l'impulso, il congegno funzionasse."*

¹¹ [...] La trasmittente era costituita da un radiocomando di quelli generalmente usati per azionare gli aeromodelli, quindi facilmente reperibile in un qualsiasi negozio di giocattoli. La peculiarità della radio stava nel fatto che era in grado di sostenere due riceventi e non solo una, come dimostrava il fatto che due erano i pulsanti che servivano da regolazione del segnale. Pertanto era stato bloccato, sigillandolo, il secondo pulsante, avendo realizzato che la seconda ricevente non funzionava. Tale decisione era frutto di mera precauzione, perché gli operatori volevano essere sicuri che nel momento dell'azione non ci potesse essere occasione di sbagliare pulsante schiacciando quello dei due non collegato con la ricevente inserita nella carica. Ma la diligenza aveva spinto ancora oltre gli esecutori perché essi, sempre al fine di garantirsi con un margine ancora più ampio la sicura realizzazione dell'effetto esplosivo, avevano sigillato anche in una direzione, il pulsante che avrebbe collegato la trasmittente alla ricevente adoperata, per evitare che nel momento topico chi doveva premere la levetta potesse sbagliare la direzione in cui si doveva muovere: cioè, posto che le direzioni potevano essere destra-sinistra (e viceversa), e alto-basso (e viceversa) si era avuto cura di fare in modo che chi doveva inviare il segnale non avesse alternativa nello scegliere la direzione e fosse quindi costretto a muoversi solo in quella giusta, che era l'unica idonea ad attivare la carica, che, secondo i ricordi dell'imputato, doveva essere quella che si spostava da destra a sinistra. La ricevente era stata costruita interamente dagli attentatori: si trattava in pratica di una scatola di compensato molto sottile nella quale era stato allocato un motorino alimentato da una serie di batterie da 1,5 volt che al momento in cui veniva attivato, tramite il contatto stabilito da un chiodo che batteva su una lamella - una di quelle prelevate da una batteria piatta - determinava un contatto elettrico che veniva convogliato in un filo, al quale poi sarebbe stato collegato quello del detonatore collegato alla carica" (Corte Assise Appello Caltanissetta, sentenza del 7.4.2000, pagg. 359/360).

Del resto, sulle ulteriori prove di velocità, con il coinvolgimento di Giovan Battista Ferrante e di altri, risultate eseguite con certezza in data 8 maggio 1992, si è già sopra riferito.

2.3. Ancora sulla tesi relativa alla esistenza di "mandanti esterni".

Non convincente appare neppure l'ulteriore rilievo difensivo secondo cui "l'intervento di entità estranee a Cosa Nostra" dovrebbe inferirsi dalla circostanza relativa alla presenza di un "furgone bianco sui luoghi, e di operai, proprio all'altezza del cunicolo dell'autostrada" (pag. 45 dell'appello) su cui avrebbero riferito i testi Naselli Flores (nel primo processo per la strage e le cui dichiarazioni sono state acquisite in quanto divenute irripetibili all'udienza del 11.3.2015) ed il teste Di Michele Giuseppe (all'udienza dell'11.3.2015).

Anche in questo caso - dovendo, sul punto, peraltro intendersi specificamente richiamate le considerazioni dei primi Giudici in punto di attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste Di Michele e dovendo reputarsi generiche le dichiarazioni del teste Naselli- reputa la Corte trattarsi di dati suggestivi, privi di dignità indiziaria, e comunque certamente non idonei a suffragare, neppure a livello di ipotesi, la tesi sostenuta dalla difesa: tanto più in considerazione del fatto che non potrebbe, in ogni caso, ritenersi verosimile che l'intervento di altri soggetti terzi, estranei a Cosa Nostra, in un momento così delicato dell'organizzazione dell'attentato (addirittura "il giorno prima dell'attentato") possa essersi realizzato in modo così palese e alla luce del sole, peraltro proprio nei pressi del sito in cui era stata già collocata la carica esplosiva (" proprio all'altezza del cunicolo sull'autostrada").



Non risponde al vero, inoltre, che gli stessi consulenti del P.M. non avrebbero escluso che la presenza di pentrite potesse essere dovuta all'intervento di soggetti diversi dai pentiti, dal momento che, piuttosto, relativamente all'unica traccia di pentrite rinvenuta sul solo reperto Q15 appare utile ricordare che i consulenti tecnici del P.M. hanno espresso dei dubbi sulla sua stessa "reale" presenza sottolineandone comunque la "presenza minimale, assai difficilmente riconducibile ad una carica esplosiva che la contenesse", aggiungendo che la pentrite avrebbe potuto essere nella miccia, ed escludendo categoricamente che la minima traccia rinvenuta potesse essere ritenuta indicativa dell'utilizzo di SEMTEX, sottolineando che in caso di utilizzo di tale ultima sostanza la pentrite avrebbe dovuto essere rinvenuta in dosi più consistenti. (vedasi pag. 62-63 della relazione in atti e verbale di udienza del 25.2.2015, pag. 19).

Ancora non può condividersi l'assunto difensivo secondo cui l'intervento di entità estranee a cosa nostra, nell'attentato, poteva essere *"ben compatibile con il vero movente dell'attentato, ben diverso dalla banale interpretazione ufficiale data dalle sentenze ridotto ad una vendetta di Ritina per la sentenza del maxi-processo"* nonché *"compatibile con la funzione di infiltrati in cosa nostra di alcuni dei pentiti, come il GIOE"* o addirittura *"effettuata persino all'insaputa dei pentiti"*.

A tale proposito, ancora, la difesa rileva che l'esito della consulenza tecnica sul DNA eseguita su alcuni reperti (guanti, mastice, torcia), rinvenuti nei pressi del punto di ingresso del cunicolo, dovrebbe fare desumere il dato dell'incompatibilità delle tracce con i soggetti condannati e quello della compatibilità con uomini diversi, addirittura con una donna, finendo con il suggerire scenari diversi (che implicherebbero il coinvolgimento dei servizi segreti libici).



100
100
100

gli stessi gli avevano fatto per entrare a fare parte di una "task force" per catturare Bernardo Provenzano e di essere stato, a tal fine, prelevato il 12 luglio 1999, e condotto presso gli uffici della DLA in Roma, via Cola di Rienzo, da un tale colonnello Angelo Pellegrini e da altro soggetto (presentatogli come zio Toni). Ha aggiunto che successivamente, il 1° dicembre 2000, lo stesso Peluso si era recato a trovarlo a Caltanissetta; mentre lo stesso dichiarante si trovava agli arresti domiciliari, rappresentandogli che avrebbe dovuto organizzare un attentato in danno del giudice Guarnotta, dovendo fare dei favori ad alcuni politici, e chiedendogli se avrebbe potuto garantirgli un "posto ove rifugiarsi". Nella medesima occasione, peraltro, Peluso gli aveva parlato della strage di Capaci raccontandogli "una serie di propalazioni che a sentirle rimase basito" ragione per la quale aveva capito "che si trovava in pericolo e stava giocando un gioco più grande di lui". Compulsato dalla difesa ad entrare più nei dettagli (sia pure nei limiti consentiti considerata l'esistenza di ulteriori indagini in corso da parte della Procura della Repubblica di Caltanissetta) si limitava, tuttavia, a riferire che Peluso aveva commentato che Brusca era "ancora convinto di avere premuto lui il telecomando"; che la telefonata con la quale era stata comunicata la partenza da Roma del giudice Falcone, insieme alla moglie, e la sua destinazione (mantenuta segreta) era stata effettuata, durante il volo, attraverso da un'utenza cellulare intestata ad un uomo politico nisseno ma in uso a Giancarlo Giugno (uomo d'onore di Niscemi); che il caricamento del cunicolo era avvenuto su degli "skateboards" collegati fra di loro; che alle operazioni aveva partecipato "una donna vicina o appartenente ai Servizi libici"; che la compagna dell'epoca di Peluso Giovanni, Castro Marianna, era figlia di un colonnello dei Servizi libici, al tempo di Gheddafi, e la madre

lavorava all'Ambasciata italiana in Libia. Dietro specifica domanda della difesa non è stato, tuttavia, in grado di riferire quale ruolo specifico avessero avuto i Servizi segreti libici nell'organizzazione dell'attentato né se *"la mafia sapesse che si muovevano altre persone contestualmente"*. Successivamente ancora, tra il mese di giugno ed il mese di settembre del 2003, aveva incontrato nuovamente Peluso, lungo l'autostrada Palermo-Catania, all'uscita per Resuttano: Peluso si era presentato con una donna e con un uomo che gli era stato presentato come Filippo (che successivamente avrebbe riconosciuto come "Filippo Aiello", poliziotto di Palermo) e nell'occasione gli disse di non parlare con i carabinieri *"di non fare il suo nome"* in modo che si potesse *"giungere alla cattura di Provenzano"*. Su domanda della Procura Generale affermava, con riferimento alla presenza di soggetti esterni a Cosa Nostra sul luogo dell'attentato, che i *"mafiosi"* non sapevano comunque della loro presenza e precisato che non era certo (avendolo solo dedotto) che la donna dei servizi libici presente sui luoghi dell'attentato potesse essere la Castro. Infine, si era convinto a rivelare tali circostanze soltanto a seguito della sentenza Trattativa Stato-Mafia emessa dalla Corte di Assise di Palermo, pur a distanza di molto tempo dall'inizio della sua collaborazione in quanto aveva, in precedenza, avuto paura di non essere creduto;

- il collaboratore D'Agata Marcello si avvaleva della facoltà di non rispondere, in quanto indagato nell'ambito di un parallelo procedimento iscritto alla Procura di Caltanissetta per i medesimi fatti di Capaci;
- il collaboratore Di Raimondo Natale (all'udienza del 29.11.2019), della famiglia mafiosa di Santapaola, il quale ha riferito sulla consegna di armi (fucili, K47, mitragliatori, pistole, bazooka) arrivati a Catania e rinvenute nel novembre 1992, nella villa di tale "Filippo Branciforti".



343

Ha aggiunto, inoltre, che, dopo la strage di Capaci, "Brusca Giovanni, Leoluca Bagarella e Nino Gioè", i primi due latitanti, si erano recati a Catania per "fare uomo d'onore Mazzei Santo "u carcagnusu" (*"con il coltello e la pistola inerociati..con l'immaginetta"*). Dietro contestazione confermava che, in un precedente interrogatorio, aveva detto che, in quell'occasione, era emerso *"il discorso di compiere delle attività eclatanti anche a Catania"*. Inoltre, ha affermato di non avere mai sentito parlare, prima delle propalazioni di Avola Maurizio, di un appartenente alla famiglia di John Gotti "sceso" a Catania ed esperto in materia di esplosivi. Conosceva Avola Maurizio in quanto *"uomo d'onore della famiglia di Catania, del gruppo di Ognina, di Marcello D'Agata"* e sapeva che aveva compiuto *"ottanta omicidi"* ed era dedito prevalentemente a commettere rapine. Ha escluso che, prima della strage di Capaci a Catania si parlasse di dovere dare un apporto alla decisione di uccidere il giudice Falcone;

il collaboratore Spatuzza Gaspare (all'udienza del 31.5.2019) ha riferito, ancora una volta, sulle operazioni di apertura degli ordigni e macinatura dell'esplosivo iniziate, dapprima, in un magazzino di Brancaccio, di Sanseverino Domenico, con l'apertura della lamiera esterna, quindi proseguite nei locali della ditta Valtrans, nella zona industriale di Brancaccio per paura che i rumori potessero attirare l'attenzione (si era di domenica). Il lunedì mattina la macinatura era proseguita a casa della zia del collaboratore, in vicolo Castellaccio, ed insieme a lui vi erano *"Lo Nigrò, Cannella, poi successivamente Renzino Timirello, Barranca e poi nei giorni successivi, anche il Pizzo Giorgia"* (pag.13). Ha precisato che *"Cristofaro Cannella non ha schiacciato nemmeno un sassolino così come anche Renzino Timirello"* e che la macinatura era stata fatta sostanzialmente dallo



stesso e da Lo Nigro "con la partecipazione sporadica di Pizzo Giorgio e dello Barranca". C'era una certa "premura", avendo visto che lavorando in due il lunedì mattina avevano potuto realizzare ben poco, e per tale ragione si erano aggiunti Barranca e Pizzo Giorgio alle operazioni di macinatura. Non gli era stato detto il quantitativo da raggiungere ma sicuramente molto più di quello che avevano potuto realizzare in quella prima mattinata. Ancora riferiva che "la direzione della macinatura era affidata all'occhio di come si gestiva la cosa, il Renzino Tinnirello unitamente a ..Fifetto Cannella". Lui era più "profano della materia", mentre Cosimo Lo Nigro parlava con Fifetto Cannella e Renzino Tinnirello di quello che "avevano dentro e ..di quello che potesse arrivare anche di fuori" (pag. 15). Aveva sentito parlare di esplosivo che "doveva arrivare da Messina, da Catania" non ricordava bene, non proveniente "dal mare" ("una materia gelatinosa...un quantitativo limitato", utilizzato poi per le stragi nel continente, pag. 15) ed aggiungeva che "si teneva in considerazione anche nella pesatura, per fare la quadratura, anche dell'esplosivo che dovesse arrivare da fuori" e che "loro ne erano al corrente..perchè tenendo conto effettivamente dell'esplosivo che già avevamo nella disponibilità loro sottolineavano che... dell'altro esplosivo che dovesse arrivare, dell'aggiungersi al quantitativo che già ni avevamo in possesso..la quadratura loro la conoscevano, io non la conoscevo". Aggiungeva quindi che "Renzino Tinnirello e lo stesso Fifetto Cannella..erano le persone che gestivano tutto. Noi possiamo dire che eravamo le braccia di quello che era l'operazione (pag.17)". Aveva sentito, durante la macinatura, questi ultimi parlare, insieme a Lo Nigro, di "materiale" che doveva arrivare da Catania o Messina, ma non era in grado di riferire se poi effettivamente tale esplosivo venne

Sp

Q

utilizzato per la strage di Capaci. Ha precisato, altresì, di avere visto altro esplosivo "a salsicciotti" (che dovevano servire "a fare detonare gli ordigni" per come gli era stato detto) ma di averlo utilizzato solo per la strage di Firenze, precisando inoltre di non sapere (potendo solo fare deduzioni sul punto) se gli stessi "salsicciotti" fossero stati poi effettivamente utilizzati per la strage di Capaci;

- la prof.ssa Nicoletta Resta (sentita all'udienza del 14.1.2020), docente di Genetica Medica all'Università di Bari, (le cui relazioni del 7.11.2013, 25.8.2014 e 26.1.2015 sono state acquisite in atti con il consenso delle parti) ha riferito sull'esito delle operazioni di consulenza tecnica eseguite su incarico dei P.M. riferendo che in uno dei reperti analizzati ("4A1" relativo ad un guanto in lattice rinvenuto a 60 metri di distanza dal cratere di Capaci, senza che sia stato possibile precisare se si trattava della parte interna o esterna del guanto) ha verificato che *"la parte relativa al cromosoma X era maggiormente rappresentata...mentre quella maschile era minore, ma comunque presente"* (pag.18) così da concludere *"in termini di probabilità e non di certezza"* che potesse anche esserci stata una donna, o che il guanto potesse essere stato indossato anche da una donna. Ha aggiunto, inoltre, di avere utilizzato per le sue indagini il data base della popolazione caucasica, che non comprende le popolazioni del nord europa. Ha, inoltre, precisato che, sullo stesso reperto, ha individuato tracce di *"almeno tre contributori"* e che, visto che la parte cromosomica "y" era scarsamente rappresentata, avrebbe potuto esserci la presenza di più donne (*"potrebbe essere che ci siano più donne"* pag.23);
- Peluso Giovanni, all'udienza del 25.2.2020, chiamato come teste di riferimento in relazione alle dichiarazioni rese dal collaboratore Riggio Pietro si è avvalso della facoltà di non rispondere, rappresentando di



essere indagato in altro procedimento aperto dalla Procura della repubblica di Caltanissetta in ordine ai medesimi fatti di cui all'odierno procedimento.

Sulla scorta degli elementi già acquisiti nel corso del dibattimento di primo grado, e di quelli ulteriormente acquisiti nel presente giudizio di gravame su richiesta di tutte le parti, deve ritenersi che la tesi sostenuta dalla difesa dell'imputato in esame, ma condivisa sostanzialmente da tutte le altre difese, sia rimasta priva di un benchè minimo fondamento probatorio. La sentenza di primo grado ha considerato che esistono, invero, alcuni punti di opacità rispetto alle tematiche introdotte dall'attività istruttoria compiuta.

Vale la pena richiamare, a tale proposito, le risultanze acquisite in merito al ruolo, non sempre decifrabile, svolto dal dott. Arnaldo La Barbera, all'epoca dei fatti capo della Squadra Mobile di Palermo, richiamando ad esempio lo "strano" episodio della diffusione della notizia dal medesimo rivelata al giornalista Attilio Bolzoni - affinché ne fosse dato risalto sulla stampa come poi effettivamente avvenuto attraverso la pubblicazione della notizia sul quotidiano "La Repubblica" di un articolo del 5 agosto 1989- in ordine ad una presunta attività di intercettazione in corso sulle utenze dello stesso giudice Falcone, rivelatasi in seguito infondata. Particolare rilievo assume, inoltre, il fatto che, secondo quanto riferito dal teste Bolzoni (all'udienza del 24.3.2015) lo stesso dott. Arnaldo La Barbera aveva, subito dopo, smentito pubblicamente la medesima notizia, così che il giornalista era arrivato a dubitare della buona fede delle sue fonti, giungendo alla conclusione che quella notizia fosse derivata da *«una vicenda costruita a tavolino» («credo che sia stata una manovra o di pressione nei confronti del Giudice Falcone, quindi oltre l'Addaura, oltre le lettere del "Corvo", oltre il ritorno di Contorno, qualcuno che gli mettesse pressione da ambienti istituzionali, eh? Una pressione proveniente da ambienti*



347



istituzionali: "Stai attento, ti stiamo controllando". Questa era la... l'interpretazione più malevola. L'interpretazione più benevola è che qualcuno, all'insaputa del dottore Falcone, volesse attirare l'attenzione (...) su Falcone, che era al centro di un intrigo complicato»).

Devono, inoltre, intendersi integralmente richiamate le considerazioni espresse dai Giudici di prime cure in ordine all'ambiguità della condotta assunta dal medesimo dott. Arnaldo La Barbera nelle indagini per l'uccisione del giovane poliziotto Antonino Agostino (ucciso poco dopo il fallimento dell'attentato all'Addaura, insieme alla giovane moglie il 5 agosto 1989), omicidio che lo stesso dott. Falcone aveva collegato alla sua persona.

A tale proposito, non possono non essere definite inquietanti le dichiarazioni rese da Vincenzo Agostino, padre di Antonino, sentito all'udienza del 21 dicembre 2015, sul fatto che il dott. Arnaldo La Barbera, all'epoca Capo della Squadra Mobile che conduceva le indagini sulla morte del figlio Antonino, non gli aveva mai mostrato gli appunti trovati nell'armadio della vittima dopo la sua eliminazione, sostenendo che «erano insignificanti»: ciò, nonostante le sue ripetute richieste in tal senso, collegate al fatto che nel portafogli del figlio era stato rinvenuto un biglietto con la scritta: «Se mi succede qualcosa, andate a guardare dentro il mio armadio». Peraltro, sempre il medesimo teste Agostino ha riferito che il figlio, dopo l'attentato dell'Addaura contro Giovanni Falcone (verificatosi il 21 giugno 1989), aveva detto al padre di non potere più circolare a bordo della propria autovettura; non solo ma il teste dott. Savcrio Montalbano, all'epoca dirigente del Commissariato di San Lorenzo, ha riferito che, qualche giorno dopo l'uccisione di Antonino Agostino, lo stesso Falcone gli aveva confidato di essere convinto che

348

l'uccisione di Agostino Antonino dovesse essere riferita alla sua persona (*"guarda, Montalbano, questa cosa qua di Agostino è una cosa fatta contro di me e contro di te"*).

Non possono essere, in questa sede, neppure ignorate le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Francesco Onorato (all'udienza del 28 aprile 2015) il quale ha dichiarato che, in precedenza, il Dott. La Barbera *«era portato bene da Nino Madonia»*, e che, in particolare, *«i Madonia avevano nelle mani, il dottor La Barbera»*, il quale era *«un informatore di loro»* ed ancora *«era intoccabile perché i Madonia lo proteggevano perché era una persona dei Madonia»* salvo poi aggiungere che, dopo la sentenza conclusiva del "maxiprocesso" e *«dopo la strage, dopo tutto quello di Salvo Lima e cose»* era stato incaricato *«di ammazzare La Barbera a La Perla del Golfo»*: progetto tuttavia interrotto dal suo successivo arresto (*«ci sono andato io per ucciderlo, solo che poi vengo arrestato, perché stiamo parlando poi di fine estate e io a ottobre vado latitante»*).

Né può, a questo proposito, omettersi di considerare che una certa opacità del dott. Arnaldo La Barbera sembra desumibile anche dalla sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del 20 aprile 2017- che ha definito il procedimento Borsellino quater, acquisita in atti, sia pure ancora non definitiva- avente ad oggetto la ricostruzione (supposta "guidata" appunto dal dott. Arnaldo La Barbera) delle ipotesi di falsità delle dichiarazioni rese dai precedenti collaboratori Scarantino, Andriotta e Candura, da cui è scaturita l'attribuzione di responsabilità per un segmento esecutivo della strage di via D'Amelio a determinati esponenti mafiosi (quelli della "famiglia" della Guadagna) piuttosto che agli uomini del mandamento di Brancaccio (sotto la guida dei Graviano).

Ampio spazio, nel corso del dibattimento di primo grado, è stato anche



riservato all'ambiguità del ruolo svolto da Giovanni Aiello ("faccia di mostro" per un permanente sfregio sul viso), ex poliziotto il quale aveva lavorato presso la Squadra Mobile del capoluogo siciliano (sezione Catturandi) nel periodo in cui essa era diretta dal Dott. Bruno Contrada.

In aggiunta alle dichiarazioni rese da Giovanna Galatolo (all'udienza del 28 aprile 2015) della "famiglia" mafiosa dell'Acquastanta, in ordine alle frequentazioni dell'immobile di via Pipitone, in cui si svolgevano le riunioni di mafia, da parte di un soggetto, considerato come un *killer* appartenente ai servizi segreti, il quale veniva denominato "il cecchino" o "lo sfregiato" o "faccia da mostro" e riconosciuto appunto in Giovanni Aiello (oltre che in ordine alle confidenze ricevute, nel giorno della uccisione del cugino Angelo, figlio dello zio Giovanni Galatolo, dalla sorella della vittima, la quale aveva espresso il dubbio che in tale vicenda avessero avuto un qualche ruolo lo zio Vincenzo, padre della collaboratrice, e "faccia da mostro")- deve altresì considerarsi che Giovanni Aiello è stato riconosciuto dal teste Agostino, all'udienza del 21 dicembre 2015, come uno dei due soggetti che, durante il viaggio di nozze del figlio (il quale fu ucciso proprio al rientro da tale viaggio), lo avevano cercato nella casa paterna (pp. 41-42 del verbale). Tutto ciò in un periodo nel quale l'Aiello non avrebbe avuto alcuna ragione per frequentare Palermo dal momento che nel 1977 era andato in pensione e si era trasferito a Montauro, in Calabria, e che, peraltro, anche il fratello Antonio (con il quale aveva mantenuto sporadici rapporti) si era trasferito da Palermo nel 1988 (per come dal medesimo dichiarato).

Ancora, va ricordato il contenuto della conversazione del 26 maggio 2010, intercorsa tra Giovanni Aiello e il suo conoscente Giovanni Carrara, e vertente sull'ultimo numero del settimanale *L'Espresso*, in cui era

contenuto un articolo di Lirio Abbate dal titolo: "Gli 007 delle Stragi" nel corso della quale i due interlocutori parlano delle stragi e della strage di via Da'Amelio, in particolare, come di qualcosa di "personale" ("in edicola, compralo .. eh .. e dagli un'occhiata che è quello che parla di Palermo, di Borsellino e cose varie o meno e poi mi dici.. leggi! così...leggi anche qualcosa che... come la possiamo dire ... personale. Così, insomma").

Il medesimo Aiello, inoltre, risulta essere stato iscritto nel registro degli indagati per l'ipotesi di reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 422 c.p. e art. 7 L. 203/91, anche in relazione all'attentato dell'Addaura e alla strage di Capaci, sulla base delle dichiarazioni rese da Vito Lo Forte e Francesco Marullo.

Il Giudice per le indagini preliminari presso questo Tribunale, con decreto del 23 novembre 2012 (prodotto dal Pubblico ministero nel dibattimento di primo grado) risulta avere archiviato le indagini pur dando atto che l'Aiello, risultato titolare di un cospicuo patrimonio immobiliare non compatibile con le sue fonti ufficiali di reddito, "operava nelle frange deviate dei servizi segreti ed era in contatto con uomini di cosa nostra" ed inoltre "che nel corso delle sue trasferte a Palermo l'indagato non coltivasse i contatti con i suoi ex colleghi".

Veniva, inoltre, dato risalto ad una conversazione tra l'Aiello e tale Gianfranco intercettata in data 17.9.2010, nel corso della quale il primo confessava al proprio interlocutore di aver fatto parte dei servizi segreti.

Il GUP del Tribunale di Caltanissetta riteneva, tuttavia, che le dichiarazioni rese dai suddetti Lo Forte e Marullo presentassero "forti criticità" e risultassero "estremamente generiche" oltre che prive di riscontri.

Nei confronti del medesimo Aiello le indagini, tuttavia, proseguivano,



351



venendo richiesta dalla Procura di Caltanissetta la riapertura delle indagini, a seguito delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Consolato Villani, anche nei confronti di Giovanni Aiello sulla medesima ipotesi di accusa del coinvolgimento di Giovanni Aiello nella fase esecutiva della strage di Capaci *"all'interno di un racconto più vasto ed inerente i rapporti fra la 'ndrangheta e gli esponenti infedeli delle istituzioni...ex esponenti delle Forze dell'Ordine, poi entrati a fare parte dei Servizi Segreti Devianti"*.

Anche tali indagini registravano, tuttavia, il medesimo esito, venendo archiviate, per morte dell'indagato, con provvedimento del GIP del Tribunale di Caltanissetta del 28 marzo 2018 (acquisito in atti all'udienza del 29 maggio 2020 unitamente alla richiesta della Procura della Repubblica).

Dalla lettura della richiesta di archiviazione, integralmente recepita dal GIP nel suo provvedimento, si evince che le indagini hanno avuto ad oggetto, in termini più ampi, il tema delle possibili *"interferenze di soggetti esterni a cosa nostra nella fase esecutiva della strage di Capaci"* (pag. 128). I P.M. consideravano, innanzitutto, che *"la presenza di terzi estranei a cosa nostra sui luoghi di Capaci ha trovato eco nelle parole sia di dichiaranti già collaudati sia di nuovi collaboratori della giustizia"*. Tra i "vecchi" collaboratori vengono annoverati *Vito Lo Forte* e *Gioacchino La Barbera*, mentre fra i "nuovi" collaboratori *Consolato Villani* e *Giuseppe Di Giacomo*, nonché *Antonino Lo Giudice*.

Nella medesima richiesta si dava atto che *"le dichiarazioni suggerivano che l'intervento nella strage di Capaci avrebbe rappresentato uno dei capitoli strategici che segnarono l'inveterato rapporto fra il cosiddetto para Stato infedele e le organizzazioni criminali, ora di tipo mafioso, ora 'ndranghetista, ora di altra estrazione, essendo una costante storica il*

dialogo fra queste entità e la criminalità organizzata, intessutosi sulla convergenza di interessi e concretizzatosi nella mutua cooperazione per l'esecuzione dei più gravi delitti, non ultime le stragi" (pag. 128).

In particolare, Lo Giudice risultava avere riferito che "tutto l'esplosivo utilizzato per compiere le stragi del 1992 provenisse da Reggio Calabria e che erano stati l'Aiello e la donna a trasportarlo in Sicilia. L'Aiello avrebbe avuto incarico da Gaetano Scotto, cui era stata impartita una simile direttiva da Totò Riina in persona e l'esplosivo era stato fornito, per un quantitativo di circa dieci quintali dalla famiglia Iamonte di Melito Porto Salvo che ne aveva disponibilità perché lo recuperava da una nave affondata al largo delle coste calabresi e che trasportava C4".

Consolato Villani risultava avere riferito che aveva saputo "da Lo Giudice, attorno alla metà degli anni 2000, che un ex appartenente alle forze dell'ordine aveva commesso le stragi siciliane ed aveva partecipato all'omicidio di un poliziotto ed una donna, nonché di un bambino". Ancora " Lo Giudice gli aveva riferito che l'uomo e la donna avevano avuto un ruolo nella fase esecutiva della strage di via D'Amelio e di Capaci e che erano presenti sui luoghi ove erano state commesse, senza scendere in alcun ulteriore dettaglio. In relazione alla strage di Capaci, in particolare, il Lo Giudice gli aveva riferito che la stessa era stata voluta dai servizi segreti devianti e ce cosa nostra era stata utilizzata come manovalanza per la sua esecuzione" (pag. 133).

Rispetto alle dichiarazioni di Lo Giudice gli inquirenti rilevavano come lo stesso avesse reso tali dichiarazioni per la prima volta solo in sede dibattimentale, e non anche nel corso del precedente interrogatorio al P.M. Relativamente alle dichiarazioni di Consolato Villani consideravano i P.M. che il suo narrato "appare talora incerto, alora un poco contraddittorio, talora smentito da altri collaboratori della giustizia che ebbero pari o più

Q

u

elevato grado nella 'ndrangheta e, dunque, dotati di un bagaglio di conoscenze più ricco e approfondito. Si aggiunge che Villani riferisce un doppio de relato, limitandosi a riportare le confidenze di Antonino Lo Giudice al quale, a sua volta, altri ignoti personaggi avrebbero svelato il coinvolgimento di terzi estranei nella strage di Capaci "concludendo, infine nel senso che "l'utilità probatoria, pertanto, delle dichiarazioni di Consolato Villani rasenta il fondo" (pag.141).

Nella medesima richiesta i P.M. rilevavano, inoltre, come "le dichiarazioni del Villani e del Lo Giudice in merito al possibile conferimento ad opera della 'ndrangheta del tritolo utilizzato per la strage di Capaci non trova, allo stato, alcuna conferma, né di carattere oggettivo, né sulla scorta di altri soggetti pure escussi in fase di indagini (ed anche nel processo eCapaci bis)") pag: 143), escludendo, in particolare, che "l'esplosivo in tutto o in parte possa essere stato prelevato da quello che, in forma di saponette, si trovava nella stiva della nave Laura C., affondata nel 1941" (pag. 143).

Tali conclusioni appaiono, peraltro, allineate rispetto a quelle in precedenza espressa dagli stessi giudici di prime cure i quali hanno rilevato- con argomentazioni integralmente condivise da questa Corte- che "nessuna rilevanza probatoria, in ordine ai fatti per cui è processo, può attribuirsi alle dichiarazioni di Consolato Villani, estremamente vaghe e aventi natura doppiamente de relato con una fonte "intermedia" costituita da un soggetto, come Antonino Lo Giudice, di attendibilità tutt'altro che comprovata, e una fonte primaria rimasta del tutto ignota" aggiungendo che "considerazioni analoghe possono formularsi con riguardo alle dichiarazioni di Giuseppe Di Giacomo, il quale ha fatto riferimento, come fonte delle proprie conoscenze, a confidenze di Gaetano Laudani che si risolvono, in realtà, in mere allusioni, tutt'altro che chiare" (pag.1177).



354

Nella medesima richiesta i P.M. esaminavano anche il tema della possibile presenza di persone estranee a Cosa Nostra sulla scena di Capaci *“ora con ruolo di mandanti occulti, ora di suggeritori delle modalità dell’attentato, ora di partecipi alle fasi esecutive”* pervenendo tuttavia alla conclusione che gli elementi acquisiti fossero *“confusi e contraddittori”*.

Con particolare riferimento alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia *Gioacchino La Barbera*, rilevavano come il medesimo soltanto a distanza di molti anni dall’inizio della sua collaborazione (avviata nel 1993) avesse riferito di avere notato la presenza di individui sconosciuti, in quel di Capaci, mentre erano in corso le operazioni di travaso dell’esplosivo (nel corso di un interrogatorio dell’11 luglio 2013).

Il medesimo collaboratore, peraltro, esaminato sulle medesime circostanze nel corso del dibattimento di primo grado (all’udienza del 25.11.2014), pur ricordando la presenza di persone estranee a Cosa Nostra nel villino del Troia, escludeva che le medesime persone avessero partecipato all’organizzazione dell’attentato, aggiungendo di avere ritenuto che le persone in questione - due diverse notate in due distinte occasioni- fossero i proprietari dell’immobile in cui operavano o comunque soggetti vicini al Troia.

Nella medesima direzione si ponevano le dichiarazioni del collaboratore *Brusca Giovanni* il quale, esaminato all’udienza del 24.10.2014, ricordava, specificamente compulsato sul punto, l’arrivo di un soggetto estraneo a Cosa Nostra che aveva chiesto del Troja, mentre si accingevano a compiere le operazioni di travaso dell’esplosivo.

Il medesimo dichiarante, tuttavia, ribadiva che durante tali operazioni solamente uomini di Cosa Nostra *“avessero avuto a che fare con l’esplosivo”* e di non avere visto *“nessuna persona estranea”* precisando

che i lavori li "aveva condotti" egli stesso e di non avere avuto "nessun suggerimento, non ho avuto su consultazione, non... non ho visto niente, non c'è stato mai niente di nessuna persona al di fuori di Cosa Nostra".

Del medesimo tenore anche le dichiarazioni rese dal collaboratore *Giovan Battista Ferrante*, sentito all'udienza del 3.10.2014, il quale escludeva la presenza di estranei, aggiungendo che, in caso contrario, avrebbe egli stesso "chiesto spiegazioni" ("...qualora avessi notato sui luoghi la presenza di un estraneo che non mi era stato ritualmente presentato avrei certamente chiesto spiegazioni al Biondino")

Sulla medesima tematica, anche i giudici di prime cure erano pervenuti alla stessa conclusione considerando che "nessun contributo di soggetti esterni a "Cosa Nostra" alla fase di esecuzione dell'attentato è stato menzionato dai numerosi collaboratori di giustizia direttamente coinvolti in tale attività".

Le superiori conclusioni vengono integralmente condivise da questa Corte dovendosi rilevare che i collaboratori di giustizia che hanno avuto un ruolo, anche di primo piano, nell'organizzazione dell'attentato non hanno mai riferito di un intervenuto di soggetti estranei a Cosa Nostra nell'organizzazione dell'attentato e nessuno di loro ha rivelato di avere notato, anche solo a margine e in maniera collaterale, la presenza di soggetti non facenti parte dell'organizzazione.

Lo stesso *Gioacchino La Barbera* - il quale, si ribadisce solo dopo più di venti anni dall'inizio della sua collaborazione, ha fatto riferimento a soggetti esterni all'organizzazione mai visti prima, nel corso di un interrogatorio al P.M. - in sede di dibattimento di primo grado ha ridimensionato il senso delle precedenti affermazioni, parlando di due soggetti "estranei" da lui visti per pochi minuti (in due distinte occasioni,



presso la villetta dove era avvenuto il travaso dell'esplosivo e il casolare da ultimo scelto quale base logistica del gruppo) tuttavia senza attribuire a tali individui alcuna condotta tanto da ritenere che potesse essersi trattato del proprietario dell'immobile o di un giardiniere.

A proposito, inoltre, delle dichiarazioni rese dalla Prof.ssa Resta sulla "probabile" ma non certa presenza di una donna sui luoghi dell'attentato, in considerazione del rinvenimento di una traccia su uno dei guanti in sequestro rinvenuti vicino al luogo di appostamento utilizzato dagli attentatori, presumibilmente riconducibile ad un soggetto di sesso femminile, appare utile ricordare che su altro reperto (la batteria interna alla torcia) rinvenuto nei medesimi luoghi, la stessa sera dell'attentato, è stata, invece, rinvenuta una traccia riconducibile ai Salvatore Biondo, "il corto", "uomo d'onore" della "famiglia" di San Lorenzo, il quale ha preso attivamente parte alla fase preparatoria ed esecutiva dell'attentato, come già accertato nella sentenza del 7 aprile 2000 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta.

E, non appare revocabile in dubbio che il superiore dato – ovvero la riferibilità "certa" ad un uomo di Cosa Nostra- del reperto in questione costituisca un elemento di forte discontinuità rispetto alla tesi ipotizzata dall'accusa di un intervento di soggetti estranei a Cosa Nostra, che possano avere supportato nell'organizzazione del gravissimo attentato (e, a tale proposito, si richiamano anche le considerazioni espresso dal GUP del Tribunale di Caltanissetta nella richiamata sentenza del 19.11.2014, pag.176).

Particolare rilievo è stato, inoltre, dato nella sentenza impugnata anche all'accertata manomissione dei *files* del computer del dottore Falcone, in epoca successiva alla strage.



Il teste Genchi Gioacchino (sentito all'udienza del 14.9.2015, riportate da pag. 684 a pag. 692 della sentenza di primo grado) ha riferito in ordine agli accertamenti eseguiti sul computer del dott. Falcone, che si trovava nell'ufficio del magistrato presso la sede del Ministero e posta sotto sequestro, e sulla sua agenda elettronica, precisando di avere riscontrato l'avvenuta cancellazione di un file denominato "Orlando"¹² e la formazione di una copia automatica ("Orlando back") del medesimo file, in epoca successiva al 23 maggio 1992 , pervenendo pertanto alla conclusione che vi fosse stato "un accesso fraudolento" al computer in epoca successiva alla morte del giudice Giovanni Falcone ("questo file ci confermò che sicuramente vi era stato un accesso fraudolento al computer e la cancellazione altrettanto fraudolenta del file"). Analogo risultato diede l'esame dell'agenda elettronica Casio utilizzata dal dott. Falcone che venne rinvenuta vuota.

Ma, anche a tale proposito – a prescindere da ogni considerazione sul significato rimasto oscuro delle superiori circostanze che appaiono evocative di scenari retrostanti alla ricostruzione degli eventi e ad un'ulteriore attività illecita posta in essere da soggetti fino a questo momento non identificati, suggerendo domande sul "chi e perché" di tali

¹² Queste le dichiarazioni del teste Genchi "Il file "Orlando.bak" era un file particolarmente importante tra l'altro, perché era un file il quale il dottor Giovanni Falcone aveva raccolto una serie di appunti per difendersi al Consiglio Superiore della Magistratura da una serie di attacchi, che prima furono di natura giornalistica, poi divennero dei veri e propri atti di accusa che furono portati all'attenzione dell'organo di autogoverno della magistratura, con il quale lo si accusava di tenere i processi nei cassetti, nei rapporti della mafia con la politica, Lina, la vicenda Andreotti, Pellegriti e tutto ciò che riguarda, diciamo, fatti di cronaca che tutti conosciamo. Le iniziative critiche nei confronti di Falcone erano, per la verità, animate da assoluta buona fede di esponenti politici di tutto rispetto anche sul fronte antimafia, quali Leoluca Orlando, forse altri un po' meno, che cercavano di strumentalizzare quegli aspetti magari di un'aspirazione politica di gruppi che avrebbero voluto un'azione più incisiva nel contrasto al collegamento tra Cosa Nostra e la politica, e Falcone che come suo atteggiamento è una persona di assoluta prudenza, di assoluto garantismo, rispetto delle regole, che procedeva a passi felpati con un suo programma sicuramente strategico nel contrasto a Cosa Nostra dalla base fino al vertice. Sta di fatto che Falcone dovette difendersi al CSM, sta di fatto che aveva preparato un appunto, il cui file "Orlando" era scritto con un editor: si chiamava Writer, era... parliamo di vecchi programmi,

gravissimi comportamenti - deve comunque rilevarsi che i superiori elementi acquisiti, suscettibili di ulteriori approfondimenti, non possono essere ritenuti idonei, per quel che rileva nella presente sede, a comprovare la mancanza di coinvolgimento degli odierni imputati nella deliberazione o nell'esecuzione della strage di Capaci.

Ogni processo penale presenta un *thema decidendum* ben definito, che risulta cristallizzato nel capo di imputazione con il quale si individua l'accusa di un fatto storico ben preciso a capo di un soggetto determinato: al di là di tali binari non è consentito evidentemente andare, se non per dimostrare eventualmente la fallacia degli elementi dimostrativi portati avanti dalla pubblica accusa a sostegno della sua ipotesi ricostruttiva.

Nel caso di specie, pur dovendosi dare risalto al fatto che il tema della possibile concorrenza di mandanti occulti ha già costituito oggetto di ampia esplorazione da parte degli stessi organi dell'accusa, e pur essendo state acquisite, anche nell'odierno dibattimento, "prove" su ipotetiche "piste alternative" che, secondo la difesa, dovrebbero prevedere il coinvolgimento di soggetti non appartenenti a Cosa Nostra non può in alcun modo ritenersi che su tali elementi possa ritenersi raggiunto, allo stato, un livello di certezza e, soprattutto, deve escludersi che gli elementi acquisiti possano in qualche modo sminuire la rilevanza dei diversi elementi probatori acquisiti a carico di ciascuno degli imputati, confermativi in modo univoco di un loro pieno coinvolgimento nei fatti per cui è processo.

La conclusione espressa dai primi Giudici sul punto secondo cui *"tutte queste vicende, sicuramente suscettibili di ulteriori approfondimenti, non formano, però, oggetto di un quadro probatorio tale da consentire la identificazione delle specifiche persone cui si rivolse l'attività ricognitiva svolta da "Cosa Nostra" anteriormente alla strage di Capaci, né di coloro che si resero responsabili della manomissione dei supporti informatici del*

Dott. Falcone (pag. 692 della sentenza) appare meritevole di essere integralmente condivisa da questa Corte, anche alla luce degli ulteriori approfondimenti istruttori compiuti nel corso del presente giudizio di appello.

Ancora, sempre sul punto, e per rispondere ad ulteriori spunti riflessivi suggeriti dalla difesa (in particolare sul tema dei voli di Stato o sulla telefonata che sarebbe stata effettuata da un'utenza cellulare in uso ad un personaggio mafioso di Niscemi presumibilmente intestata ad un politico nisseno, durante il volo del dott. Falcone per tornare da Roma a Palermo) non può non condividersi l'osservazione effettuata dai Giudici di prime cure - a proposito delle prove acquisite sull'attività di pedinamento e controllo eseguite da Ganci Calogero e altri sull'autovettura di servizio del giudice Giovanni Falcone, rimasta parcheggiata a Palermo sotto l'abitazione del medesimo, al fine di monitorarne gli spostamenti e prevedere con anticipo il momento in cui il medesimo magistrato sarebbe atterrato all'aeroporto¹³- apparendo, *invero*, *conseguenziale ed intuitivo considerare che <laddove la strage di Capaci fosse stata una "strage di Stato", quanto meno sotto il profilo ideativo, deliberativo e organizzativo, "Cosa Nostra" non avrebbe avuto bisogno di incaricare la famiglia di Raffale Ganci, capo del "mandamento" della Noce, per osservare e pedinare gli spostamenti dell'autista di Giovanni Falcone a Palermo, al fine di intuire il prossimo arrivo del magistrato da Roma>* (pag. 651-652).

¹³ Si consideri, a tale proposito, che l'espletamento di tale incarico da parte dei componenti della famiglia di Raffale Ganci, *invero*, oltre ad essere stato definitivamente accertato nel primo processo relativo alla strage di Capaci, è stato confermato dalle dichiarazioni rese, nel presente procedimento, sia da Calogero Ganci, figlio di Raffale (udienza del 27 novembre 2014, pp. 7 e ss.), sia da Mario Santo Di Matteo (udienza del 26 novembre 2014, pp. 34 e ss.).

A tal proposito si consideri, peraltro, che la stessa Procura Generale nella sua requisitoria con riferimento alla copiosa produzione effettuata all'udienza del 14 maggio 2019 (segnatamente costituita da plurimi verbali di interrogatori resi in epoca successiva al 2017 dai collaboratori Avola Maurizio, D'Agata Marcello, Di Raimondo Natale, Riggio Pietro nonché da Peluso Giovanni, oltre al verbale di confronto fra Riggio e Peluso) ha considerato soltanto che si tratta di *"atti che costituiscono.. il segno tangibile del fatto che la ricerca della verità completa sulle stragi non si è mai fermata e sta vivendo un momento di grande fermento grazie all'impegno indefesso di magistrati e forze dell'ordine di diversi contesti territoriali"*.

Anche a seguito dell'esame dibattimentale dei medesimi dichiaranti, effettuato nel corso delle udienze del 19 e 29 novembre 2019 oltre che 25 febbraio 2020, lo stesso Procuratore Generale ha considerato che trattasi *"di dichiarazioni di sicuro interesse investigativo e che consentono, allo stato, di formulare alcune considerazioni di carattere generale.."*.

Tuttavia, pur non mancando di rilevare che *"tali propalazioni si inseriscono proprio nell'alveo già tracciato dal Giuffrè" (allorché utilizza l'espressione "sondaggi")*, nel cui ambito si evidenziano *"interessi esterni" a cosa nostra che possono aver contribuito al consolidamento del proposito criminale di Salvatore Riina volto all'attacco frontale allo Stato*, ha sostenuto che comunque *"l'importante materiale sopra richiamato non incide in alcun modo sulla temita della sentenza della quale chiediamo la conferma"* concludendo nel senso che *"allorché si arrivasse alla individuazione puntuale dei <concorrenti esterni> a <cosa nostra> che hanno contribuito alla realizzazione delle stragi, ciò non potrà, comunque, in alcun modo incidere sulla responsabilità degli uomini di <cosa nostra>, nei ruoli di esecutori o di mandanti che, nella riunione*

361

degli auguri di Natale del dicembre 1991, condivisero lo scellerato progetto stragista di Riina".

Valutazione, quest'ultima, fatta propria dalla Corte dovendosi ribadire che, ai fini del decidere, gli ulteriori apporti dichiarativi acquisiti per effetto della effettuata rinnovazione istruttoria non forniscono un quadro fattuale alternativo a quello posto a fondamento dell'accusa nei confronti degli odierni imputati, né appaiono introdurre profili di incompatibilità tali da determinare problemi di "tenuta" delle argomentazioni logiche giuridiche poste a fondamento del giudizio di condanna nei confronti dei medesimi imputati.

Ciò a prescindere da ogni considerazione sulla attendibilità delle "nuove" fonti collaborative citate dalla Procura Generale che non appare possibile valutare nella presente sede, in ragione della frammentarietà degli elementi comunque forniti, e della conseguente impossibilità di valutare l'esistenza di riscontri.

Sotto la medesima chiave di lettura devono essere letti gli ulteriori elementi evocati, in modo suggestivo ed incompiuto, dalla difesa dell'imputato, riguardanti "i rapporti di Gioè con Bellini Paolo" o la lettera scritta da Gioè prima di suicidarsi, o il riferimento fatto da Avola (in modo del tutto generico e senza venire riscontrato da alcuno sul punto, neppure da Di Raimondo Natale) ad un "forestiero esperto di esplosivi" presumibilmente americano, trattandosi di elementi che non possono condurre certamente a sostenere un coinvolgimento dei "servizi segreti" (o meglio di soggetti devianti appartenenti alle medesime istituzioni) né ad affermare un esclusivo mandato omicidiario conferito da Cosa Nostra americana, escludendo al contempo la responsabilità ideativa di Salvatore Riina e dei componenti della Commissione provinciale nel suo complesso, o ancora escludendo l'apporto esecutivo dato dal gruppo di Brancaccio

nella preparazione dell'esplosivo, attraverso la riduzione in polvere del tritolo estratto da ordigni militari estratti dal mare.

In particolare, giova ribadire, sempre sul medesimo tema, che i riferimenti ulteriori effettuati dalla difesa alle dichiarazioni del collaboratore La Barbera (all'udienza del 25.11.2014) o a quelle rese dal teste Genchi (all'udienza del 14.9.2015) appaiono riferibili a temi di indagine – quello dei rapporti fra soggetti vicini all'associazione criminale Cosa Nostra ed alcuni esponenti dei servizi segreti- su cui non risultano, almeno allo stato, acquisiti elementi di certezza ma soltanto elementi che delineano scenari talora anche ombrosi sui quali, come sopra detto, i giudici di prime cure si sono soffermati in maniera profusa, chiarendo, tuttavia, la loro limitata incidenza rispetto alla valutazione dei fatti oggetto dell'odierno processo e alla valutazione della penale responsabilità degli imputati rinviati a giudizio e rimessi alla valutazione di questa Corte.

Alle medesime conclusioni deve pervenirsi rispetto alle ulteriori deduzioni difensive legate al cd. *"filo rosso di Altofonte"*.

La difesa, in particolare, lamenta che non sarebbe stato adeguato rilievo alle dichiarazioni rese da Di Carlo Francesco, nel corso del dibattimento di primo grado, dalle quali dovrebbe cogliersi, a suo dire, il riferimento ad un *"mandato indiretto a Cosa Nostra, nel tempo da parte di esponenti istituzionali e non, e da parte di ambienti internazionali, all'eliminazione prima politica e poi fisica di Falcone"*. Anche a tale proposito, tuttavia, non può che confermarsi quanto considerato dai giudici di prime cure, con motivazione argomentata pienamente condivisa da questa Corte, secondo la quale le suddette dichiarazioni devono ritenersi non attendibili per il loro carico intrinseco di inverosimiglianza e per la mancanza di ogni benché minimo riscontro in ordine agli scenari da intrigo internazionale e complottistici evocati (si veda la sentenza impugnata da pag. 692 a pag.

698).

Ancora assume la difesa - sempre a proposito del cd. "filo rosso di Altofonte" - non essere stato adeguatamente considerato che: il cunicolo sottostante il piano autostradale, nel quale era stato collocato l'esplosivo, era stato realizzato da Di Matteo Andrea, cugino di Mario Di Matteo, alle cui dipendenze lavorava Gioè; il telefonino di Di Matteo Andrea era stato clonato, era in uso a Gioè ed era risultato, qualche giorno prima dell'attentato, collegato con utenze internazionali, americane, mai individuate; lo stesso La Barbera avrebbe ammesso di avere clonato il cellulare di Di Matteo Andrea; l'esplosivo di Altofonte era stato custodito per alcuni giorni, prima di essere portato a Capaci, presso l'abitazione di Pietro Romeo, fratello del titolare dell'allevamento di polli sito allo sbocco del cunicolo fatto esplodere. Trattasi, invero, a giudizio della Corte, di argomenti privi di qualsiasi valenza probatoria, non direttamente pertinenti alla ricostruzione dei fatti oggetto dell'odierno procedimento e, soprattutto, non idonei a sminuire la valenza probatoria dei diversi elementi probatori e riscontri logici posti a fondamento del giudizio di condanna nei confronti dell'imputato in esame.

Ad analoga conclusione deve pervenirsi in ordine alle ulteriori considerazioni svolte dalla difesa relativamente al cd. "impistaggio" che risulterebbe dal contenuto della relazione tecnica di sopralluogo eseguita, in data 25 maggio 1992, da funzionari appartenenti ai servizi segreti nella quale sarebbe stato ipotizzato l'utilizzo di 200 kg di esplosivo (costituito da tritolo e nitrato di ammonio) e il probabile utilizzo di un cordone detonante alla pentrite posto sotto la carica, elementi "in parte corrispondenti alla realtà e in parte rispondenti alle successive dichiarazioni dei medesimi pentiti".

Dalla lettura della suddetta relazione non si evincono, in realtà le

364

"impressioni" che sembra suggerire la difesa, risultando in detto documento soltanto evidenziate delle ipotesi suggerite dalla osservazione esterna dei luoghi, dalla individuazione del "Punto di osservazione" utilizzato presumibilmente dagli attentatori, e dalle caratteristiche tipiche delle tracce lasciate dai tipi di esplosivi che potevano essere stati utilizzati (basti pensare all'odore "pungente" del nitrato di ammonio) e che venivano assimilati a quelli "civili da cava". Quanto al quantitativo presunto di esplosivo utilizzato veniva calcolato in modo approssimativo, considerati gli effetti dell'esplosione, ma molto per difetto (per come sarebbe stato in seguito accertato dai consulenti) in soli 200 kg.

In definitiva, non sussistono elementi per ritenere che il documento in esame possa rivelare o anche solo fare ipotizzare "scenari" misteriosi o - siccome velatamente sembra suggerire la difesa - un coinvolgimento di uomini appartenenti ai servizi segreti risultando le supposizioni espresse in detta relazione frutto di prime ipotesi e di una conoscenza qualificata in materia di esplosivi che, evidentemente, i redattori dell'atto, in quanto appunto mandati "in missione" a Capaci per una prima ricognizione, dovevano necessariamente possedere.

Ad analoghe conclusioni dove pervenirsi rispetto alle ulteriori deduzioni difensive formulate in ordine alle dichiarazioni del collaboratore La Barbera e su Antonino Gioè.

La Barbera Gioacchino, sentito come teste assistito all'udienza di primo grado del 25.11.2014, oltre a fornire un contributo fondamentale, fin dagli anni novanta, per la ricostruzione della fase esecutiva dell'attentato, risultando la sua ricostruzione convergente con quella via via fornita anche da altri collaboratori quali Giovanni Brusca e Mario DI Matteo, indicando fra i correi che avevano dato un apporto rilevante proprio Antonino Gioè, ha escluso, dietro esplicita domanda del Procuratore, che quest'ultimo gli

365

avesse mai riferito del coinvolgimento di soggetti estranei nella strage di Capaci (pag. 82). Il medesimo collaboratore, inoltre, ha indicato di avere notato la presenza di una persona estranea a Cosa Nostra, in epoca prossima alla strage "nella villetta dove è stato fatto il travaso e anche da dove siamo partiti" (pag. 77) aggiungendo di non avere riferito nell'immediatezza tale particolare agli inquirenti, ritenendo che avrebbe potuto trattarsi anche di un parente del Troia, proprietario dello stesso immobile.

Anche rispetto a tale circostanza, sulla quale vanno ribadite le considerazioni sopra espresse, come del resto relativamente alle ulteriori circostanze indicate dalla difesa sul conto di Gioè Antonino - sulla conoscenza di quest'ultimo con Paolo Bellini, sulla proposta di quest'ultimo di fare ottenere la restituzione di opere d'arte in cambio di referti medici di favore per boss mafiosi, sul rammarico espresso dallo stesso Gioè nella lettera scritta prima del suo suicidio relativamente alla frequentazione avuta con lo stesso Bellini - non può farsi a meno di considerare che, allo stato, non sussistono elementi che consentano di intendere il vero significato e portata delle medesime circostanze.

Le superiori circostanze - oltre a non avere costituito oggetto di approfondimento istruttorio nel corso del presente procedimento, rinvenendosi soltanto nelle dichiarazioni del collaboratore Giuffrè Antonino all'udienza del 2.10.2014, un riferimento al Bellini indicato come soggetto che " *gravitava sempre in un contesto di servizi deviati, estrema Destra, terrorismo*" nonché vicino ai Graviano - appaiono suscettibili allo stato anche di avere una spiegazione diversa da quella adombrata dalla difesa, dovendosi nella presente sede, ancora una volta, ribadire che gli elementi indicati dalla difesa, in realtà non assumono al momento valore di prova, e soprattutto valore di prova contraria rispetto



ai fatti da provare tali da intaccare la ben diversa rilevanza delle prove dirette addotte dalla pubblica accusa da cui desumere, con certezza, il diretto coinvolgimento degli imputati, e dell'imputato Tinnirello in particolare, nella fase esecutiva della strage di Capaci.

Si tratta in ogni caso, si ribadisce, di considerazioni che esulano dal *thema decidendum* rimesso a questo Corte, essendo evidente l'assoluta inidoneità degli elementi indicati dalla difesa a dimostrare l'infondatezza dell'assunto accusatorio sostenuto nei confronti di tutti gli imputati, e dell'imputato Tinnirello Lorenzo per quel che rileva in questa sede, in quanto fondato su inoppugnabili e convergenti elementi probatori, su alcuni dei quali risulta peraltro già sceso il crisma del giudicato.

Anche le ulteriori considerazioni svolte - sempre secondo una logica ipotetica - in ordine al parere espresso dal consulente tecnico di parte secondo il quale "per attivare senza rischi l'esplosione sarebbe stato sufficiente collocare "un banalissimo trasponder", sulla macchina del dott. Falcone" e secondo il quale ancora "le propalazioni rese da Brusca Giovanni - il quale ha parlato di una attivazione "primitiva" del radiocomando a modellini, a vista, senza alcun calcolo di anticipo, di una macchina dalla velocità non identificata - dovevano ritenersi <ridicole>" appaiono prive di reale consistenza, frutto di congetture e supposizioni e non suscettibili neppure di essere considerate sotto il profilo di una possibile spiegazione alternativa degli accadimenti.

Appare sufficiente, a tale proposito, rilevare che la funzione del processo penale è quella di ricostruire non ciò che avrebbe potuto essere ma ciò che è stato.

Inoltre, a prescindere da ogni considerazione sulla fattibilità pratica della "soluzione" alternativa suggerita dal consulente di parte, considerato il regime di stretta sorveglianza cui era sottoposta l'autovettura di servizio

abituamente in uso al giudice Falcone (con la conseguente impossibilità di installare il "trasponder"), giova ulteriormente rilevare che la ricostruzione delle modalità dell'esplosione risulta effettuata, anche nel precedente processo sulla medesima strage di Capaci, sulla base delle convergenti dichiarazioni rese da più collaboratori (non solo da Brusca Giovanni, ma anche da Ferrante Giovambattista, La Barbera Giocchino, Mario Santo Di Matteo, Ganci Calogero e altri) dalle quali emerge un impegno attento e minuzioso da parte degli uomini di Cosa Nostra incaricati di "progettare" e dare seguito all'attentato fondato magari su "tecniche artigianali", ma non per questo meno efficaci (si pensi alle prove di velocità e alla individuazione di un sito di appostamento e avvistamento *ad hoc* o all'apporto richiesto a Rampulla Pietro per la costruzione di un apposito radiocomando).

Ciò senza nulla togliere evidentemente al fatto che, comunque, un certo rischio di insuccesso dell'operazione era stato messo nel conto dagli organizzatori: e del resto anche l'epilogo sembra dimostrare che il raggiungimento dell'obiettivo letale perseguito da Cosa Nostra è stato ottenuto, in definitiva, per una frazione di secondo se si considera che l'autista sig. Giuseppe Costanza che occupava il sedile posteriore dell'autovettura riusciva fortunatamente ad avere salva la vita.

Infine, non appare ultroneo neppure ricordare che da tutti gli accertamenti tecnici eseguiti risulta la verosimiglianza della ricostruzione fornita dai collaboratori di giustizia sull'utilizzo di un radiocomando artigianale per colpire un bersaglio in movimento e che le numerose consulenze tecniche disposte negli anni dagli inquirenti non hanno mai indicato (neppure per ipotesi) alcuna evidenza scientifica di segno contrario da cui desumere



L'inverosimiglianza delle fonti collaborative sul punto¹⁴.

Né a diversa conclusione appare possibile pervenire in ordine agli ulteriori rilievi difensivi svolti con i quali si definisce "erronea e banale" la ricostruzione effettuata dai primi Giudici in ordine al movente, non potendo condividersi la tesi secondo cui dietro la strage di Capaci vi sarebbe stata la volontà vendicativa di Riina per la sentenza sul "maxiprocesso" dovendo piuttosto ritenersi che la strage di Capaci abbia rappresentato "un attentato

¹⁴ Si rinvia, sul punto, a quanto già considerato nella sentenza della Corte di Assise di Appello del 7.4.2000 nell'ambito del primo processo per la strage di Capaci secondo cui "la realizzazione del congegno era stato frutto dell'attività artigianale di poche persone, delle quali una sola, il Ram-pulla, aveva maggiore competenza rispetto alle altre.

Il meccanismo si basava su un sistema molto semplice: costituito da una trasmittente per lanciare il segnale a distanza e un apparecchio che, ricevuto, dava via all'attivazione di un circuito elettrico collegato ai fili dei detonatori, che erano stati messi in una frazione della carica, determinando l'esplosione.

La trasmittente era costituita da un radiocomando di quelli generalmente usati per azionare gli aeromodelli, quindi facilmente reperibile in un qualsiasi negozio di giocattoli. La peculiarità della radio stava nel fatto che era in grado di sostenere due riceventi e non solo una, come dimostrava il fatto che due erano i pulsanti che servivano da regolazione del segnale. Pertanto era stato bloccato, sigillandolo, il secondo pulsante, avendo realizzato che la seconda ricevente non funzionava.

Tale decisione era frutto di mera precauzione, perché gli operatori volevano essere sicuri che nel momento dell'azione non ci potesse essere occasione di sbagliare pulsante schiacciando quello dei due non collegato con la ricevente inserita nella carica. Ma la diligenza aveva spinto ancora oltre gli esecutori perché essi, sempre al fine di garantirsi con un margine ancora più ampio la sicura realizzazione dell'effetto esplosivo, avevano sigillato anche in una direzione, il pulsante che avrebbe collegato la trasmittente alla ricevente adoperata, per evitare che nel momento tipico chi doveva premere la levetta potesse sbagliare la direzione in cui si doveva muovere: cioè, posto che le direzioni potevano essere destra-sinistra (e viceversa) e alto-basso (e viceversa) si era avuta cura di fare in modo che chi doveva inviare il segnale non avesse alternativa nello scegliere la direzione e fosse quindi costretto a muoversi solo in quella giusta, che era l'unica idonea ad attivare la carica, che, secondo i ricordi dell'imputato, doveva essere quella che si spostava da destra a sinistra.

La ricevente era stata costruita interamente dagli attentatori: si trattava in pratica di una scatola di compensato molto sottile nella quale era stato alloggiato un motorino alimentato da una serie di batterie da 1,5 volt che al momento in cui veniva attivato, tramite il contatto stabilito da un chiodo che batteva su una lamina - una di quelle prelevate da una batteria piatta - determinava un contatto elettrico che veniva convogliato in un filo, al quale poi sarebbe stato collegato quello del detonatore collegato alla carica.

Malgrado la semplicità del congegno, per la sua realizzazione era indubbiamente necessaria una certa padronanza della materia che, però, non richiedeva l'impiego di competenze particolarmente elevate, essendo sufficienti applicare le capacità di un tecnico di buon livello.

Una volta realizzato il congegno, gli operatori avevano verificato empiricamente la sua efficienza in contrada Rebottone, sulla veranda dell'appartamento, nei primi giorni di maggio.

Per verificare se l'impulso radio trasmesso dalla trasmittente alla ricevente, posto che non era pensabile aspettare di fare la verifica con la carica composta, erano state usate delle lampadine flash, acquistate personalmente da La Barbera, che aveva indicato il nome del fornitore e l'esatta ubicazione del negozio.

ad alta tecnologia e competenza", che aveva comportato "l'impiego di mezzi ed uomini dotati di altissime competenze, e diversi dai soliti pentiti individuati ed interessati"...

Assume, ancora, la difesa che: non poteva essere stato Riina o Graviano ad entrare nell'ufficio del dott. Falcone, al Ministero, a collegarsi con il computer del magistrato, ad *"aprire i files su GLADIO ivi contenuti, o a manomettere il databank personale e cancellare tutti gli appuntamenti, fra cui quelli connessi al misterioso viaggio effettuato in America"*.

Deduce ancora la difesa che non erano stati Riina o Graviano ad indurre il procuratore degli Stati Uniti Charles Rose (con il quale il dott. Falcone aveva collaborato) a mentire sul viaggio di Falcone in America, o sull'incontro con Buscetta, pochi giorni prima dell'attentato, dopo le dichiarazioni rese alla giornalista televisiva Maria Cuffaro nel corso della trasmissione televisiva "Il Rosso e il Nero"; contribuirebbe ad alimentare dubbi anche *"la strana uccisione dell'ingegnere Petrini, dopo l'escussione al primo processo per la strage, il quale aveva insieme al dott. Genchi recuperato i dati del data bank del computer del dott. Falcone"*; anche il collaboratore Giuffrè aveva parlato di rapporti fra Cosa Nostra e massoneria deviata, aggiungendo che dietro la strage potesse esserci anche l'interesse di Cosa Nostra americana; per non parlare del fatto che, senza l'uccisione di Salvo Lima e la strage di Capaci, l'onorevole Giulio Andreotti sarebbe stato eletto presidente della "prima" Repubblica, al posto di Scalfaro (eletto presidente della "seconda" Repubblica).

Anche a questo proposito, tuttavia, non può che ribadirsi che i "dubbi" esternati dalla difesa - peraltro in maniera confusa - non appaiono allo stato supportati da elementi probatori idonei a dimostrare la fallacia del diverso patrimonio probatorio acquisito nel presente procedimento (come del resto in quello precedente celebrato e concluso con sentenza



definitiva): alcune circostanze rispondono al vero (come la richiamata manomissione del computer del dott. Falcone o il possibile collegamento fra Cosa Nostra e determinati ambienti della massoneria evocato dallo stesso collaboratore Giuffrè); altre circostanze sono state invece smentite dagli approfondimenti istruttori compiuti dalla Procura e recepiti da questa Corte, come quella relativa al presunto viaggio che sarebbe stato effettuato, secondo la difesa dal dott. Falcone nel mese di aprile-maggio 1992 negli Stati Uniti, avendo in particolare le Autorità statunitensi smentito in modo categorico la circostanza ipotizzata dalla difesa sul presunto viaggio compiuto dal dott. Giovanni Falcone negli Stati Uniti nei mesi precedenti l'attentato.

In particolare, ancora, relativamente al contenuto dell'intervista che sarebbe stata rilasciata dal dott. Charles Rose, all'epoca della strage procuratore distrettuale di Manhattan, alla giornalista televisiva Maria Cuffaro nel corso della trasmissione televisiva "Il rosso e il nero" -sulla quale ha tanto insistito la difesa, chiedendo l'esame testimoniale della medesima- deve rilevarsi come dalla stessa intervista non possa desumersi la prova che il giudice Falcone "pochi giorni prima della strage" si sia recato negli Stati Uniti per incontrare il pentito Tommaso Buscetta. Sul medesimo tema, anche nel corso del primo processo per la strage di Capaci risulta essere stata effettuato uno specifico approfondimento istrutorio con una richiesta di rogatoria da parte della Procura di Caltanissetta, le cui risultanze- acquisite anche nell'odierno procedimento - devono indurre a ritenere che non vi sia stato, in realtà, nessun viaggio negli Stati Uniti da parte del dott. Falcone nei mesi precedenti alla strage (si veda la nota del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti del 10 novembre 1992 e documentazione relativa ai viaggi effettuati dal Dottore Falcone nel '92 in America, acquisite con ordinanza del 1.2.2019), sicchè deve dedursi che

l'informazione resa alla giornalista Cuffaro nel corso della trasmissione televisiva, da parte del procuratore Charles Rose, sarebbe stata erronea e dovuta sostanzialmente ad un difetto di comprensione.

In ogni caso, non può fare a meno la Corte di considerare che la circostanza evocata dalla difesa, di per sé, non sarebbe stata comunque idonea a fare ritenere dimostrato altro "scenario suggestivo", solo adombrato dalla difesa e neppure in modo specifico, idoneo a fondare eventualmente un "movente alternativo".

Ancora, non ignora certamente la Corte il contenuto della testimonianza resa dal dott. Genchi Gioacchino, incaricato come consulente tecnico dal P.M. dell'epoca, sulla manomissione di alcuni files contenuti nel personal PC del giudice Falcone che si trovava all'interno del suo ufficio al Ministero di Grazia e Giustizia risultati modificati in epoca successiva alla data del 23 maggio 1992, ribadendosi, sul punto, le considerazioni sopra espresse.

Non ignora neppure la Corte il contenuto delle dichiarazioni rese dal collaboratore Giuffrè Antonino che ha riferito in ordine alla possibile convergenza di interessi riconducibili a terzi estranei a Cosa Nostra rispetto alla strage di Capaci. Si richiamano sul punto le dichiarazioni rese dal collaboratore Giuffrè Antonino all'udienza del 1.10.2014, (pag. 172 dell'impugnata sentenza), in ordine all'esito della "tastata di polso" alla Massoneria, secondo cui: *«non posso anche qua andare a dire tutta la Massoneria, ma vi è una parte, vi era una parte della Massoneria, chiamiamola coperta, chiamiamola scoperta, non so i termini esatti, che sono un ignorante in materia, che avevano dei rapporti, e mi sembra nelle cronache troveremo dei massoni in contatto con il Provenzano, troveremo dei massoni in contatto con Salvatore Riina, troveremo diversi personaggi*

372

di questi che amministravano i patrimoni di Riina, di Provenzano, eccetera, eccetera. Giustamente diciamo che è una Massoneria... non so il termine se sia giusto, occulta, deviata.. (...)>>.

Tuttavia, non è dubitabile che le dichiarazioni del medesimo collaboratore Giuffrè, così come quelle di parecchi altri i quali hanno riferito sul movente della strage - da Brusca a Siino i quali hanno riferito sul rischio che la mirata attività investigativa compiuta dal giudice Giovanni Falcone comportava per gli interessi economici dell'organizzazione criminale, all'epoca impegnata in un salto di qualità che la spingeva ad assumere un ruolo diretto nella "aggiudicazione" dei pubblici appalti, essendo stato il magistrato fra i primi ad avere intuito la rilevanza delle indagini patrimoniali e finanziarie nel contrasto alla espansione degli interessi di Cosa Nostra e sul fronte del contrasto al riciclaggio- debbano essere lette nella loro integralità e non in modo parcellizzato, non potendosi non trarre dalle stesse che la conferma di un ruolo propulsore determinante di Cosa Nostra nella decisione di morte adottata nei confronti del giudice Giovanni Falcone, indicato come nemico "numero uno" da eliminare una volta deciso che era arrivato il momento di "togliersi i sassolini".

E, del resto, non può neppure ignorarsi che proprio dalla diretta voce di Salvatore Riina si desume la conferma di un *primum movens* mafioso nella strage di Capaci, come desumibile dall'odio che trapela dal colloquio in carcere oggetto di captazione (del 6.8.2013, sopra riportato) intercorso fra il medesimo Riina e un compagno di detenzione, Alberto Lorusso.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi rispetto alla circostanza - introdotta dalla difesa ma del tutto estranea rispetto al *thema decidendum* e al *thema probandum* del presente processo- relativa all'uccisione del dott.



Luciano Petrini che aveva coadiuvato il dott. Genchi nel lavoro di disamina dei files contenuti nel computer del giudice Giovanni Falcone, non sussistendo alcun elemento che consenta di ricollegare tale tragico evento ai fatti rimessi alla valutazione di questa Corte e non essendo stata neppure la considerazione della difesa accompagnata da alcuna allegazione idonea, anche in minima parte, a circostanziarla.

3. Sui rilievi difensivi concernenti la presunta evanescenza delle dichiarazioni del collaboratore Spatuzza

Non appaiono neppure condivisibili gli ulteriori rilievi della difesa in ordine alla presunta "evanescenza" delle dichiarazioni rese dal collaboratore Spatuzza sul conto di Tinnirello.

La circostanza indicata dalla difesa a sostegno di tale tesi – ad esempio la mancata presentazione del Tinnirello al primo incontro programmato in piazza Sant'Erasmus, ed il fatto di avere successivamente accampato una "scusa" (dicendo che aveva avuto la febbre)- appare ininfluyente nella valutazione globale della condotta ascritta dell'imputato, risultando dalle successive dichiarazioni del medesimo collaboratore come, nel prosieguo, l'impegno del Tinnirello Lorenzo si sia estrinsecato in un ruolo di primo piano nella programmazione e individuazione dello stesso quantitativo di esplosivo necessario ai fini che erano stati prefissati.

Le dichiarazioni rese dal collaboratore Spatuzza Gaspare nel presente procedimento – sopra riportate- sono state puntuali sull'argomento.

Basti pensare alla circostanza riferita, all'udienza del 31.5.2019, secondo cui *"la direzione della macinatura era affidata all'occhio di come si gestiva la cosa, il Renzino Tinnirello unitamente a ..Fifetto Cannella"*. Lo stesso dichiarante ammetteva di essere più *"profano della materia"*, mentre Cosimo Lo Nigro parlava con Fifetto Cannella e Renzino Tinnirello di

quello che "avevano dentro e ..di quello che potesse arrivare anche di fuori" (pag. 15); o ancora "Renzi Tinnirello e lo stesso Fifetto Cannella..erano le persone che gestivano tutto. Noi possiamo dire che eravamo le braccia di quello che era l'operazione" (pag.17); infine, aveva sentito, durante la macinatura, Tinnirello e Cannella parlare, insieme a Lo Nigro, di "materiale" che doveva arrivare da Catania o da Messina, pur non essendo in grado di precisare se poi effettivamente tale esplosivo venne utilizzato per la strage di Capaci.

Alla luce di tali dichiarazioni appare, pertanto, certamente non condivisibile l'assunto della difesa secondo il quale il ruolo dell'imputato sarebbe stato "assolutamente superfluo e fungibile", non avendo il medesimo avuto nessuna "intenzione di partecipare" né la "consapevolezza" di partecipare, essendosi in realtà soltanto limitato "ad accompagnare il Cannella presso il locale in cui Spatuzza e gli altri stavano macinando l'esplosivo, senza mai impartire ordini a nessuno".

In realtà, le dichiarazioni sopra riportate appaiono assolutamente univoche nel loro significato e restituiscono, piuttosto, l'immagine di un corredo impegnato in un compito specifico (certamente non evanescente) e di primo piano, in quanto volto a valutare, congiuntamente al Cannella "Fifetto" (Cristofaro Cannella già condannato in modo definitivo nel parallelo procedimento in abbreviato), il quantitativo di esplosivo che sarebbe stato necessario continuare a macinare, anche in considerazione dell'ulteriore quantitativo di esplosivo che avrebbe dovuto essere utilizzato e procurato da altri.

E, a tale proposito, deve considerarsi che l'altro quantitativo di esplosivo non può che essere riferito all'ulteriore carica di esplosivo che Giovanni Brusca (di altro "mandamento") si era impegnato a procurare, e che poi effettivamente risulta essere confluito in quel di Capaci.

(1)

ll

Non vi è alcuno spazio, evidentemente, per una lettura minimalista e riduttiva del ruolo svolto dall'imputato Tinnirello in questa specifica fase organizzativa della strage presupponendo di per sé, peraltro, la sua condotta una conoscenza più specifica del fine ultimo della macinatura richiesta a Spatuzza e agli altri, tanto da potere esprimere una valutazione costantemente aggiornata in ordine alla sufficienza o insufficienza del quantitativo che via via veniva macinato e da sollecitare le operazioni di macinatura, fin dalla fase iniziale, quando era stato deciso di rafforzare la "squadra degli addetti", su decisione di "Fifetto" Cannella e appunto del medesimo imputato, dovendosi macinare il più presto possibile tutto l'esplosivo a disposizione, venendo predisposto un «piano di macinatura», nel quale era stato anche inserito Giorgio Pizzo.

4. Sulla presunta mancanza di riscontri

Non può neppure condividersi l'ulteriore doglianza difensiva secondo la quale le dichiarazioni di Spatuzza sul conto di Tinnirello sarebbero rimaste prive di riscontri.

Assume la difesa l'erroneità della decisione dei primi Giudici di ritenere riscontrata la dichiarazione in correttezza del collaboratore Spatuzza sulla base di altri elementi riferiti, in realtà, alla cd. "missione romana".

In particolare, sarebbe illogica, secondo la difesa, la decisione di utilizzare, come riscontro individualizzante, le dichiarazioni del collaboratore Sinacori il quale aveva riferito su un episodio antecedente alla strage di Capaci, e non per il periodo successivo alla stessa "missione".

Peraltro, anche le dichiarazioni del Sinacori, a loro volta, dovrebbero ritenersi prive di riscontri, non potendo essere utilizzata come riscontro la sentenza resa nel processo sulle stragi del continente svolto dinanzi la Corte di Assise di Firenze, né i verbali di interrogatorio resi da altri collaboratori

in quella medesima sede processuale che non aveva visto il Tinnirello quale imputato.

Tali ultimi verbali avrebbero dovuto essere considerati inutilizzabili nei confronti dell'imputato.

In ogni caso, comunque, dall'utilizzo di tali stralci emergevano delle palesi contraddizioni tra il racconto del Sinacori reso in quella sede, o anche nell'ambito del presente procedimento, e quello reso da altri testi o collaboranti.

Anche i superiori rilievi non appaiono, tuttavia, condivisibili.

Deve, invero, innanzitutto rilevarsi che l'integrazione probatoria, disposta nel corso del presente giudizio di gravame, impone di ritenere superati i primi rilievi difensivi in punto di inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali riportate nella sentenza della Corte di Assise di Firenze del 6.6.1998 e nella successiva sentenza di appello del 13.2.2001.

Il teste assistito Francesco Geraci, sentito dalla Corte all'udienza del 12 febbraio 2020, ha riferito di avere preso parte alla "missione romana" confermando la partecipazione alla stessa dell'imputato Tinnirello.

In particolare, il suddetto ha riferito:

- di essersi dapprima recato a Mazzara del Vallo, in una casa di campagna, insieme a Matteo Messina Denaro e a Sinacori, per "pulire" delle armi che avrebbero dovuto portare a Roma;
- che era stato a Palermo, prima della partenza per Roma, per accompagnare Matteo Messina Denaro ad una riunione (senza, tuttavia, partecipare alla stessa);
- alla suddetta riunione preparatoria avevano preso parte anche "Sinacori, Renzo Tinnirello, Giuseppe Graviano" nonché "Salvatore Biondo" che poi era stato arrestato con Salvatore Riina, "Biondo o Biondino";



- si era quindi recato a Roma insieme al Sinacori ed entrambi erano partiti con l'aereo;
- Matteo Messina Denaro era partito insieme a Tinnirello (con la macchina di quest'ultimo, una Fiat Uno diesel di colore azzurro) e Giuseppe Graviano con "Fifetto" (ovvero con Cristofaro Cannella);
- l'appartamento messo a disposizione sua e di Sinacori era risultato fatiscente e privo di luce e, a questo punto, si erano sistemati in un'abitazione messa a disposizione da Antonio Scarano;
- in tale ultima abitazione si erano sistemati lui stesso, Sinacori, Matteo Messina Denaro e Tinnirello, mentre Graviano Giuseppe con "Fifetto" si era sistemato altrove;
- aveva dormito nella stessa stanza con Sinacori mentre Tinnirello aveva dormito con Matteo Messina Denaro;
- aveva preso in affitto, con la sua carta di credito, un'autovettura (una lancia Y o una Punto verde) con la quale si erano messi alla ricerca di Maurizio Costanzo;
- il giornalista Costanzo era nella lista delle persone che si dovevano uccidere e "cercavano Falcone" tanto che andavano al Ministero a vedere se si poteva trovare Falcone;
- giravano suddivisi, in gruppi di tre, lui insieme a Sinacori, Tinnirello con Matteo Messina Denaro e Graviano con "Fifetto" Cannella;
- gli appostamenti da effettuare venivano indicati da Matteo Messina Denaro e da Graviano;
- nel frattempo erano arrivate "le armi" che erano state pulite a Mazzara del Vallo ed erano state consegnate ad Antonio Scarano;
- prima di partire per Roma erano stati dati loro dei soldi, "per mangiare nei ristoranti, per uscire, tipo 5 milioni delle vecchie lire";
- erano rimasti a Roma circa "nove giorni" e, in seguito, erano rientrati di




- fretta in quanto era stato detto che "bisognava rientrare subito" senza che gli fossero state date ulteriori spiegazioni;
- aveva fatto rientro insieme a Sinacori con la nave e, da Roma fino a Napoli, si era spostato in treno;
- i fatti si erano svolti a febbraio, in quanto aveva comprato dei vestiti invernali;
- aveva conosciuto personalmente Salvatore Riina e, per conto suo, aveva custodito "lingotti", facendogli anche da prestanome per l'intestazione di alcuni terreni agricoli;
- la strategia era quella di "allontanare l'attenzione dalla Sicilia per creare dei casinò al centro, al nord".

A seguito di contestazione precisava che, alla fine della "missione romana", era sceso da Roma con la nave insieme "a Matteo e Fifetto" mentre Sinacori non c'era.

All'udienza del 25.2.2020, in sede di controesame della difesa, confermava le dichiarazioni precedentemente rese in data 15.10.96 e 9.6.97 (sulla mancanza di "indicazioni concrete"). Dichiarava, infine, in ordine agli obiettivi da ricercare (e considerata la divergenza fra le dichiarazioni rese all'udienza del 12.2.2020, quando aveva incluso il giudice Falcone fra di essi, e quelle rese dinanzi la Corte di Assise di Firenze, quando non aveva fatto invece specifico riferimento al giudice Falcone) di non avere un ricordo preciso.

Le dichiarazioni del teste assistito Geraci Francesco forniscono pieno riscontro alle dichiarazioni rese dal collaboratore Sinacori Vincenzo, nel dibattimento di primo grado, all'udienza del 27.4.2015 (e ancor prima nel processo sulle stragi del continente svolto dinanzi la Corte di Assise di Firenze) avendo questi dichiarato:




- di avere partecipato ad una riunione svoltasi a Castelvetrano negli ultimi mesi del 1991, alla quale avevano preso parte Mariano Agate e Salvatore Riina, accompagnato dai fratelli Graviano, e nel corso della quale Riina lo aveva incaricato di eliminare il giudice Giovanni Falcone a Roma;
- Salvatore Riina aveva designato una lista di vittime, tra le quali, oltre a Giovanni Falcone, da considerarsi l'obiettivo principale, vi erano i giornalisti Maurizio Costanzo e Andrea Barbato e il Ministro Claudio Martelli;
- prima della emanazione della sentenza conclusiva del "maxi-processo" era stato inviato a Roma, presso la Corte di cassazione, per tentare di "sistemare" il processo grazie alla compiacenza di un cancelliere, rivelatosi poi essere un millantatore;
- tramontata ogni speranza di condizionare favorevolmente l'esito del procedimento penale, erano riprese le riunioni organizzative relative alla preparazione della "missione romana" e all'ultima di tali riunioni aveva partecipato anche Mariano Agate (evidentemente prima del suo arresto avvenuto il 1° febbraio 1992);
- nel corso di tale riunione Riina aveva detto che il grappo costituito avrebbe dovuto essere inteso come una "Super-cosa" parallela alla "Super-procura" (ovvero alla Procura Nazionale Antimafia);
- alle riunioni operative avevano partecipato i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, e all'ultima riunione anche Lorenzo Tinnirello e Fico Camella, presentatigli come «uomini d'onore di Brancaccio», e Francesco Geraci, gioielliere del trapanese, "avvicinato" a Cosa Nostra;
- aveva ricevuto l'istruzione di intercettare Giovanni Falcone e Claudio Martelli per le vie di Roma, e gli era stato indicato il nome

G

ll

di un ristorante ove il giudice era solito recarsi;

- la missione era iniziata "tra la fine di febbraio e i primi di marzo del 1992";
- era partito per Roma in aereo insieme a Francesco Geraci;
- si erano incontrati con il resto "palermitano" del gruppo a Fontana di Trevi;
- avevano utilizzato una casa dello Scarano (di Scarano Antonio) come principale base d'appoggio, ed avevano ricevuto il supporto di alcuni mafiosi napoletani (tra cui Ciro Nuvoletta, che lo stesso Sinacori era andato a chiamare a Napoli);
- aveva compiuto insieme a Geraci dei sopralluoghi nei pressi del Ministero, nel tentativo di intercettare Claudio Martelli, mentre gli altri partecipi avevano il compito di avvistare Giovanni Falcone o Maurizio Costanzo, addividendo alla conclusione che l'unico obiettivo agevolmente accessibile fosse quest'ultimo;
- avevano pensato che il modo migliore per assassinare il Costanzo sarebbe stato quello di fare esplodere una automobile carica di esplosivo, e poiché per potere usare l'esplosivo era necessaria la personale autorizzazione di Salvatore Riina era quindi tornato a Palermo in aereo e comunicato il bilancio dell'attività svolta a Salvatore Riina, in un incontro procurato da Salvatore Biondino. Nel corso di tale incontro Riina aveva dato l'ordine *«di sospendere tutto e di scendere giù perché aveva altre cose più grosse per le mani»*.

Dello stesso tenore anche le dichiarazioni precedenti rese dal medesimo Sinacori Vincenzo all'udienza del 6 ottobre 1999 dinanzi la Corte di Assise di Appello, nel corso del giudizio di appello del primo procedimento per la strage di Capaci, quando il medesimo dichiarava *«di Falcone come indicazione c'era... ci avevano dato il ristorante... lui ci*



disse che era "Il matriciano", e noi andavamo a mangiare a questo "Matriciano", ma non abbiamo visto mai nessuno. Poi abbiamo saputo che era "La Carbonara" o "Il Carbonaro"; «Gli esiti per quanto riguarda Falcone e Martelli erano negativi, perché non si vedevano completamente, quindi poi abbiamo... abbiamo iniziato a cercare il Costanzo, che era un obiettivo più... più facile, ... lui [Falcone] l'abbiamo seguito fino verso la zona della Cassazione, che lui entrava in un palazzo con... che poi c'era della scorta là, pensavamo che era abbastanza scortato, quindi siamo and... abbiamo deciso di tornare giù in Sicilia, parlarne con Rijnas».

Ulteriore riscontro sulla missione romana è quello desumibile dagli accertamenti eseguiti sugli spostamenti aerei del Sinacori richiamati nella sentenza di primo grado riscontrati da dati documentali, risultando documentato il volo aereo da Palermo verso Roma, effettuato in data 24 febbraio 1992, un volo del 4 marzo 1992 da Roma a Palermo¹⁵.

Infine, anche dalla sentenza emessa il 6 giugno 1998 dalla Corte di Assise di Firenze, e dalla sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di

¹⁵ Si rinvia, sul punto, alle circostanze accertate nel corso del precedente processo sulle stragi del continente, dinanzi la Corte di Assise di Firenze del 6 giugno 1998 secondo cui "è emerso, in particolare, attraverso le dichiarazioni del Dott. Nicola Zito, dirigente del Centro Operativo della D.L.A. di Firenze, e le liste di imbarco aereo, prodotte dal P.M. all'udienza dell'8/11/1997 nel processo svoltosi davanti alla Corte di Assise di Firenze, che il 24 Febbraio 1992, sul volo BM 119, relativo alla tratta Palermo-Roma, erano presenti i nominativi "Rinacori" (evidentemente riferibile al Sinacori), con check-in effettuato alle ore 7,58 e posto assegnato n. 20C, e Geraci, con check-in effettuato alle ore 7,59 e posto assegnato n. 20A. Il check-in era stato effettuato dal medesimo operatore [IC 0613], fatto dimostrativo che i due viaggiatori si erano presentati uno dietro l'altro tanto che furono assegnati loro due posti contigui.

Il 4 Marzo 1992 il "Rinacori" viaggiò con il volo BM 0166 sulla tratta Roma-Palermo, senza aver effettuato alcuna prenotazione; lo stesso nominativo - "Rinacori" - risultò imbarcato sulla tratta Palermo-Roma con il volo BM 119 del successivo giorno 5 Marzo 1992, con partenza alle ore 9.40. Il relativo biglietto era stato rilasciato per l'andata e il ritorno.

Firenze del 13 febbraio 2001, risulta una ricostruzione dei fatti attinenti alla "missione romana" corrispondente a quella delineata dai collaboratori Sinacori e Geraci nell'odierno processo, oltre che desumibile dai verbali di udienza relativi alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Antonio Scarano, esaminato nel processo sulle stragi nel "Contingente" il quale aveva confermato di avere fornito oggettivo supporto logistico ai siciliani in trasferta a Roma¹⁶. Le dichiarazioni del collaboratore Scarano venivano ritenute confermate da quelle rese dal teste Giacomo Gesù il quale, all'udienza del 25/3/1997 nel processo di primo grado, riferiva che, agli inizi del 1992, gli era stato richiesto in prestito un appartamento da Franco Scarano (figlio di Antonio Scarano) per ospitare tre suoi "cugini" ed egli stesso aveva consegnato le chiavi dell'appartamento di sua madre, sito in località Torremaura, in via Martorelli n. 41, in quel momento non utilizzato.

¹⁶ In tal senso così si esprimeva la sentenza della Corte di Assise di Appello di Firenze del 13 febbraio 2001: "I predetti individui si sistemarono nella casa messa a disposizione da Giacomo Gesù, ad eccezione del Graviano e del Cannella che andarono altrove, presso una famiglia di loro conoscenza. All'interno dell'appartamento messo a disposizione da Giacomo Gesù, il Sinacori e il Geraci dormirono in una stanza diversa da quella in cui dormiva il Timirello.

Le armi e l'esplosivo vennero portati a Roma da Giovanbattista Consiglio, che arrivò alla guida del suo camion fornito di un nascondiglio creato da Gioacchino Calabro che aveva realizzato una intercapedine tra il cassone e la cabina.

Quando il Consiglio giunse nei pressi di un capannone abbandonato, vicino all'abitazione dello Scarano, il sacco delle armi e l'esplosivo furono trasferiti su una autovettura Y10 che il Geraci aveva noleggiato alla stazione Termini. Da questa autovettura il sacco delle armi e l'esplosivo vennero poi scaricati ed occultati nella camera del condominio dove abitava lo Scarano, in uno stanzone sovrappieno di clarifrusaglie varie.

Gli attentatori si diedero allora alla ricerca del ministro Martelli e del giudice Falcone, che però non riuscirono a vedere nonostante tutti i tentativi esperiti, tra i compresi quelli di recarsi in ristoranti di lusso solitamente frequentati, a loro parere, dalle vittime designate. Si diedero allora alla ricerca del Costanzo, che riuscirono ad individuare subito avendo scoperto il teatro ove lo stesso giornalista televisivo registrava le sue trasmissioni.

Avendo le suddette persone pensato che il modo migliore per assassinare il Costanzo sarebbe stato quello di fare esplodere una automobile caricata di esplosivo, e poiché per potere usare l'esplosivo era necessaria la personale autorizzazione di Salvatore Riina, il Sinacori si recò in aereo a Palermo, dove, nella casa di Guglielmini, incontrò lo stesso Riina, il quale ascoltò il suo resoconto e ordinò di sospendere tutto, perché "avevano trovato cose più importanti gli". Pertanto il Sinacori tornò, sempre in aereo, a Roma e comunicò la decisione di Salvatore Riina, con la conseguenza che tutti rientrarono a Palermo.

Anche il rientro avvenne in maniera diversificata: il Geraci e il Cannella si recarono dapprima in treno a Napoli e da qui proseguirono via mare fino a Palermo, il Graviano tornò a Palermo in treno, ed il Timirello fece il viaggio con la sua autovettura".

Sulla scorta di siffatte risultanze - che dimostrano in maniera includibile il coinvolgimento dell'imputato Tinnirello nella "missione romana" in quanto componente del ristretto gruppo di uomini fidati, definito dallo stesso Salvatore Riina come "Supercosa" (termine evocativo, per contrasto, della Superprocura, ideata dallo stesso giudice Giovanni Falcone in nome di una esigenza di coordinamento delle indagini antimafia su tutto il territorio nazionale, a sottolinearne l'importanza e funzione operativa strategica) - deve ritenersi sicuramente inidonea l'allusione della difesa ad una circostanza riferita dallo stesso Sinacori Vincenzo relativa ad una diceria, sentita successivamente agli eventi riferiti, secondo la quale, certamente "dopo la missione romana" aveva sentito dire che "non parlavano bene di Renzino Tinnirello" (si veda pag. 1248 della sentenza di primo grado).

Del resto, anche il collaboratore Spatizza ha riferito la medesima circostanza avendo precisato che l'esclusione del Tinnirello dall'organizzazione delle stragi successive era derivata dai forti contrasti che erano insorti con i Graviano in quanto il Tinnirello aveva detto al Barranca che Giuseppe Graviano gli doveva una grande quantità di denaro (*due sacchi di soldi*), con ciò lamentandosi del modo in cui Graviano distribuiva i proventi del traffico di sostanze stupefacenti, ed il Barranca aveva riferito quanto detto dal Tinnirello a Giuseppe Graviano. Per effetto di questi contrasti, nel 1993, dopo il fallito attentato di via Fauro ai danni di Maurizio Costanzo, Giuseppe Graviano aveva deciso anche di esonerare il Tinnirello dalla gestione delle vicende di interesse di tale Giuseppe Giuliano (pag. 936 della sentenza).

Invero, essendo stata la circostanza in questione collocata temporalmente in un momento successivo alla strage di Capaci deve, logicamente, ritenersi come la stessa sia inidonea ad influire sul vaglio di attendibilità delle

384

medesime dichiarazioni, non potendo da essa desumersi alcun profilo di contraddittorietà interna delle medesime dichiarazioni.

Non possono neppure condividersi gli ulteriori rilievi della difesa concernenti una presunta incoerenza nel racconto reso dal Sinacori.

Relativamente alla ricostruzione della data della missione – collocata dal Sinacori fra “la fine di febbraio ed i primi di marzo del 1992”- non pare giustificata l'accusa di incertezza mossa dalla difesa apparendo l'indicazione fornita dal teste assistito sufficiente precisa.

Ciò senza considerare, peraltro, che l'esito degli accertamenti e i riscontri documentali acquisiti (di cui si dà contezza nella sentenza della Corte di Assise di Appello di Fimезze del 13 febbraio 2001 ed acquisiti anche nel presente giudizio, comunque utilizzabili in quanto attinenti alla ricostruzione di fatti e scervi da un contenuto valutativo) consentono di collocarla effettivamente nel medesimo periodo, risultando effettuata la partenza da Palermo per Roma su un volo di linea di tali “Sinacori e Geraci” in data 24 febbraio 1992, il rientro da Roma del solo “Sinacori” (nome storpiato di Sinacori) sul volo 5 marzo 1992, il noleggio di un'autovettura Lancia Y10 da parte del Geraci il 24 febbraio 1992 e fino al 5 marzo 1992.

Non può condividersi, inoltre, l'ulteriore rilievo della difesa secondo il quale Sinacori Vincenzo avrebbe detto “di non ricordare se si doveva procedere con armi o con esplosivi all'omicidio” avendo il medesimo più volte ribadito che non era stata data da Riina l'autorizzazione ad utilizzare l'esplosivo tanto è vero che, proprio per tale ragione (ovvero per ottenere detta autorizzazione avendo compreso che anche per l'attentato al gironalista Maurizio Costanzo avrebbe dovuto essere utilizzato l'esplosivo) il medesimo aveva fatto rientro a Palermo, ricevendo tuttavia da Salvatore



385



Riina non l'autorizzazione ad utilizzare l'esplosivo ma il contordine di fare immediato rientro in Sicilia (essendovi "cose più grosse" da fare).

Anche l'ulteriore rilievo difensivo, legato all'affermazione del Sinacori di non sapere se nel gruppo vi fosse un esperto in esplosivi, non pare assumere alcun rilievo dal momento che la conoscenza del Tinnirello da parte del medesimo dichiarante era avvenuta soltanto in occasione dell'ultima riunione preparatoria della missione e si trattava di personaggio mafioso operativo in un contesto territoriale ben diverso dal suo (provenendo il Sinacori da Mazzara del Vallo e Tinnirello dal "mandamento" di Brancaccio, di Palermo).

In ogni caso, poco rileva se Sinacori sapesse o no che Tinnirello era "esperto" in esplosivi proprio perché Salvatore Riina non aveva dato, si ribadisce, l'autorizzazione ad utilizzare esplosivo nella capitale.

Anche gli ulteriori rilievi difensivi fondati su una presunta mancanza di precisione nei ricordi del Sinacori non appaiono condivisibili dovendo rilevarsi, al contrario, come la ricostruzione del predetto sia stata chiara e specifica almeno negli snodi fondamentali della "missione", e dei suoi obiettivi, oltre che coerente nel tempo, siccome già evidenziato nella motivazione della sentenza impugnata.

Appare, poi, del tutto irrilevante il fatto che il Sinacori non avrebbe ricordato con quale mezzo ed in compagnia di chi Tinnirello era arrivato a Roma, trattandosi di circostanza non caduta comunque sotto la sua diretta percezione, essendo emerso che i due gruppi (quello del trapanese e quello del palermitano) ebbero a ricongiungersi a Roma. Parimenti irrilevante appare essere l'imprecisione del ricordo su dove e con chi avesse eventualmente dormito.

Anche gli ulteriori rilievi sulla presunta "inutilità" della missione romana - alla luce delle dichiarazioni dello stesso collaboratore La Barbera il quale

aveva dichiarato (all'udienza del 25.11.2014) che Brusca e Bagarella erano a conoscenza delle abitudini romane del magistrato - non considerano che lo scopo della missione non era solo quello di acquisire conoscenza delle abitudini del magistrato ma era finalizzata all'attuazione di una delibera di morte già compiutamente perfezionata. Tutto ciò a prescindere dal considerare che, peraltro, le informazioni ricevute sui medesimi ristoranti frequentati dal giudice Falcone si erano rivelate erranee e che, pertanto, anche sotto tale profilo non sarebbero fondati i rilievi sulla presunta "inutilità" della missione.

Contesta, inoltre, la difesa il fatto che la partecipazione dell'imputato alla "missione romana" non potrebbe in ogni caso essere considerata come valido "riscontro logico" alle dichiarazioni del collaboratore Spatuzza.

Non sarebbe sostenibile che "tutti" i soggetti che avevano partecipato alla missione romana avevano partecipato alla strage di Capaci, tanto è vero, gli stessi Sinacori e Geraci non avevano partecipato in alcun modo alla strage di Capaci, pur avendo partecipato alla missione romana.

In tal modo, tuttavia la difesa tende a dare una lettura esasperata della rilevanza del "riscontro logico" e la deduzione difensiva appare, peraltro, fuorviante, oltre che posta in maniera sterile.

Le dichiarazioni dei collaboratori (oggi testimoni assistiti) Sinacori e Geraci, sulla partecipazione dell'imputato Tinnirello alla "missione romana", appaiono senza dubbio costituire valido riscontro alle dichiarazioni del collaboratore Spatuzza Gaspare essendo del tutto irrilevante che i suddetti, pur avendo partecipato alla medesima "missione romana" siano poi rimasti estranei alla successiva fase organizzativa della strage di Capaci, essendo risultata tale ultimo attentato rimesso, sotto il profilo organizzativo, esclusivamente ad uomini dei "mandamenti" palermitani pur con l'apporto specialistico del Rampulla.

Deduci, ancora, la difesa che le risultanze acquisite, sul ruolo del Timirello, sia con riferimento alla missione romana che con riferimento alla strage di Capaci, sarebbero "evanescenti" e non potrebbero essere colmati attraverso un generico riferimento alla presunta appartenenza dell'imputato al cd. "gruppo di fuoco" di Brancaccio come effettuato dai primi Giudici, in quanto riferibile, in realtà, ad un momento precedente la strage di Capaci e ridimensionata, peraltro, dalla sentenza emessa nel procedimento "Golden Market". Tali considerazioni, tuttavia, tendono a sottovalutare la rilevanza che, sul piano criminale, assumono i plurimi ergastoli subiti dall'imputato - desumibili dalla lettura del certificato del casellario giudiziale in atti da cui risulta la condanna a tre omicidi commessi in data 5.8.1992, 17.3.1989 e 1.2.21988, dunque in epoca vicina alla strage di Capaci contrariamente all'assunto della difesa, oltre che per la strage di via D'Amelio. Trattasi senza dubbio, invero, di gravissime manifestazioni criminali - dimostrative dello spessore delinquenziale assunto dal medesimo e confermate del suo inserimento nel "gruppo di fuoco" di Brancaccio, circostanza sulla quale hanno riferito, peraltro, quegli stessi collaboratori di giustizia indicati dal difensore nel suo atto di gravame (a pag. 83) ovvero da Ganci Calogero, Drago Giovanni, Marchese Giuseppe.

Senza volere attribuire alle precedenti plurime condanne all'ergastolo riportate dall'imputato per altri fatti omicidari valore di prova diretta (o anche solo indiretta) rispetto ai fatti da dimostrare, è innegabile che si tratti comunque di elementi che servono a delineare, in modo inconfutabile, il contesto di riferimento nel quale inscrivere le dichiarazioni in correttezza rese dai collaboratori escussi nel presente procedimento, in particolare del collaboratore Spatuzza Gaspare per quanto attiene la strage di Capaci e dei testi assistiti Sinacori Vincenzo e Geraci Francesco limitatamente alla



388

"missione romana", che indubbiamente rafforza il livello di credibilità delle medesime dichiarazioni.

Così come, allo stesso modo, è da escludere la possibilità di attribuire rilievo diretto alla circostanza indicata dalla difesa relativamente all'intervenuta assoluzione dell'imputato da altre imputazioni, nell'ambito del più volte indicato procedimento Golden Market, non potendo evidentemente da tali assoluzioni ricavarsi una patente di immunità da altre condanne penali.

Inoltre, non può condividersi lo "stupore" annunciato dalla difesa in ordine al richiamo effettuato dai primi Giudici alla sentenza di condanna subita dall'imputato per la strage di via D'Amelio, sulla base del rilievo che la condanna del medesimo sarebbe stata determinata dalle dichiarazioni di Scarantino, ritenute successivamente inattendibili da parte della stessa Procura Generale, tanto da avere determinato la stessa accusa a presentare istanza di revisione nei confronti di altri imputati condannati in quel procedimento. La doglianza della difesa appare assolutamente generica sul punto, non essendo state neppure evidenziate le ragioni per le quali anche nei confronti dell'imputato Tinnirello Lorenzo avrebbe dovuto essere presentata richiesta di revisione da parte della Procura Generale di Caltanissetta alla Corte di Appello di Catania, né risulta che analoghe iniziative siano state intraprese dalla stessa difesa nella medesima direzione.

Non condivisibile appare neppure l'ulteriore doglianza della difesa secondo la quale sarebbe *"incomprensibile il richiamo effettuato dai primi Giudici alla sentenza della Corte di Cassazione n. 18845/2003 del 30 maggio 2002, con la quale era stata annullata in parte con rinvio la sentenza emessa il 7 aprile 2000 dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta limitatamente alla posizione di Agate Mariano"* avendo i primi Giudici inteso



evidentemente mettere in risalto alcuni punti di contatto fra la posizione dell'imputato Agate Mariano (condannato in altra sede per concorso morale nella strage di Capaci) e quella dell'imputato in esame attraverso la sottolineatura del rilievo dato, anche in ordine all'Agate Mariano, alla sua partecipazione alla "missione romana" essendosi evidenziato, in particolare, il rafforzamento dato alla determinazione del complessivo programma criminoso tramite *"l'apporto concreto alla "missione romana"*.

Assume, inoltre, la difesa che sarebbe una "forzatura" la pretesa di desumere il riscontro alle dichiarazioni di Spatuzza — e la mancanza di prova sulla consapevolezza di macinare esplosivo destinato alla strage di Capaci — dalle risultanze acquisite in merito alla "missione romana", tanto più che la decisione di uccidere il giudice Falcone, non era una novità, *"ma un progetto costante in cosa nostra, che aveva visto eseguire, da parte di soggetti sempre diversi, missioni più o meno esplorative o esecutive"* e dovendosi considerare che *"le cose più grosse"* (di cui aveva parlato Sinacori) erano già avvenute ed erano rappresentate dall'uccisione di Salvo Lima nel marzo 1992 e, al momento della macinatura (collocata nell'aprile 1992) non vi era più alcuna "cosa grossa" da realizzare.

Peraltro, sempre a detta della difesa, sarebbe *"incongruo ritenere che il Riina, con il riferimento a cose più grosse implicitamente intendesse l'attentato a Falcone da effettuare in Sicilia, dal momento che sarebbe stato più "eclatante" uccidere il giudice a Roma"*.

Nessuno dei superiori rilievi appare, invece, condivisibile in quanto non ancorati alla piattaforma probatoria di questo procedimento, apparendo piuttosto avulsi da tutte le evidenze probatorie acquisite che dimostrano come l'uccisione dell'on.le Salvo Lima oltre che quella del giudice Giovanni Falcone risalgono ad un medesimo contesto deliberativo -

siccome desumibile dalle ormai definitive conclusioni esplicitate nella sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania, nella sentenza del 22 aprile 2006, emessa nell'ambito dei due procedimenti riuniti "Capaci" e "Borsellino ter" ormai definitiva- e secondo quanto in modo univoco risulta dalle dichiarazioni sopra riportate rese dai collaboratori di giustizia Giuffrè e Cancemi, ed ampiamente approfondite in sede di esame della posizione dell'imputato Madonia Salvatore.

E non può non revocarsi in dubbio che Cosa Nostra avesse plurime ragioni per volere la morte del giudice Falcone, oltre che quella dell'on. Lima, legate all'instancabile e non comune impegno del medesimo nel contrasto alla criminalità mafiosa, non solo, peraltro, riconducibili all'impegno prodigato nell'istruzione del "maxiprocesso" ma anche all'ultima sua attività svolta al Ministero di Grazia e Giustizia (quando anzi in maniera più efficace aveva contribuito ad un significativo "svecchiamento" dello stesso ordinamento italiano suggerendo l'introduzione di importanti strumenti di contrasto alla illegalità e alla diffusione del crimine organizzato di tipo mafioso).

E, del resto, a questo proposito, dalle stesse parole di Salvatore Riina- dal percepibile odio manifestato dal boss nei confronti del magistrato, di cui riconosceva l'indubbia "intelligenza" e dalla palpabile soddisfazione espressa a distanza di tanti anni per la "mattanza" realizzata- non può che desumersi la conferma che fra le "cose grosse" da realizzare in Sicilia dovesse rientrare appunto, anzi in primo luogo, l'eliminazione del giudice Giovanni Falcone in Sicilia con modalità di esecuzione "para-militare" ed eclatanti (come dimostrato dai fatti e dalle gravissime conseguenze dell'esplosione nei termini sopra ricordati) così da "mettere in ginocchio lo Stato" ed indurlo a "più miti consigli" nei confronti della medesima organizzazione criminale.



Peraltro, se si considerano gli effetti devastanti prodotti dall'esplosione a Capaci, deve ritenersi che ben difficilmente si sarebbe potuto raggiungere lo stesso effetto, in Roma, anche in termini di propaganda terroristica, anche considerato che la "missione romana" aveva consentito appunto di valutare in anteprima la difficoltà di eliminare il giudice Falcone per le vie della capitale.

Ancora, gli ulteriori rilievi difensivi svolti sul tema dei presunti contrasti fra Tinnirello Lorenzo e Graviano Giuseppe - sui quali sopra si è già detto e in ordine ai quali ha anche riferito il collaboratore Spatuzza - non tengono conto del fatto che il medesimo collaboratore li colloca nel 1993, certamente in epoca successiva alle stragi di Capaci o via D'Amelio.

Anche le ulteriori circostanze indicate dalla difesa - in ordine alle ragioni di contrasto fra l'imputato e Tagliavia Francesco e sul fatto che quest'ultimo avrebbe "spodestato il primo diventando <reggente> della famiglia di Corso dei Mille (dapprima guidata dallo stesso Tinnirello)", oppure in ordine alla riferita "vicinanza " del Tinnirello alla "famiglia" della Guadagna (a Carlo Greco e Pietro Aglicri in particolare), come riferito da Brusca Giovanni (il quale testualmente riferiva sul punto "lo consideravano, fra virgolette, uno che portava le ossa fuori") - appaiono generiche non essendo emersa, come già osservato, la prova di un conflitto aperto fra l'imputato e i Graviano, prima del periodo considerato tanto che lo stesso collaboratore Brusca Giovanni ha espressamente indicato come "buoni" i rapporti fra Tinnirello e i Graviano negli anni '91-92.

In definitiva, se anche potevano esservi state divergenze iniziali al momento dell'ascesa del Tagliavia alla guida della famiglia di Corso dei Mille, tali contrasti, all'epoca dei fatti, erano stati ampiamente superati, potendo invece ritenersi acquisita la prova di un aperto dissidio (non sfociato nel peggio solo per effetto degli arresti successivi che si erano

392

avuti) solo con riferimento ad un periodo successivo alla strage di Capaci (nel 1993 come riferito dal collaboratore Spatuzza).

Le considerazioni della difesa sembrano svolgersi sul terreno delle illazioni, mancando la prova inconfutabile di un allontanamento dell'imputato dalle fila operative della famiglia di Brancaccio prima della strage di Capaci e, al contrario, sussistendo la prova della partecipazione del medesimo imputato alla "missione romana".

La partecipazione dell'imputato a tale "missione" desunta da fonti collaborative diverse - rispetto alle quali non sussiste la benchè minima traccia di rancore nei confronti del Tinnirello - dà conferma del permanere del protagonismo criminale operativo dell'imputato anche all'epoca della strage di Capaci, per lo stretto vincolo temporale, logico ed ideologico che lega i due avvenimenti.

Le deduzioni difensive appaiono derivare da conclusioni non sostenibili sul piano logico in quanto nessuno dei collaboratori escussi ha collocato tali dissidi e lamentele sull'operato mafioso del Tinnirello ad un momento antecedente la strage di Capaci. E lo stesso difensore peraltro ha qualificato come "verosimile" - e non come certa e dimostrata - la cesura dei rapporti prima della medesima strage di Capaci.

5. Sui rilievi difensivi concernenti la mancanza di prova sul dolo.

Infine, non possono neppure condividersi le doglianze difensive espresse con riferimento al "riscontro logico", riferito sia all'elemento soggettivo che all'elemento oggettivo, da intendersi, a suo dire, come *"un grave vulnus ad una visione democraticamente orientata del giudizio penale"*.

Sotto il profilo soggettivo, la difesa assume che dalla partecipazione

Q

dell'imputato alla missione romana non potrebbero desumersi elementi di conferma che l'imputato, al momento successiva della macinatura del tritolo " *sapeva cosa stesse facendo direttamente o indirettamente*" e che l'esplosivo sarebbe servito per uccidere il dott. Falcone, tanto più che l'imputato era stato testimone dell'interruzione, a Roma, del programma omicidiario in danno dello stesso giudice.

Al contrario, stando alla ricostruzione fornita dal Sinacori -sulle " *cose più grosse*" riferite da Riina il quale aveva anche ordinato di fare rientro in Sicilia- doveva ricavarsi la certezza che il dott. Falcone non andava più ucciso e " *nessuno disse che doveva essere ucciso dopo*" o che " *non si doveva uccidere in Sicilia e non più a Roma*" né che " *andava ucciso con esplosivo o con una strage*".

Il superiore assunto non appare, tuttavia, condivisibile.

La lettura suggerita dalla difesa delle dichiarazioni del teste assistito Sinacori - sull'incontro da questi avuto con Salvatore Riina e sull'arresto della "missione romana" - appare andare oltre il significato letterale delle parole utilizzate dal dichiarante ed intende attribuire un significato che non trova sostegno in altra circostanza, nel senso che da nessun altro elemento risulta che Cosa Nostra intendesse eliminare il giudice Giovanni Falcone soltanto a Roma. Al contrario la decisione in questione era stata avversata, fin dall'inizio da Salvatore Riina, e caldeggiata soltanto da Santapaola e altri siccome risulta dalla sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania del 22 aprile 2006 che ha ricostruito, sulla scorta delle dichiarazioni rese dal collaboratore Leonardo Messina, la riunione della Commissione Regionale, avvenuta in data 1 febbraio 1992, nel corso della quale - alla presenza di Salvatore Riina, Santapaola Benedetto (per la Provincia di Catania), Madonia Giuseppe (per la Provincia di Caltanissetta), e Salvatore Saitta (per la Provincia di Enna)- si era discusso



394



della possibile esecuzione dell'attentato ai danni del giudice Falcone in Sicilia (secondo quanto voluto da Riina) e non a Roma (secondo quanto auspicato da Madonia e Santapaola).

Inoltre, le circostanze acquisite rispetto alla fase della macinatura ed al ruolo assunto dall'imputato in esame, non meramente esecutivo, ma rilevante sotto il profilo organizzativo quanto meno in ordine al quantitativo di esplosivo che bisognava macinare e ai tempi in cui tale attività doveva essere portata a compimento- sulle quali si è soffermato, come sopra visto, il collaboratore Spatuzza- non possono fare dubitare che il medesimo imputato sapesse che l'esplosivo, richiesto in quantità così rilevanti, non poteva che essere destinato per attentati di grosse proporzioni (come del resto la lunga e progressiva militanza in Cosa Nostra avrebbe dovuto suggerire considerato che non era la prima volta che veniva utilizzato il tritolo per eliminare i nemici, si pensi all'autobomba confezionata per uccidere il giudice Rocco Chinnici) Ed ancora non può farsi a meno di considerare che proprio la circostanza di avere fatto parte del ristretto gruppo incaricato di andare "in missione" nella capitale per uccidere lì il giudice Falcone, o altri soggetti individuati come nemici di Cosa Nostra, in modo da dare un primo immediato segnale di risposta alla sentenza che aveva definito, con esiti nefasti per l'organizzazione, il "maxiprocesso" - insieme ad esponenti molto qualificati in seno all'organizzazione criminale, quali Giuseppe Graviano (capo del mandamento di Brancaccio e soggetto molto vicino a Riina) a Vincenzo Sinacori (nominato capo del mandamento di Mazzara del Vallo dopo l'arresto di Agate Mariano avvenuto il 1° febbraio 1992), ed anche Matteo Messina Denaro - conferma la correttezza sul piano logico-giuridico del ragionamento compiuto dai primi Giudici, oltre a costituire un dato sintonico rispetto al ruolo "direttivo" assegnato al medesimo Tinnirello dal collaboratore

(9)

395

Spatuzza.

In realtà nessuno aveva detto mai espressamente agli addetti alla macinatura dell'esplosivo quale fosse la finalità del loro agire ma certamente esistevano elementi per cui tale circostanza si dovesse oggettivamente inferire.

Il ragionamento proposto dalla difesa- secondo cui, avendo il Tinnirello preso parte alla "missione romana", lo stesso non avrebbe mai potuto capire che l'esplosivo macinato dovesse servire per il giudice Giovanni Falcone, dal momento che secondo il medesimo imputato il dott. Falcone avrebbe dovuto essere ucciso a Roma- non regge sul piano logico, apparendo evidente che, una volta individuato il bersaglio (o almeno uno di essi) della "missione romana" nel giudice Falcone, e una volta constatata la difficoltà di portare a compimento tale missione a Roma - per la difficoltà riferita dai collaboratori di intercettare la stessa vittima e scoprirne le abitudini - doveva apparire naturale ed evidente collegare tale esplosivo al giudice Falcone in quanto nemico storico di cosa, nemico numero "uno", e unico, peraltro, fra i possibili bersagli individuati in occasione della missione romana, a risiedere in Sicilia.

O quantomeno, sotto il profilo logico, "cose più grosse" di un attentato nella Capitale contro un magistrato di grandissima notorietà come il dr. Falcone non potevano che essere costituite da un omicidio ancora più eclatante, come del resto considerato, sul punto, anche dal Supremo Collegio - nella sentenza che ha confermato la condanna emessa nei confronti di Cannella Cristofaro, con ragionamento certamente suscettibile di essere traslato nei confronti dell'imputato Tinnirello- secondo cui *"il rapido reperimento e lavorazione di un'enorme quantità di tritolo e la sua consegna unitaria a Graviano non potevano non far comprendere (...) che le "cose più grosse" era una strage"* (Cass. 28.9.2017 n. 26048).

Peraltro, così come considerato dai Giudici di prime cure, giova ricordare che il dolo, nel reato di strage (reato di pericolo), consiste nella coscienza e volontà di porre in essere atti idonei a determinare pericolo per la vita e l'integrità fisica della collettività mediante violenza (evento di pericolo), con la possibilità che dal fatto derivi la morte di una o più persone (evento di danno), al fine (dolo specifico) di cagionare la morte di un numero indeterminato di persone.

Quanto alla prova di esso, è pacifico che possa essere desunto, anche in modo indiretto, dalla natura del mezzo usato e da tutte le modalità dell'azione, richiedendo pertanto il suo accertamento un'indagine globale, con speciale riguardo ai mezzi usati, alle modalità esecutive del reato e alle circostanze ambientali che lo caratterizzano (così Cass, Sez. I, n. 42990 del 18/09/2008, Rv. 241824).

Successivamente anche Cass, Sez. I, n. 43681 del 13/5/2015, Rv. 264747) ha ritenuto che *"ai fini del concorso nel delitto di strage, è sufficiente un contributo limitato alla sola fase preparatoria e di organizzazione logistica del reato materialmente commesso da altri concorrenti, non essendo necessario essere informati sull'identità di chi agirà, sulle modalità esecutive della condotta e sull'identità della vittima, purché vi sia la consapevolezza che la propria azione si iscriva in una più ampia progettazione delittuosa, finalizzata alla realizzazione di un omicidio di rilevante impatto sul territorio"* (Sez. I, n. 25846 del 30/11/2015 - dep. 22/06/2016, Tranchina e altro, Rv. 267297).

In particolare, ancora sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, nella già richiamata sentenza che ha definito il procedimento abbreviato nei confronti dei coimputati Barranca Giuseppe e Cannella Cristofaro (Cass. 26048/18) ha affermato che *"il contributo causale alla verifica dell'evento criminoso non richiede la compiuta conoscenza da parte del*



397

singolo concorrente e, segnatamente, di colui che partecipi alla sola fase preparatoria, di tutti i dettagli del delitto da compiere, poiché è sufficiente la volontà dell'agente di prestare il proprio apporto nella consapevolezza della finalizzazione di esso al fatto criminoso comune: ciò che conta è la conoscenza del singolo concorrente che il segmento di condotta da lui posto in essere si inserisce in una più ampia azione criminosa, distribuita tra più soggetti investiti di compiti diversi, proporzionati per numero e qualità alla complessità dell'impresa da realizzare, di cui il proprio specifico apporto costituisce un tassello utile al conseguimento dell'obiettivo finale. Tale assunto è di particolare rilievo nelle associazioni criminali complesse, come quelle di tipo mafioso, organizzate secondo un modello rigorosamente gerarchico, con articolata distribuzione di compiti tra gli associati, e contraddistinte da un rigido vincolo di riservatezza interna, tale da precludere ai meri compartecipi la precisa conoscenza delle strategie e degli obiettivi di maggior rilievo perseguiti da capi e dirigenti, per non comprometterne la segretezza e il successo". Ancora sul punto la stessa sentenza considera che "l'enorme quantità di tritolo recuperato mediante due diverse operazioni e la grande velocità con cui l'esplosivo venne lavorato, con cinque persone che lavorarono tutto il giorno alla macinatura; si diceva, infatti, di <fare in fretta> e <veloci>, raccomandazione palesemente incompatibile con la necessità <usuale> di provvedere ad una scorta di esplosivo per il futuro. In maniera convincente, quindi, il giudice di merito sottolinea che la necessità per Cosa Nostra di reperire un quantitativo veramente ingente di tritolo in tempi assai brevi era incompatibile con qualsiasi uso diverso da una strage" aggiungendo ancora, con riferimento al Barranca, che a sostegno della tesi della sussistenza di un atteggiamento psicologico doloso doveva tenersi conto anche "degli omicidi di cui l'imputato si è reso responsabile e

Q

398

del suo inserimento nel "gruppo di fuoco" del mandamento di Brancaccio" si da fare ritenere il medesimo, secondo una ricostruzione più logica e lineare "consapevole fin dall'inizio dell'utilizzo a fini di strage dell'esplosivo da parte di Cosa Nostra".

Reputa la Corte che le medesime considerazioni debbano essere all'imputato Tinnirello Lorenzo, apparendo la sua posizione del tutto speculare a quella assunta dall'imputato Cannella Cristofaro nel procedimento definito con rito abbreviato (risultando, invero, anche tale imputato avere fatto parte della missione romana interrotta su ordine di Riina, avere partecipato all'attentato di Via D'Amelio, oltre che a quello (fallito) di Via Fauro a Roma (avvenuto il 14/5/1993), prima di essere estromesso a livello operativo dal programma stragista).

Le ulteriori circostanze evidenziate dalla difesa – ovvero il riferimento compiuto dallo stesso collaboratore Spatuzza ad altri attentati eseguiti, a cavallo fra il 1991 ed il 1992, con l'uso di esplosivo, come confermato anche da altri collaboratori di giustizia escussi – non appaiono in alcun modo idonee ad inficiare la validità del superiore percorso argomentativo in punto di ricostruzione dell'elemento psicologico del reato riferibile al Tinnirello, non essendo evidentemente equiparabile il dato quantitativo del tritolo impiegato nella strage di Capaci (ove furono utilizzati 200 kg di tritolo in aggiunta all'esplosivo di tipo civile, da cava, procurato da Brusca Giovanni) e quello utilizzato per compiere gli altri attentati indicati dalla difesa – di ben minima portata al confronto.

Le circostanze emerse – segnatamente l'ingente quantitativo di tritolo macinato, l'urgenza manifestata nel concludere le operazioni di macinatura tanto da avere deciso di incrementare il lavoro degli addetti chiamando, a rinforzo, anche Pizzo Giorgio, la consapevolezza che occorresse fare "una

Q

Q
399

quadratura" ovvero dovesse tenersi conto anche di altro esplosivo di diversa provenienza da utilizzare, evidentemente, in modo contestuale e unitario- non possono che denotare la consapevolezza dell'imputato di concorrere all'esecuzione di un'azione delittuosa di dirompente portata, che non poteva essere prefigurata in termini di strage.

E' irrilevante, invece, il fatto che nessuno abbia mai espressamente detto, neppure a Spatuzza, che l'esplosivo sarebbe servito per eliminare il giudice Giovanni Falcone dal momento che, ai fini della dimostrazione del dolo non appare necessario "essere informati sull'identità di chi agirà, sulle modalità esecutive della condotta e sull'identità della vittima, purché vi sia la consapevolezza che la propria azione si iscriva in una più ampia progettazione delittuosa, finalizzata alla realizzazione di un omicidio di rilevante impatto sul territorio" (Sez. 1, n. 25846 del 30/11/2015 - dep. 22/06/2016, Tranchina e altro, Rv. 267297).

Così come, argomentando *a contrario* e per rispondere ad un ulteriore rilievo della difesa sul punto, nessuna rilevanza può assumere il fatto che, per le stragi successive del 1993, il collaboratore Spatuzza abbia, invece, ammesso di essere stato informato sulle finalità e sull'utilizzo dell'esplosivo che aveva continuato nel frattempo a macinare, trattandosi di una conoscenza normale che non poteva non avvenire, insita nella stessa prosecuzione della strategia stragista nella quale il medesimo collaboratore aveva continuato ad essere coinvolto in prima persona.

Inoltre, non può ravvisarsi alcun elemento di contraddizione- contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa- relativamente all'ordine ricevuto dal collaboratore Spatuzza, dopo la tremenda esplosione di Capaci- di "levare da attorno tutto quello che c'è da levare".

Né da tale circostanza- ricollegabile, secondo la difesa, ad un "timore generico che, all'esito della strage, venissero disposti controlli sul



territorio a tappeto nella città" - appare possibile inferire la dimostrazione che l'esplosivo macinato dal collaboratore Spatuzza e dagli altri imputati non dovesse essere destinato a Capaci "in quanto se Graviano fosse stato consapevole dell'utilizzo dell'esplosivo macinato dallo Spatuzza nella strage di Capaci, avrebbe dato in ordine di sgombero mirato sia prima che dopo".

Piuttosto, la circostanza che, soltanto dopo l'esecuzione della strage, sia stata data la raccomandazione di "sgomberare" tutto deve essere ricollegata alla complessiva regia di riservatezza, e compartimentazione delle notizie, che ha caratterizzato le stragi, o meglio la fase antecedente alle stesse (come desumibile anche dalla reciproca lamentela scambiata dagli stessi Spatuzza e Tutino sul fatto di non avere saputo, prima, dei progetti, e della data prevista per la loro esecuzione, così da potere eventualmente adottare precauzioni per evitare in modo indiretto e involontario un coinvolgimento personale loro personale o dei loro familiari").

6. Conclusioni

In definitiva, l'impugnata sentenza merita ampia conferma in punto di penale responsabilità dell'imputato Tinnirello Lorenzo non potendosi non condividere il percorso logico, giuridico e argomentativo seguito dai primi Giudici segnato da un giudizio di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dal collaboratore Gaspare Spatuzza e dalla sussistenza di adeguati riscontri logici, sul piano dell'attendibilità estrinseca, rappresentati dai plurimi elementi acquisiti che dimostrano, in maniera inconfutabile, il coinvolgimento del medesimo imputato sia nella "missione romana", intrinsecamente e direttamente collegata alla strage di Capaci per le ragioni sopra indicate, oltre che nell'esecuzione della strage di via D'Amelio,

CG

eseguita a distanza di meno di due mesi dalla strage di Capaci in attuazione di un programma stragista unitario.

Sulla configurabilità delle risultanze acquisite in merito alla "missione romana" si ribadiscono le considerazioni sopra svolte, in ordine alle finalità della "missione" (ispirata essenzialmente dalla volontà di uccidere il giudice Giovanni Falcone), alla collocazione cronologica della stessa in epoca prossima agli eventi di Capaci, alla parziale identità della componente soggettiva del gruppo andato "in missione" rispetto alla successiva squadra che risulterà impegnata nell'esecuzione della strage (si pensi a Giuseppe Graviano e a Cristoforo Cannella).

Di contro non rileva la circostanza - richiamata dalla difesa - che la Suprema Corte di Cassazione abbia annullato, con sentenza del 17/9/2014, la condanna emessa nei confronti di Francesco Tagliavia, per le stragi diverse da quella di Via dei Georgofili. Ciò in quanto, in quel processo, l'annullamento senza rinvio nei confronti di Tagliavia Francesco è stato pronunciato perché mancava, per le stragi diverse da quella di Via dei Georgofili, una rappresentazione concreta del consenso che il medesimo, come capo, avrebbe dovuto dare, avendo ritenuto il Supremo Collegio che la prova di detto consenso fosse stata desunta dalle regole organizzative dell'associazione mafiosa con un ragionamento considerato "sostanzialmente congetturale", non avendo, in quel processo, neppure Spatuzza descritto il consenso di Tagliavia alle singole stragi diverse da quella di Via dei Georgofili.

E' stato, in altre parole, ritenuto che il giudice di merito, pur negando una responsabilità "da posizione", di fatto avesse voluto desumere il riscontro all'attendibilità delle dichiarazioni di Spatuzza dalla mera 'posizione' di Tagliavia Francesco quale capo della famiglia di corso dei Mille.




Ma ciò comporta come non possa ricavarsi dalla superiore sentenza l'impossibilità di utilizzare "riscontri logici" nel vaglio di estrinseca attendibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore Spatuzza Gaspare. Piuttosto, dagli insegnamenti della medesima Suprema Corte di Cassazione deve ricavarsi che " *tra gli altri elementi di prova che confermano l'attendibilità delle dichiarazioni dei coimputati del medesimo reato vi sono anche i riscontri di natura logica; questi possono essere costituiti anche da prove di fatti storici diversi purché si tratti di riscontro logico effettivamente pertinente al fatto, che lo confermi in modo puntuale, e non valga semplicemente ad incrementare, in termini generali ed astratti, la credibilità dell'accusa*" (cass. 28.9.2017, n. 26048, Barranca+ altri con riferimento ad imputati della medesima strage di Capaci che hanno definito con il rito abbreviato la loro posizione).

Ancora, in linea con quanto sostenuto dalla Suprema Corte, appare innegabile che la partecipazione alla "missione romana" costituisca un grave indizio in ordine alla conoscenza che l'imputato aveva avuto dell'intenzione di Riina di attentare alla vita del giudice Falcone, e un riscontro logico alle dichiarazioni del collaboratore Spatuzza.

Inoltre, la stretta vicinanza temporale fra la suddetta missione e la successiva fase della ricerca e lavorazione dell'ingente quantitativo di esplosivo, non poteva non apparire "*indice del fatto che a Cosa Nostra quell'esplosivo serviva in tempi ristretti per compiere un attentato (o più attentati) fuori dall'ordinario come, appunto, quello ai danni del giudice Falcone che, essendo sorvegliatissimo, richiedeva un eccezionale impiego di mezzi ed uomini*" (Cass. 17.12.2015, n. 840, rv. 265645).

La difesa, di contro, non fornisce alcuna plausibile spiegazione alternativa se non quella di ritenere la "missione romana" un elemento a valenza neutra.

Ciò, senza, peraltro, omettere di considerare che, sempre secondo il Supremo Collegio, non è necessario che l'imputato risulti a conoscenza della vittima designata, "essendo la strage un delitto a soggetto passivo indifferenziato (purché vi sia la volontà di uccidere almeno una persona), sebbene, alla luce delle considerazioni fatte, (...) deve ritenersi certo che egli fosse stato messo al corrente che il progetto era proprio quello di uccidere il giudice Falcone Giovanni con le modalità efferate poi effettivamente impiegate" ((Cass. 17.12.2015, n. 840, rv. 265645).



Q

Il

404

Posizione dell'imputato Tutino Vittorio

Relativamente all'imputato Tutino Vittorio reputa la Corte di dovere condividere la sentenza assolutoria emessa all'esito del giudizio di primo grado.

I Giudici di prime cure, dopo un'attenta ricostruzione delle dichiarazioni rese dal collaboratore Spatuzza Gaspare sul recupero dal mare di ordigni militari rimasti inesplosi e sulla successiva macinatura a mano dell'esplosivo, ormai pietrificato, in essi contenuto, hanno sottolineato come le dichiarazioni rese dal collaboratore sui coimputati Giorgio Pizzo, Cosimo Lo Nigro e Lorenzo Timirello abbiano fatto riferimento a condotte ripetute e prolungate nel tempo, mentre con riferimento all'imputato Tutino Vittorio il collaboratore Spatuzza aveva indicato una "condotta del Tutino estremamente circoscritta nel tempo e di natura sensibilmente diversa".

In particolare, il collaboratore Spatuzza ha circoscritto l'intervento del medesimo imputato soltanto nella fase di collocamento dei sacchetti (le federe di cuscino chiuse con dei lacci), contenenti l'esplosivo ottenuto dalla macinazione, nell'autovettura del Cannella, nelle prime ore del pomeriggio successivo alla consegna dei dieci chilogrammi a Giuseppe Graviano oltre che nel successivo accompagnamento del medesimo Cannella fino al Motel Agip, lungo il Viale Regione Siciliana.

In tale occasione:

- Cristofaro Cannella era giunto presso l'immobile della zia del collaborante, a bordo della propria autovettura Volkswagen, comunicandogli che doveva prelevare l'esplosivo;
- il medesimo Cannella aveva, quindi, effettuato una inversione di



405

- marcia con il suo veicolo e, sceso dalla stessa autovettura, ne aveva aperto il cofano;
- a questo punto il collaboratore aveva visto sopraggiungere anche Vittorio Tutino e, insieme allo stesso, avevano preso i due sacchi da spazzatura con all'interno le federe contenenti l'esplosivo, riponendoli nel cofano della suddetta autovettura;
 - Cannella aveva, quindi, ordinato allo Spatuzza di "battere la strada" fino alla via Ernesto Basile, in corrispondenza dello svincolo per Pagliarelli, mentre Tutino era stato incaricato di fare da "battistrada" fino all'altezza del Motel Agip;
 - il medesimo si era avviato per primo, a bordo della propria autovettura, venendo seguito, nell'ordine, dall'autoveicolo condotto dallo Spatuzza e da quello condotto dal Cannella.

Il dichiarante, inoltre, più volte compulsato sul punto, ha espressamente escluso di sapere se Tutino avesse avuto contezza del reale carico di esplosivo contenuto nei sacchetti che aveva aiutato a collocare nel cofano dell'autovettura del Cannella.

I Giudici di prime cure consideravano che *"il rigido sistema di compartimentazione delle informazioni che contrassegnava l'attività della <famiglia> di Brancaccio ben poteva implicare che al Tutino fosse affidato semplicemente il compito di recarsi presso l'immobile sito in Vicolo Castellaccio, caricare alcuni sacchi sull'autovettura del Cannella, e fare da <battistrada> fino all'altezza del Motel Agip alla guida di un altro veicolo, senza ricevere alcuna notizia sulla reale natura degli oggetti trasportati dall'altro uomo d'onore"*.

Peraltro, consideravano, altresì, che il collaboratore Spatuzza aveva aggiunto che, neppure successivamente, nel corso di un successivo periodo di comune latitanza trascorso con l'imputato Tutino, aveva saputo dallo

stesso che fosse stato a conoscenza del reale contenuto dei sacchetti collocati nell'autovettura.

Aggiungevano, ancora, che le dichiarazioni del collaboratore Spatuzza, relativamente all'imputato Tutino, erano in ogni caso rimaste prive di adeguati riscontri esterni in quanto nessun valore di conferma poteva attribuirsi alle *"vicende che formano oggetto di altri procedimenti in corso"*, sulle quali ritenevano di non *"potere dire nulla"* in quanto *sub iudice*. (con riferimento alla condanna inflitta nell'ambito del procedimento "Borsellino quater" definito in appello con sentenza del 15.11.2019, ancora non definitiva).

Escludevano, inoltre, che potessero essere desunti elementi di riscontro dagli elementi ricavabili dalla sentenza del 13 febbraio 2001 della Corte di Assise di Appello di Firenze che aveva confermato la condanna del Tutino per la sola strage di Formello escludendo, invece, la penale responsabilità del medesimo imputato per le altre stragi.

Consideravano, a tale proposito, invero che fra la strage di Capaci e Formello esisteva *"uno iato temporale che, per la sua durata di quasi due anni, impedisce di inquadrare la commissione della strage di Formello in quel «rapporto intersoggettivo unico e continuativo» che, secondo la giurisprudenza di legittimità, permette all'elemento di riscontro esterno direttamente attinente ad alcuni dei fatti riferiti da un collaborante, di fornire sul piano logico la necessaria integrazione probatoria della sua chiamata anche in ordine agli altri fatti-reato attribuiti al medesimo imputato"*

La sola condanna dell'imputato per la strage di Formello *"in mancanza di prova di un coinvolgimento del medesimo imputato nelle <tappe intermedie> della strategia stragista- come, ad esempio nella strage di Via dei Georgofili di Firenze del 27 maggio 1993, o nelle stragi commesse*

ca

407

a Milano e a Roma nei giorni 27 e 28 luglio 1993 - non poteva valere come "riscontro logico".

Ciò premesso, sia la Procura Generale presso questa Corte che la Procura della Repubblica di Caltanissetta hanno proposto gravame nei confronti dell'imputato Tutino Vittorio chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la declaratoria di responsabilità dell'imputato in relazione a tutti i reati al medesimo ascritti,

In entrambi gli atti di gravame è stata lamentata:

- l'omessa ammissione, da parte dei primi Giudici, di prove ritualmente richieste nel giudizio di primo grado, in particolare l'omesso accoglimento delle richieste formulate ai sensi dell'art. 507 cpp volte ad ampliare la piattaforma probatoria del procedimento;
- l'omessa valutazione di prove ritualmente acquisite al dibattimento;
- l'erronea valutazione per travisamento dei fatti o per illogicità del ragionamento seguito dal primo Giudice.

Ancora, con riferimento alla rilevata assenza di riscontri alle dichiarazioni rese dal collaboratore Spatuzza sui fatti per cui è processo, si assume, da parte degli appellanti, l'erroneità della decisione impugnata:

- per non avere i primi Giudici considerato che la strage di Capaci si inserisce in una strategia stragista unitaria e valorizzata, pertanto, le risultanze acquisite in merito al coinvolgimento del medesimo imputato Tutino Vittorio per la strage di via D'Amelio eseguita a distanza di 57 giorni dalla strage di Capaci;
- per non avere, altresì, considerato che le dichiarazioni del collaboratore Spatuzza imporrebbero di effettuare una rivisitazione critica del giudizio posto a fondamento della sentenza assolutoria emessa dalla Corte di Assise



408

di Firenze, o meglio degli elementi probatori comunque acquisiti nel corso di tale procedimento (almeno con particolare riferimento alla strage di Milano di via Palestro);

- per non avere, ancora, attribuito rilievo alla circostanza dell'appartenenza dell'imputato al "gruppo di fuoco" di Brancaccio;

- per avere applicato criteri non omogenei di giudizio con particolare riferimento alla posizione degli imputati Pizzo Giorgio e Tinnirello Lorenzo, lamentando inoltre l'illogicità della scelta di non avere considerato quale "riscontro logico" l'accertata partecipazione del Tutino alla strage di Formello.

Quanto al ritenuto deficit probatorio in ordine all'elemento soggettivo del reato, entrambi gli appellanti contestano la conclusione cui sono pervenuti i primi Giudici di escludere che il Tutino potesse avere cognizione della reale natura del materiale da lui caricato sulla vettura del Cammella alla quale aveva fatto, immediatamente dopo, da battistrada, durante il transito in Viale della Regione Siciliana.

I primi Giudici sarebbero pervenuti ad una pronuncia assolutoria senza considerare chi realmente sia stato Vittorio Tutino; quali fossero i suoi rapporti con Gaspare Spatuzza, suo principale accusatore; quali i suoi rapporti con Giuseppe e Filippo Graviano, capi del mandamento di Brancaccio; quale la sua posizione all'interno del sodalizio mafioso e quali le sue "mansioni" nel periodo delle stragi ed i suoi protagonismi per ciascuno dei singoli episodi.

~~~~~

Richiamate dunque le direttrici lungo le quali si muovono i rilievi svolti dai titolari dell'accusa, deve considerarsi che non può condividersi l'assunto secondo il quale, alla luce delle dichiarazioni del collaboratore SPatuzza,

Jh

①

non sarebbe più possibile limitarsi a prendere atto dell'assoluzione di Tutino per le stragi del 1993 di Roma e Milano, senza neppure chiedersi se tale assoluzione possa ritenersi ancora "attuale".

Sostengono le appellanti accuse che, da un attento esame della motivazione della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Firenze del 13 febbraio 2001, dovrebbe desumersi che, anche in quella sede, nei confronti di Tutino Vittorio – benchè assolto dal concorso nelle altre stragi del 1993 – erano state acquisite prove dichiarative che pure dimostravano (esattamente come per il Pizzo) *"il costante coinvolgimento dell'imputato nella strategia stragista di cosa nostra"*.

In tale ottica viene effettuato un ampio richiamo alle dichiarazioni rese in quel procedimento dai collaboratori Salvatore Grigoli e Pasquale Di Filippo, pure acquisite, ai sensi dell'art. 238 c.p.p., nel dibattimento di primo grado.

Salvatore Grigoli (sentito all'udienza del 15.10.1997) aveva riferito in ordine alla preoccupazione manifestata dal Tutino, in occasione dell'arresto di Luigi Giacalone, che potesse essere rinvenuto un bigliettino contenente l'indicazione dei soggetti invitati da Cosimo Lo Nigro per la festa di fidanzamento della figlia con il figlio dello stesso Giacalone (soggetti indicati per nome e soprannome), e che potessero essere effettuati i "collegamenti".

Inoltre, il "sospetto" della partecipazione del medesimo imputato alle "stragi del continente" alla luce delle considerazioni rese dai predetti Grigoli Salvatore e Di Pasquale Filippo – pur ritenuto inidoneo a condurre ad un giudizio di colpevolezza – sarebbe dovuto divenire certezza soprattutto alla luce degli ulteriori elementi acquisiti, e delle dichiarazioni rese dal collaboratore Gaspare Spatuzza, in data 26.6.2008, avendo quest'ultimo delineato un ulteriore protagonismo avuto dal Tutino nella

organizzazione e successiva esecuzione degli attentati eseguiti a Roma e a Milano il 27 luglio 1993, in particolare occupandosi, poi, in prima persona, della fase esecutiva dell'attentato di via Palestro.

In particolare, avrebbe dovuto considerarsi che il collaboratore Spatuzza aveva riferito sulla partecipazione, tra gli altri, del Tutino alle riunioni preparatorie per la realizzazione degli attentati eseguiti, nella stessa notte, a San Giovanni in Laterano e a via del Velabro a Roma, nonché a via Palestro a Milano, al fine di definire le modalità con le quali il gruppo avrebbe dovuto agire. Ancora, aveva altresì riferito sul diretto coinvolgimento del Tutino Vittorio, assieme al fratello Marcello ed a Giovanni Formoso, nell'esecuzione dell'attentato di via Palestro, in relazione al quale si era occupato, tra le altre cose, di condurre personalmente la macchina carica di esplosivo sul luogo ove era poi stata fatta esplodere.

~~~~~

Rispetto a tali considerazioni reputa, tuttavia, la Corte che la chiave di lettura proposta dalle accuse appellanti non possa essere accolta.

Dovendo evitare il rischio di valutazioni suggestive del monumentale materiale probatorio acquisito nel corso dell'articolata attività istruttoria di primo grado, vieppiù arricchita attraverso l'attività integrativa svolta su impulso delle parti nel presente giudizio, non può prescindersi dal considerare che le dichiarazioni del collaboratore Spatuzza - *primum movens* del presente procedimento - non possano essere valutate in maniera avulsa dalle ulteriori emergenze probatorie.

Va esclusa, a giudizio della Corte, la bontà del percorso argomentativo svolto nei motivi di gravame, dovendosi considerare che non appare possibile "sovvertire" il giudizio assolutorio emesso dai giudici fiorentini



411

sia pura in maniera ideale, ed in via ipotetica- al solo fine di stabilire se sussistano riscontri logici alle dichiarazioni del collaboratore- semplicemente "calando" le dichiarazioni del collaboratore nel contesto del processo svolto e definito dai giudici fiorentini, ancorandole alla piattaforma probatoria in esso acquisita.

Deve, invero, considerarsi che la valutazione eseguita dal giudice sulla completezza di un quadro probatorio non è data dalla somma di singoli elementi ma dalla convergenza degli stessi verso una rappresentazione conclusiva che regge sul piano logico: non solo ma il principio del contraddittorio impone di considerare soltanto elementi che siano stati acquisiti nel rispetto delle regole di oralità e del confronto dialettico fra le parti processuali, attraverso il rispetto delle prerogative difensive che devono essere garantite in ciascun procedimento, in relazione allo specifico *thema decidendum* cristallizzato nel capo di imputazione.

Formulare, *ex post*, un giudizio di pienezza e idoneità del materiale probatorio acquisito in precedenza con riferimento ad uno specifico tema di indagine per effetto dell'aggiunta di un nuovo elemento probatorio acquisito a distanza di anni, e nell'ambito di altro procedimento, non pare, pertanto, un'attività agevole e di poco momento.

Trattandosi, peraltro, di attribuire rilievo a circostanze o fonti di prova alle quali, nel diverso procedimento, potrebbe essere stato attribuito dalle stesse parti un minimo rilievo anche in considerazione delle ulteriori diverse prove acquisite che ne evidenziavano comunque la superfluità o inidoneità a supportare giudizi di colpevolezza.

Inoltre, il percorso argomentativo proposto dagli appellanti- ovvero il passaggio dal patrimonio di conoscenze acquisite per una strage a quello delle altre stragi- presenta insito il rischio di pervenire ad una visione distorta dei fatti, tanto più quando si tratti di ricostruzioni fattuali prive del

(D)

h

crisma della definitività, fondate su emergenze non accertate come "verità storica processuale" (come ad esempio nel caso delle acquisizioni probatorie concernenti il ritenuto coinvolgimento dell'imputato nella strage di via D'Amelio).

Devesi, peraltro, considerare che il punto da cui partire non appare essere solo quello della mancanza di riscontri logici alle dichiarazioni del collaboratore Spatuzza Gaspare- che per via interpretativa sarebbero anche configurabili almeno con riferimento alla strage di via D'Amelio, sia pure con i limiti sopra evidenziati in punto di accertamento non definitivo di responsabilità- ma quello di colmare un deficit probatorio sull'elemento soggettivo del reato, deficit determinato e insuperabile proprio alla luce delle dichiarazioni del suddetto Spatuzza avendo, più volte, il medesimo affermato di non sapere, né di avere elementi per dedurlo, se l'imputato fosse a conoscenza della reale natura del carico dei sacchetti.

Si omette di considerare, altresì, un dato fondamentale: ovvero che la strage di Capaci e' stata la prima delle stragi, in ordine temporale, non essendo equiparabile l'uccisione dell'on.Lima alla successiva strage di Capaci proprio per le sue più contenute e "chirurgiche" modalità di attuazione .

Di conseguenza il ricorso ai meccanismi presuntivi e alle deduzioni logiche - nella ricostruzione dell'elemento soggettivo del dolo, e al fine di colmare quel deficit probatorio determinato proprio dalle dichiarazioni del collaboratore Spatuzza- incontra questo limite fondamentale.

Ancora per la strage di via D'Amelio sussistevano elementi che dovevano indurre a ritenere sussistente l'elemento psicologico del dolo, anche per via indiretta e presuntiva: tenuto conto ad esempio del fatto che l'autovettura 126 (della quale era stato richiesto il furto) era un'autovettura utilizzata in passato come autobomba proprio per le sue caratteristiche di autovettura



"piccola e compatta" che ne favoriva un simile utilizzo; ovvero del fatto che le "batterie ed antennino" richiesti proprio all'imputato Tutino dovevano indurre a pensare all'intento di fare esplodere a distanza dell'esplosivo, tanto più che la richiesta veniva effettuata a distanza di pochissimo tempo dalla eclatante strage di Capaci; ovvero tenuto conto ancora della stessa nota dominante di segretezza, e di estrema cautela e circospezione che avevano caratterizzato l'intera operazione fin dal primo momento, che non poteva non suscitare, nei partecipanti, un ulteriore dubbio sul carattere illecito del contributo specifico e segmentato richiesto. Ma non altrettanto può dirsi per la strage di Capaci, in quanto primo atto di una tragica sequenza di atti criminali deliberati da Cosa Nostra per fare "pesare" la propria presenza e fare "sentire il fiato sul collo" sulle istituzioni.

Almeno non con riferimento all'imputato Tutino Vittorio, alla luce della descrizione del limitato contributo materiale da questi apportato e tenuto conto della mancanza di prova diretta che il medesimo conoscesse il reale contenuto dei sacchetti caricati sull'autovettura del Cannella, dovendo escludersi altresì la sussistenza di elementi dai quali ricavare la prova di detta conoscenza per via indiretta o presuntiva.

Né appare ammissibile, sotto profilo, la "traslazione" dei passaggi argomentativi sostenuti per la strage di via D'Amelio (o per le altre successivi stragi del 1993) nell'odierno procedimento proprio per la necessità di contestualizzare ciascuna delle stragi in maniera diversa, non potendo omettersi di considerare, si ribadisce, che la strage di Capaci ha rappresentato la "prima" tragica sequenza di una sanguinaria e spietata strategia stragista.

Non sembra che tale lacuna possa essere superata, attraverso le considerazioni pur puntuali e pertinenti del procuratore generale appellante

cl

lh

sulla consapevolezza del Tutino che dentro i sacchi trasportati non dovesse esservi "spazzatura", discendendo come detto il deficit probatorio proprio dalle dichiarazioni del collaboratore Spatuzza. E' fuor di dubbio che l'imputato avesse capito, o dovesse avere capito, che dentro quei sacchi non potesse esservi "spazzatura". Ma avrebbe potuto esserci anche altro: altra "res illicita" tale da giustificare, appunto, per la sua compromettente natura la cautela e circospezione adottati nell'organizzare il trasporto e lo stesso corteo (ad esempio avrebbe potuto ipotizzarsi anche la presenza di un grosso quantitativo di sostanza stupefacente o anche di altre tipologie di armi, ma non necessariamente di esplosivo).

E' noto, peraltro, che all'interno di Cosa Nostra non vi fosse l'abitudine di "chiedere" ma solo di "eseguire".

Tutto avrebbe potuto ipotizzarsi, ma e' certo che la sola predisposizione di un corteo di scorta non avrebbe potuto, da sola, determinare la consapevolezza della natura "esplosiva" del carico trasportato.

Ne' a giudizio della Corte la prova di tale consapevolezza potrebbe essere desunta dalla vicinanza dell'imputato ai fratelli Graviano, dall'essere stato un loro "uomo di fiducia", o dagli ulteriori elementi probatori acquisiti in merito al coinvolgimento del medesimo imputato nella strage di via D'Amelio.

Rispetto a tale ultima strage non puo' omettersi, peraltro, di rilevare. - in aggiunta alle considerazioni sopra espresse - che il coinvolgimento dell'imputato Tutino (nell'unica condotta accertata relativa al furto dell'autovettura e alla predisposizione delle batterie e dell'antennino) non risultava programmato fin dall'inizio, in quanto il coinvolgimento dello stesso e' dipeso da una specifica richiesta dello Spatuzza, il quale aveva domandato al Cannella di potersi fare aiutare proprio dall'imputato appellante nel furto commissionatogli della Fiat 126, in quanto più esperto;

risulta, peraltro, che l'accoglimento della richiesta dello Spatuzza non sia avvenuto automaticamente avendo Cannella chiesto del tempo (dicendo che avrebbe dovuto farsi autorizzare), fornendo risposta affermativa allo Spatuzza soltanto dopo una settimana.

Anche tale elemento non pare, dunque, supportare la tesi proposta dall'accusa- dovendosi ritenere alla stregua delle superiori risultanze che il coinvolgimento dell'imputato nella strategia stragista non fosse stato deciso fin dall'inizio ma sia stato frutto di scelte successive e progressive e, comunque, non esistendo elementi da cui inferire, per via logica, che l'imputato fosse effettivamente a conoscenza del progetto fin dall'inizio e che avrebbe dovuto prendervi parte.

Non apparendo ammissibile utilizzare in modo automatico qualunque elemento acquisito per una strage che si inserisca nella tragica sequenza innescata dalla reazione vendicativa di Cosa Nostra, sulla base di una sorta di travaso fra vasi comunicanti, bensì dovendo detta operazione essere effettuata sempre tenendo conto di tutte le circostanze concrete in ordine al tipo di condotta attribuita all'imputato.

Con riferimento all'intervenuta assoluzione dell'imputato dalle "stragi del continente" ad eccezione che per la strage di Formello, deve rilevarsi che la Corte di Assise di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di assoluzione di primo grado respingendo l'appello del P.M. il quale, *melius re perpensa*, pur ricordando di avere chiesto in sede di discussione la condanna dell'imputato soltanto per la suddetta strage di Formello, considerava che "si era convinto che necessitava richiedere una sua condanna per tutti i reati ascrittigli", in quanto "Tutino era colui che provvedeva a gestire le entrate [delittuose] dei Graviano ai quali era

inoltre molto vicino, si da accompagnare addirittura il Giuseppe Graviano a Roma nella villa di Tor Vaianica del Bizzoni ove alloggiavano i suoi uomini che stavano per compiere l'attentato dell'olimpico per un controllo e per dare disposizioni". Inoltre "il medesimo Tutino aveva manifestate forti sue preoccupazioni a Di Filippo Pasquale per un possibile proprio coinvolgimento nelle stragi temendo addirittura di essere stato fotografato in continente"; ancora lo stesso imputato "aveva manifestata preoccupazione per l'arresto di Giacalone e di Scarano temendo che in questo modo gli organi inquirenti a vrebbero potuto trovare la chiave per chiarire tutto sulle stragi".

Ciò premesso la Corte di Assise di Appello considerava che *"quanto scritto dal P.M. corrisponde alla realtà dei fatti ma che la prova della partecipazione del Tutino alle stragi di Firenze, via Fauro, Milano, Roma Chiese ed Olimpico non può consistere solo nelle preoccupazioni dal Tutino stesso manifestate circa il rischio di un suo coinvolgimento giudiziario" pervenendo alla conclusione che "occorre, e non necessita davvero aggiungere altro, molto di più" (pag. 175)*

Con specifico riferimento alle dichiarazioni rese dal collaboratore Di Filippo Pasquale - in ordine ai dubbi e preoccupazione espresse dal Tutino sul fatto che *"quando loro si recavano qua per le stragi...era possibile che qualcuno li avesse fotografati"*- considerava anche che *"se queste dichiarazioni riportano affermazioni che sono state fatte dal Tutino al medesimo Di Filippo, dato lo spessore criminale di questo prevenuto e, cioè, del Tutino stesso e il suo certo e perfetto inserimento in cosa nostra e in particolare nella cosca di Brancaccio, si da fare ritenere cosa non del tutto peregrina che il Tutino stesso possa avere nella realtà partecipato in qualche modo a tutte le stragi delle quali è processo.... tuttavia ..., al di la*



di tali dichiarazioni, nulla è in atti che possa costituire valida prova ai fini della affermazione della penale responsabilità del Tutino anche in ordine alle stragi per le quali non è stato condannato" (pag. 922)..

A tale conclusione – ovvero al rigetto dell'appello del P.M. avverso la pronuncia assolutoria - i giudici fiorentini pervenivano nonostante fosse emerso, e sicuramente dimostrato, che *"il Tutino era una sorta di uomo di fiducia dei fratelli Graviano, indiscussi e rispettati capi banda di Brancaccio, dei quali, una volta rinchiusi costoro nelle patrie galere, curava gli interessi"* venendo in particolare *"utilizzato dai Graviano per la gestione dei profitti delle estorsioni ai bottegai di quel quartiere giacché lo stesso attuale prevenuto aveva manifestato particolare abilità sia nel farsi pagare sia nel percuotere coloro che non pagavano o che ritardavano di versare il <pizzo>"*.

Ancora veniva dato particolare rilievo al fatto che l'imputato *"non disdegnava i fatti di sangue tanto che, come dichiarato da Grigoli, aveva partecipato unitamente allo stesso Grigoli e con Spatuzza, Giacalone, Mangano, Lo Nigro e Giuliano Francesco all'omicidio di tale Casella Stefano il 28 Aprile 1994 in Palermo"*.

Inoltre, *"a sentire il Grigoli il Tutino sapeva delle stragi giacché < ebbe a fare dei commenti, sia con Tutino die con Pizzo Giorgio, sulle stragi >"*.

Il giudizio di condanna per la strage di Formello si fondava, poi, sulle dichiarazioni del coimputato Pietro Carra il quale aveva riferito di avere visto il Tutino in occasione del *"primo carico di esplosivo per Contorno, nella zona industriale di Brancaccio unitamente a Spatuzza ed a Romeo"*. Tali dichiarazioni risultavano riscontrate da quelle rese dal collaboratore Pietro Romeo.

Erano ritenute ampiamente convergenti *"le dichiarazioni rese da Carra e*

418

dal Romeo attinenti la presenza del Tutino al carico dell'esplosivo destinato al Contorno, sul camion del Carra stesso" (pag.911).

Ciò premesso, sulla scorta di tale quadro, sembra eccessivo ritenere - come sembrano prospettare gli appellanti- che le dichiarazioni di Spatuzza dovrebbero indurre ad una rilettura, in chiave critica, delle risultanze acquisite nel procedimento sulle stragi del continente, con il risultato di fare ritenere l'imputato Tutino coinvolto in tutto il programma stragista, sì da potere ravvisare un riscontro logico alle dichiarazioni rese dal medesimo collaboratore sul coinvolgimento dell'imputato nella strage di Capaci.

Anche volendo per un attimo ritenere la possibilità astratta del ragionamento suggerito dall'accusa - ovvero prescindendo comunque dal peso specifico assunto dalle richiamate dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nel procedimento concluso dalla Corte di Assise di Appello di Firenze e dall'esito assolutorio raggiunto in favore all'imputato- la conclusione non potrebbe che essere comunque quella di escludere che le dichiarazioni del collaboratore SPatuzza possano fornire la prova certa di un coinvolgimento dell'imputato Tutino a tutte le stragi in cui si articolò il programma stragista di Cosa Nostra, anche intrecciando tali dichiarazioni a quelle diverse rese dai collaboratori di giustizia nel suddetto procedimento.

Basti pensare, quanto alle dichiarazioni del collaboratore Pasquale Di Filippo (del 30.9.1997), relative alla circostanza riferita dal Tutino di temere che *"qualcuno potesse averli fotografati"*, che il medesimo aveva precisato di non essere in grado di precisare a quale episodio stragista il Tutino avesse fatto riferimento specifico (se a Roma, Milano o Formello); del resto anche le dichiarazioni degli altri collaboratori che alimentavano "il sospetto" dei giudici fiorentini di un possibile coinvolgimento dell'imputato non sfuggirebbero ai medesimi rilievi di genericità.

Con riferimento, inoltre, alla novità dell'apporto collaborativo fornito da Gaspare Spatuzza relativamente alla strage di via Palestro a Milano - quando il 27 luglio 1993 alle ore 23,14 nella Via Palestro di Milano davanti all'ingresso della Villa Reale, un'ingente quantitativo di esplosivo, costituito da una miscela di tritolo, T4, pentrite e nitroglicerina collocato all'interno di una Fiat Uno, causava la morte di quattro vigili del fuoco Ferrari Alessandro, La Catena Carlo, Pasotto Sergio, Picerno Stefano, intervenuti sul posto, e di altra persona di passaggio, oltre al ferimento, anche con postumi permanenti, di altre dodici persone - deve rilevarsi che dalle stesse è derivato, allo stato, l'avvio di un procedimento penale nei confronti del solo Tutino Filippo Marcello, concluso, peraltro, con sentenza di assoluzione della Corte di Assise di Appello di Milano del 20.9.2016 (con giudizio di doppia conforme), ormai irrevocabile (si veda la sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 11.7.2018 acquisita in atti).

A fondamento di tale procedimento risultavano poste le dichiarazioni del collaboratore Spatuzza il quale aveva, infatti, affermato che Tutino Filippo Marcello era stato scelto per partecipare alla strage in quanto conoscitore della città di Milano, dove aveva fornito supporto logistico al gruppo di persone materialmente incaricate di preparare ed eseguire la strage di via Palestro.

I Giudici milanesi, tuttavia, pur confermando la credibilità soggettiva dello Spatuzza, già peraltro oggetto di positiva valutazione espressa da numerose sentenze, e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ritenevano mancanti per il Tutino Filippo Marcello i necessari riscontri esterni individualizzanti.

Assume la pubblica accusa che la sentenza della Suprema Corte di



Cassazione a proposito dell'accertato viaggio aereo effettuato, il giorno precedente alla strage, da Palermo a Milano da parte di un soggetto che si era registrato con il nome di "Tutino Benedetto" che tale elemento dovrebbe essere riferito a Tutino Vittorio piuttosto che a Tutino Marcello, ipotizzando che tale dato potesse essere utilizzato come riscontro individualizzante nei confronti di Tutino Vittorio, in quanto non riferibile con certezza alla persona dell'imputato di quel procedimento.

Il superiore assunto non appare, tuttavia, in alcun modo condivisibile dovendo escludersi che il medesimo dato, appunto in quanto rimasto formulato in via meramente ipotetica, possa valere come riscontro individualizzante a carico del Tutino Vittorio, nel presente procedimento, con il risultato di farne ritenere provata la partecipazione dello stesso alla strage di via Palestro e di ritenere acquisito un "riscontro logico" alle dichiarazioni del collaboratore Spatuzza concernenti la strage di Capaci.

Il salto logico appare evidente, ben potendosi quanto meno obiettare che non sono stati forniti ulteriori elementi specifici (che possano andare al di là del sospetto) per ricollegare in modo inconfutabile il nominativo di "Tutino Benedetto" all'odierno imputato, dovendosi peraltro prendere atto del fatto che l'azione penale sia stata proposta nei confronti del solo Tutino Marcello e non anche nei confronti dell'odierno imputato.

In ogni caso, deve ribadirsi, il punto di partenza deve essere sempre costituito dalle dichiarazioni accusatorie del collaboratore Spatuzza. Non si tratta di non avere considerato adeguatamente i possibili riscontri alle dichiarazioni del collaboratore Spatuzza desumibili dagli elementi probatori acquisiti con riferimento alle stragi successive, deliberate e poste in essere da cosa nostra in attuazione di una strategia unitaria.

Il problema non è; si ribadisce, la mancanza riscontri alla dichiarazione di



421

Spatuzza:

Il problema c'è che le dichiarazioni di Spatuzza, "sulla strage di Capaci" non consentono di pervenire ad un giudizio di certezza - che superi la soglia del ragionevole dubbio - in ordine alla consapevolezza dell'imputato della reale natura del carico trasportato.

Appare agevole, peraltro, considerare che nessun paragone c'è possibile effettuare rispetto ad altri imputati, in relazione ai quali il collaboratore Spatuzza aveva reso dichiarazioni con diverso peso specifico, descrivendo un ben più consistente protagonismo.

Basti pensare, ad esempio - per rimanere aderenti alle doglianze del procuratore appellante - che rispetto all'imputato Pizzo Giorgio il collaboratore Spatuzza ha descritto una condotta, consistita in un contributo fattivo alla macinazione del tritolo, che non poteva non presupporre la consapevolezza della finalità della propria condotta.

Lo stesso dicasi per Tinnirello Lorenzo rispetto al quale il collaboratore Spatuzza ha descritto una condotta ancora diversa, di maggiore responsabilità rispetto all'esito dell'operazione, richiamandosi a tal proposito le considerazioni sopra espresse in sede di esame di tale imputato.

~~~~~

Non bisogna, peraltro, omettere di sottolineare, in caso di appello del P.M. nei confronti di imputato assolto in primo grado, l'importanza della motivazione del giudice di appello che affermi la responsabilità dell'imputato già prosciolto in primo grado (la cd. motivazione rafforzata).

Il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado *«ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle*

422

*ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato» (Cass., S.U., n. 33748 del 12 luglio 2005, Mannino, in CED, Cass.Rv. 231679., e successivamente fra le tante Cass. 11.7.2019, n. 51898).*

La sentenza di appello di riforma totale del giudizio assolutorio di primo grado deve confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati.

Su tale assetto ermeneutico ha influito anche l'introduzione del canone "al di là di ogni ragionevole dubbio", anticipato dalla sentenza Franzese e quindi inserito nell'art. 533 c.p.p., comma 1 ad opera della L. 20 febbraio 2006, n. 4616.

L'effetto è stato quello di alimentare il dubbio che nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria, fosse sufficiente, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, richiedendosi invero, dalla sentenza di riforma, una "forza persuasiva superiore", tale da far venire meno "ogni ragionevole dubbio" ( sul punto *Cass., S.U., n. 33748 del 12 luglio 2005, Mannino, in CED, Cass.Rv. 231679. 15 Cass., 20 aprile 2005, n. 6221, dep. 2006, Aglieri, in CED, Cass.Rv. 233083. 16 Cass., S.U., 10 luglio 2002, n. 30328, Franzese, in CED, Cass. Rv. 222139).*



423

L'obbligo della motivazione rafforzata si ricollega, poi, all'obbligo di effettuare la rinnovazione delle prove acquisite, in relazione all'art. 6 comma 3 lett. d) CEDU dovendo il giudice di appello, prima di procedere alla riforma di una sentenza assolutoria, procedere all'esame diretto del dichiarante, senza potere effettuare una propria autonoma e diversa valutazione delle medesime dichiarazioni già acquisite.

Sussiste insomma un indissolubile legame fra dovere di motivazione rafforzata da parte del giudice della impugnazione, in caso di dissenso rispetto alla decisione di primo grado, canone "al di là di ogni ragionevole dubbio", dovere di rinnovazione della istruzione dibattimentale e limiti alla reformatio in pejus, ricondotti su un "medesimo asse cognitivo e decisionale".

Ciò premesso, reputa la Corte che la richiesta del Procuratore Generale di rivalutare le prove acquisite nel procedimento svolto dinanzi la Corte di Assise di Firenze alla luce delle dichiarazioni del collaboratore Spatuzza, senza una loro rinnovazione, violerebbe i superiori principi ( dovendosi ribadire, in ogni caso, la loro limitata conclusione).

Inoltre, anche le ulteriori diverse prove raccolte, previo accoglimento della richiesta di rinnovazione istruttoria sul punto, in merito al coinvolgimento dell'imputato nella strage di via D'Amelio, per le ragioni sopra esplicitate non appaiono comunque idonee a superare la soglia dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Nè possono essere condivisi i rilievi degli appellanti in ordine ai dubbi espressi dalla Corte di Assise di primo grado sulla consapevolezza, da parte del Tutino, della reale natura del carico trasportato sulla vettura del Cannella.



424

Hanno considerato in proposito i primi Giudici che da un lato, invero, il collaboratore Spatuzza aveva riferito che Tutino Vittorio non aveva avuto modo di vedere il contenuto dei sacchi trasportati; dall'altro, tenuto conto della "compartimentalizzazione" delle notizie, doveva ammettersi che Tutino potesse non avere avuto conoscenza del "reale scopo del contributo" che gli veniva richiesto.

Considerano, di contro, le Procure appellanti che Cannella e Spatuzza erano perfettamente consapevoli che all'interno di quei sacchi vi era il tritolo macinato dal gruppo di Brancaccio e che, pertanto, si sarebbe dovuto ammettere che Tutino fosse stato l'unico tra i presenti a non sapere esattamente il motivo della scorta e cosa esattamente veniva scortato.

Ancora sarebbe stato "impensabile" ritenere che la regola della "compartimentalizzazione delle notizie" potesse valere per il Tutino, il quale godeva della fiducia dei fratelli Gravano e "paradossale" ritenere che Giuseppe Graviano avesse ritenuto di coinvolgere un altro soggetto nell'incarico della scorta, così ampliando il novero dei soggetti che conoscevano "notizie compromettenti" per l'associazione, quando tale compito avrebbe potuto essere assolto da uno di quei soggetti (dei quali aveva parlato Spatuzza) che avevano collaborato alla lavorazione dell'esplosivo.

Ancora assume il P.G. appellante che i vertici del mandamento di Brancaccio impiegavano in imprese criminose di quella portata uomini di loro totale fiducia, soggetti che *"non erano né potevano essere all'oscuro del contesto in cui si andava ad inserire il loro contributo"*, incaricati *"del compimento di condotte funzionali, nel loro complesso, alla positiva realizzazione di quanto programmato"*.

Le superiori considerazioni, tuttavia, non possono essere elevata al rango di

prova, in quanto collegata a massime di esperienza - la cui fondatezza e consistenza non viene certo messa in discussione - che devono essere corroborata da elementi diversi.

Non può condividersi neppure l'ulteriore assunto secondo cui "non vi era spazio alcuno, all'interno del mandamento di Brancaccio, per <improvvisazioni> nella preparazione di simili condotte criminose" e che gli elementi acquisiti nel processo Borsellino quater, oltre che gli elementi acquisiti nel processo definito dalla Corte di Assise di Firenze, sulle stragi del 1993, contribuivano a rafforzare il convincimento che Tutino Vittorio avesse agito con consapevolezza.

In realtà, deve ribadirsi che il coinvolgimento del Tutino Vittorio nella fase esecutiva della strage di via D'Amelio e' avvenuto su richiesta dello Spatuzza e non si hanno elementi per ritenere che fosse stato programmato fin dall'inizio ed anche rispetto agli elementi probatori acquisiti a carico dell'odierno imputato nell'ambito del processo per le "stragi del continente", svolto dinanzi la Corte di Assise di Firenze, si ribadiscono le superiori considerazioni in punto di limiti alla possibilità di una loro rivalutazione - in maniera avulsa dalle regole dell'oralità e del contraddittorio- dovendosi altresì confermare la superiore riserva espressa in punto di idoneità del materiale probatorio complessivo acquisito - includendo sia le pregresse prove che anche il più recente apporto collaborativo dello Spatuzza- a ritenere comprovato il coinvolgimento dell'odierno imputato in tutti gli episodi delittuosi posti all'attenzione della Corte di Assise di Firenze.

Assume ancora l'accusa che il segmento della condotta attribuita dallo Spatuzza al Tutino nella strage di Capaci (aver fatto da battistrada fino all'altezza del Motel Agip per il trasporto dell'esplosivo appena caricato) sarebbe stato "del tutto incompatibile con un "difetto di consapevolezza" in

426



ordine al contenuto del carico in quanto particolarmente "rischioso" tanto da richiedere <peculiari accortezze>". Era impensabile ritenere che Tutino fosse stato chiamato a scortare "sacchetti di spazzatura" senza avere consapevolezza del reale contenuto benchè fosse stato organizzato un corteo di tre macchine per il loro trasporto.

Le superiori considerazioni, in difetto di più pregnanti elementi oggettivi, non possono fornire la prova della consapevolezza della reale natura "esplosiva" del carico scortato, in considerazione dell'assoluta fugacità del contatto avuto dall'imputato con i sacchi ripieni di esplosivo e della sicura prassi vigente in Cosa Nostra- questa certamente supportata da una comprovata massima di esperienza- di non fare domande e di limitarsi ad eseguire gli ordini.

La Procura sembra attribuire, peraltro, alla "scorta" dell'autovettura del Cannella un significato diverso da quello, più contenuto, che sembra avere avuto. Tanto è vero che in occasione della consegna dei primi 10 KG di esplosivo al Graviano da parte dello Spatuzza- in seguito utilizzato per eseguire le "prove di Rebottone"- non era stata predisposta alcuna "scorta" né altro accorgimento di cautela pur essendo stato il tritolo, in quel caso, consegnato personalmente nelle mani del "capomandamento". Peraltro, anche con riferimento alla consegna successiva di esplosivo ( quella cui si fa riferimento) non può omettersi di considerare che nessuna ulteriore scorta sarebbe stata predisposta per il tratto successivo -dal Motel Agip a Capaci- a tutela del medesimo Graviano e per assicurare la buona riuscita dell'impresa criminosa.

Tale superiore considerazione deve indurre, pertanto, a "ridimensionare" il significato della condotta richiesta al Tutino ("di battere la strada"), secondo quanto sentito dire dallo Spatuzza al Cannella ( e comunque a prescindere da ogni ulteriore considerazione relativa al fatto che manca la

427

prova che tale accompagnamento sia stato comunque realmente effettuato dal Tutino).

In definitiva, deve ritenersi essersi trattato, al più, di una cautela studiata e voluta dal solo Cannella e non di una cautela riferibile ad un riferibile ad un "grado più elevato" dell'organizzazione, non sussistendo peraltro elementi per ritenere che il Cannella fosse stato autorizzato a rivelare al Tutino il contenuto effettivo dei sacchi caricati sull'autovettura.

Per le medesime ragioni non può condividersi l'ulteriore assunto sulla presunta erronea interpretazione della regola della compartimentalizzazione delle notizie che sarebbe stata effettuata dai primi Giudici, ovvero che "Graviano o Cannella avrebbero potuto, in astratto, nascondere a Tutino lo scopo e la destinazione del carico contenuto nel portabagagli di Cannella ma non nascondere la reale natura del carico".

Ancora ha considerato il PG appellante che *"Giorgio Pizzo, Giuseppe Barranca e Cosimo Lo Nigro avevano lavorato, assieme allo Spatuzza, il titolo contenuto negli ordigni esplosivi recuperati a Ponticello ed al porto del "La Cala" di Palermo, ma non erano stati coinvolti nella consegna del quantitativo di esplosivo operata dallo Spatuzza nelle mani di Giuseppe Graviano"*, e neppure nelle fasi successive; così come *"Tinnirello Lorenzo, assieme al Cannella, aveva sovrinteso alle fasi di lavorazione dell'esplosivo, occupandosi anche di recuperare i due ordigni prelevati a "La Cala", ma non aveva preso parte alla consegna dell'esplosivo perché venisse poi portato dal Graviano nel villino di Troja a Capaci"*

Tuttavia, si omette di considerare che, si ribadisce, il protagonismo descritto dal collaboratore Spatuzza a proposito dei predetti Pizzo, Barranca e Lo Nigro e' ben diverso da quello attribuito al Tutino

E la prova della consapevolezza della reale natura del contenuto dei sacchi

caricati sull'auttoovettura del Cannella non può essere desunta semplicemente argomentando dalla vicinanza dell'imputato ai Graviano fin da anni precedenti

Ancora secondo il P.G. appellante la regola della compartimentalizzazione delle notizie doveva servire ad evitare che le notizie circolassero tra i sodali per esigenze di riservatezza ma, in tal caso, non avrebbe potuto comprendersi la ragione del "coinvolgimento sporadico" di un soggetto, come Tutino, in quanto in tal modo si sarebbe venuta ad ampliare, senza necessità, la platea dei soggetti a conoscenza di informazioni "compromettenti", con una frustrazione delle finalità sottese alla medesima regola. Al contrario, la presenza dell'imputato in vicolo Castellaccio, per fare da battistrada all'autovettura, avrebbe dovuto fare ritenere che il medesimo imputato fosse stato coinvolto anche in altri segmenti esecutivi del piano complessivo, non potuti conoscere, tuttavia, proprio per il regime di "compartimentalizzazione" delle notizie.

In realtà, il ragionamento della Procura non sembra del tutto lineare e soprattutto non autorizza a pervenire alla conclusione proposta, di ritenere comunque provato il "coinvolgimento" dell'imputato in esame anche per la strage di Capaci - in quanto formulata sulla base di mere supposizioni e non sulla base di inconfutabili elementi idonei ad esprimere certezze o a giustificare un ragionamento sillogistico vicino alla certezza.

La Procura si duole, inoltre, della conclusione cui sono pervenuti i giudici di prime cure di escludere la possibilità di considerare il coinvolgimento del Tutino nel fallito attentato a Salvatore Contorno, accertato con sentenza passata in cosa giudicata, come "riscontro logico" avendo ritenuto tale

①

429

episodio caratterizzato da " uno iato temporale che, per la sua durata di quasi due anni, impedisce di inquadrare la commissione della strage di Formello in quel «rapporto intersoggettivo unico e continuativo» che permette all'elemento di riscontro esterno di integrare la chiamata in correità".

Contesta, ancora, il PG appellante la decisione della Corte di primo grado di non utilizzare come riscontro le dichiarazioni ed altri elementi acquisiti sul coinvolgimento di Vittorio Tutino nella strage di via D'Amelio, in quanto "oggetto di altri procedimenti in corso".

Lamenta, quanto alla ritenuta mancanza di riscontri esterni alle dichiarazioni del collaboratore Spatuzza, la disparità di trattamento rispetto all'imputato Pizzo Giorgio, per il quale il coinvolgimento nel fallito attentato a Totuccio Contorno (oltre che nella strage di via dei Georgofili) era stato considerato adeguato riscontro esterno alle dichiarazioni dello Spatuzza. Anche con riferimento al Tutino, un attento esame della motivazione della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Firenze del 13 febbraio 2001 avrebbe consentito di rilevare che, in quella sede, l'imputato, benchè assolto dal concorso nelle altre stragi del 1993 (per le quali era del pari imputato), doveva, tuttavia, ritenersi - esattamente come per il PIZZO - costantemente coinvolto "nella strategia stragista di cosa nostra".

In realtà, i superiori rilievi appaiono fondati su una lettura non obiettiva delle risultanze acquisite in quel processo (e tendente ad esasperare il significato e portata probatoria). Anche volendo ammettere la possibilità di rivalutare autonomamente le risultanze probatorie acquisite nel più volte richiamato procedimento di Firenze, indipendentemente cioè dall'esito assolutorio, non pare possibile pervenire, si ribadisce, al risultato sperato dall'organo di accusa appellante.

~~~~~

Sottolineava ancora il PM appellante nel suo atto di gravame che "uno dei segmenti della condotta che, secondo lo Spatuzza, il Tutino ha tenuto con riguardo alla strage di Capaci, cioè l'aver contribuito a collocare i sacchetti di esplosivo nella macchina, sarebbe identico alla condotta tenuta dall'odierno imputato per i fatti di Formello, per la quale è stato condannato con sentenza passata in cosa giudicata (aver contribuito al carico di esplosivo nel camion che lo trasportava, in base alle dichiarazioni dei collaboratori Carra e Romeo)

Anche in questo caso però il rilievo non appare fondato dovendosi considerare che la condotta di cui si discute- attribuita al Tutino Vittorio in occasione della strage di Formello- si caratterizza per essere stata adottata in diverse circostanze temporali, quando era già stato compiuto il progetto stragista che aveva insanguinato le strade di diverse città italiane, ed anche spaziali considerato che il trasporto di un carico da Palermo alla "villetta del Giacalone" vicino Roma, a Capena non poteva che avvenire per finalità illecite, considerati le precedenti *performance* criminali cui avevano dato luogo i soggetti coinvolti.

Quanto alle doglianze legate alla omessa considerazione delle dichiarazioni rese dal collaboratore Spatuzza Gaspare, nel corso dell'interrogatorio del 26.6.2008, si osserva che, nel corso dell'esame dibattimentale cui il collaboratore è stato sottoposto sia nel dibattimento di primo grado che nel presente giudizio di appello, nessuna domanda sul punto è stata posta dalle parti sicché il relativo tema è sfuggito al confronto dialettico del contraddittorio fra le parti. In ogni caso si ribadiscono le superiori




431

considerazioni sopra espresse in ordine alla complessiva inidoneità del materiale probatorio indicato dall'accusa- a prescindere dai limiti di utilizzabilità in un rito ordinario- a fare ritenere dimostrato il coinvolgimento dell'imputato in esame anche in altri episodi stragisti diversi da quello di Formello.

Né può condividersi l'ulteriore assunto della Procura appellante legato ad una presunta disparità di valutazione in punto di riscontro delle dichiarazioni del collaboratore Spatuzza Gaspare, essendo stata ritenuta provata la partecipazione del medesimo Tinnirello alla fase preparatoria della strage di Capaci per avere lo stesso preso parte alla cd.missione romana, organizzata per eliminare il giudice Giovanni Falcone in Roma nel mese di febbraio del 1992. A tal proposito appare sufficiente considerare che la condotta attribuita all'imputato Tinnirello proprio dal collaboratore Spatuzza appare di ben diverso tenore rispetto a quella attribuita all'imputato Tutino.

Le medesime considerazioni devono effettuarsi rispetto alle doglianze legate alla presunta disparità di trattamento nei confronti dell'imputato Cristofaro Cannella- imputato condannato nel giudizio abbreviato ordinario- per il quale era stato ritenuto elemento di riscontro alle dichiarazioni in correità di Spatuzza la condanna irrevocabile del medesimo nel giudizio per la strage di via D'Amelio, oltre che l'accertata sua responsabilità per l'attentato in danno del giornalista televisivo Maurizio Costanzo.

Anche gli ulteriori rilievi legati alla mancata considerazione di tutti gli altri elementi che sono stati ritenuti idonei a comprovare la responsabilità dell'imputato per la strage di via D'Amelio non tengono conto del fatto che



non appare possibile, neppure per tale via, colmare la lacuna probatoria in ordine all'elemento soggettivo del reato.

Anche in questo caso, invero, si omette di considerare il dato fondamentale che le dichiarazioni del collaboratore Spatuzza hanno un contenuto radicalmente diverso rispetto agli imputati, Tutino, Tinnirello e Cannella, delineando un protagonismo degli stessi nei tragici eventi per cui e' processo del tutto diverso e con un differente peso specifico. Secondo le propalazioni del collaboratore Spatuzza, Tinnirello Lorenzo e' quello che ha diretto le operazioni di macinatura; Tutino Vittorio risulta intervenuto soltanto nel momento del caricamento dei sacchetti (contenenti esplosivo) sull'autovettura del Cannella prima della loro consegna a Giuseppe Graviano perché arrivassero sui luoghi prescelto dell'attentato. Ma lo stesso collaboratore precisa di non sapere se tutino conoscesse il reale contenuto dei sacchetti, ovvero che gli stessi contenessero esplosivo. E, a giudizio della Corte, non si tratta di una differenza di poco conto. La condotta riferita dal collaboratore Spatuzza al Tinnirello doveva necessariamente presupporre una conoscenza da parte del medesimo della diretta inerenza dell'operazione che si stava compiendo (attraverso la macinatura del tritolo estratto dalle bombe di profondità in mare) ad obiettivi criminali, peraltro dirimpenti. E lo stesso dicasi per "Fifetto" Cannella.

Ne' - alla luce delle dichiarazioni del collaboratore spatuzza- sembra possibile ricavare indirettamente la prova della conoscenza del reale contenuto "esplosivo" dei sacchetti caricati nel bagagliaio dell'autovettura del Cannella da altri elementi "logici", ovvero dal coinvolgimento del tutino nella strage di via D'Amelio, o in quella di Formello. Reputa la Cort , contrariamente a quanto sostenuto dai P.M. e P.G. appellanti, che ancora una volta sono proprio le stesse dichiarazioni del collaboratore Spatuzza a



433



non consentire di pervenire, per via logica, a tale conclusione: basti in particolare considerare che, alla stregua delle dichiarazioni dello Spatuzza, la partecipazione del tutino alla fase esecutiva della strage di via D'Amelio non era scontata e preordinata fin dal primo momento, tanto è vero che l'intervento del Tutino si verifica perché lo stesso Spatuzza ne aveva chiesto la collaborazione per rubare la Fiat 126, il cui furto gli era stato commissionato; e tanto è vero, ancor di più, che lo stesso "Fifetto" Cannella con il quale Spatuzza si era interfacciato non aveva potuto rispondere immediatamente, dando risposta soltanto qualche giorno dopo.

Il parallelismo con il processo per la strage di via D'Amelio per la quale Tutino è stato condannato, in primo e secondo grado, non può assumere quel significato che entrambi gli organi dell'accusa appellanti intendono conferirgli in quanto diverse sono, nei processi per la strage di Capaci ed in quello per la strage di via D'Amelio, le condotte attribuite all'imputato.

E non si ravvisano elementi per ritenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'imputato sia stato realmente a conoscenza che dentro i sacchetti trasportati vi fosse esplosivo. Né, in mancanza di altri elementi, la prova di tale consapevolezza potrebbe essere desunta, anche per via induttiva e logica, dalle modalità "in tutela" del trasporto, ovvero dal fatto che fosse stato predisposto un accompagnamento dell'autovettura condotta dal Cannella, per le ragioni sopra indicate.

Non si ravvisa ancora alcuna diversità di metodo di giudizio rispetto all'esame della posizione dell'imputato Tinnirello o del Cannella: basti considerare a tale proposito che le dichiarazioni del collaboratore Spatuzza rispetto al Tinnirello delineavano una condotta che doveva necessariamente prefigurare la certezza della destinazione della sostanza lavorata ad attentati di un certo rilievo.

Né può considerarsi l'ulteriore doglianza degli appellanti in ordine alla

omessa considerazione del rapporto di stretta fiducia che legava l'imputato Tutino ai Graviano.

Anche rispetto a tale rilievo, tuttavia, appare opportuno considerare che dal rapporto di stretta fiducia fra Tutino Vittorio e i fratelli Graviano non sembra possibile ricavare la prova della condivisione da parte del primo di tutte le scelte strategiche compiute, o anche solo condivise, dagli stessi Graviano, (da Graviano Giuseppe in particolare) in quanto componente della Commissione provinciale in rappresentanza del mandamento di Brancaccio.

Soprattutto negli ambienti criminali di cui si discute, caratterizzati da un rapporto verticistico esasperato, un conto è essere ed agire come uomo di fiducia, ma sempre come esecutore, altro conto è invece essere a conoscenza di tutte le strategie ed obiettivi, soprattutto quando - come nel caso di specie - si trattava di attuare un progetto criminale che non aveva probabilmente eguali, considerata l'elevata caratura istituzionale dell'uomo che si era deciso di eliminare e l'imponenza delle misure di sicurezza predisposte per la sua protezione.

Anche gli ulteriori rilievi legati al protagonismo attribuito all'imputato in esame nel parallelo procedimento per la strage di via D'Amelio - accertato peraltro in modo ancora non definitivo - e soprattutto legati al fatto che in tale procedimento Tutino, con riferimento alla strage di via D'Amelio, era stato incaricato di tenere condotte delle quali lo stesso Spatuzza non era stato previamente avvisato o informato (in specie il reperimento delle batterie per auto e dell'antennino, serviti, poi, con tutta evidenza, per consentire di approntare il meccanismo di detonazione a distanza dell'ordigno collocato all'interno della Fiat 126 utilizzata per la strage), a conferma del fatto che il contributo del medesimo imputato non era stato di certo richiesto in maniera estemporanea.

435

Anche in tal caso, non sembra una conclusione condivisibile alla luce di quanto dichiarato invece prima dallo stesso Spatuzza (in ordine al fatto che era stato proprio lui stesso a chiedere di essere aiutato nel furto dell'autovettura dal Tutino), ben potendosi, peraltro, ritenere che l'imputato, una volta coinvolto, fosse stato "utilizzato" anche al di là del mandato conferito a Spatuzza.

Sulla scorta di tutte le superiori considerazioni deve, pertanto, confermarsi l'impugnata sentenza e respingersi gli appelli proposto nei confronti dell'imputato in esame.

La posizione dell'imputato LO NIGRO Cosimo.

La Corte di Assise di primo grado ha condannato Lo Nigro Cosimo, uomo d'onore della famiglia di Brancaccio, alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di diciotto mesi, ritenendo provata la sua partecipazione alla fase esecutiva dell'attentato del 23 maggio 1992, ed in particolare al recupero di quattro ordigni bellici inesplosi risalenti alla seconda guerra mondiale rinvenuti in mare (i primi due a Porticello e gli altri alla Cala del vecchio porto di Palermo), nonché alla lavorazione e macinatura dell'esplosivo contenuto in essi, ridotto in polvere e consegnato a Giuseppe Graviano che lo aveva poi trasportato a Capaci dove era stata predisposta l'intera carica esplosiva collocata nel cunicolo sottostante l'autostrada.

Fonte principale delle accuse a Lo Nigro è costituita, come già evidenziato per gli altri imputati, dalle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza il quale con le dichiarazioni rese nel corso delle indagini, nel giudizio di primo grado nelle udienze del 2 e del 3 ottobre 2014, ed anche in questa fase del giudizio, ha minuziosamente descritto le modalità con cui nel mese di aprile del 1992 l'esplosivo era stato recuperato e lavorato con la collaborazione, ciascuno con un diverso apporto, degli odierni imputati, oltre che di Fifetto Canicella e Giuseppe Barranca, avvalendosi per il reperimento dei primi due ordigni dell'ausilio di Cosimo D'Amato, cugino di Lo Nigro.

È stato già richiamato il racconto di Spatuzza sulle operazioni di recupero e lavorazione dell'esplosivo nel quale Lo Nigro era stato collocato fin dall'inizio in prima linea nei seguenti termini.

A Porticello quest'ultimo si era recato a bordo della macchina di Barranca e con lo stesso mezzo era rientrato a Palermo; quella era stata la prima volta in cui Spatuzza aveva incontrato l'imputato che, a suo dire, fino a quel



437

momento era stato impegnato a gestire il peschereccio del padre, detenuto, e per tale ragione aveva frequentato poco il corso dei Mille del quartiere Brancaccio.

Giunti al porto, Lo Nigro aveva avvicinato un pescatore di nome Cosimo e con lui, lo stesso Spatuzza, Barranca e Cannella era salito su un'imbarcazione dalla quale erano stati issati a bordo due fusti di natura metallica con forma cilindrica tenuti sulla fiancata con delle corde, che Spatuzza aveva trasportato con la Renault 9 del fratello del collaboratore nell'immobile, già citato, della zia di quest'ultimo, nel vicolo Castellaccio, nonostante la complicazione dovuta ad un cambiamento del percorso per un posto di blocco.

Quella sera Spatuzza aveva concordato con Lo Nigro un appuntamento per la mattina seguente e Cannella, che gli aveva rivelato che si trattava di "bombe", lo aveva rassicurato sull'escisione di rischi di esplosione proprio per la presenza di Lo Nigro, presentandoglielo come esperto in esplosivi ("No, Cosimo è bravo per fare tutto quello che c'è da fare").

Lo stesso Lo Nigro lo avrebbe poi rassicurato al riguardo, a dire di Spatuzza, nei giorni successivi ("*... per quello che è stato detto da Lo Nigro i problemi erano i siluri, perché di questi loro ne avevano paura. Per quanto riguarda questo ordigno per loro dice che problemi non ce n'erano ...*").

Con quest'ultimo l'indomani mattina a bordo di una moto Ape, aveva trasportato gli ordigni, coperti con reti da pesca, prima in uno scantinato di uno stabile costruito da suo cugino Sanseverino, dove l'imputato aveva iniziato le operazioni di apertura provocando però molto rumore, ragione per la quale si erano spostati nei locali della ditta Valtrans, nei quali il collaboratore lavorava e che di domenica erano chiusi.

Ivi, avevano aperto le bombe e prelevato il materiale esplosivo di

consistenza pietrosa, solido e asciutto, che avevano frantumato con mazzuoli e scalpelli del Lo Nigro e trasportato, dopo le 17,30, nuovamente nell'immobile di vicolo Castellaccio.

L'indomani i due erano stati raggiunti oltre che da Barranca, da Cannella e Tinnirello che, evidenziando l'esigenza di completare celermente la macinatura, avevano incluso nel piano di lavorazione Pizzo, che in effetti si era poi unito a loro.

Lo Nigro aveva poi partecipato, mostrando la sua competenza nella materia esplosivistica, alle conversazioni con Cannella e Tinnirello nel corso delle quali si era fatto il punto della situazione, si era pesato il materiale prodotto che doveva raggiungere una certa quantità, computando anche esplosivo di diversa provenienza ed era stato deciso un ulteriore reperimento di esplosivo (*"in quei colloqui tra il Cannella, il Renzino Tinnirello e quel gruppo, diciamo che per noi l'esperto era il Cosimo Lo Nigro. Quindi un po' si cercava di ... 'quanto ne avete fatti?', perché c'era sta cosa di raggiungere la quadratura e in questa quadratura si teneva in considerazione dell'altro esplosivo che non era quello che stavamo utilizzando noi"*), (*"ci incontriamo tutti, siamo alla presenza sia io, sia il Lo Nigro Cosimo, sta il Renzino Tinnirello, Giorgio Pizzo e Cosimo Lo Nigro e Cannella ... Quindi si fa il punto che si deve rilevare questo esplosivo alla Cala di Palermo ... si sta pianificando, si sta cercando di organizzarci, però sempre dico io, diciamo, per noi lo specialista, per quello che sia il recupero dell'esplosivo è il Cosimo Lo Nigro ... Là stanno parlando i più autorevoli, nel senso di conoscenza dell'esplosivo, è Cosimo Lo Nigro, sta parlando il Cannella, sta parlando il Renzino Tinnirello, quindi si decide di andare a prendere questo esplosivo"*).

Anche alla Cala Lo Nigro era stato presente con la sua moto Ape ed aveva anzi diretto le operazioni, portandoli sulla imbarcazione dalla quale, nella



439

tarda serata, erano stati issati altri due ordigni che, a dire dello stesso imputato, erano molto diffusi lungo la costa e che venivano recuperati per effettuare, con l'esplosivo, la pesca di frodo.

Dopo l'estrazione dell'esplosivo, avvenuto con le medesime modalità e protrattosi per circa due settimane, le carcasse degli ordigni erano state gettate in mare al largo da Lo Nigro, o comunque se ne era disfatto lui.

Spatuzza aveva poi aggiunto con riguardo a Lo Nigro, che il 23 maggio, verso le 19,30, aveva ricevuto da qualcuno, che non aveva saputo indicare con certezza, la raccomandazione di *"levare da attorno tutto quello che c'è da levare"*. Verso le ore 20,00 aveva incontrato Barranca e Lo Nigro riferendo loro che doveva attivarsi subito per spostare l'esplosivo rimasto a casa della zia - circa dieci o venti chili - e, nonostante il primo gli avesse raccomandato di rivolgersi a Graviano per essere autorizzato, aveva insistito e si era quindi premurato di caricare il tritolo sulla sua automobile e lo aveva portato nei locali della Valtrans. I due lo avevano aiutato *"battendogli la strada"* e si erano poi allontanati.

Lo Nigro, dunque, era considerato l'esperto di esplosivi nel gruppo di Brancaccio (*"il professore"* a dire di Spatuzza), come ribadito dal collaboratore Salvatore Grigoli che nel corso dei processi celebrati a Firenze aveva sostenuto che il predetto aveva a disposizione *"esplosivo che veniva dal mare"* e che era *"l'esperto degli esplosivi"* o da Pietro Romeo che aveva ricordato che sapeva maneggiare l'esplosivo perché con il padre *"andavano a tirare le bombe per prendere pesci"*.

A tale ultimo riguardo, con riferimento alle stragi cd. del continente, Spatuzza aveva tra l'altro riferito che era stato utilizzato esplosivo proveniente da Porticello e procurato da lui e Lo Nigro con le medesime modalità.



Quest'ultimo, a dire del collaboratore, si era addirittura attrezzato per le immersioni allo scopo di perlustrare i fondali marini alla ricerca di ordigni e si era rivolto altre volte, anche con insistenza, al cugino pescatore Cosimo (D'Amato), cercandolo anche nella sua abitazione e promettendogli una ricompensa.

In diverse occasioni lui e Lo Nigro erano così riusciti a procurare esplosivo tramite D'Amato ed erano stati coinvolti nelle dinamiche sottese alle stragi organizzate nel continente (ad esempio in relazione all'incontro con Graviano al villaggio "Euromarc" nel corso del quale avevano discusso della pianificazione di un attentato contro un consistente numero di carabinieri).

Orbene, come già evidenziato con riferimento alle altre posizioni, i giudici di primo grado hanno ritenuto le dichiarazioni di Spatuzza intrinsecamente ed estrinsecamente attendibili in considerazione sia dei molteplici riscontri acquisiti, molti dei quali già esaminati, sui quali si sono soffermati diffusamente, sia della convergenza con le dichiarazioni di altri collaboratori.

Con riferimento alla posizione di Lo Nigro hanno utilizzato, quale riscontro "logico" alle provalazioni di Spatuzza, oltre alle dichiarazioni di Cosimo D'Amato, il quale aveva intrapreso nel 2014 una collaborazione con la giustizia, sulla quale ci si soffermerà nel prosieguo, gli elementi di prova, del tutto autonomi, che avevano comportato la condanna del predetto imputato, con la più volte citata sentenza emessa il 13 febbraio 2001 dalla Corte di Assise di Appello di Firenze, irrevocabile, per tutte le stragi commesse nel 1993 e nel 1994 a Roma, Firenze, Milano e Formello con le medesime modalità, provocando ingenti danni anche ad opere d'arte, oltre alla morte e al ferimento di numerose persone.



441

A quasi un anno dalla strage di Capaci e dalla strage di via D'Amelio del 19 luglio 1992, si erano infatti susseguiti: il 14 maggio 1993 l'attentato al giornalista Maurizio Costanzo, a Roma in via Ruggero Fauro; il successivo 27 maggio l'attentato a Firenze nella via dei Georgofili; il 27 luglio 1993 dapprima, verso le ore 23,00, l'attentato a Milano nella via Palestro e poco dopo, nella stessa notte, a Roma i due attentati in piazza S. Giovanni in Laterano e in via del Velabro; tra la fine del 1993 e l'inizio del 1994 era stata ideata un'altra strage a Roma che avrebbe dovuto determinare l'uccisione di numerosi Carabinieri, nei pressi dello stadio Olimpico e di una caserma dei carabinieri, anche se l'"autobomba" non era esplosa; il 14 Aprile del 1994, l'attentato a Formello al collaboratore di giustizia Salvatore Contorno.

I giudici di primo grado hanno ripreso e valorizzato le dichiarazioni dei collaboratori che avevano descritto, per conoscenza diretta o de relato, le condotte poste in essere per ciascuno dei predetti episodi criminali da Lo Nigro, e cioè sopralluoghi, appostamenti, furti di auto, trasporto e custodia o occultamento di esplosivo con la sua moto Ape, imbottitura di automobili, macinatura e confezionamento di esplosivo con sacchi di spazzatura, sistemazioni di detonatori e preparazione di micce, coordinamento con i correi, e precisamente:

- con riguardo alla strage di via Fauro a Roma le dichiarazioni di Antonio Scarano e Pietro Romeo;
- quelle di Pietro Carra e Vincenzo Ferro per la strage dei Georgofili a Firenze;
- quelle di Salvatore Di Grigoli, Pietro Carra, Antonio Scarano e Pietro Romeo per la strage di via Palestro a Milano;

- quelle di Pietro Carra e di Antonio Scarano per gli attentati a Roma di piazza San Giovanni in Laterano e in via del Velabro;
- quelle di Salvatore Grigoli e Antonio Scarano (Romco per i fatti successivi) per l'attentato a Roma nei pressi dello stadio Olimpico;
- quelle di Salvatore Di Grigoli, Pietro Carra, Antonio Scarano per l'attentato di Formello.

Hanno poi evidenziato i numerosi riscontri individuati dai giudici di Firenze in fonti dichiarative, nell'esame di tabulati telefonici (dello stesso Lo Nigro e dei correi tra cui Spatuzza e Carra), nell'esito di una consulenza tecnica espletata sull'Ape Piaggio dell'imputato che aveva consentito il rinvenimento di tracce di tritolo nelle parti laterali del cassone, presso le sponde e nell'abitacolo, manubrio, cruscotto, e sedili.

Orbene, secondo i giudici di primo grado tali fatti, giudicati irrevocabilmente *"forniscono un riscontro di particolare intensità alle dichiarazioni dello Spatuzza sulla partecipazione del medesimo imputato alla strage di Capaci"*, in quanto, pur accertati sulla base di fonti probatorie completamente diverse, avevano una natura del tutto omogenea con l'attentato di Capaci, perché commessi in stretta contiguità temporale, nell'ambito di una strategia unitaria perseguita da "Cosa Nostra", con l'attivo coinvolgimento di protagonisti in larga misura identici ai quali Lo Nigro era particolarmente legato, e con l'attribuzione di un ruolo centrale proprio all'articolazione territoriale, il mandamento "di Brancaccio" al quale l'imputato apparteneva.

Ancora, a parere della Corte di Assise, si trattava di attentati concatenati temporalmente, non solo inseriti in un piano stragista nel quale il Lo Nigro aveva avuto costantemente un ruolo da protagonista, per la sua riconosciuta abilità nell'uso degli esplosivi, ma realizzati con materiale esplodente avente analogo composizione e collocato su "autobombe" (tranne che per

Formello), con modalità particolarmente eclatanti, al fine di affermare la potenza di "Cosa Nostra" nei confronti dello Stato.

Altro riscontro valorizzato dai giudici del primo grado è costituito dalle dichiarazioni di Cosimo D'Amato che aveva confermato la versione di Spatuzza, sia pure con alcune divergenze, e che era stato chiamato in causa anche da Pietro Romeo.

Quest'ultimo, come già evidenziato, aveva fatto rinvenire nel 1995 agli investigatori esplosivo che, a suo dire, aveva prelevato nell'estate precedente con Lo Nigro da una persona che quest'ultimo conosceva a Sant'Elia, nei pressi di Porticello e che gli aveva presentato come un cugino dal quale altre volte si era rifornito di esplosivo e che *"lo andava a prendere nei fondali, mi ha detto, qua"*.

D'Amato, condannato all'esito di giudizio abbreviato per il suo concorso nella strage di Capaci (poi deceduto nelle more del giudizio per Cassazione), nonché per il suo concorso nelle stragi mafiose commesse tra il 1993 e il 1994 a Firenze, Milano e Roma, con esclusione dell'attentato di via Fauro, nel 2014 aveva iniziato a collaborare con l'autorità giudiziaria, riferendo di essere cugino di Lo Nigro e che il padre di quest'ultimo, Pietro, che era solito pescare usando l'esplosivo tra il 1984 e il 1987 gli aveva chiesto, nel caso in cui qualcuno avesse rinvenuto ordigni in mare, di chiamarlo facendo riferimento convenzionalmente ad una cassetta di pesce. Aveva aggiunto che tra la fine di marzo e l'inizio di aprile del 1992, poiché un pescatore lo aveva informato di tale disponibilità, aveva chiamato Cosimo Lo Nigro dicendogli che aveva una cassetta di pesce e che lo stesso una mattina era andato a trovarlo con una motocicletta con tale Gaspare, che poi aveva saputo essere Spatuzza.

Aveva poi riferito di avere consegnato nella sera della stessa giornata due bombe al cugino, a Gaspare e ad altri due soggetti giunti a Porticello con

tre autovetture, tra le quali una Renault 9, che era stata parcheggiata sotto l'imbarcazione e sulla quale erano state caricate le bombe, descrivendo particolari della vicenda solo in parte convergenti con quelli di Spatuzza.

A suo dire nel primo semestre del 1993 aveva effettuato una ulteriore consegna di esplosivo al cugino L.o Nigro e ad altri soggetti, tra cui Spatuzza, al Kafara Hotel.

Aveva poi riferito di avere incontrato Spatuzza in occasione di altre consegne di bombe, che aveva descritto, con notevoli incertezze, fino a maggio o giugno del 1994, pur non avendolo riconosciuto con certezza in fotografia e in occasione di un confronto.

A parere della Corte di primo grado tali dichiarazioni, genuine e spontanee, hanno costituito riscontro diretto a quelle di Spatuzza, trattandosi di fonte non manipolata nonostante le condizioni mnemoniche del D'Amato lo avessero indotto più volte a prendere atto delle imprecisioni dei suoi ricordi e delle contraddizioni nelle quali era incorso; lo stesso è stato, infatti, ritenuto incapace di articolare un disegno calunniatorio ed aveva sovrapposto alle sue conoscenze altri eventi ed elementi non reali per un particolare processo del meccanismo del ricordo.

E' stata, dunque, ravvisata continuità tra la sua ricostruzione e quella di Spatuzza e Romeo sul ruolo ricoperto da L.o Nigro nelle operazioni di prelievo dell'esplosivo nel 1992 e nei due anni successivi.

Ciò posto, l'appello è parzialmente fondato limitatamente al riconoscimento dell'invocato vincolo della continuazione tra i fatti per i quali si procede e quelli, relativi alle stragi del 1993 e del 1994, per i quali l'imputato aveva riportato condanna con la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Firenze il 13 febbraio 2001, irrevocabile il 6 maggio 2002.



Per il resto l'impugnazione deve essere rigettata.

Appare opportuno rilevare preliminarmente, e affrontare il relativo tema, sgomberando il campo da dubbi e suggestioni, che con dichiarazioni spontanee rese nel corso del giudizio di appello - nelle udienze del 28 marzo, 13 novembre 2018, del 18 giugno 2019, del 16 giugno 2020 - l'imputato ha ribadito quanto sostenuto in primo grado circa la sua presenza, il 23 maggio 1992, a bordo del motopeschereccio "Lupo di San Francesco", sul quale si sarebbe imbarcato come membro dell'equipaggio, negando di avere aiutato a Palermo Spatuzza, dopo la strage, a sbarazzarsi dell'esplosivo rimasto nell'immobile di vicolo Castellaccio.

Secondo l'imputato tale circostanza sarebbe stata comprovata da una telefonata da lui effettuata dall'imbarcazione, tramite la radio costiera di Trapani, alla madre Francesca Santonc, nonché da una contravvenzione elevata al comandante del motopeschereccio da una autorità di polizia marittima proveniente da Trapani che lo stesso non ha saputo indicare se non dapprima come Capitaneria di Porto o Guardia Costiera, e poi come servizio navale della Guardia di Finanza, sostenendo di avere personalmente accompagnato gli operanti di PG nel controllo del natante.

Orbene, occorre premettere preliminarmente che, anche ove accertata, la presenza del Lo Nigro nel peschereccio durante la giornata non avrebbe implicato l'impossibilità che lo stesso, sbarcato nel pomeriggio, avesse incontrato nel corso della serata Spatuzza.

Ciò nonostante, la Corte ha esperito diversi accertamenti per verificare la fondatezza dell'assunto difensivo, tutti conclusi con esito negativo.

Nell'udienza del 13 novembre 2018 è stato sentito il teste Conrado Mallia, ufficiale di P.G. in servizio alla Capitaneria di Porto di Palermo, il quale ha



446

riferito sugli esiti degli accertamenti espletati dal proprio ufficio, sintetizzati in una nota acquisita in pari data.

Lo stesso ha precisato che il "Lupo San Francesco" era una nave ed. minore in relazione alle sue caratteristiche, e che per navigare non doveva possedere il giornale nautico, sul quale il comandante trascrive tutti gli eventi della navigazione, ma la licenza di navigazione e le ed. "carte di bordo", cioè un ruolino di equipaggio.

Tale documento, a dire del teste, valevole per tre anni, conteneva indicazioni specifiche sui movimenti di marineria dell'equipaggio, e cioè data e luogo di imbarco c/o sbarco, nominativo, anno di nascita, qualifica di bordo, matricola, estremi del contratto di arruolamento, annotazioni varie riferite al marittimo, anche se le vidimazioni afferenti arrivi e partenze non erano demandate al comandante dell'unità, ma all'autorità marittima.

Ha aggiunto il teste che il predetto natante era risultato iscritto nel Registro Navi Minori e Galleggianti tenuto dall'ufficio di delegazione di spiaggia di Isola delle Femmine e che, a seguito della richiesta di informazioni da parte di questa Corte, era stato acquisito il relativo fascicolo amministrativo che non conteneva, tuttavia, il cd. ruolino, risultato ritirato il 13 luglio 1994 dalla Capitaneria di Porto di Trapani.

All'interno, era tuttavia stato rinvenuto un fascicolo relativo a un sinistro patito dal natante il 3 aprile del 1992 che, a sua volta, conteneva la copia dei primi sette fogli del cd. ruolino relativo al medesimo anno.

Tramite tali copie era stato possibile rilevare come l'odierno imputato Lo Nigro risultasse imbarcato su tale imbarcazione, con la qualifica di marinaio, il 3 gennaio 1991 e sbarcato il 19 febbraio 1992.

A quel punto erano state chieste informazioni all'INPS ed era emerso che Lo Nigro Cosimo sbarcato il 19 febbraio 1992 dal "Lupo di San Francesco", risultava da tale data fino al 19 giugno 1992 lavoratore

Lu

Q

marittimo della ditta s.r.l. Azzurra Pesca e dal 19 giugno al 31 dicembre 1992 lavoratore marittimo presso la ditta omonima individuale.

Era altresì stato accertato dal teste che la ditta Azzurra Pesca s.r.l. era armatore dell'imbarcazione denominata "Angelo Ionio", sulla quale l'imputato risultava essere imbarcato, tanto che il 29 febbraio il natante aveva lasciato il porto di Palermo per recarsi in quello di Terrasini con Cosimo Lo Nigro al comando e che dal 19 giugno successivo il predetto imputato aveva acquistato l'imbarcazione.

Nessun riscontro documentale, dunque, sulla sua presenza nell'imbarcazione il 23 maggio 1992, né sono stati acquisiti elementi dai quali desumere che vi si fosse imbarcato irregolarmente.

Il teste Mallia ha, infatti, riferito di avere intercettato tutti i comandi navali della Guardia di Finanza, da Licata a Cefalù, e di avere rilevato che nessuna violazione era stata contestata a Lo Nigro Cosimo o al padre, o ancora ai due motopesca citati.

Soltanto il 14 giugno del 1992 Lo Nigro Cosimo, come comandante dell'imbarcazione "Angelo Ionio", a seguito di un controllo effettuato in posizione Punta Sottile, isola di Favignana, era stato denunciato penalmente all'autorità giudiziaria per la presenza a bordo di un soggetto imbarcato irregolarmente. Per il resto nulla era risultato a suo carico, né nei confronti del padre o delle due imbarcazioni citate.

Ha, altresì, aggiunto il teste che dalla documentazione acquisita risultava che il natante "Lupo di san Francesco" dopo il sinistro del 3 aprile nel quale aveva riportato una falla di venti centimetri per quaranta, aveva ottenuto dal Registro Navale Italiano in data 8 aprile l'autorizzazione ad essere rimorchiato fino al porto di Palermo dal motopesca "Angelo Ionio" condotto da Lo Nigro Cosimo.



Ha, inoltre riferito il teste che solo dal 22 settembre successivo risultavano compiuti quegli adempimenti amministrativi necessari per la ripresa della navigazione (visita occasionale per il rilascio del certificato di navigabilità, dichiarazioni ai fini delle annotazioni di sicurezza e altro) come se il "Lupo San Francesco", almeno formalmente, fosse rimasto fermo in quel periodo.

Su sollecitazione del difensore il teste ha riferito anche sulla possibilità che i soggetti imbarcati avessero di comunicare con le famiglie durante la navigazione e ha precisato che le stazioni radio possono gestire le comunicazioni, anche di emergenza, dalle navi verso terra e viceversa.

Ha, tuttavia, precisato che all'epoca i contatti che pur potevano avere i pescatori con le proprie famiglie tramite apparati radio appoggiandosi alla Stazione Radio Costiera, a suo parere non venivano registrati o appuntati in registri, a differenza di quanto avveniva per le comunicazioni di soccorso e per quelle straordinarie.

Nella stessa udienza l'imputato ha sostenuto che il peschereccio Lupo di San Francesco escluso i periodi di fermo biologico, aveva sempre "lavorato" con la pesca locale recandosi nei porti di Trapani, San Vito Lo Capo, Mazara, Marsala e Palermo e ha riferito che il 22 maggio pomeriggio il Lupo di San Francesco era stato sottoposto a controllo da militari della Capitaneria di Porto a San Vito Lo Capo. Ha comunque ribadito che il controllo del 23 maggio era stato effettuato dalla Guardia di Finanza di Palermo, fugando i dubbi al riguardo manifestati in precedenza, e che i militari, che lui aveva accompagnato in tutti i locali del natante, avevano rilevato la sua posizione a bordo del peschereccio non era in regola.

Nulla di ciò ha trovato riscontro negli approfonditi controlli disposti dalla Corte che, su sollecitazione del Procuratore Generale, ha poi acquisito per completezza, all'udienza del 18 dicembre 2018 il fascicolo relativo al procedimento penale scaturito dalla denuncia del 14 giugno 1992, dal quale



è emerso che nei confronti dell'imputato era stato emesso un decreto penale di condanna per i reati di cui agli artt. 1193 1178 del cod. nav. accertati comunque in epoca successiva all'attentato e mentre lo stesso era imbarcato sull'imbarcazione "Angelo Ionio", dunque irrilevanti ai fini che in questa sede rilevano, se non nel senso dell'ulteriore mancato riscontro della versione dallo stesso prospettata.

Tutta l'attività istruttoria integrativa compiuta al riguardo del resto depone nel medesimo senso, non essendo stata trovata alcuna conferma alla versione dell'imputato ed essendo anzi stato escluso, dalle emergenze acquisite, che lo stesso si trovasse il giorno della strage abusivamente sull'imbarcazione da lui indicata e che operanti della Guardia di Finanza avessero constatato tale sua irregolare presenza; tale circostanza, non solo sarebbe risultata dagli atti in possesso dell'autorità portuale o della stessa Guardia di Finanza, ma avrebbe altresì dato luogo ad un procedimento penale a carico del comandante, individuato in Pietro Lo Nigro, proprio come era accaduto nel giugno successivo allorché un soggetto non in regola era stato sorpreso nell'imbarcazione condotta dallo stesso imputato. Né a Pietro lo Nigro in tale qualità, inoltre, erano state elevate sanzioni amministrative, come risulta dalla documentazione acquisita nelle udienze del 13 novembre e del 18 dicembre 2018.

Parimenti non è stato accertato che l'imputato in tale data avesse effettuato una chiamata dal peschereccio alla madre.

A prescindere dalla mancata dimostrazione della sua presenza sulla imbarcazione "Lupo di San Francesco", già di per sé troncante, ha infatti riferito il teste Mallia che le chiamate cosiddette private, non relative a situazioni di servizio o a richieste di soccorso, a suo parere non venivano registrate, ragione per la quale è stato ritenuto non possibile verificare la circostanza.



450

STORIA DELLA STRAGE DI CAPACI

Appello di Catania il 13 luglio 2017 ha acclarato, a seguito delle rivelazioni di Spatuzza, che numerosi soggetti condannati nell'ambito dei procedimenti Borsellino uno e bis, erano in realtà innocenti, prosciogliendoli.

L'esistenza di pronunce definitive, che hanno attestato la piena credibilità del collaboratore non implica alcuna presunzione circa la sua attendibilità, ma costituisce un dato che non può non essere preso in considerazione nella disamina delle censure mosse dagli appellanti, pur non esimendo da una autonoma valutazione che, alla luce delle emergenze processuali, non può che essere anche nel presente giudizio pienamente positiva.

Con riferimento alla attendibilità soggettiva del collaboratore, rileva la Corte come in effetti i difensori si siano limitati a censurare le valutazioni dei giudici di primo grado solo da alcuni specifici punti di vista.

Mentre l'Avv. Vitello si è soffermato sulla dedotta mancanza di riscontri alle dichiarazioni di Spatuzza, ha in particolare evidenziato l'avv. Aramiti che il predetto collaboratore era stato affiliato solo nel 1995, e che comunque le sue attività delittuose si collocavano dal 1993 in poi, mentre in epoca antecedente si era limitato a commettere reati estorsivi e attività "di bassa manovalanza"; ancora, ha evidenziato che Spatuzza, partecipando al processo di Firenze nel quale era imputato anche Lo Nigro, era venuto a conoscenza di circostanze (quali il possesso della Moto Ape nella quale erano state rinvenute tracce di tritolo, la macinatura a mano dell'esplosivo), che aveva poi utilizzato nella ricostruzione della fase organizzativa dell'attentato di Capaci coinvolgendo l'imputato, circostanza che avrebbe dovuto comportare un maggior rigore critico nelle relative valutazioni.

Spatuzza, inoltre, avrebbe reso dichiarazioni a distanza di molto tempo dai fatti, quando erano stati già resi pubblici gli esiti delle indagini, delle consulenze sull'esplosivo ed anche dopo anni da alcune prime manifestazioni di disponibilità alla collaborazione risalenti al 1997 e al

2000, indicative di una scelta molto travagliata, assunta infine solo nel 2008.

Tali elementi, a dire del difensore, avrebbero dovuto indurre la Corte a vagliare con maggiore attenzione le motivazioni eventualmente utilitaristiche che avevano spinto il predetto a collaborare, come ad esempio aveva fatto la Corte di Appello di Palermo con la sentenza emessa il 29 giugno 2010, nel processo a carico di Marcello Dell'Utri e Gaetano Cinà, per concorso esterno in associazione mafiosa, nella quale era stato espresso un giudizio negativo sulla attendibilità di Spatuzza.

Tali censure non sono condivisibili.

A differenza di quanto dedotto dalla difesa l'estrema rilevanza della collaborazione di Gaspare Spatuzza era stata da subito evidente in considerazione del suo spessore criminale e del ruolo di assoluto rilievo che aveva rivestito in Cosa Nostra, avendo avuto il "privilegio" di essere partito da livelli meramente operativi, che gli avevano permesso la conoscenza di dettagli a volte neppure riferiti dai gregari ai capi, e, contemporaneamente, di avere attuato una costante progressione nella gerarchia di cosa nostra - fino a guadagnarsi sul campo la qualifica di uomo d'onore e di capo del mandamento di Brancaccio - che gli aveva infine consentito di essere messo a conoscenza anche degli aspetti programmatici e della più ampia strategia del sodalizio al quale apparteneva.

Inserito nella famiglia mafiosa di Brancaccio fin dagli anni '80, coinvolto dapprima in rapine ed estorsioni e poi anche in efferati delitti, come risulta anche dalla mera lettura del suo casellario giudiziale, lo stesso è stato già irrevocabilmente condannato, con il riconoscimento dell'attenuante speciale della 'dissociazione attuosa' ex art. 8 D.L. n. 152/1991, per la sua diretta partecipazione all'intera campagna stragista non solo in Sicilia - all'esito di distinti giudizi abbreviati, per il suo concorso, nelle stragi di via



453

D'Amelio e di Capaci -, ma anche nel continente, come statuito con la sentenza, irrevocabile, della Corte di Assise di Appello di Firenze del 13 febbraio 2001, in atti.

Proprio il processo di Firenze, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, non costituisce la fonte delle conoscenze di Spatuzza, quanto, piuttosto, la dimostrazione concreta dei rapporti che lo legavano ai soggetti dallo stesso direttamente chiamati in causa in relazione alla fase esecutiva della strage di Capaci, ai quali era accomunato dal medesimo contesto mafioso di appartenenza, dalla comune militanza nel gruppo di fuoco costituito all'interno di esso e dalla compartecipazione alla quasi totalità dei fatti di sangue, anche gravissimi, rientranti nelle strategie e negli obiettivi che il sodalizio intendeva perseguire attraverso la loro realizzazione, rapporti che, nel caso del Lo Nigro, erano nati proprio in occasione del procacciamento dell'esplosivo nel marzo del 1992, circostanza tutt'altro che inverosimile alla luce della dettagliata ricostruzione offerta dal collaboratore.

Deve, altresì, essere considerata - tematica affrontata diffusamente nella pronuncia impugnata - la personalità di Spatuzza, connotata da una profonda maturazione morale e spirituale sfociata nella collaborazione con la giustizia, ispirata, a dire dello stesso, dal rimorso derivante da alcuni dei crimini commessi, fra tutti, l'omicidio di Don Pino Puglisi, quello del piccolo Giuseppe Di Matteo e la strage di Firenze, nella quale aveva perso la vita anche una bambina e dal desiderio di riscattare i suoi trascorsi criminali.

Tali argomenti assumono una particolare pregnanza atteso che Spatuzza aveva rivelato fin dall'inizio della sua collaborazione, intrapresa il 26 giugno del 2008, il proprio coinvolgimento nell'attentato di Capaci, così come in quello di via D'Amelio, suscitando con riferimento a quest'ultimo, la diffidenza degli investigatori - avendo messo in dubbio dinamiche



454

criminali già confermate da sentenze irrevocabili - ed aveva coerentemente dimostrato l'affidabilità del proprio percorso quando, pur non ammesso al programma di protezione, aveva continuato ad autoaccusarsi di fatti gravissimi per i quali non sarebbe mai stato perseguito, proprio in virtù delle statuizioni delle sentenze passate in giudicato.

In merito va rilevato come il percorso collaborativo Di Spatuzza sia rimasto lineare e costante anche quando, nel giugno del 2010, la Commissione centrale del Viminale per la definizione e l'applicazione delle misure speciali di protezione aveva deciso di non ammetterlo al programma di protezione, ritenendo che fossero trascorsi i 180 giorni entro i quali un collaboratore è tenuto a dichiarare i fatti gravi di cui è a conoscenza. Anche a fronte di tale emergenza, infatti, il prodotto aveva ribadito la propria volontà e disponibilità a collaborare con l'autorità giudiziaria, mantenendo un comportamento rivelatore di coerenza con la scelta in precedenza effettuata e indicativo dell'affidabilità del percorso intrapreso.

Va, altresì, rilevato che lo stesso non aveva chiesto, nè ottenuto, anche in ragione della sua posizione giuridica di condannato in via definitiva, benefici penitenziari di sorta e aveva espiato diversi anni di carcere duro che avrebbe potuto evitare anticipando la sua collaborazione, se alla base vi fosse stato solo l'interesse di conseguire benefici, che conseguentemente deve essere escluso.

Né, ancora, la ritenuta attendibilità di Spatuzza può essere inficiata dai "tempi" della maturazione della sua collaborazione, che a dire della difesa ne avrebbero compromesso la linearità.

Il colloquio investigativo che lo stesso aveva avuto nel lontano 1998 con i dottori Vigna e Grasso, all'epoca, rispettivamente, Procuratore Nazionale Antimafia e Sostituto Procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia, richiamato dalla difesa, a prescindere dalla considerazione che si era svolto



in assenza di garanzie difensive ed era dunque affetto da inutilizzabilità patologica, era avvenuto qualche settimana dopo che, il 6 giugno 1998, la Corte di Assise di Firenze aveva condannato il predetto per le stragi nel continente, alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di tre anni ed aveva avuto lo scopo di saggiare la sua eventuale disponibilità a intraprendere un percorso collaborativo.

All'epoca lui, dunque, non era un collaboratore - lo sarebbe diventato solo dopo dieci anni - e, in piena coerenza ad uno status che non rivestiva, non solo aveva evitato di accusare altri ma anche di fornire spiegazioni in ordine a talune vicende criminose che lo avevano visto protagonista, come dimostrato dal fatto che si era rifiutato di sottoscrivere il verbale.

Tale colloquio, d'altro canto, si presta a essere interpretato quale uno dei primi passi di quel processo di rescissione dei legami con il contesto mafioso di provenienza e di rimediazione della sua vita criminale che lo avrebbe poi gradualmente portato alla dissociazione.

A tale logica prospettazione non può contrapporsi la difforme valutazione alla quale era giunta la Corte di Appello di Palermo nella sentenza resa in data 29 giugno 2010 richiamata dalla difesa nell'appello.

In tale processo Spatuzza aveva reso dichiarazioni in merito ad un incontro avuto, al bar Doney di via Veneto in Roma, poco prima del programmato attentato allo stadio Olimpico della Capitale, con Giuseppe Graviano e nel corso del quale questi gli aveva a suo dire indicato Marcello Dell'Utri e Silvio Berlusconi come coloro che avevano messo il paese nelle mani di cosa nostra.

La Corte palermitana, ricostruendo il percorso collaborativo dello Spatuzza, aveva evidenziato che, a fronte di una prima manifestazione di una sua volontà in tal senso risalente al 26 giugno 2008 e alla sottoscrizione dei verbali illustrativi nel dicembre dello stesso anno aveva parlato di



456

quell'incontro solo il 16 giugno 2009, un anno dopo l'avvio della collaborazione, e comunque ben sei mesi dopo l'avvenuta redazione e sottoscrizione dei verbali illustrativi della collaborazione.

Muovendo da tale presupposto e ravvisando il ritardo nelle dichiarazioni rese da Spatuzza, lo aveva ritenuto intrinsecamente inattendibile.

Orbene, non può non rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità (cfr. Sent. S.U. 1150/08) abbia affermato che la sanzione della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore oltre i 180 giorni dall'inizio della collaborazione, non ricntrando nella categoria delle inutilizzabilità patologiche, trova applicazione soltanto per le dichiarazioni rese fuori dal contraddittorio e non dunque, per quelle introdotte durante il dibattimento, non solo perché spesso vi è una progressione della prova dichiarativa, soprattutto quando la ricostruzione risulta complessa ed e relativa a più fatti commessi in un tempo molto risalente, ma anche perché è proprio il dibattimento la sede preposta per la formazione della prova, ove la memoria viene sollecitata anche in forza del contraddittorio delle parti.

Avere reso dichiarazioni oltre il termine suddetto non può costituire, quindi, l'unico elemento da valutare ai fini dell'attendibilità del dichiarante, dovendosi tener conto anche degli altri indici individuati dalla giurisprudenza ed al riguardo non possono non assumere rilievo le motivazioni addotte dal collaboratore sulle ragioni per le quali aveva reso in ritardo le dichiarazioni.

Aveva, infatti, giustificato la tardività delle sue dichiarazioni affermando di aver voluto attendere la concessione nei suoi confronti del programma provvisorio di protezione, avendo timore che si potesse ritenere che proprio avere reso simili dichiarazioni potesse apparire all'esterno il motivo fondante del credito concesso nei suoi confronti dall'autorità giudiziaria.

Tali circostanze, come già ritenuto nell'ambito del procedimento Capaci bis



definito nelle forme dell'abbreviato, irrevocabile, consentono di ritenere il giudizio formulato dalla Corte di Appello di Palermo sull'attendibilità del collaboratore non rilevante e comunque non idoneo ad inficiare quello che si è inteso formulare in primo grado e in questa sede.

Parimenti infondate sono le doglianze mosse nei due atti di appello rispetto alla valenza attribuita dai giudici di primo grado alle dichiarazioni di Spatuzza sulla ricostruzione della fase del recupero, della lavorazione e del confezionamento dell'esplosivo, asseritamente priva di validi riscontri, con la conseguenza della erroneità dell'attribuzione di responsabilità a Lo Nigro.

Anche tale assunto non è condivisibile.

Come correttamente osservato dai giudici di prime cure le dichiarazioni di Spatuzza con riguardo alla suddetta fase – nella quale è collocato il protagonismo dell'imputato Lo Nigro – sono assolutamente serie, precise, specifiche e coerenti ed hanno trovato molteplici riscontri validi a supportarle, non potendo essere sminuite, nella loro pregnanza probatoria, dalle generiche censure mosse dagli appellanti.

Nei due atti di appello viene, innanzitutto, lamentata la mancanza di riscontri sia alla versione di Spatuzza – ad esempio non essendo stata accertata la presenza di un posto di blocco la sera del trasporto delle prime due bombe, la ricezione, in tale concitato momento, della telefonata di Spatuzza, il rinvenimento di tracce di esplosivo nel magazzino in cui erano state portate le due bombe e che Spatuzza aveva identificato nel corso di un sopralluogo svolto con gli investigatori – sia, e soprattutto, alla presenza del Lo Nigro nelle operazioni di prelievo e macinatura descritte da Spatuzza

458

Sotto tale profilo è stata messa in dubbio dalla difesa la stessa conoscenza tra Spatuzza e Lo Nigro e l'inserimento di questo nel mandamento di Brancaccio.

Osserva la Corte che nessuna rilevanza può assumere, a differenza di quanto dedotto dal difensore, il mancato riscontro, da parte degli inquirenti, della presenza del posto di blocco nel percorso compiuto da Spatuzza al ritorno da Porticello che aveva complicato il trasporto, sia perché il collaboratore aveva fatto riferimento a numerosi appostamenti di forze dell'ordine nella zona, circostanza che comunque avrebbe reso più complicato l'accertamento, sia per la mole imponente dei riscontri acquisiti *attinse* alle dichiarazioni dello stesso, sui quali ci si è già soffermati e che inducono a non dubitare della ricostruzione dei fatti dallo stesso offerta, nonostante la mancanza di verifica sullo specifico, irrilevante, punto richiamato dal difensore.

Analoghe considerazioni valgono per la telefonata che lo stesso aveva riferito di avere ricevuto, in tale contesto, dal Cannella e alla quale, a suo dire, non aveva potuto rispondere.

Ed infatti, gli operatori telefonici all'epoca non registravano le telefonate senza risposta o i semplici squilli che, conseguentemente, non potevano risultare nei tabulati e il collaboratore, pur ricordando di avere acceso il cellulare e di essere stato rimproverato da Cannella per non avere risposto alla sua chiamata, non ha saputo indicare se, in effetti fosse o meno riuscito a iniziare la conversazione (*"... il contatto c'è stato perché ci sono stati degli squilli. Non so se sono riuscito ad aprire la conversazione perché se è stata aperta la conversazione che non abbiamo interloquito sicuramente la chiamata risulterà nei tabulati. Se non è stata aperta la conversazione sicuramente non ... perché poi si urrabbio anche, Cannella, nella baituta*



dice: 'Perché non lo butti' stu telefonino', perché nell'emergenza nemmeno ha funzionato ... l'ho acceso proprio in quella circostanza").

Ancora, nessuna valenza, come correttamente ritenuto dai giudici di primo grado, può assumere il mancato rinvenimento di tracce di esplosivo nel garage nel quale temporaneamente le bombe erano state collocate da Spatuzza e Lo Nigro, atteso che, come riferito dal collaboratore, in quel posto le operazioni ordigni erano state interrotte per il rumore che avrebbe potuto insospettire i condomini del palazzo, prima che comunque si procedesse alla fase di macinazione.

Privi di valenza appaiono dunque, ai fini della valutazione complessiva della deposizione di Spatuzza, gli omissi accertamenti lamentati dall'appellante, sicuramente aventi ad oggetto elementi marginali della vicenda, a fronte della solida e granitica mole di riscontri acquisiti alla versione del predetto.

Altre specifiche censure formulate nell'atto di appello con riguardo alle dichiarazioni di Spatuzza riguardano l'inverosimiglianza dell'esecuzione del prelievo delle prime due bombe di sabato, essendo, a dire della difesa, in tale orario la piazzetta di Porticello luogo di ritrovo ricco di locali e zona pedonale abbastanza trafficata.

Come già precisato con riguardo alla posizione degli altri imputati, anche tale doglianza è infondata.

Il viaggio a Porticello era stato compiuto all'imbrunire, mentre iniziava a fare buio e non in pieno giorno, atteso che Spatuzza aveva dovuto attendere che il fratello, che doveva prestargli la macchina, finisse di lavorare alle 17. Inoltre, a prescindere dal fatto che a differenza di quanto sostenuto dalla difesa il sabato di pasqua nel 1992 era stato il 18 e non il precedente 11 aprile, va rilevato che non essendo ancora iniziata la stagione estiva, non può ritenersi certo, come invece sostenuto dalla difesa, che i locali, nel



460

tardo pomeriggio, fossero già aperti e, comunque, frequentati da una moltitudine di persone che non avrebbero potuto non notare il trasporto dei due ordigni.

Tra l'altro non può ignorarsi che Lo Nigro, pescatore esperto, era certamente munito di reti e dell'occorrente per avvolgere gli ordigni e prepararli per il trasporto senza farsi notare, così come del resto era avvenuto il giorno dopo quando li avevano caricati nella moto Ape, nascosti alla vista e trasportati in modo indisturbato nei due luoghi sopra indicati.

Né ancora può escludersi, come riferito da D'Amato, oltre che dallo stesso Spatuzza, che la Renault fosse stata parcheggiata nei pressi dell'imbarcazione, così rendendo assolutamente inconsistente - e dunque anonimo - il tragitto del relativo trasporto. Anche Spatuzza, al riguardo, aveva riferito che Cannella gli aveva indicato di posteggiare la Renault 9 *"più vicino alla banchina ... dove attraccano i natanti. Diciamo ..."* e, ancora, di avere affiancato la autovettura *"più vicino possibile dov'è che io mi posso mettere in una posizione dove possa avvenire facilmente lo scarico, quindi cerco di accostarmi il più vicino a quello che io posso"*.

Parimenti a nulla rileva che nel porto vi fosse la zona pedonale. Hanno infatti riferito gli stessi testi richiamati dalla difesa nell'atto di appello, i tenenti Nicola Silvestro responsabile della Guardia Costiera di Porticello, e Anna Maria D'Acquisto, comandante della stazione dei vigili di Porticello, che il porto di Porticello ad Aprile non era affollato di turisti ma piuttosto, da persone che si recavano a comprare pesce dai venditori e che vi stazionavano, evidentemente, in orari tipici delle aperture degli esercizi commerciali e non all'imbrunire, ovvero da persone che, soprattutto la domenica, usufruivano delle attività di ristorazione.



461

Il teste D'Acquisto ha, altresì, precisato che la zona pedonale era rispettata dagli automobilisti solo quando erano presenti i vigili (*"l'isola pedonale secondo me c'è sempre stata, ma non ricordo precisamente. E comunque ... voglio precisare una cosa, se non è presidiata da un agente, purtroppo solo il cartello non viene rispettato ... dai conducenti, no. Quindi il cartello secondo me c'è sempre stato, però ecco, compatibilmente con i turni di servizio. Se c'è l'agente l'isola pedonale viene rispettata, contrariamente no. Purtroppo ... se non erro nel 92 c'era ... però ripeto non so se c'erano i servizi ..."*).

Quelle della difesa sono dunque delle affermazioni prive di incidenza sul racconto di Spatuzza, certamente inidonee a sconfessarlo.

Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla dedotta insussistenza di riscontri individualizzanti a carico del Lo Nigro.

A parere della Corte non può condividersi l'assunto della difesa secondo la quale l'imputato, nel 1992, sarebbe stato uno sconosciuto nel contesto criminale mafioso di Brancaccio, affermazione supportata dalla risalenza al 1993 dei contatti dello stesso con Spatuzza e gli altri coimputati (dato acquisito nell'ambito del processo svoltosi innanzi la Corte di Assise di Firenze, più volte richiamato), e dalla mancanza di indicazioni, da parte di collaboratori diversi da Spatuzza, di un suo protagonismo nella famiglia di Brancaccio antecedente al 1993.

Va rilevato che Spatuzza ha riferito di avere conosciuto Lo Nigro solo in occasione del primo prelievo di ordigni a Porticello, allorché, mentre si avviava alla guida della Renault 9 del fratello verso la piazza di Sant'Erasmo, seguendo la autovettura di Cannella, lo aveva visto nella automobile Panda guidata da Barranca (*"... Barranca alla guida della sua Panda colore carta di zucchero, con accanto un altro soggetto, che io non*

conoscevo sino allora, però ... poi successivamente ho avuto modo di conoscere in Cosimo Lo Nigro ...) ed aveva assistito, giunti a destinazione, ai suoi contatti con "Cosimo da Porticello il pescatore", poi individuato nel D'Amato. Era seguito il prelievo degli ordigni e, nei giorni immediatamente successivi, la relativa apertura con estrazione dell'esplosivo e la lavorazione, operazioni che Spatuzza aveva eseguito a stretto contatto con Lo Nigro, esperto di esplosivi.

Orbene, il dato che i contatti telefonici rilevati dagli investigatori tra Spatuzza e lo Nigro risalissero soltanto al periodo dal 1993 in poi, non è assolutamente significativo dell'assenza di rapporti tra i due nel periodo antecedente, atteso che gli stessi, che fino all'aprile del 1992 non si conoscevano, avevano trascorso pressoché insieme quelle particolari e frenetiche giornate e quindi non avrebbero avuto ragione di sentirsi al telefono in quel contesto temporale.

Il collaboratore, per di più, ha espressamente riferito che era solito spegnere il cellulare o non utilizzarlo allorché era impegnato nell'esecuzione di attività delittuose (*"quando io facevo ... quando io facevo delle cose illecite, eh il telefonino era spento ... sempre spento"* e ancora *"dicevano in giro un po' che potevano essere intercettati o quant'altro, per precauzione venivano spenti. Al di là che per andare oltre nello spegnimento veniva tolta anche la batteria per precauzione"*).

Tale circostanza aveva anzi consentito a Spatuzza di collocare temporalmente il periodo nel quale si era dedicato alla lavorazione dell'esplosivo, atteso che tra l'11 e il 22 aprile, la sua utenza telefonica mobile non aveva generato alcun traffico, eccezion fatta per una breve chiamata ricevuta il 18 aprile; in quel periodo, inoltre, si erano interrotti i contatti con tale Angelo con il quale interloquiva per la gestione del contrabbando di sigarette per conto della famiglia di Brancaccio, attività

molto lucrosa che evidentemente aveva dovuto sospendere perché impegnato in qualcosa di molto rilevante.

Quindi i suoi rapporti con Lo Nigro erano iniziati in quel periodo e in quei giorni non vi erano stati contatti telefonici tra loro sia perché li avevano trascorsi insieme a macinare l'esplosivo, sia perché Spatuzza non aveva utilizzato il telefono, salvo rare eccezioni per le ragioni indicate.

Che poi i contatti telefonici si fossero intensificati soltanto nel periodo successivo, oltre che dato logico conseguente all'intensificarsi dei loro rapporti illeciti, corrispondenti alla commissione dei successivi attentati, come affermato dalle sentenze sulle stragi del continente, non è dato che escluda che i due avessero condiviso le operazioni di reperimento e preparazione dell'esplosivo nel 1992 così come narrato da Spatuzza, all'inizio del loro rapporto di corcità. Si tratta cioè di dati che non sono tra loro consequenziali. E' ben possibile cioè, che dopo avere compiuto tali attività illecite nel 1992, i due avessero ripreso ed intensificato i rapporti, evidentemente non temendo di usare il cellulare verosimilmente per il fatto di agire fuori dal contesto siciliano e non a Palermo.

Ma che Lo Nigro avesse avuto rapporti anche nel 1992 con esponenti della famiglia Brancaccio non risulta solo, ad esempio, dal controllo del 5 settembre 1992, nel corso del quale era stato fermato insieme a Giuseppe Barranca nell'area di servizio Sacchitello Nord di Enna, come emerso dalla consultazione degli archivi CED del Ministero dell'Interno (cfr. sentenza della Corte di Assise Firenze pagg.498 e 507), risalendo il suo inserimento in tale mandamento, almeno, alla fine degli anni ottanta, inizi degli anni novanta, periodo nel quale era stato dedito a traffici di sostanze stupefacenti, come concordemente dichiarato dai fratelli Emanuele e Pasquale Di Filippo, anche se la condanna per tale reati era intervenuta per fatti successivi.



464

Rileva, comunque, la Corte che il principale riscontro alle accuse di Spatuzza relativo alla posizione del lo Nigro è certamente costituito, nonostante le censure espresse al riguardo dalla difesa, dalla condanna dello stesso per le cosiddette stragi del continente, eseguite secondo una strategia unica da Cosa Nostra con il rilevante ruolo del mandamento di Brancaccio al quale Lo Nigro apparteneva.

A differenza di quanto dedotto negli atti di appello, tali condanne costituiscono valido riscontro individualizzante alle accuse mosse all'imputato da Spatuzza con riferimento al ruolo assunto nell'aprile 1992, di esperto in esplosivo, ruolo confermato, dalle suddette fonti autonome valorizzate nella sentenza irrevocabile di Firenze con la quale lo stesso è stato giudicato per gli altri fatti.

Infondato deve, conseguentemente, ritenersi l'ulteriore motivo, formulato in entrambi gli atti di appello, con il quale è stata dedotta la insussistenza sul piano logico di riscontri esterni alle accuse rivolte da Spatuzza a Lo Nigro.

Secondo i difensori, infatti, nessun riscontro individualizzante potrebbe essere tratto dalla sentenza di Firenze irrevocabile, più volte citata, dalla quale sarebbe stato possibile evincere soltanto la successiva generica adesione di Lo Nigro alla cd. strategia stragista di Cosa nostra ma non elementi di conferma alle accuse di Spatuzza il quale anzi, come già evidenziato, nell'ambito di tale procedimento avrebbe appreso particolari, quali gli accertamenti tecnici esperiti sulla moto Ape di Lo Nigro o le tecniche di lavorazione dell'esplosivo, che non avrebbero dovuto per tale ragione essere valutati dalla Corte di primo grado come validi elementi di supporto alla prospettazione accusatoria.

Anche sotto tale profilo, la statuizione di primo grado merita conferma.



La Corte di Assise a differenza di quanto evidenziato dai difensori, ha infatti correttamente richiamato il principio, costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale *"in tema di valutazione della prova, allorché il chiamante in correità renda dichiarazioni che concernono una pluralità di fatti-reato commessi dallo stesso soggetto e ripetuti nel tempo, l'elemento di riscontro esterno per alcuni di essi, fornisce sul piano logico la necessaria integrazione probatoria della chiamata anche in ordine agli altri, purché sussistano ragioni idonee a suffragare tale giudizio e ad imporre una valutazione unitaria delle dichiarazioni accusatorie, quali l'identica natura dei fatti in questione, l'identità dei protagonisti, o di alcuni di essi, e l'inserirsi dei fatti in un rapporto intersoggettivo unico e continuativo"* (ex plurimis Cass, Sez. VI, n. 47304 del 12 novembre 2015, Messina, Rv. 265355; Cass, Sez. VI, n. 41352 del 24 settembre 2010, Contini e altro, Rv. 248713; Cass, Sez. VI, n. 1472/1999 del 2 novembre 1998, Archesso ed altri, Rv. 213446; Cass, Sez. VI, n.231 del 24 gennaio 1991, Poli ed altro, Rv. 187035).

Alla considerazione secondo cui *"la circostanza che il soggetto chiamato in reità o in correità abbia commesso altri fatti in tutto analoghi a quello oggetto delle accuse può senza dubbio costituire valido riscontro alle propalazioni"* (Cass., Sez. VI, n. 36425 del 3/6/2014, Tutino Filippo Marcello), nel caso di specie si accompagnavano ulteriori fattori rilevanti, quali la diversità delle fonti probatorie utilizzate, la medesima natura dei reati commessi, la loro contiguità temporale, l'identità di numerosi protagonisti di tali condotte, l'inserimento degli episodi nell'unitaria strategia perseguita dalla stessa organizzazione criminale in un periodo storico ben delimitato e con l'attribuzione di un ruolo centrale proprio all'articolazione territoriale cui l'imputato apparteneva, il mandamento di Brancaccio.

466

Per tali ragioni la Corte ha legittimamente valorizzato la partecipazione dell'imputato lo Nigro agli ulteriori episodi criminosi commessi nel 1993 e nel 1994 quale riscontro esterno alle dichiarazioni del collaborante Spatuzza.

Prima di richiamare i singoli elementi richiamati dalla Corte, acclarati con sentenza irrevocabile, peraltro non contestati dagli appellanti, che si sono limitati ad escludere la loro natura di riscontro, non può dunque ignorarsi, come già diffusamente esplicitato, che la strage di Capaci si inserisce in quella *"strategia di attacco eversivo-terroristico nei confronti delle Istituzioni repubblicane di intensità e virulenza mai fin allora registrata, sicché era da escludersi che tale attentato, che in tale disegno si inseriva, fosse da ascrivere ad un ristretto direttorio che dominava incontrastato all'interno della cupola mafiosa"* come affermato nella sentenza n. 11/2000 del 7 aprile 2000 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, irrevocabile.

Nella medesima pronuncia si legge che *"la causale della strage di Capaci individuata dai primi giudici nella vendetta nei confronti del dr Falcone, nemico storico di Cosa Nostra, in esito alla disposta rinnovazione del dibattimento, si è indubbiamente ampliata essendo stato individuato un altro movente di natura preventiva. Su tale punto deve convenirsi che l'eliminazione del magistrato, s'inquadrava indubbiamente in una più ampia strategia unitaria dell'organizzazione, nel cui ambito venivano posti in essere e programmati svariati attentati"*.

Tale strategia, approvata dai vertici di Cosa Nostra, inserendosi in un particolare contesto storico-politico, era diretta a destabilizzare lo Stato con azioni criminali eclatanti, quali, quelle già richiamate.

Ad analoghe conclusioni era pervenuta la sentenza n. 24/2006 del 22 aprile 2006 della Corte di Assise di Appello di Catania a proposito della



467

deliberazione da parte della Commissione Provinciale in prossimità del natale del 1991, su ispirazione di Salvatore Riina, della eliminazione del giudice Falcone non come crimine isolato ma nell'ottica di una progettualità terroristicо-mafiosa ad ampio spettro, come attentato inserito in una strategia di attacco alle istituzioni che si sarebbe sviluppata negli anni successivi.

Tale progetto non si concretizzò prima del maggio del 1993 in virtù del successivo arresto dello stesso Riina il 15 gennaio 1993.

Gli avvenimenti del 1993 e del 1994 consentono dunque di apprezzare un ulteriore filo conduttore - oltre a quello, già evidenziato, rappresentato dall'impegno in tutti tali avvenimenti degli uomini del mandamento di Brancaccio - che collega le diverse fasi in cui si è articolata la campagna stragista di Cosa Nostra e che trova proprio nell'analisi degli eventi, laddove effettuata tenendo ben presente la cronologia in precedenza evidenziata, una conferma di ordine fattuale.

A tale filo conduttore aveva inteso riferirsi pure Spatuzza evidenziando il mutamento di strategia avvenuto in Cosa Nostra successivamente alla missione romana, allorché si era passati "dall'omicidio all'attentato" con ciò intendendo dire che era stata abbandonata l'idea di dare esecuzione al piano deliberato nel dicembre del 1991 secondo modalità tradizionali ed era stato deciso di fare ricorso a sistemi "terroristici" (vale a dire agli esplosivi) che, effettivamente, avrebbero poi accompagnato l'intera stagione stragista.

Con tali modalità in un primo momento si erano perseguiti gli obiettivi che comunque rientravano nelle tradizionali dinamiche di cosa nostra (l'eliminazione dei magistrati Falcone e Borsellino e del giornalista Maurizio Costanzo che rappresentavano, per ragioni diverse, "nemici" dell'organizzazione criminale), mentre successivamente, con gli attentati al patrimonio storico-culturale, vi era stato un salto di qualità, andando a

colpire obiettivi che costituissero un *unicum* nella storia criminale del sodalizio mafioso e, dunque, in un certo qual modo "culturalmente" estranei ad esso.

Nelle pronunce irrevocabili emesse con riferimento alle stragi del 1993 è stato acclarato che nell'ambito della suddetta "strategia stragista", erano state indicate alcune città simbolo che avrebbero dovuto essere colpite, "per mettere in ginocchio lo Stato" come Roma, Milano e Firenze, così potendosi cogliere quella unitarietà presupposta del condivisibile ragionamento seguito dai giudici di primo grado e contestato dalla difesa.

Per quanto riguarda gli episodi delittuosi commessi a Palermo, Roma, Firenze e Milano, è dunque evidente, come ritenuto nella sentenza appellata, che si era trattato di fatti della medesima natura, commessi da protagonisti in larga misura identici, ed inseriti in un rapporto intersoggettivo unico e continuativo. Tutti gli attentati erano stati infatti realizzati con esplosivo avente analoga composizione - con esclusione di quello di Formello, nel quale come riferito dai collaboratori, si usarono esplosivi diversi, su disposizione di Bagarella e di Graviano, per confondere le indagini - e collocato su "autobombe", con una impressionante concatenazione temporale, con modalità particolarmente eclatanti, al fine di affermare la potenza di "Cosa Nostra" nei confronti dello Stato.

Tutte le stragi del 1992, del 1993 e del 1994 produssero effetti lesivi non dissimili, sia in termini di vite umane, sia sul piano dell'intento di seminare terrore, esercitando un forte effetto intimidatorio sulla collettività e una pesante pressione sui pubblici poteri.

In tali drammatici episodi Lo Nigro ebbe un ruolo di rilievo per la fiducia in lui riposta dai boss mafiosi artefici di tale linea terroristica per le sue competenze in materia esplosivistica.



469

Ricorrono, dunque, tutti i presupposti che permettono agli elementi di riscontro esterno, direttamente attinenti al concorso del Lo Nigro nelle ulteriori stragi commesse tra il maggio 1993 e l'aprile 1994, di fornire sul piano logico la necessaria integrazione probatoria nei confronti dello stesso della chiamata di correo di Spatuzza in ordine alla strage di Capaci.

Un siffatto giudizio è corroborato dagli elementi di prova, univocamente indicativi del concorso dell'imputato negli attentati testè citati, non contestati dagli appellanti, i quali si sono limitati a censurare la natura di riscontro conferito ad essi.

In tale ottica i giudici di prime cure hanno richiamato il contenuto della sentenza del 13 febbraio 2001 della Corte di Assise di Appello di Firenze, con la quale era stato riconosciuto il concorso dell'imputato in tutte le stragi del continente, con il tratto comune della sua partecipazione espressa con un contributo riferito alla fornitura o al reperimento, alla lavorazione e al trasporto dell'esplosivo, nonché al successivo confezionamento degli ordigni poi fatti esplodere.

Con riferimento al trasporto dell'esplosivo, la moto Ape di Lo Nigro – esperta in esplosivi perché, come detto da molti collaboratori, andava, a Palermo, a pescare con il padre usando le bombe – era stata utilizzata per trasportare l'esplosivo delle stragi, così come riferito da Spatuzza, che ne aveva dato una descrizione puntuale (“*successivamente ho saputo che era una motoape di proprietà del padre, perché loro la utilizzavano per ... siccome avevano un peschereccio, quando arrivava il peschereccio un po' per sbarcare le reti o per fornire il peschereccio o quant'altro ... non so se era verde ... adesso non ricordo, credo che sia verde, una cosa del genere, non ricordo di preciso ... non era un modello nuovo, anche perché non era nemmeno nuova, tra l'altro era un modello vecchio, era una cosa già usurata, se così possiamo dire...*”): tale dato non era

Q

h

470

stato riferito solo da Carra e da Grigoli, ma era emerso in maniera non contestabile dagli accertamenti analitici svolti dai consulenti del PM sul veicolo in questione, risultato fortemente contaminato proprio dal genere di esplosivi usati negli attentati.

Ma un ruolo analogo aveva assunto Lo Nigro negli altri episodi delittuosi. Nella strage di via Fauro, come riferito dai collaboratori Scarano e Romeo, il predetto aveva partecipato, tra l'altro, alla predisposizione dell'autobomba e, allorchè l'esplosione non era avvenuta per un guasto al congegno esplosivo, lo aveva riparato; l'auto era poi esplosa ma la vittima non era stata raggiunta perché aveva cambiato autovettura e il pulsante del telecomando era stato schiacciato con qualche secondo di ritardo.

Nella strage di via dei Georgofili a Firenze, come dichiarato da Pietro Carra e Vincenzo Ferro, Lo Nigro aveva trasportato a Palermo con la sua moto Ape dei pacchi contenenti l'esplosivo (che Carra aveva a sua volta trasportato a Prato, occultati nel suo camion), e aveva poi collaborato al riempimento con l'esplosivo di una vettura rubata che fu fatta poi esplodere.

Nella strage di via Palestro a Milano, come riferito da Salvatore Grigoli, Pietro Carra, Antonio Scarano e Pietro Romeo Lo Nigro, "pratico della cosa", come precisato dal primo dei predetti collaboratori, si era occupato della macinatura dell'esplosivo, che aveva trasportato con la sua moto Ape in corso dei Mille ove erano state confezionate quattro o cinque bombe, alcune delle quali usate a Milano.

Anche in ordine agli attentati commessi a Roma in piazza S. Giovanni in Laterano e in via del Velabro, Carra e Scarano avevano riferito che Lo Nigro aveva trasportato a Palermo l'esplosivo con la sua moto Ape fino al magazzino nel quale era stato caricato sul camion che lo avrebbe portato a Roma, ove poi lo stesso si era recato per rubare e caricare di esplosivo

un'autovettura sistemando i detonatori, preparando le micce e collocandola nel luogo stabilito.

Analoghe condotte Lo Nigro aveva tenuto con riferimento alla strage progettata a Roma nei pressi dello Stadio Olimpico, occupandosi dell'esplosivo come riferito da Grigoli e Scarano e all'attentato di Formello, confezionando la bomba.

Correttamente, dunque, i giudici di prime cure hanno ritenuto che gli attentati del '93 e del '94 erano stati commessi da protagonisti in larga misura identici ed inseriti in un rapporto intersoggettivo unico e continuativo, rispetto alla strage di Capaci.

Confacente all'ipotesi in esame è il principio di diritto desumibile dalla pronuncia di legittimità che aveva rigettato il ricorso proposto da Giuseppe Barranca avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Caltanissetta del 9 maggio 2013, con la quale era stata confermata la misura della custodia in carcere allo stesso applicatagli con riguardo al concorso nella strage di Capaci e nei connessi reati fine.

Nel rilevare l'infondatezza del motivo imperniato sulla mancanza di riscontri individualizzanti alle dichiarazioni dei collaboratori, la Suprema Corte aveva osservato che *"il Tribunale del riesame oltre ad indicare gli elementi che riscontrano sul piano oggettivo l'attendibilità della ricostruzione della fase esecutiva dell'attentato di Capaci effettuata sulla base alle dichiarazioni di Spatuzza e di altri collaboratori, non ha mancato di indicare gli elementi di riscontro individualizzante alla chiamata in correità di Barranca Giuseppe, rintracciati nelle dichiarazioni dei collaboratori Tranchina, Grigoli e Romeo che indicano Barranca quale partecipe degli attentati stragisti organizzati da Cosa nostra nel periodo successivo alla strage di Capaci"* (Cass, Sez. I, n. 48881 del 2/10/2013, Barranca).

172

Il principio enucleato dalla predetta sentenza è quindi quello secondo cui l'elemento di riscontro esterno individualizzante rispetto alla chiamata in correità per una strage come quella di Capaci ben può consistere nelle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia che indicano l'imputato come partecipante degli attentati stragisti organizzati dalla medesima organizzazione mafiosa nel periodo immediatamente successivo.

Principio ribadito nella sentenza con la quale la Suprema Corte ha definito il procedimento, svoltosi nelle forme del giudizio abbreviato, a carico di Barranca e Cannella, essendo nelle more deceduto l'originario coimputato D'Amato (Cass. 26048/18, ud 28 settembre 2017, dep. 7 giugno 2018).

I giudici di legittimità hanno ribadito in tale pronuncia che, allorché il chiamante in correità renda dichiarazioni che concernono una pluralità di fatti-reato commessi dallo stesso soggetto e ripetuti nel tempo, l'elemento di riscontro esterno per alcuni di essi fornisce sul piano logico la necessaria integrazione probatoria della chiamata anche in ordine agli altri, purché sussistano ragioni idonee a suffragare tale giudizio e ad imporre una valutazione unitaria delle dichiarazioni accusatorie, quali l'identica natura dei fatti in questione, l'identità dei protagonisti, o di alcuni di essi, e l'inserirsi dei fatti in un rapporto intersoggettivo unico e continuativo (Sez. 6, n. 47304 del 12/11/2015 - dep. 30/11/2015, Messina, Rv. 265355; Sez. 6, n. 41352 del 24/09/2010 - dep. 23/11/2010, Contini e altro, Rv. 248713); infatti, gli elementi integratori della prova costituita da dichiarazioni rese da un imputato dello stesso reato o di un reato connesso, ex art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., possono essere della più varia natura, e quindi anche di carattere logico, purché riconducibili a fatti esterni a quelle dichiarazioni (Sez. 6, n. 1472 del 02/11/1998 - dep. 04/02/1999, Archesso ed altri, Rv. 213446).



473

In quel caso erano state valorizzate le condanne di Barranca per le stragi commesse negli anni successivi come riscontro logico alle dichiarazioni di Spatuzza.

Barranca era stato condannato per molti degli attentati del 1993 commessi sul continente ed era stato indicato da numerosi collaboratori come appartenente al gruppo di fuoco del mandamento di Brancaccio; inoltre, nelle stragi del 1993 si era occupato proprio dell'approvvigionamento, del carico e della spedizione dell'esplosivo, sempre collaborando con Cosimo Lo Nigro.

Non era poi stato ritenuto significativo lo stacco temporale tra la strage di Capaci e la ripresa degli attentati sul continente, perché dopo una pausa la strategia era stata attuata così come già preventivato. Ritenevano i giudici di legittimità che la sospensione delle stragi era riconducibile a particolari fatti storici (Salvatore Riina era stato arrestato insieme a Salvatore Biondino il 15 gennaio 2013) e a discussioni interne al gruppo, e, comunque, la certezza che il mandamento di Brancaccio fosse coinvolto in prima linea nella realizzazione delle stragi del 1993 rendeva tale iato (in ogni caso oggettivamente non eccessivo e non in grado di per sé di escludere in radice ogni rapporto tra le prime stragi e quelle operate dopo tale sospensione) palesemente inidoneo ad escludere la valenza ex art. 192, comma 3 c.p.p. delle stragi del 1993.

Tali considerazioni sono perfettamente confacenti al caso in esame, con conseguente infondatezza del relativo motivo di appello, dovendosi ritenere che la partecipazione del Lo Nigro alle stragi del 1993, affermata sulla base di fonti di prova autonome ma convergenti con le dichiarazioni di Spatuzza, costituisca valido supporto all'affermazione della penale responsabilità del predetto per i fatti per i quali si procede.



474

Non possono, ancora, essere condivisi i rilievi difensivi sulla riconosciuta natura di riscontro alle provalazioni del collaboratore Spatuzza, conferita nella sentenza appellata alle dichiarazioni di Cosimo D'Amato.

Secondo gli appellanti quest'ultimo, processato nello stesso procedimento a carico del collaboratore Spatuzza a Firenze e quindi a conoscenza degli elementi emersi in quel procedimento, avrebbe fornito un racconto costellato da contraddizioni insanabili rispetto a quella di Spatuzza.

A tale riguardo premette la Corte che - pur costituendo le ammissioni del D'Amato una straordinaria conferma del narrato di Spatuzza - si tratta di elemento comunque aggiuntivo rispetto a quello che è l'assetto probatorio, già solido, a carico del lo Nigro.

Come per la posizione di Pizzo, per le considerazioni già svolte, la partecipazione del predetto imputato quale componente - esperto di esplosivi - del gruppo di fuoco di Brancaccio alle stragi del 1993 e del 1994, è già di per sé valido ed esaustivo riscontro alla chiamata in correità di Spatuzza sulla strage di Capaci.

Entrambi gli appellanti hanno rilevato le discrasie tra le versioni offerte del medesimo episodio da Spatuzza e D'Amato, facendone derivare la inattendibilità di quest'ultimo e, conseguentemente, la mancanza di riscontro alla versione del primo.

Come già esposto D'Amato aveva riferito che diversi anni prima del 1992 lo zio pescatore, che pescava con il tritolo, padre di Cosimo Lo Nigro, gli aveva chiesto di chiamarlo, dicendo che c'era la disponibilità di una cassetta di pesce ove avesse trovato delle bombe in mare e in effetti nell'aprile del 1992, allorché un pescatore gli aveva dato tale disponibilità aveva telefonato al cugino Cosimo. A suo dire quest'ultimo, una mattina, verso le 12,00 a bordo di una motocicletta, era andato a trovarlo con tale Gaspare e la sera seguente era tornato per la consegna dell'ordigno con

alcune persone, ma non con quella che lo aveva accompagnato la mattina precedente.

Secondo tale versione, ove si ritenesse che il Gaspare che aveva accompagnato in moto lo Nigro la mattina, come affermato da D'Amato, fosse Spatuzza, dovrebbe ritenersi che quest'ultimo non avesse partecipato alla spedizione serale, circostanza assolutamente dissonante rispetto alla versione offerta dallo stesso.

Ha poi rilevato la difesa che la telefonata effettuata da Cosimo D'Amato a Lo Nigro risaliva certamente al 28 aprile del 1994, come accertato nel processo di Firenze, e non all'aprile del 1992, a riprova della inattendibilità delle dichiarazioni dello stesso.

Ha poi evidenziato altre divergenze tra le due versioni relative alle modalità di prelievo (con riguardo alle persone salite nel peschereccio), al posizionamento della barca (ormeggiata su un fianco per Spatuzza e con la poppa verso la Banchina per D'Amato), alla sistemazione delle bombe nella autovettura (sul pianale interno per Spatuzza e dentro il cofano ribaltando le spalliere dei sedili posteriori secondo D'Amato), al tipo di veicolo sul quale erano state caricate le bombe, al secondo prelievo (collocato dal D'Amato nel giugno del 1993 al Kafkara alla presenza di Spatuzza e per quest'ultimo alla Cala di Palermo).

Orbene, rileva la Corte, che anche i giudici di prime cure hanno evidenziato molteplici momenti di incoerenza nella versione fornita da Cosimo D'Amato, senza tuttavia farne derivare l'inattendibilità complessiva delle sue dichiarazioni, avendo ragionevolmente considerato che *"la mutevolezza delle indicazioni fornite dal D'Amato su questi temi induce a ritenere che egli manchi di un preciso ricordo in ordine a tali aspetti, i quali possono essere stati da lui ricostruiti sovrapponendo una pluralità di conoscenze risalenti a diversi momenti degli anni 1992-1994"*



visto che il rapporto di fornitura con il cugino Lo Nigro si era protratto nel tempo, come accertato anche nel processo di Firenze all'esito del quale D'Amato era stato condannato.

La lunga deposizione del predetto, del resto, aveva consentito di cogliere le sue particolari e precarie condizioni mnemoniche, avendo lo stesso ripetutamente evidenziato la possibile imprecisione dei suoi ricordi, ribadendo di dimenticare gli accadimenti occorsigli di minuto in minuto.

La Corte di primo grado ha comunque ritenuto il suo contributo, nonostante le imprecisioni evidenti, genuino e spontaneo, non inquinato da manipolazioni esterne ravvisando in lui *"un livello intellettuale e culturale palesemente incompatibile con la capacità di elaborare e attuare un articolato disegno calunnioso"*.

Ha, inoltre valorizzato che la ricostruzione dell'episodio da lui operata era sicuramente *"univoca, precisa e coerente con il suo vissuto"*, oltre che in continuità con le circostanze riferite da Spatuzza. Ed infatti su molteplici aspetti le due versioni appaiono sovrapponibili e, cioè, sul numero delle persone intervenute (4), sul numero delle autovetture (3), sul numero degli ordigni (2) e su tanti altri dettagli relativi alla collocazione spaziale e cronologica dell'episodio.

Anzi, a favore della attendibilità del D'Amato hanno evidenziato che la sua collaborazione, collocata nel dicembre 2014 e tra l'altro ostacolata dai familiari, era iniziata prima che le condanne per la strage di Capaci e per le stragi degli anni 1993-1994 divenissero irrevocabili, così precludendo allo stesso qualsiasi possibilità di proscioglimento per insussistenza del fatto ed aveva rafforzato, con la parziale ammissione dei fatti, gli elementi a suo carico.

Hanno, altresì, ritenuto che le dichiarazioni del D'Amato, nella parte in cui divergevano da quelle di Spatuzza, presentavano una tale carenza di

477

costanza e univocità da non potere porre, in alcun modo, in dubbio la credibilità del predetto, il quale, sui punti controversi, aveva manifestato un ricordo preciso, coerente, stabile e completo.

Orbene la Corte condivide le conclusioni della Corte di primo grado, osservando che il soggetto che aveva accompagnato Lo Nigro la mattina poteva non essere Spatuzza e che il secondo prelievo ricordato dal D'Amato poteva non coincidere con quello della Cala, nell'ambito del quale tra l'altro Spatuzza non aveva menzionato la presenza di D'Amato, ma con un altro successivo.

Ancora la telefonata rinvenuta dai tabulati nell'aprile del 1994 non poteva escludere che analoga indicazione potesse esser stata oggetto di altra precedente telefonata e che la frase concordata relativa alla disponibilità della cassetta di pesce fosse stata utilizzata più volte.

Del resto non può ignorarsi che Pietro Romeo, che aveva fatto rinvenire agli inquirenti nel novembre del 1995 un deposito di esplosivo nella disponibilità dell'imputato nel quartiere Brancaccio, come già evidenziato, a suo dire aveva prelevato nell'estate del 1995 con Lo Nigro da una persona che quest'ultimo conosceva a Sant'Elia, nei pressi di Porticello ed aveva precisato di avere appreso da Lo Nigro che si trattava di un suo cugino, dal quale altre volte si era rifornito di esplosivo e che lo reperiva in mare (*"lo andava a prendere nei fondali, mi ha detto, qua"*).

Anche tale dichiarazione conferma non solo la parte delle dichiarazioni del d'Amato che interessano nel presente procedimento ma, ancora una volta, la condotta posta in essere da Lo Nigro il quale in diverse occasioni si era rifornito di esplosivo con tali modalità, come riferito da Spatuzza.

Pur pregevoli e condivisibili le considerazioni rassegnate nella sentenza di primo grado, evidenzia comunque la Corte che la versione del D'Amato rappresenta un tassello ulteriore che si inserisce in un compendio



478

probatorio già robusto a carico del Lo Nigro, certamente idoneo a supportare, di per sé, al di là di ogni ragionevole dubbio, a prescindere da essa, la pronuncia di condanna appellata.

Non può essere altresì condivisa - alla luce delle solide evidenze probatorie acquisite in primo e in secondo grado, già diffusamente esaminate - l'ulteriore censura difensiva secondo cui mancherebbe, in ogni caso, la prova certa della destinazione dell'esplosivo macinato da Spatuzza e dai correi, tra i quali Lo Nigro, alla strage di Capaci, non potendosi escludere, a parere degli appellanti, che Graviano lo avesse accantonato ed utilizzato per altri delitti efferati.

Prive di pregio appaiono, al riguardo, le considerazioni della difesa volte a sostenere la sussistenza di elementi dai quali desumere che l'esplosivo utilizzato per la strage di Capaci provenisse da Catania o dalla Calabria.

Al riguardo devono preliminarmente richiamarsi le già esaminate dichiarazioni rese da Spatuzza sia nel giudizio di primo grado, sia nella presente fase processuale, allorché aveva rappresentato che nel calcolo della "quadratura", e cioè della quantità di tritolo che doveva essere procurato con la macinatura, era stato fatto cenno ad esplosivo che era in programma arrivasse da altre località siciliane (*"adesso non ricordo se si trattasse di Messina, di Catania, ma comunque dell'esplosivo di fuori"*).

Tale circostanza, riferita dal collaboratore come mera ipotesi futura, non ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rese anche nel presente grado di appello dai collaboratori di giustizia catanesi Avola Maurizio e Malvagna Filippo che, oltre a non essere sovrapponibili l'una con l'altra (ad esempio sulla descrizione dell'aspetto esteriore del materiale consegnato), si scontrano con il condivisibile negativo giudizio espresso dalla Corte di primo grado in ordine alle propalazioni del primo (*"decisamente*

problematiche sul piano della verosimiglianza, della coerenza logica e della costanza"), almeno con riferimento alla vicenda in esame.

Avola, già appartenente alla famiglia mafiosa Santapaola, nell'udienza del 10 dicembre 2015 aveva riferito di avere appreso da Aldo Ercolano che "si dovevano organizzare delle stragi e se voleva partecipare" e che "c'era un esperto che sapeva maneggiare benissimo l'esplosivo e se avevo interesse di andare dai palermitani per insegnarmi questa tecnica ... non palermitano, può essere anche un forestiero, un americano", soggetto diverso evidentemente da Pietro Rampulla, della famiglia mafiosa catanese che, secondo le provalazioni dei collaboratori Giovanni Brusca e La Barbera aveva preparato il radiocomando poi utilizzato per fare esplodere la carica collocata nel cunicolo sotto l'autostrada, come accertato nel primo procedimento per la strage con la sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta del 7 aprile 2000.

Lo stesso Ercolano, a dire di Avola, gli aveva parlato della strage di Capaci e lo aveva mandato a Firenze, nei primi giorni di maggio, "per fare una ricognizione" perché dopo Capaci avrebbero dovuto essere effettuate altre stragi.

Aveva, inoltre, riferito di avere consegnato ai palermitani, nei primi giorni del mese di maggio del 1992, in una stazione di rifornimento di carburante nei pressi di termini Imerese, una partita di esplosivo, tritolo, di tipo militare proveniente dalla ex Jugoslavia, dal peso di circa 200 kg, avente colore "senape", suddiviso in panetti del peso di circa 2 kg. ciascuno, recanti la scritta "T4", a bordo di un'autovettura Fiat Uno bianca rubata, accompagnato da Marcello D'Agata, il quale aveva preso un appuntamento con un soggetto che il collaborante non conosceva e che lo aveva seguito con un altro veicolo. A dire del collaboratore, lui e i sodali erano già a conoscenza del progetto dell'attentato di Capaci da circa un mese ("lo

JL

Q

sauevamo, già a Catania lo sauevamo prima ... un mesetto prima, perché si parlava di fare questa strage e poi di colpire sul territorio nazionale ... la sanno tutti quando la strage viene fatta a Capaci ... si doveva uccidere un magistrato ...").

Orbene, è condivisibile il giudizio di inattendibilità espresso dai primi Giudici in ordine alle dichiarazioni del collaboratore, anche alla luce dell'integrazione probatoria disposta nel presente grado di giudizio.

Non appare credibile, infatti, che Aldo Ercolano avesse rivolto al predetto confidente sull'organizzazione della strage di Capaci e su quelle del continente, nonché sul "forestiero" che a Palermo avrebbe potuto insegnargli una nuova "tecnica", in considerazione dell'assoluta riservatezza e della rigida "compartimentalizzazione" delle notizie tipica dell'organizzazione mafiosa sulla quale Spatuzza e altri collaboratori si sono soffermati.

A ciò si aggiunga che nessuno dei collaboratori palermitani che hanno preso parte alla strage e soprattutto alla delicatissima fase dell'approntamento del cunicolo sotto l'autostrada e delle prove di velocità e di funzionamento dei congegni telecomandati, primi su tutti Brusca, Ferrante, La Barbera, Di Matteo, ha mai parlato della presenza o della mera esistenza di un forestiero mandato da John Gotti per addestrarli.

Anche l'evidente mutevolezza e imprecisione sui vari segmenti del suo racconto e sulle cadenze temporali delle varie notizie riferite ha correttamente indotto la Corte di primo grado a non ritenerlo credibile.

Tali dubbi non sono stati dissipati, ma anzi alimentati, dalla deposizione resa in questa fase del giudizio da Avola all'udienza del 19 novembre 2019 (nonché dalle dichiarazioni rese nell'ambito di alcuni interrogatori i cui verbali sono stati acquisiti all'udienza del 14 maggio 2019).



In tali occasioni lo stesso ha infatti ribadito quanto a suo tempo narrato circa la conoscenza di un uomo verosimilmente americano giunto in Sicilia per addestrare all'uso di esplosivo gli esecutori della strage di Capaci e circa il contributo apportato dalla famiglia catanese di cosa nostra facente capo a Nitto Santapaola, alla stagione stragista; in particolare ha ribadito di avere conferito nel 1992 una importante quantità di esplosivo trasportato da Catania a Termini Imerese, unitamente a Marcello D'Agata, consigliere di fiducia del Santapaola, entrambi con la piena consapevolezza che quell'esplosivo era destinato all'assassinio di un magistrato, pur non avendo certezze sul successivo effettivo utilizzo a Capaci.

Ha, poi, affermato che l'esplosivo – circa cento chili in due bidoni contenenti panetti di circa una ventina di centimetri ciascuno dalla consistenza morbida, tipo "pongo" - era stato preso in consegna, nei pressi di una stazione di servizio, da due esponenti di "cosa nostra" palermitana, conosciuti dal D'Agata ma a lui ignoti.

D'Agata, tuttavia, ha decisamente negato la circostanza.

Appare del resto poco credibile che lo stesso, consigliere e uomo di fiducia di Santapaola, anch'egli, come affermato da Avola, contrario alle stragi, si assumesse, addirittura personalmente, l'incauto onere di portare esplosivo ai palermitani, così esponendosi in prima persona.

Rileva la Corte che D'Agata, come emerge dal verbale, in atti, relativo all'interrogatorio dallo stesso reso nel gennaio del 2019, dopo avere ripercorso le tappe della sua collaborazione, aveva testualmente riferito, smentendo la versione di Avola, quanto segue: *"per quelle che sono le mie conoscenze della strage di Capaci, posso affermare che, dopo avere appreso di questa strage, dissi ad Avola che rappresentava la fine di tutto, perché non ci si poteva mettere contro lo Stato. Per quanto riguarda ciò che è avvenuto prima, io e Avola non eravamo a conoscenza di nulla."*



Preciso che cosa nostra operava per compartimenti stagno; quindi io e Avola non potevamo sapere nulla. Io escludo di avere avuto qualsiasi ruolo nella strage di Capaci, né di averne curato in qualche modo l'organizzazione ... io non ho mai fatto il trasporto di esplosivo di cui parla Avola. In merito al forestiero le dichiarazioni di Avola non sono veritiere ..."

Non si rinvencono dunque, né sono stati prospettati dalla difesa, elementi idonei a supportare la tesi dell'utilizzo dell'esplosivo al quale ha fatto riferimento Avola nell'attentato di Capaci.

Anzi, attesa la mancanza di riscontri alle dichiarazioni di Avola sul suo protagonismo per le stragi del continente e sul suo viaggio a Firenze inverosimilmente compiuto in data antecedente alla strage di Capaci (cfr. la nota del 6 maggio 2020 con la quale la DIA di Caltanissetta ha comunicato di non avere rinvenuto alcun riscontro sul soggiorno del collaboratore con la moglie in un albergo a Firenze, né sul viaggio da Catania e ritorno), devono condividersi le valutazioni espresse dai giudici di primo grado, secondo i quali le dichiarazioni del predetto sul trasporto di esplosivo del tipo T4, e dunque plastico, in nulla possono refluire sulla responsabilità dei "macinatori di tritolo".

Nella strage in esame, infatti, è certo, poiché affermato fin dalle prime richiamate consulenze tecniche sull'esplosione e come riferito dai collaboratori Brusca e Ferrante, che la parte preponderante di esplosivo utilizzato fu proprio il tritolo (puro o associato con altro tipo di esplosivo in quantità minore) e si rinvia, sul punto, alle considerazioni espresse in sede di esame dell'imputato Timirello Lorenzo.

Anche il collaboratore catanese Malvagna nella stessa udienza del 10 dicembre 2015 aveva riferito di una consegna di esplosivo effettuata prima della strage di Capaci ai palermitani – precisamente al gruppo facente capo



a Gioè, La Barbera e Di Matteo - dandone una descrizione compatibile con quella fornita da Ferrante (contenuto in "doppi sacchi" e cioè un sacco plastificato racchiuso in un sacco di juta, che non riportavano alcuna scritta, simile a chicchi di riso, granulare, di colore beige, giallo paglierino, di provenienza militare ed in particolare dall'ex Jugoslavia, che per essere utilizzato doveva essere "impastato" con l'acqua, in modo da assumere una consistenza simile alla creta, la cui potenza era una cosa impressionante, cinque volte, "sei volte più potente di un... dell'esplosivo normale, del tritolo o della dinamite" come gli aveva riferito Giuseppe Rappa, descrizione riconducibile più all'esplosivo al plastico).

Tale descrizione, tuttavia, non collima con quella offerta da Avola che aveva descritto diversamente sia il materiale consegnato a suo dire ai palermitani, sia le relative modalità di confezionamento.

Inoltre Malvagna aveva riferito che la consegna ai palermitani di circa quattrocento chilogrammi di esplosivo sarebbe avvenuta in due riprese, tramite tale Cosimo Bonaccorso, carabiniere corrotto del clan Pulvirenti, di armi, precisando di non avere mai saputo a cosa servisse tale esplosivo, né se fosse stato poi utilizzato per la strage di Capaci.

Non sono stati acquisiti, aliunde, elementi tali da consentire di "tracciare" il percorso del materiale consegnato a suo dire da Malvagna o di identificarne precisamente la destinazione e l'effettivo utilizzo che ne era stato fatto, pur essendo state ritenute le sue dichiarazioni più credibili rispetto a quelle di Avola poiché costanti e coerenti logicamente, relative a vicende in parte cadute sotto la sua diretta percezione e in parte apprese all'interno dell'associazione criminale della quale egli faceva parte.

Dunque le versioni offerte da Avola e Malvagna non solo sono rimaste prive di riscontri, ma non si supportano reciprocamente, differenziandosi in maniera evidente nel rispettivo contenuto e correttamente non sono state

ritenute dai giudici di primo grado idonee a porre in dubbio l'assunto secondo il quale l'esplosivo indicato da Spatuzza sarebbe stato consegnato a Graviano per essere adoperato nell'attentato *de quo*.

Tale punto fermo, come già evidenziato, non può ritenersi scalfito neanche dai chiarimenti offerti da Spatuzza in questa fase del giudizio nell'udienza del 31 maggio 2019, nel corso della quale lo stesso si è limitato a ribadire che il lunedì mattina successivo all'inizio della cd. macinatura Tinnirello, Cannella e lo Nigro, parlando delle quantità che si dovevano realizzare "*per raggiungere la quadratura*", cioè la quantità necessaria a realizzare l'obiettivo prefissato che certamente i suoi interlocutori conoscevano, avevano fatto un mero riferimento a esplosivo che doveva arrivare da Catania o da Messina, affermando di non avere mai visto nel 1992 quell'esplosivo (confezionato in salsicciotti lunghi circa cinquanta centimetri, con circonferenza di cinque o sette centimetri, in parte trasparenti, contenente gelatina) che era stato verosimilmente utilizzato negli attentati del 1993: "*Che non si trovasse nel magazzino dove noi abbiamo trasferito l'esplosivo, posso dire io con certezza che nel... nel collo, nell'esplosivo trasferito, non c'era. Se poi, successivamente, è stato aggiunto, quello io non... perché a casa mia, dove avvenne la macinatura, non ho visto questo esplosivo ... No, non... non l'ho visto, non... L'ho visto, facendo poi un collegamento, quando abbiamo effettuato le stragi qui nel Continente, di cui l'abbiamo utilizzato a Firenze, nella stra... nell'attentato a Firenze ... Quindi, quando ci troviamo a Firenze per compiere gli attentati... l'attentato, che poi disgraziatamente avvenne, quando arrivò... arrivarono i colli da Palermo, quindi li abbiamo messi in questo magazzino e assieme a Lo Nigro inizia la procedura di... di armamento. Cioè fino a quel tale momento diciamo che i cosiddetti forme di parmigiano, quelli che erano... che era l'esplosivo, dovevano essere armati.*"



485.

Armati significa che veniva effettuato un foro nel cuore di questo esplosivo e di lì ve... si inseriva quello che era il detonatore, cosa che abbiamo fatto assieme a Lo Nigro, di cui un po'... quando ho visto questi salsicciotti di... di gelatina, lui mi ha spiegato che... di cui è stato anche lì inserito il detonatore. Mi spiegava che la paura che avesse Cosa Nostra, che avevamo noi, quello che... siccome i detonatori erano piccolissimi, che non erano in grado di far partire la ma... quella massa di esplosivo, quello che viene dal mare. Quindi a tale rafforzamento, per quello che era l'esplosivo, quello proveniente dal mare, si inseriva questo, che era molto più ... più potente rispetto a quello che utilizzavamo noi dal mare. Quindi quella funzione avveniva con... per accentuare al 100% quello che era la detona... detonazione finale di... della strage, cosa che io ero lì presente, quindi ne parlo per una materia così specifica, perché ho presenziato ... ero presente a questa fase di... di armamento o quello che sia ... io non so la quantitativo di quello che è arrivato. Però, se già si faceva considerazione a Firenze che... di utilizzarlo con cautela, perché ne avevamo poco, quindi a questo punto non credo che erano... sono arrivati due o tre salsicciotti, perché mi sembra che ne abbiamo messi due e poi non ne abbiamo utilizzato più. Quindi non credo che sia quella quantitativo irrisorio, quindi con molta probabilità - è una mia deduzione - sicuramente è stato utilizzato anche là, visto che noi ne avevamo poco, però non mi è stato mai detto o non... non ho un ricordo ben preciso in merito. Però lì a Firenze è stato utilizzato sia quello che noi prelevavamo dal mare, di cui abbiamo fatto la macinatura nelle prime battute a casa di mia mamma, in più è stata... è stato aggiunto... è stato aggiu... sopraggiunto questo gelatinoso, che veniva da fuori ...".

Anche tale doglianza deve dunque essere disattesa, non residuando dubbi,

alla luce delle emergenze probatorie acquisite, che l'esplosivo consegnato a Cannella in via Castellaccio e da questi al motel Agip a Giuseppe Graviano, fosse infine arrivato a Capaci.

A tale riguardo prive di pregio sono le censure dei difensori relative alla mancata convergenza delle dichiarazioni di Tranchina, che aveva accompagnato Graviano all'incontro con Cannella, con quelle di Spatuzza, episodio sul quale ci si è già soffermati.

Osserva la Corte, come già rilevato a proposito degli appelli degli altri imputati, che si tratta di dichiarazioni del tutto autonome l'una dall'altra, ma, come ritenuto dalla Corte di primo grado, che si integrano reciprocamente in modo assolutamente coerente e logico, riferendosi senz'altro a due diversi segmenti del medesimo episodio, ribadendosi su punto quanto già considerato in sede di esame dell'imputato Tinnirello.

Tranchina, a differenza di quanto sostenuto dagli appellanti, non ha smentito Spatuzza sul numero dei sacchi consegnati da Cannella a Graviano, potendosi certamente superare l'apparente contrasto al riguardo, anche considerando le dichiarazioni di Ferrante che, a sua volta, aveva ricevuto i sacchi da Graviano nella villetta di Capaci.

Riepilogando brevemente le tre versioni, rileva la Corte che Spatuzza aveva riferito di avere utilizzato, per conservare l'esplosivo macinato, federe di cuscino dai colori tenui (azzurro o nocciola chiaro) e di averle riposte dentro due grandi sacchi per spazzatura che aveva poi caricato nel cofano della macchina con la quale si era allontanato Cannella.

Il collaboratore Tranchina, a sua volta, aveva riferito che, circa 10, 14 giorni prima della strage di Capaci, nel primo pomeriggio, mentre lui e Giuseppe Graviano facevano ritorno da un appuntamento, avevano incontrato Cannella all'altezza del motel Agip ove avevano fermato i due autoveicoli; Graviano era sceso dall'autovettura condotta da Tranchina



andando incontro al Cannella e quest'ultimo aveva aperto il bagagliaio della propria autovettura, all'interno del quale Tranchina, che era rimasto a bordo della sua, aveva intravisto un sacco nero grande, del tipo di quelli utilizzati per la spazzatura, ripiegato su se stesso e dalle dimensioni approssimative di 50 x 30-40 cm. (*"diciamo i sacchi neri quelli grandi, per intenderci, quelli dell'Amia ... per la spazzatura, questo sacco era ripiegato su se stesso, diciamo che l'involucro poteva avere l'ingombrezza di un cinquanta centimetri per trenta, quaranta ..."*); Cannella era poi salito in macchina con lui mentre Graviano, alla guida della Polo con la quale il predetto era giunto, si era avviato in direzione dell'autostrada per Trapani.

Il collaboratore Giovanbattista Ferrante a sua volta aveva riferito che mentre si trovava in una casa di campagna nella disponibilità di Antonino Troia, all'ingresso del paese di Capaci, Salvatore Biondino gli aveva preannunciato che Giuseppe Graviano gli avrebbe consegnato un certo quantitativo di esplosivo; quest'ultimo era effettivamente giunto un pomeriggio, a bordo di un'autovettura nel cui portabagagli erano contenuti due sacchi, o forse quattro, di tela di juta ruvida, di colore chiaro, da più di 50 kg ciascuno, stretti con una chiusura a macchina (contenenti esplosivo granulare, a pallini e non in polvere, di consistenza pietrosa) e non dunque i sacchi di spazzatura di cui aveva parlato Spatuzza, che erano stati invece a dire dello stesso portati *"da quelli di Altofonte"* nello stesso luogo.

Brusca, a sua volta, aveva riferito che il tritolo visto a Capaci era contenuto in *"sacchetti di stoffa non grandi ... e di colore nocciola"*, descrizione corrispondente a quella di Spatuzza, senza riuscire a ricordare come fossero chiusi.

Orbene, pur ritenendo il ricordo di Brusca più preciso rispetto a quello di Ferrante, le evidenziate discrasie appaiono marginali rispetto ad un dato assolutamente certo, e cioè che Giuseppe Graviano conferì a Capaci

l'esplosivo macinato e consegnato da Spatuzza a Cannella, come si desume dalle richiamate dichiarazioni che appaiono nel loro complesso convergenti, credibili e coerenti, in quanto espressione di patrimoni conoscitivi autonomi.

Con riguardo a Tranchina si rileva, infatti, come già evidenziato, che la descrizione della posizione delle due autovetture durante la sosta (incolonnate a distanza di un metro l'una dall'altra) e della condotta tenuta da Cannella e Graviano (entrambi scesi dalle due autovetture, e in piedi dinanzi al cofano aperto della autovettura di Cannella) consente di affermare che la visuale del medesimo, rimasto seduto al posto di guida della sua vettura, fosse da loro parzialmente ostacolata.

Analogamente, l'ulteriore argomento giustificativo della visione di un solo sacco (e non di due), costituito dall'altezza dello sbaizo tra il pianale di carico e il bordo di accesso al bagagliaio, è tratto dalla Corte di primo grado dai dati tecnici dell'autovettura e non è, ancora una volta, congetturale.

D'altra parte le dichiarazioni di Tranchina appaiono collegate a quelle rese da Ferrante in ordine all'arrivo a Capaci di Giuseppe Graviano, in un orario corrispondente a quello indicato dal primo, alla guida della medesima autovettura indicata da quest'ultimo (una Polo di colore blu), con un carico corrispondente a quello descritto dai primi due collaboratori.

A fronte di siffatti pregnanti elementi di convergenza non possono rilevare le pur minime e irrilevanti divergenze individuabili nel narrato dei suddetti collaboratori (relative al colore, al materiale dei sacchi o al tipo di chiusura degli stessi "a macchina" o con lacci); si tratta, infatti, di dettagli non decisivi nell'economia del racconto e di discrasie che possono essere ricollegate ad un cattivo, e comprensibilmente erroneo, ricordo.

Non pare del resto probabile che i sacchi presentassero una chiusura "di

tipo industriale", come riferito da Ferrante che, non può escludersi, potrebbe avere confuso il ricordo del confezionamento dei sacchi contenenti tritolo portato da Graviano con quello dei sacchi contenenti nitrato di ammonio portato da Brusca, pur dovendosi rilevare che anche tali ultimi sacchi ben difficilmente avrebbero potuto presentare una chiusura tipo "industriale" in quanto contenenti anche ANFO artigianale.

Lo stesso Brusca, tra l'altro, a differenza di quanto dedotto dall'appellante, aveva riferito di avere appreso da Riina che l'esplosivo che veniva da Brancaccio era stato estratto da una bomba che veniva dal mare (*"lui mi acconsenti che le veniva da Brancaccio che veniva da una bomba ... lui mi confermò che l'esplosivo veniva da una bomba ... da questi reperti ... reperti bellici che venivano pescati a mare e che poi venivano presi, triturati e raffinato ... Lui dell'esplosivo mi dà conferma che viene da Brancaccio ... siamo ... siamo ... quando io ... dico quanto disponibilità di esplosivo e lui me ne fa avere altrettanto ... E siamo a ridosso della strage di Capaci ..."*).

La lettura coordinata e in successione delle dichiarazioni dei citati collaboratori consente, dunque, di ritenere le stesse riferibili al medesimo avvenimento, sia pure ricostruito da visuali differenti e per singoli segmenti, svolti in uno stesso contesto temporale, in rapida successione l'uno rispetto all'altro, come del resto ritenuto nella sentenza emessa nel giudizio abbreviato del cd. Capaci bis, dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta in data 8 giugno 2016, divenuta irrevocabile il 28 settembre 2017.

Non può dunque dubitarsi che l'esplosivo fornito da Brancaccio, fosse pervenuto a Capaci, nella casa del Troia, base logistica delle operazioni di collocazione dell'esplosivo nel cunicolo sottostante il piano autostradale, e ciò nonostante le dichiarazioni di altri collaboratori che, a dire dell'avv.

Vitello, avrebbero manifestato incertezza sulla destinazione del tritolo consegnato a Graviano.

Alla luce di tali emergenze a nulla rileva, a parere della Corte, che altri collaboratori quali Gioacchino La Barbera o Calogero Gangi non si fossero espressi in termini certi sulla provenienza del tritolo utilizzato per la strage da Brancaccio.

Ancora non può assumere valenza l'osservazione, formulata dagli appellanti, secondo la quale la Corte avrebbe dovuto escludere che l'esplosivo lavorato nel vicolo Castellaccio fosse stato utilizzato a Capaci con una operazione matematica.

Ha, infatti, sostenuto la difesa che sommando l'esplosivo rinvenuto nel 1995 su indicazione di Romeo per un totale di Kg. 248,86 (125,85 trovati a Palermo + 123 trovati a Roma) ai dieci chili consegnati a Graviano, dovrebbe dedursi che non ne fosse residuo per Capaci. Tale assunto non è condivisibile perché prende le mosse da certezze che non sono mai state affermate da Spatuzza, il quale ha riferito che anche dopo l'attentato di Capaci erano stati prelevati altri ordigni e macinato altro esplosivo, non potendo dunque valere il calcolo compiuto dai difensori.

Nessuna rilevanza probatoria, in ordine ai fatti per cui è processo, può infine attribuirsi alle dichiarazioni di Consolato Villani, estremamente vaghe e avventi natura doppiamente *de relato* provenendo da una fonte "intermedia" costituita da un soggetto, come Antonino Lo Giudice, di attendibilità tutt'altro che comprovata, e da una fonte primaria rimasta del tutto ignota agli atti del processo.

Per tale ragione la Corte non ha ritenuto di disporre l'esame del collaboratore Lo Giudice Antonino, fonte di conoscenza di Consolato Villani, sulla provenienza di una nave carica di tritolo (1500 kg) affondata con un siluro nel 1941 al largo di Saline Joniche, esplosivo che sarebbe



stato fornito dalle cosche della ndrangheta a cosa nostra per gli allenati di Palermo.

Si sarebbe trattato, infatti, dell'ennesima attività esplorativa, non supportata da certezze e comunque non incidente sulla penale responsabilità dell'odierno imputato.

Anche tale doglianza deve pertanto essere ritenuta infondata.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento al motivo con il quale i difensori hanno evidenziato l'assenza, in capo all'imputato Lo Nigro, dell'elemento psicologico del reato di strage e degli altri contestati.

A dire degli appellanti, infatti, nessuna consapevolezza sarebbe stata dimostrata in capo al loro assistito, atteso che perfino Spatuzza aveva più volte ribadito che al momento della lavorazione dell'esplosivo non si sapesse nulla della preparazione della strage di Capaci, né dei soggetti che vi sarebbero stati coinvolti.

Al riguardo si condivide l'impostazione data nella sentenza di primo grado alla verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo degli imputati che prende le mosse proprio dalla irrilevanza della considerazione, svolta da Spatuzza, secondo la quale neanche lui aveva avuto conoscenza della destinazione specifica dell'esplosivo che aveva procurato e lavorato con i suoi complici.

Deve, infatti, ritenersi acclarato che Lo Nigro, con la condotta posta in essere, alla stregua di Tinnirello, Pizzo, e dello stesso Spatuzza, avesse certamente volontariamente prestato un significativo apporto alla realizzazione di un "progetto" finalizzato ad un fatto criminoso eclatante, pur non conoscendone i dettagli; ciò che conta, infatti, è la consapevolezza da parte dei predetti che il segmento di condotta da ciascuno di loro posto in essere si inseriva in una più ampia azione criminosa distribuita tra più

soggetti investiti di compiti diversi, proporzionati per numero e qualità alla complessità dell'impresa da realizzare, di cui il loro specifico contributo costituiva un tassello utile al conseguimento dell'obiettivo finale.

Tale assunto del resto è perfettamente confacente ad una associazione come quella di tipo mafioso, organizzata secondo un modello rigorosamente gerarchico, non solo con articolata distribuzione di compiti tra gli associati, ma soprattutto con rigidi vincoli di riservatezza interna, tale da precludere ai meri compartecipi la precisa conoscenza delle strategie e degli obiettivi di maggior rilievo perseguiti dagli esponenti di vertice al fine di non comprometterne la segretezza e il successo, secondo il principio della cd. compartimentalizzazione dell'organizzazione sulla quale lo stesso Spatuzza si è diffusamente soffermato.

Peraltro, come considerato dai Giudici di prime cure, giova ricordare che il dolo, nel reato di strage (reato cd. di pericolo), consiste nella coscienza e nella volontà di porre in essere atti idonei a determinare un pericolo per la vita e l'integrità fisica della collettività mediante violenza (evento di pericolo), con la possibilità che dal fatto derivi la morte di una o più persone (evento di danno), al fine (dolo specifico) di cagionare la morte di un numero indeterminato di persone. Quanto alla prova di esso, è pacifico che possa essere desunto, anche in modo diretto, dalla natura del mezzo usato e da tutte le modalità dell'azione, richiedendo pertanto il suo accertamento un'indagine globale, con speciale riguardo ai mezzi usati, alle modalità esecutive del reato e alle circostanze ambientali che lo caratterizzano (così Cass, Sez. I, n. 42990 del 18 settembre 2008, Rv. 241824).

I giudici di legittimità hanno del resto affermato il principio secondo il quale *“ai fini del concorso nel delitto di strage, è sufficiente un contributo limitato alla sola fase preparatoria e di organizzazione logistica del reato*

lli

Q

materialmente commesso da altri concorrenti, non essendo necessario essere informati sull'identità di chi agirà, sulle modalità esecutive della condotta e sull'identità della vittima, purché vi sia la consapevolezza che la propria azione si iscriva in una più ampia progettazione delittuosa, finalizzata alla realizzazione di un omicidio di rilevante impatto sul territorio" (Cass; Sez. I, n. 43681 del 13 maggio 2015, Rv. 264747; nello stesso senso Sez. I, n. 25846 del 30 novembre 2015 - dep. 22 giugno 2016, Tranchina e altro, Rv. 267297 con la quale la S.C. ha ritenuto la responsabilità dell'imputato in concorso con i coorti, per aver svolto il ruolo di autista del capocosca Graviano, organizzatore della strage del 19 luglio 1992, accompagnandolo in due sopralluoghi sul posto del delitto e per avergli offerto ospitalità, nella consapevolezza che stava preparandosi un attentato eclatante).

La Suprema Corte di Cassazione, inoltre, nella sentenza che ha definito il procedimento abbreviato nei confronti dei coimputati Barranca e Cannella Cristofaro (Cass. 26048/18, già citata) ha ribadito che *"il contributo causale alla verificazione dell'evento criminoso non richiede la completa conoscenza da parte del singolo concorrente e, segnatamente, di colui che partecipi alla sola fase preparatoria, di tutti i dettagli del delitto da compiere, poiché è sufficiente la volontà dell'agente di prestare il proprio apporto nella consapevolezza della finalizzazione di esso al fatto criminoso comune; ciò che conta è la conoscenza del singolo concorrente che il segmento di condotta da lui posto in essere si inserisce in una più ampia azione criminosa, distribuita tra più soggetti investiti di compiti diversi, proporzionati per numero e qualità alla complessità dell'impresa da realizzare, di cui il proprio specifico apporto costituisce un tassello utile al conseguimento dell'obiettivo finale. Tale assunto è di particolare rilievo nelle associazioni criminali complesse, come quelle di tipo mafioso,*



494

organizzate secondo un modello rigorosamente gerarchico, con articolata distribuzione di compiti tra gli associati, e contraddistinte da un rigido vincolo di riservatezza interna, tale da precludere ai meri compartecipi la precisa conoscenza delle strategie e degli obiettivi di maggior rilievo perseguiti da capi e dirigenti, per non comprometterne la segretezza e il successo".

Ancora sul punto la stessa sentenza ha evidenziato, quali elementi sintomatici di tale consapevolezza in capo al Barranca, che si trovava in una posizione certamente sovrapponibile a quella di Lo Nigro, l'enorme quantità di tritolo recuperato mediante due diverse operazioni e la grande velocità con cui l'esplosivo venne lavorato, con cinque persone che lavorarono tutto il giorno alla macinatura; anche il riferimento alla necessità di "fare in fretta" e "veloci", integrava una raccomandazione palesemente incompatibile con la necessità "usuale" di provvedere ad una scorta di esplosivo che sarebbe stata accantonata per il futuro.

In maniera convincente, quindi, i giudici di legittimità nella pronuncia a carico del Barranca hanno sottolineato che *"la necessità per Cosa Nostra di reperire un quantitativo veramente ingente di tritolo in tempi assai brevi era incompatibile con qualsiasi uso diverso da una strage"* e, ancora, che *"il fatto che Barranca non conoscesse l'esatto obiettivo dell'attentato dinamitardo non escludeva la possibilità di farsi un'idea precisa di quanto stava accadendo"*.

Le medesime considerazioni non possono che essere svolte con riguardo all'imputato Lo Nigro, apparendo la sua posizione del tutto speculare a quella assunta dall'imputato Barranca nel procedimento definito con rito abbreviato.



Nel caso di specie, avere partecipato al prelievo, alla estrazione dagli ordigni, alla lavorazione dell'esplosivo, avere partecipato alle discussioni sulla necessità di velocizzare l'operazione e di incrementare la quantità complessiva di prodotto, essersi attivato per recuperare ulteriori ordigni, sono tutti elementi certamente sintomatici del contributo arrecato dall'imputato all'organizzazione della strage, nonché della piena consapevolezza da parte dello stesso del fatto che la sua azione era inserita nell'organizzazione di un attentato eclatante, come quello che nel caso specifico si stava preparando.

Ponendo in essere tali condotte l'imputato non poteva non rendersi conto dell'urgenza e delle pressioni sottese, univocamente indicative della imminenza di utilizzazione dell'esplosivo per un attentato sicuramente eclatante in considerazione della notevole quantità di esplosivo raccolta.

Nella prima occasione, inoltre, era stato fatto riferimento alla "quadratura" già a monte stabilita e certamente nota a Cannella e Timmiello che avevano manifestato l'esigenza di incrementare il prodotto della macinatura.

Tale circostanza non poteva non essere stata colta dagli altri macinatori, deponendo per la loro consapevolezza che una azione delittuosa di dirompente portata sarebbe stata portata a termine di lì a poco, non rilevando che nessuno avesse mai espressamente rivelato, neanche a Spatuzza, che l'esplosivo sarebbe servito per eliminare il giudice Falcone.

In definitiva, l'impugnata sentenza merita ampia conferma in punto di penale responsabilità dell'imputato Lo Nigro non potendosi non condividere il percorso logico, giuridico e argomentativo seguito dai primi Giudici segnato da un giudizio di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dal collaboratore Gaspare Spatuzza e dalla sussistenza di adeguati riscontri logici, rappresentati dai plurimi elementi acquisiti che dimostrano, in maniera inconfutabile, il coinvolgimento del medesimo imputato nelle



stragi successivamente eseguite in attuazione dell'unitario programma stragista perseguito da Cosa Nostra con il protagonismo del mandamento di Brancaccio.

Deve parimenti essere rigettato il motivo con il quale l'avv. Araniti ha dedotto l'insussistenza degli estremi della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, trattandosi di reati puniti con l'ergastolo e non essendo chiara la finalità di agevolare associazioni mafiose e di quella della finalità di terrorismo contestate al Lo Nigro.

Con riferimento al primo profilo non residuano dubbi, alla luce della complessa ricostruzione delle dinamiche sottese alla strategia perseguita da cosa nostra nella perpetrazione dell'attentato di Capaci sulla sussistenza dell'aggravante dell'art. 7 citato. Né rileva il fatto che il delitto di strage è punito con l'ergastolo. A questo proposito si sono pronunziati i giudici di legittimità nel senso che *"è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge n. 203 del 12 luglio 1991, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui consente il riconoscimento dell'aggravante da esso prevista in relazione ai delitti puniti astrattamente con la pena dell'ergastolo, in quanto tale disciplina è pienamente coerente con l'esigenza di evitare ingiustificate disparità di trattamento a vantaggio di reati connotati da maggiore gravità"*, a nulla rilevando il fatto che nel caso di comminazione della pena massima, l'applicazione dell'aggravante non espliciti in concreto alcun effetto ai fini della dosimetria della pena; È cioè indubbio che un'aggravante possa essere ritenuta sussistente da parte dei giudici della cognizione (con i conseguenti effetti ad esempio in tema di indulto) e, al contempo, non esplicitare in concreto effetti ai fini del complessivo trattamento sanzionatorio (Cass. 37324 del giorno 8 luglio 2015, dep. 15 settembre

2015, Rv. 264867).

Per quanto precede, correttamente i giudici di prime cure hanno riconosciuto la sussistenza dell'aggravante de qua, nonostante la sua mancata incidenza sulla dosimetria della pena, aspetto autonomo, distinto e successivo rispetto a quello del riconoscimento degli elementi costitutivi dell'aggravante stessa e della dichiarazione giudiziale della sua sussistenza.

Parimenti devono essere disattese le doglianze, invero alquanto generiche, riguardanti l'applicazione dell'altra circostanza aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, di cui all'art. 1 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, conv. nella L. 6 febbraio 1980, n. 15.

Con tale circostanza il legislatore ha inteso inasprire il trattamento sanzionatorio per quei reati comunque riconducibili a fini di terrorismo o di eversione, senza distinzione tra fatti che si pongono in correlazione diretta ed immediata con tali fini, e fatti la cui perpetrazione sia strumentale ad essi (Cass., Sez. II, n. 1341 del 9/7/1984, dep. 9/2/1985, Rv. 167806). Secondo la giurisprudenza, la circostanza de qua, lungi dall'identificarsi con le finalità primarie ed essenziali dei reati cui incrisce, può qualificare qualsiasi condotta illecita, se il fine perseguito dall'agente è quello di porre in essere atti idonei a destare panico nella popolazione e si ricollega, come correttamente evidenziato nella sentenza appellata, a una particolare connotazione del dolo e, quindi, non può dissociarsi dalla specifica finalità perseguita dall'autore del reato, anche quando questo, nella sua struttura fisiologica, non esprime il pericolo dell'eversione dell'ordine democratico, né un'ontologica e naturale propensione a suscitare terrore tra le persone (Cass., Sez. Unite, n. 2110 del 23/11/1995, dep. 23/2/1996, Rv. 203770; conf. Sez. unite, 4 febbraio 1992 n. 6682, Musumeci).



498

Costituisce finalità di terrorismo quella rivolta a incutere terrore alla collettività con azioni criminose indiscriminate, dirette cioè non contro le singole persone ma contro quello che esse rappresentano o, se dirette contro la persona indipendentemente dalla sua funzione nella società, miranti a incutere terrore per scuotere la fiducia nell'ordinamento costituito e indebolirne le strutture. La finalità di cersione si identifica, invece, nel fine più diretto di sovvertire l'ordinamento costituzionale e di travolgere l'assetto pluralistico e democratico dello stato disarticolandone le strutture, impedendone il funzionamento o deviandolo dai principi fondamentali che costituiscono l'essenza dell'ordinamento costituzionale (Cass. Sez. I, n. 11382 dell'1/7/1987, Rv. 176946).

La giurisprudenza ha inoltre precisato che l'aggravante della finalità di terrorismo può sussistere anche quando obiettivo immediato dell'atto sono uno o più soggetti determinati, se destinatari dell'effetto (diffusione panico, paura, ecc.) sia una pluralità indeterminata di persone (Cass. Sez. I, n. 12076 dell'8/10/1985, Rv. 171362).

Tali caratteristiche certamente si adattano a una strage di matrice mafiosa, secondo una linea interpretativa coerente con la più generale linea di tendenza del legislatore verso una estensione degli strumenti di contrasto del terrorismo anche al settore della criminalità organizzata, tenuto conto della sua intensa potenzialità di destabilizzazione del sistema democratico, come riconosciuto dalla sentenza emessa il 13 febbraio 2001 dalla Corte di Assise di Appello di Firenze irrevocabile con la quale gli attentati del '93 sono stati intesi come rivolti a beni artistici che appartengono non solo all'Italia ma al mondo intero, integrando un vero e proprio attacco terroristico contro lo Stato Italiano.

Anche nel caso in esame il ragionamento dei giudici della Corte di Assise si è sviluppato nello stesso senso, potendosi intendere *la strage di Capaci*

come una vera e propria dichiarazione di guerra allo Stato (la "resa dei conti" richiamata da Giuffrè "cioè era l'unico modo ormai per Salvatore Riina restare a galla, riferendomi alla frase che aveva detto "fare la guerra", aprire guerra direttamente allo Stato").

Altrettanto significativa è la ricostruzione compiuta, in termini generali, da Gaspare Spatuzza, che ha esplicitato di avere fatto parte "di un'associazione mafiosa, terroristica più che mafiosa, appartenente alla famiglia di Brancaccio che ricade nel mandamento Brancaccio", e che ha precisato che anche l'omicidio di Padre Giuseppe Puglisi andava inquadrato in una più generale strategia stragista, attraverso la quale si realizzava una "guerra allo Stato", insieme agli altri delitti eclatanti posti in essere: "Don Puglisi è stato ucciso a settembre, noi a luglio avevamo compiuto gli attentati Roma-Roma-Milano, quindi a settembre, il 15 settembre avviene l'omicidio di Don Puglisi, poi a ottobre, novembre mi sembra il piccolo... il rapimento del piccolo Giuseppe Di Matteo. Poi noi fine '93 pianifichiamo l'attentato dell'Olimpico, quindi entra in un complesso di situazioni che non è un omicidio sporadico, non è qualche cosa di personale, seppur poteva nuocere a quello che era l'equilibrio di borgata, però non ci sta in tutto quello che noi stavamo portando avanti. Non era tanto la paura, secondo me, ma di inserirlo in tutto quel contesto che noi stavamo portando avanti. (...) Il nostro contesto era che stavamo facendo guerra allo stato, perché se non ha usato la modalità trattativa, ma stiamo trattando con lo Stato, cosa che poi mi è stata confermata lì a Bar Doney da Giuseppe Graviano, quindi per un'esperienza mia vissuta in quella realtà posso dire che non era un'emergenza, non era una priorità così particolare andare a uccidere Don Puglisi, con tutto ciò noi, al di là che eravamo sopraccarichi di impegni, ma nello stesso tempo poteva

nuocere un po' a incentivare più la pressione delle Forze dell'Ordine nei quartieri».

Del resto, se la finalità fosse stata soltanto quella di eliminare un nemico, il magistrato "scomodo", non sarebbe stato necessario commettere un attentato di proporzioni gigantesco, come quello realizzato a Capaci. La finalità terroristica perseguita emerge con evidenza anche dalle parole di Giovan Battista Ferrante, che aveva esplicitamente esternato a Salvatore Biondino, uno dei boss più attivi sul fronte organizzativo, la sua considerazione sulla idoneità, rispetto al fine di uccidere il magistrato, di mezzi meno eclatanti e devastanti, come un fucile di precisione ("in quel caso c'è stato, diciamo, un confronto del tipo 'ma perché fare tutto questo', cioè mi sembrava un po' eccessivo il discorso dell'esplosivo sotto l'autostrada. Avevo semplicemente detto 'Ma con un fucile di precisione eventualmente non è possibile ottenere lo stesso risultato?', cioè se lo scopo era ammazzare Falcone con un fucile di precisione si poteva pure fare").

Nella strage di Capaci, dunque, era sicuramente riscontrabile la finalità di incutere terrore nella collettività con un'azione criminosa diretta contro Giovanni Falcone per tutto quello che egli rappresentava per la società italiana e volta a destabilizzare pesantemente le istituzioni, scuotendo la fiducia nell'ordinamento costituito, con conseguente sussistenza della finalità terroristica.

L'aggravante in esame connota certamente, a parere della Corte, anche la condotta posta in essere da Lo Nigro, il quale si impegnò nel procacciamento e nella lavorazione di un quantitativo di esplosivo così elevato da rendere evidente - anche per le modalità in termini di urgenza, in cui si svolsero i fatti - la sua destinazione ad un'azione delittuosa idonea ad ingenerare un elevatissimo stato di timore nella collettività.

Va, ancora, affrontata, con riferimento alla posizione di Lo Nigro, la questione dell'invocata diminuzione del rito abbreviato, secondo gli appellanti ingiustamente negata dalla Corte di primo grado.

Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento i difensori del predetto hanno infatti reiterato la richiesta, già formulata e rigettata in sede di udienza preliminare, di definizione del procedimento nelle forme di cui agli artt. 438 e ss. del codice di rito, condizionata ad alcune richieste istruttorie.

Tale richiesta è stata rigettata dal Collegio di primo grado che ha ritenuto giustificato il dissenso del P.M. all'accoglimento della richiesta, non trattandosi di processo definibile allo stato degli atti.

Orbene, ritiene la Corte di dovere confermare tale valutazione, con conseguente rigetto della richiesta di concessione della diminuzione del rito abbreviato avanzata dai difensori dell'imputato.

A nulla rileva, infatti, lo sviluppo istruttorio dibattimentale che si è avuto in primo grado, poiché, come affermato dai giudici di legittimità, in tema di giudizio abbreviato condizionato, la compatibilità dell'integrazione probatoria con le finalità di economia processuale proprie del procedimento va valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della richiesta del rito e non "ex post", in base ai tempi del dibattimento tenutosi a seguito del rigetto della stessa (tra le tante Cass. Sez. 3, n. 7961 del 13 gennaio 2011, Troiani, Rv. 249387) e ciò tanto nel caso in cui il dibattimento si sia svolto in tempi particolarmente celeri, quanto nel caso in cui abbia invece avuto, come nella specie, un'istruttoria dibattimentale complessa. Non può dunque darsi rilievo a tale ultima circostanza, inidonea ad inficiare la correttezza della reiezione dell'istanza di rito abbreviato per incompatibilità con le finalità di economia processuale ravvisate

nell'udienza preliminare e nel giudizio di primo grado (cfr. Cass. Sez. 3, n. 3993 del giorno 1 dicembre 2020, dep. 2 febbraio 2021, Rv. 280873 - 01).

Nell'appello dell'Avv. Araniti è stata infine formulata istanza di riconoscimento della continuazione tra i reati contestati al Lo Nigro nel presente procedimento e quelli in ordine ai quali lo stesso ha riportato condanna con la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Firenze in data 13 febbraio 2001, irrevocabile il 6 maggio 2002, sul presupposto che la ritenuta strategia stragista adottata da Cosa Nostra implicava l'indubbia unificazione di tutti i reati commessi nel suo ambito, sotto il vincolo della continuazione, costituendo evidentemente momenti attuativi di una primigenia ed unitaria risoluzione criminosa, predeterminata *ab origine* quanto meno nelle linee fondamentali (cfr. Cass. sez. quinta, 5101/99; Cass. sez. prima, 3553/87).

Tale convincimento si ricava dalla sostanziale omogeneità ontologica delle condotte delittuose e dalla loro intima correlazione spazio - temporale, essendo state commesse entro un circoscritto lasso di tempo, nel medesimo contesto esecutivo e rientrando indubbiamente nel programma criminoso dell'associazione criminale della quale il predetto faceva parte.

In proposito deve osservarsi che la prevalente giurisprudenza riconosce la contemporaneità ideativa ed attuativa e, quindi, l'unicità del disegno criminoso tra il delitto associativo e del reato fine nel caso in cui *"lo stesso soggetto costituisca una associazione criminosa o vi aderisca e decida e materialmente o attui uno o più reati tra quelli programmati"* (Cass. sez. sesta, 5247/88; conforme Cass. sez. sesta, 3960/97).

Si è già evidenziato al riguardo, nel contesto della disamina critica dei risultati probatori, che i vari reati di strage furono frutto non di una autonoma, personale o sporadica determinazione volitiva dell'imputato,

bensi di un pianificato programma associativo, quale momento di concreta attuazione di esso.

Non possono invece essere prese in considerazione i fatti per i quali l'imputato ha riportato condanna dei quali ha parimenti invocato l'unificazione per continuazione a quelli per i quali si procede con le due note acquisite all'udienza del 19 marzo 2019, contenenti una mera elencazione di condanne non supportata da alcuna argomentazione a supporto dell'invocata applicazione dell'istituto della continuazione.

Come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, incombe sull'interessato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di indicare e allegare elementi specifici e concreti a sostegno dai quali possa desumersi l'identità del disegno criminoso, non essendo sufficiente il mero riferimento alle condanne, ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sistematici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitudine criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (cfr. tra le tante Cass. sez. 2, 2224 del 5 dicembre 2017, dep. 19 gennaio 2018, Rv. 271768).

Ciò posto, con riferimento alla ritenuta continuazione tra i fatti per i quali si procede e quelli riconducibili alle cosiddette stragi del continente, deve ritenersi reato più grave per l'imputato il reato di strage aggravata commesso il 23 maggio 1992, con conseguente rideterminazione, alla luce di tutti i parametri oggettivi e soggettivi, tenendo conto della continuazione interna e di quella esterna con i fatti già giudicati, della pena complessiva in quella dell'ergastolo con isolamento diurno per anni tre.

La sola discrezionalità legislativamente attribuita alla Corte, essendo la pena applicabile per il delitto di strage aggravata alla morte di più persone, quella dell'ergastolo, ai sensi dell'art. 422 comma primo c.p., nella



504

determinazione della pena da irrogare all'imputato (in applicazione del combinato disposto degli artt. 81, commi 2° e 3°, e 72, comma 1°, c.p.), riguarda la determinazione della durata dell'isolamento diurno (da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni).

Alla luce di tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., e, in particolare, sia della elevatissima gravità dei fatti commessi, per i mezzi e le modalità oggettive delle azioni, oltre che per la notevole intensità del dolo, sia della rilevantissima capacità a delinquere dell'imputato, desunta dai motivi dell'impresa criminosa e dall'inserimento nelle strategie dell'associazione mafiosa, si reputa congruo infliggere a titolo di aumento per i reati di cui alla separata sentenza, tre anni di isolamento diurno, non ravvisandosi invece nessun valido elemento per concedere le circostanze attenuanti generiche invocate genericamente nelle conclusioni dell'atto di appello dell'Avv. Araniti, ed anzi deponendo la gravissima natura dei reati commessi e la perversità nel delinquere dimostrata dall'imputato per la negazione di tale beneficio.

La posizione dell'imputato PIZZO Giorgio.

I giudici di primo grado hanno condannato Pizzo Giorgio, uomo d'onore della famiglia di Brancaccio, alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di diciotto mesi, ritenendo provata la sua partecipazione alla fase esecutiva dell'attentato del 23 maggio 1992 e, in particolare, al recupero dal mare degli ultimi due ordigni bellici inesplosi risalenti alla seconda guerra mondiale alla Cala di Palermo, nonché alla lavorazione e macinatura dell'esplosivo contenuto in essi, poi consegnato a Giuseppe Graviano che lo aveva trasportato a Capaci dove era stata predisposta la carica esplosiva collocata nel cunicolo sottostante l'autostrada.

Fonte principale delle accuse è costituita, anche per tale imputato, dalle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza il quale nelle udienze del 2 e del 3 ottobre 2014, aveva puntualmente e dettagliatamente descritto le fasi di reperimento e lavorazione di esplosivo estratto da quattro ordigni prelevati a Porticello e nella Cala del porto di Palermo, nel mese di aprile del 1992, inserendo in tale contesto, nei termini che seguono – precisamente nelle operazioni di recupero delle ultime due bombe alla Cala di Palermo e in quelle di macinatura dell'esplosivo nell'immobile di vicolo Castellaccio – l'imputato Pizzo.

In particolare, il lunedì dopo l'inizio della lavorazione del materiale estratto dai primi due ordigni era stato ritenuto da Cannella e Tinnirello, alla presenza del collaboratore e di Lo Nigro, che la quantità di materiale ottenuta fosse scarsa e, stante la necessità di macinare *"il più presto possibile"* tutto l'esplosivo a disposizione e attesa la complessità dell'operazione, era stato fatto un *"piano di macinatura"* che comprendeva anche Pizzo (*"... a quel punto gli abbiamo detto che la procedura era molto complicata, quindi si fa un piano di macinatura, di cui a quel punto viene anche inserito Pizzo Giorgio ..."*).

506

Quest'ultimo, a dire di Spatuzza, da quel giorno aveva partecipato ai lavori ed aveva poi assistito alla discussione in cui era stato deciso di recuperare altri ordigni, partecipando al relativo prelievo alla Cala del porto di Palermo.


Orbene, i giudici di primo grado avevano ritenuto le propalazioni di Spatuzza intrinsecamente ed estrinsecamente attendibili in considerazione dei molteplici riscontri acquisiti e della convergenza con le dichiarazioni di altri collaboratori, ed avevano utilizzato, quale riscontro "logico" ad esse, con riferimento alla posizione di Pizzo, gli elementi di prova, del tutto autonomi, che avevano comportato la condanna di quest'ultimo per la strage di Firenze del 27 maggio 1993 e per quella di Formello del 14 aprile 1994.

Tali attentati, secondo la Corte di primo grado, avevano una natura del tutto omogenea a quello in esame ed erano stati commessi in stretta contiguità temporale nell'ambito di una strategia unitaria perseguita da "Cosa Nostra" nel periodo storico che aveva avuto inizio negli ultimi mesi del 1991, con l'attivo coinvolgimento di protagonisti in larga misura identici e con l'attribuzione di un ruolo centrale proprio all'articolazione territoriale, il "mandamento" di Brancaccio, cui l'imputato apparteneva.

Avverso la sentenza ha proposto impugnazione la difesa dell'imputato Pizzo per i motivi già esposti.

L'appello appare infondato e va, pertanto, rigettato.

Non possono essere condivise le censure rivolte dal difensore, con il primo motivo di appello, alle valutazioni positive svolte dai giudici di primo grado riguardo la attendibilità dei collaboratori di giustizia - Gaspare



Spatuzza, Fabio Tranchina e Cosimo D'Amato – le cui dichiarazioni sono state valorizzate per pervenire alla condanna dell'imputato.

Devono, sul punto, ribadirsi le considerazioni espresse in sede di esame della posizione degli imputati Lo Nigro e Tinnirello ricordando che l'attendibilità di Spatuzza e Tranchina è stata già positivamente vagliata non solo da giudici di merito in diverse pronunce, ma anche da quelli di legittimità, essendo divenute ormai irrevocabili le sentenze, definite nelle forme dell'abbreviato, relative ai procedimenti cosiddetti *Capaci bis* e *Borsellino quater*, fondate sulle loro dichiarazioni; parimenti irrevocabili sono divenute la condanna di Francesco Tagliavia per la strage di via dei Georgofili (cfr. Cass. 28382/17), così come la sentenza di revisione, irrevocabile, con la quale la Corte di Appello di Catania il 13 luglio 2017 ha acclarato, a seguito delle rivelazioni di Spatuzza, che numerosi soggetti condannati nell'ambito dei procedimenti *Borsellino uno* e *bis*, erano in realtà innocenti, prosciogliendoli.

L'esistenza di pronunce definitive, che hanno vagliato e attestato la piena credibilità dei predetti collaboratori non implica una presunzione circa la loro attendibilità, ma costituisce un dato che non può non essere preso in considerazione nella disamina delle censure mosse dall'appellante, pur non esimendo da una autonoma valutazione che, alla luce delle emergenze processuali, non può che essere anche nel presente giudizio pienamente positiva.

Con riferimento a Spatuzza, come già evidenziato con riguardo alla posizione di Tinnirello, non può prescindersi, condividendosi le considerazioni espresse dai giudici di primo grado, dall'esame del suo profilo soggettivo e del suo spessore criminale.



508

Come già rilevato in sede di esame della posizione dell'imputato Lo Nigro, Spatuzza Gaspare risulta irrevocabilmente condannato, con il riconoscimento dell'attenuante speciale della 'dissociazione attuosa' ex art. 8 D.L. n. 152/1991, per la sua diretta partecipazione all'intera campagna stragista non solo in Sicilia - all'esito di distinti giudizi abbreviati, per il suo concorso, nelle stragi di via D'Amelio e di Capaci -, ma anche nel continente, come statuito con la sentenza, irrevocabile, della Corte di Assise di Appello di Firenze del 13 febbraio 2001, in atti.

Il dichiarante aveva rivelato fin dall'inizio della sua collaborazione, intrapresa il 26 giugno del 2008, il proprio coinvolgimento nell'attentato di Capaci, così come in quello di via D'Amelio, suscitando con riferimento a quest'ultimo, la diffidenza degli investigatori - avendo messo in dubbio dinamiche criminali già confermate da sentenze irrevocabili - ed aveva coerentemente dimostrato l'affidabilità del proprio percorso quando, pur non ammesso al programma di protezione, aveva continuato ad autoaccusarsi di fatti gravissimi per i quali non sarebbe mai stato perseguito, proprio in virtù delle statuizioni delle sentenze passate in giudicato.

Correttamente, inoltre, è stato valorizzato nella sentenza impugnata l'inserimento di Spatuzza nella *famiglia* di Brancaccio sin da epoca remota come uomo fidatissimo dei fratelli Filippo e Giuseppe Graviano, nonché la sua graduale progressione di ruolo in tale compagine associativa, da soldato semplice a capo mandamento, come confermato dai collaboratori Giovanni Brusca e Vincenzo Sinacori.

A tale riguardo, non può condividersi l'assunto della difesa secondo il quale le dichiarazioni del collaborante sarebbero state ispirate più che da travaglio interiore, da "*odio e inimicizia profonda*" nei confronti dei fratelli Graviano e, conseguentemente, del gruppo di Brancaccio.



509

Lo Spatuzza nelle udienze del 2 e del 3 ottobre 2014 ha riferito in effetti che i fratelli Graviano gli avevano contestato nel 1998, nel corso della comune detenzione nel carcere di Tolmezzo, l'appropriazione di una parte del bottino di una rapina compiuta nelle Poste Centrali di Palermo: "... sono nate delle contestazioni che gli facevo che dici che mi ero impossessato di soldi. Siccome questa barzelletta l'avevano fatta con Mungano, con Nino Mangano, dopo l'arresto di Mangano, poi successivamente l'hanno attribuito a me che mi ero impossessato di soldi. (...) Mi contestano perché avevano commesso una rapina alle Poste di via Roma, questa rapina praticamente la doveva commettere il gruppo di Brancaccio, perché la stava un po' dirigendo Leoluca Bagarella attraverso il Mangano. Quindi dopo l'arresto di Leoluca Bagarella, diciamo, il Brusca e altri si sono fatti ... loro dicono che l'ha fatta quelli della Noce, personaggi della Noce e del Borgo Vecchio. Quindi fanno questa rapina, di cui si mettono d'accordo che devono distribuire a ogni mandamento dei soldi per un po' appianare le cose. (...) Poi che cosa avviene? Avviene che tramite in carcere gli fanno sapere a Lucchese Giuseppe che avevano mandato 500 milioni alla famiglia di Brancaccio. Ma siccome ne può parlare Brusca, ne può parlare ... no, perché non è collaboratore, ma Totò Cocuzza soprattutto, perché sta gestendo anche Cocuzza, noi non abbiamo avuto mai soldi. Qualcuno si è impossessato di questi soldi, suppongo la famiglia Tagliavia, con l'avallo del Graviano. Quindi (...) hanno attribuito il furto a me, che io veramente ho vissuto una detenzione senza soldi e con tutto ciò ho lavorato e mi sono sempre guadagnato da vivere in carcere. Con tutto ciò non ho patito niente perché non ho bisogno di niente".

Anche se tale accusa, a dire di Spatuzza, era stata "archiviata subito" ("per archiviare quella pratica che mancavano 500 milioni dalla cassa diciamo che non ne ha parlato più di questa azione, però me l'ha contestata"),



alcune settimane dopo, allorché Giuseppe Graviano gli aveva chiesto di trovare un avvocato compiacente o un familiare che potessero veicolare messaggi dall'ambiente carcerario alla cosca mafiosa, essendo stati arrestati una sorella e uno zio ed essendo venuti a mancare i contatti con l'esterno, non aveva offerto la propria disponibilità (*"stava cercando un po' lui di riordinare i fili e cercare innanzitutto un avvocato compiacente e attraverso me, di cui in quel momento ci sono una serie di nomine di avvocati per cercare ... però io non ne ho fatti, qualche nome non l'ho fatto, però mi sono fermato perché in tal senso gli dissi ... praticamente dovevamo impostare una questione all'interno penitenziario che si trovava un avvocato compiacente per prestarci a queste schifezze, comunicavo queste cose da dire fuori dal mondo penitenziario, attraverso un mio familiare un po' venivano veicolate alla famiglia mafiosa"*).

Orbene, rileva la Corte che il collaboratore non aveva voluto aderire alla richiesta, come sostenuto in maniera convincente nel dibattimento di primo grado, non perché deluso per le accuse ricevute dai Graviano, ma perché internamente aveva già intrapreso quel percorso che lo avrebbe gradualmente condotto alla dissociazione da "Cosa Nostra"; lo stesso ha infatti puntualizzato di avere in quella fase comunque assicurato ai Graviano che l'amicizia verso di loro non sarebbe venuta mai meno, nonostante le ingiuste accuse ricevute gli avessero arrecato profonda amarezza (*"lo spiego, perché avevo tutta incamerata quella delusione, l'accusa questa che non mi potevano accusare di questo impossessamento di soldi perché mi conoscevano, siamo cresciuti assieme, quindi lì ho capito che... lì ho conosciuto veramente chi erano i fratelli Graviano, nel senso del rispetto dell'amicizia. Quindi ho preso le distanze e di cui ho iniziato anche a rinunciare ai processi ... gli dissi che la nostra amicizia*



non sarebbe mai venuta meno. Ma io non intendevo sapere più nulla di tutto quello che riguardasse Cosa Nostra, di cui ho preso le distanze”).

Anche nella deposizione resa in questo grado del giudizio, il 19 settembre 2018, Spatuzza ha del resto ribadito il forte legame che lo aveva unito ai Graviano, ricordando di essere cresciuto nella loro famiglia e di avere avuto con essa un forte legame affettivo (*“io sono cresciuto nella famiglia Graviano, con i fratelli Graviano siamo cresciuti assieme ... con Giuseppe abbiamo la stessa età ... frequentavo la famiglia da bambino, quindi sono cresciuto all'interno della famiglia Graviano ... poi è venuto a mancare mio fratello ... con il metodo della lupara bianca e quindi a quel punto io mi sono legato ancora di più alla famiglia Graviano ... ”*).

Dunque, non odio o inimicizia per i Graviano, e quindi per il gruppo di Brancaccio, aveva ispirato la sua collaborazione, come prospettato nell'atto di appello, quanto, piuttosto, un vero e proprio travaglio interiore che lo aveva infine condotto alla dissociazione dall'ambiente mafioso.

La circostanza evidenziata dalla difesa riguardante il temporaneo e contingente contrasto insorto con i Graviano, dunque, non può assolutamente inficiare il giudizio positivo sulla attendibilità intrinseca del collaboratore a fronte del profondo travaglio interiore – tra l'altro non necessario come noto, per apprezzare la rilevanza di una collaborazione – che aveva caratterizzato le scelte di Spatuzza.

La difesa, tra l'altro, non ha neanche dedotto che Spatuzza avrebbe nutrito un sentimento di ostilità nei confronti dell'odierno imputato, ed anzi risulta dalle dichiarazioni rese dallo stesso in questo dibattimento che i suoi rapporti con Pizzo erano sempre rimasti ottimi (*“bellissimi rapporti perché lo consideravo un familiare, perché, sa, è un ragazzo veramente... diciamo che non era malacarnato, così come lo siamo tutti noi, in parte di quelli che sono i miei coimputati”*), ad ulteriore riprova della assenza di astio o di

malanimo, avendo sempre mantenuto nei confronti del predetto un tono pacato e tutt'altro che calunnioso.

Ha, infatti, riferito Spaluzza che Pizzo, cresciuto nel quartiere di Brancaccio, era stato avvicinato negli anni '90 dalla relativa famiglia ed aveva stabilito un solido rapporto con Giuseppe Graviano, tanto che dal 1993 quest'ultimo gli aveva affidato la cassa della cosca con la quale poi era stato rifornito di liquidità il gruppo incaricato di eseguire le stragi a Firenze, Roma e Milano (*"Giorgio Pizzo siamo nati e cresciuti nello stesso quartiere, perché anche lui è di Brancaccio. Poi negli anni Novanta, credo, è stato un po' più avvicinato dalla famiglia, attraverso Pietro Salerno. Di volta in volta, di volta in volta, diciamo, che è stato sempre più presente a tal punto che custodiva la cassa di quello che era la famiglia di Brancaccio ... già in quel periodo era costante la presenza del Giorgio Pizzo ... la cassa ... dal '93 sicuro perché, diciamo, tutta l'emissione, se così li possiamo chiamare, degli eventi stragisti su Firenze, Roma e Milano diciamo che era lui che di volta in volta riforniva il gruppo di liquidità per sostenere le spese per le trasferte"*).

Ha poi precisato che già nel '92 il rapporto tra Pizzo e Graviano era solido e che il ruolo del primo era stato mantenuto "riservato" per i delicati incarichi che gli venivano lui assegnati (*"era tenuto per gli aspetti criminosi un po' riservato, perché un po' curava la latitanza, curava ... un po' Matteo Messina Denaro, curava la famiglia della ... cioè la mamma, la sorella di Giuseppe Graviano. Ha gestito anche gli spostamenti, quindi diciamo che per arrivare a tal punto di affidargli la cassa, diciamo, era una persona più ... anche perché dimostrava di essere una persona pacata e onesta, per quello che era un affare disonesto, però dimostrava di essere leale ... non era inserito in quel gruppo di fuoco di fare omicidi. Lui a volte chiedeva a Giuseppe Graviano di fargli fare qualche cosa, tal che il Pizzo*

un po' si lamentava di questa cosa. Quindi, diciamo che era escluso da quelle attività di azione, se così possiamo dire. Tant'è che poi gli è stata affidata la cassa per cercarlo di tenerlo il più pulito possibile ...").

Nessun astio dunque ha palesato il collaboratore né nei confronti dei Graviano e del gruppo di Brancaccio, né, tanto meno, nei riguardi dell'imputato Pizzo.

Parimenti infondate sono le doglianze mosse nell'atto di appello rispetto alla valenza attribuita dai giudici di primo grado alle dichiarazioni di Spatuzza sulla ricostruzione della fase del recupero, della lavorazione e del confezionamento dell'esplosivo.

A dire dell'appellante si tratterebbe di dichiarazioni intrinsecamente ed estrinsecamente inattendibili, con la conseguenza che l'attribuzione di responsabilità a Pizzo per la partecipazione a tale fase preparatoria e l'affermazione della sua consapevolezza sulla destinazione ultima dell'esplosivo sarebbero *"quantomeno forzate"*.

Anche tale assunto non è condivisibile.

Come correttamente osservato dai giudici di prime cure le dichiarazioni di Spatuzza con riguardo alla suddetta fase – nella quale è collocato il protagonismo dell'imputato Pizzo – sono assolutamente serie, precise, specifiche e coerenti.

Come già ricordato il collaboratore ha dettagliatamente descritto nelle udienze del 2 e del 3 ottobre 2014 le fasi del recupero dei primi due ordigni, poi trasportati con la autovettura Renault 9 di suo fratello, dopo alcune vicissitudini dovute alla presenza di una volante dei Carabinieri lungo il percorso, in una casa diroccata sita nel vicolo Castellaccio n. 29, in un baglio dove risiedevano pochissime famiglie (le cui abitazioni si trovavano ad una certa distanza), in corrispondenza dell'arco di ingresso al



castello di Maredolce, all'angolo tra via Giafar e via Conte Federico, di proprietà della zia dello stesso Spatuzza, che l'aveva messa a disposizione quando Cannella gli aveva parlato dell'operazione da portare a termine, poiché, adoperandola spesso per attività di ogni genere non avrebbe attirato *"l'attenzione e la curiosità di nessuno"*.

A tale riguardo nessuna rilevanza assume, a differenza di quanto dedotto dal difensore, il mancato riscontro, da parte degli inquirenti, della presenza del posto di blocco nel percorso compiuto da Spatuzza al ritorno da Porticello che aveva complicato il trasporto, sia perché il collaboratore aveva fatto riferimento a numerosi appostamenti di forze dell'ordine nella zona, sia perché poteva anche essersi trattato di un servizio di pattugliamento estemporaneo e non programmato, circostanza che comunque avrebbe reso più complicato l'accertamento.

Analoghe considerazioni valgono per la telefonata che lo stesso dichiarante aveva riferito di avere ricevuto in tale contesto, allorché, temendo di essere controllato, aveva dovuto cambiare percorso fermandosi in un vicolo cieco a fianco di un distributore di carburante ed aveva riacceso il cellulare; in tale concitato momento aveva sentito degli squilli ma non aveva potuto rispondere (nel corso delle indagini, il 4 novembre 2011 aveva riferito che si era scaricata la batteria, mentre il ricordo è stato generico nella deposizione dibattimentale).

A nulla rileva il mancato riscontro di tale ultima circostanza, considerato che è decisamente probabile, tenendo conto delle modalità di registrazione dei dati adottate nel 1992, che in assenza di apertura della conversazione il contatto telefonico tra le due utenze neppure sia stato registrato, non risultando nei tabulati; il collaboratore, in effetti, pur ricordando che Cannella lo aveva rimproverato per non avere risposto alla sua chiamata, non ha saputo indicare se fosse o meno riuscito ad iniziare la conversazione



(“... il contatto c'è stato perché ci sono stati degli squilli. Non so se sono riuscito ad aprire la conversazione perché se è stata aperta la conversazione che non abbiamo interloquito sicuramente la chiamata risulterà nei tabulati. Se non è stata aperta la conversazione sicuramente non ... perché poi si arrabbiò anche, Cannella, nella battuta dice: 'Perché non lo butti stu telefonino', perché nell'emergenza nemmeno ha funzionato ... l'ho acceso proprio in quella circostanza”).

Il dato, dunque, è neutro e non significativo.

Privi di valenza appaiono dunque, ai fini della valutazione complessiva della deposizione di Spatuzza, gli omissi accertamenti lamentati dall'appellante, a fronte della solida e granitica mole di riscontri acquisiti.

Altre specifiche censure formulate nell'atto di appello riguardano l'incrosimiglianza delle dichiarazioni di Spatuzza in ordine al prelievo delle prime due bombe di sabato, come riferito dal collaboratore, all'imbrunire, mentre iniziava a fare buio, essendo, a dire della difesa, in tale orario la piazzetta di Porticello abbastanza trafficata per la presenza di locali.

Come già precisato con riguardo alla posizione dell'imputato Lo Nigro, anche tali doglianze sono infondate.

Con riferimento alla prima si osserva che il viaggio a Porticello era stato compiuto all'imbrunire, mentre iniziava a fare buio e non in pieno giorno, atteso che Spatuzza aveva dovuto attendere che il fratello, che doveva prestargli la macchina, finisse di lavorare alle 17.

Inoltre, non essendo ancora iniziata la stagione estiva, non può ritenersi certo, come invece sostenuto dalla difesa, che i locali, quel sabato, nel tardo pomeriggio, fossero già aperti e comunque frequentati da una moltitudine di persone che non avrebbero potuto non notare il trasporto dei due ordigni.

516

Tra l'altro non può ignorarsi che Lo Nigro, pescatore esperto, era certamente munito di reti e dell'occorrente per avvolgere gli ordigni e trasportarli senza farsi notare, così come del resto era avvenuto il giorno dopo, quando a dire di Spatuzza, erano stati caricati nella motoape, nascosti alla vista e trasportati indisturbatamente nei due luoghi sopra indicati.

Né può escludersi, come anzi riferito sia da Spatuzza, sia da D'Amato, che la Renault fosse stata parcheggiata nei pressi dell'imbarcazione, così rendendo assolutamente inconsistente il tragitto del relativo trasporto. Spatuzza, al riguardo, aveva riferito che Cannella gli aveva indicato di posteggiare la Renault 9 *"più vicino alla banchina ... dove attraccano i natanti. Diciamo ..."* e, ancora, di avere affiancato la autovettura *"più vicino possibile dov'è che io mi posso mettere in una posizione dove possa avvenire facilmente lo scarico, quindi cerco di accostarmi il più vicino a quello che io posso"*.


Con riferimento al coinvolgimento di Pizzo, Spatuzza ha riferito che il giorno dopo l'estrazione dell'esplosivo e l'inizio della macinatura, Cannella, Barranca, Tinnirello avevano raggiunto lui e Lo Nigro nell'immobile di vicolo Castellaccio sua zia ed avevano fatto il punto della situazione, ritenendo scarsa la quantità di materiale ricavata fino a quel momento (*"all'indomani ci siamo trovati in quest'abitazione di mia zia e arrivano tutti alla spicciola un po', il Cannella, il Barranca, il Lo Nigro, Renzino Tinnirello e si fa il punto di quello che si era fatto, di quello che si era prodotto. Effettivamente a loro dire non si era fatto niente"*).

Stante la necessità di macinare *"il più presto possibile"* tutto l'esplosivo a disposizione e attesa la complessità dell'operazione, era stato fatto un *"piano di macinatura"* che includeva Pizzo.

517

Quest'ultimo aveva partecipato non assiduamente ai lavori (circostanze ribadite nell'udienza del 19 settembre 2018: *"formalmente la macinatura l'abbiamo fatta noi, e anzi teoricamente eravamo in più, perché se contiamo ... Fifetto Cannella e ... Tinnirello, eravamo quattro, cinque, sei ... però la macinatura materialmente l'abbiamo fatta io, Cosimo Lo Nigro, Giorgio Pizzo e Barranca ... la lavorazione più costante l'abbiamo ... di macinatura, l'abbiamo fatta sia io che il Lo Nigro, perché Giorgio Pizzo si assentava e Barranca si assentava ..."*) ma il collaborante non è stato in grado di specificare in che termini temporali (*"posso dire che lì c'era un cantiere aperto, che lui ha partecipato alla macinatura, però non so dire se veniva a fare un'ora la mattina e due ore il pomeriggio o viceversa. Però posso dire con certezza che ha partecipato alla macinatura"*).

Ha, comunque, precisato che Pizzo pur lavorando con la qualifica di geometra alle dipendenze di una ditta del comune (*"AMAT, AMAP una cosa del genere"*), a Brancaccio, accanto al Commissariato, non era vincolato alla presenza in ufficio poiché era solito spostarsi a bordo di una autovettura di servizio per segnalare gli interventi da eseguire sulla rete fognaria, restando reperibile a mezzo di un cercapersone, avendo perciò libertà di movimento (*"camminava con la macchina, aveva il cercapersone, quello che gli davano in dotazione, aveva questa possibilità di assentarsi, anche se lavorava, perché si muoveva con una 500, quella che era all'epoca, con la scritta AMAT, AMAP, una cosa del genere. Quindi, al di là di questo, diciamo, non so se effettivamente quando veniva là era a lavoro perché effettivamente era sempre in giro, perché mica andava lì e lavorava in ufficio, andava lì, si prendeva la macchina, gli davano questo cercapersone e lui andava, per quello che lui mi diceva, a cercare le fognature, quelle che erano otturate per segnalarle e fare le segnalazioni che poi le auto queste per spurgare andavano lì a bonificare.*



Quindi diciamo che non andava lì in ufficio, sembrava il cartellino e rimaneva lì ... arrivava lì, si prendeva la macchina e se ne andava in giro³³).

Tale circostanza, a differenza di quanto dedotto dalla difesa, non rende generica la propalazione del collaboratore, a nulla rilevando che lo stesso non abbia saputo indicare dettagliatamente gli orari nei quali Pizzo era solito intervenire, non avendo del resto escluso il difensore che il proprio assistito potesse assentarsi anche temporaneamente nel corso della giornata lavorativa e rimanendo il giudizio di illogicità formulato dall'appellante del tutto sganciato da elementi di concretezza e di certezza.

Non sono state cioè prospettate ragioni per le quali Pizzo, pur avendo libertà nei movimenti proprio per le caratteristiche dell'attività lavorativa che svolgeva, non avrebbe potuto dedicare alcune ore della giornata alla macinatura dell'esplosivo.

Rileva la Corte che anche il collaboratore Tranchina all'udienza del 27 novembre 2014 aveva confermato la libertà di movimento dell'imputato (*"lui era sempre fuori, tant'è che quando Giuseppe mi mandava all'acquedotto a cercarlo, nove volte su dieci quando io ci andavo non c'era mai, era sempre fuori"*).

Né, ancora, rileva, di per sé, il fatto che l'attività lavorativa dell'imputato potesse essere nota a prescindere dalla vicenda che ci occupa, non avendo inteso i giudici di prime cure tale elemento riscontro individualizzante alla chiamata in correità di Spatuzza, trattandosi soltanto di elemento indicativo della credibilità e della coerenza della versione del collaboratore.

Spatuzza aveva poi riferito che, quando la macinatura dell'esplosivo estratto dai due ordigni prelevati a Porticello era stata quasi completata, era emersa l'esigenza di procurarne dell'altro, e tale progetto aveva formato oggetto di un incontro al quale aveva partecipato oltre allo stesso



collaboratore, Barranca, Cannella, Tinnirello e Lo Nigro, anche Pizzo ("ci incontriamo tutti, siamo alla presenza sia io, sia il Lo Nigro Cosimo, sia il Renzino Tinnirello, Giorgio Pizzo e Cosimo Lo Nigro e Cannella come ho detto poc'anzi ... Quindi siamo io, Barranca, Giorgio Pizzo, Renzino Tinnirello e Cannella. Quindi si fa il punto che si deve rilevare questo esplosivo alla Cala di Palermo ... No esigenza, si sta pianificando, si sta cercando di organizzarci, però sempre dico io, diciamo, per noi lo specialista, per quello che sia il recupero dell'esplosivo è il Cosimo Lo Nigro ... No, il gruppo che sta operando, questo gruppetto che ho descritto poc'anzi, si presenta ... c'è questo prelievo di esplosivo da fare ... stanno parlando i più autorevoli, nel senso di conoscenza dell'esplosivo, è Cosimo Lo Nigro, sta parlando il Cannella, sta parlando il Renzino Tinnirello, quindi si decide di andare a prendere questo esplosivo ... Quindi ci organizziamo, noi per tale movimento").

Tale circostanza – e cioè la presenza di Pizzo a questa discussione – connota ulteriormente, soprattutto da un punto di vista psicologico, il contributo dello stesso, il quale non solo aveva apportato, come riferito da Spatuzza, un supporto materiale alla preparazione dell'esplosivo, ma aveva anche partecipato, o quanto meno assistito, alle valutazioni svolte dai correi sulla necessità di incrementare la quantità prodotta fino a quel momento e si era poi recato, per di più, a prelevare gli altri due ordigni.

Aveva infatti aggiunto Spatuzza che con i predetti, incluso Pizzo, si era recato alla Cala, nell'antico porto di Palermo, dove Lo Nigro, considerato lo "specialista" dell'esplosivo, aveva condotto le operazioni per issare dal mare altri due ordigni che erano stati portati nella abitazione della zia di Spatuzza.

Orbene, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, la partecipazione di Pizzo solo ad un segmento delle operazioni di lavorazione e di prelievo di



esplosivo – macinatura in seconda battuta per rimpolpare la squadra e prelievo della terza e della quarta bomba – di certo non può sminuire la valenza del contributo, comunque rilevante, apportato dallo stesso alla realizzazione dei preparativi della strage, intervenuto in un momento senza dubbio strategico e cruciale dell'organizzazione dell'attentato.

A tale riguardo si condivide l'orientamento giurisprudenziale richiamato nella sentenza impugnata, secondo il quale ai fini del concorso nel delitto di strage è sufficiente *“un contributo limitato alla sola fase preparatoria e di organizzazione logistica del reato materialmente commesso da altri concorrenti, non essendo necessario essere informati sull'identità di chi agirà, sulle modalità esecutive della condotta e sull'identità della vittima, purché vi sia la consapevolezza che la propria azione si iscriva in una più ampia progettazione delittuosa, finalizzata alla realizzazione di un omicidio di rilevante impatto sul territorio”* (al riguardo cfr. Cass. 25846 del 30 novembre 2015, ud., dep. 22 giugno 2016, Rv. 267297, imp. Tranchina ed altro con la quale la S.C. ha ritenuto la responsabilità dell'imputato in concorso con i correi, per aver svolto il ruolo di autista del capocosca Graviano, organizzatore della strage del 19 luglio 1992, accompagnandolo in due sopralluoghi sul posto del delitto e per avergli offerto ospitalità, nella consapevolezza che stava preparandosi un attentato eclatante).

Nel caso di specie, avere partecipato alla lavorazione dell'esplosivo, avere assistito alle discussioni sulla necessità di velocizzare l'operazione e di incrementare la quantità complessiva di prodotto, essersi recato al porto a recuperare ulteriori ordigni, sono tutti elementi certamente sintomatici non solo della valenza del contributo arrecato dall'imputato all'organizzazione della strage, ma anche della piena consapevolezza da parte dello stesso del



521

fatto che la sua azione era inserita nell'organizzazione di un attentato eclatante, come quello che nel caso specifico si stava preparando.

Non rileva inoltre, a differenza di quanto sostenuto nell'atto di appello che Pizzo non fosse a conoscenza della effettiva destinazione dell'esplosivo, non refluendo tale circostanza sulla sussistenza dell'elemento psicologico dei reati contestati, sul quale ci si soffermerà nel prosieguo.

Con altro articolato motivo il difensore di Pizzo ha specificatamente lamentato che la Corte di primo grado non avrebbe tenuto conto del contrasto tra le indicazioni di Spatuzza e quelle risultanti dagli accertamenti contenuti nelle relazioni redatte dai consulenti del P.M. riguardanti la natura e la provenienza dell'esplosivo ed avrebbe, inoltre, ritenuto provata, in assenza di elementi certi, la sua utilizzazione nell'esecuzione della strage, problematiche poste anche nell'appello di Tinnirello e pertanto già esaminate.

Si è in particolare riferito, il difensore di Pizzo, al rapporto tra dimensione degli ordigni, indicata da Spatuzza in circa cinquanta centimetri di diametro e ottanta, cento centimetri di altezza e il peso di esplosivo ricavabile da una bomba, dal predetto quantificato in cinquanta chili contro i centoventicinque, cento quarantacinque calcolati dai consulenti.

A dire della difesa, ancora, avrebbe errato la Corte sia nel ritenere l'autonomia dimostrata da Spatuzza nel discostarsi dalle conclusioni alle quali erano pervenuti i primi consulenti del P.M. indice di maggiore attendibilità, sia nel trarre elementi di conferma alla sua versione dalla relazione di consulenza del 2013, nonostante i consulenti tecnici avessero preso le mosse per le proprie valutazioni proprio dalle dichiarazioni di Spatuzza, circostanza che avrebbe indebolito le loro conclusioni.



522

La Corte di Assise non avrebbe poi tenuto conto delle conclusioni del consulente della difesa del Tinnirello secondo il quale sarebbe stato scientificamente impossibile aprire gli ordigni con martello e scalpello, come riferito da Spatuzza, senza provocarne l'esplosione.

Secondo il consulente, infatti, le bombe del tipo riconosciuto dal collaboratore, assimilabili a quelle di tipo americano (Mk6 o Mk7), contenevano Torpex - il cui colore tra l'altro non era giallo, come indicato dal predetto ('giallo canarino', cioè molto chiaro e spento, divenendo più acceso quando veniva bagnato, avvicinandosi al colore ruggine), ma grigio - sostanza molto più potente del tritolo, oltre che più sensibile all'urto, e, avendo il detonatore all'interno, sarebbero senz'altro esplose se aperte nel modo descritto da Spatuzza.

Secondo l'appellante, inoltre, i giudici di primo grado non avrebbero tenuto conto delle dichiarazioni di altri collaboratori - Di Matteo, Ferrante, Brusca, Avola, Malvagna - che avevano riferito di altra tipologia di esplosivo consegnato per la strage di Capaci, non essendo stata acquisita la prova che quello consegnato a Graviano fosse stato adoperato a Capaci.

Tutte le deduzioni che precedono devono essere disattese, per le motivazioni già richiamate con riferimento alla posizione di Tinnirello, che hanno reso non assolutamente necessaria la effettuazione della invocata perizia, come del resto ritenuto con argomentazioni condivisibili nella sentenza impugnata.

Hanno ritenuto i consulenti del P.M. che eseguirono i loro accertamenti nel 2013, con argomentazioni coerenti e immuni da vizi logici, che una parte dell'esplosivo utilizzato nell'attentato - riconducibile a quello procurato dal mandamento di Brancaccio (a differenza di quello proveniente dal mandamento di San Giuseppe lato, di uso civile, comunemente utilizzato nelle attività di cava) - fosse stato ricavato da ordigni bellici inesplosi di



523

diversa provenienza e dimensione, verosimilmente bombe di profondità o mine antinave di nazionalità italiana, anglosassone o americana.

A tale riguardo, ritiene la Corte che la verifica della compatibilità tra la versione resa da Spatuzza con riferimento alla descrizione degli ordigni a suo dire prelevati a Porticello e alla Cala e le emergenze dei rilievi tecnici effettuati sul luogo dell'esplosione e le conclusioni alle quali erano pervenuti i precedenti consulenti sia un modo di procedere assolutamente pertinente all'incarico conferito ai consulenti dal Pubblico Ministero, nell'ottica della finalità del processo di verificare la attendibilità e la plausibilità di tale versione, e non comporti invece, a differenza di quanto dedotto dal difensore, un indebolimento delle loro valutazioni tecniche. Non può non rilevarsi, inoltre, che uno dei quesiti posti ai consulenti - il secondo - implicava proprio il confronto tra ipotesi di composizione della carica esplosiva e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sopravvenute agli accertamenti tecnici iniziati nel 1992 (eseguiti solo sui reperti).

Orbene, come già rilevato in sede di esame della posizione dell'imputato Tinnirello, la presenza contemporanea di tracce di tritolo e di T4 (RDX, esplosivo militare molto più potente del tritolo ma meno stabile e per questo si usa in miscela) nei reperti raccolti nel luogo della strage doveva, secondo i consulenti, ritenersi pienamente compatibile con l'ipotesi che uno o più ordigni, fra i quattro recuperati, contenesse "Compound B" (miscela di tritolo e T4 o RDX in rapporto 60:40), e non tritolo puro (cfr. trascrizione di udienza del 21 gennaio 2015, pag. 71 e ss. *"il tritolo è evidente che ci fosse, perché non solo sono state trovate tracce di tritolo inesplosivo ma sono stati osservati degli annerimenti sui pezzi del condotto, il tubo di cemento del condotto e gli annerimenti sono tipici dell'esplosione da tritolo ... RDX a concentrazione minore ... c'era molto più tritolo"*).



524

Dalla relazione di consulenza del 2013 si rileva che *"il tipo di bombe di profondità individuato nelle fotografie mostrate a Spatuzza è compatibile con le bombe di profondità di fabbricazione USA o inglese, che erano armate con tritolo, Torpex, Amatol, Compound B. Anche la Regia Marina italiana usava bombe torpedine armate con solo tritolo. Sono anche compatibili con quanto descritto da Spatuzza alcune mine antinave italiane"*.

I consulenti avevano inoltre ritenuto *"assai verosimile che la carica di Capaci, così come quella degli attentati sul continente, derivasse dalla combinazione più o meno casuale dell'esplosivo tratto da diversi ordigni, con origine e carica primaria differenti"*. Avevano, altresì, considerato che *"visto che i due fusti recuperati alla Cala erano di dimensioni leggermente maggiori rispetto a quelli recuperati a Porticello, si può certamente affermare che gli ordigni via via recuperati in mare fossero differenti, e difficilmente riconoscibili uno dall'altro. Ciò comporta che il materiale esplodente fosse quasi sempre diverso, per fabbricazione e/o provenienza geografica, e che potesse contenere formulazioni comprendenti RDX (T4), se estratto da ordigni già utilizzati dalla marina inglese e americana"*.

Inoltre, *"le diverse forme isomeriche del dinitrotoluene (DNT) ritrovate sui reperti, sono ascrivibili a impurezze del tritolo, e sono risultate differenti nei diversi ritrovamenti, indicando una diversa origine del tritolo stesso tratto dagli ordigni bellici recuperati in mare"*.

I consulenti tecnici dei PM avevano dunque reputato credibile la versione offerta da Spatuzza rilevando che fosse compatibile con le tracce di esplosivo rinvenute, all'epoca, sui luoghi dell'attentato (tritolo e tracce di RDX ma non di Torpex).

Avevano poi ribadito che la descrizione degli ordigni fornita dallo stesso dovesse ritenersi compatibile, per la forma, con l'aspetto esteriore delle



525

bombe di profondità americane o di alcune mine antinave italiane, anche se le dimensioni, e il peso, pur sottostimato, dallo stesso riferiti, avrebbero fatto pensare più che alle mine antinave italiane Bollo ed Elia individuate dai consulenti che si erano susseguiti dal 1992, a quelle di profondità americane (in quanto di peso più consistente).

Nessun dubbio avevano, inoltre espresso i consulenti in ordine al mancato reperimento di tracce di "Torpex", rilevando che tale sostanza non era in realtà contenuta nelle bombe di profondità ma soltanto nei siluri.

In particolare, i medesimi, sentiti all'udienza del 25 febbraio 2015 - compulsati sul punto dalla difesa dell'imputato Tinnirello - avevano con certezza affermato che il Torpex veniva utilizzato solo nei siluri, e non nelle bombe di profondità (pag. 113 e pag. 118 "*il Torpex contiene dell'alluminio ... il Torpex sta nei siluri, non sta nelle bombe di profondità*").

Per di più la tesi affermata nel presente procedimento dai consulenti tecnici del 2 luglio 2013 alle udienze dei giorni 21 gennaio, 1 e 25 febbraio 2015 - sulla possibile provenienza dell'esplosivo da ordigni militari americani e/o inglesi della seconda guerra mondiale - era stata sostenuta anche dai consulenti tecnici che avevano esaminato l'esplosivo fatto rinvenire da Romeo in un terreno incolto sito nella via Roccella Guamaschelli, in Corso dei Mille n. 1317 e nel comune di Capena (che secondo Spatuzza era dello stesso tipo di quello prelevato, trasportato e macinato da lui e dagli odierni imputati prima della strage di Capaci e anche di quello usato nel fallito attentato allo stadio Olimpico di Roma), descritto nel relativo fascicolo dei rilievi tecnici come una "*sostanza pietrificata, di colore marrone chiaro tendente al giallo*" ovvero come "*una sostanza color giallo - sabbia, scurita in alcune parti delle superfici dal contatto con l'argilla del terreno*".



326

Con la relazione del 21 novembre 1995, dunque ben prima delle dichiarazioni di Spatuzza, quando appunto era stata ipotizzata la provenienza del tritolo da "bombe antisommergibili Mk6 o Mk7", non era stata evidenziata alcuna debolezza di tale tesi in relazione al mancato rinvenimento sui luoghi della strage di torpex, poiché evidentemente tale sostanza non costituiva una componente certamente presente in tali tipi di ordigni.

La consulenza espletata nel 1995, inoltre, non aveva escluso che l'esplosivo utilizzato a Capaci provenisse da ordigni fortemente simili, per aspetto, peso e dimensioni, a quelli successivamente descritti dal collaborante ("ordigni navali rimasti inesplosi sul fondo marino e recuperati da pescherecci" con conseguente necessità di procedere ad una frantumazione grossolana e artigianale del materiale, effettuata manualmente con l'ausilio di un martello e di uno scalpello, per macinarlo e ridurlo in polvere in vista del successivo utilizzo) ed aveva ravvisato la presenza di fondati elementi per ritenere che il tritolo impiegato nella strage di Capaci potesse provenire dalla stessa fonte dalla quale traeva origine quello rinvenuto su indicazione di Pietro Romeo.

Se, da un lato, è indubbio che le risultanze della consulenza espletata nel 1995 avvalorino la ricostruzione dei fatti esposta da Spatuzza, deve, dall'altro lato, escludersi che lo stesso abbia conformato su di esse il contenuto delle proprie dichiarazioni.

Tale assunto sostenuto dai giudici di primo grado e sminuito dall'appellante è pienamente condivisibile.

Se Spatuzza, infatti, avesse perseguito un simile disegno, la scelta più scontata sarebbe stata quella di recepire l'indicazione dei consulenti in ordine alla provenienza dell'esplosivo da mine ad urto antinave di produzione italiana.



527

Il collaboratore ha invece offerto la descrizione che consente di individuare gli ordigni da cui è stato tratto l'esplosivo anche in bombe di profondità utilizzate dagli Alleati durante il secondo conflitto mondiale, indicazione che non si pone in contrasto, ed anzi ha trovato un valido supporto in esse, con le risultanze, sopra richiamate, degli ulteriori accertamenti contenuti nella relazione di consulenza redatta dai Proff. Ferruccio Trifirò, Claudio Minero e Marco Vincenti in attuazione dell'incarico assolto nel 2013.

Alla luce di tali indicazioni deve dunque condividersi la tesi accolta dalla Corte di primo grado, secondo cui l'aliquota di esplosivo procurata dal mandamento di Brancaccio e che andò a comporre la maggior quota della complessiva carica usata per l'attentato di Capaci, proveniva dallo sconfezionamento di ordigni residuati bellici di diversa fabbricazione, origine e dimensione, i quali erano, con ogni probabilità, bombe di profondità o mine antinave, di nazionalità sia italiana che anglosassone che americana; inoltre, la presenza contemporanea di tracce di Tritolo e di T4 (RDX) nei reperti raccolti a Capaci deve reputarsi compatibile con l'ipotesi che uno o più ordigni, fra i quattro recuperati, contenesse "Compound B" (miscela di Tritolo e T4 in rapporto 60:40), anziché Tritolo puro.

Non può poi escludersi un'ipotesi alternativa, secondo la quale il tritolo utilizzato nel 1992 per la strage di Capaci derivava da bombe di profondità utilizzate dagli Alleati durante la seconda guerra mondiale, rimaste sul fondo marino e abusivamente recuperate da pescherecci italiani, mentre quello ritrovato nel novembre 1995 su indicazione di Pietro Romeo era stato tratto in parte da tali bombe ed in parte da mine antinave di fabbricazione italiana, ottenute con analoghe modalità.

In ogni caso, la ricostruzione dell'episodio esposta dallo Spatuzza è assolutamente credibile, giacché le ipotesi formulate - oltretutto, in termini probabilistici e non di certezza - nella consulenza espletata

528

nell'adempimento dell'incarico del 21 novembre 1995 non escludono in alcun modo che l'esplosivo utilizzato per la strage di Capaci provenisse da ordigni fortemente simili, per aspetto, peso e dimensioni, a quelli da lui descritti.

Non è, altresì, condivisibile la conclusione alla quale è pervenuto il consulente di Tinnirello, non essendo certo che anche ove anche si fosse trattato di bombe antisommergibili Mk6 o Mk7 americane od inglesi (prive delle sporgenti torrette del comando dell'innesco come le italiane), esse avrebbero dovuto contenere Torpex (TNT+T4+A1) di colore grigio metallico, piuttosto che semplice tritolo "puro" TNT di colore giallino virante al giallo scuro.

Le relazioni espletate nel 1995 e nel 2013 dai consulenti del P.M. hanno anzi escluso tale assunto non potendosi escludere, conseguentemente, che nelle bombe di profondità di fabbricazione americana o inglese, lasciate sui fondali marini nel corso della seconda guerra mondiale, fosse contenuto semplicemente un quantitativo di TNT.

Del tutto priva di riscontri scientifici è altresì la prospettazione secondo la quale cui l'operazione di apertura dell'involucro degli ordigni con martello e scalpello avrebbe dovuto certamente provocare una esplosione, ipotesi evidentemente non verificatasi in concreto.

Questo aveva spiegato Lo Nigro a Spatuzza, facendo riferimento ad un'operazione usuale tra i pescatori e senza rischi (udienza del 2 ottobre 2014):

P.M.: Ma lei ha mai parlato di possibili pericoli nel fare queste operazioni con Lo Nigro?

SPATUZZA: Sì, il fatto che ... dice che loro ... cioè il rischio peggiore erano i siluri. I siluri là loro avevano tutti paura perché potevano creare dei problemi che potevano esplodere, come

qualcuno forse è esploso. Quindi, quando si trattava di siluri loro nemmeno li prendevano in considerazione perché erano dei problemi seri. Invece per quanto riguardava questi ordigni, questo tipo di ordigno, diciamo che loro erano sicuri per aprirli e per fare tutto quello che volevano. Per quanto riguarda l'esplosione ... perché a volte gli ho detto: "Ma possiamo saltare in aria", per il fatto che qualcuno fumava, anche con l'accendino riusciva a fare un po' di fumo ma non andava oltre. Per esplodere si doveva di nuovo ammassare, portarla in una soluzione di pietra e poi mettere il detonatore all'interno ...

Al riguardo all'udienza del 25 febbraio 2015 (cfr. pag. 53 e ss.) i consulenti hanno precisato che il tritolo è uno degli esplosivi militari per eccellenza, poco sensibile, perché non patisce urti "non scoppia da solo, cioè bisogna innescarlo opportunamente per farlo esplodere" e quindi "l'operazione di apertura con scalpello e martello su una lamiera che non sia due millimetri, tre millimetri, ma non è il caso di queste bombe di profondità, perché la lamiera serve solo per il contenimento dell'esplosivo che è possibile senza che esploda".

Le considerazioni che precedono hanno indotto la Corte, come da ordinanza della quale è stata data lettura nell'ambito del dibattimento, a rigettare la richiesta formulata anche dalla difesa del Pizzo di riapertura dell'istruttoria per disporre perizia esplosivistica.

Ha, infatti, ritenuto la Corte che la ricostruzione degli aspetti riguardanti tale profilo sia stata svolta dai consulenti nominati dal P.M. in maniera esaustiva ed ispirata ad adeguate specifiche conoscenze specialistiche della materia, in modo esente da censure e rilievi.

I consulenti, tra l'altro, hanno ripercorso le precedenti operazioni di



530

consulenza ricostruendo i passaggi fondamentali che nel tempo hanno contribuito a fare luce sulla tipologia e sulla provenienza dell'esplosivo utilizzato per la strage prendendo in considerazione l'esito delle prime indagini di laboratorio eseguite sui reperti prelevati dal luogo dell'attentato da parte di un gruppo di interforze (formato da esperti italiani, inglesi e americani) ma anche i successivi sviluppi legati ai successivi rinvenimenti e sequestri di esplosivo.

Hanno dato conto, inoltre, delle analogie esistenti fra la composizione della miscela di esplosivo utilizzata per la strage di Capaci e delle altre miscele utilizzate per compiere le stragi del continente, tenendo conto anche degli apporti conoscitivi offerti dai collaboratori di giustizia, criterio che, lungi dall'indebolire le loro conclusioni, ha consentito di vagliare ulteriormente le dichiarazioni accusatorie acquisite.

Non può neppure condividersi - alla luce delle solide evidenze probatorie acquisite nel corso del dibattimento di primo grado - l'ulteriore assunto difensivo secondo cui mancherebbe, in ogni caso, il riscontro sul fatto che l'esplosivo macinato da Spatuzza, e altri, tra i quali Pizzo, fosse stato adoperato per la strage di Capaci, non potendosi escludere che fosse stato, in realtà, conservato da Graviano e utilizzato per altri delitti efferati.

Prive di pregio appaiono, al riguardo, le deduzioni difensive volte a sostenere la sussistenza di elementi dai quali desumere che l'esplosivo utilizzato per la strage di Capaci provenisse da Catania.

Al riguardo devono preliminarmente richiamarsi le dichiarazioni rese da Spatuzza sia nel giudizio di primo grado, sia nella presente fase processuale, allorché aveva rappresentato che nel calcolo della quantità di tritolo prodotto con la macinatura, era stato fatto cenno ad esplosivo che era in programma arrivasse da altre località siciliane (*"adesso non ricordo se si*



trattasse di Messina, di Catania, ma comunque dell'esplosivo di fuori").

Tale circostanza, riferita dal collaboratore come mera ipotesi futura, non ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rese anche nel presente grado di appello dai collaboratori di giustizia catanesi Avola Maurizio e Malvagna Filippo che, oltre a non essere sovrapponibili l'una con l'altra (ad esempio sulla descrizione dell'aspetto esteriore del materiale consegnato), si scontrano con il condivisibile negativo giudizio espresso dalla Corte di primo grado in ordine alle propalazioni del primo (*"decisamente problematiche sul piano della verosimiglianza, della coerenza logica e della costanza"*), almeno con riferimento alla vicenda in esame.

Si richiamano, in punto di attendibilità delle dichiarazioni rese di Avola Maurizio e di rilevanza ai fini del decidere delle dichiarazioni rese dal collaboratore Malvagna, le considerazioni sopra espresse in sede di esame dell'imputato Lo Nigro.

I dubbi sull'attendibilità dell'Avola non sono stati dissipati, ma anzi alimentati, dalla deposizione resa in questa fase del giudizio da Avola all'udienza del 19 novembre 2019 (nonché dalle dichiarazioni rese nell'ambito di alcuni interrogatori i cui verbali sono stati acquisiti all'udienza del 14 maggio 2019).

In tali occasioni lo stesso ha infatti ribadito quanto a suo tempo narrato circa la conoscenza di un uomo verosimilmente americano giunto in Sicilia per addestrare a usare esplosivo gli esecutori della strage di Capaci e circa il contributo apportato dalla famiglia catanese di cosa nostra facente capo a Nitto Santapaola, alla stagione stragista; in particolare ha ribadito di avere conferito nel 1992 una importante quantità di esplosivo a Termini Imrese, unitamente a Marcello D'Agata, consigliere di fiducia del Santapaola, entrambi con la piena consapevolezza che quell'esplosivo era destinato

all'assassinio di un magistrato, pur non avendo certezze sul successivo effettivo utilizzo a Capaci.

Ha, poi, affermato che l'esplosivo – circa cento chili in due bidoni contenenti panetti di circa una ventina di centimetri ciascuno dalla consistenza morbida, tipo "pongo" - era stato preso in consegna, nei pressi di una stazione di servizio, da due esponenti di "cosa nostra" palermitana, conosciuti dal D'Agata ma a lui ignoti.

D'Agata, tuttavia, ha decisamente negato la circostanza.

Appare del resto poco credibile che lo stesso, consigliere e uomo di fiducia di Santapaola, anch'egli, come affermato da Avola, contrario alle stragi, si assumesse, addirittura personalmente, l'incauto onere di portare esplosivo ai palermitani, così esponendosi in prima persona.

Rileva la Corte che D'Agata, come emerge dal verbale, in atti, relativo all'interrogatorio dallo stesso reso nel gennaio del 2019, dopo avere ripercorso le tappe della sua collaborazione, aveva testualmente riferito, smentendo la versione di Avola, quanto segue: *"per quelle che sono le mie conoscenze della strage di Capaci, posso affermare che, dopo avere appreso di questa strage, dissi ad Avola che rappresentava la fine di tutto, perché non ci si poteva mettere contro lo Stato. Per quanto riguarda ciò che è avvenuto prima, io e Avola non eravamo a conoscenza di nulla. Preciso che cosa nostra operava per compartimenti stagni: quindi io e Avola non potevamo sapere nulla. Io escludo di avere avuto qualsiasi ruolo nella strage di Capaci, né di averne curato in qualche modo l'organizzazione ... io non ho mai fatto il trasporto di esplosivo di cui parla Avola. In merito al forestiero le dichiarazioni di Avola non sono veritiere ..."*.

533

Non si rinvengono dunque, né sono stati prospettati dalla difesa, elementi idonei a supportare la tesi dell'utilizzo dell'esplosivo al quale ha fatto riferimento Avola nell'attentato di Capaci.

Anzi, attesa la mancanza di riscontri alle dichiarazioni di Avola sul suo protagonismo per le stragi del continente e sul suo viaggio a Firenze inverosimilmente compiuto in data antecedente alla strage di Capaci (come già rilevato a proposito dell'imputato Lo Nigro in relazione ad analoga doglianza della difesa), devono condividersi le valutazioni espresse dai giudici di primo grado, secondo i quali le dichiarazioni del predetto sul trasporto di esplosivo del tipo T4, e dunque plastico, in nulla possono refluire sulla responsabilità dei "macinatori di tritolo".

Nella strage in esame, infatti, è certo, poiché affermato fin dalle prime richiamate consulenze tecniche sull'esplosione e come riferito dai collaboratori Brusca e Ferrante, che la parte preponderante di esplosivo utilizzato fu proprio il tritolo (puro o associato con altro tipo di esplosivo in quantità minore).

Nella strage in esame, infatti, è certo, poiché affermato fin dalle prime richiamate consulenze tecniche sull'esplosione e come riferito dai collaboratori Brusca e Ferrante, che la parte preponderante di esplosivo utilizzato fu proprio il tritolo (puro o associato con altro tipo di esplosivo in quantità minore).

Anche il collaboratore catanese Malvagna nella stessa udienza del 10 dicembre 2015 aveva riferito di una consegna di esplosivo effettuata prima della strage di Capaci ai palermitani - precisamente al gruppo facente capo a Gioè, La Barbera e Di Matteo - dandone una descrizione compatibile con quella fornita da Ferrante (contenuto in "doppi sacchi", simile a chicchi di riso, granulare, di colore beige, giallo paglierino, di provenienza militare ed in particolare dall'ex Jugoslavia, che per essere utilizzato doveva essere



534

"impastato" con l'acqua, in modo da assumere una consistenza simile alla creta, la cui potenza era una cosa impressionante, cinque volte, "sei volte più potente di un... dell'esplosivo normale, del tritolo o della dinamite" come gli aveva riferito Giuseppe Rappa, descrizione riconducibile più all'esplosivo al plastico).

Tale descrizione non coincide con quella fornita da Avola sia sul materiale, sia sulle modalità di confezionamento.

In particolare, Malvagna aveva riferito di una consegna ai palermitani intorno al marzo, aprile 1992, in due riprese, eseguita tramite tale Cosimo Bonaccorso, carabiniere corrotto del clan Pulvirenti, di armi e di circa quattrocento chilogrammi di esplosivo, precisando, tuttavia, di non avere mai saputo a cosa servisse tale esplosivo, né se fosse stato poi utilizzato per la strage di Capaci.

Tuttavia- in difetto di elementi che consentano di "tracciare" il percorso del materiale consegnato a suo dire da Malvagna o di identificarne precisamente la destinazione e l'effettivo utilizzo che ne era stato fatto, pur essendo state ritenute le sue dichiarazioni più credibili rispetto a quelle di Avola poiché costanti e coerenti logicamente- non può in alcun modo ritenersi che tale esplosivo sia stato impiegato per l'esplosione di Capaci.

Dunque, a differenza di quanto dedotto dal difensore di Pizzo, sulla possibilità della provenienza da Catania di una parte dell'esplosivo utilizzato a Capaci, le dichiarazioni di Spatuzza sono rimaste prive di riscontro e comunque le dichiarazioni di Avola e Malvagna, richiamate nell'atto di appello, correttamente non sono state ritenute dai giudici di primo grado idonee a porre in dubbio, per quanto riguarda la posizione di Pizzo, l'assunto secondo il quale l'esplosivo indicato da Spatuzza fu consegnato a Graviano per essere adoperato nell'attentato *de quo*.

Tale punto fermo, come già evidenziato, non può ritenersi scalfito, come



già detto, neanche dalla richiamata deposizione resa da Spatuzza in questa fase del giudizio nell'udienza del 31 maggio 2019, nel corso della quale lo stesso si è limitato a ribadire che il lunedì mattina successivo all'inizio della cd. macinatura Linnirello, Cannella, lo Nigro, parlando delle quantità che si dovevano realizzare "per raggiungere la quadratura", cioè la quantità necessaria a realizzare l'obiettivo prefissato che certamente i suoi interlocutori conoscevano, avevano fatto cenno a esplosivo che doveva arrivare da Catania o da Messina e che poi era stato utilizzato a Firenze (confezionato in salsicciotti lunghi circa cinquanta centimetri, con circonferenza di cinque o sette centimetri, in parte trasparenti, contenente gelatina), che era stato verosimilmente utilizzato negli attentati del 1993: *"Che non si trovasse nel magazzino dove noi abbiamo trasferito l'esplosivo, posso dire io con certezza che nel... nel collo, nell'esplosivo trasferito, non c'era. Se poi, successivamente, è stato aggiunto, quello io non... perché a casa mia, dove avvenne la macinatura, non ho visto questo esplosivo ... No, non... non l'ho visto, non... L'ho visto, facendo poi un collegamento, quando abbiamo effettuato le stragi qui nel Continente, di cui l'abbiamo utilizzato a Firenze, nella stra... nell'attentato a Firenze ... Quindi, quando ci troviamo a Firenze per compiere gli attentato... l'attentato, che poi disgraziatamente avvenne, quando arrivò... arrivarono i colli da Palermo, quindi li abbiamo messi in questo magazzino e assieme a Lo Nigro inizia la procedura di... di armamento. Cioè fino a quel tale momento diciamo che i cosiddetti forme di parmigiano, quelli che erano... che era l'esplosivo, dovevano essere armati. Armati significa che veniva effettuato un foro nel cuore di questo esplosivo e di lì ve... si inseriva quello che era il detonatore, cosa che abbiamo fatto assieme a Lo Nigro, di cui un po'... quando ho visto questi salsicciotti di... di gelatina, lui mi ha spiegato che... di cui è stato anche lì inserito il detonatore. Mi spiegava che la*



536

pausa che avesse Cosa Nostra, che avevamo noi, quello che... siccome i detonatori erano piccolissimi, che non erano in grado di far partire la ma... quella massa di esplosivo, quello che viene dal mare. Quindi a tale rafforzamento, per quello che era l'esplosivo, quello proveniente dal mare, si inseriva questo, che era molto più ... più potente rispetto a quello che utilizzavamo noi dal mare. Quindi quella funzione avveniva con... per accentuare al 100% quello che era la detona... detonazione finale di... della strage, cosa che io ero lì presente, quindi ne parlo per una materia così specifica, perché ho presenziato ... ero presente a questa fase di... di armamento o quello che sia ... io non so il quantitativo di quello che è arrivato. Però, se già si faceva considerazione a Firenze che... di utilizzarlo con cautela, perché ne avevamo poco, quindi a questo punto non credo che erano ... sono arrivati due o tre salsicciotti, perché mi sembra che ne abbiamo messi due e poi non ne abbiamo utilizzato più. Quindi non credo che sia quella quantitativo irrisorio, quindi con molta probabilità - è una mia deduzione - sicuramente è stato utilizzato anche là, visto che noi ne avevamo poco, però non mi è stato mai detto o non... non ho un ricordo ben preciso in merito. Però lì a Firenze è stato utilizzato sia quello che noi prelevavamo dal mare, di cui abbiamo fatto la macinatura nelle prime battute a casa di mia mamma, in più è stata... è stato aggiunto... è stato aggiu... sopraggiunto questo gelatinoso, che veniva da fuori ...".

Anche tale doglianza deve dunque essere disattesa, non residuando dubbi, alla luce delle emergenze probatorie acquisite, che l'esplosivo consegnato a Cannella in via Castellaccio e da questi al motel Agip a Giuseppe Graviano, fosse infine arrivato a Capaci.

Altra censura articolata dalla difesa di Pizzo, parimenti infondata, riguarda la valutazione positiva, da parte dei giudici di primo grado, delle

dichiarazioni del collaboratore Fabio Tranchina, sia perché lo stesso non avrebbe avuto, secondo l'appellante, un atteggiamento disinteressato nei confronti del Pizzo, avendo intrapreso una relazione sentimentale con la sua ex moglie, sia perché il medesimo, come candidamente amnesso nella deposizione del 27 novembre 2014, aveva letto un libro scritto da Spatuzza sulla strage di Capaci prima di rendere le proprie dichiarazioni.

Con riferimento al primo profilo, ritiene la Corte il rapporto pregresso tra la nuova compagna del collaboratore e Pizzo non assume alcuna rilevanza ai fini che in questa sede rilevano, essendosi limitato il primo a richiamare la carriera criminale dell'imputato - ricordandone la vicinanza con Graviano (*"Pizzo è stata una delle persone che ho conosciuto anche subito dopo aver conosciuto Giuseppe Graviano, perché, diciamo, faceva parte della cerchia un po' ristretta che avevano a che fare quasi quotidianamente con Giuseppe Graviano"*) - offrendo informazioni risultanti aliunde e, in particolare, coerenti con il tenore del certificato penale in atti, senza palesare astio o rancore.

Nessun movente calunniatorio è dunque riscontrabile nelle dichiarazioni del Tranchina, il quale è apparso completamente disinteressato nel fornire il proprio contributo probatorio in relazione ai fatti per cui è processo.

Addirittura, quanto alla posizione del Pizzo, nulla egli ha riferito in ordine a protagonismi di quest'ultimo riguardanti la strage di Capaci, limitandosi ad affermare genericamente lo spessore criminale.

Non solo deve escludersi alcun intento calunniatorio del Tranchina nei confronti del Pizzo, ma deve, altresì, rilevarsi che non solo Spatuzza e Tranchina hanno riferito dei trascorsi criminali di Pizzo, ma anche molti altri collaboratori.

Può dunque ritenersi acclarato che lo stesso fin dai primi anni novanta si era avvicinato al mandamento mafioso di Brancaccio e, poco a poco, aveva



acquisito la fiducia dei fratelli Graviano, fino a poterli incontrare durante la latitanza. Dopo il loro arresto era stato addirittura *in pectore* per diventare il nuovo reggente del mandamento, come ricordato da Salvatore Grigoli, Giovanni Drago, Giovanni Brusca, Salvatore Spataro, Filippo Di Pasquale, Vincenzo Sinacori, Romeo che hanno diffusamente richiamato i suoi rapporti anche con Bagarella e Matteo Messina Denaro ed altri alti esponenti di cosa nostra ed il suo ruolo di cassiere della cosca.

Nessuna valenza può dunque assumere la censura della difesa riguardante il rapporto tra Tranchina e Pizzo.

Parimenti non possono essere condivise le doglianze riguardanti i paventati effetti negativi della lettura del libro scritto da Spatuzza da parte di Tranchina.

Non può non tenersi conto, infatti, della pregnanza dei progressi rapporti che i due avevano avuto e del ruolo di fiducia ricoperto dal Tranchina nei confronti dei Graviano che legittima indubbiamente e non residuano dubbi al riguardo, la sua diretta percezione dei fatti riferiti con riguardo all'incontro tra Cannella e Graviano e la consegna dell'esplosivo.

Le conoscenze esposte dal collaboratore si radicano, infatti, nello stretto rapporto fiduciario e collaborativo da lui instaurato con il capo del "mandamento" di Brancaccio, Giuseppe Graviano, rapporto iniziato nel 1991, quando il Tranchina era appena ventenne, su proposta di suo cognato Cesare Lupo, esponente di rilievo della stessa "famiglia" mafiosa.

Da tale anno e fino all'arresto del Graviano, avvenuto nel maggio 1994, il collaboratore aveva infatti svolto una serie di compiti molto rilevanti in favore del predetto, come accompagnarlo nei suoi spostamenti, sistemare i rifugi da lui utilizzati nel corso della latitanza, fare da "staffetta" per avvertirlo della presenza di eventuali posti di controllo da parte delle Forze dell'Ordine, recapitargli i messaggi e le somme di denaro provenienti da



539


imprenditori legati all'organizzazione mafiosa; era stato infine coinvolto dallo stesso nella strage di Via D'Amelio, per la quale, il collaboratore ha riportato sentenza di condanna definitiva.

Tale rapporto solido e incontestato sminuisce la valenza della deduzione del difensore, non potendosi dubitare del racconto che Tranchina aveva reso sull'incontro testè indicato e non essendovi elementi per ritenerlo inquinato - deduzione per di più assolutamente generica del difensore, non agganciata a qualche punto specifico della deposizione del collaboratore - dalla lettura delle memorie di Spatuzza.

Ha, altresì, censurato il difensore il fatto che i giudici di prime cure avevano ritenuto le dichiarazioni di Tranchina convergenti con quelle di Spatuzza con riferimento al segmento della consegna dell'esplosivo al Cannella e da questi al Graviano, episodio sul quale ci si è già soffermati. Orbene, osserva la Corte, che le dichiarazioni del Tranchina e quelle dello Spatuzza, del tutto autonome nella relativa prospettiva, si integrano reciprocamente in modo assolutamente coerente e logico, riferendosi a due diversi segmenti del medesimo episodio.

Tranchina, a differenza di quanto sostenuto dagli appellanti, non ha smentito Spatuzza sul numero dei sacchi consegnati da Cannella a Graviano, potendosi certamente superare l'apparente contrasto al riguardo, anche considerando le dichiarazioni di Ferrante che, a sua volta, aveva ricevuto i sacchi da Graviano nella villetta di Capaci, con la conclusione che l'esplosivo lavorato nel vicolo Castellaccio era stato infine certamente utilizzato per il caricamento del cunicolo sottostante l'autostrada.

Devono intendersi, sul punto, richiamate le considerazioni già espresse in sede di esame della posizione degli imputati Lo Nigro e Tinnitello sul punto, con riferimento ad analoga doglianza difensiva.



540

Il collaboratore Tranchina, a sua volta, aveva riferito che, circa 10, 14 giorni prima della strage di Capaci, nel primo pomeriggio, mentre lui e Giuseppe Graviano facevano ritorno da un appuntamento, avevano incontrato Cannella all'altezza del motel Agip ove avevano fermato i due autoveicoli; Graviano era sceso dall'autovettura condotta da Tranchina andando incontro al Cannella e quest'ultimo aveva aperto il bagagliaio della propria autovettura, all'interno del quale Tranchina, che era rimasto a bordo della sua, aveva intravisto un sacco nero grande, del tipo di quelli utilizzati per la spazzatura, ripiegato su se stesso e dalle dimensioni approssimative di 50 x 30-40 cm. (*"diciamo i sacchi neri quelli grandi, per intenderci, quelli dell'Amia ... per la spazzatura, questo sacco era ripiegato su se stesso, diciamo che l'involucro poteva avere l'ingombrezza di un cinquanta centimetri per trenta, quaranta ..."*); Cannella era poi salito in macchina con lui mentre Graviano, alla guida della Polo con la quale il predetto era giunto, si era avviato in direzione dell'autostrada per Trapani.

Il collaboratore Giovanbattista Ferrante a sua volta aveva riferito che mentre si trovava in una casa di campagna nella disponibilità di Antonino Troia, all'ingresso del paese di Capaci, Salvatore Biondino gli aveva preannunciato che Giuseppe Graviano gli avrebbe consegnato un certo quantitativo di esplosivo; quest'ultimo era effettivamente giunto un pomeriggio, a bordo di un'autovettura nel cui portabagagli erano contenuti due sacchi, o forse quattro, di tela di juta ruvida, di colore chiaro, da più di 50 kg ciascuno, stretti con una chiusura a macchina (contenenti esplosivo granulare, a pallini e non in polvere, di consistenza pietrosa) e non dunque i sacchi di spazzatura di cui aveva parlato Spatuzza, che erano stati invece a dire dello stesso portati *"da quelli di Altofonte"* nello stesso luogo.

Brusca, a sua volta, aveva riferito che il tritolo visto a Capaci era contenuto in *"sacchetti di stoffa non grandi ... e di colore nocciola"*, descrizione

corrispondente a quella di Spatuzza, senza riuscire a ricordare come fossero chiusi.

Ha dedotto il difensore che mentre Ferrante aveva sostenuto di avere ricevuto l'esplosivo da Graviano dopo il giorno 8 maggio del 1992, data nella quale erano state collocate le prove di velocità dalla Corte di Assise di Caltanissetta con la sentenza del 7 aprile 2000, Spatuzza aveva riferito che l'operazione di macinatura, iniziata verso il giorno 11 aprile, si era protratta per circa due settimane, riconducendo dunque la consegna ad una data antecedente al 6 maggio.

Ha, altresì, evidenziato l'appellante i contrasti sussistenti tra la versione di Ferrante e quella di Tranchina, a fronte dei quali la Corte avrebbe dovuto escludere che l'esplosivo asseritamente lavorato da Spatuzza fosse stato utilizzato per commettere l'attentato di Capaci, errando nel ritenere irrilevanti tali discrasie.

Orbene, le evidenziate discrasie appaiono marginali rispetto ad un dato assolutamente certo, e cioè che Giuseppe Graviano conferì a Capaci l'esplosivo macinato e consegnato da Spatuzza a Cannella, come si desume dalle richiamate dichiarazioni che appaiono nel loro complesso convergenti, credibili e coerenti, in quanto espressione di patrimoni conoscitivi autonomi.

Anche tali censure non sono condivisibili, come già rilevato con riferimento alla posizione di Timirello.

Con riguardo a Tranchina si ribadisce, come già evidenziato, che la descrizione della posizione delle due autovetture durante la sosta (incolonnate a distanza di un metro l'una dall'altra) e della condotta tenuta da Cannella e Graviano (entrambi scesi dalle due autovetture, e in piedi dinanzi al cofano aperto della autovettura di Cannella) consente di affermare che la visuale di Tranchina, rimasto seduto al posto di guida della



542

sua vettura, fosse da loro parzialmente ostacolata.

Analogamente, l'ulteriore argomento giustificativo della visione di un solo sacco (e non di due), costituito dall'altezza dello sbalzo tra il pianale di carico e il bordo di accesso al bagagliaio, è tratto dalla Corte di primo grado dai dati tecnici dell'autovettura e non è, ancora una volta, congetturale.

D'altra parte le dichiarazioni di Tranchina appaiono collegate a quelle rese da Ferrante in ordine all'arrivo a Capaci di Giuseppe Graviano, in un orario corrispondente a quello indicato dal primo, alla guida della medesima autovettura indicata da quest'ultimo (una Polo di colore blu), con un carico corrispondente a quello descritto dai primi due collaboratori.

A fronte di siffatti pregnanti elementi di convergenza non possono rilevare le pur minime e irrilevanti divergenze individuabili nel narrato dei suddetti collaboratori (relative all'effettivo giorno della consegna, al colore, al materiale dei sacchi o al tipo di chiusura degli stessi "a macchina" o con lacci); si tratta, infatti, di dettagli non decisivi nell'economia del racconto e di discrasie che possono essere ricollegate ad un cattivo, e comprensibilmente erroneo, ricordo.

Peraltro, anche il collaboratore Brusca aveva riferito che il tritolo visto a Capaci era contenuto in "sacchetti di stoffa non grandi ... e di colore nocciola", descrizione corrispondente a quella di Spatuzza, senza riuscire a ricordare come fossero chiusi, indicando i sacchi contenenti l'esplosivo di cava conferitogli da Agrigento come simili a quelli utilizzati per il concime chimico e quelli contenenti tritolo come le federe usate da Spatuzza.

La lettura coordinata e in successione delle dichiarazioni dei citati collaboratori consente, dunque, di ritenere le stesse riferibili al medesimo avvenimento, sia pure ricostruito da visuali differenti e per singoli segmenti, svolti in uno stesso contesto temporale, in rapida successione



543

l'uno rispetto all'altro, come del resto ritenuto nella sentenza emessa nel giudizio abbreviato del cd. Capaci bis, dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta in data 8 giugno 2016, divenuta irrevocabile il 28 settembre 2017.

Non può dunque dubitarsi che l'esplosivo fornito da Brancaccio, fosse pervenuto a Capaci, nella casa del Troia, base logistica delle operazioni di collocazione dell'esplosivo nel cunicolo.

Non possono, ancora, condividersi gli ulteriori rilievi difensivi secondo i quali ulteriore riscontro alle propalazioni di Spatuzza non potrebbe essere costituito dalle dichiarazioni di Cosimo D'Amato, processato nello stesso procedimento a carico di Spatuzza e quindi a conoscenza della sua versione, e la cui versione, secondo l'appellante, sarebbe costellata da imprecisioni e contrasti insanabili rispetto a quella di Spatuzza, dovendosi anche, in ordine a tale rilievo, richiamarsi le considerazioni già espresse in sede di esame della posizione dell'imputato Lo Nigro.

Inoltre, va sottolineato che le suddette dichiarazioni - peraltro dotate di minore valenza riguardo l'imputato in esame - costituiscono comunque un elemento aggiunto rispetto all'assetto probatorio, già solido, a carico di Pizzo.

Con un generico cenno l'appellante ha, altresì, dedotto che avrebbe errato la Corte di primo grado ad utilizzare, quale riscontro alle dichiarazioni di Spatuzza sulla provenienza dell'esplosivo le intercettazioni ambientali effettuate nella casa di reclusione di Milano "Opera" tra i detenuti Riina e Lorusso.

A prescindere dalla mancanza di una pur generica esposizione delle ragioni per le quali il difensore ha censurato tale passo della sentenza, che



renderebbero già inammissibile il relativo motivo, si richiamano le considerazioni già svolte con riguardo alla posizione di Timirello, ribadendo che il contenuto delle conversazioni captate in carcere il 6 e il 18 agosto 2013 (riportate alle pag. 926 e ss. della sentenza impugnata), riscontra anzi in maniera qualificata la provenienza dell'esplosivo da ordigni bellici recuperati dal fondale marino (*"ma minchia tutta questa cosa, questo, dove la va a prendere, dove? Dove sono andato a prenderla ... a mare, a mare ... certe volte la vita ah? ... Materiale da guerra risultò ... T4."*); circostanza, quest'ultima, già affermata da Spatuzza e D'Amato e ancora prima, sia pur in termini non specifici, da Giovanni Brusca – il quale già nel 1998 aveva indicato come possibile la provenienza del tritolo da Giuseppe Graviano, mentre nel 2009, riferendo una confidenza fattagli da Salvatore Riina, aveva precisato di avere saputo che si trattava di esplosivo proveniente da Brancaccio e ricavato da residui bellici e che era stato macinato (cfr. interrogatorio in data 8 maggio 2009).

Infondato deve ritenersi l'ulteriore motivo di appello relativo alla dedotta insussistenza sul piano logico dei riscontri esterni alle accuse rivolte da Spatuzza a Pizzo.

Secondo il difensore, infatti, nessun riscontro sarebbe stato acquisito non solo sulla destinazione dell'esplosivo macinato alla commissione della strage, piuttosto che di altri attentati dinamitardi, ma anche sull'esistenza di un progetto stragista unitario iniziato con l'attentato di Capaci, avendo anche la Corte di Assise di Firenze escluso che le stragi del 1993 fossero collegate teleologicamente o organizzativamente a quelle del 1992.

Ha dunque censurato l'appellante l'utilizzo, quale riscontro logico, delle condanne per le stragi di Firenze e Formello, episodi suo dire, slegati non solo per la diversa natura (avendo ad oggetto la strage di Capaci



543



l'eliminazione del giudice Falcone come reazione al maxiprocesso, le altre del '93 l'attentato al patrimonio storico e artistico dello Stato), ma anche per lo sfasamento temporale, essendo stati compiuti rispettivamente a distanza di un anno e di due anni dalla strage di Capaci.

Anche tale doglianza deve essere disattesa meritando conferma, anche al riguardo, la statuizione di primo grado.

Anche a tale proposito devono intendersi richiamate le considerazioni espresse in sede di esame della posizione dell'imputato Lo Nigro relativamente alla possibilità di utilizzare quale "riscontro logico" dovendosi rilevare che *"le dichiarazioni che concernono una pluralità di fatti-reato commessi dallo stesso soggetto e ripetuti nel tempo"* ben possono fornire *"sul piano logico la necessaria integrazione probatoria della chiamata anche in ordine agli altri"* sempre che ricorrano *"ragioni idonee a suffragare tale giudizio e ad imporre una valutazione unitaria delle dichiarazioni accusatorie"* da individuarsi nella *"identica natura dei fatti in questione, l'identità dei protagonisti, o di alcuni di essi, e l'inserirsi dei fatti in un rapporto intersoggettivo unico e continuativo"*.

Sulla scorta di tali premesse, la Corte ha legittimamente valorizzato la partecipazione dell'imputato Pizzo agli ulteriori episodi criminosi commessi nel 1993 e nel 1994 quale riscontro esterno alle dichiarazioni del collaborante Spatuzza.

Prima di richiamare i singoli elementi richiamati dalla Corte, acclarati con sentenza irrevocabile, peraltro non contestati dall'appellante, che si è limitato ad escludere la loro natura di riscontro, va rilevato che non può ignorarsi che la strage di Capaci si inserisce in quella *"strategia di attacco eversivo-terroristico nei confronti delle Istituzioni repubblicane di un'intensità e virulenza mai fin allora registrata"* e che *"l'eliminazione del magistrato, s'inquadrava indubbiamente in una più ampia strategia*

unitaria dell'organizzazione, nel cui ambito venivano posti in essere e programmati svariati attentati" come affermato nella sentenza n. 11/2000 del 7 aprile 2000 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, irrevocabile.

Tale strategia, approvata dai vertici di Cosa Nostra, inserendosi in un particolare contesto storico-politico, era diretta a destabilizzare lo Stato con azioni criminali eclatanti, quali la strage di via D'Amelio, l'attentato di via Fauto a Roma del 14 maggio 1993 nei confronti del giornalista Costanzo, l'attentato di Via dei Georgofili di Firenze del 27 maggio 1993, l'attentato di Via Palestro a Milano del 27 luglio 1993, gli attentati di Via del Velabro e di Piazza San Giovanni a Roma del 28 luglio 1993.

Ad analoghe conclusioni era pervenuta la sentenza n. 24/2006 del 22 aprile 2006 della Corte di Assise di Appello di Catania a proposito della deliberazione da parte della Commissione Provinciale in prossimità del natale del 1991, su ispirazione di Salvatore Riina, della eliminazione del giudice Falcone non come crimine isolato ma nell'ottica di una progettualità terroristicо-mafiosa ad ampio spettro, come attentato inserito in una strategia di attacco alle istituzioni che si sarebbe sviluppata negli anni successivi.

Tale progetto non si concretizzò prima del maggio del 1993 in virtù del successivo arresto dello stesso Riina il 15 gennaio 1993.

I successivi avvenimenti del 1993 e del 1994 consentono di apprezzare un ulteriore filo conduttore - oltre a quello, già evidenziato, rappresentato dall'impegno in tutti tali avvenimenti degli uomini del mandamento di Brancaccio - che collega le diverse fasi in cui si è articolata la campagna stragista di cosa nostra e che trova proprio nell'analisi degli eventi, laddove effettuata tenendo ben presente la cronologia in precedenza evidenziata, una conferma di ordine fattuale.



Orbene, non può sminuire tale conclusione la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Firenze del 6 giugno 1998, richiamata nell'atto di appello, nella parte in cui fa un cenno alla circostanza secondo la quale prima del luglio del 1992 i collaboratori esaminati in quel processo non avevano mai sentito parlare di attentati, escludendo che una qualche risoluzione fosse adottata prima di tale epoca.

Non può estrapolarsi una semplice valutazione espressa dai giudici di quel procedimento, tra l'altro in primo grado, senza dare atto della evoluzione probatoria che, a seguito della collaborazione di nuovi soggetti e della emissione di ulteriori pronunce, aveva supportato con forza l'esistenza di una unitaria strategia stragista includente gli attentati del 1992.

Né, per quanto rileva nel presente procedimento, valenza alcuna può avere la assoluzione di Pizzò da altre stragi del continente, tenuto conto, tra l'altro, che, come si legge nella stessa sentenza richiamata dalla difesa, del 6 giugno 1998, lo stesso era stato condannato soltanto per gli eventi di Firenze e Formello "... nonostante vi siano forti indicazioni, connesse soprattutto al suo ruolo di cassiere, di un suo totale coinvolgimento in tutti i fatti per cui è processo ...".

Nelle successive pronunce irrevocabili emesse con riferimento alle stragi del 1992 è stato dunque acclarato che nell'ambito della suddetta "strategia stragista", erano state indicate alcune città simbolo che avrebbero dovuto essere colpite, "per mettere in ginocchio lo Stato" e così Roma, Milano e Firenze, così potendosi cogliere quella unitarietà contestata dalla difesa.

Ciò posto, per quanto riguarda gli episodi delittuosi commessi a Roma, Firenze, Milano, è evidente che si tratta di fatti della medesima natura, commessi da protagonisti in larga misura identici, ed inseriti in un rapporto intersoggettivo unico e continuativo, rispetto alla strage di



Capaci, realizzati con esplosivo avente analoga composizione e collocato su "autobombe", con una impressionante concatenazione temporale, con modalità particolarmente eclatanti, al fine di affermare la potenza di "Cosa Nostra" nei confronti dello Stato.

Soltanto in quello di Formello si usarono esplosivi diversi, su disposizione di Bagarella e di Graviano, per confondere le indagini rispetto all'obiettivo prefissato, e cioè l'eliminazione di Salvatore Contorno.

Si tratta di una serie di drammatici episodi tutti inseriti in un complesso piano stragista in alcuni dei quali Pizzo ebbe un ruolo per la fiducia in lui riposta dai boss mafiosi resisi artefici della linea terroristica portata avanti da "Cosa Nostra" tra il 1992 e il 1994.

Ricorrono, dunque, tutti i presupposti che giustificano una valutazione unitaria delle dichiarazioni accusatorie dello Spatuzza, e permettono agli elementi di riscontro esterno, direttamente attinenti al concorso del Pizzo nelle ulteriori stragi commesse a Firenze e a Formello, tra il maggio 1993 e l'aprile 1994, di fornire sul piano logico la necessaria integrazione probatoria della chiamata di correo anche in ordine alla strage di Capaci.

Un siffatto giudizio è corroborato dagli elementi di prova che dimostrano il concorso dell'imputato nei due attentati testè citati.

In tale ottica i giudici di prime cure hanno richiamato la sentenza del 13 febbraio 2001 della Corte di Assise di Appello di Firenze, irrevocabile il 6 maggio 2002, con la quale era stato riconosciuto il concorso dell'imputato nella strage di via dei Georgofili di Firenze essenzialmente sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Vincenzo Ferro e Pietro Carra.

Il primo aveva infatti riferito che Pizzo lo aveva accompagnato, unitamente a Gioacchino Calabrò, nel secondo viaggio compiuto al fine di convincere uno zio dello stesso collaboratore, tale Antonino Messina, a mettere a disposizione un magazzino a Galciana, in provincia di Prato, nel quale



sarebbe stato poi parcheggiato, da Spatuzza e Lo Nigro, il camion contenente l'esplosivo trasportato in Toscana da Pietro Carra, e dal quale sarebbe poi partita l'autobomba.

Lungo la strada per giungere nella abitazione del Messina, invitato a percorrere la strada "più facile", Pizzo si era annotato la collocazione dei semafori.

La presenza dell'imputato, avevano ritenuto i giudici, era evidentemente servita ad assicurarsi che le cose procedessero come stabilito, ad imprimere maggiore pregnanza alle pressioni psicologiche sul Messina, che aveva già in precedenza rifiutato di mettere a disposizione il garage, mentre i dati dallo stesso raccolti lungo il percorso da Roma a Firenze, sarebbero certamente serviti ad agevolare i complici che lo avrebbero seguito meno di venti giorni dopo per commettere l'attentato.

Sostanzialmente Pizzo era stato dunque inviato dai capi cosca di Brancaccio per fare comprendere al Messina che non avrebbe potuto esimersi dal mettere a disposizione il garage, non potendo opporre rifiuti a personaggi di quel calibro criminale.

Pietro Carra, inoltre, aveva riferito che Pizzo era stato presente nel suo magazzino allorché Lo Nigro e Barranca avevano caricato l'esplosivo nel camion che lui avrebbe poi trasportato in Toscana, ulteriore elemento valorizzato dai giudici che avevano condannato l'imputato per il coinvolgimento in tale segmento del piano stragista.

I giudici di Firenze avevano evidenziato i molteplici elementi acquisiti circa le dichiarazioni di Ferro e Carra tra i quali gli esiti degli accertamenti riguardanti le utenze telefoniche utilizzate dai protagonisti della vicenda e i biglietti aerei.

Anche con riferimento alla strage di Formello, la Corte di primo grado ha richiamato quanto affermato dai giudici di Firenze, che avevano



550

evidenziato che la stessa era stata eseguita Pizzo faceva parte con ruolo di rilievo del gruppo di fuoco di Brancaccio e che Giovanni Brusca aveva riferito che, verso il mese di marzo del 1994, Leoluca Bagarella gli aveva chiesto sei, sette chili di esplosivo, perché "il gruppo, chi gestiva al nord questi fatti aveva individuato Contorno e ne aveva studiato i movimenti, mettendosi in condizione di colpirlo". Brusca si era dunque procurato sei, sette chili di gelatina, attraverso Antonino Di Caro, "reggente" di Agrigento, il quale, su suo suggerimento, aveva recapitato l'esplosivo direttamente a Giorgio Pizzo che, a dire del collaboratore "sapeva cosa fare".

Nella sentenza impugnata sono state poi richiamate le dichiarazioni di Spatuzza che aveva confermato il coinvolgimento di Pizzo nei due attentati, ribadendo che dal 1993, nel gestire la cassa della "famiglia" di Brancaccio, lo stesso aveva rifornito di liquidità il gruppo incaricato di eseguire le stragi a Firenze, Roma e Milano, oltre ad essere impegnato nella lavorazione dell'esplosivo proveniente da Porticello, sia pure sempre con minore frequenza rispetto allo stesso collaborante, a Lo Nigro, a Giuliano, a Grigoli e a Giacalone.

Hanno ribadito i giudici di prime cure che i due attentati erano stati commessi da protagonisti in larga misura identici ed inseriti in un rapporto intersoggettivo unico e continuativo, rispetto alla strage di Capaci, con modalità altrettanto eclatanti, soprattutto con riferimento alla strage dei Georgofili, commessa a un anno esatto dal 19 maggio 1992 nell'ambito di un progetto nel quale il mandamento di Brancaccio ricopriva un ruolo cruciale.

Ricorrevano, dunque, così come affermato dai primi giudici, tutti i presupposti per giustificare una valutazione unitaria delle dichiarazioni accusatorie di Spatuzza, e per consentire agli elementi di riscontro esterno,

direttamente attinenti al concorso del Pizzo nella strage di via dei Georgofili di fornire sul piano logico la necessaria integrazione probatoria della chiamata di correo nei confronti di Pizzo anche in ordine alla strage di Capaci.

Analogamente per la strage di Formello correttamente hanno ritenuto i giudici di prime cure che essa, sebbene più distanziata nel tempo, fosse ulteriormente indicativa del continuativo coinvolgimento nella strategia stragista di "Cosa Nostra" del Pizzo, persona di massima fiducia dei vertici dell'associazione mafiosa al punto da tenere la cassa della cosca ed avere contatti con i personaggi di maggior rilievo e, conseguentemente, valido riscontro alle accuse di Spatuzza.

Confacente all'ipotesi in esame è il principio di diritto desumibile dalla pronuncia di legittimità che aveva rigettato il ricorso proposto da Giuseppe Barranca avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Caltanissetta del 9 maggio 2013, con la quale era stata confermata la misura della custodia in carcere applicatagli con riguardo al concorso nella strage di Capaci e nei connessi reati fine (Cass. Sez. I, n. 48881 del 2/10/2013, Barranca).

Il principio enucleato dalla predetta sentenza è quindi quello secondo cui l'elemento di riscontro esterno individualizzante rispetto alla chiamata in correità per una strage come quella di Capaci ben può consistere nelle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia che indicano l'imputato come partecipe degli attentati stragisti organizzati dalla medesima organizzazione mafiosa nel periodo successivo.

Principio ribadito nella sentenza con la quale la Suprema Corte ha definito il procedimento, svoltosi nelle forme del giudizio abbreviato, a carico di Barranca e Cannella, essendo nelle more deceduto l'originario coimputato D'Amato (Cass. 26048/18, ud 28 settembre 2017, dep. 7 giugno 2018).

Devono intendersi, anche sul punto, ribadite le considerazioni sopra espresse in sede di esame dell'imputato Lo Nigro.

Tali considerazioni sono perfettamente confacenti al caso in esame, con conseguente infondatezza del relativo motivo di appello, dovendosi ritenere che la partecipazione del Pizzo alle stragi del 1993, affermata sulla base di fonti di prova autonome ma convergenti con le dichiarazioni di Spatuzza, costituisca valido supporto all'affermazione della penale responsabilità del predetto per i fatti per i quali si procede.

Parimenti infondata è la doglianza volta ad evidenziare l'assenza, in capo all'imputato Pizzo, dell'elemento psicologico del reato di strage e degli altri contestati.

A dire del difensore nessuna consapevolezza sarebbe stata dimostrata in capo al proprio assistito, e a riprova di tale assunto ha richiamato le dichiarazioni con le quali Spatuzza aveva più volte ribadito che al momento della lavorazione dell'esplosivo non si sapesse nulla della preparazione della strage di Capaci, né dei soggetti che vi sarebbero stati coinvolti.

Anche tale doglianza non è fondata.

A tale riguardo si condivide l'impostazione data nella sentenza di primo grado alla verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo degli imputati che prende le mosse dalla considerazione, svolta da Spatuzza, secondo la quale neanche lui aveva avuto conoscenza della destinazione specifica dell'esplosivo che aveva procurato e lavorato con i suoi complici.

Rileva, ai fini che in questa sede interessano, che Pizzo, alla stregua di Tinnirello, Lo Nigro e dello stesso Spatuzza, avesse certamente volontariamente prestato il proprio apporto alla realizzazione di un "progetto" finalizzato ad un fatto criminoso eclatante, pur non conoscendone i dettagli; ciò che conta, infatti, è la consapevolezza da parte

dei predetti che il segmento di condotta da ciascuno di loro posto in essere si inseriva in una più ampia azione criminosa distribuita tra più soggetti investiti di compiti diversi, proporzionati per numero e qualità alla complessità dell'impresa da realizzare, di cui il loro specifico contributo costituiva un tassello utile al conseguimento dell'obiettivo finale.

Dovendosi intendere anche in questa sede richiamate le considerazioni già sopra espresse in sede di esame delle doglianze difensive di altri imputati in ordine alla configurabilità del dolo, appare sufficiente rilevare che la Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza che ha definito il procedimento abbreviato nei confronti dei coimputati Barranca e Cannella Cristofaro (Cass. 26048/18) ha ribadito che *"il contributo causale alla verificazione dell'evento criminoso non richiede la compiuta conoscenza da parte del singolo concorrente e, segnatamente, di colui che partecipi alla sola fase preparatoria, di tutti i dettagli del delitto da compiere, poiché è sufficiente la volontà dell'agente di prestare il proprio apporto nella consapevolezza della finalizzazione di esso al fatto criminoso comune; ciò che conta è la conoscenza del singolo concorrente che il segmento di condotta da lui posto in essere si inserisce in una più ampia azione criminosa, distribuita tra più soggetti investiti di compiti diversi, proporzionati per numero e qualità alla complessità dell'impresa da realizzare, di cui il proprio specifico apporto costituisce un tassello utile al conseguimento dell'obiettivo finale. Tale assunto è di particolare rilievo nelle associazioni criminali complesse, come quelle di tipo mafioso, organizzate secondo un modello rigorosamente gerarchico, con articolata distribuzione di compiti tra gli associati, e contraddistinte da un rigido vincolo di riservatezza interna, tale da precludere ai meri compartecipi la precisa conoscenza delle strategie e degli obiettivi di maggior rilievo perseguiti da capi e dirigenti, per non comprometterne la segretezza e il*

C

554

successo". Ancora sul punto la stessa sentenza evidenzia, quali elementi sintomatici di tale consapevolezza in capo al Barranca, che si trovava in una posizione certamente sovrapponibile a quella di Pizzo, l'enorme quantità di tritolo recuperato mediante due diverse operazioni e la grande velocità con cui l'esplosivo venne lavorato, con cinque persone che lavorarono tutto il giorno alla macinatura; anche il riferimento alla necessità di "fare in fretta" e "veloci", integrava una raccomandazione palesemente incompatibile con la necessità "usuale" di provvedere ad una scorta di esplosivo che sarebbe stata accantonata per il futuro.

In maniera convincente, quindi, i giudici di legittimità nella pronuncia a carico del Barranca citata hanno sottolineato che *"la necessità per Cosa Nostra di reperire un quantitativo veramente ingente di tritolo in tempi assai brevi era incompatibile con qualsiasi uso diverso da una strage"* e, ancora, che *"il fatto che Barranca non conoscesse l'esatto obiettivo dell'attentato dinamitaro non escludeva la possibilità di farsi un'idea precisa di quanto stava accadendo"*.

La medesima considerazione non può non essere svolta con riguardo all'imputato Pizzo, apparendo la sua posizione del tutto speculare a quella assunta dall'imputato Barranca nel procedimento definito con rito abbreviato.

Ma vi è di più. Come riferito da Spatuzza, Pizzo, pur non costantemente al lavoro nel "laboratorio", era stato certamente presente sia allorché Cannella e Timirello avevano rappresentato la necessità di procurare ulteriore materiale da lavorare, stante l'insufficienza di quello recuperato dai primi due ordigni, sia allorché si era recato con i correi alla Cala di Palermo a prelevare le altre due bombe, condotta che non poteva avere tenuto senza rendersi conto dell'urgenza e delle pressioni sottese, univocamente indicative della imminenza di utilizzazione per un attentato



sicuramente eclatante in considerazione della notevole quantità di esplosivo raccolta.

Nella prima occasione, inoltre, era stato fatto riferimento alla "quadratura" già a monte stabilita e certamente nota a Cannella e Tinnirello che avevano manifestato l'esigenza di incrementare il prodotto della macinatura. Tale circostanza non poteva non essere stata colta dagli altri macinatori, tra cui il Pizzo deponendo per la sua consapevolezza che una azione delittuosa di dirimponte portata sarebbe stata portata a termine.

Per le considerazioni che precedono, è irrilevante che nessuno avesse mai espressamente rivelato, neanche a Spatuzza, che l'esplosivo sarebbe servito per eliminare il giudice Falcone dal momento che, ai fini della dimostrazione del dolo non appare necessario "essere informati sull'identità di chi agirà, sulle modalità esecutive della condotta e sull'identità della vittima, purché vi sia la consapevolezza che la propria azione si iscriva in una più ampia progettazione delittuosa, finalizzata alla realizzazione di un omicidio di rilevante impatto sul territorio" (cfr. Sez. 1, n. 25846 del 30/11/2015 - dep. 22/06/2016, Tranchina e altro, Rv. 267297, citata).

A contrario, nessuna rilevanza può assumere il fatto che per le stragi successive del 1993 il collaboratore Spatuzza avesse, invece, ammesso di essere stato informato sulle finalità e sull'utilizzo dell'esplosivo che aveva continuato nel frattempo a macinare, trattandosi di una conoscenza, insita nella stessa prosecuzione della strategia stragista, nell'ambito della quale il collaboratore aveva continuato ad essere coinvolto in prima persona, assumendo tra l'altro un grado superiore nella compagine organizzativa.

Con l'ultimo motivo la difesa, assumendo che l'esplosione di Capaci dovrebbe essere attribuita a mandanti occulti - appartenenti a pezzi devianti



556

delle istituzioni - ancora non identificati, si è limitata a formulare delle richieste di rinnovazione istruttoria al fine di disvelare i misteri che ancora avvolgono l'attentato con particolare riferimento alla manomissione del personal computer Olivetti che si trovava nell'ufficio di Giovanni Falcone al Ministero della Giustizia, sulla quale aveva riferito il teste Gioacchino Genchi e alla asserita presenza di tracce genetiche di una donna e di un uomo mai identificati su alcuni reperti - due guanti di lattice, una torcia e un tubetto di mastice - rinvenuti a qualche metro dal cratere formatosi a seguito dell'esplosione.

Orbene, non può che rilevarsi che la Corte ha esplorato, per quanto possibile, le tematiche proposte dal difensore di Pizzo e da quelli degli altri imputati, senza pervenire a concrete emergenze circa ulteriori scenari che, evidentemente, potrebbero trovare una positiva evoluzione nell'ambito di autonome indagini.

Ribadendosi sul punto le considerazioni sopra espresse in sede di esame della posizione dell'imputato Tinnirello, rimane condivisibile l'assunto affermato dai giudici di primo grado, secondo il quale l'ipotetico intervento di "poteri occulti" nella ideazione dell'attentato, non si pone come alternativa al protagonismo mafioso, potendosi scemai, ove dimostrata, essere ricondotta ad una duplice regia organizzativa.

Tali valutazioni non possono prescindere dalla natura del presente giudizio, avente ad oggetto specifiche contestazioni mosse a specifici soggetti e non finalizzato all'accertamento di responsabilità ulteriori, pur non potendo escludersi dalle emergenze processuali sopra indicate (come quelli evidenziati dalla difesa con riferimento all'agenda elettronica di Giovanni Falcone) che anche ambienti esterni a cosa nostra possano essersi trovati in una situazione di convergenza di interessi con l'organizzazione mafiosa.

557

Le doglianze difensive sul punto non hanno trovato riscontro concreto in evidenze probatorie all'esito dell'attività di rinnovazione istruttoria compiuta su concorde richiesta delle parti su tematiche attinenti l'ipotesi alternativa suggerita dalla difesa in punto di ricostruzione del movente della strage di Capaci, dovendosi sul punto ribadire le osservazioni già formulate in sede di esame della posizione dell'imputato Tinnirello.

In definitiva, l'impugnata sentenza merita ampia conferma in punto di penale responsabilità dell'imputato Pizzo non potendosi non condividere il percorso logico, giuridico e argomentativo seguito dai primi Giudici segnato da un giudizio di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dal collaboratore Gaspare Spatuzza e dalla sussistenza di adeguati riscontri logici, sul piano dell'attendibilità estrinseca, rappresentati dai plurimi elementi acquisiti che dimostrano, in maniera inconfutabile, il coinvolgimento del medesimo imputato in due nelle stragi successivamente eseguite in attuazione dell'unitario programma stragista perseguito da Cosa Nostra con il protagonismo del mandamento di Brancaccio.

Statuizioni finali

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l'impugnata sentenza deve essere pertanto parzialmente riformata limitatamente alla posizione dell'imputato Lo Nigro, nei confronti del quale è stata riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti per i quali si procede e quelli in ordine ai quali ha riportato condanna con sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Firenze emessa il 13 febbraio 2001, irrevocabile il 6 maggio 2002.

Va invece confermata con riguardo alle altre posizioni, stante l'infondatezza degli appelli proposti.

Gli imputati appellanti Madonia, Pizzo e Tinnirello vanno conseguentemente condannati al pagamento delle ulteriori spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di questo grado del giudizio sostenute dalle parti civili costituite nei loro rispettivi confronti, spese calcolate secondo i parametri vigenti e tenuto conto, per ciascun difensore, del numero delle parti assistite come da dispositivo

Per esigenze di ruolo, e risultando il Presidente ed il consigliere al contempo impegnati nella redazione di altre motivazioni, si fissa in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p.,
in parziale riforma della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Caltanissetta in data 26 luglio 2016, appellata dal Procuratore Generale presso questa Corte e dal Procuratore della Repubblica di Caltanissetta nei confronti dell'imputato TUTINO Vittorio, nonché dagli imputati



559

MADONIA Salvatore Mario, PIZZO Giorgio, LO NIGRO Cosimo e TINNIRELLO Lorenzo,

riconosce in favore dell'imputato Lo Nigro il vincolo della continuazione tra i fatti di cui al presente processo e quelli giudicati con sentenza della Corte di Assise di Appello di Firenze in data 13 febbraio 2001, irrevocabile il 6 maggio 2002 e, ritenuto più grave il delitto di strage allo stesso ascritto nel presente procedimento, ridetermina la pena complessiva in quella dell'ergastolo con isolamento diurno per anni tre.

Conferma nel resto l'impugnata sentenza e condanna gli imputati Madonia, Pizzo e Tinnirello al pagamento delle ulteriori spese processuali, nonché alla refusione in solido delle spese sostenute dalle parti civili costituite nel presente grado di giudizio che liquida:

- in complessivi euro 4.500,00 in favore di Brizio Montinaro,
- in complessivi euro 4.500,00 in favore di Brizia Donata Montinaro,
- in complessivi euro 4.500,00 in favore di Anna Maria Montinaro,
- in complessivi euro 4.500,00 in favore del Comune di Palermo,
- in complessivi euro 4.500,00 in favore dell'Associazione Nazionale per la Lotta contro le Illegalità e le Mafie in persona del legale rappresentante,
- in complessivi euro 4.500,00 in favore del SIULP (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia) in persona del legale rappresentante pro tempore,
- in complessivi euro 4.500,00 in favore del Centro Studi e Iniziative Culturali Pio La Torre Onlus Palermo,
- in complessivi euro 10.000,00 in favore delle parti civili rappresentate dall'Avv. Gabriele Vancheri,
- in complessivi euro 10.000,00 in favore delle parti civili rappresentate dall'Avv. Michele Calantropo,

560

- in complessivi euro 10.000,00 in favore delle parti civili rappresentate dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato,
- in complessivi euro 20.000,00 in favore delle parti civili rappresentate dall'Avv. Giuseppe Crescimanno,
- in complessivi euro 21.000,00 in favore delle parti civili rappresentate dall'Avv. Felice Centineo Cavarretta Mazzoleni,
- in complessivi euro 21.000,00 in favore delle parti civili rappresentate dall'Avv. Roberto Avellone,


oltre, per tutte, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.

Visto l'art. 544 co. 3 c.p.p.,


indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Caltanissetta, 21 luglio 2020


Il Consigliere est.



Il Presidente est.







CORTE D'ASSISE APPELLO CALTANISSETTA

N. 3 del 19 luglio 2023. Il grado



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta

Composta dai Sigg. Magistrati:

1. Dott.ssa Maria Carmela GIANNAZZO _____ Presidente
2. Dott. Sebastiano F. DI GIACOMO BARBAGALLO _____ Consigliere
3. Sig.ra Caterina GIARAMITA _____ Giudice Popolare
4. Sig. Giovanni FIANDACA _____ Giudice Popolare
5. Sig.ra Maria Giuseppina TACI _____ Giudice Popolare
6. Sig. Giuseppe CIRASA _____ Giudice Popolare
7. Sig. Francesco MINEO _____ Giudice Popolare
8. Sig. Carlo DILIBERTO _____ Giudice Popolare

Con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dai Sost. Proc. Gen. Dott. Antonino Patti, Dott.ssa Fabiola Furnari, Dott. Gaetano Bono e con l'assistenza del Funzionario Sig. Guido Michele Giambra ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
CONTRO

MESSINA DENARO Matteo, nato a Castelvetro (TP) il 26.4.1962
Detenuto per questa causa presso la Casa Circondariale de L'Aquila
– assente per rinuncia

Difeso d'ufficio dall'Avv. Adriana VELLA, del foro di Caltanissetta.

APPELLANTI

- l'imputato;
- nonché le parti civili TRAINA Bartolomeo e DICILLO Aurora;

Avverso la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Caltanissetta del

N. 3/2023 Reg. Sent

N. 5/2021 R.G.C.A.A.

N. 402/2016 Reg. N.R.

SENTENZA

In data **19/07/2023**

Depositata in
Cancelleria il
09 MAG. 2024

Il Cancelliere
Il Direttore
Dott.ssa Margherita Licata

Addi _____

Redatt. _ sched. _

N. _____

Iscritto al n. _____

Mod. 3/SG-uff. rec.

Cred. Pen.

20.10.2020, con la quale visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiarava Matteo Messina Denaro colpevole dei reati ascrittigli nel decreto che dispone il giudizio e, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione sub capo b), condannava l'imputato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di diciotto mesi, nonché al pagamento delle spese processuali;

visti gli art. 28, 29, 32, 36 c.p., dichiarava l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, interdetto legalmente e decaduto dalla responsabilità genitoriale.

Disponeva che la sentenza di condanna venisse pubblicata mediante affissione nei Comuni di Caltanissetta, Capaci, Palermo e Castelvetro, nonché, per intero e per trenta giorni, a spese del condannato nel sito internet del Ministero della Giustizia;

visti gli artt. 538 e segg. c.p.p., condannava l'imputato al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore di tutte le parti civili costituite che abbiano presentato le proprie conclusioni scritte a norma dell'art. 523 c.p.p., rimettendo le parti davanti al Giudice civile per la relativa liquidazione;

condannava l'imputato al pagamento, a titolo di provvisoria, immediatamente esecutiva, delle somme, tutte da imputarsi alla liquidazione definitiva del danno, specificate come segue:

- euro 500.000,00 (cinquecentomila) in favore di ciascuna delle seguenti parti civili costituite: Concetta Mauro Martinez, Giovanni Montinaro, Gaetano Montinaro, Emanuele Catalano (classe 72), Emilia Catalano, Rosalinda Catalano, Maria Petrucia Dos Santos, Dario Traina, Nella Cosliani, Luisa Affatato, Rosalba Terrasi, Rosaria Romano, Maria Rosaria Costa, Antonino Emanuele Schifani, Mariano Li Muli, Melia Provvidenza, Grazia Asta, Manfredi Borsellino, Fiammetta Borsellino, Lucia Borsellino;

- euro 300.000,00 (trecentomila) in favore di ciascuna delle seguenti parti civili costituite: Matilde Montinaro, Luigia Montinaro, Maria Claudia Loi, Marcello Loi, Edna Pasqua Loraine Cosina, Oriana Susanne Cosina, Concetta Schifani, Michele Dicillo, Rosaria Schifani, Alessandro Li

2

Muli, Tiziana Li Muli, Angela Li Muli, Giuseppe Traina, Giuseppa Filomena Traina, Antonina Traina, Luciano Traina, Anna Maria Montinaro, Brizio Montinaro, Brizia Donata Montinaro, Maria Falcone Di Fresco, Anna Maria Falcone Cambiano, Alfredo Morvillo, Cecilia Fiore, Marta Fiore, Claudio Fiore, nella qualità di eredi di Rita Borsellino, Salvatore Catalano, Giuseppa Catalano, Giuseppe Gioè, Tommaso Catalano, Rosa Catalano, Giulia Catalano;

-euro 50.000,00 (cinquantamila) in favore di ciascuna delle seguenti parti civili costituite: Silvia Stener, Rosalia Amico, Antonino Amico, Calogero Amico, Gaia Morvillo, Leonardo Antonio Fuso, Vincenzo Di Fresco, Lucia Di Fresco, Luisa Di Fresco, Claudio Di Fresco, Giorgio Cambiano, Marina Cambiano, Dario Cambiano, Fiamma Cambiano, Emanuele Canestro, Salvatore Canestro, Giuseppe Canestro, Roberta Canestro, Emilia Gioè, Giovanna Gioè, Emanuele Gioè, Emilia Catalano, Emanuele Catalano (classe 87), Giovanna Pace, Francesca Gioè, Antonino Pace, Emanuele Catalano (classe 85), Alessandro Catalano, Sabrina Catalano, Francesco Patti, Cristina Patti, Antonina Patti;

-euro 10.000,00 (diecimila) in favore di ciascuna delle seguenti parti civili costituite: Michele Amico, Rossella Sisto, Nicolina Indelicato, Maria Patti, Vincenzo Patti;

-euro 100.000,00 (centomila) in favore di ciascuna delle seguenti parti civili costituite: Paolo Capuzza, Gaspare Cervello, Angelo Corbo, Giuseppe Costanza, Vullo Antonio;

-euro 20.000,00 (ventimila) in favore di ciascuna delle seguenti parti civili costituite: Giovanna Filippone, Clarissa Capuzza, Maria Di Miceli, Emanuele Cervello, Cristina Cervello, Provvidenza Mazza, Manuel Corbo, Chantal Corbo, Maurizio Costanza, Claudia Costanza, Alessandro Costanza, Alessandro Vullo, Fabio Vullo, Maria Letizia Maone;

-euro 10.000,00 (diecimila) in favore di ciascuna delle seguenti parti civili costituite: Comune di Castelvetro e Associazione Antimafia e Antiracket - La Verità Vive! Onlus;

condannava l'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili, che si liquidavano in:

30

-euro 9.828,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per il difensore delle parti civili costituite Concetta Mauro Martinez, Giovanni Montinaro, Gaetano Montinaro, Matilde Montinaro, Luigia Montinaro, Maria Claudia Loi, Marcello Loi;

-euro 3.510,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché spese di trasferta pari a euro 1.100,00 e spese vive di euro 27,00, per il difensore della parte civile costituita Comune di Castelvetro;

-euro 18.252,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per il difensore delle parti civili costituite Emanuele Catalano (classe 72), Emilia Catalano, Rosalinda Catalano, Maria Petrucia Dos Santos, Dario Traina, Nella Coshiani, Edna Pasqua Loraine Cosina, Oriana Susanne Cosina, Silvia Stener, Concetta Schifani, Rosalia Amico, Antonino Amico, Calogero Amico, Michele Amico, Paolo Capuzza, Giovanna Filippone, Clarissa Capuzza, Gaspare Cervello, Maria Di Miceli, Emanuele Cervello, Cristina Cervello, Angelo Corbo, Provvidenza Mazza, Manuel Corbo, Chantal Corbo;

- euro 18.603,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per il difensore delle parti civili costituite Luisa Affittato, Michele Dicillo, Rossella Sisto, Rosalba Terrasi, Rosaria Romano, Rosaria Schifani, Maria Rosaria Costa, Antonino Emanuele Schifani, Giuseppe Costanza, Maurizio Costanza, Claudia Costanza, Alessandro Costanza, Mariano Li Muli, Melia Provvidenza, Alessandro Li Muli, Tiziana Li Muli, Angela li Muli, Grazia Asta, Giuseppe Traina, Giuseppa Filomena Traina, Antonina Traina, Luciano Traina, Antonio Vullo, Alessandro Vullo, Fabio Vullo, Maria Letizia Maone;

-euro 5.616,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per il difensore delle parti civili costituite Manfredi Borsellino, Fiammetta Borsellino, Lucia Borsellino;

-euro 3.510,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché spese di trasferta pari a euro 600,00 e spese vive di euro 27,00, per il difensore della parte civile costituita Anna Maria Montinaro;

-euro 3.510,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché spese di trasferta pari a euro 400,00, per il difensore della parte civile

costituita Centro Studi ed Iniziative Culturali Pio La Torre Onlus
Palermo;

-euro 7.722,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per il
difensore delle parti civili costituite Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero della Giustizia, Regione
Sicilia, Ente Nazionale Per le Strade, già Anas spa;

-euro 3.510,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché
spese di trasferta pari a euro 400,00 e spese vive di euro 27,00, per il
difensore della parte civile costituita Brizia Donata Montinaro;

-euro 3.510,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché
spese di trasferta pari a euro 400,00 e spese vive di euro 27,00, per il
difensore della parte civile costituita Brizio Montinaro;

-euro 15.093,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché
spese di trasferta pari a euro 1.560,00 e spese vive di euro 640,40, per il
difensore delle parti civili costituite Maria Falcone Di Fresco, Anna
Maria Falcone Cambiano, Vincenzo Di Fresco, Lucia Di Fresco, Luisa
Di Fresco, Claudio Di Fresco, Giorgio Cambiano, Marina Cambiano,
Dario Cambiano, Fiamma Cambiano, Alfredo Morvillo, Gaia Morvillo,
Leonardo Antonio Fuso, Cecilia Fiore, Marta Fiore, Claudio Fiore;

-euro 14.040,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per il
difensore delle parti civili costituite Salvatore Catalano, Giuseppa
Catalano, Giuseppe Gioè, Emanuele Canestro, Salvatore Canestro,
Giuseppe Canestro, Roberta Canestro, Emilia Gioè, Giovanna Gioè,
Emanuele Gioè, Nicolina Indelicato, Emilia Catalano, Emanuele
Catalano (classe 87);

-euro 13.689,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per il
difensore delle parti civili costituite Tommaso Catalano, Rosa Catalano,
Giulia Catalano, Antonino Pace, Emanuele Catalano (classe 85),
Alessandro Catalano, Sabrina Catalano, Maria Patti, Francesco Patti,
Vincenzo Patti, Cristina Patti, Antonina Patti;

-euro 4.563,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per il
difensore delle parti civili costituite Giovanna Pace e Francesca Gioè;

-euro 2.340,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per il

difensore della parte civile costituita Associazione Antimafia e Antiracket - la Verità Vive! Onlus, ordinandone il pagamento in favore dell'Erario.

Visto l'art. 544 c.p.p., indicava in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della presente sentenza.

IMPUTATO

A) In ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 61 n.10), 110,112 n. 1) e 2), 422 c.p., art. 7 legge n. 203/91, art. 1 legge n. 15/80, perché

in qualità di reggente della provincia di Trapani e membro della Commissione regionale di Cosa Nostra, organo deliberativo di vertice della predetta associazione mafiosa, al fine di uccidere, in concorso con gli altri rappresentanti provinciali: RIINA Salvatore, rappresentante della provincia di Palermo (oltre che del mandamento di Corleone), MADONIA Giuseppe, rappresentante della provincia di Caltanissetta, SANTAPAOLA Benedetto, rappresentante della provincia di Catania, tutti già separatamente giudicati, nonché con FERRO Antonio e SAITTA Salvatore, rispettivamente rappresentanti della provincia di Agrigento ed Enna, entrambi deceduti; nonché in concorso con i membri della commissione provinciale di Cosa Nostra e con loro delegati e/o sostituti separatamente giudicati, segnatamente con: PROVENZANO Bernardo, vice-rappresentante del mandamento di Corleone, GAMBINO Giacomo Lorenzo (deceduto) e BIONDINO Salvatore, rispettivamente rappresentante e reggente del mandamento di San Lorenzo, AGLIERI Pietro e GRECO Carlo, rispettivamente rappresentante e vice-capo del mandamento di Santa Maria di Gesù', BUSCEMI Salvatore e LA BARBERA Michelangelo, rispettivamente rappresentante e vice-capo del mandamento di Passo di Rigano-Boccadifalco; MADONIA Francesco (deceduto) e MADONIA Salvatore, rispettivamente rappresentante e reggente del mandamento di Resuttano, MOTISI Matteo, rappresentante del mandamento di Pagliarelli, CALO' Giuseppe e CANCEMI Salvatore (deceduto) rispettivamente rappresentante e reggente del mandamento di Porta Nuova, GANCI Raffaele, rappresentante del mandamento della

9
06

Noce, BRUSCA Bernardo (deceduto) e BRUSCA Giovanni, rispettivamente rappresentante e reggente del mandamento di San Giuseppe Jato, GERACI Antonino, rappresentante del mandamento di Partinico, SPERA Benedetto, rappresentante del mandamento di Belmonte Mezzagno, FARINELLA Giuseppe, rappresentante del mandamento di Gangi, San Mauro Castelverde, GIUFFRE' Antonino, rappresentante del mandamento di Caccamo, GRAVIANO Giuseppe e GRAVIANO Filippo, co-reggenti del mandamento di Brancaccio, MONTALTO Salvatore e MONTALTO Giuseppe, rispettivamente rappresentante e reggente del mandamento di Villabate;

nonché in concorso con AGATE Mariano (deceduto) e con altri soggetti che curarono l'attività preparatoria ed esecutiva della strage di Capaci:

-partecipava ad ideare ed approvare un programma criminale teso - mediante la commissione di vari omicidi da eseguire soprattutto in danno di rappresentanti dello Stato, anche mediante l'uso di ordigni esplosivi - a destabilizzare le Istituzioni affermando sul territorio nazionale l'autorità dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra in contrapposizione a quella dello Stato;

-concorreva a deliberare, in esecuzione del piano illustrato al punto che precede, l'uccisione del dott. Giovanni Falcone, magistrato che aveva, nell'esercizio della sua attività istituzionale svolta prima presso gli uffici giudiziari di Palermo, successivamente presso il Ministero della Giustizia ove al tempo dei fatti ricopriva l'incarico di Direttore Generale dell'Ufficio Affari Penali, posto in essere iniziative che avevano messo in concreto pericolo la sopravvivenza stessa dell'organizzazione criminale Cosa Nostra;

-si attivava per l'attuazione del piano stragista, concordato con RIINA Salvatore, con gli altri rappresentanti provinciali e con gli altri uomini più rappresentativi dell'organizzazione Cosa Nostra quali PROVENZANO Bernardo, BAGARELLA Leoluca, GRAVIANO Giuseppe, GRAVIANO Filippo, BRUSCA Giovanni;

-entrava a far parte di un gruppo "riservato", creato da Totò RIINA ed alle dirette dipendenze di quest'ultimo, incaricato di dare esecuzione ai delitti previsti dal piano stragista; in tale qualità partecipava attivamente



alla preparazione di un attentato da eseguire in Roma in danno del dr. FALCONE, del ministro MARTELLI e dei giornalisti Maurizio COSTANZO ed Andrea BARBATO, individuando all'uopo persone di sua fiducia in grado di provvedere alla "logistica", reperendo armi ed esplosivo, mezzi di trasporto nonché rifugi clandestini nella città di Roma;

- assicurava, sin dal momento dell'assenso dato al piano stragista, supporto militare, logistico e la debita assistenza ai correi RIINA Salvatore, BRUSCA Giovanni, BAGARELLA Leoluca, GRAVIANO Giuseppe, GRAVIANO Filippo, tutti al tempo latitanti, consentendo loro di organizzare ed eseguire l'esecuzione dei singoli delitti previsti dal piano stragista, ivi compreso quello in danno del dr. FALCONE, con la sicurezza data dalla consapevolezza di poter trovare, subito dopo la consumazione di tali delitti ed a seguito della preventivata reazione dello Stato, sicuro rifugio presso vari immobili ubicati in provincia di Trapani, presidiati da uomini d'onore delle famiglie trapanesi.

In tal modo concorreva a ideare e deliberare prima, in ragione del descritto ruolo di vertice ricoperto nell'ambito di Cosa Nostra, a rafforzare poi nei concorrenti, il proposito omicidiario nei confronti del dr. Giovanni FALCONE, delitto che veniva poi materialmente eseguito da un gruppo composto da uomini d'onore delle province di Palermo e Catania che, al passaggio del corteo delle autovetture blindate, facevano brillare, mediante un dispositivo telecomandato, l'ordigno esplosivo collocato in un cunicolo sottostante l'autostrada A/29, così cagionando la morte del dott. Giovanni FALCONE, della dr.ssa Francesca MOR VILLO, magistrato in servizio presso il distretto della Corte di Appello di Palermo, di Antonio MONTINARO, Rocco DI CILLO, Vito SCHIFANI dipendenti della Polizia di Stato di scorta al magistrato, causando altresì gravi lesioni di varia natura ed entità in danno di CAPUZZA Paolo, CERVELLO Gaspare, CORBO Angelo, COSTANZA Giuseppe, FERRO Vincenzo, GABRIEL Eberhard, GABRIEL Eva, IENNA SPANO' Pietra, MASTROLIA Oronzo, realizzando la devastazione dei luoghi ove il delitto ebbe a consumarsi e determinando le conseguenze puntualmente illustrate al capo che segue (v. capo B) dell' O.C.C. del 21/1/2016), in tal

modo ponendo in pericolo la pubblica incolumità.

Con le aggravanti: di aver promosso ed organizzato la cooperazione nel reato, commesso in danno di Pubblici Ufficiali in concorso con più di cinque persone, nonché diretto l'attività dei correi, avvalendosi delle condizioni previste dall'art 416 bis c.p., operando nell'ambito di una strategia attuata per finalità terroristiche oltre che al fine di agevolare l'attività e la realizzazione delle finalità dell'associazione di tipo mafioso denominata Cosa Nostra.

Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale (art. 99 secondo comma nr. 2 c.p. e art. 99 quarto comma c.p.)

Condotta, posta in essere in Castelvetro, Mazara del Vallo, Palermo, Roma ed altri luoghi del territorio nazionale, dall'ottobre 1991, fino all'evento verificatosi in Capaci in data 23 maggio 1992.

B) In ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 61 n.10), 110, 112 n.1) e 2), 422 c.p., art. 7 legge n. 203/91, art. 1 legge n. 15/80, perché in

qualità di reggente della provincia di Trapani e membro della Commissione regionale di Cosa Nostra, organo deliberativo di vertice della predetta associazione mafiosa - in concorso con gli altri rappresentanti provinciali RIINA Salvatore, rappresentante della provincia di Palermo, MADONIA Giuseppe, rappresentante della provincia di Caltanissetta, SANTAPAOLA Benedetto, rappresentante della provincia di Catania, tutti già separatamente giudicati, nonché con FERRO Antonino e SAITTA Salvatore, rispettivamente rappresentanti delle province di Agrigento ed Enna, entrambi deceduti, nonché in concorso con i membri della Commissione provinciale di Cosa Nostra e con loro delegati e/o sostituti separatamente giudicati, indicati al capo A), con AGATE Mariano, deceduto, e con altri soggetti che curarono l'attività preparatoria ed esecutiva della strage di Via d'Amelio, al fine di uccidere;

- partecipava ad ideare ed approvare un programma criminale teso a destabilizzare le Istituzioni e ad affermare sul territorio nazionale l'autorità dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra in contrapposizione a quella dello Stato, piano che prevedeva, tra l'altro, l'uccisione di vari

appartenenti alle Istituzioni anche mediante l'uso di ordigni esplosivi,

- concorreva a deliberare, in esecuzione del piano illustrato al punto che precede, l'uccisione del dott. Paolo BORSELLINO, al tempo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, (e successivamente Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Palermo), magistrato che aveva, nell'esercizio della sua attività istituzionale posto in essere iniziative che avevano messo in concreto pericolo la sopravvivenza stessa dell'organizzazione criminale Cosa Nostra;

- si attivava per l'attuazione del piano stragista, concordato con RIINA Salvatore, con gli altri rappresentanti provinciali e con gli altri uomini più rappresentativi dell'organizzazione Cosa Nostra quali PROVENZANO Bernardo, BAGARELLA Leoluca, GRAVIANO Giuseppe, GRAVIANO Filippo, BRUSCA Giovanni. In particolare, entrato a far parte di un gruppo "riservato", appositamente creato da Totò RIINA ed alle dirette dipendenze di quest'ultimo, progettava un attentato da eseguire sul finire del '91 in Marsala in danno del dr. BORSELLINO, individuando, unitamente ad altri uomini d'onore della provincia di Trapani, il luogo ove eseguire l'attentato e reperendo armi ed esplosivo;

- assicurava, sin dal momento dell'assenso dato al piano stragista, supporto militare, logistico nonché assistenza ai correi RIINA Salvatore, BRUSCA Giovanni, BAGARELLA Leoluca, GRAVIANO Giuseppe, GRAVIANO Filippo, tutti al tempo latitanti, consentendo loro di organizzare ed eseguire l'esecuzione dei singoli delitti previsti dal piano, ivi compreso quello in danno del dr. BORSELLINO, con la sicurezza data dalla consapevolezza di poter trovare, subito dopo la consumazione di tali delitti ed a seguito della preventivata reazione dello Stato, sicuro rifugio presso vari immobili ubicati in provincia di Trapani, presidiati da uomini d'onore delle famiglie trapanesi.

In tal modo concorreva a ideare e deliberare prima, in ragione del descritto ruolo di vertice ricoperto nell'ambito di Cosa Nostra, a rafforzare poi nei concorrenti, il proposito omicidiario nei confronti del dr. Paolo Borsellino, delitto che veniva poi materialmente eseguito da un commando composto da uomini d'onore che, all'arrivo delle autovetture blindate, facevano brillare, mediante un dispositivo telecomandato,



l'ordigno esplosivo collocato all'interno di una fiat 126 parcheggiata nei pressi dell'ingresso dello stabile sito in Via d'Amelio n. 19, così cagionando la morte del dott. Paolo BORSELLINO e degli agenti di scorta appartenenti alla Polizia di Stato Emanuela LOI, Agostino CATALANO, Vincenzo LI MULI, Claudio TRAFINA, Eddie Walter CUSINA, nonché gravi lesioni ad un numero pletorico di persone, realizzando la devastazione dei luoghi ove il delitto ebbe a consumarsi e determinando le conseguenze puntualmente illustrate al capo che segue (v. capo E) dell'O.C.C. del 21/1/2016), in tal modo ponendo in pericolo la pubblica incolumità.

Con le aggravanti: di aver promosso ed organizzato la cooperazione nel reato, commesso in danno di Pubblici Ufficiali in concorso con più di cinque persone, nonché diretto l'attività dei correi, avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. operando nell'ambito di una strategia attuata per finalità terroristiche oltre che al fine di agevolare l'attività e la realizzazione delle finalità dell'associazione di tipo mafioso denominata Cosa Nostra.

Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale (art. 99 secondo comma nr. 2 c.p. e art. 99 quarto comma c.p.).

Condotta posta in essere in Castelvetro, Mazara del Vallo, Palermo, Marsala ed altri luoghi del territorio nazionale, dall'ottobre 1991, fino all'evento verificatosi in Palermo in data 19 luglio 1992.

PARTI CIVILI

- 1) **CLAUDIO FIORE, nato a Palermo il 30/8/1969.**
- 2) **CECILIA FIORE, nata a Palermo l'8/2/1971.**
- 3) **MARIA FALCONE DI FRESCO, nata a Palermo il 30/4/1936.**
- 4) **LEONARDO ANTONIO FUSO, nato a Lecce il 21/10/1972.**
- 5) **MARTA FIORE, nata a Palermo il 27/4/1972.**
- 6) **VINCENZO DI FRESCO, nato Palermo il 17/12/1960.**
- 7) **LUCIA DI FRESCO, nata Palermo il 9/2/1962.**
- 8) **LUISA DI FRESCO, nata a Palermo l'1/3/1965.**
- 9) **CLAUDIO DI FRESCO, nato Palermo il 21/10/1967.**



10) ANNA MARIA FALCONE CAMBIANO, nata a Palermo il 3/8/1930.

11) ALFREDO MORVILLO, nato a Palermo il 26/11/1950.

12) GAIA MORVILLO, nata a Palermo il 6/10/1976.

13) MARINA CAMBIANO, nata a Palermo il 4/11/1962.

14) GIORGIO CAMBIANO, nato a Palermo il 9/1/1965.

15) DARIO CAMBIANO, nato a Palermo il 27/9/1968.

16) FIAMMA CAMBIANO, nata a Palermo il 14/11/197

Rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Crescimanno del foro di Palermo.

17) BORSELLINO MANFREDI, nato a Palermo il 10/12/1971.

18) BORSELLINO FIAMMETTA, nata a Palermo il 18/2/1973.

19) BORSELLINO LUCIA, nata a Palermo il 26/9/1969.

Rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Greco del foro di Palermo.

20) CONCETTA MAURO MARTINEZ, nata a Napoli il 22/5/1960.

21) GIOVANNI MONTINARO, nato a Palermo il 7/11/1990.

22) GAETANO MONTINARO, nato a Lecce il 3/11/1987.

23) MATILDE MONTINARO, nata a Calimera (LE) il 23/11/1965.

24) LUIGIA MONTINARO, nata a Calimera (LE) il 30/7/1950.

25) MARCELLO LOI, nato a Cagliari il 20/7/1965.

26) MARIA CLAUDIA LOI, nata a Cagliari il 25/7/1966.

Rappresentati e difesi dall'avv. Gabriele Vancheri del foro di Palermo.

27) BRIZIO MONTINARO, nato a Calimera (LE) il 26/5/1957.

Rappresentato e difeso dall'avv. Fausto Maria Amato del foro di Palermo.

28) BRIZIA DONATA MONTINARO nata a Calimera (LE) il 5/8/1947.

Rappresentata e difesa dall'avv. Maria Luisa Martorana del foro di

Palermo.

29) ANNA MARIA MONTINARO, nata a Calimera (LE) il 26/5/1954.

Rappresentata e difesa dall'avv. Michela Soldo del foro di Taranto.

30) LUISA AFFATATO, nata a Triggiano (BA) il 18/7/1940.

31) MICHELE DICILLO, nato a Triggiano (BA) il 20/1/1966.

32) ROSSELLA SISTO, nata a Bari il 19/9/1965.

33) ROSALBA TERRASI, nata a Palermo il 27/2/1970.

34) ROSARIA ROMANO, nata a Palermo il 14/7/1929.

35) ROSARIA SCHIFANI, nata a Palermo il 5/12/1949.

36) MARIA ROSARIA COSTA, nata a Palermo il 10/2/1970.

37) ANTONINO EMANUELE SCHIFANI, nato a Palermo il 17/1/1992.

38) COSTANZA GIUSEPPE, nato a Villabate (PA) il 14/3/1947.

39) COSTANZA CLAUDIA, nata a Palermo il 28/2/1972.

40) COSTANZA MAURIZIO, nato a Palermo il 13/9/1973.

41) COSTANZA ALESSANDRO, nato a Palermo il 12/9/1982.

42) MELIA PROVVIDENZA, nata a Palermo il 29/12/1943.

43) LI MULI MARIANO, nato a Palermo il 16/12/1939.

44) LI MULI ANGELA, nata a Palermo il 6/7/1965.

45) LI MULI TIZIANA, nata a Palermo il 2/10/1972.

46) LI MULI ALESSANDRO, nato a Palermo il 26/9/1979.

47) ASTA GRAZIA, nata a Trapani il 22/12/1927.

48) TRAINA LUCIANO, nato a Palermo il 30/3/1954.

49) TRAINA GIUSEPPE, nato a Palermo il 18/3/1945.

50) TRAINA GIUSEPPA FILOMENA, nata a Palermo il 21/3/1959.

51) TRAINA ANTONINA, nata a Palermo il 15/4/1947.

52) VULLO ANTONIO, nato a Palermo il 20/11/1960.

53) VULLO ALESSANDRO, nato a Palermo il 21/1/1992.

54) VULLO FABIO, nato a Palermo il 22/2/1995.

55) MAONE MARIA LETIZIA, nata a Palermo il 14/6/1963.

56) DICILLO AURORA, nata a Bari il 6/8/2003.

Rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Avellone del foro di Palermo.

- 57) SCHIFANI CONCETTA, nata a Palermo l'11/2/1953.
- 58) AMICO ROSALIA, nata a Palermo il 17/8/1980.
- 59) AMICO ANTONINO, nato a Palermo il 27/9/1973.
- 60) AMICO CALOGERO, nato a Palermo l'8/7/1969.
- 61) AMICO MICHELE, nato a Palermo il 7/3/1946.
- 62) CAPUZZA PAOLO, nato a Pescina (AQ) il 28/2/1960.
- 63) CAPUZZA CLARISSA, nata a Palermo il 2/6/1991.
- 64) FILIPPONE GIOVANNA, nata a Palermo il 22/8/1968.
- 65) CERVELLO GASPARE, nato a Palermo il 22/8/1961.
- 66) CERVELLO EMANUELE, nato a Palermo il 28/10/1989.
- 67) CERVELLO CRISTINA, nata a Palermo il 22/1/1991.
- 68) DI MICELI MARIA, nata a Palermo il 16/10/1969.
- 69) MAZZA PROVVIDENZA, nata a Palermo il 12/7/1965.
- 70) CORBO ANGELO, nato a Palermo il 3/7/1965.
- 71) CORBO MANUEL, nato a Palermo il 2/10/1991.
- 72) CORBO CHANTAL, nata a Firenze il 2/11/1994.
- 73) CATALANO EMILIA, nata a Palermo il 5/9/1974.
- 74) CATALANO ROSALINDA, nata a Palermo l'1/12/1979.
- 75) CATALANO EMANUELE, nato a Palermo il 12/5/1972.
- 76) DOS SANTOS MARIA PETRUCIA, nata a Pilar (BRASILE) il 10/4/1961.
- 77) TRAINA DARIO, nato a Milano il 14/6/1991.
- 78) TRAINA BARTOLOMEO, nato a Palermo il 3/5/1949.
- 79) COSLIANI NELLA, nata a Muggia (TS) il 26/3/1935.
- 80) COSINA ORIANA SUSANNE, nata a Norwood (AUS) 16/8/1957.
- 81) COSINA EDNA PASQUA LORAINE, nata a Norwood il 17/4/1960.
- 82) STENER SILVIA, nata a Trieste il 30/3/1976.

Rappresentati e difesi dall'avv. Felice Centineo Cavarretta Mazzoleni del foro di Palermo.



- 83) CATALANO ROSA, nata a Palermo il 24/4/1957.
84) CATALANO GIULIA, nata a Palermo il 20/5/1948.
85) CATALANO TOMMASO, nato a Palermo il 30/7/1951.
86) CATALANO EMANUELE, nato a Palermo il 16/4/1985.
87) CATALANO ALESSANDRO, nato a Palermo il 31/3/1988.
88) CATALANO SABRINA, nata a Palermo il 29/6/1991.
89) PACE ANTONINO, nato a Palermo il 12/7/1971.
90) PATTI MARIA, nata a Palermo l'11/2/1964.
91) PATTI VINCENZO, nato a Palermo il 31/7/1955.
92) PATTI CRISTINA, nata a Palermo il 23/5/82.
93) PATTI ANTONINA, nata a Palermo il 19/3/1979.
94) PATTI FRANCESCO, nato a Palermo il 30/12/1983.

Rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizio Genco del foro di Marsala.

- 95) CATALANO GIUSEPPA, nata a Palermo l'8/2/1941.
96) CATALANO SALVATORE, nato a Palermo l'8/10/1955.
97) CATALANO EMILIA, nata a Castelvetro il 11/1/1983.
98) CATALANO EMANUELE, nato a Castelvetro il 25/2/1987.
99) INDELICATO NICOLINA, nata a Campobello Di Mazara il 23/2/1963.
100) CANESTRO EMANUELE, nato a Palermo l'11/12/1963.
101) CANESTRO SALVATORE, nato a Palermo il 17/6/1965.
102) CANESTRO GIUSEPPE, nato a Palermo il 25/3/1960.
103) CANESTRO ROBERTA, nata a Palermo il 7/7/1971.
104) GIOE' EMILIA, nata a Palermo l'8/11/1965.
105) GIOE' GIOVANNA, nata a Palermo il 25/9/1967.
106) GIOE' EMANUELE, nato a Palermo il 27/3/1976.
107) GIOE' GIUSEPPE, nato a Palermo il 4/8/1944.

Rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Ferro del foro di Marsala.

- 108) GIOE' FRANCESCA, nata a Palermo il 27/4/1971.
109) PACE GIOVANNA, nata a Palermo il 24/7/1968.

Rappresentati e difesi dall'avv. Marianna Bramati del foro di Marsala.

110) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, IN PERSONA DEL MINISTRO IN CARICA.

111) MINISTERO DELL'INTERNO IN PERSONA DEL MINISTRO IN CARICA.

112) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN PERSONA DEL PRESIDENTE IN CARICA.

113) ENTE NAZIONALE PER LE STRADE S.P.A., GIÀ' A.N.A.S.
- IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE IN CARICA.

114) REGIONE SICILIANA IN PERSONA DEL PRESIDENTE IN CARICA.

Tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Caltanissetta.

115) COMUNE DI PALERMO, IN PERSONA DEL SINDACO E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE.

Rappresentato e difeso dall'avv. Ettore Barcellona del foro di Palermo.

116) COMUNE DI CASTELVETRANO IN PERSONA DEL SINDACO E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE.

Rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Vasile del foro di Marsala.

117) ASSOCIAZIONE ANTIMAFIA E ANTIRACKET — LA VERITÀ VIVE! ONLUS IN PERSONA DEL SUO COORDINATORE AVV. GIUSEPPE GANDOLFO.

Rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Gandolfo del foro di Marsala.

118) CENTRO STUDI ED INIZIATIVE CULTURALI PIO LA TORRE ONLUS CON SEDE IN PALERMO VIA REMO SANDRON N. 61, IN PERSONA DEL PRESIDENTE PRO-TEMPORE E LEGALE RAPPRESENTANTE.



Rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Cutraro del foro di
Palermo.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

- Il P.G. conclude come da verbale in atti.
- I difensori delle parti civili concludono come da verbale in atti.
- Il difensore dell'imputato conclude come da verbale in atti.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 20 ottobre 2020 la Corte di Assise di Caltanissetta condannava Messina Denaro Matteo alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di diciotto mesi, oltre alle pene accessorie previste dalla legge, ritenendolo responsabile, in concorso con altri soggetti separatamente giudicati, del delitto di strage in relazione all'attentato nel quale trovarono la morte, in data 23 maggio 1992 in località Capaci, il dott. Giovanni Falcone, la dott.ssa Francesca Morvillo e gli agenti della Polizia di Stato Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani, di scorta al magistrato, nonché del delitto di strage, consumato il 19/7/1992 in via D'Amelio a Palermo, che cagionava la morte del dott. Paolo Borsellino e degli agenti di tutela alla sua persona, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina, Eddie Walter Cusina.

Con la medesima sentenza l'imputato veniva altresì condannato al risarcimento del danno, da liquidarsi nella competente sede civile, alle parti civili costituite in favore delle quali veniva anche riconosciuta una provvisoria, immediatamente esecutiva, variamente determinata nell'ammontare.

In particolare all'imputato veniva contestato di avere, in qualità di reggente della provincia di Trapani e membro della commissione regionale di "cosa nostra", organo deliberativo di vertice della predetta associazione, concorso a deliberare un programma criminale che prevedeva la commissione di vari omicidi, anche mediante l'impiego di materiale esplosivo, in danno di rappresentanti delle Istituzioni al fine di destabilizzare lo Stato ed indurlo a riconoscere l'autorità sul territorio nazionale dell'organizzazione mafiosa "cosa nostra" ed a trattare con la stessa l'adozione di normative di favore volte a tutelarne gli interessi ed i suoi affiliati. Gli si addebitava più specificamente di avere, nel ruolo di



vertice ricoperto, dapprima concorso a deliberare la strategia stragista , nel cui ambito era prevista anche l'uccisione del dott. Giovanni Falcone e del dott. Paolo Borsellino, entrambi acerrimi nemici di "cosa nostra" che avevano, nell'esercizio della loro attività istituzionale, messo in serio pericolo la sopravvivenza stessa dell'organizzazione criminale, e successivamente di essersi attivato per portare ad esecuzione il piano programmato, entrando a far parte di un gruppo di uomini riservato, operante alle dirette dipendenze di Salvatore Riina, incaricato della preparazione ed esecuzione di un attentato da eseguirsi in Roma in danno del dott. Falcone, del ministro Martelli e del giornalista Maurizio Costanzo, e della progettazione di un attentato in danno del dott. Borsellino da eseguirsi sul finire del 1991 in Marsala, nonché fornendo supporto logistico ai correi in stato di latitanza a disposizione dei quali metteva diversi immobili ubicati nella provincia di Trapani, ove i medesimi avrebbero potuto trovare rifugio dopo l'esecuzione del piano stragista per vanificare le prevedibili reazioni dello Stato.

L'imputato, colpito, in fase di indagini preliminari, da ordinanza di custodia cautelare in carcere per i suddetti reati, si sottraeva alla esecuzione della misura e veniva perciò dichiarato latitante e giudicato in assenza.

Avverso la sentenza di condanna interponeva tempestivo appello il difensore d'ufficio dell'imputato.

Con il primo motivo la difesa eccepiva la inutilizzabilità della perizia del dott. Chiaramonte Massimiliano che aveva proceduto alla trascrizione di alcune conversazioni captate in carcere intercorse tra Riina Salvatore ed il codetenuto Lo Russo, non essendo stato il perito escusso in dibattimento nel contraddittorio delle parti.

Con il secondo motivo l'appellante chiedeva l'assoluzione dell'imputato dai reati ai medesimo contestati ai capi a) e b) per non averli commessi.



2

Lamentava in particolare il difensore che la Corte di primo grado, per pervenire ad un giudizio di responsabilità dell'odierno imputato, avesse proceduto ad una rilettura delle sentenze emesse nell'ambito dei diversi procedimenti relativi alle stragi del 92-93 e ad una rivisitazione delle dichiarazioni rese nel tempo dai vari collaboratori di giustizia, selezionandone peraltro talune parti di interesse, e affidandosi per la ricostruzione dei rapporti tra i corleonesi ed i trapanesi alle dichiarazioni rese da un Ufficiale di PG, il teste Di Pietro, che era giunto in Sicilia nel 1994 e che pertanto non poteva riferire su fatti relativi agli anni 80-90, non avendo personalmente svolto le relative indagini.

Nello specifico poi l'appellante rilevava che il momento deliberativo della strategia stragista, secondo quanto affermato in tutte le sentenze di merito e di legittimità che si erano occupate dell'argomento, doveva collocarsi nel settembre –ottobre 1991.

In realtà nessuno degli elementi di fatto sui quali poggiava l'assunto accusatorio, fatto proprio nella sentenza impugnata, e cioè il ruolo di rappresentante provinciale ricoperto, nel periodo antecedente alle stragi del 1992, dal padre dell'odierno imputato Francesco Messina Denaro ed il fatto che al medesimo fosse subentrato il figlio, nella reggenza della provincia, a causa del progressivo aggravamento delle sue condizioni di salute, ad avviso dell'appellante, poteva ritenersi con certezza comprovato.

Deduciva il difensore che in realtà erano stati acquisiti tutta una serie di elementi che la Corte aveva ommesso di valutare e che consentivano di affermare che il rappresentante della provincia di Trapani, già in epoca precedente al 1991, fosse Agate Mariano.

Al riguardo l'appellante richiamava, riportandole nelle parti di interesse, le dichiarazioni dei collaboranti Di Carlo Francesco, Messina Leonardo, Cancemi Salvatore, Giuffrè Antonino, La Barbera Gioacchino, Di Matteo Mario Santo. Rilevava che, sulla base di tali dichiarazioni, la



Corte di Assise di Appello di Caltanissetta aveva affermato la penale responsabilità dell'Agate Mariano per la strage di Capaci, proprio in ragione della carica di rappresentante della provincia di Trapani ricoperta. La Corte di legittimità aveva poi annullato la condanna, ma per il profilo che atteneva alla ricorrenza dell'elemento psicologico del reato.

Anche la Corte di Assise di Appello di Catania, quale giudice del rinvio, aveva acclarato la sussistenza della carica di rappresentante della provincia di Trapani in capo all'Agate.

Nel prendere atto, poi, della esistenza di voci contrarie, quali i collaboranti Brusca, Ferro, Patti e Sinacori, gli ultimi tre di origine trapanese, che hanno attribuito invece la titolarità della carica di rappresentante della provincia di Trapani al padre dell'odierno imputato, Francesco Messina Denaro, l'appellante deduceva che Brusca Giovanni era incorso in palese contraddizione, laddove il medesimo, nel riferire del conflitto a fuoco innescato con le Forze di Polizia nel quale aveva trovato la morte Milazzo Paolo, fratello del capo mandamento di Alcamo, ha dichiarato di essersi incontrato con Agate Mariano e Vincenzo Virga per definire i termini del conflitto in corso con l'opposta fazione dei Greco, e che comunque a risolvere ogni dubbio al riguardo era intervenuta la parola di Riina Salvatore il quale, nell'ambito di una delle conversazioni intercorse con il Lo Russo captate in carcere, aveva affermato, parlando dell'operato di Matteo Messina Denaro *"ora se ci fosse il padre buonanima, perché suo padre un bravu cristiano, u zu Ciccio di Castelvetro....capo mandamento di Castelvetro...."*, attribuendogli, non già il ruolo di rappresentante della provincia, ma una carica differente ed inferiore, quella di capo mandamento.

Quanto poi alla asserita sostituzione dell'odierno imputato al padre nella reggenza della provincia, l'appellante rilevava che alcuni dei collaboratori avevano affermato, senza comunque fornire un dato temporale certo, che Francesco Messina Denaro non partecipava più alle



riunioni in quanto ormai vecchio e ammalato, circostanze entrambe smentite, in quanto nel 1991 Messina Denaro Francesco aveva solo 63 anni, essendo nato il 20/1/1928 , ed il dato della presunta malattia non era supportato da alcun riscontro, emergendo dall'autopsia che lo stesso era morto per arresto cardiaco.

Sul punto l'appellante rilevava in particolare che il collaborante Brusca Giovanni, oltre ad essere incorso in diverse contraddizioni ed incongruenze che dimostravano come il medesimo non avesse cognizioni dirette delle vicende relative alla gestione del potere mafioso nella provincia trapanese, aveva comunque riferito di avere visto , nelle varie riunioni che si erano tenute tra i vari vertici delle province e dei mandamenti, negli anni 80 Francesco Messina Denaro e successivamente negli anni 92,93,94 e 95 il figlio. Nel narrare poi nello specifico di una riunione che si era tenuta, nel corso della quale era stato deliberato l'omicidio di Milazzo Vincenzo, ossia poco prima della strage di via D'Amelio, il collaborante aveva dichiarato che nella circostanza erano presenti Sinacori, Matteo Messina Denaro, Gangitano Andrea, Giuseppe Ferro, Gioacchino Calabrò, un altro di Castellamare, e specificamente richiesto di riferire se, nella circostanza, fosse stato anche presente Francesco Messina Denaro, aveva ammesso, a seguito di contestazione di precedenti dichiarazioni, che forse era presente pure questi. Evidenziava ancora l'appellante che il collaboratore Sinacori Vincenzo aveva agganciato temporalmente il dato della successione dell'odierno imputato al padre alla sua latitanza che aveva avuto inizio l'1/4/1993, e dunque in epoca successiva alle stragi per cui è processo, asserendo che alle riunioni cui aveva partecipato durante la sua latitanza era stato sempre presente il Matteo Messina Denaro e non il padre. Lo stesso collaborante aveva inoltre dichiarato che, pur essendo rimasto formalmente il padre al vertice del mandamento e della provincia fino alla sua morte, di fatto , già all'inizio della guerra di mafia di Partanna le redini



5

sia del mandamento che della provincia le aveva prese il figlio Matteo. Asserzioni queste che si ponevano in netto contrasto con le risultanze del processo cd. Omega nel quale l'odierno imputato era stato assolto dai delitti di omicidio commessi in data 29/3/1988 in danno di Ingoglia Filippo, Ingoglia Pietro e Petralia Vincenzo e dall'omicidio commesso in data 20/2/1989 in danno di altro componente della famiglia di Partanna, tale Ingoglia Antonino. L'unico omicidio riferibile alla guerra di Partanna per il quale Matteo Messina Denaro era stato condannato, quale esecutore materiale, era quello commesso in data 11/6/1990 in danno di tali Piazza e Sciacca, mentre il medesimo non era stato neppure indagato per altro omicidio commesso in Favara nel 1991 e per l'omicidio di Lombardo Francesco ucciso l'11/9/1991.

Sottolineava ancora la difesa che il collaboratore Ferro Giuseppe, divenuto capomandamento di Alcamo, a seguito della uccisione nel luglio 1992, di Milazzo Vincenzo, ha dichiarato di avere preso parte prima dell'inverno del 1991, su incarico ed in sostituzione del Milazzo, ad una riunione cui avevano partecipato tutti i capimandamento e nella circostanza erano presenti Vincenzo Virga, Ciccio u muraturi, Francesco Messina Denaro ed anche Matteo che però era rimasto in disparte nel capannone. Il Ferro ha riferito poi di diverse riunioni cui aveva partecipato Matteo Messina Denaro mentre lo stesso era latitante, in luogo del padre gravemente malato, ma si trattava di riunioni avvenute in epoca successiva ai fatti di strage per cui è processo, essendo la latitanza dell'imputato iniziata nel 1993. Nello stesso senso deponeva, a giudizio della difesa, l'affermazione del Ferro secondo cui contestualmente alla sua nomina a capo mandamento nel luglio 1992, dopo la morte di Milazzo, il Riina gli aveva comunicato che da quel momento avrebbe dovuto interloquire con Matteo Messina Denaro e non con il di lui padre, dal momento che la designazione a capo mandamento del Ferro non era




6

avvenuta contestualmente alla morte del Milazzo ma in periodo successivo e quindi in epoca successiva al luglio 1992.

Anche il collaborante Siino aveva riferito di avere accompagnato fino al 1991 (il Siino è stato tratto in arresto nella seconda metà del 1991) in diverse occasioni il Lipari da Francesco Messina Denaro che pertanto in quel periodo era ancora personalmente operativo. Del pari il collaborante Patti Antonino, nel riferire del pranzo di Natale del 1991 aveva dichiarato che era presente anche Matteo Messina Denaro, ma non nella veste di sostituto del padre, *ma quale persona di famiglia di un altro paese* .

Il difensore si soffermava poi sulle dichiarazioni del collaboratore La Barbera Gioacchino, richiamandone ampi stralci per evidenziarne le numerose incongruenze e contraddizioni in esse rinvenibili, compreso il fatto che in alcuni verbali il collaborante aveva anche indicato Sinacori Vincenzo quale rappresentante della provincia di Trapani , in altre aveva attribuito tale ruolo ad Agate Mariano, a Milazzo e persino a Gangitano Andrea.

Conclusivamente quindi si riteneva dalla difesa che, sulla base delle anzidette risultanze, potesse comunque affermarsi che fino al luglio 1992 Francesco Messina Denaro aveva svolto personalmente il proprio ruolo di rappresentante della provincia di Trapani, partecipando alle riunioni della commissione provinciale; lo stesso trascorrevva, del resto, la propria latitanza in Castelvetrano dove era facilmente raggiungibile e rintracciabile da altri appartenenti all'organizzazione criminale *cosa nostra* trapanese e palermitana. A supporto di tale conclusione il difensore richiamava le risultanze della sentenza che aveva definito il processo cd. Omega che aveva trattato degli omicidi di mafia perpetrati nel territorio trapanese dal 1978 al 1994, attribuendo la responsabilità quale mandante, a Francesco Messina Denaro, in quanto vicecapoprovincia e capomandamento, dell'omicidio di Lombardo Gaspare, uomo d'onore di Campobello di Mazara, territorio ricompreso nel mandamento di



Castelvetrano, e riconoscendo ancora il potere deliberativo del medesimo anche in relazione all'omicidio dei capifamiglia marsalesi (i fratelli D'Amico e Caprarotta).

In ultimo evidenziava l'appellante come l'assunto accusatorio della sostituzione del Francesco Messina Denaro con il figlio nella gestione della provincia, anche sul piano della logica, appariva incongruo, atteso che stante i rapporti stretti e fiduciari intercorrenti con Agate Mariano e Milazzo Vincenzo, già coadiutori del Francesco Messina Denaro nella gestione della provincia, secondo quanto riferito dal collaborante Brusca Giovanni, persone certamente di maggiore prestigio, spessore ed esperienza rispetto al di lui figlio, appena ventenne, l'eventuale sostituzione nella reggenza della provincia non poteva che ricadere sull'Agate o sul Milazzo . Una scelta differente avrebbe potuto innescare faide interne che il Riina, in un momento di particolare delicatezza quale era quello nel quale si stava deliberando la strategia stragista, certamente non poteva permettersi.

Tale considerazione di natura logica trovava riscontro nella sentenza per la strage di Capaci che aveva condannato, fra i responsabili di tale delitto proprio l'Agate Mariano, quale rappresentante della provincia di Trapani.

Quanto poi all'attivismo spiegato dall'odierno imputato ed all'incarico conferito al medesimo di mediare tra le famiglie di Sciacca e di Ribera, tale circostanza non valeva ad attribuirgli il ruolo di reggente della provincia, ruolo mai riconosciuto al Brusca che lo aveva collaborato nello svolgimento di tale attività; le intercettazioni delle conversazioni tra Riina e Lo Russo sono successive al novembre 1992 e dai loro tenore emerge al contrario il ruolo sovraordinato del Messina Denaro senior rispetto al figlio.

In definitiva dal compendio probatorio acquisito era emerso, ad avviso dell'appellante, che :



dubbia era già la carica di rappresentante provinciale in capo a Francesco Messina Denaro;

certo era invece che il medesimo partecipava personalmente alle riunioni fino alla metà del 1992;


nel caso di sostituzione del medesimo, la scelta quale reggente della provincia era ricaduta sull'Agate Mariano

l'odierno imputato aveva sostituito il padre dal 1993.

Deduceva poi l'appellante che nessun rappresentante trapanese risultava avere presenziato alle riunioni deliberative del 1991-92.

Quanto all'incontro di Castelvetro rilevava che non si era trattato di una riunione della commissione regionale o provinciale palermitana; che l'incontro non aveva avuto carattere deliberativo, Riina aveva semplicemente comunicato il suo diktat di andare a Roma, non si era parlato di strategia stragista, era stato fatto soltanto il nome del presentatore televisivo Maurizio Costanzo e non si era parlato di altri obiettivi da eliminare.

L'assunto sostenuto dai giudici di prime cure secondo cui il Riina aveva interloquuto in modo separato con il Messina Denaro ed, acquisito in separata sede il suo consenso alla strategia stragista, si era recato al consesso regionale di Enna munito del mandato ad esprimere il consenso per conto della provincia di Trapani, si basava, ad avviso della difesa, su una mera congettura. E del pari l'affermazione per la quale non era comunque necessario ricercare il consenso in quanto l'odierno imputato aveva comunque rafforzato il programma criminoso, disvelando, nei fatti, la sua piena adesione al piano stragista, era destituito di fondamento, essendo la trasferta romana definita dalla Corte di Assise di Catania un astuto espediente, ed essendosi i comportamenti ulteriori del Messina Denaro ritenuti rafforzativi del proposito criminoso, comunque dispiegati in epoca successiva alla perpetrazione delle stragi.

 9

Quanto alla cd. trasferta romana si riteneva dall'appellante che l'unico obiettivo di quella spedizione fosse il presentatore Maurizio Costanzo. Assunto questo che risultava comprovato, ad avviso della difesa, dalle dichiarazioni rese dai collaboratori Geraci , Brusca, Avola, partitamente richiamate nelle parti di interesse nell'atto di appello.

Sottolineava poi l'appellante che nel primo giudizio sulla strage di Capaci era stato condannato Agate Mariano per avere il medesimo, quale capo della provincia di Trapani, prestato il consenso partecipando alla riunione di cui aveva riferito il collaborante Malvagna ed inoltre autorizzato la missione romana. Richiamava l'appellante sul punto le dichiarazioni rese dal collaborante Cangemi dinanzi ai giudici etnei in sede di giudizio di rinvio, laddove aveva affermato che l'Agate era stato informato per il tramite dei familiari e che la conferma dell'avvenuta informazione gli era stata data proprio dal Riina.

Di contro non risultava in alcun modo comprovata la partecipazione dell'odierno imputato alle riunioni tenutesi nell'ennese della commissione regionale, l'unica riunione a cui ha preso parte il Messina Denaro Matteo, di cui ha riferito il solo Sinacori, è quella di Castelvetrano che non ha natura deliberativa.

Il dato valorizzato nella sentenza impugnata, cioè l'appoggio dello Scarano, quale sintomatico di un preventivo consenso o informazione pervenuta al Matteo Messina Denaro, è in realtà un dato neutro. Lo Scarano stesso ha riferito che prima dell'incarico ricevuto di ricercare un appartamento in zona Parioli, non aveva avuto particolari rapporti con l'imputato, la guerra di Partanna era stata governata dal padre dell'imputato al quale era perciò anche riferibile il coinvolgimento dello Scarano in tale faida.

Che l'obiettivo della missione romana fosse il Costanzo, oltre che risultare dalle dichiarazioni dei collaboratori prima indicati, era espressamente affermato anche in diverse sentenze passate in giudicato,



10

in particolare nella sentenza Omega, nella sentenza per l'omicidio Montalto e per il tentato omicidio Germanà, nella sentenza del Tribunale di Marsala che si era occupata del trasporto delle armi in territorio romano per l'esecuzione della missione di che trattasi. Ad ulteriore supporto di tale assunto l'appellante rilevava che: la riunione di Castelvetro si era tenuta subito dopo la trasmissione televisiva del Maurizio Costanzo Show che offendeva i mafiosi; i pedinamenti, secondo quanto riferito dal Geraci, si erano indirizzati unicamente nei confronti del dott. Costanzo; Brusca ha riferito di avere saputo dal Riina che per l'obiettivo Costanzo ci stavano già pensando e che la relativa attività "ci costa un occhio"; Scarano era stato incaricato di ricercare un appartamento in zona Parioli, luogo vicino appunto al teatro Parioli dove si teneva il Maurizio Costanzo show; prima della partenza romana era già operativo un gruppo palermitano che aveva individuato il luogo e le modalità di uccisione del dott. Falcone; il Brusca era stato incaricato infatti il giorno del suo compleanno, 20 febbraio, di occuparsi della esecuzione dell'attentato in territorio palermitano ed aveva trovato un progetto quasi completo. E peraltro nel territorio romano l'uccisione del dott. Falcone era di più difficile realizzazione ed avrebbe anche potuto far ricadere su altri la responsabilità ed il Riina non poteva rischiare nuovamente di fallire, come nell'89 all'Addaura. I soggetti incaricati della missione romana erano dei soggetti giovani, alcuni neppure uomini di onore, con un curriculum non certamente pari a quello dei veri esecutori del delitto in territorio palermitano. Per tutte le suddette considerazioni si riteneva dalla difesa che il vero ed unico obiettivo della missione romana fosse il giornalista Costanzo e che la partecipazione dell'odierno imputato alla trasferta romana non evidenziasse alcuna condivisione ed adesione al piano stragista ed alla strage di Capaci in particolare.



Quanto al coinvolgimento dell'imputato nella strage di via D'Amelio il difensore contesta anzitutto quanto affermato nella sentenza impugnata in ordine alle pressioni che l'odierno imputato avrebbe fatto al Riina per la eliminazione del dott. Borsellino a Marsala, asserendo che non si rinviene alcuna dichiarazione in tal senso del Siino, e, contrariamente a quanto affermato dal Sinacori, mai nessuno è stato depositario di confidenze circa le intenzioni omicidiarie dell'imputato nei confronti del dott. Borsellino per la condanna del padre o la presunta gestione strumentale dei collaboratori di giustizia.

Si contesta altresì dalla difesa la validità del tentativo della Corte di attribuire all'imputato un protagonismo nella deliberazione della strage, rivisitando due vicende giudiziarie e cioè il duplice omicidio D'Amico-Caprarotta e l'omicidio del capo mandamento di Alcamo Milazzo Vincenzo.

In merito al primo fatto la reale motivazione del duplice omicidio, secondo i primi giudici, non è da individuare nel movente ritenuto e cristallizzato nella sentenza passata in giudicato, ma piuttosto nel dissenso espresso dal D'Amico alla eliminazione del dott. Borsellino a Marsala.

Secondo la difesa la confidenza in tal senso che il collaborante Patti avrebbe ricevuto, a suo dire, dal cognato Titone Antonino, il quale a sua volta l'aveva saputo dal D'Amico medesimo, è il frutto di una deduzione personale del Titone. Risulta peraltro alquanto strano che il Patti, nonostante il ruolo di capodecina rivestito all'interno della famiglia di Marsala, non avesse mai in precedenza saputo del progetto omicidiario da realizzare in danno del dott. Borsellino e lo avesse appreso per la prima volta dal Titone, come asserito a fronte di specifica domanda del P.M. Lo stesso Patti ha poi, nell'ambito del processo celebratosi per il duplice omicidio di che trattasi, esposto delle motivazioni differenti, narrando che il D'Amico aveva trasgredito le regole di cosa nostra, essendo l'amante



12

della vedova di Evola, Rosa Curatolo, e sponsorizzando il rientro del padre di costei che faceva parte del gruppo dei cd. scappati, inoltre si era trattenuto i soldi di un'estorsione perpetrata alla Calcestruzzi di Petrosino.

Le dichiarazioni del collaborante Zicchitella che ha riferito di avere appreso da D'Amico Gaetano, fratello di Vincenzo, che l'uccisione di quest'ultimo era avvenuta per il parere negativo da lui espresso alla uccisione del dott. Borsellino nel territorio marsalese, ad avviso della difesa, erano intrise di contraddizioni ed incongruenze. Lo Zicchitella ha infatti riferito di avere ricevuto tale confidenza due, tre, quattro o cinque mesi dopo il duplice omicidio, evenienza impossibile dal momento che D'Amico Gaetano era stato assassinato appena un mese dopo la sparizione del fratello e di Caprarotta. Peraltro tra la famiglia D'Amico e gli stiddari Zicchitella non correva affatto buon sangue, tanto che, a dire del collaborante Sinacori, la famiglia di Marsala aveva anche prospettato l'ipotesi che la scomparsa dei suoi vertici potesse essere attribuita al gruppo stiddaro degli Zicchitella; un fratello del collaborante Nicolò Zicchitella aveva trovato la morte, pochi anni prima, per volere dei vertici della famiglia di Marsala ed il killer della famiglia di Marsala Patti Antonino aveva cercato di uccidere in territorio piemontese il collaborante stesso. In ogni caso l'oggetto della confidenza del D'Amico allo Zicchitella ben poteva essere stato il frutto di una deduzione del D'Amico medesimo. Non è possibile peraltro stabilire se il diniego dei vertici marsalesi si riferisse al progetto di eliminazione del dott. Borsellino della fine degli anni 80 ovvero ad un diverso progetto.

Sottolineava ancora la difesa che lo Zicchitella aveva iniziato a collaborare nel 1993 ed era rimasto inspiegabilmente silente per diversi anni sulle confidenze ricevute dal D'Amico Gaetano in merito alla causale del duplice omicidio di che trattasi. Ha asserito di essere stato ritualmente affiliato alla famiglia di Marsala, circostanza smentita da tutti i collaboratori di giustizia. Si segnala poi dalla difesa come la evidenziata causale non



13

trova riscontro nella sentenza che ha riguardato il duplice omicidio di che trattasi che sulla base delle dichiarazioni rese dai collaboranti Patti e Sinacori ha diversamente individuato le ragioni di quella eliminazione:

- nel fatto che il D'Amico e il Craparotta avrebbero "sforato" l'ambito territoriale recandosi in altro mandamento senza la preventiva autorizzazione;
- nel fatto che il D'Amico si fosse appropriato di una ingente somma di denaro che sarebbe servita per il pagamento degli avvocati di uomini d'onore in quel momento carcerati;
- nel fatto di essere il D'Amico l'amante di Rosa Curatolo e che vi era il pericolo che si mettessero d'accordo per far ritornare il padre latitante;
- nel fatto che il D'Amico fosse il mandante del tentato omicidio del padre di Patti;
- nel fatto di aver intascato la famiglia di Marsala i soldi del pizzo di una ditta di Petrosino che dovevano invece essere divisi con la famiglia di Mazara.

Anche l'omicidio di Milazzo Vincenzo, capo mandamento di Alcamo è stato, nella sentenza impugnata, assoggettato a rivisitazione, quanto alla causale del delitto, sulla base delle dichiarazioni rese dai collaboranti Armando Palmeri, Gioacchino La Barbera e Di Carlo Francesco.

Rileva il difensore che le dichiarazioni del Di Carlo sono palesemente inattendibili, avendo lo stesso dichiarato di aver saputo dal cugino Gioè, poco prima delle stragi del 92, che il Milazzo era stato ucciso perché si era opposto alla linea stragista perseguita da Totò Riina, asserzione palesemente incongrua se si considera che il Milazzo è stato ucciso nella notte tra il 13 e il 14 luglio del 1992.

Quanto alle dichiarazioni del Palmeri si rileva dalla difesa che costui ha riferito di diversi incontri del Milazzo con appartenenti ai Servizi Segreti i quali gli avevano proposto di adoperarsi in un progetto volto alla destabilizzazione dello Stato. A parte il fatto che il progetto relativo alle



stragi del continente prende le mosse nell'aprile del 1993 e quindi un anno dopo la morte del Milazzo, in ogni caso se la morte del Milazzo dovesse correlarsi alla opposizione da lui manifestata a quel progetto, la cosa non avrebbe alcuna refluenza per i fatti contestati all'imputato.

Incongruo è poi il riferimento operato dal collaborante alla presenza del medico Baldassare Lauria a questi incontri, atteso che risulta dalle dichiarazioni del collaborante Ferro che i rapporti del Palmeri con i Lauria non erano amicali, in quanto il Milazzo voleva uccidere i fratelli del dott. Lauria e proprio in ragione di tale intendimento egli aveva fatto da mediatore tra il Milazzo ed il Lauria.

Non vi è prova del fatto che il Milazzo avesse la disponibilità dei tre immobili nei quali, a dire del Palmeri, sarebbero avvenuti questi incontri.

Non trovano riscontro poi le dichiarazioni del Palmeri in ordine alla preparazione di attentati in suo danno da parte di Ferro e di Spatuzza, avendo entrambi i predetti collaboranti smentito un tale assunto. Non vi è prova della collaborazione informale che il Palmeri ha riferito di avere anteriormente avviato con la Procura di Palermo e segnatamente con il dott. Caselli. Dalla complessiva deposizione si comprende poi che quanto riferito in ordine alla causale della morte di Milazzo Vincenzo è il frutto di sue deduzioni (*"ho capito"*).

Le dichiarazioni del La Barbera risultano intrise di contraddizioni e incongruenze, avendo lo stesso dapprima asserito che Simone Benenati, braccio destro di Milazzo, nulla sapeva della strategia stragista né delle ragioni per le quali era stato ucciso Milazzo, e successivamente invece che entrambi (Benenati e Milazzo) non condividevano la strategia. Il La Barbera comunque aveva ricondotto la causale della eliminazione del Milazzo al contrasto tra lo stesso ed il capomandamento di S. Giuseppe Jato; indicazioni analoghe provengono dal Brusca. I collaboranti Mercadante e Ferro hanno entrambi riferito la circostanza del brindisi fatto dal Milazzo per la presunta morte del capomandamento di S. Giuseppe



Jato.

Il

Sinacori

ha ricondotto la causale dell'omicidio al brindisi fatto dal Milazzo per la presunta morte di Bernardo Brusca, affermando che il Riina, appresa tale notizia, aveva decretato la morte del Milazzo.

Riesce difficile quindi comprendere la ragione per la quale tutti i collaboratori dianzi richiamati abbiano concertato in ordine alla morte del Milazzo una causale di comodo diversa da quella reale.

Rileva l'appellante che la sentenza impugnata in definitiva ha, smentendo tutta la ricostruzione dei giudici catanesi che avevano ricondotto il momento deliberativo delle stragi alle riunioni svoltesi nell'ennelese alla fine del 1991 alle quali l'odierno imputato non aveva affatto preso parte, collocato invece il momento deliberativo della strage di via D'Amelio in un progetto da realizzarsi a Marsala al quale si sarebbero opposti i vertici della locale famiglia mafiosa. Si obietta dalla difesa che il dott. Borsellino a decorrere dal dicembre 1991 era stato applicato alla Procura di Palermo per quattro giorni alla settimana e quindi si recava a Marsala solo due giorni; che la strategia stragista prevedeva per primo l'uccisione del dott. Falcone, acerrimo nemico di cosa nostra; che i moventi dell'uccisione del dott. Borsellino individuati nella sua eventuale nomina alla Procura Nazionale Antimafia, nella sua opposizione alla trattativa non appaiono temporalmente compatibili con quel progetto.

Si evidenzia ancora dalla difesa che la partecipazione dell'imputato al cd. pranzo delle spine non vale a dimostrare l'esistenza di un suo contributo causale alla deliberazione omicida, atteso che peraltro in quella occasione il Riina si rivolse solo ed esclusivamente al Patti e non a tutti i commensali. Il collaborante Sinacori che ha riferito sull'argomento, ammettendo la propria partecipazione al pranzo, pur avendola in precedenza sempre negata, è smentito dalle risultanze della sentenza



16

Omega dalle quali emerge che in quel periodo il Sinacori era all'estero e precisamente in Cile. L'odierno imputato è stato condannato in grado di appello quale esecutore materiale e non quale mandante del duplice omicidio D'Amico Caprarotta; i mandanti vennero individuati in Riina, Agate Mariano ed in Messina Denaro Francesco.

Rileva altresì la difesa che con riguardo alla soppressione del Milazzo la Corte di primo grado incorre in un corto circuito logico laddove da una parte afferma che alla di lui eliminazione si procedette in quanto contrario alla strategia stragista e dall'altra si ritiene che lo stesso, come affermato dal Sinacori, incaricò un suo uomo di fiducia, il Calabrò, per la costruzione dell'intercapedine sul furgone di Giovanbattista Consiglio al fine del trasporto delle armi necessarie per portare ad esecuzione la missione romana.

Deduce in conclusione il difensore che non risulta in alcun modo dimostrato che il Messina Denaro avesse nel 1991 la carica di rappresentante provinciale di Trapani, né che il medesimo abbia deliberato ed aderito al progetto di eliminazione del dott. Borsellino.

Quanto al profilo soggettivo la difesa contesta anzitutto la valenza delle dichiarazioni rese dai collaboranti Geraci e Sinacori in ordine all'avvertimento loro dato dall'odierno imputato di non percorrere l'autostrada, dal quale la Corte ha inteso trarre la prova della consapevolezza in capo all'imputato della imminente perpetrazione della strage di Capaci. Si rileva dalla difesa che quell'avvertimento non aveva senso, in quanto se il collaborante Geraci fosse, di ritorno da Palermo, uscito comunque a Partinico o Alcamo, sarebbe stato coinvolto nell'esplosione, l'avviso al Sinacori, da lui collocato dopo 15-20 giorni dalla strage, sarebbe stato inutiliter dato.

Quanto alla vicenda dei telecomandi si rileva dall'appellante che le dichiarazioni del Geraci e del Ferrante non sono affatto sovrapponibili, sia



per quel che riguarda i mezzi utilizzati (il Geraci afferma che viaggiava insieme a Matteo Messina Denaro nella stessa autovettura; il Ferrante, parla di due autovetture diverse; infatti, il Geraci faceva la staffetta) sia per quanto riguarda l'oggetto della consegna(il Geraci parla di qualcosa "di pericoloso" senza alcuna specificazione, mentre non parla di consegna di armi; il Ferrante parla di uno scambio di alcune armi e forse, come modificato dopo oltre venti anni, di una consegna di detonatori). Le due dichiarazioni sono sostanzialmente discordanti nel nucleo essenziale e non si riscontrano vicendevolmente.

Anche per quanto attiene alla cd. trattativa rileva l'appellante che non è affatto dimostrato un protagonismo dell'imputato all'interno di questa interlocuzione Stato-mafia, tanto vero che il Messina Denaro Matteo non è stato imputato in quel procedimento. Le dichiarazioni al riguardo rese dal Brusca sono connotate da una pericolosa progressione accusatoria che li rende perciò solo inattendibili. Ed anche per quanto concerne lo svuotamento del covo di Totò Riina l'assunto del Giuffrè è il frutto di una sua personale deduzione e non trova riscontro neppure nelle dichiarazioni del Brusca Giovanni che personalmente partecipò allo svuotamento della casa di via Bernini, covo di Totò Riina.

Quanto alla vicenda Bellini si segnala dalla difesa che le dichiarazioni rese dai vari collaboratori di giustizia non sono affatto sovrapponibili, divergendo il loro racconto su punti essenziali della narrazione e soprattutto risultano smentiti dalle dichiarazioni rese dai diversi rappresentanti delle Istituzioni che hanno preso parte personalmente alla trattativa con il Bellini.

Per quanto in particolare attiene al coinvolgimento dell'odierno



18

imputato emergono una serie di dati discordanti:

- Brusca, ottenuta l'autorizzazione per agire soltanto in nome e per conto del padre, nel processo delle stragi del continente afferma che si rivolse a Matteo Messina Denaro, il quale poi gli diede la fotografia del cane con la testa mozzata e forse quella dell'anfora; nel processo per cui è causa, riferisce invece che venne chiesta l'autorizzazione per contattare e coinvolgere Matteo Messina Denaro. Ad ogni modo il materiale consegnato dall'imputato nella gioielleria di Geraci venne inserito nella busta poi consegnata dal Gioè al Bellini.
- La Barbera, al contrario, afferma che egli stesso, su ordine di Brusca, si recò da Matteo Messina Denaro al fine di sottoporgli il contenuto della busta consegnata dal Bellini. Tra le fotografie contenute in quella busta vi era quella del cane con la testa mozzata e l'imputato disse che avrebbe potuto fare recuperare la scultura.
- Di Matteo nulla riferisce sul coinvolgimento dell'imputato.
- Bellini nulla può offrire riguardo questo segmento della vicenda.
- Il m.llo Tempesta, colui che riempì la busta consegnata al Bellini, afferma che il contenuto era composto di fotocopie di foto di quadri trafugati dalla Pinacoteca di Modena, pertanto nessun cane con la testa mozzata era presente nella busta; inoltre, il sottufficiale è colui che ricevette la busta proveniente dal Bellini che era composta da fotocopie di foto di quadri trafugati dalla villa Mazzarino di Palermo. Quelle fotocopie, ovviamente, vennero analizzate e controllate con i sistemi in dotazione al Nucleo Tutela Patrimonio Artistico dei Carabinieri e sono state acquisite al fascicolo del presente procedimento. Esse non recano immagini di foto di sculture raffiguranti anfore o cani con testa mozzata.

Le rilevate discrasie escludono la sussistenza di qualsivoglia elemento di prova che consenta di ritenere il coinvolgimento dell'imputato



nella vicenda Bellini o anche semplicemente che il Matteo Messina Denaro fosse a conoscenza di tale vicenda.

Quanto all'omicidio di Ignazio Salvo è lo stesso collaborante Brusca Giovanni, esecutore materiale insieme ad altri del delitto, che conferma che nessuno venne preventivamente informato dell'esecuzione dell'omicidio di che trattasi. L'eventuale informazione postuma non configura alcuna responsabilità in capo all'imputato. E poi risulta evidente che la questione era di interesse del solo Riina.

Quanto all'attentato al dott. Germanà, l'imputato è stato riconosciuto responsabile di tale delitto quale esecutore materiale, ma il fatto di aver eseguito materialmente il crimine, non significa averlo deliberato e quindi partecipato ad ogni momento della strategia.

Il dott. Germanà non aveva competenza territoriale per indagare sul territorio di Castelvetro. La decisione di uccidere il Commissario è risalente all'inizio degli anni '80 ed era stata assunta da Riina. Come affermato da Brusca, il dott. Germanà costituiva un "problema" per la famiglia mazarese. Invero, nel momento in cui venne deciso, nella riunione dell'estate del 1992, di uccidere il Commissario non era presente l'imputato. Lo stesso venne utilizzato come esecutore materiale del delitto, insieme agli altri, tutti non mazaresi, per evitare di essere facilmente riconosciuti dagli eventuali testimoni.

Quanto al presunto interessamento dell'imputato per l'aggiustamento del processo Basile, è rimasta isolata la voce del Brusca, essendo l'unico elemento di riscontro costituito dalla comunanza della città natale, il Comune di Castelvetro, dell'imputato e del notaio Ferraro.

Per quel che attiene infine alla presenza dei vertici del gotha mafioso palermitano nella provincia trapanese durante la latitanza si sottolinea dalla difesa che la presenza del capo corleonese nel territorio



trapanese non è dovuta al fatto che la provincia di Trapani fosse un posto sicuro, ma perché già da decenni Riina trascorreva quel periodo estivo nella villetta di vacanza a Tonnarella, in territorio di Mazara del Vallo e non di Castelvetrano.

Nessuno dei collaboranti ha riferito della presenza di Bernardo Provenzano, nel periodo successivo alle stragi, nel territorio trapanese.

Unico elemento che potrebbe far pensare alla presenza di Provenzano in quel territorio sono le dichiarazioni di Pino Lipari. Tuttavia si è trattato di un incontro in un terreno e non di certificazione di latitanza. Il fatto che si fossero incontrati in quella zona non significa di certo che il Provenzano trascorresse la latitanza in quella provincia; le dichiarazioni di Lipari sono sostanzialmente prive di riscontro.

Per quanto riguarda Brusca, come affermato dallo stesso, successivamente alla strage di Capaci, lo stesso decise di trascorrere la latitanza a Castellammare del Golfo. Anche in questo caso, il capo mandamento di San Giuseppe lato, non decise di trascorrere la latitanza nel porto sicuro di Castelvetrano, ma dall'amico di sempre, ossia il Milazzo Vincenzo.

Anche il Bagarella, come il Brusca, decise di trascorre il periodo di latitanza nel territorio del mandamento di Alcamo, anch'egli a Castellammare del Golfo, lontano da quel porto sicuro di Castelvetrano.

Quanto ai fratelli Graviano, Graviano Giuseppe fino al marzo del 1993 non era assolutamente latitante; della presenza di Filippo Graviano nelle zone trapanesi non vi è assolutamente traccia; Giuseppe Graviano, a dire del Tranchina, non ha mai trascorso la latitanza in quel territorio ed, inoltre, successivamente al luglio del 1992, lo stesso si spostò fuori dalla Sicilia.

Prova che il Graviano non trascorresse la latitanza nel trapanese è dato dal fatto che per l'attentato a Germanà, il Tranchina lo accompagnò



partendo la mattina da Palermo e ritornando nel pomeriggio insieme nel capoluogo.

Nessuno dei personaggi mafiosi suddetti venne perciò curato, nel periodo di latitanza, dall'odierno imputato o da uomini di Castelvetro, di talchè anche tale dato nulla offre in termini di adesione dell'imputato al progetto stragista del 1992.

Conclusivamente quindi si invocava dalla difesa una pronuncia assolutoria dell'imputato da tutti i reati contestati per non averli commessi.

La sentenza veniva gravata da appello anche dalle parti civili Traina Bartolomeo, fratello dell'agente di scorta Claudio Traina, tra le vittime della strage di via D'Amelio, e Dicillo Aurora, nipote di Rocco Di Cillo, agente addetto alla scorta del dott. Giovanni Falcone, vittima anch'egli della strage di Capaci.

Con atti di gravame assolutamente sovrapponibili, in punto di motivazione, le predette parti civili si dolevano del mancato riconoscimento in loro favore, da parte del giudice di prime cure, della provvisionale, ritualmente richiesta, quantificata dal Giudicante rispettivamente in € 500.00,00 ed in € 50.000 per le altre parti civili aventi lo stesso rapporto di parentela (rispettivamente fratello e nipote) con le vittime.

Rilevavano in particolare i difensori nei rispettivi atti di gravame che l'errore materiale in cui erano incorsi, omettendo di indicare specificamente nell'epigrafe delle rispettive comparse conclusionali i nomi di Traina Bartolomeo e di Aurora Di Cillo, all'epoca minore di età e dunque rappresentata dai genitori, non poteva affatto interpretarsi quale implicita revoca della costituzione di parte civile di costoro, contrariamente a quanto ritenuto dai primi Giudici che avevano rigettato su tale presupposto la richiesta di correzione di errore materiale del dispositivo di sentenza, avendo comunque nella parte conclusiva della comparsa, come pure nel verbale di udienza, i difensori formulato le proprie conclusioni ed avanzato



le richieste risarcitorie nell'interesse di tutte le parti civili costituite, dai medesimi rappresentate.

Chiedevano conclusivamente gli appellanti che, in riforma della sentenza impugnata, la Corte di Appello statuisse il riconoscimento di una provvisoria di € 500,000 in favore dell'appellante Traina Bartolomeo e di €. 50.000,00 in favore dell'appellante Aurora Dicillo, frattanto divenuta maggiorenne.

La trattazione del giudizio di appello veniva fissata per l'udienza del 4/5/2022, che si celebrava senza la presenza delle parti ai sensi dell'art. 23 bis decreto legge n. 137/20 convertito dalla legge n. 176/2020, non avendo alcuna di esse formulato nei termini di legge richiesta di trattazione orale. In esito all'udienza camerale, tuttavia, la Corte pronunciava ordinanza con la quale disponeva la riapertura della istruttoria dibattimentale al fine di procedere all'esame del perito trascrittore dott. Chiaramonte Massimiliano.

All'udienza di rinvio del 22/6/2022 il difensore di ufficio dell'imputato avv. Salvatore Baglio eccepiva preliminarmente la nullità del decreto di latitanza e conseguentemente la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato effettuata con le forme di cui all'art. 165 c.p.p.- Il PG chiedeva un rinvio del procedimento per consentire al collega assegnatario del procedimento di interloquire sull'eccezione.

Alla successiva udienza del 6/7/2022, acquisito il parere del PG – che depositava al riguardo memoria scritta- e dei difensori delle parti civili, la Corte pronunciava ordinanza, alla cui motivazione si fa in questa sede integrale rinvio, con la quale rigettava l'eccezione di nullità del decreto di latitanza, e, ritenuta la regolarità della notifica del decreto di citazione, dichiarava l'assenza dell'imputato e disponeva procedersi oltre.

Nella medesima udienza si procedeva all'esame del perito Chiaramonte Massimiliano. Il PG depositava documentazione contenuta



23

su supporto informatico e chiedeva un rinvio per consentire al collega assegnatario di interloquire in merito alla rilevanza della produzione. La difesa si associava alla richiesta di rinvio e chiedeva di essere autorizzata a depositare verbale di dichiarazioni rese dall'imputato ai CC. di Campobello di Mazara nel marzo del 1993. La Corte ne autorizzava il deposito.

Alla successiva udienza del 12/9/2022, previa acquisizione agli atti della documentazione offerta in produzione dal PG e rigetto della richiesta di produzione di un verbale di udienza tenutasi innanzi al GIP di Palermo in data 27/12/2021 formulata dalla difesa, la Corte dava la parola al PG per la requisitoria finale che proseguiva anche all'udienza del 27/10/2022, nel corso della quale tutti i difensori delle parti civili formulavano le rispettive conclusioni. Indi il procedimento veniva rinviato all'udienza del 19/1/2023 per la discussione del difensore dell'imputato.

In tale udienza, celebratasi anch'essa in assenza dell'imputato che frattanto era stato tratto in arresto ed aveva rinunciato a presenziarvi, nominando comunque un proprio difensore di fiducia, il sostituto processuale del difensore di fiducia chiedeva la concessione di un congruo termine a difesa. La Corte, in accoglimento della richiesta rinviava all'udienza del 9/3/2023. In tale udienza, la Corte, preso atto della intervenuta rinuncia al mandato del difensore di fiducia nominato e del fatto che l'imputato non aveva inteso designare altro difensore di fiducia, dava atto di aver provveduto alla designazione di un difensore di ufficio, scelto dall'apposito albo in persona dell'avv. Calogero Montante.

L'udienza veniva comunque rinviata per diversa composizione del collegio. Alla successiva udienza del 23/3/2023, la Corte, preso atto dell'assenza del difensore di ufficio nominato, impedito a comparire per ragioni di salute attestate da apposito certificato medico, e della richiesta di essere sollevato dall'incarico formulata dal medesimo difensore in ragione del lungo periodo di riposo e cure prescrittogli, ritenuta la



24

sussistenza di un giustificato motivo, avuto riguardo alla impossibilità di determinare i tempi di guarigione a causa della patologia sofferta, lo dispensava dall'incarico, designando altro difensore di ufficio in persona dell'avv. Adriana Vella, la quale chiedeva un congruo termine a difesa. Il procedimento veniva quindi rinviato all'udienza del 25/5/23, nella quale l'avv. Vella formulava le proprie conclusioni e depositava memoria difensiva.

Veniva disposto quindi un rinvio del procedimento per eventuali repliche all'udienza del 19/7/2023, a conclusione della quale la Corte pronunciava sentenza, dando lettura del relativo dispositivo.

Successivamente alla pronuncia del dispositivo di sentenza, in data 25/9/2023 l'imputato decedeva, come da comunicazione pervenuta in pari data dalla Direzione della Casa Circondariale de L'Aquila, ove il medesimo era ristretto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il decesso dell'imputato, essendo intervenuto dopo la pronuncia della sentenza, non esime la Corte dalla disamina e valutazione del merito della impugnazione.

Ed al riguardo reputa la Corte che l'appello proposto nell'interesse dell'imputato non sia meritevole di accoglimento, risultando destituite di fondamento tutte le doglianze formulate nell'atto di gravame e nella memoria conclusiva depositata in atti.

Procedendo distintamente alla disamina dei rilievi con riguardo alla ritenuta responsabilità dell'imputato per la strage di Capaci, la difesa ha inteso contestare sia la titolarità della carica di rappresentante provinciale di Trapani in capo al padre dell'imputato, Messina Denaro Francesco, asserendo che dagli atti processuali emergono una serie di elementi di



prova che consentono di affermare che il titolare di tale carica nel periodo immediatamente antecedente alle stragi del 1992 era in realtà Agate Mariano, sia la reggenza di fatto della "provincia" da parte dell'odierno imputato a causa delle condizioni di salute in cui versava il padre.

A supporto della prima asserzione il difensore richiamava in particolare le dichiarazioni rese dai collaboratori Di Carlo Francesco, Messina Leonardo, Cancemi Salvatore, Giuffrè Antonino, Onorato Francesco, La Barbera Gioacchino e Mario Santo Di Matteo e sottolineava che sulla base di tali dichiarazioni la Corte di Assise di Appello di Caltanissetta aveva condannato l'Agate per la strage di Capaci proprio in ragione della carica di rappresentante della provincia di Trapani rivestita.

La disamina delle dichiarazioni rese dai predetti collaboratori di giustizia e delle sentenze di merito, emesse dalle Corti nissene nel procedimento per la strage di Capaci, non consente di pervenire alle conclusioni rassegnate dalla difesa.

Va innanzitutto rilevato che, contrariamente a quanto si assume dall'appellante, l'Agate Mariano non è stato condannato per la strage di Capaci in ragione della carica di rappresentante della provincia di Trapani ricoperta.

In realtà nel giudizio di primo grado l'Agate è stato assolto dal delitto di strage. La Corte di Assise di Caltanissetta, infatti, nella sentenza emessa in data 26/9/1997 (v. pag. 1660 e ss.) richiamava effettivamente le dichiarazioni di alcuni dei collaboratori di giustizia cui fa oggi riferimento il difensore nell'atto di appello (Cangemi, Di Carlo, Messina), evidenziandone peraltro talune incongruenze - come allorquando il Cangemi, che aveva indicato l'Agate quale capo della provincia di Trapani, richiesto ulteriormente di indicare chi fosse il rappresentante provinciale a Trapani, affermava che ve ne era più d'uno e che della commissione provinciale, oltre all'Agate Mariano, faceva parte anche Francesco Messina Denaro, affermando, poi, nel corso di una successiva udienza,



che l'unico rappresentante provinciale era l'Agate Mariano e che in precedenza poteva aver fatto confusione, ragione per cui la Corte riteneva che le sue dichiarazioni non sembravano scaturire da una precisa conoscenza dei fatti- e sottolineava come, a fronte delle indicazioni fornite dal Cangemi, dal Messina e dal Di Carlo, altri collaboratori, provenienti anch'essi dall'area palermitana (Anzelmo, Brusca) avessero al contrario indicato quale rappresentante della provincia di Trapani Messina Denaro Francesco o, come Gangi Calogero, pur avendo dichiarato di non sapere chi fosse il rappresentante della provincia trapanese, aveva riferito di avere visto alle riunioni con Riina, l'odierno imputato Messina Denaro Matteo.

La dissonanza delle fonti propalatorie esaminate non consentiva, ad avviso di quei giudici, di pervenire ad acquisizioni di certezza in ordine alla titolarità, all'epoca della strage, della carica di rappresentante provinciale di Trapani in capo all'Agate Mariano, che veniva conseguentemente assolto dal delitto di strage e dai reati connessi per non aver commesso il fatto ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p..

A diversa conclusione perveniva la Corte di Assise di Appello di Caltanissetta nella sentenza pronunciata in data 7/4/2000 in esito al giudizio di gravame.

L'Agate Mariano veniva condannato in grado di appello in quanto si riteneva dai giudici del gravame che *“l'imputato, a prescindere dal ruolo formale di rappresentante della provincia di Trapani e quindi di componente della Commissione regionale, avesse comunque svolto un rilevante ruolo nel progetto di eliminazione del dott. Falcone, favorendo la cd. missione romana di cui hanno ampiamente riferito Vincenzo Sinacori e Francesco Geraci, nonché Giovanni Brusca per averne appreso da Matteo Messina Denaro e dal Sinacori.*

Nella pronuncia in parola, la Corte di Appello, dopo avere richiamato le dichiarazioni rese dai collaboranti Sinacori Vincenzo e Geraci Francesco in merito alla cd. missione romana, rilevava come da tali



dichiarazioni risultasse comprovato che *l'Agate aveva avuto un indubbio ruolo nella fase ideativa, deliberativa e preparatoria della strage, ed avesse indubbiamente rafforzato il proposito criminoso del Riina, mediante il concreto apporto, di uomini e mezzi, fornito alla c.d. missione romana. Sottolineavano in proposito i giudici del gravame che l'Agate aveva personalmente partecipato alla riunione tenutasi in Castelvetro nei mesi di ottobre-novembre 1991 cui avevano presenziato, oltre al Riina, i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano e Matteo Messina Denaro, nel corso della quale il Riina aveva detto loro che era necessario iniziare a colpire il giudice Falcone, il ministro Martelli e Maurizio Costanzo, ricompreso anch'egli fra i nemici di "cosa nostra", nonché ad alcune delle successive riunioni preparatorie della missione romana, tenutesi a Palermo. Rilevavano altresì che l'Agate aveva poco prima del suo arresto consegnato al Sinacori una copia delle chiavi di un'abitazione sita in Roma che doveva essere utilizzata dal commando come base operativa e che lo stesso Vincenzo Sinacori, che aveva partecipato alla missione romana, era uomo d'onore del mandamento di Mazara del Vallo, di cui l'Agate Mariano era rappresentante.*

Così si esprimeva in conclusione la Corte: *"Ne consegue che anche a prescindere dal ruolo di rappresentante provinciale dell'Agate, l'aperta adesione all'iniziativa del Riina involge la responsabilità del giudicabile nel più ampio progetto di destabilizzazione delle Istituzioni repubblicane che il Riina aveva in mente di attuare e che aveva già proposto ai rappresentanti dei vertici delle singole province nel corso dell'incontro tenutosi nell'ennesimo di cui hanno riferito Malvagna e Pulvirenti, nonché Grazioso e Cosentino ed anche Leonardo Messina....* Quanto alla natura della riunione tenutasi a Castelvetro negli ultimi mesi del 1991, che ha visto la presenza, non soltanto dell'Agate, ma anche dell'odierno imputato, la Corte di Appello ha rilevato: *Non è revocabile in dubbio che, per la qualità degli stessi partecipanti alla riunione, tenutasi sul finire del 1991, nella proprietà gestita da Pietro Giambalvo*



di cui ha riferito il Sinacori, tale incontro ebbe natura deliberativa, posto che faceva seguito alla riunione della Commissione regionale tenutasi in provincia di Enna. Difatti, oltre al Riina, parteciparono alla riunione l'Agate e Matteo Messina Denaro, che, per come si vedrà erano i gestori di fatto della provincia di Trapani, nonché i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, che erano i reggenti del mandamento di Brancaccio.

Nel corso della riunione Riina aveva realizzato una serie di obiettivi in quanto aveva avuto modo di informare e raccogliere l'adesione dei vertici della provincia di Trapani e dei responsabili del mandamento di Brancaccio in ordine alle iniziative criminali che stavano maturando ed aveva altresì dato vita a due strutture operative autonome e impermeabili al fenomeno del pentitismo (la cd. Supercosa) di cui ha riferito Sinacori, in antitesi agli organismi antimafia dello Stato, come la cd. Super Procura, cioè la Procura nazionale Antimafia.

In ogni caso Riina aveva sicuramente dato corso a quelle consultazioni frazionate dei rappresentanti dei vertici di Cosa Nostra, di cui hanno concordemente riferito Brusca e Cangemi a proposito della riunione degli inizi di febbraio, di cui detto incontro costituisce un ulteriore tassello probatorio e fondamentale momento di verifica e riscontro delle dichiarazioni dei suddetti collaboranti."

Non v'è chi non veda come, contrariamente a quanto si afferma dalla difesa dell'odierno imputato nei motivi di appello, la Corte di Appello nissena non ha affatto affermato la penale responsabilità dell'Agate Mariano per la strage di Capaci in ragione del ruolo di rappresentante della provincia di Trapani all'epoca dal medesimo ricoperto, ma ha, al contrario, prescindendo del tutto da tale carica, fondato il giudizio di colpevolezza unicamente sul concreto apporto dal medesimo fornito, in termini di uomini e mezzi, alla cd. missione romana, e dunque su un protagonismo che, come correttamente rilevato dalla Corte di Assise nella sentenza oggetto dell'impugnazione qui in esame, risulta esattamente



sovrapponibile a quello dell'odierno imputato.

In verità la Corte di appello nella sentenza in data 7/4/2000 , pur non avendo in alcun modo valorizzato il dato ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti dell'Agate, si è soffermata sull'ulteriore tema proposto dall'accusa che aveva sostenuto essere l'Agate il gestore di fatto della provincia di Trapani, unitamente al più giovane Matteo Messina Denaro, permanendo la carica formale in capo al padre di quest'ultimo, Messina Denaro Francesco.

La Corte manifesta di concordare con tale assunto accusatorio, richiamando all'uopo le indicazioni, non proprio coincidenti, provenienti dalle diverse fonti propalatorie (Messina, Calcara Cancemi , Di Carlo, Onorato che hanno indicato l'Agate quale rappresentante della provincia di Trapani , Anzelmo e Sinacori che al contrario hanno attribuito tale carica all'anziano Francesco Messina Denaro) e rilevando che la contitolarità e la pari ordinazione dei ruoli era una situazione già ben conosciuta in cosa nostra (il mandamento di Brancaccio affidato ai fratelli Filippo e Giuseppe Graviano, quello di Corleone gestito da Riina Salvatore e Provenzano Bernardo, quello della Guadagna assegnato a Carlo Greco e Pietro Aglieri).

Sottolineava peraltro quel Giudicante come, a fronte delle indicazioni provenienti dai suddetti collaboranti che attribuiscono ad Agate Mariano la carica di rappresentante provinciale, *resti da spiegare per quale ragione il Sinacori, che disponeva di un osservatorio senz'altro privilegiato , essendo collaborante appartenente alla provincia di Trapani e per giunta della medesima famiglia dell'Agate, abbia riferito della sostituzione di Francesco Messina Denaro con il figlio Matteo e non sia a conoscenza della carica di rappresentante provinciale dell'Agate, al quale subentrava.*”, pervenendo perciò alla conclusione che *“deve quindi convenirsi con la pubblica accusa che ha evidenziato come il ruolo di rappresentante provinciale sia da attribuire a Francesco Messina Denaro, atteso che il ruolo di reggente ricoperto dal*



Sinacori , una volta arrestato l'Agate, gli avrebbe sicuramente consentito di essere a conoscenza di un eventuale mutamento al vertice della provincia di Trapani.

L'esigenza di dare risposta a tale domanda portava quell'Organo Giudicante ad affermare ancora che *non può seriamente escludersi che il Sinacori non avesse una conoscenza esaustiva dei rapporti di forza nell'ambito della provincia e, soprattutto, del ruolo di fatto assunto dall'Agate a cagione del suo rapporto preferenziale e diretto con il Riina e della tarda età e della malattia di Francesco Messina Denaro. Tale situazione aveva sicuramente favorito l'accrescersi del potere dell'Agate che, agli occhi del Riina, meglio del giovane Messina Denaro Matteo poteva assicurare la gestione della provincia trapanese indirizzando le iniziative e le attività del figlio di Francesco Messina Denaro.*

Quel che si assume dalla Corte di Assise di Appello nella sentenza in esame, peraltro in via meramente presuntiva, come si evince dalle parole impiegate "*non può seriamente escludersi*", è dunque che l'Agate avrebbe di fatto assunto un ruolo di spicco nell'ambito della provincia di Trapani, a causa dell'età avanzata e della malattia di Francesco Messina Denaro che ha comunque ricoperto e conservato formalmente la carica di rappresentante di quella provincia fino alla sua morte, perciò divenendo insieme al figlio di quest'ultimo, Messina Denaro Matteo, odierno imputato, **il gestore di fatto** della provincia trapanese. Affermazione che non equivale a dire, come si sostiene invece dalla difesa nell'atto di appello e nella memoria conclusiva, che il rappresentante della provincia di Trapani era l'Agate Mariano. Si prospetta, nella pronuncia in parola, una correggenza di fatto della provincia di Trapani da parte dell'Agate Mariano e dell'odierno imputato (sia pure con un ruolo preminente del primo) che, in quanto tale, importa comunque una condivisione di scelte e correlative responsabilità. L'adesione alla strategia stragista, a questa stregua, non potrebbe, comunque, ritenersi riferibile soltanto all'Agate, ma piuttosto il frutto di decisioni condivise tra i due gestori di fatto della provincia di



Trapani, tanto più se si considera che, nel periodo antecedente e prossimo alle stragi, l'Agate ha goduto dello stato di libertà per un periodo assai limitato, dall'aprile 1991 all'1/2/1992, e ben poco avrebbe quindi potuto esercitare il ruolo di primazia attribuitogli nella pronuncia della Corte nissena.

La Corte di Cassazione, con sentenza in data 30/5/2002 (v. pagg. 234 e ss) ha annullato la anzidetta pronuncia limitatamente alla applicabilità della previsione di cui all'art. 116 c.p., confermando, quindi, il giudizio di responsabilità fondato nella sentenza impugnata, non già sul ruolo di rappresentante della provincia di Trapani, quanto piuttosto sulla contitolarità gestionale di tale provincia, in uno al concreto apporto fornito dall'Agate, in termini di uomini e mezzi, alla cd. missione romana.

La Corte di Appello di Catania, investita quale giudice del rinvio soltanto del suddetto profilo afferente la consapevolezza da parte dell'Agate delle modalità stragiste, con la sentenza in data 22/4/2006 (v. pagg. 625 ess) ha confermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di strage, senza più occuparsi del profilo relativo al titolo della responsabilità concorsuale dell'imputato già definito con sentenza passata in giudicato. Di nessun pregio sono pertanto le incursioni operate in vari punti della sentenza in parola in merito alla composizione della commissione regionale ed al ruolo di rappresentante provinciale di Trapani dell'Agate- richiamate nell'atto di appello- dal momento che tale aspetto non è affatto entrato nel *focus* di valutazione della Corte etnea.

Considerazioni analoghe a quelle sopra riportate, operate dalla Corte di Assise di appello di Caltanissetta nella sentenza in data 7/4/2000, ha svolto anche la Corte di Assise di Caltanissetta nella sentenza in data 9/12/1999, emessa nel processo cd. Borsellino ter, nel quale l'Agate Mariano è stato assolto dal delitto di strage perpetrato in danno del dott. Paolo Borsellino e degli agenti che componevano la sua scorta. Rilevava la Corte nella pronuncia in parola che il fatto che alcuni

collaboranti dell'area palermitana avessero indicato l'Agate quale rappresentante della provincia di Trapani, a fronte della diversa indicazione concordemente fornita da tutti i collaboranti dell'area trapanese, che avevano invece attribuito tale carica a Messina Denaro Francesco, era circostanza di grande rilievo, potendo la discordanza trovare ragionevole spiegazione nella non precisa conoscenza che i collaboranti palermitani potevano avere dell'organigramma mafioso di una provincia diversa da quella di appartenenza, mentre analoga spiegazione non poteva valere per i collaboranti dell'area trapanese, i quali, specie se titolari di cariche in cosa nostra, non potevano errare nella indicazione del soggetto che rivestiva la massima carica di rappresentante provinciale nel territorio di appartenenza. Si riteneva quindi dalla Corte di Assise del processo cd. Borsellino ter che i collaboratori dell'area palermitana, e non già il Sinacori, potessero avere una conoscenza non precisa dei ruoli di vertice ricoperti nell'ambito della provincia di Trapani, con valutazione quindi opposta a quella operata dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta nella sentenza emessa in data 7/4/2000.

Valorizzando pertanto le indicazioni provenienti dai collaboratori del trapanese (Sinacori, Geraci, Patti), così concludeva la Corte del processo Borsellino bis: *"Può pertanto ritenersi accertato che all'epoca della strage per cui è processo la carica di rappresentante provinciale di Trapani era formalmente ricoperta da Messina Denaro Francesco, di fatto sostituito per l'età avanzata da suo figlio Matteo."*

Tali conclusioni venivano condivisi dalla Corte di Assise di Appello, che con sentenza in data 7/2/2002, rigettava i gravami proposti dal PG e dal P.M., confermando l'assoluzione dell'Agate che diveniva irrevocabile a seguito della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi pronunciata dalla Corte di Cassazione in data 18/1/2003.

Nessuna convergenza di giudicati può dunque ritenersi esistente, contrariamente a quanto si assume dalla difesa, in ordine alla titolarità



33

della carica di rappresentante della provincia di Trapani in capo all'Agate Mariano, avendo al contrario le sentenze richiamate dall'appellante riconosciuto come accertato il ruolo di rappresentante della provincia di Trapani in capo al padre dell'odierno imputato, Messina Denaro Francesco, in ragione della concorde indicazione al riguardo fornita da tutti i collaboratori di giustizia provenienti da quell'area territoriale.

Valutazione che questa Corte ritiene assolutamente condivisibile, risultando del tutto inverosimile che un collaborante come il Sinacori Vincenzo, appartenente alla stessa famiglia dell'Agate e che, come si vedrà, dopo il suo arresto (1 febbraio 1992), gli è succeduto, unitamente a Mangiaracina Andrea, quale reggente della famiglia e del mandamento di Mazara del Vallo, potesse non essere a conoscenza della carica di rappresentante provinciale rivestita dall'Agate ed attribuisse erroneamente tale ruolo a Messina Denaro Francesco, indicando quale reggente di fatto il figlio di questi, Matteo.

Con tale rilievo, che appare davvero troncante, la difesa non ha inteso affatto confrontarsi, essendosi limitata a richiamare semplicemente le dichiarazioni rese dai collaboranti Di Carlo, Messina, Cangemi, riportando peraltro nei motivi di appello solo in parte le dichiarazioni e le contestazioni elevate nei loro confronti e pervenendo così a travisarne financo il significato.

In verità il Di Carlo Francesco ha così indicato i rappresentanti della provincia di Trapani nel verbale reso nel presente procedimento all'udienza del 30/1/2020:

TESTIMONE, DI CARLO F. - E allora, glielo devo elencare, quelli che ho conosciuto io provinciale di Trapani prima era... Nicola Buccellato, il sottocapo era Messina Francesco Denaro, mentre consigliere c'era uno che poi nel '81 l'hanno ucciso, che era di Santa Ninfa, mi sembra, che si chiamasse Palmeri,



34

Mariano Agate era capofamiglia di... in quel periodo di Mazara del Vallo, e capomandamento era... di Campobello di Mazara, poi il mandamento ce l'hanno fatto a Mariano Agate. Quando... quando, poi, cambia una situazione per i... chiamiamole eliminazione, perché la chiamano guerra di mafia e io la chiamo eliminazione di persone, diventa... il capo provincia diventa Ciccio... Francesco, u chiamavano u' zzù Ciccio. DIFESA, AVV. BAGLIO - Uhm... uhm. TESTIMONE, DI CARLO F. - Messina Denaro, va bene?

La difesa ha proceduto a contestare un verbale del 21/12/1996 reso in altro procedimento DIFESA, AVV. BAGLIO - E le contesto un verbale del 21/12 del 1996, dove il Dottore Tescaroli... lo ricorda questo verbale, di essere stato sentito nel processo Capaci nel '96? TESTIMONE, DI CARLO F. - Avvocato, non mi posso ricordare, ho avuto perlomeno... DIFESA, AVV. BAGLIO - Va bene, suppergiù. TESTIMONE, DI CARLO F. - ...un 500 interrogatori e sono stato in 400 processi, e io ce l'ho tutti nel mio computer, però non... non mi posso ricordare. DIFESA, AVV. BAGLIO - Lei... lei dice, in ricordo alla memoria, lei dice "allora, prima all'inizio c'è... per quello che mi avevano, detto c'era Messina Denaro Francesco, sì, ma poi mi sembra che dal '85 in poi mi hanno detto che c'era Agate... Mariano Agate", e il Dottore Tescaroli le dice "Ah, quindi come rappresentante provinciale è Mariano Agate dal '85 in poi?", e lei risponde "Sì, così almeno ho saputo", poi dice da chi l'ha saputo. PARTE CIVILE, AVV. CRESCIMANNO - (fuori microfono) DIFESA, AVV. BAGLIO - Prego. TESTIMONE, DI CARLO F. - Possibile che avevo una notizia, ma Mariano Agate, pure non essendo... essendo il sottocapo, era lui che si interessava di tutto. DIFESA, AVV. BAGLIO - Sì, dico, conferma questa dichiarazione del '96, che ovviamente è più fresca? TESTIMONE, DI CARLO F. - Sì (voci sovrapposte) se... se è scritta e... DIFESA, AVV. BAGLIO - Certo., ma il collaborante, a dispetto dell'affermazione formale, non conferma affatto il dato secondo cui il rappresentante della provincia nel 1985 era Mariano Agate, in quanto nel prosieguo dichiara: Possibile che avevo una notizia, ma Mariano Agate,



35

pure non essendo... essendo il sottocapo, era lui che si interessava di tutto. e di seguito ulteriormente chiarisce : Sicuramente c'è stato un equivoco, perché posso dire... ho potuto dire... è vero che avevo 15 anni che non parlavo più in italiano, va bene? E mi venivano parole in inglese, e ho potuto dire il... il capo provincia era Messina Denaro, ma è lui che si interessa di tutto, perché mi arrivava la notizia, mi aveva raccontato Mariano che ormai fa tutto nella provincia di... di Caltanissetta... di Trapani. ed ulteriormente compulsato dal Presidente della Corte ha così risposto:

Signor Presidente, dal'82 in poi, quando... anzi '83, quando Riina prende veramente comando, non c'è più nessuno che c'ha nella propria provincia un potere di essere capo provincia, di essere... quelli più intimi, i due/tre, diventano intimissimi di Riina, che è Riina che comanda a tutti, ha preso potere nel senso, sì, dirigeva nel senso, quello diventa capomandamento, quello diventa... ma devono essere vicini a lui. Quando in Trapani si comincia a eliminare tutta 'sta gente che la vedevano differente di Riina, i più intimi che sono rimasti, che già c'erano intimi di prima, era Messina Denaro, che era per lui il Padre Eterno, Mariano Agate, ed era il più intimo con noi, perché Mariano Agate, se non sbaglio, eravamo coetanei di... di età con me, era il più intimo pure, a parte i... quelli vicino a... a Mariano Agate, anche perché Riina ogni estate se ne andava là in vacanza, e non c'è differenza quando Totò Riina mandava a dire di fare qualcosa, lo mandava a dire a Messina Denaro, oppure a Mariano Agate, oppure se doveva fare una riunione, e questo lo so io anche da prima perché ero una specie di segretario della Commissione regionale alle... alle dipendenze di Michele Greco, mi capitava pure a me, e allora mandava Ciccio Denaro, zzu Ciccio, come mi viene più facile dire u zzu Ciccio Messina Denaro, mandava Agate, era lo stesso che ci andava lui, perché c'era questa intimità di amicizia, come capitava in altre pure province, però dopo questo, una volta mentre... si doveva prendere il permesso, che il capo provincia di... di mandare qualcuno se c'era di bisogno o meno, mentre dal'83, che ha fatto il supremo capo il... questo



Riina, non mi viene di dire il signor Riina, poteva capitare che si muoveva solo Mariano Agate, però sempre il capo era Messina Denaro.

Non può affatto ritenersi quindi che il Di Carlo, a seguito della contestazione mossagli, abbia confermato che il ruolo di rappresentante della provincia di Trapani si apparteneva all'Agate Mariano; pur riconoscendo l'elevato spessore e prestigio criminale dell'Agate in quel territorio ed il rapporto fiduciario intercorrente tra quest'ultimo e il Riina Salvatore, il collaborante ha comunque ribadito che il capo provincia era Messina Denaro Francesco.

Quanto alle dichiarazioni rese dal collaborante Cangemi nell'ambito del processo per la strage di Capaci richiamate nell'atto di appello, emerge all'evidenza che il medesimo ha indicato l'Agate quale capomandamento e persona nel cuore di Riina e, richiesto di riferire su chi era il rappresentante provinciale di Trapani, ha indicato congiuntamente l'Agate e il Messina Denaro Francesco.

In verità tutti i collaboranti dell'area palermitana Giuffrè, Onorato, La Barbera, Di Matteo riconoscono un ruolo di primo piano all'Agate Mariano, non già in quanto titolare formale della carica di rappresentante provinciale, quanto di persona nella quale il Riina Salvatore riponeva la massima fiducia. In questo senso si è espresso anche il collaborante Giuffrè Antonino che riferisce di un ruolo di prestigio e di autorità dell'Agate, senza tuttavia mai affermare che il medesimo era il capo della provincia di Trapani, non potendosi tale conclusione arguire semplicemente dal fatto che il collaborante ha parlato di un ruolo dell'Agate superiore al suo.

Il collaborante ha invece espressamente attribuito all'Agate la carica di capo mandamento(*TESTE GIUFFRÈ – Mazara... Mariano Agate era il capo mandamento di Mazara del Vallo.*) e a domanda del Presidente Corte ha chiarito:



TESTE GIUFFRÈ – Signor Presidente, Agate Mariano aveva un ruolo, anche se e era stato in carcere, di prestigio e di autorità all'interno di Cosa Nostra molto ma molto superiore a me, quindi la fiducia consiste nel discorso che facevamo parte della stessa cordata e che tramite mastro Ciccio, che gli ha raccontato tutto questo, si poteva permettere, perché eravamo la stessa cosa sul vero senso della parola con Salvatore Riina, quindi parlavamo – come si suole dire – la stessa lingua, Signor Presidente, però giustamente...

Tale indicazione non consente di arguire, come si prospetta dalla difesa nei motivi di appello, che, essendo il Giuffrè un capomandamento ed avendo il medesimo affermato che l'Agate aveva un ruolo all'interno di cosa nostra superiore al suo, tale ruolo non poteva che essere quello di capoprovincia, atteso che il collaborante fa riferimento al prestigio ed al potere di fatto acquisito dall'Agate in virtù del rapporto fiduciario e privilegiato che aveva con Riina e non già alla carica formale rivestita che era quella, come espressamente affermato dal medesimo collaborante, di capomandamento di Mazara del Vallo.

Quanto all'Onorato, nell'atto di appello si assume che il medesimo avrebbe indicato l'Agate Mariano quale capo della provincia di Trapani, senza tuttavia specificare la sede in cui il collaborante avrebbe reso tale dichiarazione. In realtà l'Onorato, sentito nel processo di primo grado per la strage di via D'Amelio ha indicato l'Agate quale capomandamento, affermando di non sapere quante persona per ogni provincia avessero titolo a sedere nella commissione regionale di cosa nostra, di talchè le dichiarazioni del collaborante sono state ritenute sul punto da quei giudici privi di valore probatorio in quanto frutto di conoscenze non precise ed affidabili (v. pag. 653 della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Caltanissetta in data 9/2/1999).

Non appaiono neppure idonee a fondare la prova della carica di rappresentante provinciale in capo all'Agate le dichiarazioni, del pari richiamate nei motivi di appello, dei collaboranti Di Matteo Mario Santo e La Barbera Gioacchino.



In realtà il Di Matteo, pur confermando il rapporto fiduciario esistente tra l'Agate Mariano e Riina Salvatore, ha indicato quale capo provincia il Messina Denaro Francesco.

PUBBLICO MINISTERO – Successivamente lei conosce, per averlo appreso direttamente, o eventualmente ci dice da chi, chi era il rappresentante provinciale di Trapani?

COLLABORANTE, DI MATTEO – Il rappresentante... prima c'era mi sembra... perché in quella là c'era... il padre di Messina Denaro... prima era Rimi... mi sembra che erano i Rimi rappresentanti di quella zona, e poi è passato mi sembra a Ciccio... a Ciccio Denari; poi c'era pure un mandamento di Mariano Agate. Le persone che vedevo io spesso erano queste, Messina Denaro e Mariano Agate, anche perché Mariano Agate l'aveva... diciamo che Riina l'aveva nel cuore, era molto amico.

A nulla rileva che in sede di controesame il medesimo collaborante abbia riferito di riunioni, fino al momento prima dell'esecuzione della strage di maggio che avevano visto partecipi Bagarella e Brusca ai quali aveva preso parte l'Agate Mariano, atteso che tale assunto, oltre a risultare non corretto, essendo stato l'Agate tratto in arresto in data 1/2/1992, all'indomani della sentenza della Cassazione sul maxi processo, nulla prova, non trattandosi comunque di riunioni della commissione regionale. Rileva, piuttosto, quanto il Di Matteo ha riferito in merito alla sostituzione di fatto del Messina Denaro Francesco da parte del figlio Matteo, sin dall'anno 1990, laddove il collaborante, nel corso delle dichiarazioni rese all'udienza del 3/4/2019 nell'ambito del presente procedimento, così si è espresso:

PUBBLICO MINISTERO – Questo intervento che avete fatto. Poi magari dirà più specificamente...

COLLABORANTE, DI MATTEO – Se non sbaglio nel '90. Una sera eravamo tutti a casa di... mi pare di Giuseppe Ferro, c'era Messina Denaro, con un altro ragazzo di Alcamo, mi sembra che c'era Antonino Patti, i fratelli Madonia, c'era Bagarella, c'era Brusca...

PUBBLICO MINISTERO – Mi scusi, Messina Denaro chi?

COLLABORANTE, DI MATTEO – Messina Denaro, questo... diciamo questo che cercate voi, il numero 1, il ricercato.

PUBBLICO MINISTERO – Matteo.



COLLABORANTE, DI MATTEO – E allora era... diciamo che lui faceva... Siccome c'era il padre che era... mi ricordo che era ammalato, poi era... mi sembra che era latitante, per cui aveva messo... diciamo aveva preso le redini nelle mani Matteo.

PUBBLICO MINISTERO – Ma questo, mi scusi, come fa a dirlo?

COLLABORANTE, DI MATTEO – Perché lui era sempre presente là con noi, per cui... era il padre che mandava... Era come il vice, no? Dice "mando mio figlio, che è il vice".

PUBBLICO MINISTERO – Il padre che ruolo aveva?

COLLABORANTE, DI MATTEO – Il padre era il capo mandamento di quelle parti.

PUBBLICO MINISTERO – E quindi voi, da questo periodo in poi, non vedete, lei non vede il padre, ma vede sempre Matteo Messina Denaro.

COLLABORANTE, DI MATTEO – Sì, perché il padre era ricercato, allora veniva sempre lui.

Tali dichiarazioni non consentono di ritenere, come si sostiene dalla difesa, che la sostituzione riguardava solo la gestione del mandamento, avendo il collaborante attribuito al Messina Denaro Francesco anche il ruolo di capoprovincia.

Né può apprezzarsi, per mettere in forse la valenza di tali affermazioni, il fatto che il collaborante non conservi più, allorquando viene sentito nel presente procedimento all'udienza del 3/4/2019, dopo quasi trent'anni, un ricordo preciso delle singole riunioni in cui ha avuto modo di vedere il Messina Denaro Matteo.

Quanto al La Barbera, il medesimo ha riferito di conoscere il Sinacori Vincenzo quale persona di fiducia di Matteo Messina Denaro ed alla contestazione rivoltagli circa la reggenza o rappresentanza di fatto della provincia di Trapani attribuita al Sinacori in un precedente verbale, il collaborante ha affermato che la reggenza, dopo l'arresto di Mariano Agate, era stata attribuita all'odierno imputato Matteo Messina Denaro:

TESTE LA BARBERA – Ma più che reggente... Va beh, posso dire responsabile... reggente. Non mi è stato presentato come rappresentante, perché c'era una reggenza a Trapani. In mancanza di Mariano Agate c'era una reggenza. DIFESA, AVV. BAGLIO – Quindi, intanto partiamo da un dato. Capoprovincia è Mariano



Agate? Poi andiamo alla reggenza. Capoprovincia è Mariano Agate, punto interrogativo? TESTE LA BARBERA – Quando va a finire in carcere, si dà la reggenza a qualche altro... DIFESA, AVV. BAGLIO – Perfetto. TESTE LA BARBERA – ... in questo caso a Matteo Messina Denaro.

....

PRESIDENTE – Un attimo solo, La Barbera, ci chiarisca... Quindi la reggenza era di Sinacori e la rappresentanza di Matteo Messina Denaro? Non abbiamo capito. TESTE LA BARBERA – No, più reggenza, perché era persona di fiducia, quindi si poteva parlare anche con Sinacori, ma non delle cose importanti, quindi parlo di reggenza, però, Signor Presidente, ma veramente ho fatto milioni di interrogatori e milioni di cose... Mi avevo potuto (sovrapposizione di voci). PRESIDENTE – No, no, ci chiarisca ora. TESTE LA BARBERA – Ho detto... PRESIDENTE – A prescindere da quello che ha detto prima, lei intende dire che per cose meno importanti ci si poteva rivolgere a Sinacori e per le cose importanti ci si doveva rivolgere a Matteo Messina Denaro? TESTE LA BARBERA – Sì, infatti alcune ambasciate li lascio direttamente a Vincenzo Sinacori, in mancanza di... Se... Per le cose più importanti gli dicevo: “Rintraccia a Matteo o a Andrea Gangitano, che debbo parlare con lui, insomma”. PRESIDENTE – Ma il sostituto di Da.. Agate chi era? TESTE LA BARBERA – Reggevano il trapanese Matteo Messina Denaro e Andrea Gangitano e sono molto vicino anche a Sinacori in quel periodo.

Non può non evidenziarsi come, alla luce delle complessive dichiarazioni del collaborante, debba comunque riconoscersi un ruolo di assoluta primazia, nella gestione della provincia di Trapani, nel periodo immediatamente successivo all'arresto dell'Agate Mariano (che è avvenuto il 1° febbraio 1992 e dunque in epoca antecedente alla prima strage) in capo all'odierno imputato.

Escluso dunque che il ruolo di rappresentante della provincia di Trapani in capo all'Agate Mariano sia stato riconosciuto in precedenti



41

pronunce giudiziali intervenute sulle stragi di Capaci e via D'Amelio, reputa questa Corte che correttamente il giudice di primo grado sia pervenuto nella sentenza oggetto dell'odierna impugnazione, ad affermare la sussistenza di tale carica in capo al Messina Denaro Francesco, apprezzando al riguardo le dichiarazioni rese anche nel presente procedimento dai collaboratori dell'area trapanese che, pur sottolineando l'importanza dell'Agate nell'organigramma mafioso di quel territorio, hanno concordemente indicato nel padre dell'odierno imputato il rappresentante della provincia di Trapani nella commissione regionale, mostrando di essere anche a conoscenza della intervenuta sostituzione dello stesso con il figlio Matteo a causa del progressivo deterioramento delle sue condizioni di salute. Indicazioni che risultano riscontrate anche dalle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di altre aree territoriali, come Palermo (Anzelmo Francesco Paolo, Brusca Giovanni, Cucuzza Salvatore, Di Carlo Francesco, Di Maggio Baldassare) e Caltanissetta (Ciro Vara, vice rappresentante della provincia di Caltanissetta nel periodo 89-90, che, nel corso dell'esame reso in data 24/10/2003 innanzi alla Corte di Assise di Appello di Catania ha anch'egli indicato Messina Denaro Francesco quale rappresentante della provincia di Trapani nel periodo antecedente alle stragi del '92, attribuendo ad Agate Mariano il ruolo di capomandamento di Mazara del Vallo).

La Corte non intende in questa sede ripercorrere le dichiarazioni dei suddetti proपालanti, già riportate nella sentenza impugnata alla quale si fa rinvio, ma richiamare soltanto le dichiarazioni di quei collaboranti che hanno costituito oggetto di censura da parte della difesa nei motivi di appello, prendendo le mosse da quelle rese da Sinacori Vincenzo che riguardo ai vertici della provincia mafiosa trapanese, così si è espresso:

PUBBLICO MINISTERO – Vuole ricordare intanto preliminarmente, indicare preliminarmente alla Corte la struttura dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra



42

nella provincia di Trapani? Come era strutturata, quali erano i mandamenti e quali erano le relative famiglie?

COLLABORANTE, SINACORI – Era strutturata con i vari mandamenti, tra cui Mazara del Vallo, che faceva mandamento, e comprendeva le famiglie di Salemi, Vita e Marsala, poi c'era Trapani, che comprendeva le famiglie di Paceco, Trapani e quelle di Vierici, di Valderice, poi Alcamo e Castelvetro, che faceva sia mandamento che capo provincia.

PUBBLICO MINISTERO – Chi era il capo provincia?

COLLABORANTE, SINACORI – Messina Denaro Francesco.

...

PUBBLICO MINISTERO – Quando Francesco Messina Denaro diventa capo provincia?

COLLABORANTE, SINACORI – Non lo so, intorno all'82... Non lo so esattamente.

PUBBLICO MINISTERO – Quindi lei entra in Cosa Nostra ancora con il vecchio statuto, quando ancora Cola Buccellato è rappresentante provinciale?

COLLABORANTE, SINACORI – Sì.

.....

PUBBLICO MINISTERO - ...quello di Mazara del Vallo. Senta, faccio invece un passo indietro, il padre di Matteo, Francesco Messina Denaro, lei ha detto che ha ricoperto il ruolo di rappresentante provinciale.

COLLABORANTE, SINACORI – Sì.

PUBBLICO MINISTERO – È in grado di dire fino a quando svolge questo compito, e successivamente chi è che prende le redini della provincia?

COLLABORANTE, SINACORI – Lui rimane... ufficialmente rimane capo mandamento, il capo provincia fino al giorno della sua morte ufficialmente, però dopo un certo periodo che lui è stato un pochettino male, le redini incomincia a prenderle Matteo, e diventa ufficiosamente lui quello che gestisce il mandamento di Castelvetro.

PUBBLICO MINISTERO – Il mandamento di Castelvetro e la provincia?



COLLABORANTE, SINACORI – Sì.

PUBBLICO MINISTERO – E questo periodo lo possiamo collocare temporalmente, cioè il momento in cui il giovane prende...?

COLLABORANTE, SINACORI – Temporalmente dobbiamo... da quando inizia la guerra a Partanna, adesso non mi ricordo la data esatta.

.....

PUBBLICO MINISTERO – Andiamo a questioni che l'hanno vista protagonista. Innanzitutto le chiedo di chiarire se lei ha avuto rapporti con Messina Denaro Matteo e, in caso affermativo, che tipo di rapporti esistevano, intercorrevano fra di voi.

COLLABORANTE, SINACORI – Ho avuto dei rapporti ottimi con Matteo Messina Denaro, sia come persona, cioè come amico, al di fuori di Cosa Nostra, che come uomo d'onore.

PUBBLICO MINISTERO – Risalenti a quando?

COLLABORANTE, SINACORI – Risalenti ai primi anni '80.

PUBBLICO MINISTERO – Lo conosceva già prima di entrare in Cosa Nostra, o è una conoscenza che matura...?

COLLABORANTE, SINACORI – Lo conoscevo ma non come uomo... io non ero ancora uomo d'onore quando l'ho conosciuto. Dopo ci siamo conosciuti bene.

PUBBLICO MINISTERO – Quindi amico e poi diciamo collega di appartenente alla stessa organizzazione. Ha mai commesso delitti, fatti di sangue con Matteo Messina Denaro?

COLLABORANTE, SINACORI – Sì.

COLLABORANTE, SINACORI – Tre scomparse a Partanna, l'omicidio di Natale L'Ala, un altro omicidio a Capo Granitola, e ancora altri che adesso non mi vengono in mente.

PUBBLICO MINISTERO – Ma Matteo Messina Denaro era già negli anni '80 un partecipe ai fatti di sangue, era già implicato in vicende di sangue già nei primi anni '80?



44

COLLABORANTE, SINACORI – Sì, sì.

PUBBLICO MINISTERO – Lei ha fatto riferimento a Partanna.

COLLABORANTE, SINACORI – Sì.

PUBBLICO MINISTERO – Sinteticamente perché anche questo è un fatto che ci serve per introdurre altri discorsi, ma può riferire alla Corte sulle vicende che riguardarono quel comune trapanese, ossia sulla faida di Partanna.

COLLABORANTE, SINACORI – C'è stata una guerra lì in quel periodo...

PUBBLICO MINISTERO – Siamo nell'anno?

COLLABORANTE, SINACORI – Credo metà anni '80, c'è stata una guerra e l'ha condotta proprio Matteo Messina Denaro, e l'ha vinta.

PUBBLICO MINISTERO – La guerra riguardava quali fazioni contrapposte?

COLLABORANTE, SINACORI – Gli Ingolia, che erano pure uomini d'onore.

PUBBLICO MINISTERO – Quindi una faida interna a Cosa Nostra.

COLLABORANTE, SINACORI – Sì.

PUBBLICO MINISTERO – Quindi il capo di questa guerra sarebbe stato diciamo sul campo Matteo Messina Denaro?

Va subito rilevato che non colgono nel segno i rilievi al riguardo prospettati dalla difesa nei motivi di appello, laddove si evidenzia che tali dichiarazioni del collaborante risulterebbero smentite dalla sentenza emessa nel processo cd. Omega a carico di Accardo + 78 che ha riconosciuto la responsabilità di Messina Denaro Matteo soltanto per uno degli omicidi ricompresi nella cd. faida di Partanna.

Devesi in proposito evidenziare che proprio la sentenza Omega, emessa dalla Corte di Assise di Trapani in data 19/5/2000, nel delineare lo spessore criminale dell'odierno imputato ai fini dell'affermazione della di lui responsabilità per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., ne riconosce il ruolo di vertice all'interno di cosa nostra e fa riferimento alle concordi dichiarazioni provenienti dai collaboratori di giustizia che lo avevano indicato come l'uomo che a causa delle condizioni di salute del padre,




45

Francesco, capo storico del mandamento di Castelvetro e della provincia di Trapani, reggeva le sorti delle predette articolazioni territoriali di cosa nostra (v. pag. 2679).

Nell'ambito di quel procedimento invero il Messina Denaro Matteo è stato condannato, oltre che per il duplice omicidio commesso in Partanna l'11/6/1990 in danno di Piazza Giuseppe e Sciacca Rosario, anche per diversi altri omicidi commessi in territorio di Campobello di Mazara (omicidio di Natale L'Ala e precedente tentato omicidio in danno del medesimo, commessi rispettivamente il 7/5/90 e 28/12/89, omicidio di Calvaruso Pietro commesso il 26/9/91, omicidio di Lombardo Gaspare commesso il 28/7/1991, omicidio di Tripoli Nicolò commesso il 14/1/1993) e per l'omicidio di Consales Nicola commesso a Palermo il 21/2/91, fatti questi che attestano il pieno coinvolgimento dell'odierno imputato nella guerra di mafia condotta negli anni 80-90 nella provincia di Trapani – in parallelo all'analoga guerra condotta dai corleonesi in territorio di Palermo – che portò alla eliminazione dei vecchi esponenti di vertice, vicini ai Bontade e agli Inzerillo, che furono sostituiti con soggetti vicini alla cosca corleonese di Totò Riina e che condusse all'ascesa al vertice della provincia di Trapani di Messina Denaro Francesco, in sostituzione del vecchio rappresentante Nicola Bucellato.

A nulla rileva quindi il fatto che per alcuni degli omicidi commessi in Partanna l'odierno imputato non abbia riportato condanna. Il di lui coinvolgimento nella faida di Partanna, cui Matteo Messina Denaro ha partecipato a fianco degli Accardo e contro gli Ingoglia è acclarato, non soltanto dalla intervenuta condanna per il duplice omicidio Sciacca – Piazza, che in tale faida si inserisce, ma anche dagli esiti del controllo su strada eseguito in data 18 novembre 1987 nei confronti di Accardo Francesco che nella circostanza si trovava insieme ad Accardo Giuseppe e a Messina Denaro Matteo a bordo di un'autovettura condotta da Clemente Giuseppe. Peraltro dagli altri delitti ricompresi nella guerra di




46

Partanna, oggetto della sentenza Omega, l'odierno imputato è stato assolto, non già in ragione della riconosciuta estraneità ai fatti omicidiari, quanto piuttosto per la mancata acquisizione di validi elementi di riscontro alla chiamata in correità operata nei suoi confronti dal Sinacori (v. pagg. 917 e ss. riguardo al triplice omicidio Ingoglia Filippo, Ingoglia Pietro e Petralia Vincenzo, pag. 933 e ss. riguardo all'omicidio di Ingoglia Antonino).

Quanto al duplice omicidio Piazza-Sciaccia per il quale l'imputato ha riportato invece condanna, la sentenza della Corte di Assise, non si occupa affatto del protagonismo del Messina Denaro Francesco nel fatto omicidiario, essendo stato l'imputato separatamente giudicato, se non per evidenziare come fosse alquanto verosimile, in ragione del ruolo di abile e spietato braccio destro del padre e di diretto interlocutore del Riina che il mese precedente gli aveva conferito l'incarico di organizzare l'omicidio di Natale l'Ala, ricoperto dal giovane boss di Castelvetro, che il padre lo avesse delegato ad organizzare e sovrintendere all'esecuzione dell'omicidio del Piazza. Si rilevava ancora dai giudici della Corte che la scelta del vecchio capomandamento era stata certamente favorita dal fatto che Partanna era ricompresa nel mandamento di Castelvetro e dopo la morte dei più autorevoli rappresentanti della famiglia Accardo, non era emerso tra i personaggi del paese vicini alla famiglia Accardo un soggetto in grado di sostituirli, cosicché la direzione militare della guerra non poteva che essere affidata ad un soldato di Castelvetro (v. pagg. 1001 e 1002 della sentenza).

Ancora alle pagg. 886 e ss la sentenza Omega dà conto del fatto che, dopo l'attentato alla vita di Accardo Francesco che segnò l'inizio di uno scontro durissimo nel corso del quale persero la vita autorevoli esponenti di entrambi gli schieramenti, la direzione e la conduzione della guerra furono assunte da Matteo Messina Denaro che riuscì a volgere gli esiti del conflitto a vantaggio degli Accardo, pervenendo alla



47

soppressione, tra il marzo 1988 ed il febbraio 89, di Filippo, Pietro e Antonino Ingoglia e dei loro complici Vincenzo Petralia e Antonino Ippolito. Nonostante gli Ingoglia fossero riusciti ad eliminare i fratelli Francesco e Stefano Accardo, la schiacciante superiorità militare ed operativa dei loro avversari, supportati e diretti dal Matteo Messina Denaro fece sì che gli esiti del conflitto volgessero alla fine in senso favorevole agli Accardo, vedendosi perciò costretti i superstiti della famiglia Ingoglia ed i loro sodali, dopo un tentativo di accordo non andato a buon fine, ad allontanarsi da Partanna.

Più che smentire le indicazioni al riguardo fornite dal collaborante Sinacori che ha riferito dell'assunzione da parte del Matteo Messina Denaro della direzione della guerra di Partanna, dalla quale il medesimo sarebbe uscito vittorioso, ancorando a tale dato temporale il momento in cui il medesimo avrebbe iniziato ad assumere la reggenza del mandamento e della provincia in sostituzione del padre, la sentenza Omega mostra al contrario di condividere pienamente tale impostazione.

Nessuna reale incongruenza atta a smentire le dichiarazioni rese nel presente procedimento dal Sinacori si rinviene al confronto con le dichiarazioni rese dal medesimo collaborante nel verbale in data 6/10/1999 innanzi alla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta nel proc. 13/98 a carico di Aglieri Pietro ed altri. Anche in quella sede il Sinacori ha dichiarato, a specifica domanda, che il rappresentante della provincia di Trapani e del mandamento di Castelvetro nel periodo antecedente alle stragi del '92 era Francesco Messina Denaro, di fatto sostituito dal figlio Matteo perché il padre era malato. E tale indicazione non appare affatto smentita dalla successiva precisazione operata dal collaboratore che ha affermato di avere visto, in alcune riunioni effettuate nel periodo della sua latitanza, iniziata l'1/4/1993, sempre la presenza del Messina Denaro Matteo e non del di lui padre Francesco.



Tale circostanza è confermativa dell'avvenuta sostituzione nel periodo successivo all'1/4/1993, ma non vale certo ad escludere che la reggenza di fatto sia stata assunta dall'odierno imputato già in epoca antecedente in relazione al progressivo aggravamento delle condizioni di salute del genitore.

Di certo è l'odierno imputato, e non il padre, che partecipa alla riunione tenutasi in Castelvetro sul finire del 1991 (dalla quale ha preso le mosse la cd. missione romana e di cui è stata in più pronunce giudiziali aventi il crisma della irrevocabilità, riconosciuta persino la natura deliberativa) e per quanto il Sinacori, specificamente compulsato non sia stato in condizione di indicare a quale titolo il Matteo Messina Denaro vi avesse presenziato, certamente non può concordarsi con la difesa che afferma avervi l'imputato preso parte quale semplice "soldato" al pari del Sinacori, ove si consideri che alla riunione era presente anche il capo del mandamento di Mazara del Vallo, cui apparteneva il Sinacori, cioè l'Agate Mariano, e i due rappresentanti del mandamento palermitano di Brancaccio, i fratelli Graviano, in ragione di che l'odierno imputato, appartenente ad un territorio, quello di Castelvetro, che peraltro esprimeva il capo mandamento e il rappresentante della provincia, non poteva certo parteciparvi nella veste di semplice soldato.

Né può essere utilizzata per i fini indicati dalla difesa la contestazione elevata nei confronti del medesimo Sinacori con riguardo ad una riunione asseritamente tenutasi nell'autunno del 1991 della commissione regionale di cosa nostra cui avrebbe preso parte Agate Mariano, avendo il collaborante anche nel verbale oggetto di contestazione affermato di non sapere nulla della riunione di che trattasi e di non poter quindi rispondere alla domanda sul perché non vi avesse partecipato Messina Denaro Matteo. Il verbale in parola non risulta neppure acquisito agli atti del procedimento e non è stato perciò possibile verificarne il contenuto.



49

Quanto infine alla designazione del Sinacori a reggente della famiglia e del mandamento di Mazara del Vallo, a seguito dell'arresto di Agate Mariano, avvenuto in data 1/2/1992, correttamente la Corte di primo grado ha valorizzato il dato in parola a comprova della reggenza di fatto della provincia di Trapani da parte dell'imputato, essendo tale sostituzione al vertice del mandamento di Mazara avvenuta sostanzialmente per volere dell'odierno imputato. A diversa conclusione non può certo indurre il fatto che nel verbale in data 6/10/1999 sopra richiamato il collaborante abbia dichiarato che la reggenza gli era stata conferita da Totò Riina, avendo il medesimo collaborante chiarito nell'ambito delle dichiarazioni rese nel presente procedimento all'udienza del 3/4/19, il come ed il perché il Riina era pervenuto ad operare tale scelta, così testualmente esprimendosi:

PUBBLICO MINISTERO – Lei è uomo d'onore della famiglia di Mazara del Vallo. Ha ricoperto all'interno di questa famiglia ruoli particolari?

COLLABORANTE, SINACORI – Sì. Dopo l'ultimo arresto di Agate Mariano, Riina ha fatto una reggenza comprendendo me e anche Mangiaracina.

PUBBLICO MINISTERO – E questo accade dopo l'ultimo arresto. Lei ricorda più o meno a quando risale?

COLLABORANTE, SINACORI – '91 è possibile. '91 credo.

PUBBLICO MINISTERO – Comunque sia, su questo poi passiamo con gli atti documentali. Di questa sua reggenza, che viene consacrata da Riina, lei sa se qualcuno ha indicato... cioè come Riina l'ha scelta, perché la scelta di Riina cade su di lei e su Mangiaracina?

COLLABORANTE, SINACORI – La scelta cade su di me perché subito dopo l'arresto di Agate Mariano, prima... nel periodo antecedente l'arresto di Agate Mariano c'era stato Messina Francesco che gestiva Mazara. In quel periodo sono successe molte lamentele da parte di noi mazaresi. Quindi, dopo che arrestano Agate Mariano molti volevano andarsene via perché non volevano avere a che fare con Mastro Ciccio, sarebbe Messina Francesco. Io, dato i rapporti che avevo



con Matteo, sono andato da Matteo e gli ho detto "vedi che la situazione qua è così... qua vogliono scappare tutti perché non vogliono più avere a che fare con Messina Francesco", lui mi diceva "non ti preoccupare, vediamo...", mi dà un appuntamento, dice "Dobbiamo andare a Palermo". Mi porta a Palermo, incontriamo Riina, lui gli spiega la situazione a Riina, e Riina dice "allora fai così, vai a Mazara, parli con il fratello di Agate Mariano, Battista, gli dici che Mariano ha mandato a dire dal carcere che da oggi in poi il reggente sono Enzuccio e Andrea Mangiaracina". E così è stato.

PUBBLICO MINISTERO – Diciamo il tramite è stato Matteo Messina Denaro per questa...?

COLLABORANTE, SINACORI – Sì.

Anche il collaborante Ferro Giuseppe della famiglia di Alcamo, divenuto capo mandamento di Alcamo a seguito della uccisione nel luglio del 1992 di Milazzo Vincenzo, ha fornito indicazioni in merito al soggetto che ricopriva il ruolo di capo della provincia di Trapani in epoca antecedente e prossima alle stragi del 92.

PUBBLICO MINISTERO – Prima della guerra, cioè prima dell'avvento dei corleonesi chi c'era ad Alcamo?

COLLABORANTE, FERRO G. – Prima c'erano i Rimi.

PUBBLICO MINISTERO – Quindi, se abbiamo capito bene, gli unici che rimangono a capo del mandamento anche a seguito della guerra, sono Messina Denaro Francesco ed Agate Mariano.

COLLABORANTE, FERRO G. – Che diventa lui il capo, capo provincia. Non è più u zu Cola Buccellato, è caduto, non c'è più niente. Resta capo provincia u zu Ciccio Messina Denaro, Mariano Agate capo mandamento di Mazara, Vincenzo Virga di Trapani e di Alcamo Vincenzo Milazzo.

.....



COLLABORANTE, FERRO G. – Con Gino Calabrò. Mi ricordo che ci siamo andati con la macchina mia, con l'Audi di mio figlio ci siamo andati. Siamo andati appresso a Giovanni Brusca e siamo arrivati a Mazara del Vallo. A Mazara del Vallo abbiamo incontrato a Totò Riina, Leoluca Bagarella, Matteo Messina Denaro, Vincenzo Sinacori, e non mi ricordo se c'era un altro con Vincenzo... non mi ricordo se c'era un altro che era come reggente con loro, e si parlava...

PUBBLICO MINISTERO – Scusi, che ruolo aveva in quel periodo Messina Denaro? Messina Denaro quale, scusi?

COLLABORANTE, FERRO G. – Messina Denaro in quel tempo lì faceva le veci del padre, dottore, perché u zu Ciccio stava male, non si vedeva più. Il potere l'aveva passato nelle mani a Matteo. Difatti quando si parlava di questa cosa di Milazzo, che poi si decide di ammazzare a Milazzo, c'era Matteo, non c'era...

PUBBLICO MINISTERO – E Matteo a quel tempo faceva le veci del padre, cioè reggente della provincia?

COLLABORANTE, FERRO G. – Sì. Suo padre era il presidente della provincia, u zu Ciccio. Perciò...

DIFESA, AVV. BAGLIO – Opposizione, Presidente, non aveva mai...

COLLABORANTE, FERRO G. - ...le veci le faceva Matteo.

.....

PUBBLICO MINISTERO - ...saranno chiarissime. Questo Messina Denaro, lei ha detto il padre è rappresentante provinciale, quando già lei entra in famiglia, nell'81; poi ha detto che il figlio a un certo punto svolge le funzioni di reggente. Le chiedo, signor Ferro, di spiegare quando, come e perché il figlio inizia a svolgere le funzioni di reggente della provincia di Trapani.

COLLABORANTE, FERRO G. – Dottore, la serie è lunga, per essere sicuri che è lui il capo. Primo, qua si è andati ad ammazzare a Milazzo, presente c'era lui, e suo padre non c'era; poi ci fu una serie di incontri a Palermo, mentre che era latitante Matteo Messina Denaro, Bagarella, Brusca, e tante volte alle riunioni a



Palermo ci sono andato pure io, e c'era sempre Matteo. Suo padre non c'era. Faceva lui le veci. Tante volte venivano pure gente che...

PUBBLICO MINISTERO – Arriviamoci così, signor Ferro: lei è soldato della famiglia di Alcamo, giusto? Dall'81 in poi.

COLLABORANTE, FERRO G. – Sì.

PUBBLICO MINISTERO – Ha mai rivestito ruoli, diversi ruoli all'interno della famiglia di Alcamo?

COLLABORANTE, FERRO G. – Io diventavo capo mandamento della famiglia di Alcamo dopo la morte di Milazzo.

PUBBLICO MINISTERO – Quando lei viene nominato capo mandamento e capo famiglia di Alcamo, chi c'era?

COLLABORANTE, FERRO G. – C'era presente Riina, che è stato lui a dare le cariche, Bagarella, Brusca, Gino Calabrò, Matteo Messina Denaro, Vincenzo Sinacori, e non mi ricordo se c'era un altro...

PUBBLICO MINISTERO – In quella occasione che cosa le venne detto, quando le danno formalmente la rappresentanza?

COLLABORANTE, FERRO G. – Totò dice... Praticamente lo dice a Matteo e agli altri "Ora Peppe diventa capo famiglia di Alcamo e capo mandamento". Poi mi dice a me "tu ora fai la famiglia a Castellammare, e il capo famiglia è Gino Calabrò"...

PUBBLICO MINISTERO – Perché, scusi, la famiglia a Castellammare non c'era?

COLLABORANTE, FERRO G. – Non c'era la famiglia, erano reggenti. Erano appoggiati a noi, ad Alcamo, e poi si è fatta la famiglia. E io poi gli ho fatto la famiglia, Gino Calabrò capo famiglia, Agostino Lentini sotto capo, e Nino Valenti, quello che poco fa mi ero dimenticato si chiama Valenti quel Nino, consigliere. Capo decina niente a Castellammare.

PUBBLICO MINISTERO – Lei viene diciamo lasciato libero di rifare la famiglia di Castellammare.

COLLABORANTE, FERRO G. – Sì.



PUBBLICO MINISTERO – Con riguardo alle indicazioni, visto che assume il ruolo di capo del mandamento, le viene indicato chi è che è capo della provincia? COLLABORANTE, FERRO G. – Il capo della provincia è u zu Ciccio Messina Denaro. Ma è diventato Matteo. Suo padre era malato, non c'era più. A Palermo ci sono stati almeno venti incontri con Matteo latitante. Difatti Matteo che diceva? “A Trapani, nella provincia di Trapani non ci posso andare, perché mi arrestano là”, diceva queste parole Matteo. E se la faceva a Palermo.

PUBBLICO MINISTERO – Le leggo un passaggio della sua dichiarazione, che è resa nel verbale del 31 gennaio 2012. Lei, nel verbale del 31 gennaio 2012, fa questa dichiarazione: “Posso dire che Riina, contestualmente alla mia nomina a...”

.....

PUBBLICO MINISTERO – Lei dice: “Posso dire che Riina Salvatore, contestualmente alla mia nomina a capo mandamento del luglio '92, mi disse che dovevo rapportarmi direttamente con Matteo Messina Denaro, ancorché il padre di quest'ultimo era vivo”.

COLLABORANTE, FERRO G. – Dottore, questa è una cosa che lui mi ha detto all'ultimo, quando abbiamo fatto la mangiata, mi ha detto “Peppe, tu ora devi soltanto cercare Matteo, non devi cercare più a me, devi cercare a Matteo”. Non mi ha detto di cercare a suo padre.

PUBBLICO MINISTERO – Suo padre lei l'ha conosciuto?

COLLABORANTE, FERRO G. – Sì, sì, o zu Ciccio l'ho conosciuto, sì.

PUBBLICO MINISTERO – In che occasione l'ha conosciuto?

COLLABORANTE, FERRO G. – L'ho conosciuto quando ho detto poco fa io che dovevamo ammazzare a quello a Santa Ninfa, c'era pure padre là, e poi l'ho conosciuto nell'84, quando vinni di mari di... di là... a Licata, siamo passati di là con Antonino Melodia e ci siamo andati a casa, e l'ho conosciuto allora u zu Ciccio la prima volta.



PUBBLICO MINISTERO – Lei sa la ragione che porta poi a questo avvicendamento tra il padre e il figlio?

COLLABORANTE, FERRO G. – Non ho capito, dottore.

PUBBLICO MINISTERO – Lei lo sa perché il figlio a un certo punto prende... va alle riunioni al posto del padre, perché il padre sparisce?

COLLABORANTE, FERRO G. – Ma no! No, perché u zu Ciccio, secondo me, stava poco bene... non lo so, il perché non lo so. Dottore, la cosa è semplice qua: quando si decise di ammazzare a Milazzo, si decise di ammazzare un capo mandamento, ci doveva essere u zu Ciccio, se era in condizioni di reggere, stava bene, non veniva suo figlio. Era una cosa molto delicata, che si levava un capo mandamento e si metteva un altro. Per me è questa la soluzione. Perciò u zu Ciccio già aveva mollato le redini.

PUBBLICO MINISTERO – Signor Ferro, stavolta...

COLLABORANTE, FERRO G. – Perché mi dice Riina a me all'ultimo "Peppe, tu ora devi cercare soltanto a Matteo"?

PUBBLICO MINISTERO – Si fermi un attimo. Signor Ferro, scusi, l'ho interrotta. Stava dicendo cosa?

COLLABORANTE, FERRO G. – Non ho capito bene, dottore.

PUBBLICO MINISTERO – L'ho interrotta io stavolta. Stava dicendo che cosa?

PRESIDENTE – Non lo ricorda più.

PUBBLICO MINISTERO – Sa che malattia avesse? Lei ha detto era malato. La sa la natura di questa malattia di Francesco...?

COLLABORANTE, FERRO G. – Non lo so. Non parlava mai Matteo suo padre che malattia aveva. Non ce l'ha detto mai Matteo.

PUBBLICO MINISTERO – Ma lei l'ultima volta che l'ha visto quando è stato, in che occasione?

COLLABORANTE, FERRO G. – L'ultima volta che l'ho visto è stato a Santa Ninfa, il fatto dell'omicidio.

PUBBLICO MINISTERO – Quindi siamo nell'84?



COLLABORANTE, FERRO G. – Sì... No, no, mi stavo dimenticando una cosa, l'ho visto l'ultima volta a Mazara, che c'è stato un incontro, c'è stato un incontro dai mazaresi, perché c'era un discorso, che c'era Vito Di Benedetto che a Castellammare ci parlava Nino Cascio...

PUBBLICO MINISTERO – Nino Cascio sarebbe uomo d'onore della famiglia di Castellammare.

COLLABORANTE, FERRO G. – Uomo d'onore della famiglia di Castellammare. C'era questo problema: che ci parlava pure Ciccio u Muraturi, Ciccio Messina sarebbe, è di Mazara, c'era qualche cosa che non gli quadrava bene o zu Ciccio, e si è fatta questa riunione.

PUBBLICO MINISTERO – Ho capito. In che anni siamo?

COLLABORANTE, FERRO G. – E ha detto u zu Ciccio “Ci’, vedi che con Di Benedetto ci deve parlare Nino Cascio, non ci devi parlare tu”, e i mazaresi un poco lì... è scesa un poco con la camicia tirata, perché c'era qualche cosa di soldi, di...

PUBBLICO MINISTERO – Lei ricorda l'anno di questa riunione?

COLLABORANTE, FERRO G. – Mi sembra che era nel '91. Milazzo ha mandato a me alla riunione, mi ha detto “vai lì”, e mi ha fatto raccontare una cosa pure, che era una bufala. Mi ha detto praticamente di dire a commissione, dice che è venuto a sapere lui, tramite Simone Benenati, che pagavano una tassa...

.....

DIFESA, AVV. BAGLIO – Senta, lei poc'anzi ha parlato di una riunione nel '91. Riesce a datarla, se siamo per esempio nel settembre del '91?

COLLABORANTE, FERRO G. – Il fatto du zu Ciccio Messina Denaro a Mazara? Ma io penso fu nel '91, perché Milazzo aveva gli arresti domiciliari. O la fine del '90...

DIFESA, AVV. BAGLIO – Fu il Milazzo a dirle “vai alla riunione della commissione”?

COLLABORANTE, FERRO G. – Sì, sì, Milazzo, mi ha detto “tu vai alla riunione” e mi ha detto quello che dovevo dire io quando andavo là.



DIFESA, AVV. BAGLIO – Eravate presenti tutti i capo mandamento in quella occasione, giusto?

COLLABORANTE, FERRO G. – In quella occasione c'ero io, che facevo il vice di Milazzo, Vincenzo Virga, che era di Trapani, quelli di Mazara, Ciccio u Muraturi e zu Ciccio Messina Denaro, e Matteo era pure là, però Matteo era nel capannone, distanti messi. Quelli che parlavamo eravamo noi quattro, io, u zu Ciccio Messina, Ciccio u muraturi Messina, e Vincenzo Virga.


DIFESA, AVV. BAGLIO – La possiamo datare in prossimità dell'omicidio Calvaruso questa riunione?

COLLABORANTE, FERRO G. – Ma penso verso settembre... non mi vorrei sbagliare. Inverno non era, penso che non era d'inverno, però mi posso pure sbagliare. Che la riunione è stata sicuro, è sicuro come che agghionna dumani.

Privi di pregio sono le considerazioni svolte dalla difesa che ha ritenuto di poter arguire da tali dichiarazioni del collaborante che ancora alla fine del 1991 (settembre 91 data dell'omicidio di Calvaruso), Messina Denaro Francesco partecipava personalmente alle riunioni della commissione provinciale di Trapani, dovendosi la reggenza di fatto del figlio Matteo collocare piuttosto, come data di inizio, dopo l'avvio della sua latitanza avvenuto nel giugno del 1993.

Il collaborante invero non è riuscito ad indicare con certezza l'epoca in cui si sarebbe tenuta la riunione cui egli stesso ha partecipato in sostituzione del Milazzo -che per vero ha visto la presenza in loco anche del figlio Matteo sia pure in veste di mero accompagnatore del padre- avendo al riguardo dichiarato *Il fatto du zu Ciccio Messina Denaro a Mazara? Ma io penso fu nel '91, perché Milazzo aveva gli arresti domiciliari. O la fine del '90...* è la difesa che effettua il riferimento alla data dell'omicidio Calvaruso

DIFESA, AVV. BAGLIO – La possiamo datare in prossimità dell'omicidio Calvaruso questa riunione? riferimento che il dichiarante non raccoglie, limitandosi ad affermare che la riunione a sua memoria era avvenuta



57

verso settembre, senza specificare l'anno che rimane perciò incerto, tra il 90 o il 91, *COLLABORANTE FERRO G. – Ma penso verso settembre... non mi vorrei sbagliare. Inverno non era, penso che non era d'inverno, però mi posso pure sbagliare. Che la riunione è stata sicuro, è sicuro come che agghionna dumani.*

In realtà i riferimenti forniti dal collaborante portano a collocare la riunione di che trattasi nell'autunno del 1990 e non nel settembre 91 come ritenuto dalla difesa, avendo il Patti precisato che il Milazzo era agli arresti domiciliari. Tale beneficio il Milazzo aveva ottenuto nel mese di marzo del 1990, mentre alla fine di settembre del 1991 lo stesso si era dato alla latitanza (v. informativa della DIA di Caltanissetta prodotta in esito all'esame reso nel presente procedimento dal Comm. Ganci).

Quanto all'epoca in cui era avvenuta la sostituzione dell'odierno imputato al padre al vertice della provincia trapanese il collaborante non la colloca affatto in epoca successiva all'avvio della latitanza dell'imputato, ma in epoca certamente anteriore, avendo riferito che alla deliberazione di morte assunta nei confronti del capomandamento di Alcamo Milazzo Vincenzo, ucciso il 15 luglio 1992, aveva partecipato Messina Denaro Matteo e non il di lui padre *COLLABORANTE, FERRO G. – Ma no! No, perché u zu Ciccio, secondo me, stava poco bene... non lo so, il perché non lo so. Dottore, la cosa è semplice qua: quando si decise di ammazzare a Milazzo, si decise di ammazzare un capo mandamento, ci doveva essere u zu Ciccio, se era in condizioni di reggere, stava bene, non veniva suo figlio. Era una cosa molto delicata, che si levava un capo mandamento e si metteva un altro. Per me è questa la soluzione. Perciò u zu Ciccio già aveva mollato le redini.*

Il riferimento temporale fornito dal collaborante è alla fase deliberativa e non esecutiva dell'omicidio Milazzo e dunque da collocarsi in epoca certamente antecedente al 15 luglio 1992, data di consumazione dell'omicidio.



Dalle risultanze acquisite nell'ambito del procedimento definito con la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Palermo in data 25/7/97 nei confronti di Agrigento ed altri, che ha giudicato i responsabili dell'omicidio di Milazzo Vincenzo e della fidanzata Bonomo Antonella, è emerso che subito dopo la strage di Capaci (tale dato temporale è stato fornito dal collaborante La Barbera) era stato decretato l'omicidio del Milazzo. I collaboranti Brusca e Sinacori hanno anche riferito, sia pure senza fornire indicazioni temporali, di una riunione tenutasi a Mazara, presenti Brusca Giovanni, Gioacchino Calabrò, Peppe Ferro, Sinacori Vincenzo, Matteo Messina Denaro, Leoluca Bagarella e Riina Salvatore nel corso della quale era stata decretata la morte del Milazzo.

Se ne deva arguire che nella fase immediatamente successiva alla strage di Capaci l'odierno imputato era già subentrato al padre nella reggenza della provincia.

IL collaborante Ferro Giuseppe ha peraltro anche dichiarato che in occasione della sua nomina a capomandamento di Alcamo in sostituzione di Milazzo Vincenzo, nel luglio 92, il Riina gli disse che avrebbe dovuto rapportarsi con il Messina Denaro Matteo, ad ulteriore riprova del fatto che era quest'ultimo a tenere le redini della provincia, benchè il padre all'epoca fosse ancora vivo.

In ordine al ruolo di capoprovincia ricoperto dal Messina Denaro Francesco ha riferito anche il collaborante Patti Antonino, già capodecina della famiglia di Marsala, ricompresa nel mandamento di Mazara del Vallo, della quale è divenuto reggente nel gennaio 1992, dopo la eliminazione dei suoi esponenti di vertice Craparotta Francesco e D'Amico Vincenzo, scomparsi la mattina del 12 gennaio 1992. Il Patti ha riferito di aver conosciuto l'odierno imputato, appena diciassettenne, allorquando andava a trovare il di lui padre, insieme a Craparotta e al D'Amico, perché si sapeva che *Castelvetrano doveva diventare provincia di "Cosa Nostra"*.



59

L'investitura formale del Messina Denaro Francesco quale capo della provincia di Trapani era avvenuta nel corso di una riunione cui avevano partecipato i cugini Salvo di Salemi e diverse persone della provincia ed alla quale lo stesso collaborante era andato insieme ad Agate Mariano.

(avevo poi ho capito che c'era questa... questa cosa che doveva diventare il rappresentante della provincia di Trapani, che poi c'è stata pure una riunione in una... in una zona vicino Salemi, dove c'erano i cugini Salvo di Salemi e varie... varie persone, diciamo, della provincia. Io in quella occasione andai con... con Mariano Agate.)

Il Patti, specificamente compulsato, ha poi riferito di un pranzo avvenuto nel periodo di natale del 1991 a Mazara del Vallo così ricostruendo il fatto:

P.M. Dott. PACI – Okay. Senta, un'altra... lei nel '91 ricorda di un pranzo alla fine del '91?

TESTE PATTI – Sì. Come no!

P.M. Dott. PACI – Ecco.

TESTE PATTI – A Mazara del Vallo.

P.M. Dott. PACI – Sì.

TESTE PATTI – Io a Mazara del Vallo abbiamo fatto una riunione in cui c'era Totò Riina, Pietro Giambalvo, un'altra persona di Santa Ninfa, non so di che paese è, Matteo Messina Denaro e in quella occasione... periodo natalizio era...

P.M. Dott. PACI – Sì.

TESTE PATTI – In quella occasione Totò Riina...

P.M. Dott. PACI – Scusi, il Riina era presente dall'inizio o... ricorda quando, in che momento venne di quel pranzo?

TESTE PATTI – Ma sarà verso mezzogiorno, così... no, na... ah, nel momento... No, nel momento che là vede... preparavano persone là, bottiglie di champagne...

TESTE PATTI – Sì, come no. Lui c'era... di Castelvetro c'era solo lui, Matteo. Mi ricordo che era ben vestito, un figurino sembrava. E poi in quella occasione,

60

va beh, si è mangiato, si parlava e u... ricordo un particolare, che si parlava di Vincenzo D'Amico, allora dice: "Si deve levare questa spina".

P.M. Dott. PACI – Chi lo dice "si deve levare questa spina"?

TESTE PATTI – Totò Riina a me. C'era pure... guardi, c'era Nicolò Messina, c'era Vito Gondola...

P.M. Dott. PACI – Scusi...

TESTE PATTI – Cioè, tutta la famiglia di Mazara praticamente c'era.

P.M. Dott. PACI – Ecco, la ragione per cui si doveva levare questa spina qual era?

TESTE PATTI – E non lo so, io poi... la conclusione me la sono fatta io dopo che hanno ammazzato [sovrapposizione di voci]...

P.M. Dott. PACI - ... lei è a conoscenza di quali ragioni inducevano Riina a dire: "Levame... leviamo queste spine"?

TESTE PATTI – Per me si riferiva a... a Vincenzo D'Amico e Craparotta...

P.M. Dott. PACI – Sì. Innanzitutto torniamo al pranzo di Natale; vuole ripetere ch erano i presenti?

TESTE PATTI – Come?

P.M. Dott. PACI – No, perché erano presenti al famoso pranzo di Natale chi? Oltre la famiglia di Mazara del Vallo.

TESTE PATTI – Allora erano presenti Gia... Pietro Giambalvo, Totò Riina, Matteo Messina Denaro, io e poi tutti i mazaresi.

P.M. Dott. PACI – E i marsalesi c'erano.

TESTE PATTI – I maza... marsalese solo io.

P.M. Dott. PACI – Di marsalese c'era solo lei.

TESTE PATTI – Sì.

PRESIDENTE – No. La Corte vorrebbe fare... vorrebbe chiedere un chiarimento. Tornando sempre al pranzo di Natale del '91 lei ha detto che era presente Matteo Messina Denaro...

TESTE PATTI – Sì.

PRESIDENTE - ... molto ben vestito.

TESTE PATTI – Sì.

PRESIDENTE – Era presente anche il padre Francesco?

TESTE PATTI – No.

PRESIDENTE – No. Come mai?

TESTE PATTI – Non lo so.

PRESIDENTE – Ma alle riunioni era normale che si presentasse lui?

TESTE PATTI – Sì, sì, normale.

PRESIDENTE – In che veste si presentava?

TESTE PATTI – Va beh...

PRESIDENTE – Al posto del padre?

TESTE PATTI – No, no, così, come persona di famiglia di un altro paese.

PRESIDENTE – Ho capito.

TESTE PATTI – Era una cosa normale, una cosa...

PRESIDENTE – Ma a Castelvetro sostanzialmente chi comandava, il padre o il figlio?

TESTE PATTI – Il padre, il padre.

PRESIDENTE – Nel '91. Successivamente ha saputo di qualche cambiamento della situazione?

TESTE PATTI – No.

PRESIDENTE – Va bene. Su queste domande ci sono interveniti?

Pubblico Ministero, Dottor Paci

P.M. Dott. PACI – Sì. Vuole ricordare il suo ruolo in “Cosa Nostra”?

TESTE PATTI – Chi? Io, quello mio?

P.M. Dott. PACI – Sì.



TESTE PATTI – Io sono stato capodecina.

P.M. Dott. PACI – Grazie.

TESTE PATTI – Prego.

Difesa, Avvocato Pace

DIFESA, AVV. PACE – Presidente, mi perdoni, una domanda di riserva, se me la permette. Signor Patti, lei quando diventa reggente?

TESTE PATTI – Io per... per poco.

DIFESA, AVV. PACE – Ma quando ci diventa?

TESTE PATTI – Nel '91... i primi '92, i primi mesi del '92 e fino... fino a che mi arrestano nel primo aprile del '93.

DIFESA, AVV. PACE – Presidente, nessun'altra domanda.

Presidente

PRESIDENTE – Allora, il Giudice a Latere vuole sapere se anche quando lei assume il ruolo di reggente sa che il capo a Castelvetrano è Francesco Messina Denaro.

TESTE PATTI – Sì, sì.

PRESIDENTE – Non Matteo.

TESTE PATTI – No.

Contrariamente a quanto si ritiene dalla difesa , tali dichiarazioni , ad avviso della Corte, non smentiscono affatto il dato secondo cui la reggenza di fatto del mandamento di Castelvetrano e della provincia di Trapani, nel periodo antecedente alle stragi del 92, era riferibile all'odierno imputato.

L'affermazione del collaborante secondo cui il capo a Castelvetrano era Francesco Messina Denaro e non il figlio Matteo, sia nel 1991 che nel 1992 allorquando lui assume la reggenza della famiglia di Marsala ben si spiega con il fatto che il Messina Denaro Francesco non venne mai



63

formalmente destituito dalla carica di capo mandamento e di capo provincia che mantenne sino alla sua morte. In tal senso hanno riferito anche gli altri collaboranti dell'area trapanese i quali hanno dichiarato che, pur restando la carica formale in capo al Messina Denaro Francesco, di fatto la gestione sia del mandamento che della provincia passò nelle mani del figlio Matteo, non potendosene più il padre occupare personalmente a causa del progressivo aggravamento delle sue condizioni di salute.

Benchè il Patti non abbia esplicitamente riferito di tale reggenza di fatto da parte del figlio Matteo, le indicazioni fornite dal collaborante con riguardo alla riunione avvenuta a Mazara nel natale del 91, confermano la anzidetta circostanza.

Il collaborante ha riferito infatti che a tale riunione era presente Messina Denaro Matteo e non anche il padre Francesco e poiché si trattava di una riunione avente ad oggetto la soppressione dei vertici della famiglia di Marsala, Craparotta e D'Amico, alla quale avevano partecipato Riina Salvatore, Giambalvo Pietro, tutti i mazaresi, della famiglia di Marsala solo il collaborante, e solo l'odierno imputato di Castelvetro, può senz'altro ritenersi che la partecipazione di quest'ultimo, estraneo al mandamento nel quale era ricompresa la famiglia di Marsala, gestito dall'Agate Mariano, si spiega soltanto con il ruolo di vertice ricoperto dal di lui genitore nell'ambito della provincia mafiosa di Trapani e di fatto da lui esercitato.

Quanto alle ragioni dell'intervenuta sostituzione vi è prova, contrariamente a quanto si sostiene dalla difesa, che già negli anni 1990-91, il Messina Denaro Francesco versasse in precarie condizioni di salute. Ne ha riferito specificamente il collaborante Geraci Francesco, legato all'odierno imputato da un forte e risalente rapporto di amicizia, il quale al riguardo ha dichiarato:



PUBBLICO MINISTERO – Lei ha parlato del padre di Matteo, Francesco Messina Denaro.

COLLABORANTE, GERACI – Sì.

PUBBLICO MINISTERO – Sulle sue condizioni di salute ha mai saputo nulla?

COLLABORANTE, GERACI – Sì, lui era latitante che stava poco bene, infatti quando si andava a trovarlo c'era un dottore, che ancora mi sembra che non fosse lui laureato, che studiava medicina, che è un ragazzo che ho conosciuto sempre tramite loro, che è di Partanna questa famiglia, che adesso mi sfugge il nome... Si chiama Gandolfo forse questa famiglia?

PUBBLICO MINISTERO – Pandolfo forse. Comunque, era il Pandolfo che poi è stato arrestato, il medico che poi fu arrestato?

COLLABORANTE, GERACI – Sì, sì, è stato poi arrestato. E questo qua certo modo accudiva il papà di Matteo.

PUBBLICO MINISTERO – Quale fosse la malattia del padre di Matteo lei lo sa?

COLLABORANTE, GERACI – Una volta, una sera si è messo a piangere e mi ha detto “ti confido una cosa, però stai attento, non la devi dire a nessuno, mio papà sta male, c'ha un male cattivo, però ti raccomando – e piangeva – rimane fra te e te questa cosa, non ti fare mai scappare questa cosa”.

PUBBLICO MINISTERO – Ha idea a quando risale questo sfogo di Messina Denaro?

COLLABORANTE, GERACI – Siamo nel '90-'91.

precisando in sede di controesame di averlo accompagnato al policlinico di Palermo per controlli e che in una circostanza aveva assistito personalmente ad uno sfogo del padre che aveva detto al figlio “Matteo non c'è più niente da fare è finito tutto” .

Della malattia del Francesco Messina Denaro hanno riferito anche altri collaboratori di giustizia (Brusca, Ferro, Ferrante, Sinacori, Bono Pietro che si è dichiarato a conoscenza di un ricovero del Messina Denaro Francesco presso un ospedale di Padova).



65

E del resto lo stesso difensore, pur contestando l'esistenza della malattia del padre che ne rendeva necessaria la sostituzione, riconosce il ruolo di vertice della provincia di Trapani assunto dall'odierno imputato in sostituzione del padre a decorrere dal 1993. Sostituzione che non aveva ragion d'essere, dal momento che il Messina Denaro Francesco all'epoca era ancora vivo, essendo deceduto nel 1998, e, nella prospettiva difensiva, non era malato, ma abile e pienamente operativo.

IL dato in parola, che risulta anche giudizialmente accertato (essendo stato il Messina Denaro Matteo condannato con sentenze passate in giudicato per avere deliberato, nella veste di capo provincia di Trapani, ed eseguito le stragi del continente del 1993 – v. pag. 1693 della sentenza della Corte di Assise di Firenze- nonché per avere, nella medesima veste, deliberato e partecipato al rapimento e alla uccisione del piccolo Giuseppe Di Matteo), comprova che effettivamente vi fu una sostituzione di fatto, al vertice della provincia mafiosa di Trapani, in ragione delle precarie condizioni di salute in cui versava il Messina Denaro Francesco.

L'epoca in cui tale sostituzione è avvenuta è certamente più risalente rispetto alle stragi del 1993 e può datarsi, sulla base delle indicazioni provenienti dai collaboranti sopra esaminate, tra l'87 e il 91, in coincidenza con la conduzione da parte dell'odierno imputato della guerra di Partanna.

Per contrastare tale assunto non possono apprezzarsi le affermazioni contenute a pag. 2019 della sentenza Omega con riguardo all'omicidio di Lombardo Gaspare, perpetrato il 28/7/91 ovvero *in data prossima o successiva* richiamate nei motivi di appello, laddove in particolare si afferma che *la morte del Lombardo venne decisa senza dubbio da Messina Denaro Francesco in quanto da un lato ne aveva il potere, essendo il capoprovincia e il capo mandamento, e dall'altro godeva di potere e prestigio tali da avere la possibilità di adottare anche*



autonomamente una statuizione di tal genere.

La difesa ritiene di poter argomentare dalla frase in parola che il potere decisionale alla data dell'omicidio del Lombardo Gaspare si apparteneva ancora al Messina Denaro Francesco e che nessun protagonismo aveva assunto il figlio.

Le risultanze acquisite nell'ambito di quel procedimento danno prova invece dell'esatto contrario. IL Messina Denaro Francesco non risulta neppure menzionato nel capo di imputazione quale mandante del delitto in parola, mentre il di lui figlio Matteo, odierno imputato, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa che ne esclude qualsiasi protagonismo, è stato condannato per avere personalmente partecipato all'esecuzione del delitto ed è colui che ha comunicato ai collaboranti Geraci e Sinacori la causale dell'omicidio, così mostrando di conoscere funditus anche vicende estranee al suo territorio di provenienza, essendo il Lombardo un affiliato alla famiglia di Campobello di Mazara, conoscenze che non potevano che derivargli dal ruolo di vertice di fatto ricoperto all'interno della provincia di Trapani.

Del pari è a dirsi con riguardo all'omicidio D'Amico-Caprarotta. La frase estrapolata dalla sentenza Omega (pag. 1440), riportata a pag. 32 dei motivi di appello, non autorizza affatto a ritenere, come prospettato dal difensore, che al momento in cui fu assunta la decisione di uccidere il D'Amico e il Craparotta la gestione della provincia di Trapani era riferibile personalmente al Messina Denaro Francesco e non al di lui figlio Matteo. La Corte ha inteso in quella sede soltanto sottolineare che, trattandosi di eliminare persone che rivestivano ruoli di vertice nell'ambito della famiglia di Marsala, la decisione, secondo le regole di cosa nostra, avrebbe dovuto essere assunta in seno alla commissione provinciale, ma, attesi gli stretti rapporti personali esistenti tra il Riina e i tre rappresentanti mandamentali della provincia di Trapani, l'Agate, il Milazzo e il Messina Denaro Francesco, è verosimile che gli stessi avessero preventivamente ricevuto



l'assenso del Riina.

Trattasi di una valutazione di ordine logico, afferente peraltro al coinvolgimento del Riina, che muove dal ruolo di capo del mandamento di Castelvetro formalmente ricoperto dal Messina Denaro Francesco fino alla sua morte e che, pertanto, non appare idonea a smentire la ritenuta gestione di fatto del mandamento e della provincia da parte dell'odierno imputato che risulta al contrario suffragata da concreti e specifici elementi di prova ed in particolare dalle dichiarazioni rese dal collaborante Patti Antonio con riguardo al cd. pranzo delle spine di cui si è già sopra diffusamente parlato, che ha visto la presenza del Messina Denaro Matteo e non del di lui padre Francesco, proprio nella circostanza in cui il Riina Salvatore, impiegando una metafora, laddove ha detto al Patti *"Antonio queste spine le dobbiamo togliere dalla famiglia di Marsala"* ha fatto implicito riferimento proprio alla eliminazione del D'Amico e del Craparotta.

Conclusivamente dunque reputa la Corte che tutte le censure ed i rilievi formulati dalla difesa con riguardo al riconoscimento in capo al Messina Denaro Francesco del ruolo di rappresentante della provincia di Trapani ed alla intervenuta sostituzione di fatto ad opera dell'odierno imputato nella gestione di tale carica, operati dalla sentenza impugnata siano da disattendere.

Né, al fine di smentire la valenza probatoria delle risultanze sin qui esaminate, può apprezzarsi, come si assume dalla difesa, il tenore della conversazione captata in data 30/10/2013 nell'area passeggio del carcere di Milano-Opera, intercorsa tra Riina Salvatore e il codetenuto Lo Russo, laddove il Riina, parlando dell'odierno imputato (*questo signore Messina questo che fa il latitante*) e dell'interesse manifestato dal medesimo per l'eolico per fini di guadagno personale (*"pp..ci...ci facissi cchiù figura si sa mittissi 'dno culu a luci e si l'alluminassi!....no pp.ii.. Per dire che queso si sente di cummanari, si senti di fari luci, fa pali pi pigghiari suoddi. Eh! Pi*

pigghiari suoddi è, ma nun s'interessa di...di...di..di"), così prosegue: "Eh! Ora se ci fussi so patri bonarmuzza.... Perché il padre era un....un bravu....un bravu cristianu, un beddu cristianu, pp.i...u zzù Ciccio era di Castelvetro, però.... Debbo dire la verità fici tanti anni 'nu cumannamentu a Castelvetro finu a chi un giudici ci detti a.... in carceri la possibilità pp.i Ma era un cristianu ca....aspè, un cristianu pp.i. veramenti pp.i. ca caminava comu pp.i. Chistu 'ccà stu figghiu chi mu duna a mia pi farini, pi farini chiddu c'haviva fari, ste...stetti quattru-cinc'anni cu mia pp.i. andava bene. Minchia, pp.i. misi a...a pala da luci, a pala da luci a tutti ba... a tutti banni pali e luci e tutti banni pp.i.. E finì... e finì! E finì la luci... "

La frase proferita dal capo dei capi, laddove afferma che il padre dell'odierno imputato *fici tanti anni 'nu cumannamentu a Castelvetro*, non esclude certamente che, oltre al ruolo di capomandamento di Castelvetro, espressamente attribuitogli nella circostanza dal Riina, il Messina Denaro Francesco abbia contestualmente ricoperto anche il ruolo di capo della provincia di Trapani. La conversazione del resto in quel contesto verteva, non già sulle cariche ricoperte dal Messina Denaro Francesco all'interno di *cosa nostra*, ma piuttosto sulla affidabilità della persona del Messina Denaro Francesco, ritenuto dal Riina "*un bravu cristianu*" in quanto rispettoso delle regole di *cosa nostra* e dell'autorevolezza che esprimeva il Riina nell'ambito del sodalizio al punto che gli aveva anche affidato il figlio per curarne la formazione criminale. Neppure condivisibili si ritengono le considerazioni di ordine logico svolte dalla difesa alle pagg. 33 e 34 dei motivi di appello.

Ed invero nessuno squilibrio, tale da comportare addirittura una diminuzione del peso specifico che la provincia di Trapani aveva sino a quel momento avuto nel panorama mafioso delle province siciliane, poteva determinare l'attribuzione della reggenza ad un soggetto, come l'odierno imputato, assai più giovane rispetto ai più navigati e dotati di maggiore carisma che gli derivava dalla ultraventennale militanza in *cosa nostra*,




69

rappresentanti delle altre province, se si considera che la carica è rimasta formalmente fino alla sua morte in capo al Messina Denaro Francesco, anche se di fatto esercitata dal figlio. E nessun motivo di dolersene avrebbe avuto quindi l'Agate o altri autorevoli rappresentanti di quei territori, dal momento che non si trattava di operare la sostituzione formale del rappresentante provinciale, ma di consentire ad una sorta di collaborazione resa necessaria dalle condizioni di salute del Messina Denaro Francesco, concretizzatesi via via in una reggenza di fatto esclusiva da parte del figlio, in dipendenza dell'aggravarsi delle patologie sofferte dal primo.

L'Agate Mariano, d'altra parte, era imputato nel maxi processo e la conferma della condanna in Cassazione ne avrebbe determinato la carcerazione, come di fatto è avvenuto, essendo stato il predetto tratto in arresto in data 1/2/1992, all'indomani del pronunciamento della Corte di Cassazione sul maxi processo, in ragione di che non avrebbe potuto comunque svolgere efficacemente il ruolo di reggente della provincia in un momento storico peraltro in cui l'organizzazione criminale avrebbe dovuto assumere e portare ad esecuzione delle determinazioni –la strategia stragista- con prevedibili pesanti ricadute sul futuro e sull'esistenza dell'intero sodalizio. Men che meno la scelta poteva ricadere sul Milazzo Vincenzo, capo mandamento di Alcamo, invisato al Riina che ne ha decretato da lì a poco la eliminazione.

La successione non avviene iure ereditario, ma ricade sulla persona più vicina al Messina Denaro Francesco e peraltro gradita al capo indiscusso di "cosa nostra", Riina Salvatore, che ben conosceva le doti e l'abilità del Messina Denaro Matteo, avendone curato personalmente, su incarico del padre, la formazione criminale, come si desume dal tenore della conversazione captata in data 30/10/2013 all'interno del carcere di Milano-Opera intercorsa tra lo stesso Riina e il codetenuto Lo Russo sopra richiamata. Superata dall'intervenuta

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script. The signature is positioned above the page number 70.

audizione del perito nella presente fase del gravame è da ritenersi l'eccezione di inutilizzabilità della trascrizione della anzidetta conversazione proposta dalla difesa con il primo motivo di appello.

La riprova che il gestore di fatto della provincia trapanese nel periodo antecedente alle stragi per cui è processo era l'odierno imputato è ulteriormente fornita dal tenore di talune delle conversazioni richiamate nell'ambito della sentenza emessa dal Tribunale di Sciacca in data 16/7/1996 nel proc. cd. Avana ed in particolare dalla conversazione captata in data 11/11/92, nel corso della quale gli interlocutori, identificati in Ambra Ignazio e Dimino Accursio, esponenti di spicco della famiglia di Sciacca, espressamente attribuiscono al Messina Denaro Matteo il ruolo di rappresentante della provincia di Trapani *“Ma Matteo com'è che gli dà questa autorizzazione, Ezio? Che stai scherzando? Che cos'è picciotto? Minchia, con quello ha bevuto Matteo, scuola a tutti ci fa! Puri o zi Totò in un certo senso. Perché...tempo cose, però ha comandato sempre lì. Perché gira come rappresentante di province lui! Che fa stiamo coglionando davvero?”*

La sentenza da atto (v. pag. 853-854) di come dal tenore complessivo della conversazione emerga che Capizzi Simone e Brusca Emanuele avevano chiesto ed ottenuto un incontro con Messina Denaro Matteo che era investito di una carica gerarchica di livello regionale, in quanto *“gira come rappresentante di province.”*

L'intervento spiegato nella circostanza dall'odierno imputato, su incarico del Riina Salvatore, afferiva alla composizione dei contrasti esistenti fra le famiglie agrigentine di Sciacca e Ribera.

Altra conversazione che dà prova del ruolo di vertice ricoperto di fatto dall'imputato nell'ambito della provincia di Trapani è quella captata in data 24/11/1992 nel corso della quale gli interlocutori, che si identificano sempre in Ambra Ignazio e Dimino Accurso, nel discutere delle varie articolazioni di cosa nostra nei diversi territori, effettuano anche significativi riferimenti ai nominativi dei soggetti che ricoprono cariche di vertice ed in



tale contesto affermano tra l'altro "

DIMINO ACCURSIO Sì, ma ci sono state, c'è stato suo fratello e cose. L'importante è che anche lui, "u zu Ciccio" non è che ha questi rapporti? Ha il rappresentante, anche se compare sempre lui.

AMBLA IGNAZIO (incomprensibile).

DIMINO ACCURSIO "U zu Ciccio" a chi ha? Matteo!

AMBLA IGNAZIO Eh!

DIMINO ACCURSIO Siccome ha la possibilità di girare, compare lui per tutte le cose! Però qualora lui non ci fosse, lui non potrebbe prendere tutti questi gatti a pettinare.

v. pag 180 della sentenza

La sentenza, nel commentare i brani sopra richiamati dà atto di come il nome Matteo sia da riferire con certezza a Messina Denaro Matteo, succeduto al padre Francesco, da quando costui si è dato alla latitanza, nella prestigiosa carica di rappresentante della provincia di Trapani (v. pag. 188 della sentenza).

Anche in questo caso non colgono nel segno i rilievi formulati dal difensore a pag. 35 dell'atto di appello, laddove si evidenzia che l'incarico di mediare venne conferito anche al Brusca Giovanni, il quale non ha mai assunto perciò la veste di rappresentante provinciale, atteso che il ruolo di reggente di fatto della provincia non viene riconosciuto in capo all'odierno imputato in ragione dell'attività di mediazione esperita, quanto piuttosto in ragione dell'esplicito riconoscimento operato dagli interlocutori della



conversazione che affermano peraltro “...u zu cicciu non è che ha questi rapporti? Ha il rappresentante anche se compare sempre lui.. U zu Cicciu a chi ha? Matteo” , dando così conferma che si trattava di una reggenza di fatto, permanendo la carica formale in capo al padre.

Ed anche il fatto che le conversazioni sopra richiamate si collochino temporalmente nel novembre 1992, in epoca successiva alle stragi, è circostanza di nessun rilievo, in quanto non vale certo ad attestare che solo da quel periodo il Messina Denaro Matteo ha di fatto svolto il ruolo di rappresentante di province, avendo gli stessi interlocutori peraltro affermato *Perché...tempo cose, però ha comandato sempre lì. Perché gira come rappresentante di province lui!* così confermando la maggiore risalenza temporale del comando della provincia di fatto assunto dall'imputato.

Reputa la Corte che correttamente quindi il giudice di primo grado sia pervenuto a ritenere probatoriamente acclarata anche la veste di reggente di fatto della provincia di Trapani, in sostituzione del padre, dell'odierno imputato nel periodo antecedente e prossimo a quello in cui si collocano le stragi del 92.

Si osserva dalla difesa che non vi è prova comunque della partecipazione di rappresentanti trapanesi alle riunioni svoltesi nel 1991 e 1992 deliberative delle stragi e per ritenere che anche il rappresentante della provincia di Trapani abbia dato il proprio assenso all'esecuzione delle stragi non può valorizzarsi l'incontro di Castelvetro, al quale ha partecipato l'odierno imputato, atteso che non trattasi di riunione provinciale o regionale e peraltro non ha natura deliberativa, avendo i partecipanti in quella sede preso atto soltanto del diktat di Riina di recarsi a Roma per attentare alla vita del giornalista Maurizio Costanzo.

Sul punto la difesa si spende particolarmente alle pagg. 37 e ss. dell'atto di appello, richiamando a supporto le dichiarazioni rese da diversi collaboratori di giustizia, per dimostrare che il vero e solo obiettivo della cd. missione romana era il presentatore televisivo Maurizio Costanzo e



non il dott. Falcone.

Quanto al primo profilo devesi anzitutto rilevare che, pur essendo dato acquisito – che per vero neppure la difesa ha messo in discussione – l'esistenza e la piena operatività nel periodo di deliberazione delle stragi, della commissione regionale di "cosa nostra", organo di vertice rappresentativo delle province siciliane, competente a decidere in materia di reati strategici aventi rilevanza tale da trascendere l'ambito territoriale della singola provincia, quali possono senz'altro ritenersi le stragi del 92, e pur avendo diverse fonti propalatorie (Messina, Pattarino, Malvagna, Pulviorenti, Grazioso) riferito di riunioni della commissione regionale, tenutesi negli ultimi mesi del 1991-primi mesi del 92, aventi ad oggetto appunto la deliberazione di attentati alla vita dei nemici storici di cosa nostra, fra cui in primis erano ricompresi il dott. Falcone e il dott. Borsellino, nessuno dei dichiaranti è stato in condizione di riferire compiutamente sui nominativi dei soggetti che vi hanno preso parte. A differenza dei partecipanti alla riunione della commissione provinciale palermitana tenutasi nel periodo di Natale del 1991, nella quale venne dato il via al piano stragista, i cui nominativi sono stati ben individuati, avendone riferito alcuni degli stessi partecipanti alla riunione, divenuti successivamente collaboratori di giustizia, per quanto attiene alle riunioni della commissione regionale, tenutesi tra la fine del 91 e gli inizi del 92, volte a raccogliere il consenso dei rappresentanti provinciali alla strategia stragista, non si ha contezza esattamente dei nominativi dei soggetti che vi hanno preso parte. Non vi sono infatti propalanti interni alla struttura mafiosa e le dichiarazioni di coloro che ne hanno riferito non sono il frutto di conoscenze dirette, ma di informazioni fornite da altri appartenenti a *cosa nostra*. Lo stesso Messina Leonardo, unico dei propalanti ad avere fornito diversi nominativi dei partecipanti, indicando Riina, Provenzano, Santapaola, Madonia Giuseppe, Saitta Salvatore tale Barbero Angelo, ha precisato, a specifica domanda, *"i nomi che mi ha fatto Micciché erano quelli*



là....non è che mi ha detto tutti i componenti perché lì mancano quelli della provincia di Trapani, quelli della provincia di Agrigento, per una riunione del genere non è che si può riunire metà di Cosa Nostra per decidere una cosa del genere”


Non può revocarsi in dubbio a questa stregua che anche il rappresentante della provincia di Trapani, da identificarsi per le ragioni già esposte, nell'odierno imputato, che svolgeva di fatto tale ruolo, abbia manifestato la propria adesione al piano stragista. Non importa stabilire con quali modalità, se alla riunione tenutasi in provincia di Enna di cui ha riferito il Messina Leonardo (alla stregua della anzidetta precisazione fornita dal collaborante non può escludersi che anche l'odierno imputato fosse presente a tale riunione), ovvero in separata sede (diversi collaboranti hanno del resto riferito della consuetudine di Riina di effettuare riunioni a gruppetti per evitare la concentrazione di diversi uomini di onore nello stesso territorio ed il conseguente rischio di controlli ed arresti ad opera delle forze dell'Ordine).

Ciò che rileva è che sia stata comunque acquisita la prova—anche se aliunde desumibile— della adesione dell'imputato al piano stragista.

Prova di ciò offre, ad avviso della Corte, la riunione di Castelvetro.

Tale incontro, che prelude all'avvio della cd. missione romana, al quale presenziarono oltre all'odierno imputato ed al Riina, anche Agate Mariano, i fratelli Filippo e Giuseppe Graviano ed il Sinacori, si colloca significativamente in epoca successiva alle riunioni tenutesi nell'ennese. Condivisibile appare la collocazione temporale tra il 26 settembre ed il 2 novembre 1991, operata nella sentenza impugnata, che non ha costituito peraltro oggetto di specifici rilievi ad opera della difesa.

In quella sede, secondo quanto emerge dalle dichiarazioni rese dal Sinacori che nell'ambito del rapporto di collaborazione successivamente avviato, ne ha riferito nel dettaglio, Riina rappresentò ai presenti che bisognava cominciare a pensare alla eliminazione di Falcone e Martelli,



75

nonché di alcuni giornalisti come Costanzo che avevano preso posizione contro la mafia ed in particolare che si doveva andare a Roma per cercare di rintracciare costoro. Emerge dalla deposizione del collaborante che l'unico dei presenti che era già al corrente dell'argomento della riunione era proprio l'odierno imputato, in quanto il Riina aveva detto che a Roma avrebbe fornito supporto logistico tale Scarano che il collaborante aveva successivamente appreso dal Messina Denaro Matteo essere un suo uomo di fiducia, assolutamente affidabile e già sperimentato nella guerra di mafia di Partanna.

P.M.: Senta chi è che illustrò, per così dire, l'esistenza di questo referente a Roma specificamente nella persona di questo calabrese chiamato Scarano? Chi del gruppo dei presenti era al corrente di questa... dell'esistenza di questa persona?

Sinacori: Ne parlò Riina però quello che lo conosceva era Matteo

P.M. Questo vuol dire, se lei lo ha capito, vuol dire che Riina sapeva da prima della riunione dell'esistenza di questo signor Scarano che stava a Roma e poteva essere un appoggio per voi?

Sinacori: Sì Sì, lo sapeva

(v. Pag. 10 verbale reso in data 25/9/97 innanzi alla Corte di Assise di Firenze).

Emerge altresì dalle dichiarazioni del Sinacori che anche un altro componente del gruppo che si sarebbe dovuto recare nella capitale per portare a termine l'anzidetta missione era persona di fiducia di Matteo Messina Denaro, tale Francesco Geraci che non era neppure un uomo d'onore e che aveva partecipato all'ultima delle riunioni tenutesi a Palermo prima della partenza del commando alla volta della capitale. Così si è espresso il collaborante nel verbale in data 25/9/97 innanzi alla Corte di Assise di Firenze a pag. 27

P.M. Ecco la presenza di questa persona, di Geraci, a questa riunione da chi fu deliberata?

Sinacori: Lo portò Matteo, ma sicuramente prima.... Sicuramente prima ne parlò



con Riina. Perché non è che Matteo poteva prendere una persona e la portava ad una riunione senza che Riina ne sapeva niente. Specialmente per quello che dovevamo andare a fare.

Se può dunque concordarsi con la difesa sul fatto che l'incontro di Castelvetro non era una riunione della commissione regionale, né aveva specifica natura deliberativa, risulta tuttavia confermato, alla stregua delle dichiarazioni rese dal Sinacori –che risultano pienamente riscontrate anche nei particolari di dettaglio dagli altri due soggetti chiamati in causa, lo Scarano e il Geraci- che l'odierno appellante era già al corrente, prima della riunione di Castelvetro, della necessità di dare l'avvio, all'indomani del verdetto della Cassazione sul maxi processo, che già si temeva e si sapeva sarebbe stato sfavorevole, stante l'esito infausto dei tentativi di aggiustamento posti in essere, al piano stragista, al quale aveva personalmente aderito, come dimostra la preventiva conoscenza da parte sua dell'oggetto dell'incontro di Castelvetro e successivamente la sua personale partecipazione alla missione romana e la messa a disposizione di due uomini di sua esclusiva conoscenza e fiducia.

Non può invece assolutamente concordarsi con la difesa che ha sostenuto essere il vero e solo obiettivo della missione romana il presentatore televisivo Maurizio Costanzo e non il dott. Falcone.

In verità il principale collaboratore esaminato sul tema, Sinacori Vincenzo che, in quanto personalmente partecipe della missione romana, offre maggiore garanzia di veridicità delle provalazioni, ha riferito che l'incarico conferitogli riguardava in primis il dott. Falcone e il ministro Martelli, chiarendo che, giunti sui luoghi, il commando si era diviso in gruppi per attenzionare i vari obiettivi e lui personalmente insieme al Geraci si era occupato dei pedinamenti di Maurizio Costanzo.

PUBBLICO MINISTERO – Foste convocati da chi? Cioè lei andò lì...?



COLLABORANTE, SINACORI – Io andai lì perché non sapevo dove... non sapevo niente, è venuto Agate Mariano, mi ha detto “dobbiamo andare a Castelvetro, che c'è u zu Totuccio che ci vuole parlare”. “Andiamo”. Arrivato lì ho incontrato le altre persone e in quella occasione Totò Riina ci ha illustrato la situazione.

PUBBLICO MINISTERO – Dicendo cosa?

COLLABORANTE, SINACORI – Dicendo che dovevamo partire, che dovevamo andare a Roma, che dovevamo cercare Falcone, ci dovevamo rompere le corna a Falcone e ad altri personaggi.

PUBBLICO MINISTERO – Ricorda chi erano questi altri personaggi?

COLLABORANTE, SINACORI – Costanzo, Martelli, qualche altro giornalista che adesso non mi ricordo, persone che per lui erano obiettivi da colpire perché parlavano male di Cosa nostra, a parte Falcone che si sapeva il motivo per cui.

PUBBLICO MINISTERO – Ma in quella riunione qualcuno interloquisce, si chiedono chiarimenti, cioè...?

COLLABORANTE, SINACORI – Sì, lui ci dà delle spiegazioni e ci dice che a Roma avevamo una persona, che era un calabrese che conosceva Matteo, Scarano, un certo Scarano, e questo ci dava un appoggio a Roma, dovevamo partire e lì dovevamo cercare gli obiettivi. E così è stato comunque. Anche se poi ci sono state altre riunioni a Palermo... riunioni... ci siamo incontrati a Palermo a casa di Salvatore Biondino, dove si sono prese delle... le iniziative per partire.

Ma in disparte da tali dichiarazioni –che la difesa ritiene di poter smentire mediante il richiamo ad alcuni passi delle dichiarazioni rese dal Geraci e dal Brusca –richiamo che per essere solo parziale non consente di apprezzare la complessiva valenza probatoria delle prodezze dei medesimi collaboranti (di contro infatti al tentativo della difesa di accreditare il dato secondo cui già nel febbraio 1992 il Riina aveva deciso di eseguire l'attentato al dott. Falcone in territorio siciliano, conferendo al Brusca l'incarico di far parte del gruppo che doveva organizzarlo il 20



febbraio di quell'anno, giorno del compleanno dello stesso collaborante, di talchè, a giudizio della difesa, la missione romana, che si è svolta nel periodo dal 24 febbraio al 4 marzo 1992 o era un falso o non aveva come obiettivo il dott. Falcone, si pongono le dichiarazioni dello stesso Brusca che ha dichiarato, proprio a domanda della difesa, di essere a conoscenza del fatto che c'erano altre squadre che lavoravano sul medesimo obiettivo perché Totò Riina li faceva lavorare così v. dichiarazioni rese nel presente procedimento all'udienza del 9/1/2018), la conferma che l'obiettivo della missione romana fosse anche il dott. Falcone, proviene dalla viva voce di un altro dei partecipi della trasferta romana che non ha mai assunto il ruolo di collaboratore di giustizia, Graviano Giuseppe.

In questo senso va apprezzato il tenore della conversazione captata in data 29/4/2016 all'interno del carcere di Ascoli Piceno, intercorsa tra Graviano Giuseppe ed il suo compagno di detenzione Adinolfi Umberto.

E' opportuno riportare a confronto il testo della trascrizione nella parte di interesse del dialogo in parola, effettuata dal dott. Matteo Terzo in esito all'espletamento dell'incarico peritale conferitogli dalla Corte di Assise nel presente procedimento, e quella effettuata dal perito dott. Antonino Caiozzo nell'ambito del procedimento cd. trattativa, già pendente innanzi alla Corte di Assise di Palermo:

Trascrizione estrapolata dalla perizia del dott. Matteo Terzo:

Graviano: nel novantadue ci accunzu a Roma...A Roma nò novantadue....S'avia a farea FALCONE, a COSTANZO...

Non so se...e c'eravamo otto pers...otto persone!

Adinolfi:Uhm

Graviano: Io (indicandosi con il pollice) e iddu 'i Branca...

Adinolfi:Uhm!

Graviano:Due erano di Brancaccio...miei...due eranu di...di Palermo che poi se ne sono andati...che erano 'nvitati ad un matrimò...e altri due, che si sono fatti



tutti e due pentiti, di cui tra l'altro ...il mio amico Mattè i Castelvetro... uno è di Castelvetro e uno di Mazara del Vallo...SINACORI e GERACI

Trascrizione operata dal perito dott. Antonino Caiozzo:

Graviano: nel '93 ci accusano.... erumu a Roma... a Roma, inco. s'avia a fare ...a Falcone, a Costanzo...non so se e c'eravamo otto persone....(abbassa il tono della voce) otto persone!

Adinolfi:Eh

Graviano: Io (Graviano indica se stesso con la mano sinistra)... Barranca... due di Brancaccio...miei...due eranu (inc.). che poi se ne sono andati perché avevano un matrimonio e altri due che si sono fatti tutti e due pentiti, di cui (inc.) sinniu.... Castelvetro... uno di Castelvetro e uno di Mazara del Vallo...SINACORI e GERACI

La difesa ha nei motivi di appello, dopo avere in primo grado sostenuto l'esatto contrario, riconosciuto la correttezza dell'indicazione temporale "nel 92" operata dal perito, dott. Matteo Terzo, a fronte della diversa indicazione "nel 93" operata dall'altro perito, dott. Caiozzo, che risultava peraltro incompatibile con il dato di fatto, posto che nel 1993 il dott. Falcone non era più in vita.

Ha per contro aderito alla trascrizione operata da quest'ultimo perito per quanto riguarda il resto della conversazione .

Al di là delle rilevate discrasie tra la trascrizione del colloquio in parola effettuata dai due periti, quel che interessa in questa sede è che entrambe le trascrizioni coincidono laddove il Graviano così si esprime: *s'avia fari a Falcone, a Costanzo*", dando così conferma, contrariamente a quanto si ritiene dalla difesa, del fatto che l'obiettivo della missione romana era anche il dott. Falcone.

Il tenore testuale del dialogo che così prosegue in entrambe le trascrizioni *"e c'eravamo otto persone" "io (si indica con il pollice)...due di*



80

Brancaccio miei...due erano...che poi se ne sono andati perché avevano un matrimonio e altri due che si sono fatti tutti e due pentiti.....uno di Castelvetro ed uno di Mazara del Vallo, Sinacori e Geraci" non consente affatto di ritenere che nella circostanza il Graviano stia raccontando delle accuse formulate nei suoi confronti in sede processuale. Le espressioni *s'avia fari a Falcone, a Costanzo e e c'eravamo otto persone* sono piuttosto indicative di un racconto che attiene ad un vissuto personale, tanto più se si considera che mai in nessuna sede processuale sono stati individuati quali componenti del commando, altre due persone, oltre agli odierni collaboranti Sinacori e Geraci, e ai due Renzo Tinnirello e Fifetto Cannella, entrambi del mandamento di Brancaccio e dunque uomini dei Graviano che erano a capo di tale mandamento(*due di Brancaccio miei*), e pertanto il dato secondo cui vi erano altre due persone che poi si erano allontanate perché avevano un matrimonio, raccontato nella circostanza dal Graviano al suo interlocutore non può che essere il frutto di una conoscenza diretta e personale. Tanto più che nella trascrizione del dott. Matteo Terzo si legge che queste altre due persone erano di Palermo. In realtà il collaborante Sinacori ha riferito di altre due persone di origine napoletana, indicati in Ciro Nuvoletta e tale Armando, che avrebbero dovuto, se necessario, fornire supporto al commando nella capitale e che egli stesso aveva contattato, quando si era prospettata la possibilità di fare saltare in aria con esplosivo Maurizio Costanzo, ma non ha comunque mai dichiarato che i due si erano dovuti allontanare per partecipare ad un matrimonio. Di talchè quanto affermato al riguardo dal Graviano dimostra che nella circostanza il medesimo non stava affatto riferendo al suo interlocutore dati attinti da fonti processuali, come sostenuto dalla difesa.


A fronte delle parole del Graviano (nel 92 a Roma *ss'avia fari a Falcone, a Costanzo e...*) a nulla rilevano le considerazioni svolte dalla difesa per supportare l'assunto secondo cui il reale e solo obiettivo della



missione romana era Maurizio Costanzo, come pure i richiami che l'appellante ha operato alla sentenza emessa dalla Corte di Assise di Trapani in data 3-4 maggio 1999 relativa all'omicidio Montalto ed al tentato omicidio del dott. Germanà e alla sentenza del Tribunale di Marsala in data 9/11/2006 relativa al trasporto delle armi in territorio romano che hanno indicato come obiettivo della missione romana il Costanzo, trattandosi peraltro di pronunce emesse tutte in epoca antecedente a quella in cui è stata captata la conversazione tra il Graviano e l'Adinolfi (29/4/2016) e che pertanto non hanno potuto valutare tale fondamentale elemento di prova.

Di nessun pregio sono anche i rilievi difensivi che fanno leva sul fatto che il nominativo dell'odierno imputato non emerge affatto dalla trascrizione della conversazione in esame effettuata dal dott. Antonino Caiozzo, posto che il dialogo captato oggetto di esame rileva in questa sede non già con riguardo alla partecipazione dell'odierno imputato alla cd. missione romana che risulta inconfutabilmente acclarata e comprovata alla stregua delle concordi dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Sinacori, Geraci e Scarano che a quella missione hanno personalmente preso parte, quanto piuttosto per la individuazione, fra gli obiettivi di quella missione, proprio del dott. Falcone, circostanza che la difesa ha contestato.

Quanto al significato ed alla valenza di quella trasferta, l'organizzazione della quale, con messa a disposizione di uomini e mezzi, ha costituito il substrato probatorio sul quale la Corte di Assise di Appello di Caltanissetta ha fondato la pronuncia di condanna di Agate Mariano per la strage di Capaci – valutazione questa che può tanto più estendersi all'odierno imputato il quale, oltre a fornire uomini e mezzi, a quella missione, vi ha anche personalmente partecipato, reputa la Corte che non sia condivisibile il significato che alla missione romana ha attribuito la Corte di Assise di Appello di Catania nella sentenza in data 21/4/2006,



82

che ha giudicato, in sede di rinvio, i processi sulle stragi di Capaci e di via D'Amelio.

I giudici etnei, pur avendo affermato che *“è indubbio che la missione romana aveva ad oggetto il compimento di atti di concreta esecuzione per attentare alla vita del giudice Falcone. Basti dire che il commando costituito da uomini della provincia di Trapani era partito con adeguato munizionamento di armi e di esplosivo.”*, hanno ritenuto che tale spedizione sia **stato un astuto espediente** utilizzato dal Riina *per dare apparente sfogo ai desiderata di coloro i quali (Provenzano e Madonia) non gradivano che l'attentato a carico del giudice Falcone avvenisse in territorio siciliano”*, così sminuendone fortemente la valenza.

Tale conclusione non appare accettabile, e non soltanto perché ancorata ad una ricostruzione delle riunioni della Commissione regionale, che si fonda anche sulle dichiarazioni di Calogero Pulci, collaborante della cui attendibilità è lecito dubitare, essendo stato il medesimo condannato con sentenza irrevocabile per il delitto di calunnia in relazioni a propalazioni rese in ordine alla strage di via D'Amelio, ma anche perché evidenzia nel percorso argomentativo delle incongruenze di ordine logico. La Corte di Assise di Appello di Catania, a pag. 210 della sentenza richiamava anzitutto le dichiarazioni del Pulci in ordine ad una seconda riunione della Commissione Regionale, tenutasi tra la fine del 91 e gli inizi del 92 tra Villapriolo e Calascibetta, nel corso della quale Madonia e Provenzano avevano ribadito ancora una volta le loro perplessità acché l'attentato al giudice Falcone fosse effettuato in Sicilia, pure a seguito delle rassicurazioni loro fornite dal Riina – che al contrario prediligeva il territorio palermitano ed insisteva per la condivisione di tale suo proposito- in merito all'assenza di ritorsioni da parte dello Stato, avendo ricevuto il Riina garanzie in tal senso da parte un autorevole esponente delle Istituzioni. Rilevava poi la Corte etnea che il 31/1/1992, all'indomani del pronunciamento della Cassazione sul maxi processo, il Riina aveva dato



83

l'avvio alla missione romana (nel corso di una riunione tenutasi a Palermo in quella data l'Agate Mariano aveva infatti consegnato su richiesta del Riina, le chiavi di un appartamento a Roma di cui aveva la disponibilità per consentirne l'impiego da parte del commando); in data 1/2/1992, ovverossia il giorno successivo all'avvio della cd. missione romana, il Riina aveva partecipato ad altra riunione. Trattasi della riunione tenutasi in provincia di Enna di cui ha riferito il collaborante Messina Leonardo cui avevano presenziato il Riina Salvatore, Bernardo Provenzano, Madonia Giuseppe, Nitto Santapaola, Saitta Salvatore e tale Barbero, che può datarsi con certezza l'1/2/1992, avendo il collaborante riferito di un controllo su strada cui è stato sottoposto in quella data, dato questo che è stato positivamente riscontrato. Si sostiene quindi dai giudici etnei che tale riunione, tenutasi l'1/2/1992, nel corso della quale si era parlato dell'uccisione del dott. Falcone, secondo il narrato del Messina, ha avuto contenuto non deliberativo, ma di concreta esecuzione ed *ha avuto quale necessario oggetto, l'attuazione della decisione alternativa propugnata da Riina, il quale insisteva affinché l'attentato a carico del giudice Falcone avvenisse in Sicilia. Invero, come già detto, il Riina, oltre a secondare Madonia e Provenzano, autorizzando l'avvio della missione romana cui entrambi erano propensi, non poteva certo abdicare passivamente alla propria tesi. Doveva quindi ottenere il consenso degli altri vertici provinciali per sperimentare la possibilità alternativa di eseguire l'attentato in Sicilia.*"

Appare oltremodo evidente come una tale ricostruzione non si concilia affatto con la valenza di mero espediente attribuita dalla Corte alla missione romana.

Se, infatti, nella riunione dell'1/2/1992 si è discusso, per come ritenuto dalla Corte etnea, delle modalità alternative propugnate da Riina di esecuzione dell'attentato in Sicilia e se a tale riunione hanno preso parte, secondo il narrato del Messina Leonardo, tra gli altri, anche il Madonia e il Provenzano, cioè i due componenti della commissione

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'R' followed by a vertical line and a small loop at the bottom. The number '84' is written in a small font at the end of the signature.

regionale che erano contrari all'esecuzione dell'attentato in Sicilia, non si comprende come possa poi il Riina pensare di assecondare i desiderata di costoro, simulando l'organizzazione di un attentato da eseguirsi a Roma a cura dei rappresentanti del mandamento di Brancaccio e di esponenti di vertice di cosa nostra trapanese.

Senza dire che non corretto è anche il dato temporale esposto dalla Corte catanese a pag. 232 della sentenza, laddove si assume come elemento *pacifico che il commando di Trapani, partito pochi giorni dopo il 1° febbraio e trattenutosi a Roma circa 10/15 giorni, ha fatto rientro a Palermo intorno a metà febbraio.*

Dall'attività di riscontro esperita nell'ambito del procedimento relativo alla detenzione e al trasporto delle armi e del materiale esplosivo da Mazara del Vallo a Roma –di cui si dà conto nella sentenza del GUP di Palermo n. 367 del 30/3/2006 che quel procedimento ha definito- è indubitabilmente rimasto comprovato che il commando partì alla volta di Roma il 24 febbraio 1992 e fece rientro in Sicilia il 5/3/1992 (v. la disamina dei riscontri oggettivi operata nella sentenza impugnata alle pagg. 609 e ss. cui si rinvia).

Pienamente condivisibile appare al contrario l'argomentare della sentenza impugnata, laddove la Corte di primo grado ha correttamente apprezzato la "missione romana" come un momento essenziale di attuazione della strategia stragista, essa costituendo in realtà uno dei diversi progetti, contestualmente ideati e organizzati dal Riina per pervenire alla eliminazione del dott. Falcone che, nella valutazione del corleonese, era il principale responsabile dell'esito nefasto per cosa nostra che aveva avuto in Cassazione il maxi processo. In questo senso possono apprezzarsi anche le parole dello stesso Brusca, al quale era stata contestualmente affidata dal Riina l'organizzazione dell'attentato al dott. Falcone in territorio di Palermo, il quale, come sopra già evidenziato, ha riferito che c'era un'altra squadra a Roma che lavorava sul medesimo



85

obiettivo perché Riina li faceva lavorare così. E che il Riina, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte catanese, confidasse seriamente anche sulla possibilità di eseguire l'attentato in territorio romano e non avesse solo fittiziamente organizzato quella spedizione per dare al Provenzano e al Madonia l'illusione di assecondare i loro desideri, trova ulteriore conferma ancora una volta nelle dichiarazioni del Brusca, il quale ha riferito che il Riina si lamentò della squadra inviata a Roma che non era riuscita a portare a termine la missione affidatagli.

TESTIMONE BRUSCA – No, mi ricordo, nel senso che Totò Riina si lamentava che dice “Stanno giocando? Sono là da non so quanto tempo”, e quindi non portavano a termine questa situazione .

Il contrordine impartito dal Riina al comando di fare rientro in Sicilia, allorquando il Sinacori in data 4/3/1992 (la data è riscontrata dalla disamina delle liste di volo che vede ancora una volta la presenza di tale Rinacori Mister, presente sul volo BM0166 , della tratta Roma-Palermo e il giorno successivo presente sul volo BM119 della tratta Palermo-Roma) si recò a Palermo per comunicare a Riina che il dott. Falcone non era stato localizzato e che era possibile effettuare l'attentato a Costanzo mediante l'impiego di esplosivo, ben si giustifica quindi con il fatto che l'obiettivo principale di quella trasferta era il dott. Falcone, e non certo perché il Riina aveva già da tempo deciso di realizzare l'attentato a Palermo e la missione romana era soltanto una pura finzione.

Non condivisibili si ritengono ancora una volta le considerazioni svolte dalla Corte etnea laddove si sottolinea la *“totale superficialità e inadeguatezza del Riina nell'organizzare la missione romana”* per inferirne appunto che tale missione aveva solo costituito un astuto espediente posto in essere per assecondare i desiderata dei due capi provincia che non gradivano che l'attentato fosse realizzato in Sicilia.

Tale assunto appare smentito, se solo si considera che il Riina ha coinvolto nella missione romana uno dei suoi più fedeli alleati della



86

provincia di Trapani, l'Agate Mariano, ed ha affidato l'esecuzione, non certo a persone sprovvedute, neppure uomini d'onore, come si sostiene dalla Corte catanese, ma a persone che rivestivano cariche di vertice all'interno del sodalizio e la cui abilità ed affidabilità era nota allo stesso Riina per averne il medesimo personalmente curato la formazione criminale (l'odierno imputato, figlio dell'amico e fidato capo della provincia di Trapani) ed i capi del mandamento di Brancaccio, i fratelli Graviano, che da sempre si erano mostrati completamente adesivi alle scelte ed alla linea di condotta proposta dal Riina. I medesimi si erano affidati ad altri uomini d'onore di propria fiducia, Fifetto Cannella e Renzino Tinnirello (entrambi appartenenti a famiglie mafiose del mandamento di Brancaccio e dunque di fiducia dei Graviano, "miei" come lo stesso Graviano Giuseppe li ha definiti nella conversazione con l'Adinolfi, sopra riportata), Sinacori Vincenzo, uomo d'onore della famiglia di Mazara del Vallo e dunque del mandamento capeggiato dall'Agate Mariano. L'unico soggetto che non rivestiva la qualità di uomo d'onore era il Geraci Francesco, che tuttavia non era solo un amico di Matteo Messina Denaro, come affermato dalla Corte etnea, ma un soggetto del quale era stata già ampiamente sperimentata l'affidabilità, che l'associazione aveva già in passato utilizzato, quale persona con la fedina penale pulita, per l'intestazione fittizia di beni e che lo stesso Messina Denaro Matteo aveva coinvolto anche nella consumazione di diversi fatti omicidiari. Dal certificato del casellario giudiziale in atti e dalla sentenza emessa nel processo cd. Omega si rilevano, infatti, diverse condanne del Geraci Francesco per plurimi fatti omicidiari, commessi anche in epoca antecedente all'esecuzione della missione romana, segnatamente per il delitto di omicidio, commesso in data 21/2/1991 in Palermo in danno di Consales Nicola, per il delitto di omicidio commesso in data 25/4/1991 in Santa Ninfa nei confronti di Capo Giuseppe, per il delitto di omicidio commesso in data 28/7/1991 in Campobello di Mazara in danno di Lombardo




87

Gaspere, per il delitto di omicidio commesso in data 26/9/1991 in Campobello di Mazara in danno di Calvaruso Pietro, per il delitto di omicidio commesso in data 23/11/1991 in Castelvetro in danno di Martino Giovanni. Un *cursus honorum*, dunque, quello del Geraci, di tutto rispetto, fors'anche di maggior rilievo di quello di tanti uomini d'onore.

Quanto al fatto che il Riina aveva reclutato per la missione romana soggetti provenienti dalla lontana provincia di Trapani, la circostanza in parola (valutata anch'essa dalla corte etnea per inferirne la superficialità e inadeguatezza con la quale il Riina aveva organizzato tale missione), peraltro non del tutto rispondente alla realtà, atteso che del comando facevano parte tre uomini provenienti dalla provincia di Trapani (Messina Denaro Matteo, Sinacori Vincenzo e Geraci Francesco) e tre provenienti invece dall'area palermitana (Graviano Giuseppe, Tullio Cannella e Renzino Tinnirello), costituisce ad avviso di questo Collegio Giudicante elemento che ulteriormente supporta l'assunto secondo cui il Riina aveva deciso di operare contestualmente su più fronti per pervenire alla eliminazione del dott. Falcone, impiegando per l'organizzazione ed esecuzione di tali progetti i suoi uomini migliori. Dalla parola del Brusca si apprende, infatti, che il Riina aveva dato incarico anche ad un terzo gruppo, capeggiato da Ganci Raffaele, di valutare la fattibilità di un attentato al dott. Falcone, da effettuarsi a Palermo, mediante un'autobomba collocata in via Notarbartolo (v. verbale delle dichiarazioni rese dal Brusca nel presente procedimento all'udienza del 9/1/2018, nel corso delle quali il collaborante ha tra l'altro riferito *"dopodiché Totò Riina mi dice che si lamentava che aveva dato incarico a Cancemi... a Ganci Raffaele di potere uccidere il Dottore Giovanni Falcone a Palermo anche con un'autobomba in via Notarbartolo, dopodiché c'erano i picciotti a Roma che stavano lavorando."*)

Né di certo può pervenirsi alla conclusione che la missione romana fu



88

una mera fictio in ragione dell'ulteriore circostanza, valutata dalla Corte etnea, che ha, all'uopo, sottolineato anche il fatto che l'appartamento messo a disposizione dall'Agate in realtà era fatiscente ed inutilizzabile da parte del commando. Anche per quanto attiene ai supporti logistici non può non osservarsi come il Riina sia stato tutt'altro che superficiale e non abbia lasciato nulla al caso, se solo si considera che Matteo Messina Denaro fece consegnare dal Geraci Francesco al suo uomo di fiducia Scarano Antonio una consistente somma di denaro, 20 milioni di lire, che doveva servire per l'affitto dell'appartamento a Roma. La circostanza riferita dallo Scarano nel verbale di sit rese al P.M. di Firenze in data 29/4/1996 (v. pag. 11 trascrizione e verbale in data 2/5/1996 nel corso del quale lo Scarano ha operato anche una ricognizione fotografica ed ha riconosciuto in foto Geraci Andrea, fratello di Geraci Francesco, come il gioielliere che, su richiesta di Matteo Messina Denaro, gli consegnò la somma di denaro da utilizzare per l'affitto della casa a Roma), è confermata anche dal Geraci Francesco nel corso dell'interrogatorio reso al P.M. di Firenze in data 4/10/1996 (v. le dichiarazioni testuali rese dal Geraci riportate a pag. 582 della sentenza impugnata).

Conclusivamente dunque reputa la Corte che, alla stregua delle risultanze sopra esposte, correttamente sia stata affermata, in ordine alla strage di Capaci, la penale responsabilità dell'odierno imputato il quale, oltre ad avere messo a disposizione uomini e mezzi (Geraci e Scarano che si è occupato non soltanto del reperimento dell'appartamento, ma anche della custodia dell'esplosivo), ha fatto parte personalmente del commando incaricato della cd. missione romana, così mostrando di avere aderito, anche nella veste di gestore di fatto della provincia di Trapani, al piano stragista e di attacco alle Istituzioni che da quella missione ha preso l'avvio e che si è poi concretizzato nella strage di Capaci ed è proseguito con la strage di via D'Amelio e con le stragi del continente, alle quali ultime l'imputato ha preso parte e per le quali è già stato definitivamente

condannato, anche in veste di mandante.

Nessun dubbio può neppure fondatamente prospettarsi con riguardo alla sussistenza in capo all'imputato dell'elemento psicologico richiesto per la integrazione del delitto di strage, che come noto esige il dolo specifico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere atti idonei a determinare pericolo per la vita e l'integrità fisica della collettività mediante violenza (evento di pericolo), con la possibilità che dal fatto derivi la morte di una o più persone (evento di danno), al fine (dolo specifico) di cagionare la morte di un numero indeterminato di persone, e va desunto dalla natura del mezzo usato e da tutte le modalità dell'azione.

Nella specie, a comprova della piena e consapevole adesione dell'imputato al piano stragista, può apprezzarsi, tra l'altro, il fatto che il commando che partì alla volta della capitale per attentare alla vita del dott. Falcone, del ministro Martelli e del dott. Costanzo, portò con sé armi ed un'enorme quantitativo di esplosivo (3 0 4 sacchetti del peso di 30-40 kg ciascuno v. dich. Scarano) in grado di produrre, se impiegato, effetti distruttivi di straordinaria portata. Effetti che sono stati anche in concreto verificati, dal momento che l'esplosivo trasferito nella capitale e custodito presso uno scantinato messo a disposizione dallo Scarano venne in parte, circa 110 kg, successivamente impiegato per la preparazione dell'autobomba utilizzata per l'attentato di via Fauro, perpetrato nel maggio 1993 in danno del giornalista Maurizio Costanzo (come risulta dalle dichiarazioni rese dal medesimo Scarano innanzi alla Corte di Assise di Firenze).

Il fatto che il commando partì alla volta della capitale con adeguato approvvigionamento di armi e di esplosivo è circostanza apprezzata anche dalla Corte catanese che, in sede di giudizio di rinvio, ha riaffermato la responsabilità dell'Agate Mariano per il delitto di strage, ritenendo che la consapevolezza in capo all'Agate del possibile, *rectius* necessario, utilizzo



90

dell'esplosivo, trattandosi di un magistrato ad alto rischio e quindi adeguatamente protetto (autovettura blindata e scorta armata), importava da parte dell'imputato la necessaria rappresentazione delle modalità stragiste della relativa esecuzione. Valutazione questa viepiù estensibile all'odierno imputato che di quel comando fece personalmente parte.

A nulla rileva, d'altra parte, il fatto che l'utilizzo dell'esplosivo portato in territorio romano avrebbe richiesto, secondo il narrato del Sinacori, un ulteriore assenso del Riina, non potendosi tale circostanza apprezzare, come si sostiene dalla difesa nella memoria conclusiva, per inferirne che, nel momento in cui era stato dato l'avvio alla missione romana, i vertici di cosa nostra non avevano ancora definitivamente deliberato sulle modalità stragiste da impiegare per l'eliminazione del dott. Falcone.

L'ulteriore preventiva autorizzazione del Riina all'impiego dell'esplosivo ben si spiega, invece, con l'esigenza dal medesimo avvertita di sovrintendere alle relative attività organizzative per evitare di registrare un ulteriore fallimento come avvenuto all'Addaura, e per la necessità di valutare personalmente, a tale scopo, quale tra i vari progetti di attentato con impiego di esplosivo, studiati dai diversi gruppi contestualmente incaricati dell'organizzazione ed esecuzione, potesse avere maggiori probabilità di riuscita.

La partecipazione dell'odierno imputato alla riunione di Castelvetro ed alle successive che precedettero la partenza del commando alla volta della capitale, comprese quelle nelle quali furono preparati e caricati l'esplosivo e le armi da portare a Roma, sono condotte che comprovano la piena adesione del medesimo al piano stragista (nel cui ambito si inseriva l'eliminazione del dott. Falcone) che da quella missione ha preso l'avvio anche se poi l'eliminazione del dott. Falcone si è concretizzata con la strage di Capaci, essendo comunque comune ai due progetti l'obiettivo, le finalità perseguite dall'organizzazione criminale e le modalità di esecuzione. L'impiego dell'esplosivo era, infatti,



alternativamente previsto dai componenti del commando incaricato della missione romana, configurandosi pertanto in capo ai medesimi il dolo proprio del delitto di strage.

Passando ora ai rilievi formulati dalla difesa con riguardo alla riconosciuta responsabilità dell' imputato per la strage di via D'Amelio reputa la Corte che anch'essi siano destituiti di fondamento.

Contrariamente a quanto si ritiene dalla difesa appare anzitutto comprovata l'esistenza in capo alla famiglia Messina Denaro di ragioni di astio personale nei confronti del dott. Borsellino che già nella veste di Procuratore della Repubblica di Marsala aveva istruito il processo che aveva portato alla condanna del padre dell'odierno imputato, Messina Denaro Francesco per il delitto di associazione di tipo mafioso. E non è senza rilievo il fatto che la sentenza di condanna del Messina Denaro Francesco alla pena di anni dieci di reclusione , emessa dal Tribunale di Marsala in data 21/12/1992, trovi fondamento probatorio proprio nelle dichiarazioni di quei collaboratori di giustizia -Calcara, Spatola, Filippello (v. pag. 200 e ss. della sentenza)- che i Messina Denaro ritenevano essere stati *costruiti* e strumentalizzati dal dott. Borsellino. Su questo punto hanno concordemente riferito nell'ambito del presente procedimento i collaboranti Sinacori (*quello che ricordo io è che anche Matteo diceva che Calcara l'aveva istruito...l'aveva costruito a dovere Borsellino*) e Geraci (*Io l'ho chiesto una volta a Matteo, quando è successo questo caso, che lui ha collaborato con la giustizia, ho chiesto a Matteo, Matteo mi ha detto, e anche suo papà quando l'ho incontrato "questo è un pazzo -dice- si è inventato tutto, non ha fatto mai parte di cosa nostra*).

E dunque, indipendentemente da una esternazione espressa di propositi omicidiari da parte dell'odierno imputato nei confronti del dott. Borsellino, le circostanze prima richiamate consentono comunque di



ritenere che i Messina Denaro sicuramente non avrebbero frapposto ostacoli, ma al contrario caldeggiato e assecondato i progetti omicidari del Riina nei confronti dei nemici storici di *cosa nostra* fra cui doveva ricomprendersi anche il dott. Borsellino che, insieme al dott. Falcone, aveva istruito il maxi processo.

Che prima della strage perpetrata in via D'Amelio nel quale trovò effettivamente la morte il magistrato, l'organizzazione mafiosa aveva progettato e cercato di portare ad esecuzione progetti di morte nei confronti del dott. Borsellino, anche e proprio in territorio di Marsala (territorio nel quale il dott. Borsellino aveva personalmente operato nella veste di Procuratore della Repubblica, ottenendo tra l'altro l'emissione di ordinanza di custodia cautelare e successivamente della sentenza di condanna nei confronti del Messina Denaro Francesco) è provato, oltre che dalle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, anche dalle risultanze dell'attività di ascolto eseguita all'interno del carcere di Milano Opera relativamente ai colloqui intercorsi tra Riina Salvatore e lo Russo Alberto. Di grande rilievo al riguardo è la conversazione captata in data 29 agosto 2013 nel corso della quale si apprende, dalla viva voce di Riina Salvatore, come il dott. Borsellino fosse stato monitorato nei suoi spostamenti per due o tre anni mentre si trovava a Marsala senza che l'organizzazione criminale potesse portare ad esecuzione il progetto di morte ai suoi danni, prima che si concretizzasse la possibilità di farlo saltare in aria in occasione di una sua visita alla madre (la conversazione è riportata nel testo integrale alle pagg. 723 e ss. della sentenza impugnata cui si rinvia).

Può senz'altro profilarsi, dunque, sin da quei primigeni progetti di morte nei confronti del dott. Borsellino, una piena adesione del vertice della provincia trapanese, rappresentata per le ragioni già esposte, formalmente dal Messina Denaro Francesco e di fatto dal di lui figlio Matteo, dal momento che i medesimi attribuivano al magistrato la



responsabilità di avere –peraltro mediante la costruzione di falsi pentiti e dunque illegittimamente - ottenuto nel 1990 l'emissione di un provvedimento cautelare nei confronti del Messina Denaro Francesco (figura che, ancorchè rivestisse un ruolo di spicco nell'ambito dell'organizzazione criminale trapanese, era rimasta sino a quel tempo nell'ombra) che aveva costretto il medesimo, sin dal 13 ottobre 1990, a darsi alla latitanza.

E non è un caso quindi che proprio l'odierno imputato, come prima ad altri fini già evidenziato, sia stato presente al cd. pranzo delle spine, cioè a quel banchetto organizzato dal Riina nel natale del 1991, cui presenziarono tutti i mazaresi, incluso Agate Mariano e Messina Francesco, Riina Salvatore che arrivò all'appuntamento in compagnia dell'odierno imputato Matteo Messina Denaro ed il collaborante Patti Antonio che ne ha successivamente riferito, nel corso del quale il Riina, rivolgendosi proprio al Patti, disse: *Antonio queste spine dobbiamo levarle dal paese di Marsala*", facendo inequivoco riferimento ai soggetti apicali della famiglia di appartenenza del medesimo, cioè al Craparotta Francesco e al D'Amico Vincenzo, la cui scomparsa venne denunciata dai rispettivi congiunti la mattina del 12 gennaio 1992.

Non meritevoli di positivo apprezzamento sono, ad avviso della Corte, tutti i rilievi formulati dal difensore per contrastare l'assunto accusatorio, fatto proprio nella sentenza impugnata, secondo cui la ragione della eliminazione dei vertici della famiglia di Marsala è da individuarsi nel rifiuto frapposto dai medesimi alla uccisione del dott. Borsellino nel territorio di loro competenza.

Al riguardo va anzitutto evidenziato come, contrariamente a quanto si sostiene nell'atto di appello, tale motivazione non sia affatto inedita ed in contrasto con il movente individuato e cristallizzato nella sentenza emessa



dalla Corte di Assise di Appello di Palermo in data 25/10/2002 che di tale duplice omicidio ha giudicato.

Anche in quella sede invero il collaborante Patti Antonio – e la sentenza ne dà conto a pag. 243- ebbe a riferire del commento fatto dal cognato Titone Antonino, allorchè il medesimo, nel corso di un incontro tenutosi il giorno dopo la perpetrazione del duplice omicidio presso un hotel dove abitava Giovanni Bastone, cui presenziarono anche Bruno Calcedonio, Tamburello Salvatore e Agate Mariano, venne informato da quest'ultimo che erano stati loro ad uccidere D'Amico Vincenzo e Craparotta Francesco. Nella circostanza il Titone commentò il fatto, dicendo che a suo parere la vera ragione per la quale avevano deciso di uccidere Vincenzo D'Amico era stata la sua opposizione al progetto dei mazaresi di uccidere il giudice Borsellino a Marsala.

Si tratta quindi di una motivazione che il Patti, e del pari lo Zicchitella - come da qui a poco si evidenzierà- non hanno riferito soltanto nell'ambito del presente procedimento, e dunque a diversi anni di distanza dall'avvio della collaborazione, ma che avevano indicato negli stessi termini anche in precedenza in altre sedi processuali.

A nulla rileva poi il fatto – che la difesa ha ripetutamente segnalato per contestare la valenza probatoria della dichiarazione del collaborante- che il Titone ha espresso una sua opinione con riguardo alla motivazione del duplice omicidio di cui si discute, trattandosi di una valutazione che appare pienamente affidabile, e non soltanto perché proviene da un esponente di vertice della stessa famiglia cui appartenevano il D'Amico e il Craparotta (il Titone era infatti il sottocapo della famiglia di Marsala ed era legato, per come riferito dal Patti, da uno stretto rapporto di amicizia al D'Amico Vincenzo dal quale ben può quindi avere ricevuto delle confidenze), ma soprattutto perché presuppone la conoscenza di un dato -



95

l'opposizione manifestata dai capi della famiglia marsalese al progetto di eliminazione del dott. Borsellino nel territorio di Marsala- che è poi quello che qui rileva. Il Titone non avrebbe certo potuto ipotizzare una tale causale alla base del duplice omicidio, se non fosse stato a conoscenza del fatto che il Craparotta e il D'Amico erano contrari a quel progetto.

Né può stranizzare il fatto che il dichiarante Patti Antonino non avesse in precedenza mai avuto contezza di tale circostanza, apparendo oltremodo evidente che i vertici della famiglia marsalese avevano tutto l'interesse a non esteriorizzare la loro contrarietà al progetto di eliminazione del dott. Borsellino in territorio di Marsala, essendo ben consapevoli delle conseguenze cui sarebbero potuti andare incontro per essersi opposti alla realizzazione di un progetto voluto dal capo dei capi e caldeggiato dagli esponenti di vertice della provincia di Trapani.

Del pari non colgono nel segno i rilievi difensivi prospettati con riguardo alle dichiarazioni dello Zicchitella, valorizzate anch'esse nella sentenza impugnata a supporto della ritenuta contrarietà dei vertici della famiglia di Marsala alla perpetrazione dell'omicidio del dott. Borsellino nel loro territorio di competenza e della individuazione in tale contrarietà della reale causale dell'omicidio D'Amico-Craparotta.

La sentenza impugnata dà conto anzitutto del contesto nel quale lo Zicchitella aveva ricevuto dal D'Amico Gaetano, dopo l'uccisione del fratello di quest'ultimo D'Amico Vincenzo, la confidenza che la famiglia di Marsala era stata incaricata nel corso di un'apposita riunione dell'organizzazione dell'omicidio del dott. Borsellino, all'epoca Procuratore della Repubblica di Marsala; che i marsalesi avevano lasciato cadere nel vuoto tale richiesta perché ritenevano che l'attività investigativa condotta dal magistrato nei loro confronti non era stata particolarmente incisiva e peraltro la consumazione di un omicidio con modalità eclatanti, come



previsto, nel loro territorio avrebbe comportato la immediata riconducibilità della relativa responsabilità a loro stessi, quali esponenti di vertice della famiglia di Marsala con conseguenti gravi ricadute su tutta l'organizzazione criminale operante in quel territorio. Il D'Amico Vincenzo aveva altresì riferito al collaborante che, allorchè erano stati espressamente richiesti, il fratello ed il Craparotta erano stati costretti ad esternare il loro dissenso a quel progetto e questa era la ragione per la quale i medesimi erano stati uccisi.

Tale motivazione, anche per lo Zicchitella, non è affatto inedita. Il dichiarante, che ha iniziato a collaborare nel 1993, ne ha riferito già nell'ambito del verbale di dichiarazioni rese in data 21/12/1994 e dunque a breve distanza dall'avvio del rapporto di collaborazione. Il verbale in questione ha costituito peraltro oggetto di contestazione al collaborante, in aiuto alla memoria, nel corso dell'esame reso nel presente procedimento all'udienza del 12/12/2018. Ne risulta perciò vieppiù confermata la veridicità del dato riferito, che essendo relativo a fatti occorsi più di ventisei anni prima rispetto al momento in cui il collaborante è stato chiamato a riferirne, ha reso necessaria una contestazione del precedente verbale per richiamarne alla memoria il ricordo.

PUBBLICO MINISTERO - Ecco, io glielo... gli sto leggendo, signor Zicchitella, il verbale del 21 dicembre del 1994, lei rese un interrogatorio alla Procura di Palermo, al Dottore De Francisci.

TESTIMONE ZICCHITELLA C. - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Al Dottore De Francisci lei dice, stiamo parlando... "tale incontro avvenne nel...", stiamo parlando dell'incontro con Gaetano D'Amico, "avvenne nei pregressi del '92..."

TESTIMONE ZICCHITELLA C. - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - ...tra la scomparsa di Vincenzo D'Amico... dopo la...

TESTIMONE ZICCHITELLA C. - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - ...tra la scomparsa di Vincenzo D'Amico e l'omicidio di D'Amico Gaetano, che successivamente, ovviamente, sarà ucciso. Mi venne riferito da quest'ultimo, cioè da Gaetano D'Amico...

TESTIMONE ZICCHITELLA C. - Sì.



97

PUBBLICO MINISTERO - ...che la famiglia mafiosa di Marsala era stata contattata da quella di Mazara per organizzare...

TESTIMONE ZICCHITELLA C. - Sì, sì, sì, sì, sì.

PUBBLICO MINISTERO - ...l'omicidio del Procuratore Borsellino", è vero?

TESTIMONE ZICCHITELLA C. - È vero, è vero, è vero, non lo ricordavo più.

PUBBLICO MINISTERO - Perfetto. Adesso che le ho detto qualcosa, che... che le ho rammentato questa circostanza, ricorda qualche altro elemento di... in più o?

TESTIMONE ZICCHITELLA C. - No, se lei me lo dice, può essere che ricordo, magari dico sì, è vero, non è vero, perché non ricordo... non ricordo tante cose, mi sono... ormai, ho avuto dei problemi, ho... molto gravi, Dottore...

PUBBLICO MINISTERO - No, no...

TESTIMONE ZICCHITELLA C. - ...non ricordo tante cose, cioè, mi sono sfumati un po', diciamo, le cose, non è...

PUBBLICO MINISTERO - Signor Zicchitella, non si deve giustificare, sono passati 25 anni, è chiaro che stiamo parlando di fatti che risalgono nel tempo. Allora, le... le leggo...

TESTIMONE ZICCHITELLA C. - 26 anni.

PUBBLICO MINISTERO - ...le leggo... le leggo...

TESTIMONE ZICCHITELLA C. - 26 anni.

PUBBLICO MINISTERO - ...le leggo questo ulteriore passaggio. Lei dice, sempre sulla base di quanto riferitole da Gaetano D'Amico, "D'Amico e Craparotta avevano partecipato a una riunione a Mazara, nel corso della quale era stato loro chiesto se volevano cooperare nella organizzazione dell'omicidio del Procuratore, da commettere con modalità eclatanti".

TESTIMONE ZICCHITELLA C. - Bene.

PUBBLICO MINISTERO - Ricorda quali erano queste modalità eclatanti?

TESTIMONE ZICCHITELLA C. - Eclatanti era che... adesso mi ricordo pure qualcosa, lei me la dice... che nel tragitto di Borsellino non c'era un... un... un posto giusto dove il danno portava solo a Borsellino, cioè, morivano attorno a Borsellino tante altre persone.

PUBBLICO MINISTERO - Eh.

TESTIMONE ZICCHITELLA C. - Allora, i marsalesi non hanno accettato 'sta storia qua, dice no, a Marsala... noi non possiamo mettere Marsala sotto... cioè, in questo problema qua grosso, dice, stiamo bene, stiamo... sono tranquilli qua noi a Marsala, cerchiamo un altro posto, dove c'è meno clamore, va, perché qua morire Borsellino, non muore solo Borsellino, muoiono macari decine e decine di persone, perché il tragitto che faceva Borsellino era un tragitto dal Tribunale e dormiva sempre... allora, mi ha... mi ha detto (incomprensibile) in Caserma, non lo so con precisione adesso...

PUBBLICO MINISTERO - Ecco.

TESTIMONE ZICCHITELLA C. - ...se dormiva in Caserma o no (incomprensibile)

PUBBLICO MINISTERO - Ecco, lei diceva... diceva... diceva in questo verbale esattamente tra il palazzo... tra il Commissariato di PS, dove abitava.



TESTIMONE ZICCHITELLA C. - Ah, mi... mi sono ricordato. In questo tragitto qua, dove mettevano la bomba, dovevano morire per forza persone, io non so il tragitto che faceva Borsellino, però mi diceva che nel tragitto era una cosa... tanti... tanti morti, e allora i Marsalesi...

PUBBLICO MINISTERO - Quindi...

TESTIMONE ZICCHITELLA C. - ...ci hanno detto di no, di non farlo a Marsala.

Né certamente può, come si pretende dalla difesa, mettersi in forse la credibilità del dato per il solo fatto che il collaborante ha fornito una indicazione temporale incompatibile, riferendo a specifica domanda del P.M. che gli chiedeva , dopo quanto tempo rispetto alla sparizione del D'Amico Vincenzo egli avesse ricevuto la confidenza del fratello di questi Gaetano D'Amico (*PUBBLICO MINISTERO - Ora, le faccio quest'altra domanda, se è in grado di rispondere. Lei... dopo quanto tempo, rispetto alla scomparsa di... di D'Amico e Caprarotta, parla col fratello, cioè, questi incontri, queste intelligenze col nemico, chiamiamole così, questi contatti... contatti...*) , che ciò era avvenuto dopo, due, quattro, cinque mesi , (*TESTIMONE ZICCHITELLA C. - (voci sovrapposte) PUBBLICO MINISTERO - ...lei li ha avuti... li ha avuti quando? TESTIMONE ZICCHITELLA C. - Ah, saranno stati tre mesi, quattro, non ricordo, due mesi, quattro mesi, cinque mesi, non lo ricordo, questo non lo ricordo.*).

E' chiaro che il dato riferito è frutto di un errato ricordo - essendo l'autore della confidenza, D'Amico Gaetano, stato assassinato il 7/2/1992, a distanza di meno di un mese dalla morte del fratello- che tuttavia appare pienamente giustificabile in ragione del tempo trascorso dai fatti e comunque per nulla significativo al fine di screditare l'attendibilità del dichiarante che ha peraltro espressamente asserito di non ricordare esattamente l'epoca.

Non è affatto inverosimile poi che il D'Amico Gaetano possa avere



99

accettato o anche stimolato contatti ed incontri con lo Zicchitella che capeggiava un gruppo contrapposto alla locale famiglia mafiosa al quale forse poteva anche ricondursi la responsabilità della sparizione del congiunto. Il D'Amico Gaetano –che già sospettava che la paternità del delitto potesse individuarsi all'interno della stessa famiglia mafiosa di appartenenza- aveva la necessità di escludere gli altri sospettati, ed in primo luogo il gruppo che faceva capo allo Zicchitella. L'accettazione da parte dello Zicchitella di incontrare il D'Amico Gaetano e le rassicurazioni dal medesimo fornite al suo interlocutore nel corso di tali incontri ben possono avere indotto il D'Amico Gaetano ad instaurare un rapporto di collaborazione e ad appoggiarsi proprio allo Zicchitella, le cui doti criminali gli erano ben note, per vendicare il fratello, attività che il D'Amico Gaetano non poteva personalmente portare ad esecuzione, essendo ormai consapevole di essere anch'egli nel mirino di coloro che avevano decretato la morte del fratello. Nessun affidamento il D'Amico Gaetano poteva d'altra parte fare sugli affiliati alla famiglia di appartenenza, nel momento in cui aveva acquisito contezza che l'eliminazione del fratello era stata decretata con ogni probabilità all'interno della stessa famiglia di Marsala o comunque con il beneplacito dei suoi affiliati.

Né vale obiettare che la sentenza della Corte di Assise di Trapani in data 19/5/2000 che ha giudicato in primo grado del duplice omicidio dei vertici della famiglia di Marsala abbia individuato ben altre causali alla base del delitto di che trattasi.

Le diverse motivazioni che i medesimi collaboranti hanno indicato non si pongono infatti come causali alternative, avendo costituito anzi la legittima giustificazione offerta alla maggior parte degli affiliati che non sono venuti a conoscenza dell'ulteriore e più pregnante motivazione, in quanto i vertici della famiglia di Marsala avevano tutto l'interesse a tenere



100

riservato il loro contrario volere al progetto di morte del dott. Borsellino da eseguirsi nel loro territorio ed il Riina del pari, dopo la eliminazione del D'Amico e del Craparotta, non aveva interesse a manifestare all'esterno la reale causale che ne stava alla base che avrebbe comportato l'esteriorizzazione dell'assenza di unanime consenso intorno a decisioni, come il progetto di eliminazione del dott. Borsellino, che avrebbe costituito uno dei momenti cardine della strategia stragista voluta dal capo dei capi e dai suoi più fedeli accoliti, tra cui è sicuramente da ricomprendere l'odierno imputato che partecipò anche all'esecuzione del duplice omicidio.

Non coglie nel segno del pari il rilievo difensivo secondo cui già alla fine del 1991 il dott. Borsellino non era più presente a Marsala, essendo stato applicato, con provvedimento in data 20/12/1991, alla Procura della Repubblica di Palermo per quattro giorni alla settimana (martedì, mercoledì, venerdì e sabato), dal momento che tale circostanza non esclude né la presenza del dott. Borsellino a Marsala nei restanti giorni, né l'interesse dei mafiosi trapanesi alla sua eliminazione che anzi al contrario si incrementò, anche a seguito del definitivo trasferimento del magistrato alla Procura di Palermo avvenuto nel marzo 1992, dal momento che al medesimo fu conferita la delega alle indagini sull'intero territorio della provincia di Trapani e della provincia di Agrigento.

A nulla rileva poi il fatto che i collaboranti non abbiano offerto indicazioni temporali precise in ordine al progetto di eliminazione del dott. Borsellino da realizzare in territorio di Marsala al quale si sarebbero opposti i vertici della locale famiglia mafiosa, potendosi all'uopo apprezzare le risultanze dell'attività di ascolto condotta all'interno del carcere di Milano Opera (v. conv. captata in data 29 agosto 2013) nel corso della quale si apprende dalla viva voce di Salvatore Riina che quel progetto era stato deliberato e portato avanti per circa due o tre anni



101

durante la permanenza del dott. Borsellino a capo della Procura di Marsala (ufficio nel quale il magistrato si insediò il 4 agosto 1986 e vi rimase sino a marzo 1992) senza che si riuscisse a realizzarlo.

Non v'è chi non veda come, alla stregua dell'indicazione temporale proveniente dal Riina, possa senz'altro affermarsi che quel progetto di eliminazione del magistrato a Marsala prese corpo e si sviluppò proprio negli anni 89,90,91, in coincidenza quindi con lo svolgimento di attività investigativa che portò alla emissione, nell'ottobre del 1990, dell'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del Messina Denaro Francesco, costringendo il medesimo a darsi alla latitanza.

Le fonti propalatorie esaminate (Cangemi, Brusca, Di Maggio, Siino) danno conto anche dell'esistenza di precedenti progetti di eliminazione del dott. Borsellino, risalenti all'anno 1987, 1988 da compiersi a Palermo, o a Marina Longa presso la residenza estiva del magistrato, affidati dal Riina ad affiliati delle famiglie palermitane sempre per fare un favore delle famiglie trapanesi ed è a tali progetti che fa riferimento il collaborante Cangemi nelle dichiarazioni rese alla DDD di Caltanissetta in data 19/8/1996 richiamate nella memoria difensiva, come si rileva dall'incipit delle dichiarazioni " *Ricordo che già intorno al 1987 in cosa nostra si progettò di uccidere il dott. Borsellino. Di ciò posso parlare con cognizione piena dei fatti perché anch'io partecipai alle fasi preparatorie che poi però non sfociarono nell'omicidio progettato...* ". E dunque il fatto che il medesimo collaborante abbia riferito " *L'intenzione era quella di uccidere il magistrato con armi da fuoco corte e non sofisticate. Ciò perché Salvatore Riina aveva detto che non si doveva fare troppo "scrusciu" con ciò significando che il fatto avrebbe dovuto suscitare il minor clamore possibile anche con riguardo alla qualità delle armi usate. Del resto non era necessario ricorrere ad un più massiccio spiegamento di mezzi perché avevamo la certezza che il dott. Borsellino, in diverse occasioni, si*



102

spostava a piedi senza scorta.....”è circostanza che non può apprezzarsi per inferirne l’esclusione in capo all’odierno imputato del dolo di strage.

Se è vero che per tali progetti non era prevista la realizzazione con modalità stragiste, stessa cosa non può dirsi per quello da realizzare in territorio di Marsala che ha visto l’opposizione dei vertici della locale famiglia mafiosa (D’Amico- Caprarotta) e che sono stati perciò eliminati. Di tale progetto hanno riferito i collaboranti Siino e Giuffrè. Il Siino, in particolare, ha narrato, di essere a conoscenza, per averlo appreso da tale Mastro Ciccio, di un progetto di attentato ai danni del dott. Borsellino da eseguirsi in territorio di Marsala affidato per la esecuzione agli stessi marsalesi i quali non avevano voluto eseguirlo ed avevano fatto trapelare all’esterno la circostanza, perciò determinando una maggiore tutela apprestata al magistrato ed un incremento della presenza delle Forze di Polizie in loco, come lo stesso collaborante aveva avuto modo di constatare allorchè si era recato a Marina Longa di rientro dalla Tunisia. La confidenza venne fatta al collaborante nel 91 ed all’epoca il progetto di eliminazione del dott. Borsellino, per come il Siino aveva avuto modo di comprendere dalle parole di Mastro Ciccio, che diceva *“si deve ammazzare, stu curmutu, stu tintu”* era ancora in fieri e non poteva che eseguirsi con modalità eclatanti, stante anche le più stringenti modalità di controllo del territorio e di tutela del magistrato successivamente adottate.

Prive di fondamento sono poi le considerazioni svolte dalla difesa per contrastare l’assunto accusatorio, fatto proprio dalla sentenza impugnata, secondo cui anche l’ulteriore duplice omicidio, commesso il 15-16 luglio del 1992, di cui furono vittime Milazzo Vincenzo, che all’epoca ricopriva la carica di capomandamento di Alcamo, e la di lui fidanzata Bonomo Antonella, incinta di pochi mesi, ha trovato causa nel rifiuto del Milazzo di aderire alla strategia stragista.



103

Al riguardo la sentenza impugnata valorizza in primo luogo le dichiarazioni del collaborante Palmeri Armando, braccio destro e autista del Milazzo Vincenzo nel periodo della sua latitanza. Le indicazioni fornite dal Palmeri danno conto anzitutto del fatto che il Milazzo, pur mostrandosi all'apparenza concorde, fosse in realtà contrario alla strategia stragista

(COLLABORATORE, PALMERI A. – Perché mi ricordo in particolare che quando successe l'attentato di Capaci io ero unitamente... mi accompagnavo con il Milazzo, ora non ricordo il luogo esatto dove eravamo, comunque nelle campagne di Gibellina, e quando apprendemmo della strage diciamo che lui espresse una frase che mi rimase in mente, dice "Hama viriri dopo quando incominciano a chioviri l'ergastoli", "Dobbiamo vedere dopo quando incominciano a piovere gli ergastoli". Cioè percepiva la fine di Cosa Nostra, ecco.)

....

COLLABORATORE, PALMERI A. – Ma perché il Milazzo si era... ha usato la... non volevo sposare la strategia stragista e si manteneva... non diceva né sì né no, quella che io intendo strategia del nì. Quindi apparentemente era accondiscendente in qualche maniera e però sapeva che era un'azione di kamikaze.

Il collaborante ha anche riferito di tre incontri, avvenuti tra le due stragi, tra il Milazzo e appartenenti ai servizi di sicurezza cui aveva presenziato il dott. Baldassarre Lauria, nel corso dei quali era stata proposta al Milazzo la messa in atto di attività da compiersi fuori dalla Sicilia al fine di destabilizzare lo Stato Italiano.

In ordine alle motivazioni della morte del Milazzo il collaborante ha dichiarato:

COLLABORATORE, PALMERI A. – No. No, no. Ma queste le ragioni... Le vere ragioni sono... quello è il punto, quali sono le vere ragioni. Per esempio, del Milazzo quali sono le vere ragioni? Perché fu ucciso? Ma un omicidio così, che poi determina anche l'uccisione di una ragazza incinta di vent'anni. E all'inizio, guardi, io ero lì, le ho vissute queste cose, si sono dette una moltitudine di corbellerie che... guardi, che non avevano né capo né coda. Che il Milazzo avesse



104

rubato dei soldi a Cosa Nostra; che il Milazzo avesse importunato la donna di un uomo d'onore.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – Va bene. Quindi?

COLLABORATORE, PALMERI A. – Ma io lo sapevo, Milazzo lo sapevo quale era il motivo, era diverso, era... non... cioè una cosa allucinante. Ma poi si è detto anche che avesse brindato alla morte di Totò Riina. Ma scherziamo! Cioè, ma veramente allora si dà dell'idiota al Milazzo, che festeggia. Ma poi con chi avrebbe dovuto festeggiare? Se in quel momento ero io che ero quello più vicino a lui, che l'ho conosciuto meglio, e c'erano l'Alcamo, il... Io sapevo le cose in diretta, proprio da vicino, dottore.

COLLABORATORE, PALMERI A. – Lui era nettamente contrario. Nettamente contrario. Però aveva paura di quel sistema di Cosa Nostra perché sapeva che sarebbe stato un gran rifiuto. Cioè il gran rifiuto non portava... eravamo a rischio. Cioè sapeva lui che sarebbe andata a finire così. Tant'è vero che lui cercò di utilizzare la strategia del nì, cioè rendersi apparentemente disponibile, però effettivamente lui cercava di tenersi indietro, di tirarsi indietro.

DIFESA, AVV. PACE – Ho capito. Mi dica un'altra cosa. Che il Milazzo era preoccupato perché, così come ha detto lei, si schierava per il nì, ma ebbe secondo lei, o se è a sua conoscenza, modo di dirlo in questa riunione? Anche perché se la riunione era formata solo da Lauria e dai servizi segreti, Milazzo ebbe modo di dirlo che era contrario a questo tipo di attività?

COLLABORATORE, PALMERI A. – No, non era un suicida Milazzo. Non lo avrebbe mai detto. Non era un kamikaze. È chiaro che se non... In queste circostanze non si può mai esprimere no o... Lui prendeva tempo, ascoltava e non si pronunciava.

DIFESA, AVV. PACE – E naturalmente gli altri partecipanti non l'hanno capito questo nì da parte di Milazzo, altrimenti non saremmo qui a parlare?

COLLABORATORE, PALMERI A. – Non sono nella mente degli altri partecipanti, avvocato. Non so cosa...

DIFESA, AVV. PACE – No, ma di quello che magari le rappresentò Milazzo, era così bravo a camuffarsi...?

COLLABORATORE, PALMERI A. – Non potrei...

DIFESA, AVV. PACE – ...e quindi rimanere sempre a distanza.

COLLABORATORE, PALMERI A. – Non lo so.

La difesa ha cercato di contestare la valenza probatoria di tali dichiarazioni, evidenziando talune presunte incongruenze in cui il dichiarante sarebbe incorso, oltre che l'assenza di elementi di riscontro.

Il fatto che il Milazzo nutrisse propositi omicidiari nei confronti di due

fratelli del dott. Lauria, secondo quanto riferito dal collaborante Ferro, è circostanza che non vale certo ad incrinare l'attendibilità di quanto dichiarato dal Palmeri in merito alla presenza ai suddetti incontri con appartenenti ai servizi segreti deviati del dott. Lauria, atteso che in "cosa nostra" i propositi omicidari non vengono certo esteriorizzati alla vittima o ai suoi congiunti prima della messa in atto ed il più delle volte l'omicida è da ricercare fra le persone appartenenti alla stessa "famiglia" o comunque legate da rapporto di amicizia e più vicine alla vittima.

Non appare affatto paradossale poi il racconto del Palmeri laddove il medesimo, a domanda della difesa

DIFESA, AVV. PACE – Mi dica le ultime due domande e chiudo. Dal momento in cui Milazzo non le risponde al telefono, quindi che lei si immagina che fosse successo qualche cosa, lei ne parla con qualcuno o ha avuto modo di informarsi con qualcuno di questa...?

ha riferito :

COLLABORATORE, PALMERI A. – Nell'immediatezza no perché erano scomparsi anche quei tre latitanti, Alcamo... Infatti io temevo che fossero stati uccisi anche loro. Alcamo, Interdonato. Erano scomparsi, non li trovai più nei luoghi dove soggiornavano. E poi nell'immediatezza dei fatti, dopo qualche giorno incontrai... capivo che era una cosa molto... mi porta agitazione ricordarla, comunque in quel momento ho capito che stavo per... che avrebbero ammazzato me da lì a poco, al che sapevo, sapevo che mi cercavano e impugnai la pistola e andai a cercarli io, e incontrai ad Alcamo Marina sia il Gioè che il Bagarella su una Y10 4wd e... loro... io li salutai, loro non mi avevano visto, fui io a suonare loro, ho detto: devo risolvere subito questa situazione. Il Gioè si fermò e credo che sia stato o il giorno... o il giorno dell'omicidio della Bonomo o il giorno successivo. E in pratica stavano decidendo se mi dovevano uccidere o meno. Il Gioè a corsa mi fa cenno di salire sulla loro macchina, e salgo dietro, sto dietro la macchina e facciamo un giro. E chiaramente la pistola la tenevo puntata alle spalle del Bagarella perché temevo che da un momento all'altro si fosse girato a spararmi, quindi era un momento molto particolare. Comunque mi mantenni tuttavia calmo. Il Gioè incominciò, mi chiese: "Ma hai sentito niente del...? Ma che cosa è successo al Milazzo? Situazione, cose. Tu sai niente?". È chiaro che erano stati loro. Io non è che sono nato ora. Anche al tempo non ero nato allora. E in pratica io gli feci un discorso, "Dunque, io non sono il preposto", ora detto in siciliano, "Non sono preposto a pensare a queste cose. Quelli che siete preposti siete voi. Quindi perché me lo vieni a chiedere". Questa risposta il Gioè guardò il Bagarella come a dire "Cioè Armando sa come

106

comportarsi, come funzionano le cose". Poi fra l'altro loro avevano paura di una mia reazione e Alcamo Antonino ebbe a dire sia al Bagarella sia al Gioè: "No, no, Armando non è uno che si mette a scupetta contro di noi". Cioè non è uno che reagisce, che si piglia il fucile per sparare a noi. Dico così. Ed io diciamo che ho sposato quello che già (inc.) avevano detto diciamo o avrebbero detto, perché io non li avevo visti, quindi.

in quanto le domande del Gioè non erano certo rivolte a capire se il Palmeri avesse compreso o meno che erano stati loro ad uccidere il Milazzo, quanto piuttosto se e quali iniziative il medesimo intendesse assumere per vendicare il suo mentore.

Prive di pregio sono del pari le censure formulate dalla difesa con riguardo all'assenza di riscontro alle dichiarazioni del Palmeri in ordine alle riferite attenzioni mostrate nei suoi confronti da altri appartenenti all'organizzazione mafiosa, in particolare dallo Spatuzza, dal Ferro e dal Melodia, dopo la scomparsa del Milazzo Vincenzo.

Al riguardo è appena il caso di evidenziare che le dichiarazioni in proposito rese dal collaborante, contrariamente a quanto si assume dalla difesa, non appaiono affatto smentite dallo Spatuzza e dal Ferro.

Il primo ha infatti dichiarato:

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PACI – Lei sa se c'erano ad Alcamo persone dopo l'omicidio di Vincenzo Milazzo, se c'erano persone vicine, amici di Vincenzo Milazzo, che dovevano essere eliminate?

COLLABORATORE, SPATUZZA G. – Diciamo, per quello che io ho avuto modo di sapere direttamente da Melodia Antonino, c'erano diversi omicidi da compiere, e poi quello mi raccontava questa storia del Milazzo, che era stato ucciso. Tra l'altro mi ha portato a vedere anche casa del Milazzo. Una villetta lì vicino mare, che ho trascorso anche della latitanza nei pressi di questa villetta.

Del resto lo stesso collaborante non ha riferito di un progetto omicidiario nei suoi confronti portato avanti dallo Spatuzza, ma piuttosto di una sua sensazione che lo aveva portato a ritenere, dopo la scomparsa del Milazzo, che il furgone che sostava davanti alla sua abitazione, al cui



107

interno vi era tra gli altri lo Spatuzza – che aveva poi riconosciuto vedendo le foto sui giornali- era lì perché gli occupanti stavano aspettando che uscisse di casa per ucciderlo.

COLLABORATORE, PALMERI A. – Dunque, una volta, una volta in particolare c'era un furgone Fiorino davanti la mia porta comunque che aspettava me. Aspettava me, io ebbi l'impressione che questi erano lì. Impressione che successivamente fu... cioè la mia impressione si materializzò quando vidi lo Spatuzza sui giornali. Era lo Spatuzza che era su un furgone che aspettava me.

Anche le dichiarazioni rese dal collaborante Ferro non paiono smentire quanto riferito dal Palmeri in merito alle “attenzioni” mostrate nei suoi confronti dal Ferro e dal Melodia dopo la morte del Milazzo.

A fronte dell'episodio narrato dal Palmeri nei termini seguenti:

COLLABORATORE, PALMERI A. – Sì, sì. Guardi, non li sono sbagliato, dottore. Un'altra volta a casa mia, ero in via Arciprete Giuseppe Virgilio, e passarono sia Vincenzo Ferro che Antonino Melodia. Era una domenica. Se la memoria non mi inganna, era una domenica mattina, io ricordo che stavo uscendo con mio figlio, il ragazzino, quando vidi arrivare la macchina e capii di chi si trattava. Praticamente era un'Audi 80 turbo diesel, perché già conoscevo quella di Vincenzo Ferro, ed io avevo, se la memoria non mi inganna avevo una Delta, Delta turbo diesel. E gridai immediatamente al ragazzino di entrare in casa, quindi loro videro questa scena da lontano, io mi posizionai sul lato destro della macchina, chiaramente ero armato, per loro fortuna non attaccarono, e per mia fortuna.

Il Ferro, a domanda della difesa così formulata *DIFESA, AVV. BAGLIO – Ma lei personalmente ha mai cercato di uccidere questo Palmeri Armando con una macchina per strada, cercando di investirlo?*

ha risposto:

COLLABORANTE, FERRO G. – No, no, questa cosa no. È successa questa cosa, avvocato, che questo Armando Palmeri, come ho detto poco fa, che era vicino... Milazzo se lo teneva vicino, gli faceva fare l'autista. Poi, dopo che Milazzo non c'era più, che era morto, Palmeri aveva interessi di fare dello strozzinaggio a uno, che io ora non mi ricordo il nome...

DIFESA, AVV. BAGLIO – L'ha detto.

COLLABORANTE, FERRO G. – Una estorsione. E quello veniva a parlare con noi. Gli ho fatto parlare io a Coraci, non mi ricordo il nome... Gli ho detto a Vito Coraci “senti qua, vacci tu all'appuntamento, e vediamo quando viene Palmeri cosa vuole”. E ci è andato Palmeri con un altro. L'altro che era con Palmeri ha cominciato a alzare la voce, a alzare pure le mani a Coraci, e Coraci mi viene a


raccontare questo discorso, "Era tutto infuriato, tutto... e lui - dice - a quello l'ha fermato, a quello che voleva alzare le mani a Coraci, quello che era con lui, l'ha fermato". Poi ha detto "di questo prima ce ne usciamo, meglio è, perché è drogato, per me era drogato, il modo del discorso che va facendo... te ne devi andare da questo qua".

così escludendo il tentativo di investimento prospettato dal difensore che, per vero il Palmeri non aveva affatto riferito, ma confermando al contempo l'esistenza di un progetto omicidiario in danno del Palmeri.

Quanto al rilievo della difesa che lamenta l'assenza nel fascicolo processuale di documentazione afferente la collaborazione informale che, a suo dire, il Palmeri avrebbe avviato nel 1994 con il dott. Caselli, si osserva che il dato segnalato nulla prova, trattandosi di approcci informali che non avevano avuto seguito fino al 1998, allorquando il Palmeri si determinava realmente ad avviare un rapporto di collaborazione con l'A. G.-

Ciò che rileva piuttosto in questa sede è che anche all'epoca il Palmeri riferì dei fatti narrati nell'ambito del presente procedimento negli stessi termini in cui ne ha in questa sede riferito, come comprova l'assenza di contestazioni elevate nei suoi confronti, e ciò vale vieppiù ad accreditarne l'attendibilità intrinseca.

Quanto alla dedotta mancanza di riscontri osserva la Corte che, al contrario di quanto si ritiene dalla difesa, in realtà la prospettazione secondo cui la causale della eliminazione del Milazzo Vincenzo è da individuarsi nella contrarietà del medesimo alla strategia stragista e di attacco frontale allo Stato propugnata dai corleonesi e da Totò Riina, ha trovato supporto probatorio anche nelle parole del collaborante La Barbera Gioacchino. L'attendibilità del predetto dichiarante non può in alcun modo mettersi in discussione, trattandosi di soggetto che ha preso parte personalmente al duplice omicidio Milazzo-Bonomo e che ha fornito

 109

precise indicazioni tali da consentire il ritrovamento dei corpi delle vittime.

Il La Barbera nel corso del suo esame ha dichiarato:

PUBBLICO MINISTERO – 39. Quindi, la domanda, scusi, la Barbera, era questa. Quindi, lei dice... “Prima... Prima della morte di Milazzo non c’era questa... Matteo era il referente della provincia?”. Questa è la domanda. Lei rispondeva così: “Era sempre referente, ma si consigliava con... si consigliava... Oddio, era sempre presente, ma non per le cose più delicate, perché ho capito che non era d’accordo Vincenzo Milazzo a questo tipo di strategia, quindi sulle cose più delicate non era presente, ma sulle cose... sul da farsi... poiché... li leggeva sui giornali, quindi non era giusto...”. Quindi dice in questo passaggio dell’interrogatorio che Vincenzo Milazzo non era d’accordo con questa strategia di morte che aveva – diciamo – sposato “Cosa Nostra”, che avevano sposato i corleonesi.

TESTE LA BARBERA – Ma, guardi, in quel periodo erano diverse le cose, perché Vincenzo Milazzo aveva una personalità molto forte, nel senso che se aveva da contraddire a Brusca e anche il fare di Totò Riina, non c’aveva problemi, infatti ha fatto quella fine, che però lo manifestava, quindi, se ho dichiarato così, lo confermo.

Nel prosieguo dell’esame il medesimo collaborante ha aggiunto:

PUBBLICO MINISTERO – Senta, ufficialmente la.. lei sa... ricorda se c’erano voci... altre voci su Vincenzo Milazzo, cioè sulle ragioni per cui Milazzo doveva essere ucciso? Lei ha detto in rife... ha fatto riferimento alla fidanzata, che aveva i Servizi... la... aveva il parente nei Servizi di Sicurezza. C’erano... Cu furono altre motivazioni, che lei sappia o almeno che vennero ammannite, che vennero diffuse in “Cosa Nostra” sulla morte di Vincenzo Milazzo?

TESTE LA BARBERA – No. Lui era un po’... un po’ in contrasto un po’ di... di quello che... che potevano... il modo di come agivano i corleonesi e lo manifestava così, senza problemi, però altri tipi di contrasti non... Con Giovanni Brusca aveva avuto un contrasto. Su che cosa? Penso che... su soldi o comunque su... su... su (contatti)... perché, essendo Alcamo molto vicina a San Giuseppe, aveva avuto dei contrasti con Brusca e quindi anche per quello.

Il collaborante non ha dunque individuato la causale della morte del Milazzo nei contrasti avuti dallo stesso con il Brusca ed il fatto che abbia riferito anche di tali contrasti è circostanza che, non soltanto accredita viepiù l’attendibilità del collaborante, ma suffraga, soprattutto alla luce dei chiarimenti offerti dal Sinacori Vincenzo, il costruito accusatorio secondo cui la morte del capomandamento di Alcamo venne deliberata a causa



della mancata condivisione da parte del medesimo dell'agire corleonese ed ammantata sotto la diversa ragione dei contrasti insorti per ragioni economiche con i Brusca di San Giuseppe lato.

Al riguardo estremamente chiare sono le dichiarazioni del Sinacori che con riferimento ai suddetti motivi di contrasto, ha espressamente riferito che si trattava di "tragedie" messe in atto dal Brusca, mettendo peraltro in correlazione l'omicidio Milazzo con il duplice omicidio D'Amico –Craparotta per giustificare il quale era stata messa in piedi del pari una "tragedia" alla quale egli non aveva affatto creduto.

PUBBLICO MINISTERO – Che cosa conduce, qual è la ragione che porta all'omicidio di Vincenzo Milazzo?

COLLABORANTE, SINACORI – Ma dicevano che la sua ragazza aveva parenti nei servizi segreti, si preoccupavano che Vincenzo Milazzo dava troppa confidenza a questa ragazza, almeno per quello che ricordo io è questo.

PUBBLICO MINISTERO – Scusi, questo discorso che tra le motivazioni dell'eliminazione di Milazzo e della sua fidanzata, ci fosse questo rapporto tra la ragazza appartenente ai servizi, chi è che la fa circolare questa voce?

COLLABORANTE, SINACORI – Sempre Giovanni Brusca questo lo faceva circolare, perché c'è stato... prima Giovanni Brusca con Vincenzo Milazzo erano due cuori e una capanna, poi, non so cosa è successo tra di loro, Giovanni Brusca ha iniziato, parlando sinceramente, a mettere delle tragedie su Vincenzo Milazzo, dicendo che andava chiedendo a tutti soldi, che questa non era persona perbene. Poi, in Cosa Nostra, le tragedie volano, e con le tragedie si muore. Tanto è vero che è morto Milazzo.

DIFESA, AVV. BAGLIO – Successivamente ricorda l'omicidio Craparotta e D'Amico?


COLLABORANTE, SINACORI – Certo che lo ricordo.

DIFESA, AVV. BAGLIO – Lei tra le motivazioni di questo omicidio, che ne ha già riferito, se può sinteticamente specificarle.

COLLABORANTE, SINACORI – Quello che so io e che posso anche immaginare, l'omicidio di Craparotta e D'Amico è avvenuto per una tragedia messa in giro da Giovanni Brusca, perché...

DIFESA, AVV. BAGLIO – Craparotta-D'Amico?

COLLABORANTE, SINACORI – Craparotta-D'Amico, sì. Perché Giovanni Brusca disse, non so, a Bagarella o a Riina, che Vincenzo D'Amico... avevano portato una tangente a Vincenzo D'Amico per lavori a Marsala, tramite Vincenzo Milazzo, e Vincenzo D'Amico, dice Brusca, che Vincenzo D'Amico ha detto a



111

Vincenzo Milazzo “i soldi di questi persona – cioè di Riina – li accetto, l’amicizia no”. Io non ho mai creduto a questa... a questa fesseria, perché nessuno si poteva... cioè gente d’esperienza, come D’Amico, anche se non accettava l’amicizia di Riina, non l’avrebbe mai detto a nessuno.

Non coglie nel segno a questa stregua l’obiezione della difesa che ha sottolineato nei motivi di appello come collaboratori del calibro di Di Matteo abbiano riferito della mancanza di rispetto quale causale che sta alla base dell’omicidio del Milazzo, e come lo stesso Ferro e Sinacori abbiano riferito di un episodio –appreso da altri affiliati- nel corso del quale il Milazzo Vincenzo di ritorno da San Giuseppe lato dove si era recato per incontrare Brusca e Riina, non avendoli trovati, aveva pensato che li avessero ammazzati ed aveva proposto di effettuare un brindisi alla loro morte , dal momento che tali vicende erano parte della “tragedia” costruita dal Brusca da offrire in pasto agli altri affiliati per giustificare la eliminazione del capo mandamento di Alcamo e non può dunque stranizzare il fatto che di tale episodio più collaboranti ne abbiano concordemente riferito.

Va sottolineato invece come, a conferma del narrato del Palmeri, anche il Sinacori ed il La Barbera abbiano riferito, quale causale che sta alla base della uccisione della Bonomo Antonella il rapporto di parentela con un appartenente ai servizi di intelligence, circostanza che costituiva per il Riina motivo di preoccupazione e che, come evidenziato nella sentenza impugnata, è stata nell’ambito del presente procedimento positivamente riscontrata.

La difesa ha infine evidenziato nei motivi di gravame che il Milazzo Vincenzo ha personalmente preso parte all’omicidio Craparotta-D’Amico ed ha fornito anche un rilevante contributo per il trasporto delle armi da impiegare a Roma per la eliminazione del dott. Falcone (l’intercapedine nell’automezzo di Giovanbattista Consiglio venne realizzata da Calabrò,



112

uomo d'onore di Castellamare del Golfo, ricompreso nel mandamento di Alcamo, diretto dal Milazzo Vincenzo), circostanze entrambe che smentirebbero l'asserita contrarietà del Milazzo alla strategia stragista.

Reputa la Corte che tali condotte del Milazzo non sono affatto univocamente sintomatiche di una convinta adesione del medesimo al progetto stragista del Riina, e non perché, come ritenuto dai primi Giudici, il Milazzo può avere cambiato opinione al riguardo, quanto piuttosto perché tali comportamenti sono perfettamente in linea con la strategia del "ni" adottata dal Milazzo di cui ha riferito il collaborante Palmeri Armando, secondo cui il capo del mandamento di Alcamo non ebbe mai ad exteriorizzare apertamente la sua contrarietà al volere e ai progetti del Riina, essendo ben consapevole che un rifiuto frapposto ad una sua richiesta avrebbe significato sottoscrivere la sua condanna a morte.

Rilievi ha formulato la difesa anche con riguardo alla ritenuta consapevolezza in capo all'odierno imputato delle stragi, prima che le stesse venissero in concreto portate ad esecuzione, affermata nella sentenza impugnata sulla base delle dichiarazioni dei collaboranti Geraci e Sinacori.

Il Geraci ha infatti riferito:


PUBBLICO MINISTERO – Lei con Matteo Messina Denaro avete mai commentato... o meglio, in sua presenza il Messina Denaro ha mai commentato le stragi di Capaci e di via D'Amelio? Ha fatto mai cenno a quello che era accaduto, perché era accaduto?

COLLABORANTE, GERACI – No, commentato no. Posso dire solo una volta che lui mi ha detto di non recarmi più a Palermo. Gli ho detto "ma noi lavoriamo, siamo tre fratelli che andiamo tutti i giorni si può dire a Palermo". Dice "vabbè, per adesso non ci andare". Ho detto "ma come non ci andare, scusa". Dice "No, non devi andare a Palermo". Ho detto "ma noi ci dobbiamo andare. Come non andare?", mi sembrava una cosa... boh, stupida. Dice "io ti dico esci...", adesso non mi ricordo se mi ha detto "esci a Partinico, a Alcamo e fai la strada vecchia per andare a Palermo".

PUBBLICO MINISTERO – Questo accade quando rispetto alla strage?

COLLABORANTE, GERACI – Prima della strage del dottor Falcone.

PUBBLICO MINISTERO – Dopo la strage ci fu un accenno a tal proposito?

 113

COLLABORANTE, GERACI – No. Quando c'è stata la strage, lui mi ha visto, dice "adesso puoi andare a Palermo" e ha fatto un sorriso. Io ho capito tutto.

DIFESA, AVV. BAGLIO – Sulle stragi ha detto che ha fatto un commento, o ho capito male?

PRESIDENTE – Riformuli la domanda, avvocato.

DIFESA, AVV. BAGLIO – Se ho capito male, non serve la domanda, Presidente. Ha fatto un commento Matteo con lui delle stragi? Se non l'ha fatto, allora...

PRESIDENTE – Soltanto il riferimento sul fatto che poteva percorrere nuovamente l'autostrada.

DIFESA, AVV. BAGLIO – Solo questo. Allora ho capito...

PRESIDENTE – Perlomeno, la Corte ha percepito soltanto questo.

DIFESA, AVV. BAGLIO – Ho capito male io. Su questo discorso della strada, lei dice "mi fa passare da... esci a Partinico" eccetera eccetera. Però io le devo contestare un'altra dichiarazione che rese sempre il 12 novembre 1999, dinanzi la Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta, a pagina 147, lei dice... La domanda è questa: "Sì, senta, dopo il suo rientro in Sicilia, nel periodo romano ebbe modo di sentire parlare di progetti di attentato, eccetera eccetera?" "No, dopo, quando siamo rientrati no. Lui mi ha confidato di colpire queste strutture, poi non ho più sentito parlare. Solo che lui... ecco, lui una volta mi disse a me, mi dice <<non andare più a Palermo>>. Ecco, questo sì, lo ricordo perfettamente. Come faccio a dimenticare questo? Mi disse <<non andare più a Palermo>>. Ora, con il mio lavoro che io facevo, che avevo clienti su Palermo, che andavo e venivo tutti i giorni dall'autostrada, mi dice <<non andare a Palermo>>, ho detto <<Matteo, ma tu lo sai che io con il lavoro sono sempre in giro>>, dice <<e vabbè, non ci andare a Palermo>>. Al che io gli facevo <<vabbè, ma almeno qua a Trapani, dai clienti che c'ho su Trapani, ci posso andare? La posso imboccare?>> <<Sì>>". Non è che le dice "esci a Partinico, esci a Terrasini, esci a Termini Imerese" o altri discorsi. Conferma questa dichiarazione?

COLLABORANTE, GERACI – No, confermo quello che ho detto adesso.

DIFESA, AVV. BAGLIO – Ho capito. Quindi le disse di fare una strada diversa, di uscire a Partinico?

COLLABORANTE, GERACI – Io gli ho detto "ho bisogno di andare a Palermo". Adesso io non ricordo se mi ha detto "esci a Partinico" o "esci ad Alcamo e fai la strada vecchia", perché io ci andavo a Palermo. Mi ha detto "sì, da Partinico..."

DIFESA, AVV. BAGLIO – Di non andare in autostrada.

COLLABORANTE, GERACI – ...l'importante che esci prima. Alcamo va bene". Io gli ho detto "Posso uscire ad Alcamo e faccio la strada vecchia?", mi ha detto "va bene". Adesso non ricordo se gli ho detto Partinico o se gli ho detto Alcamo, questo non ricordo, gli ho detto "dove posso uscire?", mi ha detto "Puoi uscire ad Alcamo, puoi andare a Palermo". Questo io ricordo di preciso.



Non v'è chi non veda come vi sia piena coincidenza nel nucleo essenziale delle due dichiarazioni per quanto attiene alla raccomandazione fatta dal Messina Denaro al Geraci di non recarsi in quei giorni a Palermo, risultando perciò la contestazione mossa dalla difesa comunque inidonea a screditare l'attendibilità del collaborante.

Né può apparire privo di senso, come si sostiene dalla difesa, il suggerimento nella circostanza dato dal Messina Denaro al Geraci di uscire comunque ad Alcamo o Partinico e fare la vecchia strada, essendo il Geraci certamente in grado di comprendere che con tale avvertimento si voleva evitare che egli percorresse, sia all'andata che al ritorno, il tratto di autostrada compreso tra tali località e la città di Palermo.

L'avvertimento dato dal Messina Denaro al suo fidato collaboratore dà prova di come l'odierno imputato fosse al corrente, non soltanto dell'attentato al dott. Falcone che si stava preparando, ma anche delle modalità e del luogo esatto in cui l'esplosione si sarebbe verificata.

Anche il collaborante Sinacori, pur non conservando precisa memoria del soggetto che ebbe a dargli il consiglio, ha riferito che qualcuno, prima della strage di Capaci, gli aveva detto di non andare a Palermo per un certo periodo. A contestazione di un precedente verbale il collaborante ha confermato che anche l'odierno imputato, dopo la strage, gli aveva confidato che Riina gli aveva raccomandato di non recarsi a Palermo percorrendo l'autostrada.

Queste le testuali dichiarazioni del collaborante

PUBBLICO MINISTERO – Se sapesse che comunque c'era in atto un progetto, non nei confronti del dottor Falcone, ma un progetto insomma che prevedeva...

COLLABORANTE, SINACORI – Se non ricordo male non cre... credo che Matteo mi abbia detto di non andare a Palermo... però sono dei ricordi vaghi. Che c'era un attentato a Falcone a Capaci no, non lo so.

PUBBLICO MINISTERO – Però Matteo le disse che cosa?



COLLABORANTE, SINACORI – Adesso non lo ricordo bene se è stato Matteo o qualcuno mi abbia detto di non andare a Palermo per un certo periodo.

PUBBLICO MINISTERO – Prima di Capaci?

COLLABORANTE, SINACORI – Sì, prima di Capaci. Però chi me l'abbia detto, adesso non...

PUBBLICO MINISTERO – E questa era la prima. La seconda riguardava la consapevolezza circa il fatto che ci fosse in preparativo un attentato nella zona diciamo di Palermo, lei ha detto che non ricorda chi le disse questa circostanza, e allora parto da... il riassuntivo è, avvocato, 24 febbraio 2012, pagina 5. Lei dice "Anche Matteo Messina Denaro mi riferì che Riina gli aveva raccomandato in quel periodo di non recarsi a Palermo utilizzando l'autostrada. Tale circostanza mi fu confidata da Matteo Messina Denaro dopo la strage". Anche di questo...?

COLLABORANTE, SINACORI – Sì, confermo.

DIFESA, AVV. BAGLIO – Io le contesto, e per un attimo l'avevo contestato anche il signor Procuratore, che lei in un verbale che Procuratore conosce, che sarebbe quello del 24 febbraio 2012, a pagina 5, è la pagina che abbiamo utilizzato prima, lei disse al signor Procuratore... "All'interno di Cosa Nostra si commentò mi la strage di Falcone?", e lei disse "non saprei. Io so solamente che Riina mi confidò di non recarmi a Palermo attraverso l'autostrada, circa quindici o venti giorni prima della strage di Capaci". Conferma la dichiarazione che ha fatto al signor Pubblico Ministero?

COLLABORANTE, SINACORI – No, non la confermo. Io questa... Riina a me non me lo disse mi "non prendere l'autostrada".

DIFESA, AVV. BAGLIO – Quindi quello che c'è scritto nel verbale è sbagliato? È un verbale del Pubblico Ministero.

COLLABORANTE, SINACORI – Non è che è sbagliato! Può darsi che mi sia sbagliato io. Non è che è sbagliato quello che c'è scritto. Può darsi che mi sia confuso io.

DIFESA, AVV. BAGLIO – Quindi adesso lei dice che glielo ha detto Matteo Messina Denaro questo discorso?

COLLABORANTE, SINACORI – Io ho detto che non mi ricordo. Poi, quando il Procuratore mi ha fatto la contestazione, mi sono ricordato che molto probabilmente me l'abbia detto lui. Ma, come mi ha letto il Procuratore, questo è avvenuto dopo la strage, non prima della strage.

DIFESA, AVV. BAGLIO – Cioè questo discorso con Matteo Messina Denaro è avvenuto successivamente alla strage di Capaci?

COLLABORANTE, SINACORI – Così ho capito dalla contestazione che mi ha fatto il Procuratore.

Se è vero che il Sinacori non ha ricordi precisi al riguardo e ben può



116

avere confuso la confidenza ricevuta dall'odierno imputato dopo la strage, narrandone come di un avvertimento che lo stesso Messina Denaro o qualcun altro gli aveva dato prima della strage, ciò che rileva in questa sede è che l'odierno imputato era stato messo al corrente dallo stesso Riina dei tempi, delle modalità e del luogo in cui sarebbe stato perpetrato l'attentato al dott. Falcone, risultandone perciò confermata la consapevolezza in capo al medesimo delle modalità stragiste con le quali l'eliminazione del magistrato era stata programmata.

Anche per quanto attiene all'episodio relativo alla consegna di due telecomandi all'odierno imputato di cui ha riferito il collaborante Ferrante Giovanbattista, le cui dichiarazioni sul punto sono riscontrate da quelle rese da Geraci Francesco, che nella circostanza si accompagnava al Messina Denaro Matteo, ritiene la Corte che le obiezioni della difesa non colgono nel segno.

Le dichiarazioni dei predetti collaboranti sono pienamente sovrapponibili nel nucleo essenziale dei fatti narrati e cioè per quanto attiene all'oggetto della consegna, al soggetto che ebbe a consegnare i detonatori, al luogo in cui furono consegnati, alle modalità di trasporto, all'auto impiegata, al soggetto che ne aveva la disponibilità (il Geraci che la impiegava per il trasporto di gioielli), alla presenza sulla vettura di un'intercapedine tra il sedile posteriore e il portabagagli che consentiva di occultare gli oggetti trasportati.

Le discrasie segnalate dalla difesa in ordine all'impiego dei mezzi utilizzati per il trasporto, indicati dal Ferrante in due autovetture e dal Geraci in una sola macchina in realtà non sussistono, dal momento che il Ferrante, come emerge chiaramente dal tenore delle dichiarazioni rese all'udienza del 7/8/1996 nel proc. Agrigento ed altri, ha riferito di due diversi episodi, un primo episodio in cui Messina Denaro Matteo aveva



117

consegnato loro delle armi nel baglio di Biondo Salvatore, precisando che nella circostanza le armi erano trasportate all'interno di un'Alfa 164 del Geraci, ma condotta dal Messina Denaro, mentre il Geraci a bordo di altra auto faceva da staffetta e di una seconda occasione, circa due mesi dopo, a Palermo in cui avevano consegnato delle cose a Matteo Messina Denaro e nella circostanza era il Geraci a condurre l'Alfa 164. Queste le testuali dichiarazioni rese dal Ferrante nel procedimento Agrigento ed altri:

P.M.: Geraci Francesco.

FERRANTE G.: Sì, Geraci Francesco lo conosco, è uomo d'onore della famiglia di Castelvetro, mi è stato presentato da Matteo, Matteo Messina che poi ha preso Messina Denaro. Praticamente l'ho conosciuto credo nell'88/89 in un albergo che si trova... credo che si chiami il Paradais, Paradais Beach o qualcosa del genere, è un albergo che si trova fra Selinunte e Castelvetro. Appunto la sera io stavo lì e Matteo assieme ad altri uomini d'onore della famiglia, sempre della loro famiglia li ho conosciuti lì. Nel '90, o nel '90 o nel '91 Francesco è venuto assieme a Matteo e proposito diciamo di portare alcune armi, ci hanno portato



118

alcune armi praticamente nel baglio di Biondo Salvatore. Queste armi dovrebbero... sono le Uzzi che sono state ritrovate lì a Malapacca. Posso dirle pure che sono state... cioè praticamente sono state portate queste armi con un'Alfa 164 di colore bianca targata Vicenza e questa macchina aveva un'intercapedine fra il sedile posteriore e il portabagagli, era comandata elettricamente con due pulsanti distinti e separati; questo me lo ha fatto notare proprio Matteo dicendomi che la macchina serviva proprio a Francesco per trasportare... lui aveva una... ha o aveva un'orificeria per il trasporto diciamo dell'oro per essere più sicuri. Dopo un paio di mesi l'ho rivisto sempre a Palermo in occasione... ma non... gli abbiamo dato alcune cose ma non ricordo effettivamente cosa ed era lui che portava questa macchina perchè so che era nella sua disponibilità, cioè non so se era sua ma era nella sua disponibilità.



P.M.: In che periodo tutto questo?

FERRANTE G.: Come?

P.M.: In che periodo?

FERRANTE G.: Dunque dovrebbe essere stato credo verso il '91, '91 o addirittura inizi del '92.

P.M.: Quindi, se non ho capito male, alcune delle armi che sono state rinvenute in quel deposito di contrada Malapacca sarebbero state portate dal Geraci insieme al Matteo Messina Denaro?

FERRANTE G.: Sì, il Geraci batteva la strada, quando hanno portato le armi il Geraci batteva la strada a Matteo, Matteo era a bordo dell'Alfa 164 e sono le Uzzi, le mitragliette quelle israeliane quelle Uzzi, quelle piccole e ha portato pure i puntatori laser.

Non v'è chi non veda come tali dichiarazioni, rese dal collaborante nel 1996 a minore distanza dai fatti, siano esattamente conformi a quelle rese dal Geraci che, espressamente compulsato dal P.M., sulla disponibilità di esplosivo da parte della famiglia di Castelvetro, ha messo in correlazione il dato con la consegna dei detonatori ed ha riferito solo del secondo incontro con Ferrante Giovanbattista a Palermo.

PUBBLICO MINISTERO – Ha mai visto esplosivo in possesso della famiglia di Castelvetro?

COLLABORANTE, GERACI – Esplosivo onestamente non l'ho visto. Una volta mi ricordo che siamo andati a Palermo e c'era...

PUBBLICO MINISTERO – Una volta, quando, Geraci?

COLLABORANTE, GERACI – Sempre antecedente alla partenza di Roma. C'era Giovanbattista Ferrante, che ha dato dei detonatori a Matteo Messina Denaro, infatti mi ha detto "vai piano in autostrada, che saltiamo in aria". Io nemmeno sapevo cosa c'era.



120

PUBBLICO MINISTERO – Quindi andate a Palermo da Ferrante, da Giovambattista Ferrante, che consegna dei denotatori. Lei questo scambio, questa consegna l'ha vista materialmente?

COLLABORANTE, GERACI – Glieli ha dati lui in questo saccoccio, glieli ha dati a Matteo e Matteo, siccome io dentro la macchina c'avevo delle intercapedini per nascondere l'oro per le rapine, avevo messo questi denotatori dentro queste intercapedini della macchina.

PUBBLICO MINISTERO - Che macchina era la sua, scusi?

COLLABORANTE, GERACI – Una 164 bianca.

PUBBLICO MINISTERO – Le chiedo, il fatto che fossero denotatori lei l'ha visto o gli è stato detto?

COLLABORANTE, GERACI – No, me l'ha detto lui in macchina, mi ha detto “vai piano che possiamo saltare in aria”.

PUBBLICO MINISTERO – Quanti erano lo sa?

COLLABORANTE, GERACI – Adesso non mi ricordo se mi ha detto quattro, o erano di più, non ricordo, dottore.

PUBBLICO MINISTERO – E che fine abbiano fatto? Cioè quali... se ne è stato fatto un utilizzo, se lei ne è a conoscenza?

COLLABORANTE, GERACI – No, questo qua non ricordo. A Mazara c'erano tantissime armi. Adesso, se c'erano anche i denotatori che dovevano essere portati su a Roma, credo proprio di sì, perché volevano fare poi la strage a Costanzo.

PUBBLICO MINISTERO – Quindi lei sa che a Roma vengono portati dei denotatori?

COLLABORANTE, GERACI – Penso proprio di sì.

PUBBLICO MINISTERO – Le chiedo se è una sua deduzione o se lei lo sa.

COLLABORANTE, GERACI – Sì, è una mia deduzione, ma ci vado un pochino per logica, via.

Né per contrastare la attendibilità del Ferrante possono apprezzarsi le dichiarazioni dal medesimo rese nell'ambito del presente procedimento. In questa sede il Ferrante ha riferito dei fatti che l'hanno visto protagonista negli stessi termini in cui ne aveva in precedenza riferito quanto alla consegna delle armi operata dal Messina Denaro Matteo ed alla consegna a quest'ultimo dei detonatori, quanto alla presenza del Geraci, alla macchina impiegata per il trasporto, agli accorgimenti di cui il veicolo era munito, ma ne ha narrato come se si trattasse di un unico episodio, manifestando di non ricordare più se Matteo era venuto direttamente alle



case Ferreri o se si erano visti nel baglio Biondo e se lo stesso fosse da solo o in compagnia, defaillance questa che appare comprensibile in ragione del maggiore tempo trascorso dai fatti. Il fatto che il collaborante abbia in questa sede detto chiaramente che erano stati consegnati dei detonatori al Messina Denaro, mentre nelle precedenti dichiarazioni aveva dichiarato di avere consegnato delle cose senza ulteriore specificazione, quand'anche fosse il risultato della conoscenza delle dichiarazioni del Geraci, come pare si prospetti dalla difesa, non varrebbe certo ad inficiarne l'attendibilità, avendo il Ferrante, sin dalle primigenie dichiarazioni comunque riferito dell'avvenuta consegna di qualcosa al Matteo Messina Denaro in occasione del secondo incontro cui era presente il Geraci e trattandosi pertanto di un mero recupero del ricordo in ordine all'oggetto della consegna. Il Geraci, peraltro, aveva riferito, nel corso delle dichiarazioni rese in data 9/6/1996 innanzi alla Corte di Assise di Firenze ed ha confermato, a seguito di contestazione elevata dalla difesa nel corso dell'esame reso nel presente procedimento, di non sapere cosa vi fosse all'interno del sacchetto consegnato all'odierno imputato dal Ferrante, aggiungendo che nella circostanza il Messina Denaro gli disse di andare piano perchè altrimenti avrebbero rischiato di saltare in aria. Di talchè non potrebbe nemmeno ritenersi che il Ferrante abbia parlato di detonatori, mutuando il dato riferito dal Geraci.

Per completezza si riportano di seguito le dichiarazioni rese dal Ferrante sul punto nell'ambito del presente procedimento all'udienza del 30/9/2019:

PUBBLICO MINISTERO – Va bene, d'accordo. Senta, le chiedo questo, lei ha conosciuto Francesco Geraci?

TESTIMONE G. FERRANTE – Sì, sì, l'ho conosciuto.

PUBBLICO MINISTERO – Ecco, è in grado di ricordare chi fosse e per quale motivo l'ha conosciuto?



TESTIMONE G. FERRANTE – Se non ricordo male faceva il... vendeva dei gioielli, qualcosa del genere, aveva una gioielleria, ricordo qualcosa del genere, e forse nell'ultimo periodo è venuto proprio nelle Case Ferreri, perché Matteo dove consegnarci credo delle armi.

PUBBLICO MINISTERO – Ricorda se oltre alle armi c'era qualcos'altro?

TESTIMONE G. FERRANTE – Oltre alle armi? Forse... credo che noi... noi dovevamo dargli dei telecomandi e lui ci ha portato delle armi, qualcosa del genere, adesso non ricordo con esattezza, ma credo che si trattasse di qualcosa del genere, perché ricordo che le ha portate con un'Alfa, e si è riportato delle altre cose, credo che erano dei telecomandi per azionare, diciamo, gli esplosivi.

PUBBLICO MINISTERO – Ricorda qualche particolarità di questa Audi? Che era in uso...

TESTIMONE G. FERRANTE – No.

PUBBLICO MINISTERO – Che macchina ha detto, scusi?

TESTIMONE G. FERRANTE – Credo che era un'Alfa Romeo, se non ricordo era un'Alfa Romeo.

PUBBLICO MINISTERO – Un'Alfa Romeo. Ricorda qualche particolarità di questa Alfa Romeo?

TESTIMONE G. FERRANTE – Sì, mi pare che dietro la spalliera, fra la spalliera diciamo dei sedili e il portabagagli aveva un doppio fondo, dove praticamente nascondeva i gioielli, e appunto in quell'occasione aveva nascosto le armi che c'ha portato.

PUBBLICO MINISTERO – Che c'ha portato e che poi si è ripo... vi ha portato delle armi, poi ha detto che a casa Ferreri venne a prendere, venne a prendere forse dei telecomandi, ha detto?

TESTIMONE G. FERRANTE – Credo di sì, sì, non mi vorrei sbagliare, ma credo di sì.

PUBBLICO MINISTERO – In quell'occasione era da solo o insieme a Matteo?

TESTIMONE G. FERRANTE – Non ricordo se Matteo è venuto direttamente in Case Ferreri o ci siamo visti nel baglio Biondo ed è venuto soltanto lui, non lo ricordo con esattezza questo.

PUBBLICO MINISTERO – Senta, lei ricorda quando ha visto Matteo Messina Denaro per l'ultima volta?

TESTIMONE G. FERRANTE – Per l'ultima volta credo, credo che sia stato in quell'occasione, intorno al '92.

PUBBLICO MINISTERO – Ed è in grado di dare un'indicazione del periodo in cui ciò avvenne? Se lo...

TESTIMONE G. FERRANTE – Ripeto, credo che sia stato nel '92 all'incirca, '91 – '92.

PUBBLICO MINISTERO – Sì, è proprio la risposta che lei ha dato al tempo, con la precisazione, pagina 43, lei disse: "Credo che sia stato nel '91, credo proprio nel '91 o inizi del '92", quindi lei ha messo a cavallo tra la fine del '91 e l'inizio del '92.

TESTIMONE G. FERRANTE – Sì, credo che sia stato quello, in quel periodo lì.

DIFESA AVVOCATO BAGLIO – Va bene, va bene. Vado avanti. Parlando di queste armi, che le furono portate, la mia domanda è questa, quel giorno Geraci era con quale macchina?

TESTIMONE G. FERRANTE – Credo che aveva un'Alfa, se non ricordo male era una 164, però mi potrei sbagliare, ma era un'Alfa Romeo.

DIFESA AVVOCATO BAGLIO – Sì, ed era accompagnato o era da solo?

TESTIMONE G. FERRANTE – Avvocato, io ricordo che sino al baglio Biondo, perché ripeto, credo che sia venuto da lì lui, era lì con Matteo, Matteo Messina Denaro, e quando siamo andati a Casa Ferreri se non ricordo male Matteo non c'era, però, ripeto.

DIFESA AVVOCATO BAGLIO – Ho capito.

TESTIMONE G. FERRANTE – Potrei sbagliarmi.

DIFESA AVVOCATO BAGLIO – Ho capito. Ma avevano due auto diverse? Erano venuti con due auto diverse?

TESTIMONE G. FERRANTE – Avvocato questo non...

DIFESA AVVOCATO BAGLIO – Non se lo ricorda.

TESTIMONE G. FERRANTE – ... (lo posso ricordare).

DIFESA AVVOCATO BAGLIO – Va beh, comunque il verbale è agli atti, e non si preoccupi. Le volevo fare un'altra domanda, lei dice oggi: "Forse erano dei telecomandi", ha detto, qualcosa del genere, tuttavia lei all'udienza sempre questa del 1996 dice, a pagina 25, a pagina 25 lei dice... ah, ecco, lei dice, pagina 25, non leggo tutto il periodo: "Ma non... - puntini puntini – gli abbiamo dato alcune cose, ma non ricordo effettivamente cosa era", qui dice non ricorda effettivamente cosa era. Qui dice non ricorda effettivamente cosa era.

PUBBLICO MINISTERO – C'è opposizione, Presidente.

PRESIDENTE – Accolta. In questo caso si tratta non di una contestazione.

PUBBLICO MINISTERO – La contestazione, non è che ha escluso, quel giorno disse "C'erano altre", adesso non ricordo cosa.

PRESIDENTE – Pubblico Ministero, mi sto pronunciando e motivando...

PUBBLICO MINISTERO – Poi dice...

PRESIDENTE – ...l'accoglimento della sua opposizione, nel senso che non si rileva contrasto, trattandosi di un argomento in più, aggiunto oggi dal collaboratore, che non può essere contestato come una contraddizione rispetto alla precedente dichiarazione.

DIFESA AVVOCATO BAGLIO – Però io non faccio le domande... mi perdonerà, Presidente, io non posso fare le domande così d'embliè, cioè ci devo arrivare, gli dico questa cosa, e infatti la domanda successiva sarebbe stata: cos'è che oggi le fa ricordare che si trattava di telecomandi e prima nel '96 non si ricordava ed era una cosa?

PRESIDENTE – Questa domanda la può fare.

DIFESA AVVOCATO BAGLIO – Eh, ci devo arrivare però alla domanda, non ci arrivo mai se no.



PRESIDENTE – Poniamola questa domanda.

DIFESA AVVOCATO BAGLIO – L'ha capita la domanda, signor Ferrante?

TESTIMONE G. FERRANTE – Sì, l'ho capita perfettamente, se lei mi chiede come mai adesso ricordo questo e prima non lo ricordavo, come faccio a rispondere? Adesso io ricordo che, almeno penso, potrei sbagliarmi, però penso che è così, che dovevamo sicuramente dargli una cosa, cosa penso che potevamo dargli e che dovevamo dargli? Una coppia di telecomandi, ecco.

DIFESA AVVOCATO BAGLIO – Una coppia?

PRESIDENTE – Di telecomandi.

TESTIMONE G. FERRANTE – Non so per quale motivo, ma è così.

PRESIDENTE – Oggi ricorda questo.

DIFESA AVVOCATO BAGLIO – Ho capito. Le faccio una domanda sul punto. Lei ha mai, in vari processi nei quali è stato coinvolto, sentito le dichiarazioni di Geraci Francesco? Ha mai letto le dichiarazioni di Geraci Francesco?

TESTIMONE G. FERRANTE – Assolutamente, non ho mai letto e non ho mai sentito.

DIFESA AVVOCATO BAGLIO – Non ha mai partecipato ad una udienza dove il Geraci Francesco... lei era imputato e il Geraci Francesco testimoniava?

TESTIMONE G. FERRANTE – Mai.

DIFESA AVVOCATO BAGLIO – Mai. Senta, le faccio le ultime due domande e poi davvero ho finito. Senta, lei dice che Matteo Messina Denaro l'ultima volta l'ha visto con questa storia delle armi, giusto?

PRESIDENTE – Sì.

TESTIMONE G. FERRANTE – Penso proprio di sì.

Quanto ai rilievi prospettati dalla difesa con riguardo alla cd. trattativa Stato-mafia devesi anzitutto dare conto di come, contrariamente a quanto si assume dall'appellante, né la sentenza di merito emessa dalla Corte di Assise di Appello di Palermo in data 23/9/2021, che ha, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolto Giuseppe De Donnno, Mario Mori e Antonio Subranni dal reato di cui all'art. 338 c.p. relativamente alle condotte contestate fino al 1993 perché il fatto non costituisce reato(per le condotte successive a tale data i medesimi erano già stati assolti nel giudizio di primo grado per non aver commesso i fatti),né quella emessa dalla Corte di legittimità (v. sentenza sez. 6 n. 45506/23) che ha



125

assolto i medesimi imputati con la formula per non aver commesso il fatto, hanno escluso la sussistenza della cd. trattativa.

Estremamente chiaro in questo senso è già il testo del comunicato stampa con cui la Corte di Cassazione ha accompagnato l'emissione in data 27 aprile 23 della sentenza definitiva nel processo n. 39038/2022 (cd. "trattativa Stato-mafia"):

Questo il testo del comunicato stampa:

“La Sesta sezione penale della Corte di cassazione ha emesso in data odierna sentenza definitiva nel processo n. 39038/2022 nei confronti di Bagarella ed altri. La sentenza ha confermato la decisione della Corte di assise di appello di Palermo nella parte in cui ha riconosciuto che negli anni 1992-1994 i vertici di “cosa nostra” cercarono di condizionare con minacce i Governi della Repubblica italiana (Governi Amato, Ciampi e Berlusconi), prospettando la prosecuzione dell’attività stragista se non fossero intervenute modifiche nel trattamento penitenziario per i condannati per reati di mafia ed altre misure in favore dell’associazione criminosa. Nei confronti di tutti gli imputati era stato contestato il reato di minaccia ad un corpo politico dello Stato (art. 338 cod. pen.). La sentenza, riqualificato il reato nella forma tentata, ha dichiarato la prescrizione nei confronti di Leoluca Bagarella e Antonino Cinà in relazione alle minacce ai danni dei Governi Ciampi e Amato, essendo decorsi oltre 22 anni dalla consumazione del reato tentato. Inoltre, ha escluso ogni responsabilità degli ufficiali del ROS, Antonio Subranni, Mario Mori e Giuseppe De Donno - peraltro già assolti in appello sotto il profilo della mancanza di dolo – negando ogni ipotesi di concorso nel reato tentato di minaccia a corpo politico. Per quanto riguarda la minaccia nei confronti del Governo Berlusconi, di cui erano accusati Marcello Dell’Utri e Bagarella, la sentenza ha confermato quanto deciso dalla Corte di assise di appello di Palermo, che ha riconosciuto l’estraneità del primo e che ha dichiarato la prescrizione del reato nei confronti di Bagarella.

Non può perciò mettersi in discussione a questa stregua che, come concordemente riferito da più collaboratori di giustizia e confermato dalle testimonianze rese in diverse sedi processuali da soggetti che all'epoca



dei fatti ricoprivano importanti ruoli istituzionali, che negli anni 1992-94, nel contesto dell'interlocuzione promossa, dopo la strage di Capaci, da Mario Mori e Giuseppe De Donno, rispettivamente comandante e ufficiale del ROS dei CC., con i vertici dell'organizzazione criminale cosa nostra per cercare di bloccare la strategia stragista, furono avviate delle trattative nel corso delle quali gli esponenti apicali di cosa nostra fecero veicolare ai rappresentanti del governo italiano delle richieste, cercando di barattare la rinuncia alla strategia stragista con un'attenuazione da parte dello Stato del rigore repressivo nei confronti della mafia. I benefici richiesti dai vertici di cosa nostra per porre fine alla strategia di violento attacco alle Istituzioni riguardavano la revisione del cd. maxi processo, la mitigazione della legislazione penale e processuale in materia di contrasto alla criminalità organizzata e l'attenuazione del trattamento penitenziario degli associati in stato di detenzione anche mediante il superamento del regime di rigore introdotto dall'art. 41 bis dell'ord. pen. –

E se anche a tale trattativa non prese parte personalmente l'odierno imputato, lo stesso ne era certamente a conoscenza ed era d'accordo nel portarla avanti, come comprova la frase detta dal Riina a Giovanni Brusca, laddove il capo dei capi disse al suo fidato collaboratore che se fosse stato arrestato o se gli fosse successo qualcosa *i picciotti sapevano tutto*, facendo riferimento con il termine picciotti a Giuseppe Graviano e a Matteo Messina Denaro, nonché la di lui presenza alla riunione – di cui ha riferito Giovanni Crusca nel verbale di interrogatorio in data 8/2/2011-tenutasi a Mazara del Vallo dopo la strage di via D'Amelio, nell'agosto 1992, nel corso della quale Riina informò i presenti che le richieste da lui formulate con il cd. papello erano troppe.

Che l'odierno imputato, anche in virtù del rapporto privilegiato che lo legava a Salvatore Riina, fosse perfettamente al corrente della trattativa



127

che il capo dei capi ha intrattenuto in quegli anni, per il tramite di Vito Ciancimino, con rappresentanti del ROS dei Carabinieri è ulteriormente comprovato dal suo coinvolgimento nella vicenda cd. Bellini, che, seppure non riguarda la trattativa di cui si è detto, si pone quale ulteriore e significativo momento di contatto per finalità di interscambio di favori tra la mafia ed esponenti delle Istituzioni. La vicenda Bellini ha ad oggetto, infatti, la trattativa che vede interlocutori da una parte Gioè Antonino, uomo d'onore di Altofonte e dall'altra Paolo Bellini, un ambiguo personaggio, coinvolto in varie vicende giudiziarie che entra in contatto, nel corso di un periodo di comune detenzione con il Gioè, con il quale riprende i rapporti dopo la scarcerazione di entrambi, ed al quale propone di aiutarlo a recuperare alcuni quadri trafugati dalla pinacoteca di Modena, avendo ricevuto in tal senso una richiesta dapprima dall'isp. Procaccia della Questura di Reggio Emilia e successivamente anche dal m. Ilo Roberto Tempesta del Nucleo Tutela Patrimonio Artistico dell'Arma dei CC. , lasciandogli chiaramente intendere che l'esito positivo di tale incarico gli avrebbe consentito di ottenere benefici premiali tali da alleviare la sua posizione giudiziaria. La proposta venne accettata dal Gioè e diede luogo ad un lungo negoziato – che non sortì alla fine gli effetti sperati - che ha visto partecipare anche l'odierno imputato, avente ad oggetto appunto il recupero dei quadri trafugati dalla pinacoteca di Modena ovvero di altre opere d'arte in cambio della concessione degli arresti domiciliari in favore di cinque grossi esponenti dell'organizzazione criminale cosa nostra , tra cui Bernardo Brusca, Luciano Liggio e Pippo Calò.

L'odierno imputato venne coinvolto in tale complessa vicenda, per la cui compiuta ricostruzione si fa rinvio alle pagg. 800 e ss. della sentenza impugnata, su indicazione del Riina il quale disse di mostrare a Matteo le foto dei dipinti da recuperare, consegnate al Gioè dal Bellini, essendo fatto



128

notorio all'interno dell'organizzazione criminale che lo stesso, come il di lui padre Francesco che era un collezionista di reperti antichi, fosse un appassionato cultore ed un intenditore di opere d'arte.

Le foto dei quadri sottratti dalla pinacoteca di Modena furono perciò mostrate all'odierno imputato, il quale disse che non aveva la possibilità di recuperare quei dipinti, ma che era in condizione di entrare in possesso di altri oggetti di interesse artistico, in particolare di una scultura di un cane con la testa mozzata e di un'anfora di grandissimo valore, che potevano far avere al Bellini come oggetto di scambio per ottenere i benefici richiesti in favore dei cinque affiliati in stato di detenzione.

Del fatto che l'odierno imputato venne investito del recupero dei quadri raffigurati nelle foto consegnate dal Bellini al Gioè, e si dichiarò non in condizione di recuperare tali dipinti, ma nella possibilità di offrire in cambio altri oggetti, anche di maggiore valore artistico – che sono poi i dati che qui rilevano- hanno concordemente riferito i collaboranti La Barbera Gioacchino che è proprio colui che consegnò le foto all'imputato e Giovanni Brusca.

Che vi sia stata una trattativa fra il Bellini e il Gioè afferente il recupero di beni di interesse artistico in cambio dell'ottenimento di benefici per esponenti di vertice di cosa nostra, di cui i predetti hanno investito i rispettivi referenti istituzionali e mafiosi è circostanza che non può del pari essere revocata in dubbio, essendo stata confermata, non soltanto dal Bellini e dai collaboranti esaminati sul punto (Brusca Giovanni, La Barbera Gioacchino), ma anche dai rappresentanti delle Istituzioni (m.llo Tempesta e gen. Mario Mori) che ne sono stati in qualche modo parte.

Le discrasie e le contraddizioni nei racconti dei collaboranti che la difesa ha segnalato nei motivi di appello –in parte per vero neppure sussistenti- non afferiscono comunque al nucleo essenziale dei fatti



narrati, ma ad elementi di dettaglio e nessuna refluenza possono pertanto avere sulla attendibilità dei dichiaranti.

Muovendo dal riferimento operato alla Torre di Pisa va anzitutto rilevato che vi è accordo tra i dichiaranti Bellini Paolo, Brusca Giovanni e Tempesta Roberto sul fatto che un tale riferimento sia stato effettuato.

Il Bellini protagonista diretto della trattativa ha al riguardo dichiarato che, allorquando il m.llo Tempesta gli comunicò che, in considerazione della situazione che si era venuta a creare successivamente alle stragi e per la caratura dei nomi oggetto dello scambio, non sarebbe stato possibile dare corso alla sua richiesta e che sussisteva la possibilità di far ottenere gli arresti domiciliari presso una struttura ospedaliera soltanto a Bernardo Brusca, effettivamente pluri- patologico, egli fece una ulteriore trasferta in Sicilia per incontrare Gioè. In quell'occasione percepì che il mafioso siciliano era molto adirato per come si stava snodando la trattativa, accusando gli interlocutori di poca serietà e prospettando che probabilmente avrebbe sortito maggiore impatto sullo Stato italiano la scomparsa della Torre di Pisa, che avrebbe in effetti avuto risonanza mondiale e segnato il tracollo del turismo in Italia. Così attribuendo alla parola del Gioè il cennato riferimento alla Torre di Pisa.

Il collaborante Brusca, nel corso dell'esame reso nel presente procedimento, sul punto ha dichiarato:

PUBBLICO MINISTERO – E quindi il riferimento alla Torre di Pisa, il riferimento alle siringhe quando viene fatto?

TESTIMONE BRUSCA – Dopo Capaci. Quando lui ci dà questi suggerimenti, tipo ci dice: "Fai, se buttiamo la Torre di Pisa che succede? Se tu vai a mettere le siringhe in una spiaggia come Rimini ti faccio vedere che...", lui diceva di creare allarme al turismo, non c'era bisogno di fare attentati eclatanti.

PUBBLICO MINISTERO – Quindi il primo a parlare diciamo di un attacco al patrimonio artistico sarebbe Bellini in sostanza.

TESTIMONE BRUSCA – Sì, il suggerimento viene da lui, non abbiamo altra fonte.

Il m.llo Tempesta, nel corso dell'esame reso innanzi alla Corte di



130

Assise di Firenze, ha riferito di attentati a monumenti tra cui la Torre di Pisa come di argomenti trattati dal Bellini nel corso di una conversazione. Il teste , riferendo quello che gli aveva detto il Bellini nel corso di un loro incontro avvenuto il 12 agosto 92, ha nello specifico dichiarato: *Aggiunse altre precisazioni con riferimento a quello che era successo a Palermo e a quello che poteva ancora succedere. Accennò alla possibilità che potessero verificarsi altri attentati. Parlò di possibili attentati a monumenti. E ricordo che accennò anche alla Torre di Pisa e alla distruzione della stessa come fatto che avrebbe avuto una portata destabilizzante e straordinaria, anche per i riflessi immediati sull'economia della città di Pisa che trae risorse dal turismo legato ai monumenti, tra i quali la Torre stessa.*"

Se non può negarsi che vi sia discrasia fra le dichiarazioni del Bellini e quelle del Brusca, avendo il primo asserito di essersi limitato a registrare i discorsi che venivano fatti dal Gioè e riportarli al m.llo Tempesta ed il Brusca invece che era stato proprio il Bellini a mettere sotto i loro occhi i beni costituenti il patrimonio artistico della nazione quali possibili oggetto di attentati, pur senza suggerire mai espressamente azioni di questo genere, non può non valutarsi che il Brusca non è parte diretta della trattativa e quindi riferisce di fatti che vengono riportati ai vertici di cosa nostra dal Gioè. Quel che conta è che la versione del Brusca trova riscontro nelle dichiarazioni del collaborante La Barbera Gioacchino, a conferma del fatto che il dato riferito dal Gioè ai suoi referenti mafiosi e perciò circolante tra i sodali era che fosse stato il Bellini a lanciare l'idea che un attacco al patrimonio artistico della Nazione sarebbe stato certamente di maggiore impatto per lo stato Italiano di quanto non lo fosse l'eliminazione di magistrati o di carabinieri:

PUBBLICO MINISTERO – Adesso glielo leggo, così... per vedere se questo, insomma, in qualche modo la aiu... aiuta la sua memoria. Pagina 91. Allora, se...



il riferimento è a Bellini. Lei dice: "Allora, quello diciamo che pressava", fra virgolette, "quello che portava un po' le idee dopo aver vis... aversi visto con Bellini, perché parlava con... parlava ccu 'stu Bellini, Bellini, ex terrorista, e ne parlava... poi ha il suo modo di esprimersi, che le idee non erano sbagliate, insomma. Io so che per esempio...", puntini, puntini, "... «Ma che state facendo in Sicilia? Chi è che fa 'ste cose? Queste cose... queste non portano da nessuna parte. I magistrati, i Carabinieri... Provate... provate con... con monumenti e vedi come si alzano la mattina. Provate con... È la Chiesa che comanda. Cioè, quelle battute che sono fatte magari in un tavolo al bar, sembrano che si potevano attuare quelle che... che so, sulla riviera adriatica, di buttare siringhe infette. È piena di straniera è piena di persone tutta l'estate. Mettere in ginocchio il turismo... il turismo sull'Adriatico». Ricorda? Ha capito il passaggio?

TESTE LA BARBERA – Sì, sì, sì, l'ho capito.

PUBBLICO MINISTERO – Sì.

TESTE LA BARBERA – È stato proprio il Bellini a suggerire – sì – queste cose e una cosa che era possibile fare era colpire... su suggerimento appunto di Bellini: "Se la mattina l'Italia si sveglia senza la Torre di Pisa, pensa un po' se si può andare a trattare con lo Stato". Sono battute di Paolo Bellini.

Quel che rileva, ai fini del presente procedimento, non è, del resto, la corretta individuazione del soggetto che per primo fece riferimento all'eventualità di commettere attentati ai danni del patrimonio artistico della nazione, quanto piuttosto il dato che vi fu una trattativa, della quale fu parte attiva l'odierno imputato, che ha avuto ad oggetto un interscambio di favori (benefici per alcuni affiliati in stato di detenzione in cambio del recupero di alcune opere d'arte) tra l'organizzazione mafiosa e le Istituzioni dello Stato e che l'interesse manifestato nella circostanza dalle Istituzioni di riavere alcune opere d'arte che erano state trafugate fece maturare nei mafiosi l'idea –indotta dal Bellini ovvero autonomamente da loro avvertita- di attentare al patrimonio artistico della nazione, idea che poi prese forma e fu effettivamente portata ad esecuzione negli anni 1993-94 con le stragi del continente sotto le direttive e l'egida dei fratelli Graviano, di Bagarella e dell'odierno imputato, che per tali reati è stato definitivamente condannato.

Ciò posto, a nulla rilevano le asserite discrasie che, ad avviso della difesa, presenterebbero le dichiarazioni dei collaboranti esaminati.

Si rileva intanto che, contrariamente a quanto si assume dalla difesa, le dichiarazioni del Brusca che ha riferito di essersi, in una occasione, nascosto in casa del Gioè per origliare le conversazioni intercorse tra quest'ultimo ed il Bellini, sono confermate dal collaborante Di Matteo Santo (*Questo ora ci arriviamo. Io conosco lui perché poi lui... Siccome Gioè Antonino poi se l'è portato poi a casa sua, perché l'hanno fatto... Brusca non si è fatto vedere, si è messo dietro la porta per ascoltare tutto quello che diceva Bellini, perché una volta che questo diceva che era dei servizi segreti, Brusca non lo voleva vedere questo... fa parte sempre, mi fa... E così hanno fatto. E hanno parlato con Gioè Antonino a casa sua, sia lui che Gioè, che questo mi racconta Gioè, e Giovanni Brusca dietro la porta che ascolta tutto quello che dice lui. E lui si doveva interessare su questo, e loro ci facevano trovare questo quadro. Che poi...)* e non possono ritenersi smentite dal La Barbera Gioacchino che ha narrato di un altro episodio in cui era stato lui a nascondersi, su incarico del Brusca, in casa del Gioè per origliare la conversazione tra lo stesso ed il Bellini.

TESTE LA BARBERA – Eh. Allora, il Gioè mi ha detto... va beh, si sentivano telefonicamente, ma più di una volta è venuto lui a Palermo, il Paolo Bellini, addirittura ad Altofonte.

PUBBLICO MINISTERO – Ma lei ha assistito a questi incontri, ha avuto modo di conoscerlo?

TESTE LA BARBERA – Sì. Mi ha incaricato il Brusca di andare pure io e andare ad ascoltare, anche se lui non lo sapeva, mentre parlava con Gioè.

PUBBLICO MINISTERO – Quindi all'insaputa di Bellini doveva ascoltare i discorsi che si... intratteneva con Gioè?

TESTE LA BARBERA – Sì.

PUBBLICO MINISTERO – Questo dove?

TESTE LA BARBERA – A casa di Gioè, in quanto quel giorno doveva proporre... siccome il Paolo Bellini aveva dei contatti con un Carabiniere che... Carabinieri che si interessavano per recupero... recupero d'arte e...

PUBBLICO MINISTERO – Recupero...?

TESTE LA BARBERA – Recupero di opere d'arte.



Né certamente quanto riferito dai collaboranti Brusca e La Barbera in relazione al protagonismo che ha avuto l'odierno imputato nella vicenda Bellini può mettersi in forse per il solo fatto che non è stata rinvenuta, fra le fotocopie delle foto consegnate dal Gioè al Bellini e da questi al m.llo Tempesta – poi acquisite al fascicolo del presente procedimento- quella della foto di una scultura di cane con la testa mozzata che Matteo Messina Denaro si era dichiarato in condizioni di far recuperare, in uno ad un'anfora di particolare valore.

Al riguardo va evidenziato che Brusca Giovanni non ha affatto riferito che tale foto – che gli fu fatta visionare e consegnata dall'odierno imputato – venne inserita nella busta consegnata al Gioè e recapitata al Bellini e di seguito al m.llo Tempesta.

Queste le dichiarazioni del Brusca:

TESTIMONE BRUSCA – Eh, con Riina, poi mi mette in mano a Matteo Messina Denaro, perché mi faccia recuperare delle opere d'arte da dare e da consegnare, perché una volta che non possiamo, non siamo nelle condizioni di recuperare le opere d'arte indicate dal Bellini, gli diciamo: "Se troviamo altro materiale è possibile farlo?", e lui ci dice: "Sì", quindi...

PUBBLICO MINISTERO – Lei, scusi, Brusca, mi scusi, lei perché si rivolge a Matteo?

TESTIMONE BRUSCA – N'è che mi rivolgo io, Riina Salvatore che mi dice di rivolgere a Matteo, perché era a conoscenza di tutto, e quindi, e sapeva pure che se uno poteva dare una mano d'aiuto per recuperare delle opere d'arte era lui.

PUBBLICO MINISTERO – Scusi, Matteo Messina Denaro era a conoscenza di tutto cosa? Lo spieghi bene.

TESTIMONE BRUSCA – Il motivo per cui chiedevo le opere d'arte, cioè nel senso che servivano per scambio, per scambi di benefici carcerari.

PUBBLICO MINISTERO – Ho capito. Quindi questa iniziativa post Capaci comporta il coinvolgimento di Matteo Messina Denaro, che era già al corrente o lo mette al corrente lei di questa vicenda?

TESTIMONE BRUSCA – No.

PUBBLICO MINISTERO – Di questa...

TESTIMONE BRUSCA – No, io al solito con Matteo non prendo nessuna iniziativa, io con Matteo proseguo da un discorso già fatto e approntato con Riina, e Matteo già sa di cosa si tratta e con me parliamo di quello che mi serve



per potere raggiungere questo obiettivo. Quindi già parliamo di un argomento già affrontato, ma prima da Riina e poi da me.

PUBBLICO MINISTERO – *Quindi prima ne parla Riina con Matteo Messina Denaro.*

TESTIMONE BRUSCA – *Perfetto.*

PUBBLICO MINISTERO – *E poi le ne parla.*

TESTIMONE BRUSCA – *(Inc.) le regole.*

PUBBLICO MINISTERO – *Con una persona che è già consapevole di tutto, perché Riina già l'ha informata di tutto, questo vuole dire?*

TESTIMONE BRUSCA – *Perfetto, le regole, le cosiddette regole.*

PUBBLICO MINISTERO – *Ho capito. Scusi, Matteo Messina Denaro aveva competenze particolari nel campo dell'arte, della conoscenza delle opere d'arte?*

TESTIMONE BRUSCA – *Più che conoscenza era a conoscenza, sapeva di cosa parlava, perché il padre aveva avuto pure dei precedenti, si era interessato di questo materiale, Matteo era diciamo competente della materia, non era uno sprovvaduto, si è mostrato abbastanza competente.*

PUBBLICO MINISTERO – *Competente. Scusi, vuole dire il padre di che cosa si occupava?*

TESTIMONE BRUSCA – *Anche di opere d'arte, cioè non era... cioè è una cosa che veniva da padre in figlio.*

PUBBLICO MINISTERO – *Cioè è un collezionista o trafficava in opere d'arte?*

TESTIMONE BRUSCA – *Collezionista non glielo so dire, ma trafficante sì, il padre addirittura aveva avuto pure qualche processo, Francesco Messina Denaro, per opere d'arte, con un nostro compaesano, un certo, non mi ricordo in questo momento.*

PUBBLICO MINISTERO – *Ho capito.*

TESTIMONE BRUSCA – *Comunque, che era conoscitore della materia senza dubbio.*

PUBBLICO MINISTERO – *Perfetto. E Matteo Messina Denaro che cosa gli fa avere?*

TESTIMONE BRUSCA – *Ci incontriamo in un'oreficeria di Geraci, Francesco Geraci, in questa oreficeria ci incontriamo con questo signore che recentemente è stato arrestato, in questo momento non mi viene il nome, che io non me lo ricordavo, e mi fa parlare con questo, lui gli dà indicazioni e mi dà una fotografia di un cane con una testa mozzata, più si parlava di un vaso, un oggetto che allora questo valeva circa un miliardo, per poterlo... che si trovava in Svizzera e poterlo fare rientrare. Quindi mi dà...*

PUBBLICO MINISTERO – *Che, scusi, era nella loro disponibilità?*

TESTIMONE BRUSCA – *Di questo Becchini.*

PUBBLICO MINISTERO – *Becchini?*

TESTIMONE BRUSCA – *Precisamente. E io l'ho individuato più di una volta, però dovrebbe chiamarsi Becchini.*

PUBBLICO MINISTERO – *Che è stato arrestato recentemente.*

TESTIMONE BRUSCA – *Precisamente.*

PUBBLICO MINISTERO – Ho capito. Forse Becchina, forse?

TESTIMONE BRUSCA – Eh, Becchina forse, siccome non... l'ho visto una volta, non me lo ricordavo il nome, però è di questa persona di cui parlo io.

PUBBLICO MINISTERO – Quindi le fa vedere le foto di un cane con la terza mozzata?

TESTIMONE BRUSCA – No mi fa vedere, mi dà la fotografia di un cane che aveva una certa importanza, con la testa mozzata, e poi parliamo di un vaso che non aveva la foto, ma ne aveva la disponibilità, che era depositato in Svizzera, che poteva essere utilizzato per questo scambio, che allora si parlava di un miliardo del valore di questo oggetto.

PUBBLICO MINISTERO – Ho capito. Senta, lei ne parla con Messina Denaro della congruità, della solidità, della serietà di questa proposta? Delle possibilità che abbiano degli sviluppi? Cioè, ricorda che cosa, come commentaste? Al di là dello scambio, insomma, lei ha avuto una interlocuzione con Messina Denaro su questa proposta?

TESTIMONE BRUSCA – Ma Matteo era da garante verso questo signore, per dire se si portava a termine l'affare lui faceva da garante, perché n'è che gliel'avevo dati io, gliel'aveva dati Salvatore Riina, per pagarlo, quindi non era una truffa, quindi Matteo Messina Denaro era una forma di garanzia, c'ha presentato il soggetto e sapevo qual era il fine, quindi l'interesse non direttamente, ma indirettamente era anche suo, per l'organizzazione, per capirci.

.....

PUBBLICO MINISTERO – Va bene. Allora, andando avanti, sempre torniamo a Bellini, torniamo a queste fotografie, che le consegna Messina Denaro.

TESTIMONE BRUSCA – Chiedo scusa, aspetti, nel frattempo però il Riina mi fa dare delle fotografie da parte di Biondino Salvatore, che ritraevano tre quattro quadri, ora non mi ricordo con precisione, che erano stati rubati a Palermo, in una chiesa, quindi che erano nel mandamento di Pippo Calò.

PUBBLICO MINISTERO – Sì.

TESTIMONE BRUSCA – Quindi io prendo queste foto, Gioè le mette dentro la busta e gli mettiamo un bigliettino con i nomi di Giovanbattista Pullerà, mio padre, Giuseppe (Inc.) Gammino, Pippo Calò, perché erano quelli che c'hanno fatto avere i quadri, e di Luciano Liggio, di potere ottenere benefici per questi soggetti, in cambio gli avremmo dato quel materiale.

PUBBLICO MINISTERO – Ho capito. Va bene. Senta, la conclusione di questo rapporto con Gioè qual è?

PUBBLICO MINISTERO – Che non era accettabile la richiesta, si poteva ottenere qualcosa a livello di arresti domiciliari in un... arresti domiciliari, però in un ospedale militare, per mio padre e per Giuseppe Giacomo Gambino, per il resto non c'era nulla da fare.

PUBBLICO MINISTERO – Scusi, gli altri personaggi chi erano?

TESTIMONE BRUSCA – Allora, mio padre, Bernardo Brusca, Giuseppe Giacomo Gambino, Pippo Calò, perché erano, diciamo, quello che aveva fatto i quadri, Luciano Liggio e Giovanbattista Pullerà.

PUBBLICO MINISTERO – Pippo Calò, perché c'era Biondino di mezzo, cioè Biondino di San Lorenzo?

TESTIMONE BRUSCA – Sì, esatto, sì. Biondino sapeva anche lui la circostanza, quindi, e poi per i rapporti che aveva Riina con Riina Salvatore, con Giuseppe Giacomo Gambino, chi conosce i fatti di Cosa Nostra lui teneva più a Giuseppe Giacomo Gambino che a Bernardo Provenzano.

Le foto oggetto di consegna in uno al bigliettino recante i nominativi dei mafiosi in favore dei quali si richiedevano i benefici erano, quindi, quelle che il Brusca aveva ricevuto dal Riina.

La foto della scultura di un cane con la testa mozzata non faceva parte di tale gruppo di foto e non poteva pertanto rinvenirsi tra le foto acquisite agli atti del presente procedimento, essendo stata consegnata successivamente o soltanto esibita dal Gioè al Bellini.

Né tale foto, come si prospetta dalla difesa, poteva far parte del blocco di fotocopie consegnate dal m.llo Tempesta al Bellini e da questi al Gioè, avendo il predetto ufficiale di PG riferito di aver consegnato soltanto delle foto di quadri rubati dalla pinacoteca di Modena e ricevuto successivamente dal Bellini un bigliettino con i nominativi di cinque personaggi, tra cui vi erano Pippo Calò, Luciano Liggio e Brusca e delle foto che, dagli accertamenti da lui esperiti, aveva verificato che ritraevano dipinti asportati dal palazzo Mazzarino di Palermo alla fine degli anni 80 in danno della vedova Lanza Berlingueri del valore denunciato di circa un miliardo e mezzo di lire (e dunque le sole foto consegnate al Brusca dal Riina). Non v'è chi non veda come tali dichiarazioni dell'Ufficiale di PG offrano pieno riscontro alle dichiarazioni del Brusca Giovanni.

Nessuna progressione accusatoria si rinviene, d'altra parte, nelle dichiarazioni del medesimo collaborante che aveva già riferito nel corso dell'esame reso innanzi alla Corte di Assise di Firenze nel processo per le stragi del 93-94, di una foto che ritraeva la scultura di un cane con la testa mozzata mostratagli da Matteo Messina Denaro al quale si era rivolto su indicazione del Riina.



Che la foto in questione facesse parte del gruppo di foto consegnate al Bellini dal m.llo Tempesta è sicuramente da escludere, avendo il predetto ufficiale di PG riferito che nella busta da lui consegnata vi erano soltanto delle foto che ritraevano alcuni dipinti rubati dalla pinacoteca di Modena. Il contrario assunto prospettato dalla difesa sulla base delle dichiarazioni rese dal collaborante La Barbera è il frutto di una erronea interpretazione di quelle dichiarazioni.

Queste le dichiarazioni del collaborante nelle parti di interesse:

TESTE LA BARBERA – A casa di Gioè, in quanto quel giorno doveva proporre... siccome il Paolo Bellini aveva dei contatti con un Carabiniere che... Carabinieri che si interessavano per recupero... recupero d'arte e...

PUBBLICO MINISTERO – Recupero...?

TESTE LA BARBERA – Recupero di opere d'arte.

PUBBLICO MINISTERO – Di opere d'arte.

*TESTE LA BARBERA – Sì, alcune opere d'arte particolari che... e parlando... ci esibiva delle foto, che parlando con Matteo Messina Denaro, ci... **gli ha fatto capire a Brusca che c'era la possibilità di riavere alcune, appunto, opere d'arte che erano state rubate in passato, con lo scambio... quel giorno si doveva discutere appunto (ammanco di audio) con lo scambio, che poteva... poteva lui intervenire a fare uscire qualcuno dal carcere portarlo al... agli arresti di... ospedalieri.***

....

TESTE LA BARBERA – Sì.

TESTE LA BARBERA – Allora, c'erano state... Dottore, c'erano stati diversi colloqui tra il Gioè e il Bellini...

PUBBLICO MINISTERO – Sì.

TESTE LA BARBERA - ... e il Gioè non si prendeva responsabilità, nel senso di dire o di fare nomi, si prendeva tempo, ne parlava con Brusca e Bagarella e poi ritornava dal Bellini. Quando ha portato queste foto, che era interessato il Bellini per recuperare queste opere, ne ha parlato con Brusca e Bagarella, quindi al momento in cui si dovevano fare i nomi...

PUBBLICO MINISTERO – Scusi, scusi, La Barbera, scusi...

TESTE LA BARBERA - ... perché hanno preso...

PUBBLICO MINISTERO – Scusi, lei dice “Brusca e Bagarella”, ma prima ha fatto riferimento a Matteo Messina Denaro. Che c'entra...? Come entra in questo discorso Messina Denaro?

TESTE LA BARBERA – Allora, ho fatto avere le foto... Io personalmente ho fatto avere le foto a Matteo Messina Denaro.

PUBBLICO MINISTERO – Sì.

TESTE LA BARBERA – Lui mi ha risposto che c'era la possibilità... In particolare si trattava... va beh... si trattava di un cane con una testa mozzata, che sarà stato pure importante, l'ho visto in foto, e che Matteo Messina Denaro aveva la possibilità di farglielo avere, quindi riferisce... il Gioè riferisce a Bellini che c'era la possibilità di fare recuperare queste opere; in cambio ha fatto dei nomi... e questo è il giorno in cui ho... diciamo, ho assistito...

PUBBLICO MINISTERO – Sì.

TESTE LA BARBERA - ... in cambio ha fatto dei nomi, tipo Pippo Calò, Bernardo Brusca, Giuseppe Giacomo Gambino, di potere...

PUBBLICO MINISTERO – Che erano tutti detenuti al tempo, giusto?

TESTE LA BARBERA – Non ho capito, Dottore.

PUBBLICO MINISTERO – Erano tutti uomini d'onore detenuti al tempo?

TESTE LA BARBERA – Sì, sì. I nomi che mi ricordo sono tre. Dice: "Cominciamo con questi, dopodiché si fa lo scambio. Fammi capire cosa puoi fare", dopodiché c'era la possibilità di recuperare queste opere.

PARTE CIVILE, AVV. CRESCIMANNO – Ho capito. Seconda cosa. Quando lei porta – se non ho capito male – al Messina Denaro Matteo le fotografie per... in ordine alla possibilità di recuperare queste opere d'arte, non ho capito se il Messina Denaro le dà una risposta subito, cioè nel momento stesso in cui guarda le fotografia, o le dà una risposta dopo un po' di tempo ed eventualmente quando?

TESTE LA BARBERA – Allora, no, si è preso un po' di tempo e poi ci ha dato la risposta, che è quella in particolare che – io ripeto – c'era un cane con la testa mozzata, quella era...

Dalla complessiva dichiarazioni del collaborante- comprese le precisazioni dal medesimo effettuate in sede di controesame del difensore della parte civile- non si ricava affatto che tra le foto consegnate dal Bellini che il collaborante portò al Messina Denaro per mostrargliele vi era quella di un cane con la testa mozzata che Matteo si dichiarò in grado di recuperare, come sostenuto dalla difesa nei motivi di appello.

Il La Barbera ha riferito infatti che Matteo, visionando le foto che lui gli aveva portato, non si è immediatamente pronunciato, ma si è preso un po' di tempo e poi ha fatto sapere al Brusca di essere in grado di recuperare



alcune opere d'arte rubate in passato , tra cui una scultura di un cane con la testa mozzata. Lo snodo temporale riferito dal La Barbera è dunque uguale a quello narrato dal Brusca e non vi è ragione di ritenere che la foto del cane fosse ricompresa tra quelle che lui aveva consegnato all'imputato. Il La Barbera non ha affermato una tale circostanza -che va peraltro senz'altro esclusa alla luce delle dichiarazioni rese dal m.llo Tempesta che ha riferito di avere consegnato solo foto di dipinti trafugati dalla pinacoteca di Modena- confermando piuttosto -che è poi quel che qui rileva- le dichiarazioni del Brusca quanto allo snodo degli accadimenti ed alla disponibilità, rassegnata da Matteo Messina Denaro in un secondo momento, di recuperare una scultura di cane con la testa mozzata che lo stesso La Barbera aveva avuto modo di vedere in foto, probabilmente nella fase successiva allorquando tale foto era stata consegnata al Brusca. Le dichiarazioni del Brusca e del la Barbera ben possono dunque apprezzarsi in termini di reciproco riscontro, risultando conformi nel nucleo essenziale dei rispettivi narrati.

Anche i rilievi formulati dalla difesa nell'atto di appello con riguardo all'omicidio di Ignazio Salvo ed al tentato omicidio del dott. Germanà appaiono destituiti di fondamento.

Non può anzitutto revocarsi in dubbio che entrambi i suddetti attentati omicidiari si inseriscano, sia pure per ragioni differenti, nell'ambito di quel progetto di terrorismo mafioso, promosso e portato ad esecuzione da Riina Salvatore con l'accordo e la collaborazione dei suoi più fidati accoliti, tra cui, per le ragioni già esposte, è da ricomprendersi l'odierno imputato, all'indomani della sentenza del cd. maxi processo, per finalità di vendetta nei confronti di coloro, intranei o contigui all'associazione mafiosa, che non erano stati in grado di assicurare, sfruttando le entrate istituzionali di cui disponevano, il buon esito di quel processo, ovvero di quei rappresentanti delle Istituzioni, magistrati, poliziotti, giornalisti, che avevano con la loro



140

attività esposto maggiormente a rischio l'organizzazione mafiosa ed i suoi affiliati di vertice.

In tale ambito si inserisce l'omicidio di Ignazio Salvo, soggetto intraneo a cosa nostra, essendo uomo d'onore della famiglia di Salemi, già condannato in tale veste nell'ambito del maxi processo di Palermo (v. sentenza della Corte di Assise di Palermo dell'11/1/1996 che ha giudicato e condannato i responsabili dell'omicidio di cui si discute, richiamando le risultanze che davano anche conto della indubbia appartenenza della vittima all'organizzazione mafiosa) e del quale, come riferito dai collaboranti escussi nel procedimento a carico dei responsabili dell'omicidio (Di Matteo e La Barbera) e confermato anche dai collaboranti Brusca Giovanni e Sinacori Vincenzo, escussi in altre e diverse sedi giudiziarie, venne decretata la eliminazione perché non era stato in grado o non aveva voluto più svolgere il suo ruolo di scambio e condizionamento dell'apparato istituzionale in favore del sodalizio.

Non colgono nel segno i rilievi prospettati dalla difesa, secondo cui fu il Riina a decretare la morte di Ignazio Salvo, omettendo di informare preventivamente gli altri vertici del sodalizio criminale, in tal senso deponendo le dichiarazioni del Brusca, esecutore materiale del delitto, che nel corso dell'esame reso nel presente procedimento, così si è espresso:

TESTE BRUSCA – Allora, la prima è per esempio: “Falla e poi me la sbrigo io” e è tipo l'omicidio di Ignazio Salvo, che era un territorio che non mi apparteneva, quindi se... dovendo rispettare le regole, avrei dovuto io chiedere permesso agli uomini d'onore di Bagheria, al capo mandamento e via discendo. Lui mi ha detto: “Vai a farlo, che poi me la sbrigo io”, quindi è una cosa... una competenza territoriale che si sbriga lui.

In disparte dal fatto che da tali dichiarazioni non può affatto arguirsi, come si assume dalla difesa, che nessuno venne preventivamente informato dell'esecuzione del delitto, avendo il collaborante al contrario riferito che il Riina si era fatto carico di informare personalmente il capo



mandamento di Bagheria, nel quale era ricompreso il territorio di Santa Flavia luogo di esecuzione dell'omicidio. E che tale informazione sia stata data è confermato dal fatto che tra gli esecutori materiali dell'omicidio vi è Scaduto Giovanni, uomo d'onore della famiglia di Bagheria (v. pag. 205 e ss. della sentenza della Corte di Assise di Palermo n. 1/96).

E' dato certo di contro che, essendo Ignazio Salvo uomo d'onore di Salemi, ricompreso nel mandamento di Mazara del Vallo, i vertici trapanesi erano certamente partecipi del progetto omicidiario, essendo stato individuato un altro gruppo, composto da affiliati locali, che doveva uccidere Ignazio Salvo ove il medesimo si fosse recato in territorio di Trapani.

In questo senso hanno concordemente riferito i collaboranti Brusca Giovanni e Sinacori Vincenzo

Queste le dichiarazioni dei collaboranti:

Brusca: Per esempio io, quando fu di Ignazio Salvo, poi ho saputo che oltre a me, c'era un'altra squadra pronta a Trapani. Che se Ignazio Salvo sarebbe andato a trapani per i fatti suoi, lo avrebbero eliminato (pag. 50 esame reso all'udienza del 13 gennaio 1998 innanzi alla Corte di Assise di Firenze).

PUBBLICO MINISTERO – Ignazio Salvo era uomo d'onore?

COLLABORANTE, SINACORI – Sì, era uomo d'onore di Salemi, quindi faceva parte del nostro mandamento.

PUBBLICO MINISTERO – In relazione al progetto di uccidere Ignazio Salvo, che viene ucciso in altra...

COLLABORANTE, SINACORI – Sì, a Bagheria, a Santa Flavia.

PUBBLICO MINISTERO – Voi siete stati coinvolti?

COLLABORANTE, SINACORI – No, però Totò Riina mi aveva ordine anche a me che se veniva a Mazara lo dovevamo uccidere, ci ha detto anche che dovevamo stare attenti perché lui aveva una guardia del corpo lì, che era sempre armata. Perché Ignazio Salvo veniva anche a Mazara, in occasione di elezioni politiche, amministrative, veniva spesso a Mazara. Quindi noi eravamo a conoscenza che Ignazio Salvo doveva morire.

.....



PARTE CIVILE, AVV. CRESCIMANNO – Prego. L'importante che ci siamo intesi. Da quale momento a Mazara del Vallo si sapeva che Ignazio Salvo doveva essere ucciso?

COLLABORANTE, SINACORI – Nel momento in cui Riina ha dato l'ordine di ucciderlo.


PARTE CIVILE, AVV. CRESCIMANNO – In che momento siamo?

COLLABORANTE, SINACORI – Siamo sempre dopo il maxi processo.

PARTE CIVILE, AVV. CRESCIMANNO – Quindi fra gennaio '92 e l'omicidio, quindi settembre.

COLLABORANTE, SINACORI – Non lo so. Io come fatto temporale ricordo dopo il maxi processo. Le date non me le ricordo. (v. pagg. 49 e 74 udienza 3/4/2019).

Quanto al tentato omicidio del dott. Germanà, si sottolinea dalla difesa che l'imputato e il di lui genitore non avevano personalmente interesse alla eliminazione del valente investigatore, atteso che lo stesso non aveva mai specificamente svolto indagini a loro carico, il dott. Germanà non aveva competenza per indagare sul territorio di Castelvetro, in quanto Castelvetro era dotato di un autonomo presidio di polizia e nel periodo di militanza del dott. Germanà presso il commissariato di Mazara del Vallo, i soggetti maggiormente attenzionati dalle di lui indagini erano il Sinacori, Riina Salvatore ed il fratello Gaetano. Ha ancora rilevato la difesa che i collaboratori di giustizia hanno confermato che il dott. Germanà era una spina nel fianco per la famiglia mazarese e che proprio i mazaresi erano andati da Totò Riina a lamentarsi della modalità di agire del poliziotto. Tali deduzioni difensive, ad avviso della Corte, più che contrastare l'assunto accusatorio, vieppiù lo confermano, atteso che l'assenza di un movente personale in capo all'odierno imputato, conferma che la sua materiale partecipazione alla esecuzione dell'omicidio trova causa nel fatto che anche tale attentato omicidiario si inserisce nell'ambito di quella strategia di attacco in quel periodo portata avanti da cosa nostra nei confronti di quei rappresentanti delle Istituzioni che si ponevano quali nemici storici del sodalizio per averne con la propria penetrante attività giudiziaria, investigativa o



143

informativa ostacolato il percorso criminale e la realizzazione degli obiettivi. Che questo sia il movente dell'attentato al commissario Germanà è espressamente riconosciuto ed affermato nella sentenza della Corte di Assise di Trapani del 3/5/1999 (pag. 272) che di quel delitto ha giudicato, riconoscendo la penale responsabilità anche dell'odierno imputato quale concorrente materiale.

Né può concordarsi con la difesa laddove si afferma che l'odierno imputato *venne utilizzato, insieme agli altri, tutti non mazzaresi, per evitare di essere facilmente riconosciuti dagli eventuali testimoni*".

Un tale assunto è smentito dal fatto che all'esecuzione del delitto parteciparono anche Diego Burzotta e Vincenzo Sinacori, entrambi appartenenti alla cosca mafiosa mazzaresca, e ben conosciuti dallo stesso Germanà, con il ruolo il primo di supporto agli attentatori per liberarsi dell'autovettura impiegata per l'esecuzione del delitto, auto che era stata vista e descritta dai testimoni oculari presenti in spiaggia, ed il secondo con la funzione di avvertire i complici dell'uscita del dott. Germanà dal commissariato, appostandosi presso l'abitazione della sorella sita nei pressi degli uffici di Polizia. E del resto anche il Messina Denaro Matteo era soggetto conosciuto dal dott. Germanà che ha riferito nel corso dell'esame reso nel procedimento per l'attentato in suo danno di *conoscere all'epoca del fatto Matteo MESSINA DENARO sul conto del quale, però, non aveva mai svolto indagini specifiche: aveva avuto modo di vederlo una volta quando aveva eseguito un mandato di cattura emesso dal Giudice Istruttore di Agrigento nei confronti del padre, MESSINA DENARO Francesco.*(pag. 213 sentenza Corte di Assise di Trapani).

Il delitto è stato pensato e organizzato con la partecipazione di uomini d'onore palermitani di supporto ai trapanesi, individuati tra i soggetti più giovani, avvezzi all'uso delle armi (Giuseppe Graviano, l'odierno imputato) verosimilmente in ragione della prontezza e dell'abilità riconosciuta alla



vittima designata, un commissario di Polizia che aveva dato prova di essere, per usare la definizione impiegata dall'odierno imputato *‘il cervello della provincia di Trapani, era proprio la persona più intelligente che c’era nella provincia di Trapani’*, tanto vero che, nonostante il commando fosse formato da persone di grande abilità e spessore criminale, è comunque riuscito a sfuggire alla morte.

Venendo alla trattazione degli ultimi due paragrafi dei motivi di appello che attengono al tentativo di aggiustamento del processo a carico dei responsabili dell’omicidio del capitano Basile spiegato dal notaio Pietro Ferraro ed agli stretti legami tra Totò Riina ed altri esponenti mafiosi palermitani vicini ai corleonesi ed i vertici della “cosa nostra” trapanese che ha consentito ai primi di condurre la propria latitanza nel territorio della provincia di Trapani reputa la Corte:

quanto al primo punto che, contrariamente a quanto rilevato dalla difesa, le dichiarazioni di Giovanni Brusca in merito all’interessamento spiegato dal Riina e dall’odierno imputato, per il tramite del notaio Pietro Ferraro di Castelvetrano, per l’aggiustamento di quel processo che vedeva coinvolti il gotha di cosa nostra, cioè lo stesso Riina, Michele Greco e Madonia Francesco in veste di mandanti e Giuseppe Madonia, Puccio Vincenzo e Bonanno Armando quali esecutori materiali, trovino validi riscontri di ordine logico ed anche dichiarativo nel narrato di altri collaboratori di giustizia. In primo luogo nelle dichiarazioni del collaborante Avola Maurizio che ha riferito dell’intervento spiegato dall’odierno imputato per aggiustare il processo dell’omicidio del sindaco di Castelvetrano Vito Lipari, che, a dire del medesimo collaborante, era andato a buon fine, essendo stati gli imputati Nitto Santapaola, Francesco Mangion, tale Romeo e un altro di Castelvetrano, pur se effettivamente responsabili, assolti dal reato di omicidio.



PUBBLICO MINISTERO – *Messina Denaro lei l'aveva conosciuto in passato?*
 COLLABORANTE, AVOLA M. – *Sì.*
 PUBBLICO MINISTERO – *L'aveva mai visto in precedenza?*
 COLLABORANTE, AVOLA M. – *Sì. Veniva a Catania perché si stava aggiustando il processo del sindaco Vito Lipari, dove era stato imputato Nitto Santapaola, Francesco Mangion e Romeo, e un altro di Castelvetro.*
 PUBBLICO MINISTERO – *Uomini d'onore della famiglia di Catania.*
 COLLABORANTE, AVOLA M. – *Sì.*
 PUBBLICO MINISTERO – *Questo omicidio dove si era consumato?*
 COLLABORANTE, AVOLA M. – *A Castelvetro.*
 PUBBLICO MINISTERO – *Ricorda in che periodo?*
 COLLABORANTE, AVOLA M. – *Era l'82.*
 PUBBLICO MINISTERO – *E quindi lei partecipo a questa riunione alla presenza di Matteo Messina Denaro?*
 COLLABORANTE, AVOLA M. – *No, no. Quando l'ho portato, l'ho portato dove c'era Francesco Mangion, che era latitante.*
 PUBBLICO MINISTERO – *Scusi, mi ha detto il periodo, era il...?*
 COLLABORANTE, AVOLA M. – *Per l'incontro era il 1991.*
 PUBBLICO MINISTERO – *In che periodo siamo?*
 COLLABORANTE, AVOLA M. – *Sempre primavera.*
 PUBBLICO MINISTERO – *Solo incontri diversi questi, rispetto di quello di cui ha parlato prima, questa riunione fatta a Castelvetro? Questa dove avvenne esattamente? In che luogo?*
 COLLABORANTE, AVOLA M. – *A Catania.*
 PUBBLICO MINISTERO – *Catania, presso qualche... presso un luogo particolare?*
 COLLABORANTE, AVOLA M. – *L'ho portato una volta dove c'è la latteria Sole, alla zona industriale, e una volta da Santapaola, a Mascalucia. Era il '92.*
 PUBBLICO MINISTERO – *Ma questa riunione che ebbe luogo e che ebbe ad oggetto la vicenda del sindaco Lipari, lei partecipò direttamente, o le fu raccontata?*
 COLLABORANTE, AVOLA M. – *Me l'ha raccontata Francesco Mangion, che avevano fatto il favore diciamo al famiglia di Cosa Nostra di Castelvetro e ora si dovevano aggiustare questi processi, perché loro avevano delle amicizie e le dovevano sfruttare.*
 PUBBLICO MINISTERO – *Per capire, innanzitutto le persone coinvolte, quindi Santapaola, Mangion, erano effettivamente responsabili di quell'omicidio?*
 COLLABORANTE, AVOLA M. – *Sì.*

.....
 PUBBLICO MINISTERO – *Ma questo aggiustamento poi alla fine ci fu o no?*
 COLLABORANTE, AVOLA M. – *Ci fu, ci fu.*
 PUBBLICO MINISTERO – *Cioè questo interessamento ci fu?*



COLLABORANTE, AVOLA M. – Sì, sì, sono usciti assolti.

PUBBLICO MINISTERO – Lei ha detto che sono usciti assolti, potevano uscire assolti anche perché... per le dinamiche del processo ordinarie. Le risulta che ci sia stato poi un intervento?

COLLABORANTE, AVOLA M. – Io so che è intervenuta la famiglia Messina Denaro.

.....

PARTE CIVILE, AVV. CRESCIMANNO – A proposito dell'omicidio Lipari, a lei risulta che Mangion e Santapaola furono responsabili dell'omicidio?

COLLABORANTE, AVOLA M. – Sì.

PARTE CIVILE, AVV. CRESCIMANNO – Da chi le risulta?

COLLABORANTE, AVOLA M. – Dal D'Agata, che mi ha detto che erano stati loro.

PARTE CIVILE, AVV. CRESCIMANNO – Quando l'ha saputo?

COLLABORANTE, AVOLA M. – Io negli anni '80 l'ho saputo.

PARTE CIVILE, AVV. CRESCIMANNO – Negli anni '80 è un poco ampio...

COLLABORANTE, AVOLA M. – '88.

PARTE CIVILE, AVV. CRESCIMANNO – Ma nel periodo dell'omicidio, quando gli stessi furono arrestati, lei seppa niente?

COLLABORANTE, AVOLA M. – Io, nel periodo che sono stati arrestati loro, io ero un semplice affiliato, e non... Però so che i componenti erano stati, per quanto riguarda i catanesi, Benedetto Santapaola, Francesco Mangion e Franco Romeo, che poi è stato assassinato.

.....

PARTE CIVILE, AVV. CRESCIMANNO – E poi lei sa di un aggiustamento successivo, in fase processuale?

COLLABORANTE, AVOLA M. – Poi so che li hanno condannati in primo grado, e Francesco Mangion cercava in tutti i modi di... voleva qualcuno che aggiustasse questo processo, perché la colpa era di... diciamo che l'omicidio è stato fatto per un favore, perché era nella zona dei Denaro, si dovevano interessare loro.

PARTE CIVILE, AVV. CRESCIMANNO – E questo aggiustamento processuale lei lo ricollega all'incontro dell'86 col Messina Denaro, o no, o solo all'incontro del '91?

COLLABORANTE, AVOLA M. – No, nel '91 già erano stati condannati. Nell'86 si doveva fare il processo... Ora io non me la ricordo con precisione... Non ero imputato, voglio dire. Posso sapere frammenti di questo processo.

Il fatto, poi, che il notaio Ferraro fosse di Castelvetro, cioè della stessa area di provenienza del Matteo Messina Denaro, ed in stretti legami con la mafia trapanese, oltre che contiguo agli ambienti massonici

locali (figlio di un gran maestro venerabile della massoneria), è circostanza che ben vale ad accreditare il racconto del collaborante, avendo più fonti propalatorie, escusse anche nell'ambito del presente procedimento, riferito degli stretti rapporti esistenti tra la massoneria trapanese e la consorteria mafiosa *cosa nostra* operante in quei territori e della consuetudine di *cosa nostra* di avvalersi della massoneria per conseguire l'aggiustamento di processi riguardanti i suoi affiliati. Significativo in questo senso è, del resto, il riferimento operato dal notaio Ferraro alla fede massonica del di lui padre che costituiva, a suo dire, la ragione per la quale un amico, non meglio individuato, lo aveva contattato per avvicinare il dott. Scaduti e parlargli del processo Basile (v. il contenuto della relazione riservata redatta dal magistrato, su consiglio del dott. Borsellino, nell'immediatezza dei fatti in merito al tentativo di intimidazione subito ad opera del Ferraro). Con tali circostanze, specificamente enunciate nella motivazione della sentenza impugnata, la difesa non si è affatto confrontata, limitandosi a rilevare nei motivi di appello che le dichiarazioni del Brusca erano prive del *benchè minimo elemento di riscontro e che anzi l'unico elemento era da ricercarsi nella città natale del notaio Ferraro e dell'imputato.*

In ultimo reputa la Corte del tutto privi di pregio i rilievi formulati dalla difesa con riguardo alla ritenuta conduzione da parte dei maggiori esponenti di vertice del sodalizio della propria latitanza, nel periodo prossimo alle stragi del '92, nei territori della provincia trapanese.

Riina Salvatore, invero, contrariamente a quanto si assume dalla difesa, disponeva di proprietà immobiliari, intestate a prestanomi e fiduciari, non soltanto in territorio di Mazara del Vallo, mandamento gestito da Agate Mariano, ma anche nel territorio di Castelvetro, mandamento con a capo Messina Denaro Francesco, che rivestiva anche il ruolo di capo provincia, come la casa ubicata nelle campagne di Castelvetro, intestata a Pietro Giambalvo, dove il boss corleonese e la sua famiglia trascorrevano periodi di vacanza. E dunque il fatto che il Riina abbia



condotto la propria latitanza in tali luoghi anche nel periodo immediatamente prossimo e successivo alle stragi del 92, come riferito da più fonti propalatorie (La Barbera, Ferro, Brusca), in un periodo dunque in cui maggiormente invasiva sarebbe stata l'attenzione dello Stato nella ricerca dei responsabili di quei gravissimi eventi delittuosi, è perché lo riteneva un luogo sicuro in ragione delle coperture che i vertici di cosa nostra del territorio avrebbero potuto fornirgli. A tal uopo il Riina non poteva certo contare, come si prospetta dalla difesa, sulla persona dell'Agate Mariano, già tratto in arresto nel febbraio del 1992, potendo piuttosto fare affidamento sulla persona dell'altro e più importante suo referente del luogo, il Messina Denaro Francesco, ed in sua vece il figlio Matteo, che in quanto capo provincia, avrebbe potuto assicurargli tutela e copertura nell'intero territorio della provincia di Trapani.

Non coglie nel segno pertanto il rilievo difensivo secondo cui né il Brusca che, dopo la strage di Capaci, si rifugiò a Castellamare del Golfo cioè dall'amico Milazzo Vincenzo, né il Bagarella che trascorse del pari la sua latitanza a Castellamare del Golfo, scelsero quale rifugio sicuro il territorio di Castelvetro. Nel territorio di Castelvetro, in località Triscina, in villette messe a disposizione dall'odierno imputato trovarono ospitalità i fratelli Graviano (in tal senso hanno riferito i collaboranti Geraci e Tranchina ed il dato non è affatto smentito, anzi è confermato, dal fatto che il giorno dell'attentato al commissario Germanà, 14 settembre 1992, il Graviano Giuseppe sopraggiunse da Palermo, avendo il Tranchina – che faceva da autista al Graviano- riferito che arrivarono da Bagheria e si recarono a Triscina, in una delle villette messe a disposizione da Matteo Messina Denaro, dove lo stesso Tranchina e la fidanzata di Giuseppe Graviano attesero il ritorno di quest'ultimo che si era allontanato in compagnia di Matteo Messina Denaro) e certamente non sarebbe stato prudente una concentrazione di latitanti nel medesimo territorio. Ciò che rileva è che il gotha di "cosa nostra" si spostò dopo le stragi nella provincia



di Trapani e ciò non sarebbe stato possibile senza l'assenso dei vertici di quella provincia, che prestarono il consenso, pur nella consapevolezza del rischio che ne sarebbe derivato in ragione della presumibile intensità dell'attività investigativa susseguente ai gravissimi fatti delittuosi commessi, per avere pienamente aderito al programma stragista in cui i medesimi delitti si inserivano.

In definitiva la Corte ritiene pienamente condivisibile tutto il costruito accusatorio fatto proprio dalla sentenza di primo grado, risultando destituiti di fondamento, alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, tutti i rilievi e le censure formulati con l'atto di appello e con la memoria conclusiva depositata dal difensore di ufficio, nominato dopo l'intervenuto arresto dell'imputato e la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia dal medesimo designato.

Il gravame proposto nell'interesse dell'imputato va quindi integralmente rigettato con conseguente condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali relative al presente grado del giudizio.

Meritevole di accoglimento è invece l'appello proposto nell'interesse delle parti civili Traina Bartolomeo e Dicillo Aurora, relativamente al mancato riconoscimento da parte del giudice di prime cure della provvisoria, ritualmente richiesta, quantificata dal Giudicante rispettivamente in € 300.00,00 ed in € 50.000 per le altre parti civili aventi lo stesso rapporto di parentela (rispettivamente fratello e nipote) con le vittime.

Reputa la Corte che l'omessa indicazione nell'epigrafe delle rispettive comparse conclusionali dei nomi di Traina Bartolomeo e di Aurora Di Cillo, all'epoca minore di età e dunque rappresentata dai genitori, è solo il frutto di un mero errore materiale, dal momento che, sia nella parte conclusiva della comparsa, come pure nel verbale di udienza, i difensori hanno formulato le proprie conclusioni nell'interesse di tutte le parti civili



costituite, dai medesimi rappresentate. Da tale errore non può quindi farsi derivare una implicita revoca della costituzione di parte civile dei soggetti i cui nominativi sono stati omessi nell'epigrafe delle comparse conclusionali.

La sentenza impugnata va dunque, sul punto riformata, dovendosi prevedere il riconoscimento in favore delle predette parti civili, a titolo di provvisoria immediatamente esecutiva, da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno, della somma di € 300.000,00 (trecentomila) in favore di Traina Bartolomeo e di € 50.000,00 (cinquantamila) in favore di Di Cillo Aurora, tali essendo gli importi liquidati dal Giudice di prime cure per i soggetti aventi il medesimo rapporto di parentela con le vittime.

Nel resto la pronuncia va, invece, confermata con conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle maggiori spese processuali ed alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili per intervenire nel presente grado del giudizio che si liquidano come in dispositivo, muovendo dalla previsione di un importo di € 5.000,00 per l'assistenza di una parte ed operando l'aumento del 30% per le parti successive assistite dal medesimo difensore fino alla decima e del 10% per le parti ulteriori successive alla decima.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p., in parziale riforma della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Caltanissetta in data 20/10/2020, appellata da Messina Denaro Matteo e dalle parti civili Traina Bartolomeo e Dicillo Aurora, concede alle predette parti civili, a titolo di provvisoria immediatamente esecutiva, da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno, la somma di € 300.000,00 (trecentomila) in favore di Traina Bartolomeo e di € 50.000,00 (cinquantamila) in favore di Dicillo Aurora.

Conferma nel resto la sentenza impugnata e condanna l'imputato al pagamento delle maggiori spese processuali ed alla refusione delle spese



151

sostenute dalle parti civili per intervenire nel presente grado del giudizio che si liquidano in:

- complessivi € 22.500,00, oltre rimborso forfettario, Iva e CPA, per le parti civili Claudio Fiore, Cecilia Fiore, Maria Falcone Di Fresco, Leonardo Antonio Fuso, Marta Fiore, Vincenzo Di Fresco, Lucia Di Fresco, Luisa Di Fresco, Claudio Di Fresco, Anna Maria Falcone Cambiano, Alfredo Morvillo, Gaia Morvillo, Marina Cambiano, Giorgio Cambiano, Dario Cambiano, Fiamma Cambiano, assistite dall'avv. Giuseppe Crescimanno;
- complessivi € 8.000,00 oltre rimborso forfettario, Iva e CPA, per le parti civili Borsellino Manfredi, Borsellino Fiammetta e Borsellino Lucia, assistite dall'avv. Vincenzo Greco;
- complessivi € 14.000,00 oltre rimborso forfettario, Iva e CPA, per le parti civili Concetta Mauro Martinez, Giovanni Montinaro, Gaetano Montinaro, Matilde Montinaro, Luigia Montinaro, Marcello Loi, Maria Claudia Loi, assistite dall'avv. Gabriele Vancheri;
- € 5.000,00 oltre rimborso forfettario, Iva e CPA, per ciascuna delle parti civili Brizio Montinaro, Brizio Donata Montinaro, Anna Maria Montinaro, assistite rispettivamente dagli avv.ti Fausto Maria Amato, Maria Luisa Martorana e Michela Soldo;
- complessivi € 27.500,00, oltre rimborso forfettario, Iva e CPA, per le parti civili Luisa Affatato, Michele Dicillo, Rossella Sisto, Rosalba Terrasi, Rosaria Romano, Rosaria Schifani, Maria Rosaria Costa, Antonino Emanuele Schifani, Costanza Giuseppe, Costanza Claudia, Costanza Maurizio, Costanza Alessandro, Melia Provvidenza, Li Muli Mariano, Li Muli Angela, Li Muli Tiziana, Li Muli Alessandro, Asta Grazia, Traina Luciano, Traina Giuseppe, Traina Giuseppa Filomena, Traina Antonina, Vullo Antonio, Vullo Alessandro, Vullo Fabio, Maone Maria Letizia, assistite dall'avv. Roberto Avellone;



- € 7.000,00, oltre rimborso forfettario, Iva e CPA, per la parte civile Aurora Dicillo assistita dall'avv. Roberto Avellone;
- complessivi € 27.500,00, oltre rimborso forfettario, Iva e CPA, per le parti civili Schifani Concetta, Amico Rosalia, Amico Antonino, Amico Calogero, Amico Michele, Capuzza Paolo, Capuzza Clarissa, Filippone Giovanna, Cervello Gaspare, Cervello Emanuele, Cervello Cristina, Di Miceli Maria, Mazza Provvidenza, Corbo Angelo, Corbo Manuel, Corbo Chantal, Catalano Emilia, Catalano Rosalinda, Catalano Emanuele, Dos Santos Maria Petrucia, Traina Dario, Cosliani Nella, Cosina Oriana Susanne, Cosina Edna Pasqua Loraine, Stener Silvia, assistite dall'avv. Felice Centineo Cavarretta Mazzoleni;
- € 7.000,00, oltre rimborso forfettario, Iva e CPA, per la parte civile Traina Bartolomeo assistita dall'avv. Felice Centineo Cavarretta Mazzoleni;
- complessivi € 20.500,00, oltre rimborso forfettario, Iva e CPA, per le parti civili Catalano Rosa, Catalano Giulia, Catalano Tommaso, Catalano Emanuele, Catalano Alessandro, Catalano Sabrina, Pace Antonino, Patti Maria, Patti Vincenzo, Patti Cristina, Patti Antonina, Patti Francesco, assistite dall'avv. Fabrizio Genco;
- complessivi € 21.000,00, oltre rimborso forfettario, Iva e CPA, per le parti civili Catalano Giuseppa, Catalano Salvatore, Catalano Emilia, Catalano Emanuele, Indelicato Nicolina, Canestro Emanuele, Canestro Salvatore, Canestro Giuseppe, Canestro Roberta, Gioè Emilia, Gioè Giovanna, Gioè Emanuele, Gioè Giuseppe, assistite dall'avv. Giuseppe Ferro;
- complessivi € 6.500,00, oltre rimborso forfettario, Iva e CPA, per le parti civili Gioè Francesca e Pace Giovanna, assistite dall'avv. Marianna Bramati;




- complessivi € 11.000,00, oltre rimborso forfettario, Iva e CPA, per le parti civili Ministero della Giustizia, Ministero dell'interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Sicilia, Ente Nazionale per le Strade S.P.A., assistite dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta;
- € 5.000,00 oltre rimborso forfettario, Iva e CPA, per ciascuna delle parti civili Comune di Palermo, Comune di Castelvetrano, Associazione Antimafia Antirackett "La Verità Vive!" O.N.L.U.S., Centro Studi ed Iniziative Culturali Pio La Torre O.N.L.U.S., assistite rispettivamente dagli avv.ti Ettore Barcellona, Francesco Vasile, Giuseppe Gandolfo e Francesco Cutraro.

Visti gli artt. 304 e 544 c.p.p., assegna termine di giorni novanta il termine per il deposito della motivazione e sospende, nelle more, il decorso dei termini di custodia cautelare.

Caltanissetta, 19 luglio 2023

Il Presidente estensore





**Pontificia Academia
Mariana Internationalis**
Città del Vaticano



Liberare Maria dalle mafie

**Dipartimento di analisi studio e
monitoraggio dei fenomeni
criminali e mafiosi**

**Dipartimento di analisi, studi e
monitoraggio dei delitti ambientali,
dell'ecomafia, della tratta degli esseri
umani, del caporalato e di ogni altra forma
di schiavitù**